FOREIGN OFFICE

BOLLETTINO

DELLE LEGGI,

PROCLAMI, CIRCOLARI, REGOLAMENTI

ED ALTRE DISPOSIZIONI

DELLA REPUBBLICA ROMANA

Edizione officiale

VOLUME UNICO

ROMA
DALLA TIPOGRAFIA NAZIONALE
1849

INDICE
DELLE MATERIE
CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

A

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

PARTE SECONDA

INDICE

DELLE MATERIE CHE SI CONTENGONO
IN QUESTA SECONDA ED ULTIMA PARTE
DAL N. 41. AL N. 53.

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

P

R

S

T

V

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 1.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

(1)

ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

DECRETO FONDAMENTALE

Art. 1. Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.

Art. 2. Il Pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.

Art. 3. La forma del governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.

Art. 4. La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.

Roma 9 Febbraro 1849, un'ora del mattino.

Il Presidente
G. Galletti

I Segretarj { *Giovanni Pennacchi*, *Ariodante Fabretti*, *Antonio Zambianchi*, *Quirico Filopanti Barilli* }

(2)

PROCLAMA

ROMANI

Un grand'Atto è compiuto. Riunita l'Assemblea Nazionale de' vostri legittimi Rappresentanti, riconoscinta la Sovranità del Popolo, la sola forma di Governo che a noi conveniva era quella che rese grandi e gloriosi i Padri nostri.

Così decretò l'Assemblea, e la Repubblica Romana fu proclamata oggi dal Campidoglio.

Ogni Cittadino, che non sia nemico della Patria, deve dare una pronta e leale adesione a questo Governo, che, nato dal voto libero e universale dei Rappresentanti della Nazione, seguirà le vie dell'ordine e della giustizia.

Dopo tanti secoli, noi torniamo ad avere PATRIA e LIBERTA'; mostriamoci degni del dono che Dio c'inviava, e la Romana Repubblica sarà eterna e felice.

Roma 9 Febbrajo 1849.

I Ministri del Governo Repubblicano

C. E. Muzzarelli — L. Mariani
C. Armellini — P. Sterbini
F. Galeotti — P. Campello

F. Cerroti, *Segr. del Consiglio de' Ministri.*

(3)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CIRCOLARE

AI RAPPRESENTANTI E AI CONSOLI ROMANI ALL'ESTERO

Cittadino

L'Assemblea Costitente Romana, a grandissima maggioranza, ha adottate le risoluzioni, che Voi troverete scritte nel *Decreto fondamentale*, che vi compiego. Sono pure in debito di parteciparvi, che questa *Commissione di Governo* è provvisoriamente confermata al potere. In seguito sarò sollecito di comunicarvi quelle ulteriori disposizioni, che l'Assemblea proclamerà.

Intanto, al ricevere della presente, Voi vi adopererete con tutto lo zelo per disporre cotesto

Governo a riconoscere la *Repubblica Romana*, la quale, emanando dal libero voto del popolo, è in diritto e in fatto il Governo più legittimo della terra.

Ho l'onore di ripetervi i sensi di verace stima.

Roma li 9 Febbrajo 1849.

C. E. Muzzarelli.

(4)

LA GIUNTA PROVVISORIA
DI PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto dell'Assemblea Costituente in data di oggi:

Udito il Consiglio de' Ministri;

Ordina:

Che tutte le armi e gli stemmi del cessato Governo Pontificio siano tolti dai pubblici e privati stabilimenti entro il termine di tre giorni.

Si eccettuano da questa misura le Chiese, i Luoghi pii, e le residenze del Corpo diplomatico per le relazioni ecclesiastiche che esse hanno col Pontefice.

Roma li 9 Febbrajo 1849.

Il Prefetto di Polizia
Livio Mariani

M. Montecchi—N. Carcani.
Membri della Giunta di sicurezza pubblica.

(5)

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

All'oggetto di conseguire il maggior comodo pel ricevimento e spedizione delle corrispondenze tra la Capitale e le Province, come il voto

pubblico esigeva, si è ordinato di attivare il settimo corso settimanale da Roma a Bologna e viceversa, per la via delle Marche, ed in conseguenza si previene, che, incominciando dal giorno di domani 11 corrente, avrà luogo la prima spedizione suddetta, e perciò gli Ufficj saranno aperti al pubblico fino alle ore tre pomeridiane in punto, come negli altri giorni della settimana.

Li 10 Febbrajo 1849.

Il Ministro
L. Mariani.

(6)

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA

DELLA REPUBBLICA ROMANA

ORDINE DEL GIORNO

10 *Febbrajo* 1849.

Essendo la Repubblica Romana eminentemente Italiana, d'ora innanzi le Milizie di ogni arma useranno i tre colori nazionali nella coccarda, nella bandiera, ed in ogni altro distintivo d'uso. Questi tre colori sapranno ispirare maggiormente nell'animo delle nostre brave truppe l'amore all'Italia, la di cui Indipendenza deve essere il caldissimo nostro affetto.

Il Ministro
P. Campello.

(7)

IN NOME DEL POPOLO

L' ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

DECRETA

1. Fino a che non sia deliberata ed attuata la Costituzione della Romana Repubblica, l'Assemblea Costituente governa lo Stato mediante un Comitato Esecutivo.

2. Il Comitato Esecutivo sarà composto di tre Italiani responsabili, ed amovibili a volontà dell' Assemblea.

(*Si è proceduto quindi per mezzo di schede alla nomina di tre membri componenti il Comitato Esecutivo.*)

Sono stati eletti:

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI.

Li 10 Febrajo 1849.

(8)

INDIRIZZO APPROVATO DALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE

LA REPUBBLICA ROMANA

AL POPOLO TOSCANO

Noi, sul punto di pronunciare la gran parola di libertà, guardavamo d'intorno per sapere da qual parte udremmo prima una risposta generosa, e tenevamo fede che da cotesta terra non poteva venirci che un grido di affetto e di concordia. Piacque a Dio che nello stesso momento aveste a compiere Voi pure una grand' opera; volgendo a Roma un pensiero di aspettazione.

Le due rivoluzioni hanno manifestato che i Popoli Italiani sono fratelli nei voti, e nei destini.

L'antica calunnia è vendicata.

L'Italia nutre i suoi figli di uno stesso pensiero.

Toscani! Il vostro Governo è il nostro, Voi l'avete detto, si uniscano e stringano tanto, che agli occhi d'Italia e del mondo ne compongano un solo. Ebbene! la formola della fratellanza noi l'abbiamo proferita la notte degli otto Febrajo; non è ignota alla vostra istoria, come non era al Campidoglio.

Procediamo insieme, e la Costituente Italiana sarà suggello al patto della Nazione.

Li 10 Febbrajo 1849.

(9)

ORDINANZA MINISTERIALE.

Vista l'urgenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Il sottoscritto è autorizzato a dichiarare quanto segue:

1 Le Udienze ordinarie dei Giudici e Tribunali dello Stato Romano restano sospese fino al primo lunedì di Quaresima, in cui verranno riassunte dai medesimi Giudici e Tribunali, provvisoriamente confermati.

2. Sono eccettuate da questa disposizione quelle alle quali darebbero luogo i casi di urgenza, e le cause di Commercio.

3. Tutti gli Atti Giudiziari ed Esecutori, a contare da questo giorno, saranno resi negli Stati Romani IN NOME DELLA REPUBBLICA ROMANA.

4. Ogni contravvenzione al precedente Articolo importerebbe la nullità dell'Atto relativo, e renderebbe responsabile il contravventore, verso le parti interessate, dei danni provenienti dalla nullità.

Roma dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 10 Febbrajo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
F. Galeotti.

(10)

REPUBBLICA ROMANA

IL MINISTERO DELL' INTERNO

In adempimento alla nuova legge sulla organizzazione dei Municipj, dovendosi col suffraggio universale eseguire la elezione di tutte le Municipali Magistrature, esistenti nella Repubblica Romana,

Ordina :

Il giorno 11 del futuro Marzo, si uniranno i Collegi Elettorali per procedere alla nomina degli individui che formeranno il Consiglio, e successivamente la Magistatura Municipale, a termini della legge indicata.

Ai Presidi ed ai Governatori è affidata la esecuzione di questa Ordinanza, provvedendo che sia nota a tutti, e prendendo tali disposizioni, che la elezione si compia secondo le norme prescritte dalla legge stessa.

Dal Ministero dell'Interno, il giorno 10 Febbrajo 1849.

Il Ministro
Carlo Armellini

(11)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA ROMANA

Vista l'urgenza;

Considerando che la classe degli operaj, ed i stabilimenti d'arti e mestieri meritano sempre uno speciale riguardo;

DECRETA.

1. Dal 17 corrente saranno aperti nei giorni di Sabato e Domenica, per conto del Governo, tre Officj di cambia valute, in tre diversi Rioni della Città.

2. I capi d'arti e mestieri, esibendo un certificato della Presidenza Regionaria, in cui sia precisato l'importare delle mercedi settimanali che debbono per consueto pagare, potranno cambiare in moneta, o in piccoli biglietti, i Boni del tesoro non maggiori però di scudi VENTI, al valore nominale, compresi i frutti senza alcun agio.

3. I Presidenti Regionarj sono strettamente responsabili della realtà dell'importare del certificato, che sarà rilasciato gratis. Sarà questo esibito ai cambia valute suddetti, che lo restituiranno all'esibitore.

4. Coloro fra i Capi d'arti e mestieri, che in seguito di ciò non si prestassero a pagare in moneta, o in piccoli biglietti, i loro operaj, saranno puniti a norma delle leggi vigenti.

I Ministri provvisori delle Finanze, e di Grazia e Giustizia, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte che li riguarda.

Roma 12 Febbrajo 1849.

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

F. GALEOTTI *Ministro provv. di Grazia e Giustizia.*
L. MARIANI *Ministro provv. delle Finanze.*

(12)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica;

Che l'Assemblea Costituente ha decretato:

Le leggi saranno emanate, e la giustizia sarà fatta, *In nome di Dio e del Popolo*. Gli atti pubblici porteranno l' intestazione: *Repubblica Romana*, e cominceranno colle parole: *In nome di Dio e del Popolo*.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 12 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(13)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica;

Che l'Assemblea Costituente ha decretato:

La Bandiera della Repubblica Romana sarà l'Italiana tricolore, coll'aquila Romana sull'asta. I colori saranno disposti in modo che il bianco sia nel mezzo, il verde nell'asta, ed il rosso sventolante all'estremità.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 12 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(14)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica;

Che l'Assemblea Costituente ha decretato:

Tutti i Funzionarj ed Impiegati civili, giudiziari ed amministrativi, e tutti i Militari sono sciolti dal giuramento prestato all'abolito governo.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 12 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(15)

REPUBBLICA ROMANA

PREFETTURA DI POLIZIA

Cittadini!

La tranquillità pubblica è oggi la suprema legge del paese. Essa onora eminentemente il principio repubblicano, innalzato sulle ruine del dispotismo. Chiunque si faccia lecito turbarla, per qualsiasi ragione, è nemico della Patria.

Jeri nelle ore pomeridiane, per la via del Corso, furono commessi dei fatti contro alcuni domestici in livrea, che noi altamente riproviamo.

Sarà immediatamente proceduto con tutta l'energia di un Governo Repubblicano, perchè simili fatti non si rinnovino.

Dal Palazzo del Governo, li 12 Febbrajo 1849.

Il Prefetto di Polizia

Livio Mariani.

(16)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL COMITATO ESECUTIVO

NOTIFICA:

Che l'Assemblea Nazionale, in seguito della proposizione da esso fatta, ha pronunziata la seguente legge, ed ordina che sia senza dilazione eseguita, secondo la sua forma e tenore.

Qualunque alienazione di beni stabili o mobili delle Case religiose e di altro qualunque stabilimento ecclesiastico, Casa pia, e così dette mani morte è proibita, sotto pena di nullità.

Saranno prese misure di assicurazione per impedire la sottrazione o il trafugo degli oggetti mobili di proprietà di detti luoghi.

Il Ministro provvisorio delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente legge.

Fatto dall'Assemblea Costituente.

Roma li 13 Febbrajo 1849.

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi.

(17)

DAL MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE.

A forma della Circolare di questo Ministero dei 15 gennajo p. p. N.° 45869, sarà rinnovata la mobilizzazione della Guardia Nazionale per assistere alla convocazione del Collegio Elettorale in cotesta Provincia, nel giorno 18 corrente.

Tanto le sia di norma, mentre mi ripeto con stima

Roma 13 Febbrajo 1849.

Affezionatissimo
Il Ministro C. Armellini.

(18)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue:

Art. 1. Il Ministero provvisorio cessa dalle sue funzioni.

Art. 2. Sono nominati:

Ministro di Pubblica istruzione e Presidente del Consiglio dei Ministri il cittadino Carlo Emmanuele Muzzarelli, rappresentante del Popolo.

Ministro dell'Interno il cittadino Aurelio Saffi, rappresentante del Popolo.

Ministro di Grazia e Giustizia il cittadino Giovita Lazzarini, rappresentante del Popolo.

Ministro degli Affari Esteri il cittadino Carlo Rusconi, rappresentante del Popolo.

Ministro delle Finanze il cittadino Ignazio Guiccioli, rappresentante del Popolo.

Ministro dei Lavori Pubblici e Commercio il cittadino Pietro Sterbini, rappresentante del Popolo.

Ministro di Guerra e Marina il cittadino Pompeo di Campello, rappresentante del Popolo.

Roma 14 Febbraio 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi.

(19)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue:

I cittadini Tenente Colonnello Luigi Mezzacapa e Maggiore Alessandro Calandrelli sono nominati sostituti al Ministero della Guerra e Marina.

Il Ministro della Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione della presente.

Roma 14 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(20)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue:

Il cittadino Federico Galeotti, rappresentante del Popolo, è nominato primo Presidente del Tribunale di Appello di Roma.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione della presente.

Roma 14 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(21)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue :

Art. 1. La Presidenza di Roma e Comarca, e la Prefettura di Polizia formeranno per l'avvenire un solo dicastero.

Art. 2. Il cittadino Livio Mariani è nominato Preside di Roma e Comarca.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione della presente.

Roma 14 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(22)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente, seguendo i principii più sani di moralità e d'interesse pubblico, decreta che la Repubblica Romana riconosce il Debito Pubblico, come *Nazionale* ed *inviolabile*.

Il Presidente G. Galletti
Il Segretario A. Fabretti

(23)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La Guardia Civica da ora innanzi prenderà il nome di *Guardia Nazionale*.

Il Presidente G. Galletti
Il Segretario A. Fabretti

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 2.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

(24)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

NOTIFICAZIONE

Oggi è stato affisso un avviso ai Sacerdoti che ha tutti i caratteri di una morale violenza fatta ad una rispettabile classe di Cittadini.

Noi riproviamo altamente quest'atto di prepotente licenza, e siamo risoluti a prendere le misure più rigorose contro gli autori, stampatori, o pubblicatori di siffatti scritti, che evidentemente sono mascherati nemici nostri, e che disonorerebbero un Popolo che li lasciasse impuniti.

La Repubblica non è l'anarchia; la libertà non è la licenza. Che tutti i Cittadini si rassicurino; il Governo della Repubblica saprà far rispettare i principii d'ordine e di temperanza civile, che fanno la gloria suprema di questa nostra santa rivoluzione.

Roma 14 Febbrajo 1849.

Il Prefetto di Polizia
LIVIO MARIANI

(25)

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE AI PRESIDI DELLE PROVINCE

In adempimento della legge emanata il 13 corrente dall' Assemblea della Repubblica Romana con la quale è proibita ogni alienazione dei beni Ecclesiastici ecc. voi, o cittadino Preside, ordinerete, che ogni Superiore od Amministratore dei Corpi morali Religiosi, Ecclesiastici, dei Luoghi,

e Case Pie di qualunque specie debbano dare un esatto e circostanziato inventario di tutti i mobili comuni, e preziosi, non che degli arredi sagri, e suppellettili: lo debbano egualmente dare dei semoventi, e crediti di ogni sorte, che sono in proprietà del Corpo Religiosó o Luogo Pio, in somma di ogni altro effetto che si descrive in un inventario legale.

Assegnerete un congruo ma brevissimo termine per la esecuzione, ordinando al tempo stesso che l'inventario debba esser convalidato dal giuramento del Superiore ed Amministratore rispettivo, il quale dichiari che niente fu sottratto, nionte venduto o nascosto, sotto le pene comminate dalle leggi contro i falsi giuramenti.

Decorso infruttuosamente il termine da voi stabilito, provvederete che l'inventario sia eseguito di officio per atto di pubblico Notajo, a spese del Corpo o Stabilimento Religioso, Ecclesiastico, o Casa Pia, intendendosi che ne'due casi, fatto l'inventario, essi se ne costituiranno depositarj, e come tali saranno considerati nelle conseguenze tutte che derivano da siffatta qualità, e i complici delle sottrazioni o occultazioni saranno sottoposti alle punizioni in vigore delle leggi vigenti.

Gl' inventarj che vi saranno consegnati, o avrete fatto eseguire di officio, li trasmetterete a questo Ministero con le vostre osservazioni, e con quelle cognizioni che vi sarete procurato in proposito.

Roma 14 Febbrajo 1849.

Il Ministro dell'Interno

C. Armellini

REPUBBLICA ROMANA

ORDINANZA

SUL REGOLAMENTO IN VIGORE PER LA FABBRICAZIONE DEI PANNI DELLO STATO.

Il Ministro del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura.

Ponderato che la Notificazione dei 21 agosto 1835 del cessato Tesorierato, tendente a rendere migliori i tessuti di lana e a dar favore all'agricoltura e alla pastorizia non abbia conseguito interamente il fine pel quale venne pubblicata;

Vista l'utilità, che deriva a un Governo bene ordinato dal favorire queste industrie; intanto che il Ministro pone tutta la cura nel trovare que' modi, che siano più acconci a farle prosperare, avendo avvertito che in particolare la poca chiarezza, colla quale è espresso l'Art. 3 della prefata Notificazione, è stata la causa che pel passato sia stata pagata dall'erario una riguardevole somma annuale in premio della sola quantità dei tessuti in lana, con discapito degli onesti fabbricatori, senza ottenere il vantaggio di renderne più buona la qualità;

Inerendo allo spirito della stessa Notificazione, che, enunciando le varie portate dei panni, ha voluto intendere con ciò di rimunerarne la più bella e più scelta tessitura;

Udito il Consiglio dei Ministri, ricevuta l'approvazione del Comitato esecutivo;

ORDINA:

Che a cominciare dalla pubblicazione della

presente Ordinanza non saranno più ammessi al conseguimento del premio di quantità se non quei panni, che, a seconda della classe in cui sono annoverati negli Art. 3 e 4 della Notificazione suddetta, si riconosceranno di buon lanaggio, di solido ed invariabile colore, ben gualcati, cimati ed apparecchiati a perfezione. Le altezze poi ne dovranno essere regolate in guisa, che il panno resti compatto, ossia abbia quella cartina, che lo rende perfetto.

I panni a spina e saje in ottanta sono considerati solo nella terza e quarta classe, a norma delle qualità delle lane; gli spinati doppi o di tutta altezza, lavorati come diagonali, saranno considerati nella prima o seconda classe, a norma pure delle qualità delle lane.

Per la qual cosa in ogni officio di revisione dei drappi, o, dove manchino, nella residenza dei Gonfalonieri o dei Priori, si terranno i campioni delle varie classi de' panni, pe' quali si richiede il premio; e questi campioni, che saranno inviati dal Ministro, saranno cambiati ogni anno, e forniti dalle fabbriche dello Stato, saranno di grandezza di mezza canna circa, e ogni fabbricatore non potrà conseguire il premio, se non uguagli perfettamente nel suo tessuto la qualità del campione; restando però in facoltà dei concorrenti di dare al drappo quel colore che vorranno. Tali campioni si terranno pure nel Ministero del Commercio.

Ogni fabbricatore, oltre il libro che dee tenere, a forma del §. 2 dell'Articolo 6 della prefata Notificazione, sarà in obbligo di avere presso di sè un registro dei drappi che consegna per

tessere, colla indicazione del nome e cognome del tessitore, e del locale ove questi tiene il telajo; ed ogni tessitore dovrà avere un libretto ove sia registrato il drappo col numero corrispondente al libro del fabbricatore, e trovandosi irregolarità in questi registri, sarà ricusato il premio.

I drappi, pe' quali si domanda il premio dovranno presentarsi al bollo per la verifica, ultimati di ogni lavorazione, e soppressati almeno una volta.

Ogni panno avrà il merco del fabbricatore, il numero progressivo della paccotta del tessuto oltre quello delle sue portate, e ciò sia eseguito in ambi i lati delle testate, affinchè nel tagliare la mostra resti incluso tanto su questa, quanto sulla paccotta, il nome, il numero e la portata del drappo.

Nell'officio di revisione, o presso i Gonfalonieri o i Priori, ogni fabbricatore avrà la sua filza separata della mostra che si taglia dal panno, affinchè sieno pronte ad ogni richiesta del Ministro.

È proibito a qualunque fabbricatore di fare due testate in quelle paccotte che egli assoggetta al premio.

Il Ministro farà eseguire altre verifiche, oltre le ordinarie, da impiegati, o periti di arte, di sua scelta.

Resta in particolare richiamato alla stretta osservanza l'Art. 5 della citata Notificazione, nel quale si prescrive che non possono concorrere al premio quei panni, che siano ordinati apposita-

mente dal governo, o direttamente, o indirettamente.

Dal Ministero del Commercio li 14 Febbrajo 1849.

Il Ministro
P. Sterbini

(27)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue:

Il cittadino Antonio De Andreis è nominato Presidente di S. Michele.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente.

Roma 15 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(28)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

In esecuzione del decreto del Comitato esecutivo della Repubblica Romana 12 andante saranno aperti, ad incominciare dal giorno 17 corrente, gli officj di cambia valute nei tre seguenti luoghi della Città di Roma.

1. Presidenza regionaria del Rione Colonna, Palazzo del Cinque a Monte Citorio.

2. Presidenza regionaria del Rione Campitelli in piazza di Aracoeli.

3. Presidenza regionaria del Rione Trastevere in piazza di S. Appollonia.

Il cambio verrà effettuato per i boni del tesoro non maggiori di scudi venti o in moneta o in piccoli biglietti, al valore nominale compresi i frutti, e senza alcun agio, ed a comodo dei capi d'arti e mestieri, presso i certificati delle loro rispettive Presidenze regionarie, in conformità degli articoli 2 e 3 del decreto suddetto.

I suddetti officj di cambia valute resteranno aperti dalle ore dieci della mattina fino alle due pomeridiane.

Roma il 15 Febbrajo 1849.

Il Ministro
LIVIO MARIANI.

(29)

IL COMITATO ESECUTIVO

DELLA REPUBBLICA ROMANA

Vista l'Ordinanza del 12 Febbrajo corrente;

Considerando che la medesima ha dato luogo alla domanda di alcuni schiarimenti e modificazioni;

Che è stata interpretata da alcuni erroneamente, e che si cercherebbe da molti commercianti e bottegaj con una speculazione di lucro, a grave discapito dell'erario, abusare di una misura provvida in sollievo unicamente dei lavoranti poveri, e di quei soli capi che, dalla ristrettezza del numero de'loro lavoranti, si deve presumere che manchino de' mezzi per sopperire all'aggravio, proveniente alla loro mercede dal

cambio delle valute; in aggiunta, supplemento, e dichiarazione di quanto prescrive l'Ordinanza suddetta;

ORDINA:

ART. 1. I soli capi d'arti, i quali tengono lavoranti a pagamento settimanale, e le cui mercedi non oltrepassino complessivamente la somma di scudi venti la settimana, avranno diritto di cambiarla in moneta o in biglietti d'infimo valore, a termini in tutto il resto dell'Ordinanza precedente.

ART. 2. I Presidenti Regionarj si adopreranno con tutta la diligenza per la fedeltà ed esattezza delle note che dovranno certificare *gratuitamente*, e rammenteranno ai capi d'arti le pene che la legge commina in caso di abuso e di falsità contro la scroccheria per le false supposizioni, o altre frodi che potessero commettere.

ART. 3. Le note da certificarsi conterranno l'elenco nominale dei lavoranti col rispettivo soldo, e dovranno rinnovarsi ad ogni settimana.

ART. 4. Quanto agli altri capi d'arti e mestieri, sarà a loro carico di saldare le opere senza aggravare i mercenarj, e senza dar motivo a disordini per il modo di pagamento.

ART. 5. I Ministri sono incaricati, rispettivamente nella parte che li riguarda, della esecuzione.

Fatto a Roma nella nostra residenza li 16 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato Esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI
Il Ministro dell'Interno A. SAFFI.

(30)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica,

Sopra dimanda dell'Inviato di Venezia, e uditi i reclami della Commissione centrale pei soccorsi di Venezia da lui instituita;

Considerando: Che Venezia dev'essere soccorsa con mezzi efficaci, e quindi con unità e verità; Che non si deve abusare del suo nome; Che il Governo della Repubblica Romana, se da un lato per l'interesse di Venezia ha dovere di eccitare i soccorsi, dall'altro per l'interesse medesimo e per la pubblica morale, ha dovere di tutelare contro gli abusi la carità cittadina;

ORDINA:

1. È proibita nel territorio della Repubblica Romana ogni e qualsiasi questua in favore di Venezia, se non è autorizzata dall'Inviato di Venezia, o dalle Autorità governative.

2. Le Autorità governative che volessero, a questo scopo, autorizzare una questua, dovranno mettersi in accordo coll'Inviato di Venezia.

I Ministri dell'Interno, e degli Affari esteri, sono incaricati, per ciò che li riguarda, della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 16 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

Il Ministro degli Affari esteri

CARLO RUSCONI.

(31)
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI

Cittadino Presidente.

Chiamato in tempi così difficili ad assumere il Ministero di Grazia e Giustizia, io non mi dissimulo la gravezza dell'incarico che prendo a portare.

Il Popolo fece un atto di eterna giustizia ripigliando il suo diritto calpestato; e la Repubblica Romana, espressione vera della volontà popolare, deve rifulgere precipuamente per la giustizia. Il retto e sicuro andamento di questo grande ramo della pubblica amministrazione, se per l'innanzi era un vivissimo desiderio dell'universale, ora deve convertirsi in un fatto costante, irrepugnabile.

Ogni mio studio volgerò a questo intento; ma i miei sforzi rimarrebbero inefficaci senza il più zelante concorso di tutti gli officiali dell'ordine giudiziario.

Cittadino Presidente! io non dubito affatto, che voi non siate compreso della dignità e dello splendore, che la Repubblica comparte alla vostra magistratura. Ma voi dovete altresì comprendere, che coll'altezza del vostro grado tanto maggiore è fatta la vostra responsabilità. Il popolo, geloso delle sue libertà, ha diritto di sindacare severamente la condotta dei suoi Magistrati.

Se nella gerarchia giudiziaria vi fosse chi non ha la convinzione di dedicarsi sinceramente, e

con tutte le forze al servizio del governo; se vi fosse chi, simulando attaccamento alla Repubblica, con ipocrite arti cercasse di nascondere la propria avversione; io lo invito francamente a fare atto di lealtà, ritirandosi spontaneo da quel grado, da cui alla prima mancanza con suo vitupero sarebbe inevitabilmente rimosso.

Intanto io conto sulla vostra operosità, sulla vostra rettitudine, sulla vostra risolutezza per l'adempimento rigoroso delle alte funzioni che vi sono affidate, e per la stretta sorveglianza dei funzionarii a voi soggetti.

Roma 16 Febbrajo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

GIOVITA LAZZARINI.

(32)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica:

Che l'Assemblea Costituente ha promulgato nella seduta di jeri il seguente

DECRETO.

1. L'attuale Consiglio di Stato è sciolto.
2. Il Comitato esecutivo e il Consiglio de' Ministri sono incaricati di nominare, sotto la propria responsabilità, una Commissione, che adempia provvisoriamente l' officio del Consiglio di Stato, fino alla promulgazione delle Leggi organiche.

Ciascun Ministro è incaricato della esecuzione, per ciò che lo riguarda.

Roma 17 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi.

Il Ministro dell' Interno
Aurelio Saffi

(33)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

AVVISO

La necessità di accorrere prontamente con una quantità corrispondente al bisogno di Boni da *Scudi due*, e *Scudo Uno*, ha obbligato di destinare straordinariamente alla firma dei medesimi due impiegati della Direzione Generale del Debito Pubblico, cioè: *per il Direttore Generale*, MICHELE GUIDI; *per il Segretario Generale*, ENRICO CANALE.

Roma 17 Febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze
Ignazio Guiccioli

(34)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Decreta:

Che le Giunte di pubblica sicurezza, o qualunque altro Tribunale eccezionale, hanno cessato da qualunque potere.

(35)

L'Assemblea Decreta :

Art. 1. Ogni impiegato civile dovrà dare la sua adesione con atto scritto alla Repubblica Romana.

Art. 2. Ad ogni militare dovrà deferirsi un giuramento solenne.

Art. 3. La formola di adesione è la seguente:

» Dichiaro di aderire alla Repubblica Roma-
» na, proclamata dall'Assemblea Costituente, e
» prometto di servirla fedelmente pel bene della
» Patria comune, *l'Italia.* »

Art. 4. Pei militari si dirà invece :

» Io giuro in nome di Dio e del Popolo di
» riconoscere la Repubblica Romana, proclama-
» ta dall'Assemblea Costituente, e giuro di ser-
» virla fedelmente pel bene della Patria comu-
» ne, *l'Italia.*»

Art. 5. I Presidi di ciascuna Provincia, e i Comandanti dei singoli Corpi, s' incaricheranno della immediata esecuzione,

Roma 18 Febbrajo 1849.

Il Presidente G. Galletti

Il Segretario A. Fabretti

(36)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana notifica che l'Assemblea Costituente ha decretato quanto segue, ed ordina che sia eseguito secondo la sua forma e tenore.

Considerando, che, in questi supremi momenti, il Popolo ripone precisamente la sua fiducia nella forza delle armi;

Che mentre il Governo della Repubblica provvederà energicamente all'equipaggiamento ed armamento della truppa, non può permettere che nemmeno di un giorno si ritardi il completamento delle batterie di artiglieria, le quali difettano soprattutto di cavalli.

DECRETA:

1. Tutti i cavalli de' così detti Palazzi Apostolici e del Corpo delle così dette Guardie Nobili sono requisiti per uso delle batterie indigene di artiglieria.

2. L'articolo secondo del Decreto fondamentale della Repubblica Romana avendo assicurato al Pontefice il libero esercizio della sua autorità spirituale, il Governo provvederà a tutto il necessario pel conveniente servizio del medesimo.

Il cittadino Ministro della Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 18 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 3.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA

(37)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

ORDINA:

ART. 1. È instituita una Segreteria pel disbrigo degli affari che sono portati al Comitato Esecutivo della Repubblica.

ART. 2. Tale Segreteria è posta presso la residenza del medesimo, e riceve il nome di Segreteria del Comitato Esecutivo della Repubblica Romana.

ART. 3. Si compone, salvo l'ampliarla in ragione del bisogno, di

Un primo Segretario,
Un secondo Segretario,
Un Minutante,
Un Protocollista e Speditore,
Due Scrittori,
Un Aggiunto.

ART. 4. Le rispettive attribuzioni, e l'assegnamento mensile di ciascheduno, saranno determinati con apposito regolamento.

Roma 18 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(38)

AVVISO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana tiene udienza il Giovedì e il Sabato, dalle ore *undici* antimeridiane alle *tre* pomeridiane.

Roma 19 Febbrajo 1849.

(39)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA:

Che l'Assemblea Costituente, sulla proposizione da esso fatta, ha decretato quanto segue, ed ordina che sia eseguito secondo la sua forma e tenore.

ART. UNICO. Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana è incaricato di nominare dei Commissarj straordinarj della Repubblica con piene facoltà, i quali percorreranno le Provincie per organizzare i dicasteri e riformarne il personale.

Il cittadino Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione della presente legge.

Roma 19 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(40)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana

NOTIFICA:

Che l'Assemblea Costituente nella tornata di jeri ha riconosciuto;

Che la nomina di qualunque Agente del Potere Esecutivo appartiene al medesimo, sotto la sua piena responsabilità.

Roma 19 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(41)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana;

Considerando che, il territorio della Repubblica deve essere difeso fino alla morte, con mezzi pronti ed energici;

Considerando che, attesa la distanza del confine verso il Po, non potrebbe il Comitato Esecutivo accorrere alle urgenze del momento;

Ordina:

Tutte le facoltà del Potere Esecutivo, fino a nuov'ordine, perciò che riguarda la parte militare e la difesa nazionale della 3 Divisione, sono trasfuse nel Tenente Colonnello Berti Pichat, Preside della provincia di Bologna.

Il cittadino Ministro di Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma 19 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

Il Ministro di Guerra e Marina
Campello

(42)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana

ORDINA:

ART. 1. Le attuali Congregazioni Governative, presso i Presidi delle province, sono sciolte.

ART. 2. I Presidi invieranno immediatamente al Comitato le triple per la ricomposizione delle Congregazioni suddette.

ART. 3. Nell'intervallo, è loro data facoltà di supplire, in via provvisoria, con persone di loro fiducia, alle attribuzioni de' Consultori.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Roma 20 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

Il Ministro dell'Interno

AURELIO SAFFI.

(43)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica notifica che l'Assemblea Costituente, vista l'urgenza, ha promulgato il seguente

DECRETO.

ART. 1. Si dà facoltà alla Banca Romana di emettere un milione, e trecento mila Scudi di biglietti della Banca stessa.

Art. 2. Essa somministrerà all' erario della Repubblica 900 mila scudi senza interesse, e gli altri 400 mila entro il corrente mese, divisi in tre parti, saranno dalla Banca stessa impiegati in sussidio del commercio di Roma, di Bologna e di Ancona, percependo lo sconto di consuetudine, non superiore al saggio del 6 per cento.

Art. 3. I suddetti biglietti della Banca Romana avranno corso coattivo.

Art. 4. Tale emissione si garantisce sull'ipoteca del residuo prezzo dei beni dell' appannaggio, e relativi frutti, posteriormente all'ipoteca assunta per la emissione degli scudi 600 mila dei boni del tesoro delle ultime tre serie, e dal fondo della Banca Romana consistente nel capitale reale di scudi 500 mila.

Art. 5. L'ammortizzazione dei biglietti della Banca Romana con corso coattivo avverrà dopo il primo anno in dodici rate mensili uguali. Potrà però sempre il Governo ammortizzare i biglietti somministrati sì all'erario, e sì al commercio, anche dopo sei mesi, cessando coll'ammortizzazione il corso coattivo dei biglietti di Banca.

Art. 6. I Ministri delle Finanze e del Commercio sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma 21 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. Armellini

A. Saliceti

M. Motecchi

(44)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

PROCLAMA

Romani!

Il territorio della Repubblica è stato violato dagli implacabili nemici d'Italia. Gli Austriaci hanno passato il Po, e minacciano Ferrara.

Fra i pretesti, che portano per quell'occupazione, vi è la proclamazione del Governo Repubblicano fra noi.

L'Austria, incalzata dalla rivoluzione interna, tremante per le vittorie Ungheresi, tenta un colpo disperato, nella lusinga che gl'Italiani siano ancora discordi fra loro, quando si tratta di combattere il nemico comune. I fatti proveranno il contrario. La causa nostra è causa Italiana, e questa invazione servirà per dimostrare quanto sia grande in tutti i popoli della Penisola l'affetto alla nostra indipendenza.

Il generoso popolo di Bologna e delle Romagne, che cacciò gli Austriaci quando pesava ancora su noi il giogo della casta sacerdotale, saprà farlo con maggior impeto ed energia. Lo spirito Repubblicano raddoppia le forze del braccio e della mente.

Forte dell'assenso universale dei popoli, il Governo della Repubblica ha già prese quelle misure, che ne' momenti supremi salvarono sempre gli stati dalla schiavitù e dal disonore.

Il Ministro della Guerra parte per Bologna, e

da tutti i punti correranno le forze di Linea, di Civica mobilizzata e volontarj per respingere il nemico. La Toscana unirà i suoi soldati ai nostri, Genova non resterà indolente. Notizie certe di Piemonte assicurano che la maggioranza dell'Assemblea di quel Regno è pronta a riconoscere la nostra Repubblica.

In questi giorni solenni l'Assemblea Nazionale sarà degna del popolo che quì l'inviava, e noi faremo un'appello a quanti sentono amore di Patria in tutta Italia. La fortuna non poteva fare un dono più grato che di presentarci l'occasione di mostrare, che la Repubblica non può essere un nome vano per noi.

Ogni trama ed ogni assalto de'nostri nemici interni ed esterni fu per noi cagione di trionfo. Quest'ultimo fatto completerà la vittoria, e la Repubblica sorgerà più rispettata e più gloriosa, dopo la battaglia e la cacciata dell'odiato straniero.

Dalla residenza del Comitato Esecutivo li 21 Febbrajo 1849.

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(43)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L' Assemblea Costituente

Decreta :

Tutti i beni ecclesiastici dello Stato Romano sono dichiarati proprietà della Repubblica.

La Repubblica Romana doterà convenientemente i ministri del Culto.

L'applicazione di questa massima sarà attuata con apposita legge.

Roma 21 Febbrajo 1849.

PER L'ASSEMBLEA

Il Presidente G. GALLETTI

Il Segretario FILOPANTI.

(46)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Nazionale Romana dichiara l'intera Repubblica solidalmente tenuta di tutti i danni, che potesse soffrire la generosa Ferrara, o qualunque altro paese Romano, per invasione dell'Austriaco, oppressore della Patria comune.

Roma 21 Febbrajo 1849.

PER L'ASSEMBLEA

Il Presidente G. GALLETTI

Il Segretario FILOPANTI.

(47)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CIRCOLARE

A TUTTO IL CORPO DIPLOMATICO

Signore

Un fatto inaudito accade, sul quale invoco tutta la sua attenzione, perchè viola i diritti de'popoli, e compromette la dignità dell' Europa. Il territorio della Repubblica Romana è stato invaso da un corpo Austriaco, e Ferrara ode le condizioni che vuol dettarle un nemico insolente. Il diritto che ebbe il popolo

per costituirsi in Repubblica viene allegato come cagione di questo nuovo insulto delle armate Imperiali, e sotto l'impero delle baionette viene a tutta una popolazione imposto di rialzare quegli stemmi che essa avea abbattuti, come avanzi di un dominio che misera sempre la fece. La Repubblica Romana protesta, o Signore, con tutte le sue forze contro questo abuso del potere, contro questa infrazione di ogni diritto delle genti, e se ne richiama a lei perchè Ella presenti al suo governo questa protesta, che, inascoltata, comprometterebbe la pace di Europa; metterebbe in forse la lealtà dei governi tutti, interessati quanto la Repubblica a mantenere inviolate le franchigie delle nazioni; susciterebbe un'orrenda guerra, scavando un infallibile abisso a tutti coloro che potendo non vollero impedirla. I diritti, che la libertà sancì omai per tutto in Europa, sacri sono anche in Italia; nè il calpestarli impunemente può farsi da alcun uomo. Il popolo dello Stato Romano fece uso, come tanti altri popoli, di questo suo diritto creandosi una forma di reggimento, ed è pronto a seppellirsi sotto le ruine delle sue città prima che transigere coi suoi doveri, che lasciare alla balìa di un nemico implacabile la pubblica cosa. La civiltà, l'umanità, i patti internazionali la devono muover quindi del pari, o Signore, a spender l'opera sua per coonestare presso il suo governo queste irrefragabili ragioni, per indurlo ad antivenire inutili eccidi, contro cui si alzerebbe perpetuo il grido di abborrimento dei posteri. La Repubblica Romana, Signore, non fu creazione di impeto momentaneo, di foga di fa-

ziosi; fu il risultato logico, indeclinabile di una serie di fatti, che io qui non analizzerò, perchè ai vinti vuolsi usar sempre misericordia. Ella accolga, Signore, questa protesta che col mio mezzo le trasmette la voce di tutto un popolo che subbisserà sotto le macerie dei suoi edifizi, ma non si arrenderà alle esigenze di un'orda di Croati. L'Italia, o Signore, e l'Europa il conosce, è adulta per la libertà; volernela privare, sarebbe delirio che solo riescirebbe all'esizio di innocenti popolazioni. Al cospetto dell'Europa e del mondo quindi, dinanzi ai sacrosanti diritti delle nazioni, alla faccia di Dio e degli uomini, la Repubblica Romana dichiara empia, nefanda questa nuova invasione, a cui si apparecchia a resistere con tutti quei mezzi che sa far trovare all'uomo l'amore della libertà.

Il suo paese, col di lei mezzo, l'Europa tutta siano informati di questa lotta che comincia, e ne ricada il danno e la vergogna su chi potè tollerare che si compiesse.

Accolga, Signore, i distinti segni di osservanza, coi quali ho l'onore di protestarmi

Di lei, Signore.

Roma li 21 Febbrajo 1849.

Il Ministro degli Affari Esteri Carlo Rusconi

(48)

LA REPUBBLICA ROMANA

A TUTTI I POPOLI DELLA PENISOLA

Italiani!

Il territorio della Repubblica è stato invaso di nuovo dalle orde Croate; l'Italia è in solido tutta in questa nuova onta di cui un nemico

implacabile la vuole marchiata. Non è più quì questione di una o di altra forma di reggimento, non è più quì questione di transazioni o di conciliazioni; è questione di dignità, è questione di vita o di morte, è questione di essere o non essere, di alzarci finalmente popolo simile agli altri o di rimanere miseramente prostrati come branco d'Iloti. Piemontesi, le vostre armi sfolgorarono nei campi di Lombardìa contro questo stesso nemico che vorrebbe ora conculcarci; Genovesi, voi manteneste incolume sempre il sacro fuoco di libertà che di spegnere fa opera questo Tedesco: Napoletani, Toscani, Veneti, Siciliani, Lombardi, voi tutti del pari nutriste inveterato l' abborrimento contro queste torme di schiavi che contristan l'Europa, che turban l'armonia della civiltà e dei popoli. Levatevi dunque tutti in massa, come noi ci leviamo, per scacciare una volta questa peste d' Italia; levatevi tutti alla voce non d'un Governo più che di un altro, ma alla sacrosanta voce d'Italia; corriamo a rinnovare le geste dei padri nostri; a rifiorir d'alloro, anche una volta, l'albero della libertà; la Repubblica Romana, o popoli tutti, vi chiama; e niuno di voi all'immortale suo grido sarà sordo.

Roma 22 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

I Ministri

C. E. Muzzarelli — P. Sterbini
C. Rusconi — I. Guiccioli
A. Saffi — P. Campello
G. Lazzarini

(49)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che la Repubblica è nel bisogno di procedere all'acquisto di cavalli e muli per servizio dell'armata,

DECRETA:

ART. UNICO. È proibita l'estrazione de' cavalli e muli dal territorio della Repubblica.

Roma 22 Febbrajo 1849.

PER L'ASSEMBLEA

Il Presidente G. GALLETTI

Il Segretario FILOPANTI.

Per garanzia

Il Ministro delle Finanze I. GUICCIOLI.

(50)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana

ORDINA:

Che, durante l'assenza da Roma del Ministro della Guerra e Marina, Cittadino Campello, il portafoglio e la firma vengano presi dal suo Sostituto, Maggiore Alessandro Calandrelli.

Roma 22 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(51)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana, visto il Decreto dell'Assemblea Costituente del giorno 21 corrente,

ORDINA:

ART. UNICO. Avendo i biglietti della Banca Romana corso coattivo, la Banca stessa è esonerata dal concambio de' medesimi, durante il termine stabilito per l'ammortizzazione del debito contratto dal Governo, a forma del Decreto suddetto.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Roma 22 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI
Il Ministro delle Finanze I. GUICCIOLI

(52)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

MINISTERO DELLE FINANZE

Visto il Decreto dell' Assemblea Costituente, emanato li 21 Febbrajo cadente, col quale viene ordinato che tutti i depositi di danaro appartenenti alle mani-morte in Roma e in tutto lo Stato, ed esistenti tanto presso le casse pubbliche, quanto presso i particolari, sono sottopo-

sti alla requisizione pei bisogni urgenti della Patria, della di cui esecuzione il Ministero dell'Interno ne ha rivolta la cura al Ministero delle Finanze ;

Si ordina

A tutti i Ministri delle casse pubbliche dello Stato, ed a tutti i particolari di qualsivoglia specie, di denunciare quali e quante somme esistano presso di loro in deposito di pertinenza delle mani morte, in tutta l'estensione dello Stato medesimo, dandone l'assegna entro otto giorni presso il capo della Provincia , avvertendoli che scorso il termine , e non emesse le dichiarazioni , o che si rifiutassero di farne la consegna alla pubblica Cassa erariale , secondo la richiesta del Ministero di finanze , vi saranno astretti con tutti i mezzi coattivi , tutto che provassero in seguito d'averne fatto consegna alle mani morte stesse.

Ed intanto si avvertono di nulla pagare di detti depositi alle mani morte cui appartenevano ; ma versare le somme nella cassa erariale della rispettiva Provincia ; diversamente saranno soggetti a duplicato pagamento , a forma di Legge.

Il Presidi delle Province sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dato dalla nostra residenza li 22 Febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze
I. Guiccioli

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 4.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa

(33)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso

La variazione accaduta del Ministro delle Finanze fa sì che i Boni del Tesoro, che restano tutt'ora ad emettersi in commercio, in luogo di portare la firma dell'inallora Ministro, porteranno quella dell'attuale, IGNAZIO GUICCIOLI.

Roma 22 Febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze
I. Guiccioli

(34)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente ha emanato nella seduta di oggi il seguente Decreto:

« Lo stemma della Repubblica Romana avrà nel mezzo l'Aquila circondata di corona civica, e i fasci consolari fra gli artigli. Il legame de' fasci consolari formerà una benda cadente, che avrà il motto Legge e Forza. »

Il Presidente
G. Galletti

Il Segretario
A. Fabretti

(55)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

La missione de' Commissarj nelle Province nelle attuali circostanze è sospesa.

Onde evitare però ogni odiosità, inviate una nota degl'impiegati che si rilevano da voi, e de' quali vorreste la destituzione o remozione, perchè o non abbastanza capaci, o ostili all'attuale ordine di cose; il Governo centrale prenderà su di se tale misura; la nota sia con le vostre osservazioni riservata.

Sono con affetto

Roma li 23 Febbrajo 1849.

Il Ministro
AURELIO SAFFI

(56)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente ha emanato il seguente Decreto:

ART. 1. Sarà fatta una requisizione di tutte le campane di Roma superflue, appartenenti alle nostre Chiese, che serviranno per far cannoni.

Art. 2. Saranno eccettuate le campane delle Basiliche, delle Parrocchie e Chiese nazionali, non che quelle che per pregio artistico o d'antichità meritano di essere conservate.

Art. 3. I Ministri della Guerra e dell' Interno sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Roma 24 Febbrajo 1849.

Il Presidente
G. Galletti

I Segretari
Filopanti—Fabretti—Pennacchi—Zambianchi

(57)

REPUBBLICA ROMANA

ORDINANZA MINISTERIALE.

Considerando che le gravi contingenze della Repubblica hanno impedito fino ad ora l'Assemblea Costituente di sanzionare il nuovo ordinamento dei Tribunali della Capitale;

Vista l'urgenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ottenuta l'approvazione del Comitato Esecutivo;

Il Ministro di Grazia e Giustizia

Ordina:

Art. 1. Le udienze ordinarie dei Giudici e Tribunali di Roma restano per ora sospese.

Art. 2. Verrà quanto prima indicato il giorno in cui si potranno riprendere.

Art. 3. Da questa disposizione sono eccettuate tutte quelle, alle quali darebbero luogo i casi d'urgenza, e le cause di Commercio.

Roma dal Palazzo della Giustizia li 24 Febbrajo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
Giovita Lazzarini

(58)

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE

Cittadino Preside:

Le ire e le enormezze del dispotismo minacciano da più lati il suolo della Repubblica. Mentre al Nord il ladrone austriaco, colla viltà della prepotenza, taglieggia e ruba il paese e poi si ritira, il Borbone anela di rinnovare su Roma i macelli di Sicilia e di Napoli; nè il Padre de' fedeli teme il nefando e sanguinoso contatto. La guerra, che sembra voglia apprestarsi contro di noi, non è guerra di genti civili, è guerra di briganti. Le sventure Ferraresi sono un insulto alla società, alla umanità. Il paese non vuole, non dee tollerare un istante, che ciò si ripeta in nessun angolo del territorio della Repubblica. Il Governo ha già prese le più energiche provvidenze per ordinare a difesa tutte le forze regolari delle quali può disporre, e per apparecchiarne di nuove; e voi dal canto vostro dovete ardentemente cooperare seco, e secondare gli slanci generosi del Popolo.

A tal uopo riceverete le norme opportune dal Ministero della Guerra. Al primo passo, che un soldato austriaco, o un soldato napoletano metterà al di quà de' confini, voi ne sarete avvertito, e sarà vostro debito il fare, che ogni campana suoni al terribile stormo, che ogni cittadino si levi e impugni le armi, che da ogni città, da ogni terra, da ogni più remota valle, chi sa maneggiare un fucile, una picca, una daga esca all'aperto; si unisca ai fratelli, ed accorra in masse, dove il pericolo della Patria lo chiama. Provvedete che le Nazionali attive e di riserva si tengano pronte, per essere al primo avviso mobilizzate, e messe in marcia; e il Popolo delle campagne, con quelle armi che il supremo pericolo a tutti ministra, faccia seguito, se occorre, alle Nazionali. Il Governo penserà preventivamente ai mezzi di organizzare questo sollevamento magnanimo delle moltitudini, stabilirà i centri di ritrovo; e vi darà, al momento del pericolo, le opportune e precise istruzioni. Le orde croate, e i soldati di Napoli (se nel cospetto nostro non si ricorderanno di essere italiani) risentino sulla sacra terra della Repubblica la forza delle braccia di un Popolo, che vuole riscuotersi senza ritorno a indipendenza e libertà. Che ogni siepe de' nostri orti, ogni casa delle nostre vallate, ogni albero de' nostri campi celi un colpo vendicatore; e la terra della sorgente Repubblica sia tomba all'ultimo soldato della tirannide. La potenza di un popolo non si misura dal numero; e quando tre milioni di uomini vogliono unanimemente e fortemente vendicare l'umanità, ed hanno per sè la

potenza del diritto e la espansione invincibile di una libera idea, tutte le forze della tirannide non possono prevalere contro di loro. Cittadino Preside! Il Governo della Repubblica ha inteso il magnanimo grido di entusiasmo e di guerra uscito dai popoli dello Stato alla novella dell'insulto straniero. Egli sente tutta la grandezza della sua missione, ed è risoluto di compierla sino alla morte. Voi dovete sollevare le vostre forze all'altezza delle presenti cose; voi dovete ispirarvi del pensiero e della vita del popolo, e starvi apparecchiato a quelle forti ed efficaci misure che salvano le Nazioni. Voi dovrete mettervi, come primo soldato, tra le file del popolo; e noi saremo con voi.

Roma li 24 Febbrajo 1849.

Il Ministro dell'Interno
A. Saffi

(39)

AL COMITATO ESECUTIVO

L'Assemblea Costituente Romana nella pubblica tornata ha pubblicati i due seguenti Decreti.

REPUBBLICA ROMANA

Considerato che se l'unione di più impieghi in un solo individuo è d'ordinario contraria al buon andamento dell'amministrazione pubblica, la percezione dei soldi inerenti agli impieghi stessi è sempre fatale agli interessi dell'erario;

Considerato che ogni riforma in amministrazione, tanto più piace ove si conforti dell'esempio di chi la statuisce;

Ritenuto che entro il più breve termine debba provvedersi a un organico per gl'impiegati governativi, e togliere l'abuso detestato di accumulare in una sola persona moltiplici soldi per moltiplicità d'impieghi;

L'Assemblea Costituente,

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

DECRETA:

ART. 1. È proibita ai Rappresentanti del Popolo all'Assemblea Costituente Romana la percezione di un doppio soldo.

ART. 2. Quei Rappresentanti che coprissero un impiego governativo, cui sia annesso soldo, dovranno dentro cinque giorni dare l'ozione, o per questo, o per l'indennizzo inerente alla qualifica di Rappresentante del Popolo.

ART. 3. Il Potere esecutivo e il Ministro dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Roma 24 Febbrajo 1849.

Il Vice-Presidente
BONAPARTE

Il Segretario
A. FABRETTI

(60)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

DECRETA :

ART. UNICO. I soldi, gli assegni, gl' indennizzi, e qualunque specie di pagamento personale a carico dell'erario della Repubblica non saranno percetti da coloro che si trovassero, senza permesso, fuori del territorio della Repubblica.

Il Ministro delle Finanze è incaricato del presente Decreto.

Roma 24 Febbrajo 1849.

Il Vice-Presidente
BONAPARTE

Il Segretario.
A. FABRETTI

(61)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
IL COMITATO ESECUTIVO

Considerando non essere nè nella lettera, nè nello spirito delle leggi sinora pubblicate, arrestare il corso dell'Amministrazione de' beni Ecclesiastici, la quale non può rimanere in sospeso senza ingenerarsi la più grave confusione negli affari; per lo che essa deve essere continuata come per lo passato, finchè non sia regolarmente

assunta dal Demanio, per quei beni e stabilimenti ai quali è limitata, secondo le disposizioni già date:

Ordina:

Art. 1. Il Clero secolare continuerà a fare tutti gli atti di amministrazione come per lo passato.

Art. 2. Il Clero regolare continuerà nella stessa amministrazione, finchè non sia regolarmente organizzata l'amministrazione demaniale. Introiterà quindi le sue rendite, e farà tutti i pagamenti come per lo passato.

Art. 3. Gli affittuari e debitori dell'uno e l'altro Clero continueranno a fare i loro pagamenti correnti nelle sue mani, eccetto semplicemente i capitali dovuti al medesimo, sui quali rimangono ferme le provvidenze già pubblicate.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della pronta esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 25 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(62)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Decreta:

La giurisdizione dei Vescovi sopra le Università, ed altre scuole qualunque della Repubblica, eccettuate quelle dei Seminari Vescovili, è abolita.

L'insegnamento dello Stato è posto sotto la dipendenza immediata del Potere Esecutivo, mediante il Ministero della Istruzione pubblica.

Il Ministro suddetto è incaricato dell'esecuzione.

Roma 25 Febbrajo 1849.

PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il Presidente
G. GALLETTI

Il Segretario A. FABRETTI

(63)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo, in esecuzione della Legge 21 Febbrajo 1849,

ORDINA:

ART. 1. L'amministrazione del Registro è dichiarata ancora amministrazione del Demanio pubblico.

ART. 2. In tale qualità, avrà l'Amministrazione de'beni ecclesiastici, i quali sono destinati a passare in possesso dello Stato, colle seguenti norme.

ART. 3. Procederà all'inventario di tutti i beni del Clero secolare e regolare, ovvero alla verifica del medesimo, quando sia stato fatto.

ART. 4. Il Clero secolare conserverà l'amministrazione de'beni, sino a nuova disposizione.

Art. 5. L'amministrazione del Demanio assumerà quella di tutti i beni del Clero regolare, col peso di provvedere al sostentamento degl'individui, e alle spese del Culto annesso.

Art. 6. Rilascerà, a tale effetto, a ciascuna corporazione la porzione occorrente delle rendite. Tale porzione verrà determinata da Legge particolare, ed intanto l'amministrazione del Demanio provvederà secondo la sua prudenza.

Art. 7. Se la rendita di una corporazione, avuto riguardo all'occorrente, non offre eccedenza, ne conserverà essa l'Amministrazione.

Art. 8. Saranno rilasciati al Clero regolare i mobili necessarj all'uso proprio.

Art. 9. Se nel formarsi l'inventario dei beni dell'uno e l'altro Clero, si troverà esservi stata occultazione o sottrazione di effetti, ogni autore o complice, anche per semplice consiglio, verrà rinviato al Potere giudiziario per essere punito a norma delle leggi penali.

Art. 10. Saranno pubblicate, per tutto il resto in appresso, le regole di organizzazione e di condotta dell'amministrazione medesima.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 26 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(64)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
IL COMITATO ESECUTIVO

ORDINA:

ART. UNICO. I Palazzi, così detti Apostolici e loro dipendenze, sono posti sotto la immediata sorveglianza del Ministro dei Lavori Pubblici, il quale provvederà alle necessarie riparazioni.

Roma 26 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(65)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La reazione, sempre instancabile nelle sue arti insidiose, va spargendo falsi timori sulla sicurezza delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà e d'altri simili Istituti.

Che il Popolo opponga alle nefande insinuazioni de'nemici della libertà il suo buon senso e la sua fede nel Governo della Repubblica.

Gli avanzi del lavoro de' poveri sono intangibili e sacri, e la Repubblica li pone sotto la sua salvaguardia.

Saranno prese le misure più severe ed energiche contro i seminatori di diffidenza e di scandalo.

Dal Ministero dell' Interno li 26 Febbrajo 1849.

Il Ministro dell' Interno
A. Saffi

(66)

A. S. E. IL SIG. MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DEL REGNO DI NAPOLI

Eccellenza :

Mi è d'uopo l'avvertirla, che l'ingrossamento delle reali truppe napoletane sui nostri confini eccita la giusta diffidenza del Governo della Repubblica, i cui atti non han potuto in nessuna guisa autorizzare quell'accumulamento di forze. La presenza del General Zucchi, palesemente ostile alla Repubblica, e gli uomini, che nelle frontiere stesse ei va raggranellando coll'intento palese di spingerli contro di noi, accrescono i dubbj di questo Governo sulle intenzioni che può nudrire a suo riguardo quello di Napoli. Nel giorno 20 del corrente poi è accaduto un fatto, che avrebbe potuto dar luogo a terribili conseguenze, se all'amore di libertà, che anima i popoli della Repubblica, non fosse indissolubilmente congiunto l'amore d'Italia. Nel giorno di cui le accenno, un corpo di cento soldati napoletani entrava nel nostro suolo, volgeva sospette in-

terrogazioni a quanti incontrava sullo stato delle nostre truppe ; quindi si ritraeva al di là di quei limiti che non avrebbe mai dovuto varcare. Quel fatto poteva eccitare fiere rappresaglie , se , come toccai l'amore d'Italia non ardesse nel cuore di quanti vivono sul nostro suolo , e se il pensiero che Italiani erano gli entrati, temperato non avesse i subiti sdegni, che quella violazione del territorio nostro avea suscitati. A prevenire i futuri conflitti però, che potrebbero seguire, ad allontanare i pericoli di una guerra che farsi non deve che col nemico d'Italia, il Governo della Repubblica le volge queste rimostranze, e attende col mezzo suo uno schiarimento per quanto è occorso, e quella giusta soddisfazione che niun Governo di Europa sa negare omai più a un Popolo oltraggiato.

Voglia Ella interporsi presso il suo Governo, onde corroborare l'efficacia di queste rimostranze, e si degni di credermi come colla più alta stima mi rassegno.

Dell'E. V.

Roma li 26 Febbrajo 1849.

Il Ministro degli Affari Esteri
C. Rusconi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 5.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

(67)

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE.

AI PRESIDI DELLE PROVINCE, ED AI CASSIERI

In addizione alle disposizioni già datevi sui depositi appartenenti alle mani-morte, debbo farvi conoscere:

1. Che quelle disposizioni debbono intendersi limitate ai soli depositi fatti per conservare in natura i valori, o destinati a rinvestimenti, talchè ne sono esclusi gli altri destinati a Cassa, o fondo di ordinaria Amministrazione, al movimento de' quali non solo non deve opporsi il menomo ostacolo, ma debbono restituirsi ai luoghi di deposito, se mai fossero stati tolti.

2. Che sono affatto esclusi da ogni disposizione, e non compresi nella Legge di assicurazione e d'indemaniazione, gli stabilimenti spettanti alla Repubblica Francese così in Roma, come a Loreto.

Roma li 26 Febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze
I. Guiccioli

(68)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La elezione del Consiglio Municipale di Roma, destinata pel giorno 11 del prossimo Marzo, e differita al 25 dello stesso mese. Quindi

per quel giorno saranno convocati i Collegi Elettorali di questa Città, ferma nel resto la Ordinanza del 10 corrente.

Dal Ministero dell'Interno il 27 Febbrajo 1849.

Il Ministro
AURELIO SAFFI

(69)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 27 *Febbrajo*

La quasi impercettibile differenza, che esiste ora nei distintivi dei gradi militari fra gli officiali delle truppe della Repubblica Romana, potrebbe dar causa ad equivoci ed inconvenienti che si vogliono evitati. È utile alla disciplina che il soldato ravvisi a colpo d'occhio ed anche a distanza quale sia il grado di cui è investito l'officiale che lo comanda, senza aver bisogno di ricorrere a minuta analisi. D'altronde la istituzione degli spallini, che tende a nobilitare l'animo del militare e ad inchinarlo a stimare questo segno onorevole, è introdotta non tanto per ornamento quanto per distintivo di grado e di onore; il Ministro di Guerra e Marina pertanto ordina:

I distintivi degli spallini per gli officiali, compresi anche i superiori, sì di fanteria che di cavalleria, da ora innanzi sono restituiti al sistema antico sulla spalla dritta, o sinistra, o sopra ambedue, a seconda dei gradi diversi.

PER IL MINISTRO A. CALANDRELLI *Sostituto*

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che il numero de' sollecitatori d'impieghi è cresciuto per modo che, divenuto ostacolo ad una mediata scelta, è cagione d'involontari errori, toglie un tempo prezioso al disbrigo de' più gravi e più urgenti affari dello Stato;

IL COMITATO ESECUTIVO DECRETA:

1. Una Commissione speciale è istituita in Roma, composta di sette persone, la quale, verificati i titoli, assunte le opportune informazioni sul merito de' petizionari d' impieghi civili, potrà essere utilmente consultata, e dal Comitato Esecutivo e dai Ministri, nelle vacanze o creazioni d'impieghi ne'pubblici dicasteri.

2. La Commissione si comporrà de'Cittadini:

Avv. Francesco Sturbinetti, Rappresentante del Popolo, Presidente.

Avv. Giuseppe Piacentini.

Luigi Salvati, Maggiore del Battaglione Monti.

Dott. Giuseppe Meucci, Rappresentante del Popolo.

Luigi Allocatelli, Rappresentante del Popolo.

Alberico Spada, Rappresentante del Popolo.

Alessandro Castellani, Segretario.

Roma 28 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(71)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo notifica: » Che l'Assem-
» blea Nazionale, in seguito della proposizione
» da esso fatta, ha pronunciata la seguente leg-
» ge, ed ordina che sia senza dilazione eseguita
» secondo la sua forma e tenore.

Art. unico. » Dal 15 Marzo prossimo tutti i
» pagamenti alle Casse erariali non potranno es-
» ser fatti che in boni del Tesoro, o in bigliet-
» ti di Banca Romana, meno le somme al di-
» sotto di scudi cinque.

I Ministri sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Roma 28 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(72)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica, che l'Assemblea Costituente, a proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici, ha promulgato nella tornata di jeri il seguente

Decreto.

È abolito per sempre il Tribunale del S. Of-

fizio. Una colonna sarà eretta in Roma sulla piazza che sta innanzi all'antica casa di quel tribunale, per eternare ai posteri la memoria di quest' atto solenne.

Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma 28 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(73)

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino:

L'Assemblea Costituente, nel decretare il 25 di questo mese il prestito forzoso, ha obbedito alla necessità indeclinabile di salvare la Patria, ed ha calcolato che se tutti i cittadini debbono nella misura delle loro forze concorrere al santissimo scopo, molto più di sagrifizio e di zelo deve attendersi dalla classe agiata, come quella che nella elevatezza dei principii, nella scelta sua educazione dev'esser convinta, che la conservazione ed il miglioramento della fortuna pubblica e privata, la conservazione dell'ordine dipen-

dono totalmente dal consolidarsi della Repubblica che non può ormai retrocedere, senza cadere in un abisso da cui verun cittadino potrebbe salvarsi.

Io non dubito che voi per primo, convinto di queste verità, vi occuperete tutt'uomo a trasfonderle nell'animo de'vostri amministrati, dal che ne verrà che il prestito dimandato dalla Patria, che questo sicurissimo e fruttifero rinvestimento, incontrerà le simpatie d'ogni Cittadino.

Ora affrettatevi, o Preside, a comporre la Commissione di uomini retti, affezionati alla Repubblica, conoscitori delle famiglie della Provincia, e ad invitare con pubblico affisso i vostri amministrati ad esibire dentro ristretto termine l'assegno delle proprie rendite e pesi; ma intanto che vi giungano, ponetevi in grado di supplire al difetto delle assegne, o alla loro infedeltà, ritirando dalle Cancellerie censuarie le notizie delle grandi proprietà, ed in qualunque modo vi sembrerà prudente le indicazioni delle altre fonti di rendita degli abitanti della Provincia. Così potrete con cognizione di causa, e colla maggior celerità, affigliandovi, ove occorra, a delle commissioni locali decidere sulle assegne e sui reclami; potrete allo spirare del 12 Marzo redigere l'elenco dei contribuenti in triplice copia, delle quali una ritenendone a corredo de' vostri atti, consegnerete l'altra all'Amministrazione nazionale della Provincia per la esigenza, mi trasmetterete l'ultima immediatamente per norma del Governo, colla dichiarazione dell'Amministrazione nazionale d'averne ricevuta copia per la esigenza. All'effetto consegnerete la inclu-

sa all'Amministratore nazionale, ritirandone ricevuta, vedrete nella medesima quali disposizioni io gli dia per conoscere prontamente i versamenti, ond'essere in grado di spedirvi le cartelle di credito promesse dall'articolo 15 del nominato Decreto.

Io non saprei che aggiungere alla vostra perspicacia ed al vostro patriottismo, ma debbo assicurarvi che il Governo terrà conto assai favorevole degli uomini che in quest'incontro avranno dato prova di quello zelo, di quell'impegno che costituiscono il vero pregio de'funzionarj di una Repubblica, e chiuderò la presente raccomandandovi caldamente che, senza attendere la ultimazione della operazione, mi teniate informato in ogni ordinario del suo progresso e delle difficoltà che possono presentarsi per provvedervi immediatamente.

Accusatemi ricevuta, e gradite che vi saluti.

Li 28 Febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze
IGNAZIO GUICCIOLI

(74)

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

AGLI AMMINISTRATORI CAMERALI

Cittadino :

Il Decreto dell'Assemblea Costituente 25 Febbrajo 1849 ha ordinato che sulle migliori fortune dello Stato venga levato un prestito forzoso pagabile in tre rate: la prima a 20 giorni dalla

pubblicazione della Legge; la seconda al 31 Luglio; l'ultima al 31 Ottobre di quest' anno, disponendo che come a coloro che anticipassero in tutto o in parte la seconda e terza rata, si abbonerà un ventesimo; così a carico de' renuenti verrà proceduto colle misure coattive stabilite dalla Legge per la riscossione delle pubbliche tasse.

Vi sarà consegnato a suo tempo dal Preside di codesta Provincia il ruolo de'contribuenti, riceverete i versamenti che vi saranno fatti, rilasciandone quietanza da staccarsi da apposito bollettario, che farete prima vidimare dal Preside stesso in ogni pagina, e procederete alla intimazione ed esecuzione della manoregia immediatamente dopo lo spirare del termine dalla Legge stabilito contro i morosi.

Due importanti operazioni rimarranno a questo Ministero. L'una è di spedire a coloro che anticiperanno le rate, altrettanti dei boni a valere per conto della contribuzione per la disposizione dell'articolo 7. L'altra è di spedire la cartella fruttifera pel rimborso.

Per la esecuzione, necessita che voi mi spediate coll'ordinario di ciascuna domenica le bollette madri dei versamenti ricevuti.

Io conto che in questa circostanza voi vorrete provare alla Repubblica il vostro attaccamento, e meritare d'essere annoverato fra i funzionarii benemeriti della Patria.

Accusatemi subito ricevuta della presente, e gradite che vi saluti.

Li 28 Febbrajo 1849.

Il Ministro I. Guiccioli

(75)

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

LETTERA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI AI MINISTRI DI FRANCIA, INGHILTERRA, SVEZIA E DANIMARCA PRESSO IL GOVERNO TOSCANO.

Signore :

Il buon volere, la dignità colla quale Ella concorse l'8 Agosto a interporre, di conserva coi suoi colleghi del Corpo Diplomatico risiedente in Firenze, i suoi buoni uffici per allontanare da Bologna il flagello che l'improvvido Maresciallo Welden credea tenerle sospeso sopra, mi muovono a interessarla vivamente a nome dell'umanità affinchè Ella di nuovo frapponga l'opera sua contro un nemico non meno del Welden spregevole e detestato. Un Haynau , che s' intitola non sappiamo se Maresciallo o Generale, dopo aver rubato in Ferrara 200 mila scudi, ha trasportato con sè, partendo, sei ottimi cittadini ch'egli intende tutelar debbano le innovazioni da lui in Ferrara ordinate. Io non scendo a commenti sul fatto, o Signore, perchè chi ruba sfugge a tutte quelle norme con cui si misurano le azioni di questa terra. Ma la cattura di quei sei Ferraresi può dar luogo a crudeli rappresaglie, ed è per evitar queste, ed è per conservar pura e santa la nostra rivoluzione che io l'interesso a redimer quelle vittime di una barbarie snaturata. L'Italia, Signore, combatte una guerra leale, combatte la guerra degli oppressi contro i tiranni. Essa non depreda gli averi, non rapisce onesti cittadini, non sgozza le donne; queste opere essa lascia al Croato, e son degne invero di lui e della causa ch'ei sostiene. Ma le Potenze civili di Europa deb-

bono stigmatizzar d'infamia tali atrocità, e stender soccorrevole la mano a chi soffre pel più santo degli amori, quello della patria.

Questa convinzione, corroborata in me dal sentimento che questa età di lumi è fatta per ispirare, mi ha mosso a scriverle ed a pregarla caldamente a nome di questa Repubblica di intromettere i validi suoi uffici, onde i sei ostaggi di Ferrara siano renduti al loro paese. L'umanità dettò questo atto di cui mi feci organo presso di Lei; il sentimento dei nostri mille oltraggi detterà poscia quelli che valgano a reintegrar l'Italia dalle perpetue enormezze a cui un nemico sleale l'assoggetta.

Persuaso ch'Ella vorrà assumersi il nobile ufficio a cui l'esorto, con tutto quello zelo che seppe in altra circostanza spiegare, coi sensi della più viva gratitudine, ho l'onore di rassegnarmi

Di Lei, Signore

Roma 1 Marzo 1849.

Il Ministro Carlo Rusconi.

(76)

AL CITTADINO ATTO VANNUCCI

INVIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO TOSCANO A ROMA

Il sottoscritto Ministro delle relazioni esterne del Governo della Repubblica Romana, si fa un dovere di partecipare al cittadino Atto Vannucci, Inviato straordinario del Governo provvisorio di Toscana, che la Repubblica non riconosce per suoi rappresentanti in Firenze se non Pietro Maestri come Inviato straordinario e G. Canestrini come interinalmente incaricato della

ordinaria gestione della Legazione Romana in quella Città, e questi col mandato e colle istruzioni già comunicate a quel Provvisorio Governo.

Avvisa inoltre il sottoscritto Ministro che ad agevolare fra i due Stati quella fusione, che fortunatamente sembra omai al suo compimento, il Governo della Repubblica Romana ha già dispensata la propria Legazione in Firenze dal rilascio di *Passaporti*, *Visti*, *Atti di Legalizzazione*, dichiarando che fino a nuove disposizioni nel territorio della Repubblica varranno per lo stesso effetto le firme delle Autorità Toscane.

Salute e fratellanza.

Roma 1 Marzo 1849.

Il Ministro Carlo Rusconi

(77)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica notifica, che l'Assemblea Costituente nella tornata del 25 Febbrajo prossimo passato, sulla proposizione del Comitato Esecutivo, ha emanato il seguente:

DECRETO.

L'Assemblea Costituente

Considerando che dispotica amministrazione, improvvida d'ogni avvenire e solo intesa ad arricchire una casta privilegiata, ha dilapitato le finanze dello Stato;

Considerando che se avvi tutta la certezza di ritornarle fiorenti, il riordinarle però non è opera del momento;

Considerando che gli urgenti e gravi bisogni dello Stato, e precipuamente quello di mettere la nascente Repubblica in grado di conveniente difesa, rendono indispensabile di ricorrere a mezzi pronti e straordinarii, tra quali il più acconcio si è il prestito forzoso;

Considerando che essa deve avere per basi 1. Prontezza di operazione. 2. Minore aggravio possibile nel momento. 3. Certezza al rimborso non lontano e senza aver danno;

DECRETA:

1. Sarà levato un prestito forzoso sulle famiglie di più elevate fortune, sui maggiori capitalisti e commercianti, e sulle società commerciali e industriali di qualunque specie.

2. Le persone e i corpi morali di qualsivoglia specie vengono reputati altrettante famiglie.

3. Più individui discendenti da comune stipite se hanno comunione di beni verranno considerati come una sola famiglia.

4. La proporzione del prestito è la seguente:

Ogni famiglia, che abbia rendita di qualunque provenienza, non minore di annui scudi *due mila* netti da ogni peso, nè maggiore di *quattro mila*, sarà tassata per una sola volta del *quinto* d'un'annata di rendita.

Quella che abbia rendita non minore di scudi *quattro mila*, nè maggiore di scudi *sei mila*, sarà tassata di un *quarto*.

Quella di rendita non minore di scudi *sei mila*, nè maggiore di scudi *ottomila*, sarà tassata di un *terzo*.

Quella di rendita non minore di scudi *ottomila*, nè maggiore di scudi *dodici mila*, verrà tassata della *metà*.

Quella che abbia rendita di scudi *dodici mila*, o *più*, verrà tassata di *due terzi*.

5. Il pagamento dovrà farsi solo in valori correnti, ovvero in oggetti di oro od argento.

6. Il pagamento può farsi in tre rate eguali a diverse scadenze.

La prima rata sarà pagata entro 20 giorni dopo la promulgazione della presente legge, in ciascuna provincia.

La seconda verrà pagata al più tardi alla fine del luglio prossimo :

L'ultima rata lo sarà al più tardi l'ultimo di ottobre.

7. Quei che pagassero anticipatamente tutto o parte della seconda e terza rata godranno del difalco di un ventesimo sulla somma anticipata, col diritto bensì ad essere reintegrati nell'intero.

8. In ogni Capoluogo di Provincia il Preside comporrà una Commissione centrale di dieci probi individui, e bene informati dallo stato di fortuna degli abitanti, o delle possidenze nel luogo di quei che fossero domiciliati altrove.

La Commissione verrà presieduta dal Preside con voto deliberativo.

9. La medesima, dopo avere ricevuto la spontanea dichiarazione dalle persone soggette al prestito sull'ammontare della rendita, o dopo averle invitate a dare tale dichiarazione, definirà l'ammontare della rendita annua, netta di pesi. La prima rata dovrà pagarsi nella quantità stabilita, salvo i reclami in devolutivo che potessero dar luogo a compensazione o diminuzione per le rate successive.

10. Darà essa il giudizio prontamente sui do.

cumenti che potranno essere esibiti, ed anche per propria scienza e convinzione, senza bisogno di ricorrere a prove estrinseche ed altre indagini.

11. Prima di dare il giudizio definitivo potrà, se lo stima opportuno, nominare delle Commissioni locali in altri territorj, semplicemente consultive, per quegli schiarimenti di fatto di cui crederà aver bisogno.

12. Le Commissioni centrali daranno il loro giudizio dentro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

13. Le somme prestate saranno produttive nell'annuo interesse del cinque per cento netto d'ogni ritenuta, dal dì del versamento, e con tutti gli altri privilegii del debito pubblico.

14. Il prestito è garantito su tutti i beni nazionali.

15. Verrà rimborsato o con piccole cartelle di rendita pubblica negoziabili al portatore ed ammortizzabili entro un triennio, o con l'assegno de'fondi della Nazione, a prezzo di stima, ma colla diminuzione del quattro per cento della stima stessa.

16. La riscossione del prestito forzoso verrà fatta colle stesse misure coattive stabilite dalla legge per la riscossione delle pubbliche tasse.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 2 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini

A. Saliceti

M. Montecchi

Il Ministro delle Finanze I. Guiccioli

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 6.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica.

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del primo Marzo, ha promulgato il seguente Decreto.

ART. 1. La moneta della Repubblica Romana, di grande dimensione d'oro e di argento, avrà nel dritto la figura dell'Italia in piedi, col motto intorno *Dio vuole Italia unita.* Nel rovescio avrà la corona civica, con in mezzo scritto il valore, ed intorno la iscrizione *Repubblica Romana* : in basso il millesimo.

ART. 2. La moneta di piccola dimensione di oro e di argento, avrà nel dritto la testa di Roma galeata con l'inscrizione *Repubblica Romana* ; nel rovescio la corona civica con la valuta della moneta nel centro, e l'inscrizione all'intorno » Dio vuole Italia unita » nel basso il millesimo.

ART. 3. Le monete di rame di ogni dimensione avranno nel dritto lo stemma Repubblicano con l'iscrizione all'intorno » Dio e popolo », nel rovescio avranno la valuta nel centro, chiusa da un cerchio, coll'iscrizione all'intorno *Repubblica Romana*, e nel basso il millesimo.

ART. 4. Il valore, espresso nelle monete della Repubblica Romana, sarà la lira Italiana.

I Ministri delle Finanze e del Commercio cureranno l'immediata esecuzione di questa legge.

Roma 1 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(79)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino Preside!

Facendo seguito alla circolare 23 scaduto N.° 48901, vi aggiungo che a presentare l'atto di adesione alla Repubblica, tal quale è formulato dal decreto della nostra Assemblea, viene prefisso a tutti gl' impiegati governativi il termine di cinque giorni, che comincerà a decorrere dal momento in cui ne giungerà a notizia questa disposizione. È fermo pertanto che per il luogo di vostra residenza debba il termine suddetto aver principio all'arrivo del presente, nei luoghi di vostra giurisdizione quando ne arriveranno le vostre partecipazioni, che vi affretterete a trasmettere. Siate quindi avvertito a tenere in sospeso il pagamento del soldo a ciascun impiegato che non abbia ancora presentato il suo atto di adesione.

Salute e fratellanza.

Roma 1 Marzo 1849.

Il Ministro
A. Saffi

(80)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica.

Notifica:

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del primo Marzo, ha promulgato il seguente Decreto:

I boni, che furono emessi dalla Legazione di Bologna in scudi 200 mila, si dovranno ricevere dalle casse erariali nello stesso modo, e con le stesse norme stabilite dalla Legge del giorno 27 Febbrajo passato pei boni del Tesoro e biglietti di Banca.

Roma 1 Marzo 1849.

I Membri del Comitato Esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(81)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Ordina:

Che il Ministro delle Finanze provveda immediatamente alla amministrazione di tutti i beni del Patrimonio Gesuitico, e della così detta Sacra Inquisizione, finchè non venga organizzata l'amministrazione del Demanio.

Roma 2 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(82)
MINISTERO DELLE RELAZIONI ESTERE

NOTA ALLE POTENZE

Le calunnie che si vanno tuttodì spargendo per denigrare agli occhi del mondo la nostra rivoluzione vogliono essere ribattute e ci apprestiamo a farlo con questa Nota che brevemente riassumerà le ultime vicende della storia d'Italia.

Questa gloriosa Nazione, chiamata dopo secoli d'infortunii al suo riscatto, si era avventata animosa nell'arena che i nuovi fati le schiudevano; congiunta in un pensiero, pensiero santo d'amore, d'indipendenza, di fraternità era corsa sui campi Lombardi dove il suggello aver dovea la sua redenzione. L'impresa era avviata prosperamente e l'avvenire si parava ridente dinanzi a 24 milioni d'uomini collegati in un'idea, in una fede, in una speranza, quando quella mirabile armonia restava a un tratto turbata, distrutta dall'uomo medesimo il cui nome avea fatto insorgere fino allora gli oppressi contro gli oppressori. Il 29 Aprile, allorchè più ferveva la guerra che dovea darci la nostra indipendenza, un fatale anatema usciva dal Vaticano che ripudiava i credenti nell'idea della nazionalità, che riprovava quella guerra che era il desiderio più santo che alimentare si potesse dal nostro popolo. Da quel giorno l'attrito col principato diveniva inevitabile, e il paese ridotto a scegliere fra il suo breve dominio e l'Italia intera un istante non esitava a dichiararsi Italiano, a porsi in lotta contro chiunque volesse dal concetto della nazione distornarlo.

Sei mesi scorrevano di una opposizione sorda, terribile, fatale; e i disastri di Lombardia, dovuti in gran parte alla defezione del Papato, gli animi inacerbiva, mostrando loro questa istituzione incompatibile colla gloria d' Italia. Diciamo questa istituzione, riguardandola temporalmente ; del Papa principe parliamo, venerando l'augusto carattere di cui come sacerdote è investito. Il novembre giunse e lo sdegno, sì a lungo compresso, traboccò ; il popolo insorse e chiese ragione del sangue che per l'indipendenza d'Italia avea sparso, degli stenti che per quell'indipendenza avea patiti, dell'avvenire che un'insana parola gli avea chiuso dinanzi. I falsi consigli acciecarono il Principe che in quel moto generoso di un popolo non vide che l'irruenza di pochi faziosi; e, alle moltitudini che gridavano Italia e indipendenza, Pio IX rispose fuggendo nel regno di Napoli.

Quella fuga era una seconda defezione, ma la longanimità del popolo non cessò. Il popolo chiese se un principe costituzionale potea in tal guisa lasciare il suo stato, e trovò che la Costituzione era stata una mendace larva. Egli chiese chi avea lasciato il Principe per fare le sue veci dopo la sua partenza, e un biglietto si rinvenne solo, un meschino biglietto, in cui Pio IX raccomandava i palazzi apostolici e la vita dei suoi famigliari. Lo stupore vinceva il dolore e il popolo nondimeno aspettò. Una Commissione di governo veniva infatti dopo alcuni giorni nominata da Gaeta. Tacciamo dell'incostituzionalità di tutti questi atti, perchè una larva, il ripetiamo, e non altro era stata sempre la Costituzione che il

Papato ci avea data. La Commissione interpellata rifiutò di accettare l'incarico, si sciolse, si sbandò; il paese rimase senza governo. Pur l'indole del popolo era tanto mite che l'anarchia, quell'anarchia vagheggiata dai falsi consiglieri del Pontefice, che in essa vedean la scala per risalire le malaugurate cime da cui erano stati precipitati, non si manifestò, e il popolo longanime sempre attese ancora, attese lo scioglimento di quel dramma fatale.

La Camera dei Deputati avea protestato contro l'atto che nominava in tal modo una Commissione, contro un atto che valore alcuno non avea, perchè da nessun Ministro contrassegnato Un messaggio era spedito al Papa, e l'Alto Consiglio e la Magistratura concorrevano a formarlo, e Roma dolorando ancora la rovinata impresa Italiana, l'abbandono dell'uomo col cui nome si era levata, attendeva dopo quell'atto un ritorno del Principe a più Italiani sentimenti.

Il messaggio era respinto; una sbarra fra popolo e principe erasi alzata. La pazienza di Roma era messa alle ultime prove, ma il senno di Roma, anche fra quelle estreme prove, durava. Il Presidente della Commissione nominata dal Papa, il Cardinale Castracane, veggendo in quale stato fosse ridotto il paese, inviava nuovo messaggio a Gaeta; ma questo pure non aveva accesso o non trovava risposta. Il paese scorgendosi a se abbandonato nominava una Giunta di Stato per impedire un dissolvimento totale, per allontanare un'anarchia che diveniva inevitabile; la quale non avendo intero battesimo di legittimità agli occhi del popolo, convocava la Costituente che

sola poteva supplire alla deficienza degli ordini mancati. Il Papa che era fuggito, che non avea lasciato alcun governo, che sapeva che la Commissione da lui nominata non si era mai installata, il Papa rispondeva a quella nuova misura di un popolo che tutte le vie cercava per sottrarsi agli orrori dell'anarchia, scomunicando la Costituente, vietando a quanti gli erano ligi di prendervi parte. Ma che esigeva egli dunque? o piuttosto che esigevano i consiglieri che lo attorniavano? Voleva egli la rovina del paese? Vagheggiava egli l'anarchia? Gli sorrideva il pensiero d'una guerra civile? Bramava ritornare fra i gemiti dei cadenti, fra le ruine della Città che con tanto amore lo avea prima acclamato?

La Costituente s'inaugurò; 200,000 elettori portarono le schede in quelle urne contro cui si erano spuntate le folgori del Vaticano. Emanazione del popolo, del suffragio universale, la Costituente pesò le condizioni d'Italia, sviscerò l'essenza del Papato, quel duplice carattere che riveste incompatibile trovò colla civiltà di un popolo, coll'avvenire della Nazione, e dichiarò decaduto il Papato. La Repubblica emerse da quelle ruine, pura, incruenta, degna d'un popolo che con tanto ordine, che con tanta dignità si era comportato. La Repubblica fu bandita come lo stato che più si conveniva alle virtù, di cui queste moltitudini si erano mostrate dotate. I calunniatori di questa Repubblica dicano quali enormezze ella abbia commesse, dicano in qual modo turbata abbia l'armonia degli stati Italiani e le loro speranze. No: questa Repubblica onora l'Italia, è degna dell'eterna città; la Roma dei Cesari e dei

Papi si fece più grande allorchè divenne la Roma del Popolo.

L'Europa giudichi questi fatti e pronunzi con conoscenza di causa se legittima fu la nostra rivoluzione. Finchè il Papato ci assecondò, finchè esso si mostrò amico della nostra indipendenza, noi colPapato procedemmo, noi dal Papato una consecrazione cercammo al glorioso nostro risorgimento. Ma allorchè esso ci disertò, allorchè esso ci dichiarò che il suo carattere sacerdotale gli vietava di corroborare i santi conati dell'indipendenza, allorchè esso ci disse che gli interessi del mondo cattolico gli impedivano di patrocinare gl'interessi Italiani, allora noi non avemmo che un grido, allora noi esalammo dal profondo del cuore che eravamo Italiani, e il Papato ripudiammo che ci avea ripudiati, onorando il sacerdote, ma non obbedendo omai più che alla voce d'Italia.

Il mondo giudichi questi fatti e seguiti se il vuole a calunniarci. Non è per giustificarci che noi questi fatti allegammo, giacchè la giustificazione nostra sta tutta nei nostri diritti, nelle nostre coscienze. Ma è bene che l'Europa abbia un regolo per misurare le sorti che ci si preparano, sorti che incontreremo senza baldanza, senza paure, colla dignità di uomini che s'adoprarono pel bene della terra in cui erano nati, e che all'Europa, colla fronte alta, con cuor sicuro potran sempre dire: Un'opera gloriosa almeno compimmo e fu quel giorno in cui abbattemmo il dominio temporale de'Papi.

Roma 3 Marzo 1849.

Il Ministro degli Affari esteri
CARLO RUSCONI

(83)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 3 Marzo.

Lo stendardo della Repubblica si agita tra le vostre file : la parola della rigenerata vostra fede è la più santa di ogni altra, perchè la più degna di salire a quel Dio che toglie metà dell' anima allo schiavo. Le vostre armi, redente dal tristo mandato dei re , ora son fatte armi cittadine: ed anche su loro trascorre quella luce miracolosa che circonda il capo dei popoli liberi. Il passato vi credeva meno che femmine , perchè il soldato non ha palpito che per la Repubblica. Ma l'avvenire vi trovi più che uomini, perchè dove s'innalza quel vostro stendardo, ivi sono i sovrani diritti della umanità ; dove s'innalza l' insegna di Roma , ivi freme lo spirito di Bruto, lampeggia la pupilla di Mario.

Soldati della Repubblica ! È tempo di forti e magnanime ire. La vostra divisa è divisa di Libertà : divisa d'ordine, di legge, di sacrificio. Sollevati a tanta dignità, il più scrupoloso adempimento delle regole che vi saranno prescritte , la più severa subordinazione al comando dei capi è il vostro correspettivo dovere. Pensate che la militar disciplina è, massimamente oggi , la più assoluta e indeclinabile obbedienza, perchè dall'obbedienza procede l'unione , che dando alle forze di ciascheduno un indirizzo, e una norma eguale e consentanea, forma il vincolo sostanziale di un esercito, forma di tante membra un sol corpo. Forti in voi stessi, sarete fortissimi se

uniti: sarete uniti se vi sarà legge la parola, l'ordine dei vostri officiali, i quali altro non sono che tanti nodi della vostra unione.

Officiali, e Condottieri di ogni Arma! ricordate che siete voi anima e vita informatrice di un Esercito disciplinato. Quanto più sarà fedele l'opera vostra, tanto più la volontà della legge, di cui io stesso sono Ministro ed esecutore, si trasfonderà intera nel corpo delle milizie. Da me fino all'ultimo dei soldati, non è che una stretta ed ordinata gerarchia di comando e di obbedienza. Ogni menoma trasgressione altererebbe questa catena, disordinerebbe dall'ultimo fino al primo de'suoi anelli. La vostra divisa sarebbe degradata. Ingiungo pertanto a tutti i capitani che obbediscano ai superiori, che si facciano obbedire dagli officiali subalterni. Ingiungo a questi che debbano la medesima obbedienza, e che la esigano dagl'inferiori. Avverto a tutti che nel supremo e sublime dovere che gli si è imposto, che nel supremo bisogno della Repubblica, qualunque infrazione accada nella militare disciplina la riterrei come un attentato all'ordine pubblico; sarebbe un delitto contro la Patria. Io lo punirei gravemente, inesorabilmente. Officiali di ogni arma! Voi mi risponderete della condotta di voi stessi, mi risponderete della condotta dei soldati. Questa vostra responsabilità è a garanzia della Repubblica, è a garanzia della vostra, della nostra salute.

Soldati ed officiali, mostratevi degni di quel sacro stendardo che Dio dona ai popoli, quando ha cessato di percuoterli.

PER IL MINISTRO A. CALANDRELLI *Sostituto.*

(84)

REPUBBLICA ROMANA

I Rappresentanti del Popolo alla Assemblea Costituente ricevono ciascuno una medaglia di bronzo espressamente coniata. Essa ha scritto da un lato, fra una corona d'alloro: *Assemblea Costituente Romana*, 5 *Febbrajo* 1849. Dall'altro: *Repubblica Romana* 9 *Febbrajo* 1849, e fra una corona civica: *Rappresentanti del Popolo.*

Essa medaglia, esibita dal Deputato, gli darà immediatamente libero accesso:

1. Presso il Comitato Esecutivo, i Ministri e gli altri Funzionarj della Repubblica;

2. A tutti i pubblici Stabilimenti, Gallerie, Musei, Biblioteche, anche nei giorni in cui si suol domandare speciale permesso.

I Cittadini Rappresentanti del Popolo la custodiranno presso di sè gelosamente, come distintivo del loro carattere.

Ogni contraffazione ed abuso sarà severamente punito.

Roma 1 Marzo 1849.

Il Ministro dell'Interno
A. Saffi.

(85)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
NOTIFICAZIONE

In esecuzione del Decreto del 25 Febbrajo decorso delll'Assemblea Costituente, ed in analogia alle istruzioni del Ministero delle Finanze sul

prestito forzoso dimandato dalla Patria, ossia sul sicuro fruttifero rinvestimento delle somme che dovranno somministrarsi, abbiamo nominato i Cittadini quì sotto descritti a formare la Commissione centrale per la Provincia di Roma e Comarca prescritta dal suddetto Decreto. Questa si occuperà a definire l'ammontare della rendita annua netta da pesi, in seguito delle assegne che ciascun Possidente, Commerciante, persona, e Corpo morale, 'o Membro componente Società commerciali ed industriali di qualunque specie viene obbligato per le proprie rendite e pesi ad esibire per Roma ai rispettivi Commissarj di Rione, e per i Comuni della Provincia ai proprj Governatori, nel termine di giorni *cinque* decorrenti dal giorno della pubblicazione della presente.

Mentre però il Governo si procura le necessarie notizie per assicurarsi della totalità e verità di dette assegne, è nella positiva certezza che contemplando la legge le classi di più elevate fortune, nell'interesse delle quali è precipuamente il concorso alle vedute del Governo, e la conservazione dell'ordine pubblico, sarà fedelmente e prontamente adempito senz'altro stimolo a questo dovere, che dee considerarsi come sagro, riguardando il bene comune.

Roma 3. Marzo 1849.

Il Presidente di Roma e Comarca

LIVIO MARIANI.

Nomi dei Componenti la Commissione

CORBOLI CURZIO — STURBINETTI FRANCESCO — SACRIPANTE NICOLA—DE ANDREIS ANTONIO — NATALI SAVINO — BOSCHETTI BENEDETTO—ROMITI GUIDO—TONETTI LUIGI—ANTINORI ORAZIO—ZENNITTER DECIO—SCIFONI FELICE—SALVATI LUIGI.

(86)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del 2 Marzo, ha promulgato il seguente Decreto.

È accordata al Ministero la facoltà di coniare una moneta erosa per una somma non superiore ad un milione di scudi.

La composizione di questa moneta sarà di argento e rame, ed avrà un valore intrinseco corrispondente a quattro decimi del suo valore nominale.

Vi saranno pezzi da 4, 8 e 12 bajocchi

Roma 3 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che tutti i Cittadini sono eguali avanti la legge, e che ogni privilegio di foro viola apertamente quest'eguaglianza;

Il Comitato Esecutivo notifica che l'Assemblea Costituente provvisoriamente ha decretato quanto segue:

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

ART. 1. Ogni privilegio del Clero Secolare e

Regolare, sì per la Giurisdizione Ecclesiastica, che per l' applicazione di leggi eccezionali, è abolito.

2. Nulla è innovato in ciò che concerne le materie meramente spirituali.

3. L'obbligo di richiedere la così detta aperizione di bocca, per gli antichi rescritti sovrani, è abrogato.

4. I Tribunali dello Stato nelle cause di loro competenza ne giudicano a termini di legge la validità, o nullità.

5. Niuno può rimanere, ed esser nominato Giudice per privilegio di ordine.

DISPOSIZIONI ORGANICHE E DI PROCEDURA

6. I Tribunali della Segnatura, Rota, Camera, Consulta, ed altri qualunque che aveano Giurisdizione Ecclesiastica, ed erano composti principalmente, e totalmente di Dignitarii e Prelati della Curia Romana, sono soppressi.

7. Cessano in virtù dell'articolo 5. dalle loro funzioni anche tutti gli altri Giudici ecclesiastici esercenti giurisdizione temporale, ed appartenenti ai Tribunali tuttora conservati.

8. Tutte le Cause civili e criminali attualmente pendenti, o spettanti a Giudici e Tribunali Ecclesiastici, sono devolute in istato e termini ai giudici e tribunali civili, secondo le norme vigenti di competensa.

9. Le Cause fiscali rimangono in prima istanza di competenza dei Tribunali civili; in seconda od ulteriore istanza, sono devolute ai Tribunali di appello ordinarii. Nelle medesime ha luogo la condanna e tassa delle spese come in ogni altro giudizio.

10. Il Tribunale civile di prima istanza di Roma è parificato nella giurisdizione a quelli delle Province, tranne l'Amministrazione della giustizia penale, che per ora proseguirà ad appartenere al Tribunale Criminale, denominato del Governo.

11. È istituito provvisoriamente in Roma un Tribunale di Appello diviso in tre sezioni, la prima delle quali è composta d' un Presidente, cinque Giudici titolari, ed un Giudice uditore. Ciascuna delle altre due sezioni ha un Vice-Presidente, cinque titolari, ed un Giudice uditore.

12. Le tre sezioni hanno la giurisdizione cumulativa di giudicare in secondo grado le cause civili e criminali, decise in prima istanza dai Tribunali civili di commercio e criminali di Roma, e delle Province, comprese nel numero 2 del § 318 del Regolamento legislativo e giudiziario.

13. Hanno pure la cumulativa di giudicare in terzo grado:

I. Le Cause civili, decise con sentenze difformi in primo grado dai Governatori della Comarca, e dagli Assessori di Roma e delle Province suddette, ed in secondo grado dai Tribunali civili di Roma, e delle stesse Province.

II. Le Cause civili, egualmente decise con sentenze difformi in primo grado dai Tribunali civili di Roma e di tutto lo Stato, ed in secondo grado dai Tribunali di Appello di Bologna, Macerata ed Ancona, e da una delle sezioni del Tribunale medesimo d'appello di Roma.

14. Giudicano pure tutte le cause civili e com-

merciali, che ad esse saranno rinviate dal Tribunale supremo, nel caso di cui in appresso.

15. Il numero legale per giudicare non può essere minore nelle cause civili di cinque Giudici, e di sei nelle cause criminali.

16. I Giudici uditori sono incaricati di quanto è prescritto dal §. 316 dell'attuale Regolamento di procedura. Il loro officio è assolutamente incompatibile con quello di difensori.

17. È istituito inoltre provvisoriamente un Tribunale Supremo composto d' un Presidente, di otto Giudici titolari, e due Uditori.

18. Appartiene a questo Tribunale il giudicare dei ricorsi per manifesta violazione di legge, sia nel merito, sia nelle forme sostanziali dell'ordine giudiziario nei casi preveduti dalle vigenti leggi.

19. Per violazione di legge in merito si ricorre al Tribunale supremo unicamente contro le sentenze inappellabili.

20. Le sentenze interlocutorie od incidenti non sono suscettibili di ricorso avanti il detto Tribunale, se non congiuntamente alle Sentenze in merito, ad eccezione di quelle riguardanti la competenza, contro le quali può aver luogo il ricorso immediato.

21. Il ricorso per riunione ed avocazione spetta al Tribunale supremo, quando i Tribunali e giudici, nelle cause da avocarsi o da unirsi, non dipendono da altro Tribunale immediatamente superiore; negli altri casi spetta a questo ultimo.

22. Il ricorso di ricusa dei Giudici sarà sempre portato al Tribunale supremo.

23. Annullando una sentenza per violazione

di forme sostanziali, il Tribunale supremo rimette la causa al Giudice o Tribunale che l'ha giudicata, o ad altro Giudice o Tribunale d'uguale giurisdizione. Ammettendo il ricorso per manifesta violazione di legge, rimette la cause ad una delle sezioni del Tribunale di appello di Roma, che non l'abbia giudicata.

24. Se quest'ultimo Tribunale revoca o riforma la cosa giudicata, in vece delle disposizioni del §. 1033, avrà luogo il reclamo a termini del §. 997.

25. Tutte le Cause civili e criminali avanti qualsivoglia Giudice o Tribunale di qualunque grado, somma e materia saranno proposte e discusse alla pubblica udienza, ove sarà anche pronunziata la sentenza o decisione.

26. Avanti il Tribunale di appello di Roma, per le materie sì civili che criminali, si procederà colle forme e prescrizioni ora vigenti presso gli altri Tribunali di appello della Repubblica.

27. Avanti il Tribunale supremo, la citazione che in seguito di ricorso si rinnova al procuratore, e tutte le citazioni incidenti e successive saranno lette alla pubblica udienza.

28. Nelle cause minori ed incidenti, il medesimo giudicherà sul semplice orale dibattimento. Nondimeno, esigendo il caso, potrà differire il giudizio ad altra udienza, ordinando alle parti l'estenzione d'una breve memoria sulle difficoltà da enunciarsi nel decreto di differimento. Tre giorni prima di questa udienza la medesima sarà distribuita e notificata. Potrà immediatamente definirsi la causa.

29. Nelle cause maggiori rimetterà la causa alla prima udienza dopo un mese.

30. Sei giorni prima della udienza le parti distribuiranno ai Giudici, e si notificheranno a vicenda, le rispettive difese. Tre giorni prima distribuiranno e si notificheranno le risposte.

31. Il Tribunale potrà nella stessa udienza pronunciare la decisione definitiva. Potrà pure, ove l'importanza lo richiedesse, differire il giudizio ad altra udienza emanando l' opinamento, nel qual caso si proporrà la causa alla prima udienza dopo venti giorni dall' intimazione del medesimo.

32. Sei giorni prima di questa nuova proposizione la parte distribuirà, e notificherà la risposta all'opinamento, e quella a di cui favore fu proferita, distribuirà, e notificherà la replica tre giorni prima.

33. La risoluzione definitiva del Tribunale appellasi decisione; la medesima si pronuncia come dagli altri Tribunali nella pubblica udienza.

34. La liquidazione delle spese si farà colle norme comuni agli altri Tribunali.

35. Il giudizio di liquidazione dei frutti, danni, interessi in ispecie in seguito della condanna proferita dal Tribunale supremo, sarà introdotto avanti il Tribunale civile di prima Istanza competente nelle azioni personali, a termini dei paragrafi 433. 434. del Regolamento giudiziario, qualunque sia la somma, benchè minore di scudi 200.

36. Nel medesimo si osserveranno le norme comuni agli altri giudizj di liquidazione di danni, ed interessi.

37. In tutto il resto si osserva avanti il Tribunale supremo la procedura comune ai Tribunali di appello.

38. La tassa degli onorarj, e delle funzioni dovute agli Avvocati Procuratori nelle cause attitate avanti i Tribunali di appello, e supremo di Roma, è quella vigente presso gli altri Tribunali delle Province, coll'aumento di una metà.

39. In tutto quello che non è altrimenti disposto dalla presente legge, si osserveranno le regole precedenti.

40. I termini perentorj che fossero spirati dal giorno 9. Febbrajo fino alla promulgazione della presente legge, per la intimazione dell'appello, dell'apposizione ed altri atti giudiziarj avanti ai cessati Tribunali della Capitale e delle Province, saranno prorogati per altri venti giorni dalla pubblicazione della presente legge.

41. Si avrà ragione in fine di lite delle spese occorse avanti la Segnatura per l'unione ed avocazione delle cause, quando abbia luogo di fatto in forza delle disposizioni presenti.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente legge.

Roma dalla nostra Residenza li 3 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

Il Ministro di Grazia e Giustizia.
Giovita Lazzarini

(88)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 3 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed ordina che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L' ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che l' amministrazione di un Governo libero deve procedere con norme certe, ferme, e ove si possa, prestabilite;

Considerando che ciò è tanto più necessario, quanto più tempi eccezionali possono facilmente dar pretesto ad arbitrio, e ad anormalità ;

Considerato che è sempre incerta ed arbitraria quell'amministrazione, la quale non si parte da una tabella preventiva approvata;

Considerato che l'amministrazione della Repubblica per il corrente anno 1849 si è incominciata senza un preventivo munito di tale approvazione ;

Considerato che, in difetto di esso, si è tenuta per norma la tabella preventiva del 1848 ; tuttochè mancante di espressa approvazione, con più quelle variazioni introdottevi per la eccezionalità dei tempi sinora decorsi;

Considerato che il diritto di approvare le spese, relative all'amministrazione del corrente 1849, si appartiene all'Assemblea Costituente;

Considerato che la tabella preventiva per il 1849 è stata pubblicata in parte, ed in parte rimane da stamparsi;

Considerato che il qualunque preventivo redatto per l'amministrazione del 1848 è di pubblica ragione,

Considerato che sarebbe agevole ai Ministri presentare le variazioni introdotte da essi negli estremi di quel preventivo;

Considerato che è necessario ed urgente fissare una qualunque base, su cui debba procedere l'amministrazione pubblica;

Considerato che l'Assemblea soltanto può e deve provvedere a tale urgente necessità;

L'Assemblea Costituente della Repubblica Romana in nome di Dio e del Popolo.

DECRETA.

1. Le spese per l'amministrazione della Repubblica si sosterranno per ora in base del preventivo del 1848, il quale però non s' intende approvato e sanzionato.

2. Ciascun Ministro presenterà entro cinque giorni alla sanzione dell'Assemblea le variazioni, che egli ha fin qui creduto opportune pel suo Ministero, dividendole per sezioni, capitoli, articoli.

3. Il Ministro delle Finanze presenterà entro due mesi il preventivo dell'amministrazione della Repubblica.

4. Il Potere esecutivo e il Ministero sono incaricati, per la parte che ciascuno riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(89)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica :

Che l'Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 3 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed ordina,

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che la stampa può esser soggetta a misura repressiva, quando costituisca un reato, e non mai a censura preventiva ;

Considerando che il reato si reputa aver principio nel momento della diffusione della stampa proibita;

Decreta.

Art. 1. Ogni Uffizio di censura nelle dogane ed in ogni altro luogo, per qualunque genere di stampe, incisioni o figure, è abolito.

Art. 2. Rimane salva l'azione penale, laddove si spacciassero stampe, incisioni, o figure, delle quali la Legge proibisca la pubblicazione.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(90)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 3 del corrente mese, ha promulgato il presente Decreto, ed ordina,

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente Romana

Accettando con entusiasmo il voto dei Popoli Toscani di unirsi con la Repubblica Romana, a nome dei Popoli che rappresenta, dà tutte le facoltà al Ministro degli affari esteri di condurre a termine le trattative della desiderata riunione, tanto politica che economica.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(91)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno tre del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed ordina,

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L' Assemblea Costituente

Sulla proposizione del Ministro degli Affari Esteri;

Considerando che Venezia sostiene una eroica lotta per propugnare l'indipendenza d'Italia;

Considerando che è dovere di ogni Stato Italiano di soccorrere con ogni suo mezzo a quella Città generosa;

DECRETA:

Sarà mandato a Venezia indilatamente un sussidio di cento mila scudi in Boni del tesoro.

Questi cento mila scudi saranno il dono che la Repubblica Romana offre a Venezia.

Il Ministro delle Finanze e degli Esteri sono incaricati dell'esecuzione.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(92)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica, visto il Decreto dell'Assemblea Costituente del giorno 19 Febbrajo p. p.,

ORDINA:

1. Tutti gl'Impiegati della Repubblica, e tutti i Militari tanto in attività di servizio, quanto in quiescenza, o in disponibilità, i quali nel termine stabilito non hanno fatto atto di adesione, o non hanno prestato giuramento, a forma del Decreto suddetto, cessano immediatamente dal loro ufficio, e dalla percezione di ogni soldo, soprassoldo, o indennizzo di qualunque genere.

2. Gl'Impiegati, e i Militari che avranno dimandato la loro giubilazione dopo la pubblicazione del suddetto Decreto, non saranno ammessi a farne valere i titoli, se non hanno fatta la dichiarazione di adesione, o prestato il giuramento.

3. Sarà pagato agl' Impiegati in attività un indennizzo proporzionale alla loro paga, per quei giorni del mese di Marzo, che hanno continuato nel loro impiego.

4. I Ministri, inteso il parere della Commissione degl' impieghi, proporranno al Comitato Esecutivo i rimpiazzi.

Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza per la parte che li riguarda.

Roma 5. Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(93)

Ministero dell' interno.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Cittadini!

La Repubblica, inaugurata in Roma dal voto solenne de' vostri Rappresentanti, dee nel fatto rispondere ai due grandi principii, alle due grandi necessità, che formano la ragione della sua esistenza.

Questi due grandi principii, dai quali la nostra Repubblica emana, sono: la nazionalità da costituire, il governo da ordinare, secondo che i tempi reclamano.

Roma, la città creatrice della nostra vita civile, il centro ideale da cui tutta Italia attendeva la nuova parola di redenzione, era impedita nel suo magnanimo assunto da quel connubio funesto dell' autorità sacerdotale e del principato, che ne' miseri avvolgimenti di una artificiosa ed esclusiva politica costringeva l'irresistibile pensiero della Nazione.

L'antico edificio cadde al cospetto della giovane idea. Cessata la scossa della rovina, e il tumulto breve delle vecchie passioni, Roma repubblicana innalzerà un tempio di non più veduta bellezza alla Religione e alla civiltà insieme abbracciate per sempre.

Cittadini; mentrecchè la Provvidenza stà ma-

turando questa unione sublime, facciamo noi, in quanto ci appartiene, il nostro dovere.

L'Italia ci saluta festosa, perchè aspetta da noi cose degne del suo glorioso avvenire; e i popoli tutti ci guardano con amore, perchè la democrazia civile in Roma significa ed annuncia il riscatto completo dell'umanità da ogni tirannide.

La Diplomazia, che jeri ci minacciava, oggi sembra arretrarsi con grave pensiero da noi.

Cittadini! Noi abbiamo sgombrato il terreno da molti ostacoli interni; ma poco abbiamo ancora edificato.

La Repubblica dee compiere gli obblighi suoi: essa dee apparecchiarsi, col resto d' Italia, alla guerra dell' indipendenza, al gran lavoro della restaurazione nazionale; e dee sostituire dentro sè, una volta per sempre, il governo della legge e della ragione a quello delle passioni e dell'arbitrio. Senza di ciò l'Italia intera, delusa nella sua aspettativa, innalzerebbe un fiero grido di maledizione contro di noi.

A medicare le profonde piaghe aperte da antichissima corruzione nell'amministrazione dello Stato, richiedonsi grandi sacrificii. Bisogna compierli. Chi non ha in cuore altro che cifre e danáro si consoli, calcolando che il sagrificio presente lo preserverà da mali maggiori nell'avvenire.

Le anime, capaci di generosi sentimenti, guardino Venezia, ed imitino quella italiana virtù.

Quanto agli avversarj dell' attuale ordine di cose, la Repubblica rispetta religiosamente l' intangibilità del libero pensiero; essa non teme la prova della discussione, le autorità del passato, i sofismi della servitù; ma colpirà con pene se-

verissime chiunque turbi l'ordine pubblico, e congiuri a' suoi danni.

E quì intendiamoci bene. Il Governo della Repubblica impone sacrificii, ma vuole imporli da sè, con leggi certe, tanto quanto è necessario a ricomporre le impoverite finanze e non più, e salvi sempre i sacrosanti diritti della proprietà; vuole ricercati e puniti i cospiratori, ma per fatto suo proprio, e con ordinati giudizj.

Qualunque arbitrio e violenza contro gli averi e le persone, qualunque impeto antisociale di cittadini contro cittadini, qualunque fatto che abbia qualità di vendetta politica è abbominanda reliquia di tempi, che il dispotismo sacerdotale avea contaminati, e che la Repubblica ha chiusi per sempre nel libro del passato.

I delitti di sangue che, in alcuni punti (per avventura radissimi) dello Stato, vanno accadendo, e che turbano miseramente questo generale e maraviglioso concorso di un intero popolo nell'opera della sua redenzione, sono una atroce ingiuria alla purezza de' principii repubblicani. Per essi l'idea vergine e maestosa che oggi si eleva sul Campidoglio è gittata nel fango; per essi il nuovo patto di amore e di perdono, giurato in Roma dai veri credenti nell'avvenire dell'umanità, è profanato; per essi l'opera della vita e l'armonia della libertà sono orribil mente infrante e calpeste.

L'Assemblea Cos tituente e il Governo daessa creato dichiarano per la mia voce traditori della Patria e parricidi della Repubbl ica i commettitori di simili scanda li; e provvederanno con le più energiche leg gi ad impedire che queste

nefandità, come ogni altro attentato contro i nuovi ordinamenti politici e contro l'onor nazionale, abbiano effetto. Nel che la Repubblica chiama a cooperar seco l'attivo e coraggioso concorso di tutti i cittadini, a' quali indistintamente incombe il debito di vegliare alla sicurtà e al perfezionamento della convivenza civile.

Cittadini! Guardia Nazionale! Carabinieri! militi tutti che degnamente vestite le insegne della Repubblica! due grandi depositi sono confidati nelle vostre braccia: la difesa dello Stato contro l'esterno invasore, e la conservazione dell' ordine interno; il che vuol dire la civiltà della Patria.

Uomini d'intelligenza e di cuore; Circoli popolari, generose adunanze di liberi cittadini! una sublime missione voi avete da adempiere: emancipare il popolo dalla schiavitù dell' ignoranza, de' pregiudizi e delle passioni violente, che sono l' eredità delle tirannidi regie; fare della Repubblica quello ch'esser dee: una grande scuola di doveri e di diritti, una grande educazione di virtù e di amore. Cittadini! pensate agli obblighi che avete comuni verso la Patria italiana, verso la società; pensate, che, rimossi gl'impedimenti che prima vi attraversavano la via, ora stà nella volontà e nell'opera vostra il fare che questa parte d'Italia si levi all'altezza de' suoi grandi destini.

Cittadini! con questo ardente voto nel cuore decisi di spendere l'intera vita pel suo compimento, gridiamo insieme.

Viva la Repubblica Romana — Viva l'unione d' Italia

Roma 5 Marzo 1849.

Il Ministro AURELIO SAFFI.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 7.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del 4 Marzo, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA :

che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Vista la Ordinanza Ministeriale e contemporaneo Regolamento del giorno 29 Aprile 1848, e specialmente gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, e 11, della prima, e gli articoli 10, 13, e seguenti della seconda.

Vista l' altra Ordinanza ministeriale del 5 Giugno 1848 ;

Considerato che devesi incominciare l'ammortizzazione dei boni del tesoro;

Considerato che le Corporazioni religiose e gl'Istituti ecclesiastici non si sono valsi delle facoltà loro concesse dall'articolo 10 dell'Ordinanza 29 Aprile, la quale loro accordava il diritto di ammortizzare i boni anche in contante;

Considerato che, a forma dell'articolo 6 dell'Ordinanza suddetta, l'ammortizzazione della prima rata, corrispondente all'ammontare di una intera serie, doveva aver luogo il prossimo Gennajo 1849, per poi proseguire trimestralmente colla stessa proporzione ;

Considerato che in tal guisa è scaduto ogni termine non pur di ragione, ma di riguardo;

Considerato che in difetto dell'ammortizzazione in contante dei boni in discorso, che si sarebbe potuta fare dalle Corporazioni religiose e mani-morte, è d'uopo procedere senza indugio alla vendita dei beni ipotecati a garanzia dei medesimi.

Considerato essere di pubblico interesse fissare norme chiare e precise per la effettuazione della vendita stessa;

Considerato che talune modalità espresse nelle Ordinanze, e nel Regolamento sopracitati meritano decisa riforma;

L'Assemblea Costituente della Repubblica Romana

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

DECRETA :

ART. 1. Si pongono in vendita i fondi stabili descritti negli elenchi 19 Maggio 1848, già ipotecati a sicurezza dei boni del tesoro, e quei fondi che, in virtù dell' articolo 2. dell' Ordinanza ministeriale 5 Giugno 1848, si surrogassero ai beni già ipotecati, i quali fossero soverchiamente gravati da iscrizioni a favore di particolari, escludendo per ora quelli spettanti a pii stabilimenti.

ART. 2. Il possesso e godimento delle rendite dei beni ipotecati non passerà ai compratori fino alla definitiva aggiudicazione dei beni stessi.

ART. 3. Gli oneri e gravami a favore di par-

ticolari saranno o trasferiti sopra altri beni nazionali, e stabilimenti pii, che offrano corrispondente sicurezza, ovvero saranno tolti col rimborso del capitale e frutti.

Art. 4. I beni, che si alienano, si vendono liberi da ogni peso, da qualsiasi onere di canone, censo, e prestazione, eccetto le servitù rustiche e urbane, e le imposizioni governative. Quanto all' ipoteche di evizione che sussistessero, e non potessero togliersi, la Nazione se ne rende garante, mediante ipoteca sopra altri suoi beni.

Art. 5. Si dà la facoltà al Ministero delle Finanze di cominciare la vendita da quei beni che egli terrà di più facile alienazione, ponendosi però possibilmente di concerto cogli aspiranti alle compre i quali ottassero all'acquisto di uno stabile a preferenza di un altro.

Art. 6. Il prezzo dei beni da pagarsi dai compratori o in contanti o in boni del tesoro di qualunque serie, o in biglietti della Banca, sarà erogato nella estinzione dei boni di quella serie, che verrà estratta a sorte, indipendentemente dal pagamento dei debiti inerenti in forza d'ipoteche speciali.

Art. 7. Si deroga al disposto dell'Articolo 7 dell'Ordinanza 29 Aprile 1848, nel quale si prescrive, che il frutto dei boni della serie estratta, cessi colla data della estrazione.

Art. 8. Le offerte per la vendita dei beni in discorso si riceveranno sul prezzo di stima, diminuito di un quinto, e sulle medesime si faranno gli esperimenti di Vigesima e di Sesta,

terminati i quali s'intenderanno definitivamente deliberati.

Art. 9. Tutte le modalità che si crederanno opportune per effettuare la vendita, cui si rifesce il presente Decreto, saranno soggetto di un Regolamento da farsi dalla Commissione cui allude l'articolo 9 dell'Ordinanza 29 Aprile 1848.

Art. 10. Sarà a diligenza del Ministero delle Finanze l'incominciare la vendita dei Beni corrispondenti ad una serie dei Boni del Tesoro nel più breve tempo possibile.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 5 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(98)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo

Ordina:

1. L'Attuale dicastero della Polizia di Roma è riformato.

2. È istituita una Direzione di pubblica sicurezza per Roma la quale, ferma restando la massima della unione della medesima alla Pre-

sidenza di Roma e Comarca, in vista delle presenti circostanze politiche, rimarrà provvisoriamente distaccata, e corrisponderà direttamente col Ministero dell'Interno.

3. I Governatori della Comarca seguiteranno a corrispondere, anche per i rapporti della Polizia, col Preside della Comarca stessa.

4. Il corpo delle guardie agenti ed addetti di Polizia è sciolto. Sarà invece organizzato un corpo di ufficiali di sicurezza pubblica con altre norme.

5. La Direzione di sicurezza pubblica sarà composta come segue:

Un Direttore generale, un Segretario, due Minutanti, due Scrittori, un Capo della spedizione.

Un Cancelliere, un Sostituto, due Aggiunti, un Alunno.

Un Archivista, un sotto-Archivista, un Protocollista, un sotto-Protocollista.

Un Capo d' officio de' Passaporti, otto Aggiunti, quattro Commessi.

Un Custode dei locali e Sorvegliante dei portieri.

Sette Portieri.

Roma 6 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(96)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 6 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed ordina che sia eseguito nella sua forma e tenore.

ART. 1. È autorizzato il Comitato Esecutivo ad emettere una nuova moneta di rame di *tre* bajocchi del peso di 25 gramme.

ART. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 7 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(97)

REPUBBLICA ROMANA

NOTIFICAZIONE

Adesivamente all'Ordinanza del 27 Febbrajo scaduto, colla quale venne stabilita la convocazione de'Collegi per l'elezione del Consiglio municipale di Roma al giorno 25 corrente, avrà

luogo l'apertura de'collegi stessi nel giorno precedente 24 per la creazione de'respettivi uffici a tenore degli articoli 28 e seguenti della Legge 31 Gennaro p. p.

Dal Ministero dell' Interno il 7 Marzo 1849.

Il Ministro
AURELIO SAFFI

(98)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 6 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

REPUBBLICA ROMANA

Considerando che in virtù della Legge, approvata li 19 Febbrajo 1849, si accorda facoltà alla Banca Romana di emettere, in corso coattivo, i suoi Biglietti fino alla concorrenza di un milione e trecento mila scudi;

Considerando che i suddetti Biglietti, per la somma di scudi 400 mila, devono erogarsi a sostegno del commercio di Ancona, Bologna e Roma;

Considerando che, per tutela del pubblico ed esatto adempimento di quanto fu stabilito e sanzionato, è mestieri invigilare le operazioni col mezzo di persone di fiducia;

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

DECRETA:

ART. 1. Per l'impiego degli scudi 400 mila, all'emissione dei quali è autorizzata la Banca Romana in sussidio del commercio, sono esclusi i conti correnti.

ART. 2. Ogni settimana sarà fatto di pubblico diritto lo stato della Banca, firmato dall'Amministratore generale, dai membri del Consiglio di amministrazione, e dal Contabile in capo.

ART. 3. Oltre il Commissario del Governo della Repubblica, esistente presso la Banca Romana, si dà facoltà al Potere Esecutivo di nominare una Commissione di cinque Membri, due de'quali della Camera di Commercio, per sorvegliare la corrispondenza delle operazioni della Banca alle disposizioni dell'Assemblea Costituente nelle Province.

ART. 4. Nelle Province di Ancona e di Bologna sarà egualmente nominata dal Potere Esecutivo una Commissione composta di tre Cittadini, due Possidenti ed un Commerciante, che farà

nelle Province suddette le veci della Commissione istituita in Roma.

Il Comitato Esecutivo è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 7 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(99)

REPUBBLICA ROMANA

COMITATO ESECUTIVO

Circolare ai Ministri

Cittadino Ministro:

I Ministri dovranno partecipare agl'Impiegati, i quali non hanno dato la loro adesione, che l'Assemblea Nazionale ha ordinato, dover essi considerarsi quali dimissionarii. Che però il Governo della Repubblica, generoso quanto giusto esecutore della Legge, rimette al prudente giudizio dei Ministri di potere accordar loro il soldo del corrente mese di Marzo.

Roma 7 Marzo 1849.

Pel Comitato Esecutivo
L. Spini *Segr.*

(100)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

I giardini del Quirinale e del Vaticano, incominciando da Domenica 18 corrente, saranno aperti al Pubblico tutte le Domeniche dalle dieci del mattino fino al tramontar del sole.

Roma 8 Marzo 1849.

Il Ministro dell'Interno
A. Saffi

(101)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Considerando che alcuni soggetti al prestito forzoso non hanno ancora dato la spontanea dichiarazione sull'ammotare della rendita loro, a termini dell'Art. 9 del Decreto 25 Febbrajo, e della Notificazione 5 corrente del Preside di Roma e Comarca, con cui si assegna un termine di cinque giorni alle dichiarazioni in proposito;

Considerando che quel termine è già spirato;

Ordina:

Art. 1. È concessa una proroga di 24 ore dalla pubblicazione della presente per la spontanea dichiarazione delle rendite.

Art. 2. Spirata inutilmente la proroga, i componenti la Commissione nominata dal Pre-

side di Roma e Comarca, tasseranno il prestito, in qualità di *Giurati*, secondo l' opinione propria, e la fama più accreditata della rendita.

Art. 3. Il giudizio sarà inappellabile senza ammissione di reclami.

Art. 4. La riscossione verrà eseguita coi mezzi della Legge i più pronti, e con quanti altri si credano più efficaci all'immediato incasso, giusta le facoltà discrezionali accordate al Comitato Esecutivo della Repubblica.

Roma 9 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. Armellini

A. Saliceti

M. Montecchi

(102)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica, in adempimento del Decreto dell' Assemblea Costituente, promulgato il giorno 3 Marzo 1849,

Ordina:

Si emettono per ora trecento mila scudi in moneta erosa da 4 e da 8, onde servire ai bisogni imperiosi della circolazione, specialmente negli spezzati.

Roma 9 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. Armellini

A. Saliceti

M. Montecchi

(103)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL' INTERNO

NOTIFICAZIONE

Mi lusingavo, che i Cittadini Romani di più elevate fortune chiamati dalla voce della Patria a farle un prestito per accorrere alle sue bisogne, ed in ispecie alla difesa dell'indipendenza d'Italia, e alla conservazione dell'ordine pubblico, avessero tutti obbedito col dare l'assegna delle loro rendite entro il termine prescritto nella Notificazione del 3 Marzo corrente. Questo termine è spirato col giorno di jeri, ed è rimarchevole, che varii Cittadini, che per la loro educazione e civilta dovrebbero a preferenza degli altri avere sentimenti generosi, l'han fatto trascorrere, senza riflettere che era più laudevole presentar da magnanimi e volenterosi lo stato delle proprie rendite, che farlo nascere da fiscali investigazioni.

Voglio sperare, che la ristrettezza del termine prefisso non avrà fatto portare a compimento le loro dichiarazioni, ma che prima che spiri il termine, perentoriamente fissato dal Potere Esecutivo, quei Cittadini che non hanno ancora adempito, vorranno presentarle nella Presidenza di Roma e Comarca, ove anche si raduna la Commissione centrale, composta dei qui sotto notati Cittadini. Voglio anche sperare, che la grandezza Romana abbia a risplendere in questa necessità della Patria, e che i discendenti di Sci-

pione, e di Fabio Massimo, di Lucullo, e di Crasso vogliano emulare i moderni notabili di Milano e di Venezia, che per il bisogno della Patria hanno dato l'ultimo loro obolo. Che gli gioverebbero le loro ricchezze, se negando di prestarle alla Patria, le avessero poi a dare agl'inimici a forza di colpi di bastone, e di Leggi statarie? Che giovò a quel ricco, ma sciagurato nobile romano l'aver negato i suoi tesori per accorrere alla difesa di Roma nel 1527, se poi li vide rapiti dai soldati tedeschi e spagnuoli di Borbone, mentre gli violavano le sue donne?

Io spero, che la presente civiltà, e l'amore verso l'Italia voglia far sentire a varii nostri Cresi la voce di un dovere cittadino; che le loro volontarie e leali dichiarazioni li faccia ben meritare della Patria; e che con vera Romana generosità concorrano a questo prestito, che alla pur fine per essi non è che un rinvestimento.

Roma li 9 Marzo 1849.

Il Preside di Roma e Comarca
LIVIO MARIANI

Nomi dei componenti la Commissione

CORBOLI CURZIO—STURBINETTI FRANCESCO—DE-ANDREIS ANTONIO—NATALI SAVINO—BOSCHETTI BENEDETTO—ROMITI GUIDO SCIFONI FELICE—SALVATI LUIGI—NARDUCCI CRISPINO—SERRAGGI DOMENICO—PASQUALI ANDREA.

(104)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

In esecuzione dell'Articolo 3 del Decreto 7 corrente marzo con cui sono date al Comitato facoltà di nominare, oltre il Commissariato del Governo, una Commissione di cinque Membri, due de'quali della Camera di Commercio per sorvegliare la corrispondenza delle operazioni della Banca Romana alle disposizioni dell' Assemblea Costituente;

IL COMITATO ESECUTIVO

ORDINA:

È annullato il precedente Commissariato Governativo.

Il Commissario Governativo, e la Commissione è nominata e composta nel seguente modo.

Commiss. Governat. AVV. GIUSEPPE LUNATI

MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Vincenzo Pericoli *Presidente*.
Filippo Luigioni.
Generale Pietro De Angelis.
Bartolommeo Polverosi.
Francesco Senni.

Roma 10 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 8.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA

(105)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Considerando che fra le più belle proprietà della Nazione stanno i monumenti della gloria politica, della potenza religiosa, delle arti e del genio dei nostri maggiori, sicchè questa inclita terra ebbe a buon dritto il nome di monumentale;

Che il Governo della Repubblica deve conservare gelosamente al Popolo questo sacro patrimonio, incoraggire e perfezionare l'educazione artistica della gioventù, e vigilare onde gli edifizj che si fanno e faranno dalla Nazione restino ad attestare alla posterità il genio delle arti non esser venuto meno nel Popolo Repubblicano ;

Che perciò l'organizzazione del Compartimento *Belle Arti e Monumenti*, presso il Ministero del Commercio, abbisogna di più largo sviluppo, dacche sono entrati sotto la sua tutela moltissimi monumenti d'arte e di scienza, dichiarati dalla Repubblica Proprietà Nazionali;

ORDINA :

Al Compartimento delle *Belle Arti e Monumenti*, che proseguirà a dipendere dal Ministro del Commercio, Belle Arti, Industria, Agricoltul ra, ec. ec., viene preposto un Direttore co. nome di *Conservatore generale delle Belle Arti e Monumenti Nazionali*. Delle Commissioni addette alle *Belle Arti* ed ai *Monumenti* verrà for-

mata una sola Commissione consultiva distinta in sezioni per la Pittura, la Scultura, l'Architettura, ed Arti filiali, non che per l'Archeologia. Questa Commissione sarà convocata e presieduta dal Ministro, e in sua vece dal Conservatore delle *Belle Arti e Monumenti Nazionali*.

Fornirà essa lumi e consigli, ed avrà l'onorevole officio di coadiuvare il Governo nella tutela delle *Belle Arti e Monumenti*.

Un Regolamento generale organico di questo Compartimento, che abbraccerà anche l'educazione artistica, verrà compilato nel più breve tempo possibile dal Conservatore generale coll'ajuto della Commissione Consultiva, e sottomesso all'approvazione.

Sotto il nome di Monumenti sono compresi ancora le Biblioteche ed Archivi Nazionali, che per antichi documenti, per codici, manoscritti e rare edizioni, ovvero per insigni raccolte d'incisioni e disegni, entrano ragionevolmente nella categoria dei Monumenti antichi ed artistici.

Il Ministro del Commercio, Belle Arti ec. è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 10 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini

A. Saliceti

M. Montecchi

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Romani!

La Patria, grata al pronto ed energico vostro concorso in tutto ciò che interessa l'adempimento delle sue Leggi e la conservazione dell' ordine, riconosce in voi i degni interpetri delle virtù repubblicane.

Una falsa apprensione erasi a questi giorni messa negli animi di alcuni vostri fratelli; la quale, fomentata ad arte dagli avversarj delle popolari libertà, li conduceva a credere, che la Repubblica intendesse a spogliare le Chiese delle campane necessarie al servigio del culto, nulla curando di defraudare i fedeli del sacro suono che li raccoglie a preghiera. Indi voci sdegnose e appello a fraterne discordie; opera infelice della menzogna.

Ma la menzogna non ha potere sovra un Popolo intelligente e civile come questo è, il quale sa ottimamente discernere quello che (senza offendere la santissima nostra Religione) può delle cose della Chiesa rivolgersi a salvamento della Patria, da quello che sarebbe profanazione e sacrilegio il toccare.

La legge vuole convertite in istrumenti di difesa contro i barbari le sole campane superflue; ed eccettua quelle delle Parrocchie, delle Basiliche Patriarcali, delle Chiese nazionali, e quelle che hanno pregio di antichità o di maestrevole lavoro.

A voi, Romani, parve santa, necessaria ed

utile una tal legge, e la voleste rispettata ed eseguita; e al primo segnale d'ingiuste perturbazioni, accorreste da tutte parti con grande frequenza a persuadere gl'ingannati, a reprimere gli agitatori. Vi parve santa una legge, che i bronzi religiosi trasforma in armi non meno religiose; armi che tutti gl'Italiani dovranno far giuramento di adoperare contro il comune nemico; armi che, respinti una volta oltre l'Alpi i soldati della vecchia conquista, assicurata l'indipendenza, difenderanno da ogni contagio straniero quella armonia di libere e civili operosità, con che l'Italia e Roma sono chiamate a compiere la terza volta un grande lavoro sovra la terra. Vi parve poi necessaria ed utile, perchè gli ostacoli che s'incontrano nell' acquisto d' armi forestiere, i prezzi altissimi dei metalli, la povertà della Patria e l'imminente pericolo esigevano un tale provvedimento; il quale, mentre soccorre alla comune difesa, offre lavoro e pane ai figliuoli del povero popolo.

Cittadini! Guardie Nazionali! La spontanea ed efficace cooperazione da voi prestata alla esecuzione della Legge e al mantenimento dell'ordine, non è il primo saggio che avete offerto di quelle cittadine virtù, che vi rendono degni della libertà conquistata; non è la prima delle solenni risposte da voi date a chi vi calunnia.

Proseguite, o magnanimi, in questo altissimo ufficio di patria tutela; ammonite, ammaestrate gl'illusi. Il Governo saprà far rispettare nelle vostre leggi la vostra sovrana dignità. Voi innalzatevi ognora più a quella santa missione, che è tutta vostra, di popolo educatore, di popolo

iniziatore di un'Italia nuova, di un' Italia più morale, più civile e più grande delle passate.

Roma li 11 Marzo 1849.

Viva la Repubblica Romana, Viva l'Italia!

Il Ministro dell'Interno
A. SAFFI

(107)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

ORDINA:

ART. 1. È tolta ogni ingerenza al potere ecclesiastico circa l'amministrazione de'beni degli Ospedali, Orfanotrofii, ed ogni altro Luogo pio o Stabilimento di beneficenza.

ART. 2. I Presidi delle Province daranno le opportune disposizioni, perchè l'amministrazione medesima proceda regolarmente e senza interruzione.

Per gli stabilimenti situati in Roma, tali disposizioni verranno date direttamente dal Ministro dell'Interno.

Il detto Ministro è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(108)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

ORDINA:

ART. 1. Il Direttore del Censo, sotto la più stretta sua responsabilità, darà ordine a tutti i Cancellieri dello Stato, affinchè nel perentorio termine di due mesi, da decorrere dalla data della presente Ordinanza, presentino gli estratti delle mappe catastali di tutti i beni posseduti dalle così dette mani-morte, colle distinzioni dei perimetri, e numeri, ed accompagnate dai catastini ed altri atti occorrenti.

ART. 2. Tale estratto dovrà farsi sopra una scala e sopra fogli eguali, come al modulo che verrà inviato alle Cancellerie censuarie dalla Direzione del Censo.

ART. 3. Sarà distinto in quattro categorie.

I. Beni tenuti da Corporazioni Religiose, ossia dal Clero regolare.

II. Beni tenuti dalle Mense, dai Capitoli e dalle Collegiate.

III. Beni spettanti a Luoghi pii, a Stabilimenti di beneficenza, Orfanotrofi, Case di ricovero, e simili.

IV. Proprietà ex Camerali, a tenore delle indicazioni che alla Direzione del Censo verranno somministrate dalla Direzione del Demanio.

ART. 4. Entro lo stesso perentorio termine, e sotto la più stretta responsabilità, il Direttore del Bollo, Registro, Ipoteche presterà alla Direzione del Demanio dettagliata nota di tutte le

passività inscritte sui beni delle prime tre categorie designate nell'articolo antecedente.

A tale effetto saranno trasmesse ai Conservatori module chiare e complete, onde servire alla uniformità della operazione.

ART. 5. Il Ministro del Commercio, nei termini dei precedenti articoli, presenterà una Statistica dettagliata e completa del personale del Clero regolare e secolare, distinto nei diversi ordini, età, luoghi ec.

ART. 6. Durante il tempo che si dispongono i materiali indicati negli articoli antecedenti, coll'ajuto dei quali si fonderà l'Amministrazione demaniale, si nominerà il personale occorrente alla stessa amministrazione.

ART. 7. La Direzione del Demanio avrà l'Ufficio centrale in Roma.

L'Amministrazione sarà divisa in quattro grandi Sezioni. 1. Roma e Comarca. — 2. Umbria. — 3. Marche. — 4. Legazioni.

ART. 8. La Direzione suddetta assume immediatamente l'Amministrazione dei beni dell'Ordine ex Gesuitico, e della abolita Congregazione dello Santo Uffizio.

ART. 9. Essa verrà assistita da un Consiglio consultivo presieduto dal Direttore, e composto dei Direttori del Censo, del bollo e registro, delle ipoteche, e di tre Consultori legali.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(109)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

In esecuzione del Decreto dell'Assemblea Costituente del 21 Febbrajo decorso, e riformando nella parte amministrativa il Motu-proprio 29 Dicembre 1847. e l'Ordinanza 26 Febbrajo decorso sulla riunione dell'Amministrazione del Demanio a quella del Registro, divenuta ineseguibile per le nuove disposizioni sull'organizzazione generale del Ministero di Finanza;

ORDINA:

ART. 1. È istituita una Direzione per l'Amministrazione dei beni demaniali, dipendente dal Ministro delle Finanze.

ART. 2. Apparterrà a questa Direzione l'amministrazione dei beni ex Camerali, oggi della Repubblica, e perciò quell'ultima cesserà di dipendere dalla Direzione Prima alla quale apparteneva.

ART. 3. La Direzione Prima suddetta prenderà nome di Direzione *di diritti uniti*, distaccando questi ultimi dalla Direzione delle Dogane, la quale sarà limitata alla sola Amministrazione delle medesime.

ART. 4. La Presidenza del Censo, sotto il nome di Direzione del Censo, dipende anch' essa dal Ministero delle Finanze.

ART. 5. Con contemporanea Ordinanza si stabiliscono l'organico della Direzione del Demanio e delle proprietà della Repubblica, e le nor-

me colle quali se ne fonda e distribuisce l'Amministrazione.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(110)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo notifica, che l'Assemblea Costituente

Considerando che, mentre non è opera di breve momento la riforma della Criminale legislazione, v'ha d'altronde nelle presenti condizioni della Repubblica una imperiosa necessità di provvedere con mezzi pronti ed efficaci alla repressione di quei delitti, che attentano precipuamente alla sicurezza e tranquillità della Patria;

Previa dichiarazione, che negli Articoli del Regolamento penale, richiamati nella presente legge, dee tenersi come soppresso qualunque vocabolo allusivo al passato regime, surrogato quello che è proprio dell'attuale Governo Repubblicano;

DECRETA:

ART. 1. Sarà abbreviata e sommaria fino a nuova disposizione la procedura pei seguenti delitti:

I. I delitti contro la Repubblica contemplati dagli Articoli 84, 86, 87, 89, 92, e 93 del Regolamento penale vigente.

II. I delitti contemplati dagli Articoli 126, 127, e 128.

III. I delitti di violenza pubblica contemplati dal Titolo III Libro II.

IV. I furti con violenza personale contemplati dal Titolo XXVI Libro II.

V. Gli omicidj proditorj e le ferite proditorie.

ART. 2. Il Processante, appena ricevuta la querela o denunzia, od in qualunque altro modo sia venuto a cognizione del reato, assumerà immediatamente la prova generica.

ART. 3. Se l'imputato è stato arrestato in flagrante, o quasi flagrante, si procederà subito al suo interrogatorio.

ART. 4. Se egli non trovasi in arresto, il Processante raccoglierà sommariamente la prova specifica, ed essendovi indizj sufficienti contro l'imputato lo farà arrestare e procedere tosto al suo interrogatorio.

ART. 5. Tre giorni dopo l'interrogatorio verrà trattata la causa alla pubblica discussione, se il processo vien fatto in luogo dove risiede il Tribunale, ed otto giorni dopo, se in altro luogo. In quest'ultimo caso, il Processante, appena interrogato l'imputato, lo trasmetterà subito cogli atti al Tribunale.

Art. 6. Ventiquattro ore prima, relativamente alla prima ipotesi del precedente Articolo; tre giorni, in quanto alla seconda, il Procuratore fiscale e l'accusato presenteranno la lista de' loro testimonj.

Art. 7. Se qualche testimone non comparisce è in facoltà del Tribunale dichiararlo non necessario.

Art. 8. Se nella pubblica discussione sorge la necessità di udire un testimone a carico, od a discarico, non dato in nota, è rimesso alla prudenza del Tribunale il fare un brevissimo differimento. Il Tribunale dovrà sospendere il suo giudizio, trattandosi di ferite, delle quali non sia con certezza stabilita la gravità, fino ad ottenuto definitivo giudizio dei Periti.

Art. 9. La discussione pubblica sarà orale, ed il verbale conterrà solo un' enunciativa abbreviata e sommaria della deposizione dei testimonj.

Art. 10. Se l'accusato non ha difensore, il Presidente del Tribunale glie ne destinerà uno.

Art. 11. Le sole sentenze portanti condanna capitale sono appellabili, e da giudicarsi in via sommaria anche in grado di appello.

Art. 12. L' appellazione dev' essere interposta dal Difensore, o dall'Imputato entro 24 ore dalla pronuncia della sentenza condannatoria.

Art. 13. Entro le 24 ore dall'interposto Appello, il Tribunale di prima istanza deve rimettere d'officio il relativo Processo al Tribunale di Appello. Volendo, potrà intervenirvi il Prevenuto.

Art. 14. Tre giorni dopo il ricevimento del

Processo, sarà trattata la causa in pubblica discussione, quando il reo abbia dichiarato di non volere intervenire, ovvero se sia detenuto nel luogo di residenza del Tribunale di Appello. Il detto termine sarà protratto a giorni otto, se il Prevenuto che vuole intervenire sia detenuto in altro luogo.

Art. 15. Non potrà in grado di Appello aver luogo la ripetizione dei testimonj uditi in Prima Istanza, nè l'induzione di nuovi testimonj.

Art. 16. Il Tribunale non potrà sciogliersi senza aver pronunciata la sentenza.

Art. 17. Le sentenze di appello condannatorie alla pena capitale si eseguiscono entro il termine di tre giorni.

Art. 18. Tutte le sentenze assolutorie hanno esecuzione immediata.

Art. 19. Tutte le altre sentenze saranno eseguite entro 24 ore.

Art. 20. In nessuna causa, trattata e decisa in via sommaria, sarà ammesso il beneficio di revisione, o qualunque altro rimedio.

Art. 21. Qualunque negligenza o ritardo per parte del Processante del Tribunale, del Procuratore Fiscale, o di qualunque altro pubblico funzionario, verrà punita coll'immediata destituzione.

Art. 22. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Legge.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. Armellini

A. Saliceti

M. Montecchi

(111)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA

che l' Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 12 corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed ordina che sia eseguito nella sua forma e tenore.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che la tassa barriera, oltre esser segno di divisione tra i popoli fratelli, è causa di vessazioni, e quindi d' impedimento o d'intralci alla libera comunicazione da uno Stato finitimo all'altro;

Considerando che la sua abolizione deve apportare incremento considerevole al comodo, all' industria, al commercio delle popolazioni;

A proposta del Ministro delle Finanze

DECRETA:

A datare dal giorno 20 del corrente mese è abolita lungo l' intero confine della Repubblica la

Tassa della Barriera, istituita dalla Notificazione del 23 Giugno 1836.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 9.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Essendo pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti sulla esecuzione del Decreto pel prestito forzoso, se ne è fatto rapporto al Comitato Esecutivo, e se ne sono concluse le soluzioni, che troverete qui appresso contrapposte a ciascheduno di questi stessi.

Non rimane ora, che dar mano all'opera con tutta energia e sollecitudine : e dal vostro patriottismo, coadjuvato dalla benemerita Commissione da voi instituita, mi riprometto, Cittadino Preside, i più pronti e felici risultati, de'quali vorrete, non ne dubito, tenermi progressivamente informato.

Vi piaccia intanto accusarmi ricevimento della presente, e vi rinnovo il saluto di fratellanza.

QUESITO 1. Se fra le fortune e i capitali costituenti il patrimonio delle famiglie debbano contemplarsi le doti, ed estradotali delle femmine accasate nelle famiglie medesime.

RISPOSTA. I Capitali dotali della madre, della moglie, o di qualunque altra femmina accasata in una famiglia debbono essere accumulati al patrimonio della famiglia medesima : non così gli estradotali , che debbono considerarsi come un patrimonio separato, e quindi separatamente tassabili, ove ammontino respettivamente ad una rendita di scudi 2000.

Quesito 2. Se le Casse di risparmi, gli Ospedali degli infermi e gli Istituti aventi per fine la carità e filantropia pubblica debbano sottoporsi al prestito.

Risposta. La Legge non ammette eccezioni, ed ogni Istituto è altamente interessato nella salute della Repubblica; e quindi ogni Istituto deve contribuire al prestito, che a ragion finita non è un danno, non è una falcidia alle rendite della sua Amministrazione, ma sì bene un rinvestimento sicuro, e fruttifero. Rispetto alle Casse di risparmio le rendite si desumeranno dalla media dei conti resi a tutt'oggi: per i corpi morali, ed Istituti sotto qualunque nome esistenti si desumerà dai registri di amministrazione o con altri mezzi ordinarj.

Quesito 3. Se le Società in accomandita, le Banche Commerciali, Case industriali, e simili siano soggette al prestito.

Risposta. Affermativamente in tutto, come alla precedente risposta.

Quesito. 4. Se i Municipj debbano essere compresi tra i corpi morali soggetti al prestito: nel caso affermativo, se la rendita tassabile abbia a calcolarsi sui fondi e capitali proprj, oppure su tutta la rendita municipale proveniente anche da percezione di tasse, dazi ec.

Risposta. S'imporrà sulle rendite de' capitali proprii.

Quesito 5. Se debbano considerarsi una sola famiglia avente comunione di beni più fratelli o più discendenti da comune stipite che, non ostante la operata separazione de'rispettivi patrimonj per atto pubblico o privato, vivano in co-

munione, ed abbiano comune l'amministrazione e i cumuli derivanti dai rispettivi patrimonj.

Risposta. Quando la divisione risulti da atto pubblico o privato, registrato prima della promulgazione della Legge, non debbono i discendenti dallo stesso stipite considerarsi come una sola famiglia, quantunque insieme conviventi.

Quesito 6. Se nella rendita debbano comprendersi gli onorari degli impiegati e le pensioni di ritiro.

Risposta. Senza dubbio: e agli onorarj e alle pensioni debbono aggiungersi tutti gli accessorj, assegni, gratificazioni ed emolumenti qualunque e sotto qualsiasi nome si percepiscono dagl'Impiegati, pensionati e quiescenti civili, giudiziarj, e militari. Quindi pei Conservatori delle Ipoteche, pei Preposti del Registro, pei Cancellieri del Registro, pei Cancellieri del Censo, per gli Archivisti notarili, Ricevitori nazionali, provinciali, e municipali e per ogni altro funzionario ed impiegato, che al suo impiego sia inerente qualche accessorio, si fa luogo all'aumento rispettivo.

Quesito 7. Quali siano veramente i pesi da cui debbano nettarsi le annue rendite che cadono nelle classi tassabili.

Risposta. Le tasse pubbliche di qualunque specie, governative, provinciali, municipali, consorziali e simili; i frutti de'capitali passivi; i legati, i canoni, i livelli, e qualunque annua passività, risultante da atti pubblici o privati con data certa, od ineccezionabili anteriori al Decreto 25 febbrajo 1849; le spese di amministrazione che sono inerenti alla coltivazione, alle in-

dustrie, alle raccolte delle rendite, ed alla riscossione conservazione e registrazione delle medesime. Si escludono gli obblighi che si assumono dai mariti negli istromenti dotali.

QUESITO 8. Quelli che hanno domicilio in una Provincia, e possidenze in un altra, e quelli, che hanno possidenze in diverse province dello Stato ed anche all'estero, come debbono esser tassati, ed in qual cassa debbono fare i versamenti.

RISPOSTA. È stabilito che il luogo del domicilio sia il centro ove debbono rimettersi tutte le note delle possidenze de' rispettivi Proprietarj, e la Ricevitoria governativa del capo luogo di Provincia il banco, ove debbono eseguirsi i versamenti. Quindi dai Cancellieri del Censo deve tenersi conto di tutte le intestazioni catastali de' Possidenti domiciliati fuori del luogo della residenza della sua cancelleria, e darne separate note alla Commissione incaricata nel prestito, affinchè nel più breve termine possibile siano trasmesse con tutti gli opportuni dettagli ai Presidi di quella Provincia, ove abitano i proprietarj. Con questo metodo si riuniranno in una tutte le frazioni di possidenze, che uno possa avere isparse per tutto lo Stato.

Riguardo ai possessi all'estero debbono esser calcolati e si cercherà ogni modo discreto e civile per averne se non una certa, almeno una approssimativa contezza.

QUESITO 9. Se i beni della Repubblica Francese in Roma, ed in Loreto e quelli spettanti al suo Presidente Luigi Bonaparte, siti nella provincia di Macerata, debbano sottoporsi al prestito forzoso.

Risposta. Le Commissioni dovranno tassare i beni in discorso. Il Comitato Esecutivo si riserba di risolvere in appresso sul pagamento della tassa stessa.

Quesito 10. Se gli statisti possessori de'beni nella traspadana sotto la dominazione austriaca debbano concorrere al prestito forzoso anche colle rendite di essi beni, malgrado che nell'anno scorso e nel presente siano state quasi assorbite per enormi tasse eccezionali.

Risposta. Negativamente.

Roma 12 Marzo 1849.

Il Ministro delle Finanze
Manzoni

(118)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Ministro di Grazia e Giustizia

Ordina:

Le Udienza Ordinarie dei Giudici e Tribunali di prima Istanza in Roma saranno riprese col giorno 15 corrente.

Nel termine più breve che sia possibile sarà annunciato il giorno dell' apertura dei Tribunali di Appello e Supremo.

Roma dal Palazzo della Giustizia li 13 Marzo 1849.

Il Ministro
Giovita Lazzarini

(114)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 13 *Marzo*

Perchè venga aumentato il numero dei difensori della Patria ha questo Ministero autorizzato la organizzazione di alcuni Corpi militari di nuova formazione. È però necessario che durante la organizzazione, il Governo conosca il numero e il personale degli individui che di mano in mano si vanno arrolando: si ordina perciò quanto appresso.

Tutti gli organizzatori, o Comandanti dei Corpi di nuova formazione dovranno immediatamente inviare alla Intendenza Divisionaria gli individui che si presenteranno loro per far parte del Corpo. L'Intendente dovrà iscrivere il nome di ciascuno sopra un registro apposito, senza la quale iscrizione non si farà luogo al pagamento delle rispettive competenze.

Il Ministro interino
CALANDRELLI

(118)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente nella tornata del giorno 13 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA :

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

ART. UNICO. La legge del 21 Febbrajo, che dichiara proprietà della Repubblica i Beni Ecclesiastici, non si applica ai Beni Ecclesiastici delle Chiese e Corporazioni, o straniere, o appartenenti ad altri Stati d'Italia, esistenti nel territorio della Repubblica.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 14 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

Il Ministro delle Finanze
G. MANZONI

(116)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
CIRCOLARE
AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Le straordinarie circostanze in cui trovasi lo Stato esigono purtroppo che talune volte i Presidi delle Province adottino delle misure, le quali in tutt'altro tempo apparterrebbero al Governo superiore; ma comunque debba sperarsi che la parsimonia e la prudenza dei Presidi stessi non indurranno il Governo in notevoli imbarazzi, è però evidente che tali eccezionali provvidenze non possono aver luogo lorchè trattasi di Finanza; macchina che arrestasi assolutamente, laddove la direzione ed il movimento non sieno centralizzati fermamente nel Ministro, che ne è responsabile innanzi alla Nazione.

Or questa necessità aumentando d'importanza nelle circostanze attuali, ed essendo necessario di stringersi tanto più all'ordine, quanto maggiori sono le difficoltà e le incertezze; io sono obbligato di interessarvi, cittadino Preside, ad astenervi d'ora in avanti dal procedere a qualunque disposizione che riguardi la Finanza, l'Amministrazione, o l'economia dello Stato, affine di non cadere in quel generale disordine che appunto lo zelo (in vero lodabile, ma nocivo perchè non concorde) dei Capi delle Province minaccia di produrre, limitando la vostra premura ed impegno a fare eseguire le disposizioni che vengono emesse, ed a provocare da questo Ministero le misure che, nelle cognizioni locali, e nella vostra intelligenza, crederete meglio

conducenti allo scopo del Governo, ch'è il bene generale.

Dà quanto v' ho esposto, cittadino Preside, voi avrete facilmente rilevato che imponenza di fatti, e necessità di ordine mi hanno obbligato a richiamare con questa disposizione l'armonìa e la regolarità nella pubblica Amministrazione, e che io conto sempre sulla vostra efficace cooperazione, non meno che sulla vostra perspicacia, cui non può sfuggire la necessità di evitare un dislegamento di azione, che nella Finanza sarebbe fatale, ed in verun modo conciliabile colla responsabilità ministeriale.

Compiacetevi di accusarmi ricevuta della presente.

Salute e fratellanza.

Roma li 14 Marzo 1849.

Il Ministro
G. MANZONI

(117)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 13 corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Le Chiese, le Corporazioni religiose, gli stabilimenti ecclesiastici, ed in generale le manimorte, sono dichiarate incapaci di acquistare per qualsivoglia titolo, sia lucrativo, sia oneroso, tanto per atto tra vivi, che di ultima volontà.

Sono eccettuati gli stabilimenti di pubblica beneficenza, ai quali sarà permesso di acquistare dietro un' autorizzazione speciale del Governo.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 14 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

Il Ministro di Grazia e Giustizia.
GIOVITA LAZZARINI

(118)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 15 Marzo.

È usanza riprovevole che le sceniche comparse dei teatri siano tolte in prestito dagl' individui della Milizia. Oltre al sopracarico della fatica che ne viene al soldato, già stanco dal gior-

naliero servizio, oltre alla mala influenza che può ridondarne alla sua morale personalità, non può non risentirne anche il decoro della Milizia. Un soldato della Repubblica deve guardarsi da cotali difformità del servaggio: un soldato della Repubblica deve costantemente mantenersi in quegli usi che possibilmente livellino il suo carattere morale con la dignità del suo ufficio.

Dal giorno 20 corrente in poi è vietato ai nostri soldati di accedere più ai teatri a prestarvi l'umile servigio di comparse. Così è vietato alle bande musicali della Milizia l'intervenire ai teatri, se non vi siano abilitate da speciale concessione del Comando della Divisione.

Il Ministro interino
CALANDRELLI

(119)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica,

Considerando essere necessario, affinchè la pubblica amministrazione proceda regolarmente, che la corrispondenza fra i varj agenti della medesima sia condotta in modo bene ordinato e uniforme;

ORDINA:

ART. 1. I Ministri, pei bisogni della loro amministrazione, corrispondono col Presidente dell'Assemblea, col Comitato Esecutivo, e fra loro.

Corrispondono ancora, nei limiti della pro-

pria competenza, coi Presidi delle Province, coi Direttori delle diverse amministrazioni da loro dipendenti, e con qualunque altro subalterno.

Art. 2. I Direttori delle diverse amministrazioni non possono corrispondere per gl'interessi del loro dicastero, se non se col Ministro dal quale dipendono, e coi proprii subalterni.

Roma 15. Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(120)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica
Notifica:

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 15 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Considerando che per la guerra d'indipendenza nazionale, per la tutela dei diritti conquistati, pei pericoli pendenti d'assalto straniero, le armi sono necessità suprema ed urgente della Repubblica;

Considerando che i tempi e i bisogni straor-

dinarj richiedono attività straordinaria e ajuti per questa al Ministero di guerra;

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

DECRETA:

ART. 1. È istituita una Commissione di guerra composta di cinque individui, eletti, fuori, del suo seno, dall'Assemblea, e destinata ad accelerare e agevolare al Ministro di guerra, senza lederne la libertà di azione e la responsabilità, i lavori per la rapida formazione dell'esercito, e per l'andamento regolare e spedito dei tre rami essenziali del dicastero di guerra, personale, materiale, e amministrativo.

ART. 2. La Commissione di guerra

1. Esamina i piani strategici, i progetti e suggerimenti che venissero presentati dai Cittadini, tendenti a ordinare e promuovere i mezzi di difesa ed offesa militare della Repubblica. Occorrendo, li provoca, chiamando a sè uomini di patriottismo provato, e di nota capacità.
2. Prepara e presenta al Ministro lavori proprj su quanto concerne la condizione militare del paese, e segnatamente sulle seguenti cose, riguardate come urgenti dall'Assemblea.

a) Specchio esatto e particolarizzato della situazione attuale dell'esercito, e del materiale di guerra.

b) Modi di condurre rapidamente l'esercito al suo completamento, e introdurvi uniformità, disciplina, e istruzione.

c) Istituzione di commissioni d'esame, e norme per l'ammissione di quanti chiedono di entrare nell' esercito con un grado.

d) Attivazione di manifatture d'armi, fonderie di cannoni ec.

e) Formazione di un arsenale d' oggetti del Genio, pontoneria ec.; d'un magazzeno di libri militari per l'istruzione degli ufficiali e bassi ufficiali ; di un officio topografico.

f) Lavoro descrittivo dello Stato considerato militarmente, esame dei punti strategici terrestri e marittimi , e modi di fortificarli.

Art. 3. La Commissione di Guerra riferisce ogni dieci giorni le sue operazioni all'Assemblea riunita in Comitato segreto.

Roma 16 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 10.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA

(121)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 16 *Marzo*.

Il provvido decreto del Romano Municipio riconobbe con una medaglia di bronzo la generosa opera di quei Cittadini che accorsero per combattere la santa guerra dell' Italica indipendenza. Ma il petto de' nostri soldati che la stessa guerra hanno combattuto, e vi fecero onorata e memorabile prova, è ancora sguernito del dovuto testimonio di gloria.

Sapendomi che la virtù militare si nutre massimamente di onore, e che il premio, più che il castigo ha importanza ed efficacia nella milizia, io non ha guari, e prima che assumessi le funzioni del Ministero, proposi che ancora i nostri soldati, i quali si segnalarono nella Campagna del Veneto, avessero il guiderdone di una medaglia in bronzo. Oggi mi è caro di potere io stesso effettuare la mia proposta, ordinando che ai sopraddetti militi sia distribuito il meritato distintivo della medaglia.

Rammenti la milizia che da ora in poi cosiffatti distintivi non saranno più una ciurmeria, e un cortigianume di uomini inverecondi, ma saranno il genuino testimonio della sola virtù. Rammenti la milizia che il distintivo della presente medaglia non è tanto il testimonio di una impresa compiuta, quanto l'incentivo di una

impresa che rimane ancora da compiere. In questa medaglia è ancora un segno d'invito ai prodi: è un'annunzio che il grande fatto della nostra nazionale redenzione non è ancora consumato.

Il Ministro interino
CALANDRELLI.

(122)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA:

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 17 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

DECRETA:

ART. 1. Tutti i Cittadini della Repubblica dai 18 ai 55 anni inclusivi fanno parte della Guardia Nazionale;

ART. 2. Ne sono esclusi i soli individui colpiti da sentenze criminali infamanti;

Art. 3. La Guardia Nazionale è distinta in mobile e stanziale;

Art. 4. È dichiarata mobile e sarà immediatamente organizzata tutta la Guardia Nazionale dagli anni 18 ai 30 inclusivi, a seconda delle classificazioni e colle eccezioni da stabilirsi;

Art. 5. La Guardia stanziale è divisa in attiva e disponibile. La disponibile, chiamata al servizio, percepirà un soldo;

Art. 6. La Commissione di guerra rimane incaricata di presentare entro giorni 5 un progetto di Legge per l' applicazione del presente Decreto.

Roma 18 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(123)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 17 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L' Assemblea Costituente

DECRETA:

ART. 1. Tutti i Rappresentanti che, senza speciale permesso, si tengono assenti dall'Assemblea, dovranno farne richiesta entro il termine di giorni 8 dalla pubblicazione del presente Decreto, od esibire entro il termine stesso la loro rinunzia.

ART. 2. Scorso il termine indicato, si avrà per avvenuta la rinunzia di qualsiasi Rappresentante, che non l'abbia formalmente emessa, o che non abbia ottenuto il voluto permesso.

ART. 3. Per quelli i cui poteri non sono stati verificati, o che saranno eletti dopo la pubblicazione del presente Decreto, il termine decorrerà dal giorno della verifica e riconoscimento dei poteri.

Roma 18 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(124)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 17 del corrente mese, ha scelto i cittadini Giusti, Pisacane, Çerroti, Carducci, Meubèuge a membri della nuova Commissione, istituita dietro proposta del Deputato Mazzini, per cooperare, insieme al Ministro della Guerra, a tutto ciò che possa migliorare lo stato del nostro esercito.

Roma 18 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(125)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 19 Marzo

Sono state molto gravose all' animo mio le pretese che da qualche Corpo delle nostre milizie si vanno accompagnando, a fine di conseguire uno sconto nei Boni del Tesoro.

Nei tempi che la salvezza della Patria e della libertà è suprema legge d'ogni cittadino, è debito d'ogni cittadino di cooperare con dei sacrificj per la pubblica incolumità. Ma tanto maggiore è il debito del sacrificio in coloro che dall'incremento della loro Patria ebbero incremento di fortuna e di onore. Ognuno sa i vantaggi conseguiti dalla nostra ufficialità: gli aumenti nei gradi e nei soldi furono tanto più notevoli quanto meno erano da sperare. Le piccole ed umili sorti dei molti si tramutarono in una decorosa grandezza. Ond' è che la querela, promossa oggi da taluni de' medesimi, è indizio di anima avara, e chiusa affatto ad ogni senso di patrio interesse. Quella querela è un vituperio.

Ed io con queste pubbliche parole di riprovazione la espongo al pubblico biasimo, affinchè nei colpevoli ricada, s' è possibile, un senso di rossore e di emenda.

Il Ministro interino
A. Calandrelli

(126)
MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 20 *Marzo.*

Analogamente all' ordine del giorno dei 13 corrente, tutti i Comandanti dei Corpi sono incaricati di trasmettermi una nota contenente i nomi di tutti quei militi, che nella guerra del Veneto meritarono lode.

E perchè a cagione del tempo decorso da quell' epoca in qua, potrebbe avvenire un qualch'equivoco sopra le persone, sia trasandandone alcune, o sia producendone altre che affatto non si segnalarono, avanti che si proceda alla individuale distribuzione delle medaglie, si esporrà per quindici giorni al pubblico, e nei quartieri la nota dei nomi di quegl' individui che saranno creduti meritevoli di partecipare alla onorificenza della medaglia. Così facendo, si darà agio a qualunque reclamo che potesse intervenire, come un'ammenda della detta nota.

Il Ministro interino
A. Calandrelli

(127)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Militi della guardia nazionale di Roma!

Mentre il Governo procedeva energicamente contro i pochi traviati, che cogl' impeti incivili delle loro passioni, turbando l'ordine e mettendosi innanzi alle Leggi della Repubblica, ne offendono la dignità; una protesta generosa, uscita dai vostri battaglioni, veniva a confortarci nella nostra amarezza; perocchè amarissima cosa è per noi il vedere da alcuni mal compresa la santa idea di libertà, e l'essere costretti a biasimare e punire la colpa, là dove non vorremmo che applaudire e premiare la virtù cittadina.

Voi avete protestato sdegnosamente contro l' insulto fatto alla Nazionale Milizia dal picciol numero di coloro, che, insigniti dell'uniforme della medesima, sogliono mescolarsi ai tumulti di piazza, e convertire in insegna di inquietezze e di scandali la divisa dell'ordine civile e della pubblica sicurtà, come è avvenuto in alcune arbitrarie inquisizioni, e violazioni della libertà individuale, e come l'altra notte avvenne sotto il palazzo Farnese.

Militi cittadini! questo magnanimo sdegno stà bene in petti romani. La devozione alle patrie leggi e la severa osservanza della disciplina fecero onnipotente l'antica Roma nelle sue conquiste guerriere. Queste medesime virtù, poste a guardia del nuovo concetto di libertà e di giustizia universale, che voi siete tenuti a compiere sovra la terra, vi renderanno onnipotenti nelle morali conquiste, a cui la Provvidenza vi chiama.

I moti violenti, i tumulti popolari, le romorose manifestazioni politiche, possono avere, o Cittadini, motivo e significato in quelle forme di governo, le quali rilevano dal fatto arbitrario della storia e dalla volontà di pochi, e non dalla coscienza libera e spontanea del popolo. Essi moti sono in allora altrettante generose e necessarie espansioni di una più larga idea di civiltà. Ma quando il Governo si compenetra perfettamente col sentimento e col diritto della Nazione, quando il governo non è che l'attuazione ordinata e ben guarentita della volontà generale, come in una Repubblica democratica, i tumulti e l'invasione delle Leggi, non possono essere che

effetto di stoltezza, o di ostilità individuali mascherate sotto bugiardi e profanati nomi.

Il Governo della Repubblica non dee nè può lasciar compromettere la sua maestà, la sua forza morale, le sue convenienze a simili intemperanze; egli ha puniti e punirà i perturbatori, essendo risoluto a reprimere efficacemente le improntitudini da qualunque parte esse derivino. Sia detto una volta per sempre e per tutti.

Per grande ventura, in questa luce di civiltà che illumina l'eterna Roma, fra questo popolo che tanto mantiene dell'antica virtù, siffatti inconvenienti sono assai lievi, e voi, Militi Nazionali, a cui stà profondamente scolpito negli animi l'onore del nome italiano, potete prevenirli assai di leggieri. Voi avete date, in molte gravi occasioni, solenni prove di attività, di unanime cooperazione, di disciplina in servigio della Patria. Il Governo confida alle vostre braccia la pubblica salute. Siate subordinati e concordi, pronti ed energici sempre nell'esercizio de' vostri doveri, e a dissipare e impedire i disordini basterà solo l'autorità dell'esempio e la virtù morale della vostra presenza.

Roma 20 Marzo 1849.

Viva la Repubblica Romana — Viva l'unione d'Italia

Il Ministro dell'Interno

A. Saffi

(128)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il Decreto dell' Assemblea Costituente emanato il 24 Febbrajo p. p., col quale lo insegnamento dello Stato è posto sotto la dipendenza immediata del Potere Esecutivo, mediante il Ministero di pubblica Istruzione;

Considerando che il privilegio esercitato finora dal Collegio de' Protonotari Apostolici per conferire Lauree dottorali nella Facoltà legale, e quelli esercitati dal Collegio degli Avvocati Concistoriali sopra la Università Romana, e così i dritti che si ascrive il Collegio stesso sopra la medesima, intralciano l'attuazione di quella immediata dipendenza;

Udito il Comitato Esecutivo, ed il Consiglio de' Ministri;

ORDINA:

ART. 1. Il privilegio esercitato dal Collegio dei Protonotari Apostolici pel conferimento delle Lauree, ed ogni giurisdizione o privilegio esercitati per qualunque titolo e causa dal Collegio degli Avvocati Concistoriali sopra la Università Romana, si dichiarano aboliti.

ART. 2. Le funzioni del Collegio Legale nella stessa Università, verranno provvisoriamente

esercitate dai Professori titolari, quiescenti e giubilati della Facoltà legale, con le norme da stabilirsi particolarmente.

Roma 20 Marzo 1849.

Il Ministro
STURBINETTI.

GHERARDI *Sostituto al Ministro.*

129)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO D'ISTRUZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE.

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino Preside!

La civiltà attuale reclama un ragionato sistema di pubblica istruzione, che, non limitato strettamente alle interne necessità, possa all'uopo, e senza sostanziali modificazioni, conciliarsi colle condizioni degli altri paesi italiani.

Si conosce in genere da questo Ministero che mentre nello Stato della Repubblica molti per numero e dotazione sono i mezzi d'insegnamento, pur tuttavia difetto di proporzionata distribuzione, e di metodi coordinati allo scopo, impedisce di ottènere l' effetto corrispondente. Si conosce ancora che odiose privative d'insegnamento, per le quali non rimane luogo a scegliere i più idonei soggetti nei rapporti di pubblico interesse, servono d'intralcio alla propagazione delle lettere e delle scienze. Si conosce infine che la istruzione, specialmente elementare, ad onta di grave

dispendio del Governo, delle Province, dei Comuni, dei singoli Cittadini, non è tale semenza da cui possa sperarsi rigoglioso germoglio. La riparazione di questi mali è un bisogno sentito profondamente. Prima però di distruggere è mestieri aver pronto il concetto della nuova costruzione in cosa di sì grande importanza. Nè il concetto raggiungerebbe lo scopo, senza conoscere con minuta precisione gli elementi attuali della istruzione pubblica, e quanto in essa sia di buono, o riprovevole.

Vi domando perciò di rimettere a questo Ministero, quanto più esattamente e prestamente possiate, informazioni sui seguenti particolari:

1 Condizione in cui si trovano gli studi nella vostra Provincia.

2. Numero, e qualità delle Accademie, e delle scuole di ogni specie; designazione delle Corporazioni, e Stabilimenti addetti allo insegnamento, e descrizione di ogni relativo privilegio.

3. Metodo della istruzione nelle singole scuole.

4. Numero medio degl'individui che le frequentano.

5. Personale per la istruzione, distinguendo le nomine Governative, Provinciali, e Comunali.

6. Biblioteche, Musei, Gabinetti, strumenti, ed altro in servizio del pubblico insegnamento.

7. Fondi attualmente erogati nella istruzione o dal Governo, o dalla Provincia, o dai Comuni.

8. Legati, donazioni, assegni privati per la istruzione, e quanto altro può somministrare esatta cognizione statistica del subietto.

9. Bisogni locali per lo sviluppo della pubblica istruzione.

Cittadino Preside. Ho premesso il fine cui mirano queste interpellazioni, onde possiate meglio corrispondere al mio intendimento. A chi ama la Patria non debbo dirigere altre parole.

Salute e Fratellanza.

Roma 20 Marzo 1849.

Il Ministro STURBINETTI

(150)

REPUBBLICA ROMANA

NINISTERO DI GUERRA E MARINA
ORDINE DEL GIORNO
21 *Febbrajo* 1849.

Non essendosi mai presentati dopo la loro nomina gli appresso notati Cadetti nè alla propria Compagnia, nè all'Intendenza Divisionaria, saranno considerati come dimissionarj, e cancellati dai ruoli quelli fra essi che prima del giorno 2 Aprile 1849 non si presenteranno alla Compagnia e alla Intendenza Divisionaria di Roma.

Faglieri.
Costa Gioacchino.
Garibaldi Alessandro.
Lucci Luigi.
Petrucci Macedonio.
Ridolfi Ercole.
Cardoli Francesco.
Pierantonj Alessandro.
Manetti Mattia.

Il Ministro Interino A. CALANDRELLI.

(131)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La elezione del Consiglio Municipale, destinata pel giorno 25 del corrente Marzo, è differita al dì 15 del prossimo Aprile.

Quindi nel giorno antecedente 14 detto saranno aperti i Collegi Elettorali di questa Città, per la nomina degli uffici popolari, a tenore degli articoli 28 e seguenti della legge Municipale.

Dal Ministero dell'Interno
li 21 Marzo 1849.

Il Ministro dell'Interno
A. Saffi.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 11.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa.

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE
AI GOVERNATORI

Cittadino:

All'antica forma d'intestazione degli Atti Notarili, dovrà d'ora innanzi sostituirsi la seguente: *In nome di Dio e del Popolo » L'anno primo della Repubblica Romana » dell'era volgare* 1849, *il giorno........*

Il segno tabellionare *riguardo alla rappresentanza DOVRA' ESSERE simile* al campione che si acclude, ed ogni Notajo avrà cura di farlo imprimere per proprio conto, aggiungendo nel contorno il suo nome e cognome, e luogo di residenza.

Altrettanto dovrà praticarsi dalle Magistrature relativamente ai timbri destinati ad autenticare gli atti de' respettivi loro Archivj, nei luoghi ove esistono.

Agli uni, ed alle altre si accorda un termine perentorio di giorni *quindici* dal ricevimento della presente per eseguire la variazione del timbro. Intanto sia pienamente soppresso l'antico segno, che ciascun Notajo, ed Archivista dovrà depositare immediatamente in mani del Preside della Provincia. Useranno provvisoriamente un sigillo proprio, del quale se ne darà l'impronta allo stesso Preside ed Archivista.

Di tutto ciò darete pronta comunicazione a chi si conviene nei limiti della vostra giurisdizione, invigilando sul relativo adempimento, e dando discarico al cadere del termine suddetto. Vi auguro salute.

Roma 21 Marzo 1849.

Vostro Affmo
Pel Ministro
L'Assessore
G. De Angelis



(133)

MINISTERO DELLE FINANZE

REGOLAMENTO

per la emissione de' certificati a favore dei tassati pel prestito ordinato col Decreto dell'Assemblea Costituente Romana del giorno 26 Febbrajo 1849; e per l'Ammortizzazione dei certificati medesimi.

Art. 1. Li tassati pel prestito ordinato col Decreto dell'Assemblea Costituente Romana del giorno 26 Febbrajo 1849, eseguito il versamento della quota ad essi imposta, presenteranno al Ministero delle Finanze la petizione diretta ad ottenere i certificati della rendita annua risultante alla ragione del 5 per cento dalle somme da essi versate; indicando nella istanza la data del versamento, il numero della bolletta, e la Cassa Nazionale presso cui sonosi fatti i versamenti.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze farà verificare a mezzo della Computisteria Generale Nazionale sui Bollettarii delle Casse Nazionali, se le somme denunciate nelle predette istanze corrispondono a quelle risultanti dai relativi bollettarii.

Art. 3. Avvenuta tale verificazione, in ciascuna settimana dalla nominata Computisteria Generale sarà redatto uno stato nominativo dei versamenti riconosciuti; quale stato conterrà i nomi, e pronomi dei tassati, che hanno eseguito, o in conto de' quali è avvenuto il ver-

samento, la data, ed il numero della bolletta del versamento, la somma versata, e la Cassa Nazionale presso la quale ha avuto effetto il versamento.

Detto Stato sarà redatto in duplice copia certificata dal Computista Generale, e vidimata dal Ministro delle Finanze. Una di esse sarà rimessa alla Direzione avente l' incarico dell' impianto delle proprietà generali dello Stato, onde averla in base della estinzione del prestito sudetto al termine dello stabilito triennio sia in numerario, sia coll' assegnazione di fondi della Nazione; e l'altra sarà rimessa alla Direzione Generale del Debito Pubblico per i sottonotati effetti.

Art. 4. La Direzione del Debito Pubblico, all'appoggio dello Stato predetto, procederà colle forme consuete alla inscrizione delle rispettive partite della rendita risultante dai versamenti eseguiti sopra Registro distinto per questa categoria del Debito dello Stato, intestandole nominativamente ai tassati, che hanno eseguito, o per conto de' quali si è fatto il versamento.

Art. 5. Dappresso la detta inscrizione la Direzione stessa emetterà i corrispondenti certificati del pari nominativi, a favore de'tassati suddetti, contenenti la rendita annua inscritta, e la indicazione della data del versamento, la Cassa presso cui è avvenuto, ed il numero della relativa Bolletta.

Art. 6. Li predetti certificati saranno trasmessi dalla Direzione del Debito Pubblico ai Presidi delle Provincie, per esser consegnati alle parti versanti: In tal modo gli Uffici di detti

Presidi prenderanno notizia dal risultamento degli atti da Essi praticati per la realizzazione del Prestito suddetto.

Art. 7. I nominati Ufficii ritireranno dalle parti suddette analoga ricevuta di consegna de' suindicati certificati, e la rimetteranno alla Direzione Generale del Debito Pubblico; e coll'atto di tale consegna rimarranno di niun effetto le bollette rilasciate dalle Casse Nazionali, sulle quali perciò i Presidi, facendosele esibire dalle parti versanti, faranno annotamento della consegna avvenuta dei corrispondenti certificati della relativa rendita.

Qualora le parti ritirassero direttamente i certificati respettivi dalla Direzione del Debito Pubblico; da questa si effettuerà il detto annotamento sulle bollette di versamento, e si darà partecipazione ai Presidi della consegna eseguita dei certificati suddetti.

Art. 8. La rendita per uniformità di metodo sarà soddisfatta semestralmente dal primo semestre scadente al primo del prossimo Luglio, qualora il versamento della quota tassata sia stato eseguito alla stabilita scadenza; e se posteriormente, ed in epoca prossima alla scadenza semestrale, la rendita sarà pagata colla decorrenza del semestre successivo.

Il pagamento della rendita si effettuerà alle scadenze semestrali colle norme medesime, che sono in uso per le Rendite Consolidate presso quelle Casse Nazionali, che saranno designate dalle parti versanti nella petizione enunciata nell'Articolo 1.

Art. 9. Piacendo ai creditori intestati nei

certificati predetti di concambiarli in Cartelle, o certificati pagabili al portatore ripromessi nell' Art. 15 del Decreto 26 Febbrajo scorso, ne faranno essi analoga istanza alla Direzione Generale del Debito Pubblico in unione dell'originale Certificato nominativo, apponendo altresì retro il medesimo analoga dichiarazione, nella quale dovranno precisare la serie de' certificati pagabili al Portatore, ch' essi desiderano; quale dichiarazione, se fatta in Provincia oltre la firma del creditore intestato, dovrà essere firmata da due testimonii, e vidimata dal Preside della Provincia.

Art. 10. Li certificati pagabili al portatore saranno suddivisi in tre serie, ed avranno a lato li cupponi corrispondenti alli sei semestri, pe' quali è pagabile la rendita; essendo stabilito nel predetto Decreto, che alla fine del triennio essa deve essere ammortizzata

la 1.ª della rendita annua di scudi 5.
la 2.ª della rendita annua di scudi 10.
la 3.ª della rendita annua di scudi 15.

Art. 11. Ove dal concambio predetto della rendita nominativa rimanesse una frazione minore degli annui scudi cinque, la Direzione del Debito Pubblico ne rilascerà a supplimento il corrispondente certificato nominativo della rendita residuale pagabile, come si è detto nel § 2 dell'Articolo 8.

Tali certificati di una rendita inferiore agli annui scudi cinque potranno essere riuniti ad altri consimili, ed anche a quelli del pari nominativi di somma maggiore, mediante atto di cessione redatto nelle forme stabilite per simili

riunioni delle rendite Consolidate ; e potranno essere concambiati in tutto come sopra in certificati pagabili al portatore.

Art. 12. Il pagamento della rendita contenuta nei certificati al portatore si effettuerà in Roma presso la Cassa della Depositaria Generale Nazionale col ritiro dei relativi cupponi semestrali : Nulladimeno potranno essere pagati tali cupponi, o ricevuti per contante presso le Casse Nazionali delle Province, facendovi apporre retro la firma dell' esibitore; da dette Casse Provinciali poi potranno i detti cupponi essere versati per contanti nella Depositaria Generale sudetta.

Art. 13. All'epoca, in cui li detti Certificati al portatore, o quelli nominativi saranno per esser ammortizzati sia in numerario, sia coll' assegnazione di fondi della Nazione, com' è prescritto nell' Art. 15 del ricordato Decreto del 25 Febbrajo decorso, la Direzione incaricata di tale ammortizzazione ne terrà analoga scrittura, e redigerà gli atti occorrenti per l'annullamento dei nominati certificati.

Art. 14. Tale annullamento si farà al pubblico nella residenza del Ministro delle Finanze coll' assistenza del medesimo Ministro; del Capo della Direzione incaricata dell' ammortizzazione predetta; del Direttore del Debito Pubblico; e di due Consiglieri; e l' annullamento stesso si effettuerà tagliando in due parti i certificati ammortizzati, una delle quali sarà data alle fiamme, e l'altra sarà passata alla Direzione del Debito pubblico per conservarsi ad ogni buon fine, ed effetto.

Art. 15. L' annullamento medesimo dovrà essere eseguito periodicamente, e sempre prima, che si apra il pagamento della rata della rendita di quel semestre entro il quale è avvenuta l' ammortizzazione.

Art. 16. Dell'annullamento predetto sarà redatto analogo processo verbale per mezzo di uno dei Cancellieri Civili del Ministero delle Finanze ; e del verbale stesso unitamente alla porzione conservata delli certificali annullati sarà passata copia legalizzata alla Direzione Generale del Debito Pubblico , onde sulli registri relativi , presso la medesima esistenti, venga eseguita la contemporanea radiazione delle partite della rendita ammortizzata.

Art. 17. La Direzione del Debito Pubblico infine rimetterà al Ministero delle Finanze uno stato descrittivo delle partite radiate in relazione al verbale, di cui nel precedente articolo, colla dichiarazione della seguita radiazione.

Roma questo dì 21 Marzo 1849.

Il Ministro delle Finanze
MANZONI

(134)

AI POPOLI DELLA REPUBBLICA ROMANA

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il Cannone italiano, annunzio di battaglie e di riscatto, tuona di nuovo nelle pianure Lombarde. *All' Armi.*

Tempo è di fatti, non di parole ! Le schiere

Repubblicane insieme alle Subalpine, e all'altre Italiane combatteranno: non sia fra loro gara che di valore e di sagrifizi. Maledetto chi nel supremo arringo divide dai fratelli i fratelli.

Dall'Alpi al mare non è indipendenza vera, non è libertà, finchè l'Austriaco conculchi la sacra terra.

La patria domanda a Voi uomini e danaro. Sorgete e rispondete all'invito. *All'Armi, e Italia sia.*

Roma 21 Marzo 1849.

Il Presidente
C. L. Bonaparte

I Segretarj { *Giovanni Pennacchi*, *Ariodante Fabretti*, *Giovanni Cocchi*, *Antonio Zambianchi* }

(135)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerato che, nel debito che ha il Governo di rendere esatto conto degl'introiti, ed esiti che egli fa, giova prestarsi a ciò frequentemente e pubblicamente, tanto più adesso che la guerra per l'Indipendenza chiede rilevanti spese, e sacrificii;

Su proposta del Ministro delle Finanze

Il Comitato Esecutivo

Ordina :

Il Ministro delle Finanze pubblicherà ogni quindici giorni lo Stato delle rendite e delle spese del Governo della Repubblica.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 21 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

(136)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerato che è debito sacro di ogni Italiano il concorrere per la guerra dell'Indipendenza.

Considerando che la istituzione della Guardia Nazionale è diretta così alla tutela dell'ordine interno come a propugnare le franchigie della Patria comune;

IL COMITATO ESECUTIVO

ORDINA:

1. Sono nelle Province dello Stato mobilizzati al momento 12 battaglioni di Guardia Nazionale in vista della guerra dell'Indipendenza Italiana.

2. Verranno spediti all'uopo Commissarii Governativi con apposite norme per ordinare con uniformità di sistema la mobilizzazione anzidetta.

3. Saranno quanto prima rese pubbliche le norme stabilite in proposito.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 21 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(137)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che le guardie di Finanza valgono a formare un'ottimo Corpo per la Guerra dell'Indipendenza.

Considerando che all'attuale servizio di quelle possono sostituirsi i molti impiegati dell'abolito Macinato;

Su proposta del Ministro delle Finanze,

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

ORDINA

ART. 1. Si formerà un Battaglione di Finanzieri sotto le disposizioni del Ministero della Guerra.

ART. 2. Le Guardie di Finanza saranno rimpiazzate dagl'Impiegati del soppresso Macinato, nei modi e termini che proporrà il Ministro delle Finanze.

ART. 3. Il Ministro della Guerra, e quello delle Finanze sono incaricati, per la parte che loro spetta, dell'esecuzione.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 21 Marzo 1849.

I Membri del Comitato Esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(138)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che con egregio patriottico slancio il Battaglione Universitario ha ne' modi regolari istantemente chiesto di recarsi alla guerra dell'Indipendenza Italiana.

Considerando come sacra una tale domanda; e che, all'oggetto di rendere forte e numeroso

il sopraddetto Battaglione con l'associarsi nella sua marcia gli altri contingenti universitarii dello Stato, deve per l'omogeneità e compattezzà dello stesso non essere confuso colla mobilizzazione della Guardia Nazionale.

Considerando come alla pronta formazione complessiva del Battaglione, ed a stabilire uniformità d'intelligenze disciplinari, torni opportuno l'invio nelle diverse Università dello Stato di alcuni Deputati del Corpo universitario.

Considerando in fine che ogni sollecitudine si richiede per il pieno armamento di questa eletta schiera,

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

ORDINA :

ART. 1. Il Battaglione Universitario rimane posto a disposizione del Ministro della Guerra per destinarlo a favore della Indipendenza Italiana.

ART. 2. Formerà esso un Corpo separato dalla Guardia Nazionale mobilizzata.

ART. 3. Pel complessivo uniforme coordinamento dello stesso, saranno immediatamente spediti nelle Università dello Stato deputati scelti dal Corpo universitario.

ART. 4. Il Ministero della Guerra curerà il pronto e completo armamento del Battaglione sunnominato.

ART. 5. Ai Ministri della Istruzione pubblica e della Guerra è affidata la esecuzione.

Data dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 22 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

(139)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l'ottimo delle nostre armi dev' essere adoperato per la Guerra dell'Indipendenza.

Considerando che il Corpo de'Carabinieri è fra i più distinti della Repubblica Romana.

Considerando che il servigio da loro attualmente prestato per la pubblica sicurezza può soddisfarsi dalle Guardie Nazionali in distaccamento;

Su proposta del Ministro dell'Interno.

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

ORDINA:

ART. 1. I Carabinieri dello Stato, in causa della Indipendenza Italiana, sono posti a disposizione del Ministero della Guerra.

ART. 2. Le Guardie Nazionali in distaccamento suppliranno al servigio di pubblica sicurezza.

ART. 3. I Ministri dell'Interno e della Guerra, per la parte che loro spetta, sono incaricati della esecuzione.

Data dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 22 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 12.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa

(140)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 22 *Marzo*

La *Sciarpa*, d'aborrita foggia tedesca, usata come ordinario distintivo dalla officialità maggiore e minore, è un misero adobbo, che di nessuna utilità può tornare, e si converte in facile ingombro a tempo di guerra.

D'ora in poi tutta la officialità deve sostituire alla detta *Sciarpa* il semplice distintivo dell'antica *Gorgiera*, con in mezzo l'insegna gloriosa della Repubblica Romana. Si aggiunge di più, che nei giorni di grandi solennità popolari, come il Capo d'Anno, l'anniversario della Repubblica, il natale di Roma, la Pasqua di Resurrezione, ed altri, dovranno i nostri officiali, a simiglianza degli antichi guerrieri d'Italia, indossare un *Drappo* a tracolla ed a liste tricolori traverse.

Il modello della *Gorgiera* è presso l'argentiere Belli, in via della Valle, ed il modello del *Drappo* è presso il mercante Bianchi, alla Minerva.

Il Ministro Interino
A. Calandrelli

(141)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA:

Che l' Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 22 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA

che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Considerando che il fondo mensile assegnato di scudi 3750 non è più sufficiente per pagare i lavori degli artisti, che si sono accresciuti nell'edificio della Basilica di S. Paolo;

L' Assemblea Costituente

HA DECRETATO:

È aperto un credito addizionale di scudi 18 mila nell'esercizio del 1849, a favore del Ministro del Commercio.

Questo fondo è destinato per provvedere di operaj, cresciuti di numero, nella Basilica di S. Paolo.

Il Ministro delle Finanze e il Ministro del Commercio, sono incaricati della esecuzione del

presente Decreto, ognuno per la parte che lo riguarda.
Dato dalla residenza del Comitato Esecutivo li 23 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

Il Ministro del Commercio
M. Montecchi.

Il Ministro delle Finanze
G. Manzoni.

(142)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 24 *Marzo*

A tenere ferme nella Milizia e maggiormente avvalorarvi quelle abitudini che contribuiscono allo spirito della medesima, giova che si attenda alla regolarità di quella esterior foggia, nella quale è visibilmente compediata la dignità con gli ufficii del soldato, e la quale tanto più vale a mantenere la disciplina, quanto maggiore è l'efficacia che la formalità esercita sui sensi dell'uomo.

Presso molti officiali subalterni è antico abuso di sostituire sovente alla militare divisa l'abito borgese, e con esso andarsi aggirando pei quartieri, e per la Città; ne viene bene spesso che

con difficoltà siano riconosciuti dai rispettivi soldati, e con difficoltà siano obbediti. Sempre ne patisce e ne scapita la disciplina. D'ora in poi, eccetto i capi principali della Milizia (che distintamente devono essere conosciuti da tutti i Militari, e che per ispeciali provvidenze del loro officio devono smettere talune volte la loro uniforme), è vietato a tutta la officialità minore d'incedere con vestiario borgese. I trasgressori saranno sospesi per un mese dalle loro funzioni, con la perdita della metà del soldo.

I Comandanti delle Divisioni e i Capi dei Corpi saranno tenuti responsabili della esecuzione di quest'ordine.

Il Ministro Interino A. CALANDRELLI.

(143)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Ministro dell' Interno

Vista l'istanza presentata a nome del Circolo Popolare del Borgo di Tossignano, nella quale si domanda che lo stesso Borgo sia eretto in Appodiato, e congiunto alle due Parrocchie di Casalino e di S. Giovanni in Campo, separandolo da Tossignano ed unendolo alla Città d' Imola;

Ritenuta la facoltà concessa dal Comitato Esecutivo della Repubblica Romana di provvedere in via d'urgenza all'istanza dei cittadini del Borgo di Tossignano ;

Considerate le circostanze locali ed altre che persuadono di condiscendere alla dimandata grazia di separazione;

ORDINA:

Il Borgo di Tossignano, unito alle Parrocchie di Casalino e S. Giovanni in Campo, viene separato dal Comune di Tossignano, ed eretto in Appodiato e unito alla Città d'Imola.

Il Preside di Ravenna è incaricato dell'esecuzione della presente.

Roma 25 Marzo 1849.

Il Ministro dell'Interno
A. SAFFI

(144)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA

Cittadino Presidente:

A fine di mandare ad effetto con tutta la sollecitudine ed esattezza, che si conviene, la disposizione contenuta dall'Articolo 8 della Legge 3 corrente mi faccio ad interessarvi di prendere intelligenza con codesto Preside, e di deputare quanto prima per ogni Tribunale Ecclesiastico, compreso nei termini della vostra giurisdizione, una Commissione composta d'uno dei più attivi ed abili impiegati di Cancelleria (sia del Tribu-

nale, sia dei Governi) e di qualche legale della Curia reputato per onestà e capacità, incaricando essa commissione di prendere in consegna dai Tribunali Ecclesiastici tutte le posizioni delle cause pendenti relative a materie temporali sì civili, che criminali. Sarà opportuno che all' atto della consegna, se ne faccia esatta nota, e se ne rediga analogo verbale. Le posizioni poi saranno distribuite e sistemate nella Cancelleria del Tribunale, Giusdicente, o Assessore, o dei Governatori, ai quali per ragione di ordinaria competenza rispettivamente appartengono.

E perchè da questa importante operazione non abbia da provenire soverchio intralcio e ritardo nell'Amministrazione della Giustizia, io vi raccomando caldamente di adoperare in questa occasione tutta la vostra attività e diligenza, all' oggetto che tutte le cause devolute in forza delle presenti disposizioni ai Tribunali ordinarj si trovino quanto prima in grado di poter essere riassunte e spedite a termini della legge comune.

Attendo precise notizie sulla esecuzione di queste istruzioni, e vi saluto fraternamente.

Roma 7 Marzo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
G. LAZZARINI

(148)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA

Cittadino :

L'ordine Circolare da me trasmesso con data dei 7 corrente N.° 13049 si limitava a commettervi di richiamare dai Tribunali soppressi le posizioni relative a cause pendenti, perchè queste principalmente esigevano un sollecito provvedimento, pel quale l'Amministrazione della giustizia non fosse di soverchio ritardata. Ora che siffatta operazione sarà pressocchè condotta al suo termine, ed i giudizj avranno ripreso il loro corso, rendesi indispensabile che anche le posizioni relative alle cause decise o giacenti, siano tutte richiamate e collocate nell'Archivio di codesto Tribunale, o dei Governatori, a cui, in ragione di competenza, sarebbero attribuite.

Vi esorto pertanto a raddoppiare la vostra attività e diligenza nel procurare l'esatto adempimento di questa grave operazione. In pari tempo vi raccomando quanto so e posso, che le posizioni siano avanti tutto assicurate e custodite, per esser quindi a miglior agio, sempre però colla possibile sollecitudine, acconciamente sistemate agli Archivj.

In tutto procederete di piena intelligenza con

codesto Preside, dal quale mi farete richiedere i fondi per le spese che potessero occorrere.

Salute e Fratellanza.

Roma 25 Marzo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
G. LAZZARINI

(146)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente nella tornata del giorno 24 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA :

Che sia eseguito nella sua forma, e tenore.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che lo scavamento del Foro Romano, mentre accresce lustro alla Città, richiamando alla luce molte splendide reliquie dell' antica Roma, somministra occasione di lavoro e di necessaria sussistenza a molti cittadini, che non potrebbero utilmente impiegarsi nella milizia,

Decreta :

Art. 1. Il Foro Romano, ove nacque e prosperò l'antica Repubblica Romana, sarà sgombrato dalle terre, che lo ricuoprono.

Art. 2. È aperto un credito di sc. 16,800 al Ministro del Commercio sul pubblico tesoro per l'escavazione del Foro suddetto.

Art. 3. È affidata l' esecuzione del presente Decreto al Ministro del Commercio, curando che vengano impiegati quei soli cittadini che non potrebbono ammettersi al servizio militare.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 25 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

Il Ministro del Commercio
M. Montecchi

(117)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica :

Che l'Assemblea Costituente nella tornata del giorno 24 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA :

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

DECRETA

ART. 1. È proibito alle Casse dell'Erario il fare pagamenti con autorizzazione particolare, tenendoli in conto sospeso.

ART. 2. Il Ministero dentro 20 giorni dovrà liquidare e regolarizzare i pagamenti in conto sospesi fatti dall'Erario fino al presente.

ART. 3. Il Potere Esecutivo chiederà un fondo all'Assemblea per le spese impreviste tanto proprie che del Ministero.

ART. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, e della proposta di un modo, perchè i Presidi delle Province possano far fronte a spese imprevedute e di urgenza.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 25 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

Il Ministro delle Finanze
G. MANZONI

(148)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l' Assemblea Costituente nella tornata del 24 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA :

Che sia eseguito nella sua forma, e tenore.

L' Assemblea Costituente

Viste le disposizioni di Segreteria di Stato 9 e 26 dicembre 1832 in ordine alla organizzazione ed attribuzioni del Consiglio di liquidazione del Debito pubblico.

Visti gli Articoli 1 2, e 3 dell' Ordinanza di Segreteria di Stato 31 dicembre 1847 N. 21597, Sez. 2. relativi agli appelli dalle deliberazioni del Consiglio suddetto ;

Considerando, che sia pel mutato ordine di cose, sia perchè d' impedimento alla speditezza degli affari, non può essere mantenuta la prescrizione all' Articolo 6 delle disposizioni 6 dicembre 1832, col quale si dichiarano nulle le deliberazioni del Consiglio in difetto del voto del Commissario generale della Camera.

Considerando, che stante la cessazione del Tribunale della Camera, è urgente di stabilire per gli appelli dalle deliberazioni del Consiglio medesimo altre misure in luogo di quelle negli Art. 1. e 2 dell'Ordinanza di Segreteria di Stato 31 dicembre 1847.

DECRETA:

ART. 1. Le deliberazioni del Consiglio di liquidazione del Debito pubblico saranno valide, quanto al numero dei votanti, quando intervengono tre di essi senza distinzione, derogando a qualunque disposizione in contrario.

ART. 2. Dalle deliberazioni del Consiglio di liquidazione è dato il reclamo alla Commissione surrogata provvisoriamente al Consiglio di Stato, la quale decide in secondo grado sopra memorie delle parti.

Il Direttore generale del Debito pubblico interverrà nella seduta per dare gli schiarimenti, che gli verranno richiesti; esso potrà farsi rappresentare da un Consultore.

ART. 3. Dalla Commissione surrogata al Consiglio di Stato in caso di difformità di sentenza, potrà appellarsi in ultimo grado al Consiglio dei Ministri.

ART. 4. Queste disposizioni sono applicabili agli appelli già interposti, e pendenti in 2 e 3 grado.

ART. 5. Il Ministro delle Finanze ed il Ministro di Grazia e Giustizia sono incaricati della

esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 25 Marzo 1849.

I Membri del Comitato Esecutivo

C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

Il Ministro di Grazia e Giustizia
G. Lazzarini

Il Ministro di Finanze
G. Manzoni

(149)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA

Che l'Assemblea Costituente nella tornata del giorno 25 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

DECRETA:

Un Triduo solenne alla Divinità in Roma e nello Stato ad inaugurare, colle benedizioni del Cielo, la Guerra Italiana.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 26 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 13.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA

(150)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente nella tornata del giorno 25 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA

Che sia eseguito nella sua forma e tenore

L'Assemblea Costituente

Considerando che nello Stato della Repubblica hanno corso coatto tre diverse categorìe di Boni,

La prima emessa con Chirografi Pontificj sulla somma di scudi 2,500,000.

La seconda con Decreto del Consiglio dei Deputati per la somma di scudi 600,000.

La terza con Ordinanza della Commissione provvisoria di Governo per scudi 600,000.

Considerato che l'Assemblea ha riconosciuto per valori erariali i duecentomila scudi di boni comunali nella città e provincia di Bologna;

Considerato che in tal guisa per quattro diverse amministrazioni con diverse autorizzazioni si hanno quattro distinte categorìe di valore circolanti riconosciute dal Governo;

Considerato che appunto in vista delle diversità dell'autorizzazione le quattro annunciate categorìe circolano con maggiore o minore difficoltà con più o meno credito;

Considerato che di tale oscillanza e diversità di credito profitta il monopolio con danno dell'interesse dei privati, e con pericolo della quiete pubblica;

Considerato essere ammesso in economia, che quanto giova lo stabilire un frutto sopra rappresentanti di valori, quando questi vogliono destinarsi all'investimento, altrettanto nuoce all'Erario ed è poco calcolato in Commercio quel minor frutto che viene sostituito sui valori destinati alla circolazione;

Considerato che il frutto stabilito sulle categorìe emesse dai Boni del Tesoro è di scudi 3. 60. il cento per anno;

Considerato che l'ammontare dei frutti decorsi, e da decorrere sui boni fino alla loro completa ammortizzazione, supposta un mese dopo la scadenza di ciascuna serie, ascende a scudi quattrocentocinque mila quattrocentocinquanta;

Considerato che colla conversione delle quattro diverse categorìe in una sola categorìa uniforme non si pagherebbero i frutti sulle categorìe estinte, se non se fino all'epoche stabilite per la conversione;

Considerando che da quelle epoche in appresso fino alle stabilite scadenze dei boni vi è un risparmio sui frutti di scudi 251,595;

Considerato che per questa ed anche per maggior somma, la quale è esuberantemente garantita dalle ipoteche già iscritte per le quattro categorie fruttifere che si estinguono, può emettersi altrettanta quantità di boni;

Considerato che i valori riconosciuti dal Go-

verno della Repubblica devono portare impronta, stemma, e dicitura Repubblicana;

Sopra proposta del Ministro delle Finanze

DECRETA

ART. 1. Si convertono in una sola specie le quattro categorìe di boni del Tesoro, emessi colle leggi sovraindicate.

ART. 2. La nuova specie di boni non avrà frutto.

ART. 3. Per la somma che si risparmia sui frutti, che sarebbero decorsi sino alla scadenza delle antiche serie, sarà estesa la nuova categorìa.

ART. 4. I boni di questa nuova categorìa porteranno la seguente breve iscrizione « Repubblica Romana » Bono di . . . . con tre firme.

ART. 5. Il Ministro delle Finanze proporrà, entro cinque giorni, un Regolamento, nel quale saranno stabilite le discipline per effettuare la decretata conversione, unitamente ad uno specchio specifico delle ipoteche già iscritte in favore delle diverse serie de'Boni del Tesoro, e che si conservano con analoga annotazione a garanzia della nuova categoria.

ART. 6. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 26 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI
Il Ministro delle Finanze M. MANZONI

(131)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

ORDINE DEL GIORNO
26 *Marzo* 1849.

In esecuzione del Decreto emanato dall'Assemblea Romana nel giorno 22 corrente, col quale è ordinata la formazione di un Battaglione Universitario, sottoposto al Ministero della Guerra e Marina, sono nominati in qualità di Commissarii i cittadini

ROSSI ALESSANDRO
RASPONI LUCIO
BARLOCCI ARISTIDE
LIVERANI MARCO

I medesimi sono da me abilitati alla organizzazione del detto Battaglione, e si recheranno per le province della Repubblica ad attuarvi quelle relative provvidenze, delle quali è a loro comunicata speciale istruzione.

Il Ministro Interino A. CALANDRELLI

(132)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

ORDINE DEL GIORNO
26 *Marzo* 1849.

È necessario d' ovviare all' inconveniente di molte istanze o petizioni, le quali ogni giorno ed in gran copia mi pervengono direttamente, senza che prima abbiano proceduto per la debita

trafila d'ufficio. Alle medesime non ne torna alcun vantaggio, dappoichè dovendo rispondere singolarmente su ciascuna di loro i rispettivi Capi di officio, appena esse mi giungono m'è forza di rimandarle colà donde aveano deviato. A me poi ne torna danno, essendomi interotto il corso di altre più gravi e pressanti cure, con molto gettito di tempo.

Or m'è d'uopo di fare noto, che tutte le istanze o petizioni dovranno essermi trasmesse pel consueto ordine di persone, componenti la militare gerarchia, se vogliano avere il loro discarico. Quelle che tenessero altro corso, rimarrebbero senza effetto, e come non date.

Ma siccome la trista esperienza del passato ha prodotto nell'animo de'più un certo senso di sfiducia degli inferiori verso i superiori, alcuni de'quali abusavano ribaldamente del loro ufficio, o trasandando le petizioni, o travisandone la parte informativa: così, è mio debito di avvertire la milizia e il pubblico, che di presente e sotto il mio ministero, non è alcun pericolo che si rinnovi cotanto abuso. Io non posso che lodarmi de' Comandanti de'Corpi e de' Capi d'ufficio, i quali tutti attendono a speditamente e fedelmente coadiuvarmi, sia per migliorare e rettificare l'andamento della mia azienda, e sia nell'assumere la semplice e pura parte di relatori sulle istanze dei diversi chiedenti.

Infine: io darò diretto accesso a quelle sole domande, che avranno invano esperimentato la legittima via, e quando ciò fosse accertato, io non lascerei impunita una prevaricazione per negligenza o per mala fede.

Il Ministro Interino A. Calandrelli

(183)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 26 *Marzo*.

Gli aspiranti ai gradi della milizia crescono ogni giorno con una ignominiosa abbondanza. Soddisfare a tutti non si può, nè si deve. È nostro debito di soddisfare a quei soli, che facciano all'uopo nostro, sì quanto al numero, e sì quanto alle relative capacità. A tutelare pertanto la bontà delle scelte, e provvedere coscenziosamente ai vuoti dell'Esercito, è decretata una Commissione, la quale si comporrà dei seguenti cittadini :

Luigi Bartolucci, Generale Comandante la prima divisione militare, Presidente.

Camillo Gaggiotti, Intendente Generale.
Ludovico Calandrelli, Tenente Colonnello.
Gio. Pietro Ruggeri, Tenente Colonnello.
Carlo Galassi, Maggiore.
Pietro Scarsella, Maggiore.
Pio Branchini, Capitano.
Pietro Trasmondi, Capitano.
Olimpiade Meloni, Tenente, Segretario.

A questa Commissione si trasmetteranno tutte le domande, avanzate da coloro che aspirano ai gradi della milizia.

Ogni altra ultronea domanda non sarà ricevuta, se non sia indirizzata alla Commissione.

Questa Commissione assumerà l'esame teorico, e pubblicamente il pratico di ciascun aspirante, e farà la proposta degli eliggibili da venire approvata all'opportunità.

Il Ministro Interino A. Calandrelli

(184)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 26 *Marzo.*

Le batterie del nostro Stato sostituiranno alla denominazione numerica quella delle principali città della Repubblica, e segnatamente di esse che furono, o sono più benemerite verso la medesima. E codesta preferenza di onore, lungi dal rinnovare privilegi da municipio, è intesa a vieppiù confondere in un solo desiderio, ed unificare in una stessa opera le diverse città sorelle; e mentre eccita in ciascuna di esse una emulatrice coscienza della propria personalità, la diriga a uno scopo comune, sì che la comune causa se ne vantaggi.

Ferrara è una delle nostre città che per cospicua sventura, longanimità di sagrificio, virile rassegnazione e magnanima fede, va singolare dalle altre. Pare che il destino la designasse a uno strano e tormentoso contatto col maggiore nostro nemico, forse perchè un giorno, in virtù dei compressi ed inveterati sdegni, si facesse più formidabile quel baluardo della nostra Repubblica.

È dovere, che il tristo fato di Ferrara abbia per ora un qualche ricambio di mercede. Ed io decreto che la batteria, la quale viene dopo a quella di Roma, pigli il nome di Ferrara. Così le bandieruole delle respettive trombe avranno a un lato la insegna Repubblicana, e a un lato la insegna Ferrarese.

Gli augurati cannoni di tal batteria possano tuonare i primi il fiero scoppio della nostra vendetta! Que' cannoni possano i primi annunciare nella santa guerra d'Italia i soldati della Repubblica: possano i primi innalzare le salve della vittoria!

Il Ministro Interino A. Calandrelli

(183)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL PRESIDE DI ROMA E COMARCA

Fino a che una legge universale non abbia stabilmente determinato i modi, che secondo le stagioni, e i luoghi vuolsi sieno osservati nell'esercizio della caccia, è pur giusto e necessario il provvedere ai varj casi, che di mano in mano sopraggiungono, conciliando, per quanto è possibile, la conservazione delle specie, e il diletto, e la utilità, che da questo industre esercizio deriva. E perchè nella caccia delle quaglie, cui si fà luogo nella imminente stagione, sia evitato tra cacciatori ogni principio di dissidio, e questione, e godano tutti di questo diritto comune, inteso il Ministro dell'Interno, e colla sua autorizzazione provvisoriamente

Ordina

Per tutto il tempo della caccia delle quaglie, cioè dal 15 Aprile a tutto Maggio dell'anno corrente, è vietato a chiunque di tendere le reti ad uso di detta caccia lungo il littorale del

Mediterraneo da Civitavecchia a Piastra, affinchè questo tratto di spiaggia sia goduto liberamente dai cacciatori di fucile.

È permesso poi di cacciare colle reti, e nei soliti modi per la suddetta spiaggia da Piastra a Terracina, e saranno i cacciatori di fucile obbligati ad osservare gli usati riguardi.

Similmente è permesso di cacciare col fucile nei campi non coltivati a tutto il giorno 15 Maggio suddetto.

I contravventori alle sopraespresse disposizioni saranno puniti come è ordinato nell'articolo 26, Titolo 4, della Notificazione 14 Agosto 1839.

Roma li 26 Marzo 1849.

Il Preside
LIVIO MARIANI.

(156)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo

Considerando che per la speditezza delle operazioni militari è indispensabile che le truppe ne'loro movimenti dipendano dall'unico comando de'loro capi, senza che altra autorità possa frastornarne le operazioni;

ORDINA:

Durante la guerra, tutte le truppe di Linea sono tolte da ogni dipendenza dei Presidi; sono esse unicamente sotto gli ordini del Ministero della guerra.

I Ministri dell'Interno e della Guerra sono incaricati della esecuzione.

Dato dalla residenza del Comitato Esecutivo li 27 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

Il Ministro dell'Interno
A. SAFFI.

Il Ministro della Guerra
A. CALANDRELLI.

(137)

REPUBBLICA ROMANA

ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro di Grazia e Giustizia

ORDINA:

1. Il Tribunale di Appello di Roma comincerà a tenere le sue udienze col giorno 29 del corrente mese.

2. I soli Procuratori approvati dal soppresso Tribunale della Rota avranno diritto, fino a nuove disposizioni, di comparire innanzi il Tribunale di Appello.

Roma dal Palazzo della Giustizia li 27 Marzo 1849.

Il Ministro G. LAZZARINI

(138)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 27 Marzo.

V'è iniquo e sleale abuso nei Fornitori di foraggi di trar profitto dalle attuali circostanze, per eludere le condizioni dei loro contratti, e somministrare ai cavalli un cibo inferiore alla quantità, o alla qualità stabilita.

Ai Comandanti di Piazza, che rappresentano le Intendenze divisionarie, è imposto lo stretto obbligo di provvedere e vigilare, perchè il detto abuso cessi: e se avvenga in appresso, che i Comandanti dei Corpi, o dei Distaccamenti, i quali hanno diritto alla somministrazione dei foraggi, promuovano delle rimostranze nell'atto che questi vengono distribuiti; allora i Comandanti di Piazza hanno il dovere di accedere immediatamente sul luogo, e se fosse necessario, menarvi uno o più periti, non esclusi all'uopo i periziori. Verificato l'esposto, siano intimati i Fornitori di riparare all'istante con un altro foraggio adequato alla quantità e qualità prescritta; altrimenti vi ripareranno di ufficio, e come sarà di ragione, gli stessi Comandanti di Piazza, a tutto carico e spesa dei fornitori, dandosene contemporaneo avviso alla Intendenza Divisionaria, e al Ministero della guerra.

Se i fornitori avessero che ridire sul foraggio in questione, non si rimarrà per questo l'annunciata provvidenza dai Comandanti di Piazza; si toglierà però una mostra del foraggio

rifiutato e periziato, e fattone un piccolo inviluppo con bollo del Comando medesimo verrà trasmesso all'Intendente Divisionario, il quale senza indugio lo farà nuovamente periziare, per quindi procedere alla definitiva decisione.

L'effetto del presente ordine è affidato alla stretta cura e responsabilità dei Comandanti di Piazza e dei Corpi, come è di ragione.

Il Ministro Interino A. Calandrelli.

(139)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 27 *Marzo.*

Essendo sottoposta al mio Ministero quella parte di Guardia Nazionale che dovrà essere mobilizzata, e dovendo io procedere alla elezione di quegli officiali che sono di nomina governativa, mi volgo a tutti gli officiali e sott' officiali che prestarono continuato servizio nell' ultima Campagna, non che a quegli officiali di Linea nostri, o reduci dell'Armata Napoletana, i quali volessero riassumere il servizio nella Nazionale mobilizzata, ed invito tutti a trasmettermi, entro il più breve tempo, le loro domande cogli analoghi requisiti. I nomi degli aspiranti saranno esposti al pubblico, affinchè nella durata di dieci giorni siano al mio Ministero promosse quelle possibili eccezioni che potessero occorrere.

Il Ministro interino A. Calandrelli

(160)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 27 Marzo

Nella urgenza delle attuali circostanze è assoluto bisogno che tutti quegli officiali e sott'officiali, i quali senza legittima causa si trovano fuori della loro guarnigione si rendano immediatamente ai rispettivi posti; affinchè si trovino pronti a qualunque movimento o fazione di guerra che possa accadere nella Truppa.

I Comandanti di Divisione e dei Corpi saranno tenuti responsabili, ove la esecuzione del presente ordine sia menomamente trasandata.

Il Ministro interino
A. Calandrelli

(161)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica

Che l'Assemblea Costituente nella tornata del giorno 27 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore:

L' Assemblea Costituente

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri

Considerando, che il Palazzo così detto di Venezia, era di proprietà del Popolo Veneto;

Considerando che per la occupazione del Veneto degli Austriaci, l'Ambasciatore di Austria si era impossessato di quell'edificio:

Considerando, che essendo oggi indipendente Venezia, essa ha diritto di riacquistare quello che originariamente le appartiene;

DECRETA.

Il Palazzo così detto di Venezia viene restituito al Popolo Veneto.

Rimangono salve le condizioni e i correspettivi, coi quali fu ceduto quest'edificio a Venezia dai Sovrani di Roma.

Il Ministro dell'Interno e quello degli Affari esteri sono incaricati della esecuzione.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 27 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo.

C. ARMELLINI

A. SALICETI

M. MONTECCHI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 14.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.— TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

(162)

REPUBBLICA ROMANA

ORDINANZA MINISTERIALE.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

ORDINA

ART. 1. In esecuzione della legge organica dei 3 corrente è instituita provvisoriamente una Cancelleria pel Tribunale Supremo nel modo seguente.

Sezione Civile	*Sezione Criminale*
1. Cancelliere	1. Vice-Cancelliere
2. Sostituti	2. Sostituti
2. Scrittori	2. Scrittori

1. Protocollista Archivista
1. Commesso Archivista Protocollista

ART. 2. È istituita pure provvisoriamente una Cancelleria pel Tribunale di Appello formata come appresso.

Sezione Civile	*Sezione Criminale*
1. Cancelliere	1. Vice-Cancelliere
3. Sostituti	2. Sostituti
6. Commessi	4. Scrittori
4. Scrittori	

1. Archivista Protocollista
1. Commesso Archivista Protocollista

ART. 3. Nel resto le regole disciplinari, e sull'ordinamento interno stabilite coll' editto 17 Dicembre 1834 per le Cancellerie dei Tribunali di Appello di Bologna, e di Macerata saranno per ora comuni alla Cancelleria del Tribunale di Appello di Roma.

Art. 4. Alla disciplina per la Cancelleria del Tribunale Supremo sarà provveduto quanto prima con apposito regolamento.

Dal Palazzo della Giustizia li 27 Marzo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia.
Giovita Lazzarini

(163)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

SUI PREVENTIVI E CONSUNTIVI QUINDICINALI

Tutti gli Esattori, Cassieri, Ricevitori, Appaltatori ed altri qualunque Debitori dell' Erario della Repubblica tanto per dazi diretti, e indiretti come per ogni altro cespite d'introiti, verseranno l'intera somma che devono nella Cassa del Ricevitore Nazionale stabilito nel capo luogo della Provincia ; i primi per quindicina non più tardi del giorno 15, e 30 di ciascun mese, i secondi alle epoche stabilite nei loro contratti, restando però ferme le disposizioni esistenti, e da prendersi in seguito per un più frequente versamento per parte dei Cassieri e Ricevitori.

Il versamento deve essere *intero* di tutte le somme che sono dovute all'Erario fino al giorno in cui esso siegue. I Direttori, sotto la loro più stretta responsabilità, vigileranno che il versamento abbia luogo immancabilmente nei modi, ed epoche indicate, prendendo, o provocando le disposizioni le più energiche.

I Direttori faranno giungere a questo Ministero il 20, e 5 di ciascun mese il Preventivo di attività della quindicina susseguente nel quale, come al modello N.° 1.°, saranno distinte per ciascuna Ricevitoria Nazionale, comprensivamente alle Casse di Roma, le somme che debbono esservi concentrate per prodotti tanto ordinarj che straordinarj, tanto di somme certe, quanto di presunte, desumendo queste da confronti cogli anni, o coi mesi antecedenti. Tali Preventivi saranno comunicati ai Ricevitori per l'effetto di cui in appresso.

Ciascun Ministero, o Direzione il 20 ed il 5 di ciascun mese presenterà a questo Ministero il prospetto dei fondi che gli occorrono nella quindicina seguente nella forma indicata nell'annesso modello N.° 2.° Le somme richieste dovranno essere in proporzione della spesa riconosciuta strettamente necessaria.

Stabilito così il fa-bisogno, ciascun Ministero e Direzione noterà nel seguente prospetto le Casse di Roma e delle Province sulle quali *occorre*, che le diverse somme gli vengano pagate; ritenuto che i pagamenti debbono eseguirsi da quelle Casse Nazionali nella di cui provincia sonosi verificate le spese.

Il Ministro delle Finanze, riuniti in generale Prospetto tali elementi d'attività, e di passività, presi gli opportuni concerti coi suoi Colleghi e coi Direttori, disporrà i fondi di rinforzo, o di movimento in ciascuna cassa, e spedirà ad ogni Ministro, o Direzione l'ordinanza, come ad ogni Cassa centrale, o provinciale l'avviso delle somme da incassarsi, e da pagarsi, lo che formerà

il Preventivo delle Casse stesse. I Ministri e Direttori trarranno i loro mandati sulle diverse Casse fino alla concorrenza delle somme come sopra accordate.

La Cassa Centrale ed i Ricevitori Nazionali delle Province trasmetteranno insieme alle consuete situazioni, dentro i primi tre giorni susseguenti alla quindicina, uno Stato di confronto de'Preventivi diviso in due parti: la prima conterrà le somme indicate nel Preventivo quindicinale attivo colle cifre realizzate; la seconda le somme realmente pagate a fronte di quelle presunte nel Preventivo di spese, come al modello N.° 3.° unendovi all'appoggio, debitamente quietanzati, i mandati spediti dai Ministri, Direttori, o Ordinatori da essi delegati.

La Computisteria spedirà agli Amministratori Nazionali, ed alla Cassa centrale i debiti riscontri di ricevimento; e dopo la necessaria verifica trasmetterà loro le fedi di credito per le somme pagate, scritturando su queste basi i movimenti così di ogni Cassa, come di quella generale dello Stato.

Se vi fossero introiti a realizzarsi, o pagamenti ad eseguirsi relativi agli Esercizj precedenti, si redigeranno gli analoghi Preventivi nelle forme di sopra indicate.

La trasmissione predetta de' Preventivi quindicinali non esclude che le Direzioni continuino a rimettere al Ministero delle Finanze prima del giorno 15 di ciascun mese la consueta situazione degl'introiti, e delle spese riconosciute nel mese precedente, poste a confronto delle partite considerate nelle tabelle Preventive, o sopravvenute

per nuovi proventi e rispettivamente per spese addizionali approvate, e poste altresì a confronto delle quote attribuibili al tempo decorso fino al mese pel quale si esibisce la detta situazione. In essa si continuerà ad annotare i versamenti eseguiti nelle Casse centrale, e Nazionali, giusta le regole in uso e con quelle variazioni che veggonsi nell'unito modello N.° 4.

Il sottoscritto Ministro delle Finanze raccomanda con ogni premura la pronta e fedele esecuzione delle presenti disposizioni, come quelle che sono indispensabili al regolare andamento della pubblica amministrazione, interessando specialmente i Direttori a disporre le cose in modo *che tutto il denaro pubblico sia*, ***SENZA DILAZIONE O DIMINUZIONE QUALUNQUE***, *concentrato nelle Ricevitorie alle epoche indicate* a modo lordo, affinchè i versamenti corrispondano precisamente agl'introiti sotto la loro più stretta responsabilità.

Il Ministro MANZONI

Modello N. 1. **Esercizio 1849.**

18.a di........

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE D

Preventivo degl' Introiti realizzabili nella quindicina di 18 , e versabili nelle diverse Casse Nazionali; redatto a forma della Circolare del Ministro delle Finanze del giorno 27 Marzo 1849 Num. 25921.

Riferimento alla Tabella			Indicazione degli Introiti	Importo degl' Introiti per l' intero Esercizio			Quota attribuibile al tempo decorso a tutta la .a 15.a di	Introiti realizzati e realizzabili		
Titolo	Sezione	Articolo		considerati in . Tabella	per nuovi Proventi	Totali		realizzati a tutto	realizzabili nella .a quindicina di	Totali
			Totali Sc...							

Seguono le Casse Nazionali nelle quali sono versabili gl'Introiti

CASSE NAZIONALI
presso le quali sono versabili gl' Introiti.

INDICAZIONE DELLE CASSE	IMPORTO DE' VERSAMENTI		OSSERVAZIONI
Cassa Nazionale in Roma presso la Depositeria Generale			
id. id. Bologna			
id. id. Ferrara			
id. id. Forlì			
id. id. Ravenna			
id. id. Pesaro			
id. id. Velletri			
id. id. Ancona			
id. id. Macerata			
id. id. Camerino			
id. id. Fermo			
id. id. Ascoli			
id. id. Perugia			
id. id. Spoleto			
id. id. Rieti			
id. id. Viterbo			
id. id. Civita Vecchia			
id. id. Frosinone			
id. id. Benevento			
id. id. Comarca			
TOTALE eguale a quello retroscritto degli Introiti realizzabili nella .a 15.a di 1849 Sc.			

Questo dì 1849

IL DIRETTORE GENERALE

IL CAPO CONTABILE

Modello N. 2.

Esercizio 1849.
quindicina di

MINISTERO O DIREZIONE D

Preventivo de' pagamenti a farsi nella quindicina di 1849 per le Spese considerate nella Tabella preventiva del suddetto o addizionate in forza di speciali Disposizioni Governative e riconosciute necessarie per la nominata quindicina; per le quali si richieggono i corrispondenti fondi sulle diverse Casse Nazionali; redatto a forma della Circolare del Ministro delle Finanze del giorno 27 Marzo 1849 Num. 25921.

Riferimento alla Tabella			Indicazione delle Spese	Importo delle spese per l' intero Esercizio			Quota attribuibile al tempo decorso a tutta la .a 15.a di	Fondi assegnati o da assegnarsi per la quindicina sud.		
Titolo	Sezione	Articolo		considerate in Tabella *	addizionate con Approvaz.	Totali		assegnati sulli proventi precedenti	che si richieggono per la sud. quindicina	Totali
			Totali Sc...		nota A					

Seguono le Casse Nazionali sulle quali occorrono li fondi richiesti

* S'intende la tabella colle variazioni ordinate mediante la circolare del giorno 27 Marzo 1849. N. 25921.

CASSE NAZIONALI

sulle quali occorrono i Fondi pel pagamento delle Spese retronotate.

INDICAZIONE DELLE CASSE NAZIONALI	IMPORTO DELLE SPESE A PAGARSI		OSSERVAZIONI
Cassa Nazionale in Roma presso la Depositeria Generale			
id. id. Bologna			
id. id. Ferrara			
id. id. Forlì			
id. id. Ravenna			
id. id. Pesaro			
id. id. Velletri			
id. id. Ancona			
id. id. Macerata			
id. id. Camerino			
id. id. Fermo			
id. id. Ascoli			
id. id. Perugia			
id. id. Spoleto			
id. id. Rieti			
id. id. Viterbo			
id. id. Civita Vecchia			
id. id. Frosinone			
id. id. Benevento			
id. id. Comarca			
TOTALE eguale alla somma richiesta per le spese necessarie della .a 15.a di 1849 Sc.			

DISTINTA

DELLE SPESE APPROVATE IN ADDIZIONE AL PREVENTIVO.

APPROVAZIONE			OGGETTO	SOMMA	
NUMERO	DATA	AUTORITA'			
			TOTALE....SC.		

Modello N. 3. Gestione **1849.**

.....15a di.....

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA NAZIONALE DI

STATO di confronto de' Preventivi d'introito e di pagamento preveduti e realizzati presso la Cassa suindicata nella .a Quindicina di 1849 redatto a forma della Circolare del Ministro delle Finanze del giorno 27 Marzo 1849. N. 25921.

PARTE I.ª DEGL'INTROITI

Indicazione delle direzioni dalle quali eransi preveduti gl' introiti	Importo degl' Introiti			Differenza che n' è risultata		Osservazioni
	Preveduti dalle Direzioni	Realizzati e versati				
		Numero della Bolletta	Importo	in aumento	in diminuzione	
Totali....Sc.						

PARTE II.ª DELLE SPESE

MINISTERI ed amministrazioni da cui erano preveduti li pagamenti, ed a cui favore sono stati autorizzati	IMPORTO DE' PAGAMENTI			DIFFERENZA CHE N' È RISULTATA		OSSERVAZIONI
	Preveduti ed autorizzati dal Ministero delle Finanze	ESEGUITI				
		Articoli del Giornale	Importo de' pagamenti	in aumento	in diminuzione	
TOTALI....Sc.						

Questo dì 1849

IL CASSIERE NAZIONALE

Modello N. 4. | Esercizio 1849. Mese di. . .1849.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE D . . . .

SITUAZIONE degl' Introiti e delle Spese della Direzione suddetta al cadere del mese di . . . . . . 1849.

PARTE I.ª INTROITI

Riferimento alla Tabella			Indicazione degli Introiti	INTROITI REALIZZABILI			Quota attribuibile al tempo decorso a tutto il mese di. 1849	INTROITI REALIZZATI		
Titolo	Sezione	Articolo		preveduti nella Tabella preventiva	per nuovi Proventi	Totale degl' Introiti realizzabili		a tutto il mese di. 1849	durante il mese di.. 1849	Totale degl' Introiti realizzati
Totali della Parte I. Introiti Sc.										

PARTE II.ª Versamenti

INDICAZIONE delle casse nazionali nelle quali si sono eseguiti li versamenti	Importo de' versamenti eseguiti nelle casse			OSSERVAZIONI
	a tutto il mese di.....1849	durante il mese di.....1849	Totale de' versamenti eseguiti	
Totali della parte II. Versamenti Sc.				

PARTE III.ª Spese

Riferimento alla Tabella			INDICAZIONE DELLE SPESE	SPESE ESEGUIBILI			Quota attribuibile al tempo decorso a tutto il mese di.... 1849	SPESE EFFETTUATE		
Titolo	Sezione	Articolo		considerate nella Tabella preventiva	addizionate con approvazione	Totale delle Spese eseguibili		a tutto il mese di...... 1849	durante il mese di 1849	TOTALE delle Spese effettuate
Totali della Parte III. Spese .... Sc.										

Questo dì 1849

IL DIRETTORE GENERALE

Il Capo Contabile

(164)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO D'ISTRUZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE, OVE SONO UNIVERSITA'

Cittadino Preside :

Mi gode l'animo di annunziarvi che al novello grido della guerra Italiana, questi studenti della Romana Università risposero solleciti ed animosi all'appello della Patria. Sarebbe stato delitto, non che reprimere la santa fiamma che in essi avvampa per la Indipendenza del bel paese, ma pur soltanto privarli di ciò che può servire ad incoraggiarli, e procurargli benevola accoglienza per tutto il paese, che dovranno attraversare nel portarsi al campo; un'accoglienza proporzionata al generoso sacrificio che incontrano per la santa causa. Mentre a questo fine intendo d'interessarvi fin d'ora pel Battaglione Universitario che, a senso dell'Ordinanza 22 corrente del Potere Esecutivo, si formerà coi contingenti di tutte le Università dello Stato, vi raccomando intanto col maggior calore i Cittadini Alessandro Rossi e Marco Liverani, deputati di questa Università per le Università di Bologna e Ferrara, ed Aristide Barlocci e Lucio Rasponi per le altre Università della Repubblica, al fine indicato nel numero 3 della suddetta Ordinanza, ed accompagnati dalle opportune istruzioni di questo Ministero e del Ministero della guerra. Li accogliete amorevolmente ed assistete in

tutto che possa giovare all'adempimento della loro missione meritoria, chiamando la cooperazione del Rettore della Università.

Salute e fratellanza.

Roma 26 Marzo 1849.

Il Ministro STURBINETTI

(163)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO D' ISTRUZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA'

Cittadino Rettore:

Gli Studenti della Università Romana hanno risposto prontamente ed animosamente all'appello della Patria, coll' offrirsi di accorere spontanei al campo, ove si combatte la santa guerra dell'Indipendenza Nazionale: di qui il battaglione Universitario mobilizzato, proclamato dall'Ordinanza 22 corrente del Potere Esecutivo. Ma a stabilire regolarmente il contingente che ad esso battaglione darà questo della Università Romana, che l' ha promosso, vi prego, Cittadino Rettore, di volere facoltizzare il Cittadino Colonnello ad aprire nella Università l'arrolamento, che vuolsi spontaneo e liberissimo, di tutti quegli ardimentosi studenti cui piacerà concorrere a formarlo.

Siane numeroso lo stuolo, e rispondente al magnanimo iniziamento.

Salute e fratellanza.

Roma 26 Marzo 1849.

Il Ministro STURBINETTI

166)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA'

Cittadino Rettore :

Gli straordinarii tempi che corrono, massimamente pel grido rinnovellato della guerra pel santo riscatto nazionale, alla quale animoso si prepara eletto stuolo di gioventù studiosa da tutte le Università dello Stato, e la poca efficacia degli studi in tanta lodevole concitazione di spiriti, ha persuaso questo Ministero da dar facoltà a tutti i Rettori delle Università stesse di ammettere all'esame dei gradi accademici gli studenti che li dimandino, all'indicato santissimo scopo, riguardandosi per essi come compiuto fin da ora il corrente anno scolastico : questa disposizione comprende altresì quei giovani studenti, i quali, marciando pel campo della guerra, transitino di costà, ben inteso che presentino i necessarii requisiti degli studii fatti in altre Università.

Tanto vi serva di norma, Cittadino Rettore, mentre vi dico

Salute e fratellanza.

Roma 27 Marzo 1849.

Il Ministro STURBINETTI

(167)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ORDINANZA

Lo zelo e l'instancabile ardore della Guardia Nazionale Romana hanno omai acquistato un titolo alla gratitudine e riconoscenza della Patria. Senonchè alcuni tristi assumendo forse la divisa del milite cittadino, o sorpassando il limite che separa il patriottismo dall'abuso, han potuto abbandonarsi ad arbitrarie perquisizioni domiciliari, mettendo innanzi il nome della Polizia. Perchè a tali inconvenienti non diasi più luogo in avvenire, il Governo della Repubblica, fermo sempre sul sagrosanto principio della libertà personale, e della domiciliare inviolabilità, condanna altamente cosiffatti abusi di potere, ed intende che niun milite, di qualunque arma egli sia, possa perquisire le persone e le case dei cittadini, senza un'ordine scritto dalle Autorità competenti.

La violazione della presente disposizione verrà punita con tutta la severità della giustizia.

Roma 27 Marzo 1849.

Il Direttore Generale F. MEUCCI

(168)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ORDINANZA

La Romana Repubblica, sostituendo al nome di Polizia quello di Sicurezza pubblica, ha voluto assumere la nobile missione di vegliare alla tutela dell'ordine pubblico e della domestica tranquillità. Con tale scopo, non può ella tollerare che i Locandieri, Albergatori ed Osti, nulla curando quanto importi alla pubblica sicurezza il dar conto dei forastieri che accolgono, abbiano fino ad oggi potuto obliare l'adempimento di un obbligo che loro imponevano le leggi. Questa mancanza, giusta gli ordinamenti, viene punita colla multa di scudi quaranta, non escluso eziandio l'arresto. Nullameno il Governo della Repubblica, sempre coerente a' suoi principii di umanità, anzichè procedere all'applicazione della pena contro le trasgressioni passate, si limita a diffidarli per l'avvenire, richiamando alla più stretta e rigorosa osservanza le prescrizioni tutte contenute nella Notificazione del 26 Luglio 1847.

Roma 28. Marzo 1849.

Il Direttore Generale F. Meucci

(169)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 27 Marzo cadente, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Considerando che la moneta plateale, quanto è utile in mancanza di miglior mezzo per la circolazione, altrettanto è impropria nei pagamenti di forti somme, i quali possono soddisfarsi con altri valori;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO. Nessuno è tenuto a ricevere nei pagamenti più di cinque scudi di moneta erosa.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Comitato Esecutivo li 28 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

(170)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

ORDINA:

1. È sciolto il Corpo delle Guardie Nobili.
2. Gl'individui a quello ascritti faranno valere i loro titoli per le giubilazioni, a termini di legge.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione.

Dato dalla residenza del Comitato Esecutivo li 28 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. ARMELLINI
A. SALICETI
M. MONTECCHI

Il Ministro delle Finanze
G. MANZONI

(171)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA:

Che l'Assemblea Costituente nella tornata del giorno 29 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L' ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che ogni Cittadino è debitore alla Patria della propria vita;

Considerando che 1. corre obbligo alla Repubblica di sollevare quelle Famiglie, che perdettero nella guerra l' unico loro sostegno; 2. procacciare la sussistenza a quelli che mutilati della persona sonosi renduti incapaci di provvedersi il vivere;

Considerando che lo Stato non può tutta quanta ripararne la disgrazia, ma semplicemente allegerirne l'effetto

DECRETA:

ART. 1. Ai feriti nella guerra dell' Indipendenza divenuti inabili al lavoro, vita loro durante, la Pensione di scudi sei mensili.

ART. 2. Alle famiglie povere degli estinti un' uguale Pensione colle regole e condizioni qui appresso:

1. Alla Vedova dell'estinto da fruirla in compagnia dei figli minorenni e delle figlie innutte, finchè non passi a seconde nozze.

2. In mancanza di essa, e nel caso della morte della medesima, o di un suo passaggio a seconde nozze, ai figli minorenni e alle figlie innutte dell'estinto, finchè rimangono tali:

3. Al genitore sessagennario quando l'estinto non lasci superstiti moglie e figli:

4. Alla madre dell'estinto, allorchè questi non lascia moglie o figli, o padre, o dopo che sia venuto a morte quest'ultimo che già percepisce la pensione.

5. Ai fratelli minorenni ed alle Sorelle innutte dell' estinto , quando alla sua morte non esista alcuna delle quattro precedenti categorie.

Art. 3. Nella sala massima del Campidoglio dove terrà suo seggio la Costituente Italiana verranno registrati in una gran lapide i nomi dei Volontarj, che con tutta la coscienza del sacrificio dettero e daranno la vita loro alla Patria.

Art. 4. I feriti non divenuti inabili al lavoro, ma impediti temporariamente dalle ferite non ancora rimarginate avranno diritto al soldo sinchè siano risanati.

I Ministro di Guerra e di Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 29 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini
A. Saliceti
M. Montecchi

Il Ministro interino della Guerra e Marina
Calandrelli.

Il Ministro delle Finanze
G. Manzoni

(172)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 29 *Marzo.*

Io nulla voglio omettere, onde sia condegnamente premiata la virtù, il merito, il valore. Hanno senza dubbio ben meritato della Patria i coraggiosi Dragoni *Bagnoli* Luigi, *Manfredini* Gaetano, *Monsini* Paolo, e *Cenacchi* Vincenzo, i quali con rimarchevole fermezza si opposero all'aggressione armata contro la Diligenza, nella sera dei 12 corrente, a quattro miglia da Imola. Io non solamente glie ne faccio i meritati elogi, ma ancora decreto che vengano essi decorati con una medaglia di argento, e venga loro somministrata una regalia di Scudi cinque per ciascuno. I due ultimi poi, cioè il *Monsini*, ed il *Cenacchi*, che, udendo la scarica alla distanza di mezzo miglio, corsero a briglia sciolta in ajuto dei compagni, verranno promossi, a cura del Comandante del Corpo, a Vice-Brigadieri. Ciò serva di esempio e d'incoraggiamento a tutta la Truppa, la quale resti persuasa che io non mi arresterò giammai di premiare chi si saprà distinguere in qualunque evenienza.

Il Ministro interino
A. Calandrelli

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 15.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA

(173)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 29 *Marzo*

Con due decreti, uno dei 13, e l'altro dei 17 Marzo, per ben due volte mi è occorso di notificare che fino a nuov'ordine veniva a derogare a quanto era stato disposto dalla circolare del 18 Febbrajo N. 3915, circa l'arrolamento nelle nostre Truppe di Linea di quegl' Italiani che non appartengono allo Stato.

Siccome ho dovuto rilevare che presso tutti non siano divenuti notorii i detti miei decreti, e siccome è necessario che i medesimi siano di pubblica conoscenza, così ne rinnovo qui per la terza volta la pubblicazione, e ripeterò che ai nominati Italiani saranno aperti i ruoli della nostra Linea, quantunque gli arrolandi non siano muniti di tutti i documenti prescritti dalla legge. La nostra ispezione si limiterà unicamente all'attitudine del loro fisico pel servizio militare, e la vicendevole capitolazione si appoggerà alla sola base di quei documenti ch'essi per avventura possederanno.

Il Ministro interino
A. Calandrelli

(174)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 29 *Marzo*

Il decreto del Comitato Esecutivo, in data dei 21 Marzo, ha riunito al Ministero della Guerra e Marina la Milizia Finanziera.

Questa si organizzerà con metodo, e disciplina, proprj del Corpo de' Bersaglieri: ed i soldati componenti la detta Milizia prenderanno il nome di *Bersaglieri del Tebro*.

Il Ministro interino
A. Calandrelli

(175)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L' Assemblea Costituente

Considerando che nella gravità delle attuali circostanze è necessario di concentrare il potere senza che l'Assemblea stessa sospenda l'esercizio del suo mandato;

Decreta:

Art. 1. Il Comitato Esecutivo è sciolto.

Art. 2. È instituito un Triumvirato, cui si affida il Governo della Repubblica.

Art. 3. Al medesimo sono conferiti poteri illimitati per la Guerra della Indipendenza, e la salvezza della Repubblica.

Roma 29 Marzo 1849.

Il Presidente G. Galletti

Il Segretario A. Fabretti

(176)

REPUBBLICA ROMANA

Assemblea Costituente Romana

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

In seguito del Decreto d'oggi che instituisce un Triumvirato pel Governo della Repubblica, si rende noto che l'Assemblea ha immediatamente nominato Triumviri i cittadini

GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

Roma, dalla residenza dell' Assemblea il 29 Marzo 1849.

Il Presidente G. Galletti

I Segretari Fabretti Pennacchi.

(177)

REPUBBLICA ROMANA

CITTADINI! FRATELLI!

I casi della guerra d'Indipendenza e le nuove sfavorevoli dell'esercito Piemontese hanno fatto sentire all'Assemblea l'urgenza d'un concentramento di poteri e d'una energia raddoppiata per provvedere alla salute e all'onore della Repubblica.
Un Triumvirato è stato scelto. La missione

onorevole è caduta su noi ; e nel nome di Dio e del Popolo, col concorso dell'Assemblea e colla fiducia operosa dei buoni, noi sapremo compirla.

Eletti dall'Assemblea Costituente Repubblicana, e parlando a un popolo Repubblicano , noi non abbiamo necessità di Programma. Il nostro Programma sta nel nostro mandato. Mantenere la Repubblica; preservarla a ogni patto da qualunque pericolo s'affacciasse dall' interno o dall'estero ; rappresentarla degnamente nella guerra dell'Indipendenza: questo è il debito nostro , e questo faremo. Noi abbiamo fede nel Popolo; il Popolo abbia fiducia in noi , e ci giudichi dall'opere nostre.

Cittadini, i casi della guerra iniziata possono esserci argomento di dolore, non di sconforto. Il primo è santo; il secondo sarebbe indegno d'un Popolo libero. I vantaggi d' un nemico che distendendo il suo campo d'operazione indebolisce le proprie forze, possono da un giorno all'altro preparargli rovina. La causa Italiana non è fidata ad uno o ad altro nucleo di forze regolari, ma all'energia dei Popoli, all'odio irreconciliabile tra la razza straniera che invade e gl'invasi, ai giuramenti della Camera e dei cittadini, al fremito dei tormentati Lombardi, a Dio ehe ha decretato il trionfo del diritto. La causa Italiana e la causa della Repubblica domandano oggi a noi concordia di voti, efficacia d' attività , decisione irrevocabile di non tradire la santa bandiera, esempio di solenne costanza pari a quella dell'eroica Venezia. Voi siete della terra che insegnò all'Europa forza , energia tranquilla e costanza. I

vostri padri vincevano sempre perchè decretavano traditore chi s'arretrava davanti al pericolo. E Voi non sarete indegni dei vostri padri, indegni della bandiera che dalle sepolture dei padri evocammo alle speranze d'Italia e all'ammirazione d'Europa.

Fede in Dio, nel diritto, ed in noi! Viva la Repubblica Romana! Viva l'Italia!

Roma 30 Marzo 1849.

I Triumviri
MAZZINI
SAFFI
ARMELLINI

(178)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 30 *Marzo*

Il bisogno di dare a tutte le Truppe delle diverse armi la unità di azione e di comando, determinò il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana a porre a disposizione del Ministero della Guerra e Marina, in causa della Indipendenza Italiana, la Guardia Nazionale mobilizzata, le Guardie di Finanza, ed i Carabinieri. Presso ciò, le dette armi avranno gli ordini relativi per mezzo dei rispettivi Comandanti delle Divisioni, come si pratica per tutti gli altri Corpi di Linea.

Il Ministro Interino A. CALANDRELLI

(179)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 31 *Marzo.*

Tutti quelli che, mediante regolare domanda, hanno richiesto di venire ammessi colla qualità di Cadetti alla scuola militare, secondo che fu decretato dalla Ordinanza Ministeriale dei 23 dicembre 1849, dal giorno 1 Aprile prossimo, a tutto il 15 del medesimo dalle 9 ore antimeridiane fino alle 12, si recheranno dal Cittadino Tenente Colonnello Mazzolà che è direttore della detta scuola, e che si troverà presso S. Andrea al Quirinale. Questi farà l'ispezione di pratica quanto al loro fisico.

Il Ministro Interino A. Calandrelli

(180)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 31 *Marzo.*

Sebbene l'articolo 126 del Codice penale militare in vigore abbia chiaramente provveduto sopra quei militari, che essendo sotto le armi ed in presenza di truppa, raccolta per un servizio di governo, si rendono responsabili d'in-

subordinazione, pure alcuni particolari motivi provocano il sottoscritto Ministro Interino di Guerra e Marina a richiamare un tale articolo, avvertendo i militari di ogni grado che nella pena comminata dal medesimo incorrono anche coloro, i quali oseranno d' infrangere gli ordini in qualunque modo comunicati dai loro Superiori, ed i trasgressori perciò, considerato lo stato di azione in in cui oggi è la truppa, saranno immediatamente tradotti innanzi al Consiglio di Guerra, per essere giudicati e puniti a forma del suddetto Codice.

Il Ministro Interino A. Calandrelli

(181)

REPUBBLICA ROMANA

CITTADINI !

In nome della Patria , e certi , per l' amore che ad essa portate, della vostra risposta, i Triumviei v'indirizzano una inchiesta.

L' armamento del paese , tardato da cagioni lunghe a dirsi e indipendenti a ogni modo da noi, sarà ora, con quanta rapidità è possibile ad uomini che vogliono davvero, compito. Gli ordini sono dati, e ogni cittadino che sente debito di accorrere alla santa guerra dell'Indipendenza, e di preservare attivamente il paese dai pericoli di una invasione , avrà , fra non molto, dal paese un fucile. Ma intanto , molti uomini spettanti a Corpi militarmente ordinati sono di-

sarmati; intanto, le nostre frontiere sono minacciate; una di esse è stata più volte violata, e lo spettacolo di militi posti a difenderla metà in armi, metà sprovveduti, incuora il nemico, diffonde sfiduciamento nei nostri, e rompe l'imponenza di contegno che Roma deve serbare inviolabile davanti ai nemici ed amici.

A siffatta condizione di cose si esige, Cittadini, pronto, immediato rimedio.

Cittadini; l'armi che la Patria vi affidava per la custodia della nostra città sono sacre. La Repubblica si appoggia principalmente sovr'esse. Ma la Repubblica sta in oggi non solamente nei recinti delle nostre mura, ma anche e segnatamente ai confini. Là romoreggia, là è urgente il provvedimento. La patria ha bisogno di armi: bisogno assoluto, bisogno d'ogni ora; e per questo ricorre anche a voi.

I valenti, gli attivi tra voi ritengano le armi. Noi siam certi che dove il pericolo occorrerà, voi sarete pronti ad accorrere. Ma in ognuna delle vostre compagnie stanno, per natura di cose, uomini ai quali malattia, assenza, o altre cagioni impediscono l' attività; uomini ai quali cure urgenti di famiglia o d' altro , vietano il pronto rispondere alla chiamata. Date quelle armi al Paese, ai difensori delle frontiere. Anche di quelle il Paese vi terrà conto, al primo compirsi delle nostre operazioni per l'armamento.

Ad altri, nella urgenza delle circostanze, noi sapremmo e sapremo dar ordini; a voi no, perchè non può nell'animo nostro allignare ombra di diffidenza sulle vostre intenzioni a pro della Patria. Date spontanei l'esempio. Dichiarate a

tutti col fatto che un solo fucile che oggi rimanga inutile alla difesa, ogni fucile che non sia tra le mani d'un uomo pronto a combattere, è colpa mortale verso la Repubblica. Un grande principio sarà posto per vôi: un grande servigio aggiunto ai tanti che prestate alla Patria.

Roma 31 Marzo 1849.

I Triumviri
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(182)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

La compilazione degl' inventarj de'beni Ecclesiastici esige una spesa indispensabile, e variando necessariamente in ragione de'luoghi, della quantità, e della importanza non si può precisarne l'ammontare, e quindi disporre preventivamente i fondi.

Io debbo dunque affidarmi totalmente alla integrità, ed alla avvedutezza dei Presidi, e lo faccio con tanto maggior coraggio ed abbandono, in quanto che ho ricevuto da quasi tutti le prove le più sicure della loro energia, e del loro attaccamento al Governo.

Voi siete dunque autorizzato, o Cittadino Preside, di far pagare sulla Cassa nazionale della Provincia le spese strettamente necessarie ed urgenti, dandomene conto in ogni settimana anche per provvedere a quelle che ammettono tempo, e che sono di maggior entità.

Voi conoscete la situazione dell'Erario: non ignorate i gravi smisurati bisogni della guerra; immaginate dunque quanto si terrà a conto di merito ogni economia che potrete ottenere, quanto sarà valutato ogni sforzo per impegnare i Cittadini della Repubblica a limitare le loro percezioni al minimo possibile in una operazione che tende ad alleviare finalmente il popolo dai pesi enormi che l'opprimono.

Roma 31 Marzo 1849.

Il Ministro
G. Manzoni

(183)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino Preside:

Nei momenti presenti, dovendo il Governo, in caso d'invasione nemica, giovarsi di tutti i mezzi che offre lo Stato, è urgentissimo, ch'esso abbia piena conoscenza del numero e qualità

dei cavalli utili , che si trovano nel territorio della Repubblica.

Non appena pertanto, voi, Cittadino Preside, avrete ricevuto la presente Circolare, che richiederete nell'istante a ciascnn Comune della vostra Provincia, una esatta e circostanziata Statistica di tutti i cavalli, che in esso Comune si trovano, modulata secondo lo specchio che vi si acclude.

Provvederete che ciascuna Magistratura, sotto la sua più stretta responsabilità, vi rimetta subitamente e con esattezza la modula riempita delle richieste notizie statistiche, e voi quindi, senza frapporre il minimo indugio, la invierete al Governo.

Voi siete responsabile della esatta e sollecita esecuzione dell' ordine ingiunto nella presente Circolare.

Roma 31 Marzo 1849.

Il Ministro dell'Interno
A. Saffi.

PROVINCIA DI __________ **COMUNE DI** __________

STATISTICA dei Cavalli esistenti

INDUSTRIA		LUSSO		OSSERVAZIONI
da sella	da tiro	da sella	da tiro	

(184)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerato il bisogno urgente di compiere l'armamento dei Cittadini che difendono le frontiere ;

IL TRIUMVIRATO

DECRETA :

1. Ogni cittadino che possegga fucili da munizione è chiamato a presentarli entro il termine di quattro giorni al Comando Civico della propria località.

2. Sono eccettuate dalla presente disposizione le armi spettanti al servigio della Guardia Nazionale.

3. Il Governo darà ai Cittadini che s'uniformeranno un compenso proporzionato al valore reale dell'arme.

4. I contravventori avranno, oltre la perdita dell'arme, pena pecuniaria del doppio del valore, o d'un mese di prigione.

Roma 1 Aprile 1849.

I *Triumviri*

GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(185)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

In vista dell'attuale posizione della Patria, trovando necessario di riconcentrare le forze che sono in Roma sotto il Potere Militare per concorrere di accordo alla tutela dell'ordine;

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

1. La Guardia Nazionale Romana, per tutto ciò che riguarda il servizio interno, dipenderà dal Dicastero della Guerra.

2. Nel quartiere generale della stessa Guardia sarà ciascun giorno un ritengo della complessiva forza di un battaglione fornito dai diversi Corpi stanziali e della Nazionale.

3. Verrà stabilito immediatamente un posto di guardia in quei Rioni che ne sono sprovveduti.

Roma il 1 Aprile 1849.

I Triumviri

Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi
Carlo Armellini

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 16.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

(187)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Potere Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 31 scaduto, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA

che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L' Assemblea Costituente

DECRETA:

ARTICOLO UNICO. L'esercizio del diritto di grazia è delegato provvisoriamente al *Potere Esecutivo* della Repubblica.

Dato dalla residenza del Potere Esecutivo della Repubblica Romana 1 aprile 1849.

I Triumviri
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(188)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Potere Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente , nella tornata del giorno 31 scaduto, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA :

Che sia eseguito nella sua forma, e tenore.

L' Assemblea Costituente

DECRETA

ART. 1. Tutti i permessi di assenza accordati ai Membri dell'Assemblea sono revocati.

ART. 2. Sono eccettuati tutti gli officiali civili e militari assenti per servizio della Repubblica.

Dato dalla residenza del Potere Esecutivo della Repubblica Romana 1 aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(189)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Assumendo il Trimvirato la somma tutta delle facoltà Governative

DECRETA:

1. Sono nominati Ministri da lui dipendenti.
Per l'Estero, il cittadino Rusconi
Per l'Interno, il cittadino Berti Pichat.
Per l'Istruzione Pubblica, il cittadino Sturbinetti.
Per le Finanze, il cittadino Manzoni.
Per Grazia e Giustizia, il cittadino Lazzarini.
Pel Commercio, *Lavori pubblici ec.*, il cittadino Montecchi.

2. Il Ministero della Guerra e Marina, temporaneamente rimane affidato alla Commissione di Guerra, istituita dalla Romana Assemblea.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 2 aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(190)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL TRIUMVIRATO

Visto il Decreto dell'Assemblea del giorno 3 corrente;

ORDINA:

1. La Commissione che deve disporre abitazioni a tenui fitti nel locale del S. Uffizio in beneficio del popolo meno agiato, è composta dei Cittadini

Felice Scifoni
Olimpiade Meloni } *Rappr. del Popolo.*
Carlo Arduini

Cittadini { Pasquali *Ingegnere.*
Bonelli *Architetto.*

I nominati siederanno in Commissione sin da domani nel locale suddetto, per dare immediato adempimento al proprio mandato.

Roma data dalla residenza del Triumvirato il 5 Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(191)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Potere Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella Tornata del giorno 3 Aprile corrente, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA :

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Considerando che dovere e tutela di una bene ordinata Repubblica è il provvedere al progressivo miglioramento delle classi più disagiate;

Considerando che tra i primi miglioramenti è quello di emancipare molte famiglie dai danni di abitazioni troppo ristrette e insalubri;

Considerando che nel mentre la Repubblica studierà modo di destinare locali, tanto in Roma, che nelle Province, ad uso delle famiglie indigenti, è opera intanto di moralità Repubblicana cancellare le vestigia dell'iniquità, consacrando a beneficenza quanto la passata tirannide destinava a tormento ;

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

PROPONENTI I TRIUMVIRI

DECRETA :

1. L'edificio, che già serviva al Santo Uffizio, resta fin d'ora destinato ad abitazione di famiglie o individui che vi saranno alloggiati contro tenui pigioni mensili, e posticipate.

2. È instituita una Commissione, composta di tre Rappresentanti del Popolo, e due Ingegneri civili, per provvedere sollecitamente alla esecuzione del presente Decreto.

a) Ricevendo le istanze delle famiglie o degl'individui di Roma, che chiedessero alloggio nel suddetto locale, e assecondando di preferenza le domande di chi saprà comprovare maggiori bisogni;

b) Facendo eseguire nel locale quei lavori d'innovazione, che troverà necessarii per renderlo adatto alla nuova destinazione.

c) Fissando mano mano a coloro, a cui saranno assecondate le istanze, i locali di abitazione, determinando la pigione che dovranno pagare gli alloggiati, e mettendoli in fatti nel possesso del respettivo alloggio.

d) Formulando un regolamento per l'interna disciplina del locale, per la regolare gestione amministrativa, e per la conservazione del medesimo.

3. Non potranno aver luogo in nessun tempo, nè modo i subaffitti delle accennate abitazioni.

4. La Commissione, a incominciare dal giorno 9 corrente, siederà nel locale sudetto per dare immediato adempimento al proprio mandato.

Dato dalla residenza del Potere Esecutivo della Repubblica Romana, li 4 Aprile 1849.

I Triumviri

Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi
Carlo Armellini

(192)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ordine del Giorno 4 Aprile.

Soldati!

La Commissione di Guerra si crede in dovere, nell'assumere temporaneamente il Ministero, di esternare i principii che stabilisce per base al suo operare. Essa crede di far eco ai sentimenti di ogni buon Cittadino coll' abolire nell'Armata i privilegii e le disparità: tutti figli dell'istessa madre, tutti armati per l'istessa causa, non vi dev' essere più favoritismo: il merito è il solo che stabilisce il grado. La divisione è la ruina della Nazione e dell'esercito. Uno dev'essere il centro da cui partano tutti gli ordini, cieca l'obbedienza; quindi la Commissione fa appello ai buoni, onde reprimere l'insubordinazione e l'indisciplina de' tristi. Il Soldato della Repubblica bisogna che sia saldo e compatto nelle sue file per essere terribile all'inimico. Egli serve un principio, un' idea; quindi, bandite le servitù individuali nel superiore, bisogna che rispetti la legge.

L'Armata della Repubblica è sparsa; la Commissione va immediatamente a riconcentrarla. Nel suo mezzo sventolerà il Vessillo Repubblicano: l'Armata si stringerà intorno ad esso. Se il nemico ci attacca, l'unione ci renderà forti; noi membri della Commissione saremo fra le vostre file. Il Vessillo sarà difeso da noi tutti, o Cittadini, sino all'ultima goccia del nostro san-

gue. Tutti i cittadini dello Stato lo vedranno sventolare da lungi; esso sarà il punto di riunione dei buoni. Ogni Città, ogni Villaggio si difenderà da sè; i prodi difensori, se oppressi dalla forza brutale, si rifuggiranno fra le braccia de' loro fratelli. L'Armata ingrossata farà lo sforzo decisivo, e cederà dopo aver perduto l'ultimo suo Soldato.

La Commissione di Guerra
GIUSTI
PISACANE
CERROTI
MOUBEUGE
CARDUCCI.

(193)

REPUBBLICA ROMANA

DIO E POPOLO

Cittadini:

Da cinque giorni noi siamo rivestiti d'un sacro mandato dall'Assemblea. Abbiamo maturamente interrogato le condizioni del paese, quelle della Patria comune, l'Italia, i desideri dei buoni, e la nostra coscienza; ed è tempo che il Popolo oda una voce da noi; è tempo che per noi si dica con quali norme generali noi intendiamo soddisfare al mandato.

Provvedere alla salute della Repubblica: tutelarla dai pericoli interni ed esterni; rappre-

sentarla degnamente nella Guerra dell' Indipendenza: questo è il mandato affidatoci.

E questo mandato significa per noi non solamente venerazione a una forma, a un nome; ma al *principio* rappresentato da quel nome, da quella forma governativa; e quel *principio* è per noi un principio d'amore, di maggiore incivilimento, di progresso fraterno con tutti e per tutti, di miglioramento morale, intellettuale, economico per l'universalità dei Cittadini. La bandiera Repubblicana innalzata in Roma dai Rappresentanti del Popolo non rappresenta il trionfo d' una frazione di cittadini sopra un' altra; rappresenta un trionfo comune, una vittoria, riportata da molti, consentita dalla immensa maggiorità, del principio del bene su quello del male, del diritto comune sull' arbitrio dei pochi, della santa Eguaglianza che Dio decretava a tutte l'anime, sul Privilegio e sul Dispotismo. Noi non possiamo essere repubblicani senza essere e dimostrarci migliori dei Poteri rovesciati per sempre.

Libertà e Virtù, Repubblica e Fratellanza devono essere inseparabilmente congiunte. E noi dobbiamo darne esempio all'Europa. La Repubblica in Roma è un programma Italiano: una speranza, un'avvenire pei ventisei miliooi d'uomini fratelli nostri. Si tratta di provare all'Italia e all' Europa che il nostro grido *Dio e Popolo* non è una menzogna—che l' opera nostra è in sommo grado religiosa, educatrice, morale—che false sono le accuse d'intolleranza, d'anarchia, di sommovimento avventate alla santa bandiera e che noi procediamo, mercè il principio repub-

blicano, concordi come un famiglia di buoni, sotto il guardo di Dio e dietro alle ispirazioni dei migliori per Genio e Virtù, alla conquista dell'ordine vero, Legge e Forza associate.

Così intendiamo il nostro mandato. Così speriamo che tutti i cittadini lo intenderanno a poco a poco con noi. Noi non siamo Governo d'un partito; ma Governo della Nazione. La Nazione è Repubblicana. La Nazione abbraccia quanti oggi professano sinceri la fede repubblicana: compiange ed educa quanti non ne intendono la santità; schiaccia nella sua onnipotenza di sovranità quanti tentassero violarla con ribellione aperta o meno segrete provocatrici di risse civili.

Nè intolleranza, nè debolezza. La Repubblica è conciliatrice ed energica. Il Governo della Repubblica è forte; quindi non teme; ha missione di preservare intatti i diritti e libero il compimento dei doveri d'ognuno; quindi non s'inebria d'una vana e colpevole securità. La Nazione ha vinto: vinto per sempre. Il suo Governo deve avere la calma generosa e serena, e non gli abusi della vittoria. Inesorabile quanto al principio, tollerante e imparziale cogli individui: abborrente dal transigere e dal diffidare: nè codardo nè provocatore: tale dev'essere un Governo per esser degno dell'istituzione Repubblicana.

Economia negli impieghi; moralità nella scelta degli impiegati: capacità, accertata dovunque si può per concorso, messa a capo d'ogni ufficio, nella sfera amministrativa.

Ordine e severità di verificazione e censura

nella sfera finanziera; limitazione di spese, guerra a ogni prodigalità, attribuzione d'ogni danaro del paese all'utile del paese, esigenza inviolabile d'ogni sagrificio ovunque la necessità del paese la impongano.

Non guerra di classi, non ostilità alle ricchezze acquistate, non violazioni improvvide o ingiuste di proprietà; ma tendenza continua al miglioramento materiale dei meno favoriti dalla fortuna, e volontà ferma di ristabilire il credito dello Stato, e freno a qualunque egoismo colpevole di monopolio, d'artificio, o di resistenza passiva dissolvente o procacciante alterarlo.

Poche e caute leggi; ma vigilanza decisa sull'esecuzione.

Forza e disciplina d'esercito regolare sacro alla difesa del paese, sacro alla guerra della Nazione per l'Indipendenza, e per la libertà dell'Italia.

Son queste le basi generali del nostro programma: programma che riceverà da noi sviluppo più o meno rapido a seconda dei casi, ma che, intenzionalmente, noi non violeremo giammai.

Recenti nel potere, circondati d'abusi spettanti al governo caduto, arrestati a ogni passo dagli effetti dell'inerzia o delle incertezze altrui, noi abbiamo bisogno di tolleranza da tutti; bisogno sovra ogni cosa che nessuno ci giudichi fuorchè sull'opere nostre. Amici a quanti vogliono il bene della patria comune, puri di core se non potenti di mente, collocati nelle circostanze più gravi che sieno mai toccate ad un Popolo e al suo Governo, noi abbiamo bisogno del concorso attivo di tutti, del lavoro concor-

de, pacifico, fraterno di tutti. E speriamo d'averlo. Il paese non deve nè può retrocedere; non deve nè vuole cadere nell'anarchia. Ci secondino i buoni; Dio, che ha decretato Roma risorta e l'Italia Nazione, ci seconderà.

Roma 5 Aprile 1849.

I *Triumviri*

GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(194)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Visto il Decreto dell' Assemblea costistuente delli 26 Marzo p. p. nei cui considerandi è detto:

» Considerato che il frutto stabilito sulle categorie emesse dai Boni del Tesoro è di scudi 3,60 il cento per anno;

» Considerato che l'ammontare dei frutti decorsi e da decorrere sui Boni, fino alla loro completa Ammortizzazione, supposta un mese dopo la scadenza di ciascuna serie, ascende a scudi 405.450;

» Considerato che colla conversione delle quattro diverse categorie in una sola categoria uniforme, non si pagherebbero i frutti sulle ca-

tegorie estinte, se non se fino all'epoche stabilite per la conversione;

» Considerato che da quelle epoche in appresso fino alle stabilite scadenze dei Boni vi è un risparmio sui frutti di Scudi 251,595;

» Considerato che per questa ed anche per maggior somma, la quale è esuberantemente garantita dalle ipoteche già iscritte per le quattro categorie fruttifere che si estinguono, può emettersi altrettanta quantità di Boni ».

Visto l'articolo 4 del citato Decreto così concapito:

» Per la somma che si risparmia sui frutti che sarebbero decorsi, sino alla scadenza di antiche serie, sarà estesa la nuova categoria »

IL TRIUMVIRATO

DECRETA:

1. Si emettono nnovi boni della Repubblica Romana per la somma di scudi 251,595.

2. Porteranno la firma di Giacomo Manzoni Ministro delle Finanze, di Nocchi direttore del Debito Pubblico e Canale per il segretario del Debito Pubblico.

3. La presente ordinanza è in parziale esecuzione del Decreto 26 Marzo 1849.

Dato dalla residenza del Triumvirato. li 5 Aprile 1849.

I Triumviri
MAZZINI
SAFFI
ARMELLINI

(195)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

I TRIUMVIRI

Considerando che la guardia nazionale deve ridursi per quanto è possibile ad un sistema di semplicità e di uguaglianza;

Sopra richiesta del Generale Comandante la guardia nazionale di Roma;

DECRETANO:

1. L'attuale Stato maggiore generale della guardia nazionale di Roma è sciolto.

2 Il Comando Generale della guardia stessa provvederà, fino alle ulteriori risoluzioni, al servizio che si prestava dagli uffiziali di Stato maggiore generale.

3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 9 Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 17.

EDIZIONE OFFICIALE

—

Roma 1849.—Tipografia Governativa.

(191)

REGOLAMENTO ORGANICO

pel corpo sanitario dell'Armata della Repubblica Romana adottato con decreto ministeriale 30 *Marzo* 1849.

ORGANIZZAZIONE

DEL CORPO SANITARIO

Art. 1. Gli ufficiali sanitarj fanno parte dell'esercito con il grave e santo incarico di curare i Militari in ogni luogo, dove il servizio li chiama; nella caserma, negli ospedali, sotto la tenda sul campo di Battaglia, allora che sono malati o feriti.

Art. 2. Sono per conseguenza ripartiti nei corpi e negli ospedali militari eretti tanto nell'interno dello Stato, quanto al seguito del corpo d'operazione.

Art. 3. Il Personale degli ufficiali Sanitari si distingue in tre classi; e sono la Medica, la Chirurgica, e la Farmaceutica.

TEMPO DI PACE

Art. 4. Il quadro costitutivo degli ufficiali sanitarj in tempo di pace si compone come segue.

QUADRO DEL CORPO SANITARIO DELL'ESERCITO DELLA REPUBBLICA ROMANA

CONSIGLIO SUPERIORE MILITARE DI SANITA'		MEDICI	CHIRURGI	FARMACISTI		TOTALE
Ispettore generale Presidente.	1	»	»	»	»	1
Ispettori	»	1	1	1	»	3
Consultori	»	2	2	»	»	4
Segretario	»	1	»	»	»	1
Archivista e Collaboratore ...	»	»	»	»	1	1
Amanuensi	»	»	»	»	2	2
TOTALE	1	4	3	1	3	12

CORPO SANITARIO PER TRE GRANDI OSPEDALI MILITARI	Maggiori	Ajutanti Maggiori	S.° Ajutanti Maggiori	Totale
Medici	3	3	6	12
Chirurgi	3	3	12	18
Farmacisti	3	3	»	6
Totale	9	9	18	36

PERSONALE AMMINISTRATITO PER TRE OSPEDALI	NUMERO
Controllore	3
Commessi di 1.ª Classe	3
Commessi di 2.ª Classe	3
Amanuensi	6
TOTALE	15

CORPO SANITARIO DEI REGGIMENTI	CHIRURGO MAGGIORE	CHIRURGO AJUT. MAGG.
Reggimento di Fanteria	1	2
Detto » Cavalleria	1	1
Detto » Artiglieria	1	3
Detto » Veterani.................	1	2
Corpo di un Battaglione	»	1

GRADI MILITARI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE QUALIFICHE E CLASSI DEL CORPO SANITARIO

Medici o Chirurghi

Medico o Chirurgo Ispettor generale	Generale
Ispettore di 1.ª Classe	Colonnello
id. di 2.ª Classe	Tenente Colonnello
Consultore di 1.ª Classe	Tenente Colonnello
id. di 2.ª Classe	Maggiore
Maggiore di 1.ª Classe	Maggiore
id. di 2.ª Classe	Capitano
Ajutante Maggiore di 1.ª Classe	Capitano
id. di 2.ª Classe	Tenente
Sotto Ajutante Maggiore di 1.ª Classe	Tenente
id. di 2.ª Classe	Sotto Tenente

Farmacisti

Ispettore————————	Tenente Colonnello
Farmacista in Capo ——	Capitano
Farmacista di 1.ª Classe	Tenente
Detto di 2.ª Classe——	Sotto Tenente

CORPO AMMINISTRATIVO

Controllore —————	Capitano
Commesso di 1.ª Classe	Tenente
Detto di 2.ª Classe —	Sotto Tenente
Archivista e Protocollista del Consiglio ———	Sotto Tenente
Amanuensi———————	Ajut.ᵉ Basso Ufficiale

Consiglio Superiore di Sanita'

Art. 5. Il Corpo Sanitario sarà diretto da un Consiglio intitolato Consiglio superiore di Sanità che ha per oggetto di sorvegliare in ciò che concerne l'arte di guarire, tutti i rami del servizio Sanitario.

Art. 6. Esso è composto dell'Ispettor Generale, Presidente, dell'Ispettore Medico, dell'Ispettore Chirurgo, dell' Ispettore Farmacista, dei due Consultori Medici, dei due Consultori Chirurgi e di un Medico Ajutante Maggiore o Chirurgo segretario.

Art. 7. Il Consiglio superiore deve avere sua residenza in Roma e dipenderà direttamente dal Ministro della Guerra.

Art. 8. È lui che propone la destinazione dei movimenti di tutto il personale del Corpo Sanitario secondo le regole da stabilirsi per il migliore andamento del servizio.

Art. 9. Presiede agli esami degli aspiranti e giudica della loro abilità, e della qualità necessarie all'ammissione.

Art. 10. Solo ha il diritto di proporre al Ministro della Guerra coloro tra gli ufficiali Sanitarj che sono meritevoli di avanzamento o di premio.

Art. 11. Discute, propone ed attiva i miglioramenti e le misure che meritano di esser prese sul conto del ramo igienico, e profilattico delle truppe.

Art. 12. È a lui commesso di provvedere a tutti i materiali di Chirurgia, Farmacia ed ambu-

lanze affinchè in ogni emergenza gli ospedali e le ambulanze sieno fornite dell'occorrente.

Art. 13. Disporrà perchè dagli ospedali militari e dai Reggimenti sieno ogni mese esattamente spediti ad esso i rapporti risguardanti 1.° Lo stato di salute delle truppe. 2.° i bisogni delle medesime 3.° le statistiche nominative e specificate delle ferite e dei morti. 4.° Le cause produttive i mali e i mezzi creduti o trovati i più adatti a rimuoverle.

Art. 14. Il Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio, escluso il Segretario che non vota, avranno eguaglianza di voto.

Art. 15. Le cose deliberate dal Consiglio risguardo a ciascuna facoltà potranno essere affidate dal Presidente per la esecuzione ai respettivi Ispettori, che avranno anche diritto all'iniziativa. Per qualunque altro ramo del servizio complessivo potrà essere delegato indistintamente uno dei consultori.

Art. 16. Dal consiglio deve essere pure delegato uno dei membri, quando non creda di farlo il Presidente, per fare il giro d'ispezione ogni sei mesi nello stato. Qualora, per ragioni peculiari e principalmente in tempo di guerra, crederà il Consiglio di fare eseguire delle ispezioni straordinarie, ne farà la proposta al Ministro della Guerra il quale deciderà.

Ospedale Militare

Art. 17. Saranno istituiti per curare i militi malati o feriti, tre grandi ospedali uno in Roma il 2.° in Ancona e il 3.° in Bologna.

Vi saranno pure Ospedali militari in altre piazze, che saranno stabiliti dal Ministero a proposta del Consiglio superiore di Sanità secondo la forza della guarnigione e l'opportunità.

Art. 18. Il Personale sanitario di ciascuno Ospedale sarà il seguente

Medici	Direttore dell'Ospedale	1	5
	Medico Maggiore	1	
	Medico Ajut.e Maggiore	1	
	Medico Sost.o Ajut.e Maggiore	2	
Chirurgi	Chirurgo Maggiore	1	6
	Chirurgo Ajut.e Maggiore	1	
	Chirurgi Sost.i Ajut.i Maggiori	4	
Farmacisti	1.° Farmacista	1	2
	2.° Farmacista	1	
		Totale...........	13

Art. 19. Questo contingente d'Ufficiali sanitarj potrà essere aumentato e diminuito secondo le varie emergenze del servizio: potrà farne parte un dato numero di aggiunti, ammessi per esame, i quali terranno luogo d'alunni per le varie facoltà.

Art. 20. La Direzione di ogni Ospedale gran-

de sarà affidata dal Ministero ad un Ufficiale Superiore eletto dal Corpo Sanitario.

Art. 21. Il servizio amministrativo sarà diretto da un Controllore ed eseguito da due commessi e due amanuensi che avranno ciascuno il proprio incarico. Il 1.° Commesso quello di tenere la cassa dell'Ospedale di fare le funzioni di Quartier Mastro, il 2.° Commesso quello di regolare il vitto, il 1.° Amanuense quello di registrare l'ingresso, l'uscita e morte dei militi; il 2.° Amanuense quello di avere in consegna le armi e gli effetti dei militi non che del Magazzeno e di Casermaggio ec.

Art. 22. Il servizio d'infermeria e di cucina sarà fatto da apposite compagnie di soldati a formare le quali è necessario che concorra il soccorso di diversi mestieri.

Art. 23. Queste compagnie saranno proporzionate al bisogno degli Spedali ed avranno quel numero di graduati che corrisponderà alla loro forza.

Art. 24. In ogni grande Ospedale vi sarà un Consiglio d'amministrazione composto dal Direttore Presidente che lo presiederà, dal Controllore e commesso Cassiere che sarà il Segretario.

Art. 25. Vi sarà inoltre un Consiglio sanitario composto dal Direttore, dai Medici e Chirurgi Maggiori ed Ajutanti Maggiori dal Farmacista in Capo. Un Ajutante Maggiore sarà il Segretario.

Art. 26. A questo consiglio divisionario apparterrà ancora la direzione del servizio Sanitario di tutta la Divisione ; avrà perciò diretta corrispondenza cogli Ufficiali Sanitarii dei corpi ad

essa appartenenti e col Consiglio Superiore di Sanità per mezzo del quale communica col ministero.

Art. 27. Il servizio Sanitario dei Reggimenti è affidato a un Chirurgo maggiore ed ai Chirurgi ajutanti maggiori che dipenderanno dal medesimo.

Art. 28. Il chirurgo maggiore che sarà chirurgo del 1.° Battaglione communicherà col Consiglio Sanitario della Divisione dal quale dipenderà per tutto ciò che riguarda la scienza ed arte di guarire.

TEMPO DI GUERRA

Art. 29. Si è fino a quì considerato l' organizzazione che deve avere il Corpo Sanitario nel tempo di pace; nel tempo di guerra quando gran parte dell'esercito entra in campagna, le cose devono procedere diversamente. Avendosi da organizzare delle ambulanze alle quali è affidato il servizio sanitario di campagna, il personale delle medesime verrà fornito in parte dal personale destinato in tempo di pace al servizio degli ospedali militari; e in parte dai corpi, e può esser anche fornito dal civile.

Art. 30. Le qualifiche e i gradi degli addetti alle ambulanze non si conservano sciolta che sia l'ambulanza, tornando ognuno al posto e grado che aveva prima così non si conservano in tempo di pace i gradi e gli averi dei chirurghi sotto ajutanti maggiori aggiunti al servizio dei corpi in tempo di guerra.

Art. 31. In tempo di guerra ad ogni batta-

glione, od altra frazione di Reggimento o corpo di truppa cui sia addetto un chirurgo maggiore verrà aggiunto un chirurgo sotto ajutante maggiore.

Art. 32. Inoltre vi sarà una direzione sanitaria al Quartier generale del corpo di operazione, e quel numero di ambulanze che si crederà necessario.

Art. 33. La direzione sanitarià si formerà da un medico, un chirurgo ed un farmacista in capo. Il più elevato di grado, o in parità di questo il più anziano presiede a questa direzione la quale viene nominata dal Ministero dietro proposta del Consiglio superiore di sanità.

Art. 34. Ad essa appartiene la direzione di tutto il servizio sanitario del corpo di operazione, la distribuzione di tutti gli uffiziali sanitari, appartenenti all'ambulanze o ai corpi di truppa.

Art. 35. Essa corrisponde e dipende direttamente dal Generale comandante il corpo di operazione, e per ciò che riguarda scienza ed arte di guarire dal Consiglio superiore di sanità al quale manda periodicamente rapporto sullo stato sanitario della truppa e sugli uffiziali sanitarii che vi sono addetti.

Art. 36. Le ambulanze sono altre di divisione o attive, altre di riserva.

Art. 37. Ogni ambulanza divisionaria si distingue con un numero progressivo.

Art. 38. Si compone di:

1. Chirurgo maggiore.
1. Chirurgo ajutante maggiore.
4. Chirurgi sott'ajutanti maggiori.
1. Farmacista di 1.ª classe.

1. Commesso.
2. Infermieri maggiori.
8. Infermieri ordinari.

Art. 39. L'ambulanza di riserva si compone di:

1. Consultore.
1. Chirurgo maggiore.
1. Medico maggiore.
1. Medico ajutante maggiore.
2. Chirurgi ajutanti maggiori.
8. Chirurgi sotto ajutanti maggiori.
1. Farmacista di 1.ª classe.
2. Farmacisti di 2.ª classe.
1. Controllore.
2. Commessi.
3. Infermieri maggiori.
20. Infermieri ordinari.

Art. 40. L'ambulanza di riserva, oltre servire come ambulanza divisionaria al corpo di riserva, deve provvedere alle mancanze di personale, o materiale che si verificano nelle ambulanze divisionarie e nei reggimenti o altri corpi di truppa e finalmente alla formazione e servizio degli spedali temporanei.

Art. 41. Il contingente di questa ambulanza potrà essere aumentato secondo la forza, e i bisogni del corpo di operazione o anche diminuito, o sopresso.

Articoli Suppletorii

Art. 42. Questo regolamento fondamentale servirà di base alla compilazione che farà il Consiglio superiore dei Regolamenti interni per

il servizio de' varj rami del corpo sanitario tanto in tempo di pace che di guerra, e quindi degli spedali tanto stabili che temporanei, delle ambulanze, dei Reggimenti ec. salvo il libero esercizio degli altri regolamenti militari in vigore che potranno avervi un rapporto.

Art. 43. I gradi militari corrispondenti alle diverse qualifiche e classi del Corpo Sanitario saranno quelli specificati nell' annesso quadro ove si rileva l' assieme dell' organizzazione. Si passa dalla seconda classe in ogni qualifica alla prima dopo cinque anni di servizio nella qualifica.

Art. 44. L'uniforme per ciascun grado verrà determinata con apposito figurino del Ministero delle Armi.

Art. 45. Il soldo sarà equiparato a quello dei Corpi facoltativi e così per ogni altro avere servendo i regolamenti in vigore.

Art. 46. Gli ufficiali sanitarj saranno ammessi per concorso e tra gli idonei saranno scelti i migliori. Quelli che rimarranno esclusi non avranno altro diritto che quello di essere ammessi nelle note dei successivi concorsi.

Art. 47. Il concorso avrà luogo tanto per l'ammissione quanto per l'ascenso, sino al grado di medico, chirurgo maggiore, e farmacista in capo.

Art. 48. I controllori, e commessi spettanti agli spedali, ed ambulanze, come tutti gli uffiziali di amministrazione dipendono dai superiori della categorìa alla quale appartengono.

Roma li 31 Marzo 1849.

Il Ministro interino
A. Calandrelli

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 18.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa

(197)

REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO SANITARIO DEI REGGIMENTI ED INFERMERIE REGGIMENTALI

REGGIMENTI

Al chirurgo Maggiore è affidata la salute del Reggimento, o Corpo al quale è addetto, e la salubrità dei quartieri, ove il Corpo stesso ha dimora. Ad esso spetta quindi il proporre al Comandante del Corpo tutte le provvidenze igieniche che giudicasse utili al ben essere delle Truppe e alla salubrità delle Caserme.

Ad esso spetta pure la distribuzione del servigio sanitario fra i Chirurgi ajutanti, e il dirigere e sorvegliare il servizio di questo.

Ad ognuno di questi d'ordinario deve essere assegnato il servizio di un battaglione, o altra divisione di un Reggimento, meno che particolari circostanze non obblighino il chirurgo maggiore a disporre diversamente, come verrà più particolarmente dichiarato in seguito.

Ogni mattina prima del rapporto farà una visita al quartiere, o quartieri ove risiede il corpo presso cui serve per conoscere lo stato di salute degli individui che vi dimorano. Troverà una nota di quelli che sono caduti malati, in antecedenza alla sua visita, segnata dal Sergente maggiore. Manda alle infermerie, e cura quelli attaccati da malattie leggiere e locali e manda gli altri malati allo spedale firmando un viglietto d'ingresso nel quale, oltre il nome del malato, il grado, la compagnia e corpo cui appartiene, segna il nome della malattia, e quelle cose la cognizione delle quali crede possano influire al-

la cura per parte di chi l' assumerà nello spedale.

Di ognuno degli inviati allo spedale tiene nota regolare in apposito registro nel quale segnerà ciò che riguarda all'andamento della malattia agli esiti di questa, l'andamento della cura che troverà degno d'esser notato.

Osserverà ciò che può influire alla salubrità in ogni parte della caserma, e visiterà con particolare diligenza le prigioni onde assicurarsi della loro salubrità ed avrà cura che siavi mantenuta la polizia, e sieno regolarmente vuotati e puliti i baquet. Procurerà che i prigionieri abbiano ogni giorno qualche ora di passeggio all' aria aperta, e domanderà àl Comandante del corpo che sieno tolti dalla prigione quelli, la salute dei quali soffrisse per la loro dimora in essa. Visita frequentemente le latrine per impedire che da esse derivi cagione d' insalubrità, visita pure frequentemente la cucina ed esamina non solo gli alimenti per riconoscerne la qualità, ma gli utensili nei quali sono cotti.

Cura tutti i malati che si trovano nelle infermerie reggimentali, tenendo un registro in cui si nota il nome di ognuno, grado e compagnia, il nome della malattia, la data dell'ingresso all' infermeria, la data di uscita, l'esito della cura.

In altro registro si noteranno tutte le ordinazioni dietetiche, o farmaceutiche o chirurgiche o di altro genere. Che se il chirurgo maggiore non lo scrivesse di sua mano, deve firmarlo ogni mattina e in ogni caso farla controfirmare dall' uffiziale a ciò delegato dal Comandante del corpo. Se alcun infermo esigesse più di una visita al

giorno il chirurgo maggiore la farà egli stesso, o la farà fare da un ajutante, dandogli le opportune istruzioni.

All'ora del rapporto si riunisce agli altri uffiziali, e rende conto al Comandante del corpo, del suo servizio. Se un uffiziale è malato ne rende conto nello stesso modo.

Il chirurgo maggiore visita due volte ogni settimana i malati degenti allo spedale sia militare, sia civile, e ne rende conto al Comandante del corpo, assiste alle operazioni che si fanno a questi ma non l'eseguisce, nè s'ingerisce della cura che quando sia richiesto dagli stessi curanti dello spedale.

Nei casi in cui abbisogni, o in uno spedale civile, o in un militare l'opera del chirurgo maggiore addetto ad un corpo, o per operazioni, o per cura dei militari inferiori egli deve a ciò prestarsi senza trascurare gli altri obblighi al Reggimento, o corpo cui è addetto.

Visita settimanalmente tutti i militari dal Sergente al comune per riconoscere le malattie veneree, cutanee ec. nei giorni ed ore fissate dal Comandante del corpo, e in presenza degli uffiziali da questi designati.

Esamina i militari che sono proposti pel ritiro, permessi o per congedo in causa di malattia, per giubilazione, trasferimento agli invalidi veterani ec. e rilascia certificati nei quali deve essere espresso il motivo sul quale è basato il giudizio. Ripete con frequenza le visite alle reclute delle quali tiene registro notando ciò che merita osservazione.

Eseguisce la vaccinazione a tutti gl'individui

che o non furono vaccinati, pei quali o non si ebbero prove che la vaccinazione avesse avuto corso regolare, o devono anche indipendentemente da ciò essere vaccinati.

Propone i bagni al fiume quando lo crede conveniente, e vi assiste o fa che vi assista un' ajutante, munito di quanto occorre per medicatura, o per soccorso ad un'annegato.

Assiste alle manovre, agli esercizj, alle evoluzioni, al tiro del bersaglio munito dell'occorrente per medicature ogni volta che gli è ordinato. Di ogni ferita o malattia di cui gli esercenti l'arte salutare sono obbligati a dar rapporto al Tribunale ordinario, il chirurgo maggiore deve dare rapporto al Tribunal militare, al Comandante del corpo presso al quale presta servizio, e al Consiglio divisionario nel tempo prescritto dalla legge.

Tutti gl' individui del reggimento hanno diritto alla cura gratuita dell' uffizial sanitario. Niuno può essere esentato dal servizio per causa di malattia senza un certificato dell' Ufficiale Sanitario del corpo, il quale però deve sempre esser richiesto dalle competenti Autorità Militari. Il certificato deve esser fatto dopo scrupoloso esame, e deve esservi dichiarato il motivo che ha condotto l' Uffiziale Sanitario ad opinare per l'esenzione e il tempo che non può eccedere i 4 giorni, sebbene possa all'occorrenza rinnovarsi.

In marcia l'Ajutante Maggiore tiene ordinariamente il posto presso la retroguardia, designa quelli che non possono seguire gli altri, e devono esser posti sui carri, o non possono portare

il sacco, e manda agli spedali quelli che ne abbisognano.

Il giorno dell'arrivo, dopo l'appello esamina in presenza degli uffiziali di settimana i malati, e i non atti a marciare e ne fa conoscere il risultato al rapporto, visita nei loro alloggi, o fa visitare, quelli che non han potuto essere presenti a questa visita.

In caso di bisogno può esser chiamato di notte alla caserma, e può anche obbligarsi a passarvi tutta la notte, o il chirurgo maggiore o qualche ajutante, nel qual caso avrà decente camera cogli opportuni mobili, lumi, fuoco ec.

L'indicazione dell'alloggio di ogni chirurgo militare, e delle ore in cui è più facilmente reperibile deve esser sempre affisso a tutti i corpi di Guardia del corpo a cui è addetto; è raccomandato agli Uffiziali sanitari di abitare più vicino che sia possibile alle rispettive caserme.

Ogni Uffiziale sanitario presso un corpo sarà in servizio sempre munito degli strumenti di chirurgia, l'uso dei quali è più frequentemente necessario, e avrà cura particolare che gli strumenti e gli apparecchi siano sempre tenuti con pulizia, e in ordine. Il chirurgo maggiore a tal fine visiterà frequentemente quelli appartenenti agli ajutanti.

Potrà il chirurgo maggiore, col permesso del Comandante del corpo, o di chi lo rappresenta, farsi supplire per breve spazio di tempo dagli ajutanti e questi possono col permesso del chirurgo maggiore supplirsi a vicenda, e lo devono se loro viene comandato.

Quando i militari costituenti un Reggimento

o corpo di truppa non sono tutti in una stessa caserma il chirurgo maggiore visiterà la caserma principale, ed affiderà il servizio delle altre agli ajutanti, sorvegliandone il servizio e facendosi render conto del loro operato. In caso di separazione del battaglione e di altra frazione di cui si compone un Reggimento, uno o più ajutanti vanno coi battaglioni o frazioni distaccate, e fanno presso loro ciò che fa il chirurgo maggiore al reggimento, dando però conto a questo periodicamente, e come egli prescriverà del loro operato. Il chirurgo maggiore ogni mese dà un rapporto al Consiglio divisionario di sanità degli ammalati curati nella infermeria reggimentale, di quelli mandati allo spedale, e della cura in esso subita, del risultato di queste, e dell' esito della malattia, e di qualunque cosa della quale abbia dovuto fare rapporto al Comandante del corpo presso al quale serve, della qualità del servizio prestato dagli ajutanti, e dei loro portamenti, e punizioni.

In caso di malattie epidemiche o contagiose ne darà avviso particolare, colla massima sollecitudine, alla direzione divisionaria ed al Consiglio divisionario, avendo cura che gli affetti di malattia contagiosa sieno separati dagli altri.

Se nelle piazze ove il reggimento, o battaglione, è di guarnigione vi saranno distaccamenti d'altri corpi, dovrà l'uffiziale sanitario a questo pure prestare l'assistenza, come se appartenesse al proprio Corpo, dando rapporto in iscritto al Comandante locale del distaccamento di quanto potesse abbisognare alla salute dei militari distaccati, o alla salubrità dei locali da loro abitati.

Gli uffiziali sanitarj sono dipendenti e subordinati ai Comandanti dei Corpi ai quali sono addetti, e quelli che servono presso un battaglione o altra frazione di Reggimento lo sono al Comandante di quel battaglione o altra frazione.

Per le cose che hanno tratto all'esercizio dell' arte, ed all'eseguimento del servizio gli uffiziali sanitarj sono subordinati fra loro giusta la rispettiva categoria e il grado suo nella medesima. Tutti poi per le cose ora dette sono subordinati al Consiglio divisionario, e per mezzo di questa al Consiglio superiore militare di sanità. Allorquando un uffiziale di sanità meriti esser punito il castigo dovrà, per quanto è possibile, essergli inflitto dal suo capo immediato della classe sanitaria del Corpo.

Le domande e i reclami devon pervenire al Ministero per le vie gerarchiche d'impiego, cioè se per cosa che riguarda la disciplina o i bisogni del corpo di truppa, cui è addetto l' Uffizial sanitario, pel Comandante di quello; se per servizio sanitario o cose che riguardano la scienza, o arte salutare, pel Consiglio sanitario, e per mezzo di questo pel Consiglio superiore di sanità.

I Chirurgi maggiori, e gli Ajutanti appartenenti al Reggimento, presieduti dal Comandante o da chi egli eleggesse a rappresentarlo, o da quel numero ancora di Ufficiali che il Comandante Divisionario, od il Ministero delle Armi credessero necessari, formeranno il Consiglio d'arrolamento Reggimentario, che deve non solo visitare i nuovi ammessi, ma ancora quelli che giungono al Reggimento dal deposito, o che da altri corpi vi sono trasferiti.

Infermerie reggimentali

Tutti i Corpi di truppa avranno nelle loro caserme in luogo piuttosto appartato due, o più camere destinate ad uso d'Infermeria.

Sarà pure stabilita un'Infermeria ad ogni battaglione, o frazione di Reggimento che seco abbia un Chirurgo Maggiore, od un'Ajutante Maggiore.

In dette Infermerie si tratteranno gl'individui del proprio corpo affetti da malattie sifilitiche locali e semplici, e da tutte le altre malattie di pochissimo rilievo.

Saranno dirette dal Chirurgo Maggiore ed in mancanza di questo da un'Ajutante maggiore, cui apparterrà giudicare dell'ammissione dei Militari all'infermeria e del loro rinvio, ed amministrate dal Consiglio di amministrazione del proprio Corpo.

Le infermerie militari nelle Fortezze saranno dirette, ed amministrate in modo analogo a quelle dei Reggimenti.

Tutti gl'infermi curati nelle Infermerie avranno due Ordinari al giorno, fatti a parte degli altri Ordinari. La quantità, e qualità degli alimenti, e delle bevande sarà determinato dall'Uffiziale Sanitario che la dirige, dietro gli opportuni concerti presi con l'amministrazione: dallo stesso Uffiziale saranno fatte tutte le prescrizioni Farmaceutiche ec. che verranno pagate come gli alimenti coi fondi interni del Corpo, dai quali saranno forniti i letti con materassi di lana, coperte, lenzuola ec. ed altri oggetti necessari all'infermeria.

Al servizio dell'infermeria sarà addetto un basso Uffiziale, ed uno o più comuni.

ELENCO

DELLE MALATTIE DA CURARSI NELLE INFERMERIE QUALORA NON ESISTA FEBBRE

Ottalmia non grave.
Ottite, ed Ottorea.
Gengivite, e stomatite.
Prolasso dell'Ugola.
Infiammazione tonsillare.
Afte, e piccole esulcerazioni alla bocca.
Flussione delle guancie.
Emoroidi recenti, e semplici.
Diarrea semplice, che non si protragga oltre i quattro , o cinque giorni.
Infiammazione del Glande , e Prepuzio orchite, senza stringimenti , o altre complicazioni.
Infiammazione delle Parotidi semplice, ed idiopatica.
Infiammazione delle Glandole linfatiche, che non esigono che cura locale.
Distrazioni non gravi delle Articolazioni.
Lussazione dell'omero.
Lombagine.
Foruncoli.
Flemmone.
Asessi superficiali.
Infiammazioni cutanee, ed eruzioni semplici.
Pedignoni.
Ferite semplici , non contuse da strumento tagliente, e che non abbiano lesi vasi, od organi importanti.

Roma li 31 Marzo 1849.

Il Ministro interino A. Calandrelli

(198)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL TRIUMVIRATO

Considerando che i Canonici del Capitolo Vaticano, hanno reiterato il giorno di Pasqua il rifiuto di prestarsi alle funzioni sacre, ordinate dal Governo;

Considerando che tale rifiuto, mentre offende gravemente la dignità della Religione, offende anche la maestà delllla Repubblica, ed ha eccitato scandalo e sdegno vivo nel Popolo;

Considerando che il Governo ha debito di preservare incontaminata la Religione, e di punire qualunque offesa contro la Repubblica;

Ordina:

Art. 1. I Canonici del Capitolo Vaticano, per pena del criminoso rifiuto alle sacre funzioni ordinate dalla Repubblica il giorno di Pasqua, sono multati personalmente della somma di Scudi centoventi per ciascheduno.

Art. 2. Tale multa sarà pagata nel termine perentorio di giorni cinque al Commissario del Rione Borgo.

Art. 3. Il ritratto sarà distribuito egualmente tra tutti i Commissarj dei Rioni di Roma, per essere da ciascun di essi impiegato a vantaggio del Popolo del proprio Rione, a titolo di lavoro per due parti, e per una parte a tito-

lo di beneficenza sopra le persone più povere del Circondario, imponenti al lavoro.

Art. 4. Ogni Commissario renderà pubblica la quota ricevuta, e il modo della erogazione, anche ne'suoi particolari, a satisfazione del Popolo.

Il Commissario di Borgo e gli altri Commissarii, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono responsabili della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, dalla residenza del Triumvirato, li 9 Aprile 1849.

I Triumviri

Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi
Carlo Armellini

(199)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che senza i dati statistici non si può mettere mano a riforme che riescano stabilmente utili;

Considerando che nella condizione di sviluppo in cui trovasi l'Officio Centrale di Statistica, l'azione del medesimo per riuscire utile dev'essere resa quanto più possibile libera, diretta ed estesa;

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

Art. 1. L'Officio Centrale di Statistica passa al Ministero dell'Interno.

Art. 2. Giunte Statistiche saranno fondate nelle principali Città dello Stato; e corrisponderanno colla direzione dell'Officio suddetto.

Art. 3. I Dicasteri, i Presidi e Munipii, corrisponderanno direttamente coll'Officio Centrale.

Art. 4. Il Direttore ha facoltà e debito d'iniziativa in tutti gli atti concernenti il suo officio, e potrà a tale effetto rivolgere le sue domande direttamente a tutti i Ministeri.

Art. 5. L'Officio Centrale rivolgerà immediatamente le sue cure:

a) A raccogliere tutte quelle notizie che possano servire alla compilazione di un nuovo organico amministrativo.

b) A raccogliere i documentt sopra i Beni Nazionali, sia che riguardino quelli anteriori alla indemaniazione dei Beni Ecclesiastici, sia di questi stessi dopo la legge emanata dall' Assemblea il dì 21 Febbraio p. p.

c) La pubblica Beneficenza sarà fatta conoscere in ogni sua parte per tutelarla, regolarla e migliorarla, secondo vuole il ben' essere del Popolo.

d) L'Officio Centrale disporrà e proporrà le module e le istruzioni per l'esecuzione della Legge sullo Stato Civile.

Art. 6. L'Organico interno dell'Officio Centrale di Statistica sarà proposto dal Direttore, per far parte dell'Organico Amministrativo, che deve essere sottoposto all' approvazione dell' Assemblea.

Art. 7. Per gli accresciuti lavori il personale dell' Officio viene fin d' ora aumentato di un Sostituto al Direttore.

Art. 8. Intanto che venga provveduto a quanto dispone l' articolo 6, il Triumvirato, sopra proposta del Direttore, accorderà gratificazione agli Impiegati dell'Officio Centrale che si saranno prestati a straordinarii lavori pel più sollecito adempimento di quanto prescrive l'articolo 5.

Art. 9. Restano ferme le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 26 Ottobre 1849. in quanto non risultino derogate o modificate dal presente Decreto.

Art. 10. I Ministri dell'Interno e del Commercio, ed il Direttore dell' Officio Centrale di Statistica sono incaricati, rispettivamente nella parte che li riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro dell'Interno, di concerto col Direttore dell'Officio Centrale di Statistica, proporrà il personale per la formazione delle Giunte, di cui all' articolo 2 , e passerà alle nomine col provvisorio di scudi 30 il mese al Sostituto, di cui all'articolo 7.

Del presente Decreto si rilascerà copia per norma a ciascnn Ministero, ed all'Officio Centrale di Statitica. — Dato dalla residenza del Triumvirato, li 10 Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 19.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA

(200)

REPUBBLICA ROMANA

ISTRUZIONE PER LA SCUOLA DI SCHERMA COLLA BAJONETTA

Disposizioni ed Avvertenze generali.

§ 1. La scuola di *Scherma colla Baionetta* sarà istituita in ogni Reggimento o Corpo di Fanteria, dopo due mesi dalla fondazione delle scuole normali di Scherma annunziate con Ordine del giorno . . . Aprile 1849; e s'intenderà essere parte integrale dell'instruzione dei Bass'uffiziali e Soldati.

§ 2. Tale scuola sarà fatta allorchè il Soldato già sia pratico del maneggio delle armi, del fuoco, e del tiro; e sarà alternata con la scuola del Bersagliere.

§ 3. Nel far la scuola oradetta saranno tenute le regole divisate nella presente instruzione.

§ 4. Sarà assegnato un fondo ad ongi Corpo per le spese necessarie alla stessa scuola.

§ 5. Per le prime volte ogni Instruttore dovrà avere da sei in sette *uomini* solamente ad ammaestrare; ma di mano in mano che i Soldati si faranno più pratici, ogni Instruttore potrà averne maggior numero da esercitare.

§ 6. Dove sia possibile, massime in principio d' instruzione, sarà opportuno di adoperare fucili di legno.

§ 7. I Soldati saranno sempre disposti sopra una sola riga, a quattro o cinque passi di distanza l'uno dall'altro; e prenderanno tale distanza al comando di: *a quattro*, *o cinque, passi dalla destra, o dalla sinistra, prendete le distanze.*

§ 8. Dopo ogni colpo di punta, ad ogni parata, l'Instruttore farà in principio sempre rimettere in guardia per eseguire altri colpi di punta, o parate; ma di mano in mano che i Soldati acquisteranno maggior pratica di esecuzione, l' Instruttore frammischierà senz' ordine i varii movimenti.

§ 9. Per formare il colpo d'occhio necessario a scagliare i colpi di punta, si potranno in fine della instruzione far tirare ad uno ad uno colpi di punta con finte armi, o contro un uomo in legno o contro una palla appesa ad una funicella che sia distante dal suolo a un dipresso dell'altezza del busto di un uomo a cavallo.

§ 10. Per esercitare i Soldati alle parate sarà l'Instruttore armato di un bastone lungo due metri circa, finiente in una palla

imbottita, e col medesimo portandosi successivamente avanti ai varii Soldati gli obbligherà alle parate simulando con discernimento, e a seconda dell'abilità del difensore, l'attacco colla baionetta, colla sciabla, e colla lancia.

§ 11. I movimenti d'attacco e difesa colla baionetta dovendo essere eseguiti colla massima prontezza, così anche i comandi pei medesimi vogliono essere brevi ed energici.

§ 12. Come in tutte le istruzioni individuali, così pure in questa gioverà mettere sovente Soldati in riposo, massime quando taluno di essi richiegga particolari avvertimenti, o correzioni.

LEZIONE I.

In guardia § 13. Essendo i soldati al porto d'arme da sotto-offiziale si farà un mezzo a diritta sul calcagno sinistro, e si porterà il piede destro a 50 centimetri perpendicolarmente dietro al sinistro. Nel tempo stesso si abbatterà l'arma nella mano sinistra vicino alla terza fascetta, e s'impugnerà colla destra il mancante del calcio.

La piastra sarà a destra; le braccia distese; la baionetta un poco rilevata; le ginocchia alquanto piegate; il peso del corpo ugualmente ripartito sulle due gambe.

Portate arme § 14. Si riunirà il piè destro al sinistro, e si farà fronte nella primitiva posizione, rimettendosi al porto d'arme da sotto-offiziale.

Movimenti del corpo essendo in guardia.

Pel fianco dritto a dritta § 15. Si farà pel fianco dritto, girando sul calcagno sinistro e portando il piede destro 50 centimetri dietro e perpendicolarmente al sinistro.

Pel fianco sinistro a sinistra § 16. Si eseguirà in modo analogo.

Fronte indietro a dritta - Fronte § 17. Si farà fronte indietro a destra girando sul calcagno sinistro, e portando il piede destro a 50 centimetri dietro e perpendicolarmente al sinistro.

Fronte indietro a sinistra - Fronte § 18. Si eseguirà in modo analogo.

Un passo avanti - marcia § 19. Si avanzerà il piede sinistro di 50 centimetri, il piede destro seguiterà alla medesima distanza.

Un passo indietro marcia § 20. Si porterà il piede destro indietro di 50 centimetri, il sinistro seguiterà alla medesima distanza.

Un passo a dritta marcia § 21. Si porterà il piede destro 50 centimetri a destra nella medesima direzione che aveva, il piede sinistro seguiterà e riprenderà la medesima posizione di prima.

Un passo a sinistra marcia § 22. Si porterà il piede sinistro 50 centimetri a sinistra nella medesima direzione che aveva, il piede destro seguiterà e riprenderà la medesima posizione di prima.

Un salto avanti marcia § 23. Il piede destro salterà 50 centimetri avanti il piede sinistro, il sinistro si rimetterà avanti il destro nella posizione di prima.

Un salto indietro marcia § 24. Il piede sinistro salterà 50 centimetri dietro al destro, il piede destro si rimetterà dietro al sinistro nella posizione di prima.

LEZIONE II.

Movimenti d'attacco e difesa contro la Fanteria.

Al petto-puntate § 25. Si porterà il peso del corpo avanti piegando il ginocchio sinistro e distendendo il destro. Si vibrerà un colpo di punta nel petto dell'avversario avanzando di 33 centimetri il piè sinistro che sarà seguito dall' intera massa del corpo, alzando e distendendo le braccia, la mano sinistra sostenendo l'arma colle dita aperte, il calcio dirimpetto alla mammella sinistra, quindi ritirarsi in guardia.

Al fianco puntate — § 26. In modo del tutto analogo al surriferito si vibrerà un colpo al fianco dell'avversario.

Finta al petto e al petto puntate — § 27. Si fingerà dare un colpo di punta nel petto da una parte dell'arma dell'avversario, e si tirerà dall'altra passando per di sotto all'arma stessa.

Finta al fianco e al fianco - puntate — § 28. Si fingerà dare un colpo di punta nél fianco da una parte dell'arma dell' avversario, e si tirerà dall' altra.

Finta al petto ed al fianco - puntate. — § 29. Si fingerà dare un colpo di punta al petto e si tirerà al fianco.

Finta al fianco ed al petto - puntate. — § 30. Si fingerà dare un colpo di punta al fianco e si tirerà al petto.

Il petto a dritta-parate. — § 31. Si alzerà l'arma egualmente colle due mani finchè la mano destra venga sull' osso dell'anca, la mano sinistra darà una spinta all'arma da sinistra a destra per respingere quella dell'avversario.

Il petto a sinistra - parete — § 32. Si alzerà egualmente l'arma colle due mani, finchè la mano destra venga sull'osso dell'anca, la mano sinistra darà una spinta all'arma da destra a sinistra per respingere quella dell'avversario.

Il fianco a dritta - parate. — § 33. Si rovescerà l'arma, il calcio in alto colle due braccia avanti, la mano destra all'altezza della testa. La mano sinistra darà una spinta all'arma da sinistra a destra per respingere quella dell' avversario.

fianco a sinistra - parate — § 34. Si rovescerà l'arma, il calcio in alto, colle due braccia avanti, e la mano destra all'altezza della testa. La mano sinistra darà una spinta all'arma da destra a sinistra per respingere quella dell'avversario.

Contro la fanteria a volontà - attaccate — § 35. Si eseguiranno senz'ordine e senza comando i varii movimenti d'attacco e difesa contro la fanteria, passando colla massima prontezza da un movimento all' altro, ed avvertendo particolarmente di ritirar l'arma e il piede appena vibrato il colpo di punta.

NB. Per questo l' Instruttore farà sortire i Soldati dal rango ad uno ad uno, mettendo gli altri a riposo.

LEZIONE III.

Movimenti d'attacco e difesa contro la Cavalleria.

Il cavaliere -puntate

§. 36. Si porterà il peso del corpo avanti piegando il ginocchio sinistro e distendendo il destro; si scaglierà un colpo di punta nel busto del cavaliere allungando il braccio destro di tutta la sua lunghezza ed avanzando il piè sinistro di 33 centimetri; si abbandonerà l'arma momentaneamente colla mano sinistra, si sosterrà il calcio sotto il braccio destro.

Il cavallo spaventate.

§ 37. Si abbasserà due o tre volte tampoco l'arma verso il muso del cavallo dell'avversario per spaventarlo.

Contro la sciabla - in difesa

§ 38. Si rialzerà l'arma portando la mano sinistra dirimpetto e ad un palmo distante dalla spalla sinistra, l'avambraccio destro appoggiato contro l'osso dell'anca.

La sciabla a dritta - parate.

§ 39. *Essendo in posizione di difesa:*

La mano sinistra darà una spinta all'arma da sinistra a destra per respingere la sciabla dell' avversario.

La sciabla a sinistra - parate.

§ 40. La mano sinistra darà una spinta all'arma da destra a sinistra per respingere la sciabla dell'avversario.

Contro la lancia - in difesa.

§ 41. Si capovolgerà l'arma, il calcio in alto; la mano destra all'altezza della testa, le due braccia distese avanti, ed alquanto a destra, il gomito sinistro vicino al corpo (come nel movimento di *il fianco a dritta parate*).

La lancia a sinistra parate.

§ 42. *Essendo nella posizione di difesa.*

Si porterà vivamente l'arma colle due braccia da destra a sinistra per respingere la lancia dell'avversario.

La lancia a dritta - parate

§ 43. *Essendo nella posizione di* a sinistra parate.

Si porterà vivamente l'arma colle due braccia da sinistra a destra per respingere la lancia dell' avversario nel caso che ha fatto una finta.

La lancia in alto - parate.

§ 44. *Essendo nella posizione di difesa o dopo una parata:*

Si alzerà con forza la lancia dell'avversario, levan-

do l'arma sopra la testa colle due mani, la baionetta rivolta a sinistra.

La lancia - rovesciate.

Essendo la lancia sopra il moschetto, si rovescerà collo sforzo delle due braccia.

Per schivare il cavallo, a dritta - saltate.

§ 45. Si porterà il peso del corpo sulla gamba sinistra; si spiccherà un salto colla gamba destra avanti e sulla destra, volgendo il corpo dalla parte sinistra, e portando il piede sinistro avanti il destro nella posizione di *in guardia.*

In circolo a dritta - attaccate.

§ 46. Si girerà prontamente attorno al cavaliere con passi laterali a destra, lanciando colpi di punta a misura che il cavaliere è scoperto.

In circolo a sinistra - attaccate.

§ 47. Si girerà prontamente attorno al cavaliere con passi laterali a sinistra, lanciando colpi di punta a misura che il cavaliere è scoperto.

Contro la cavalleria a volontà - attaccate.

§ 48. Si eseguiranno senz'ordine e senza comando i varii movimenti d'attacco e difesa contro la cavalleria, passando colla massima prontezza da un movimento all'altro, ed avvertendo particolarmente di ritirar l'arma appena vibrato il colpo di punta.

NB. Per questo l'Instruttore farà sortire i Soldati dal rango ad uno ad uno mettendo gli altri in riposo.

LEZIONE IV.

Gruppi in difesa contro la Cavalleria.

§ 49. Saranno ancora i Soldati esercitati ad aggrupparsi in difesa contro la Cavalleria.

Per questo sarà necessario vi siano almeno dieci o dodici Soldati.

In difesa contro la cavalleria - formate il gruppo

§ 50. *Essendo i Soldati distanti gli uni dagli altri nel modo indicato:*

I Soldati correranno tosto ad aggrupparsi gli uni agli altri attorno all'Instruttore facendo fronte all'infuori, e mentre quelli al centro faranno fuoco, gli altri faranno a volontà i movimenti d'attacco e difesa, sortendo alcune volte di qualche passo dal gruppo per meglio scagliare i colpi di punta al busto del nemico.

NB. Quest'esercizio si praticherà ordinariamente in fine dell'instruzione, e dopo il medesimo l'Instruttore richiamerà i Soldati nelle righe col comando di *in linea a file serrate, ed a file aperte, marcia.*

Regole pel combattimento

1. L'attacco e difesa colla baionetta non incomincia se non quando il Soldato ha sparato la sua arma, e che la prossimità del nemico non gli permette di ricaricarla. Se però è contro il cavaliere deve riserbarsi sempre l'arma carica, e non iscaricarla se non a colpo sicuro.
2. Contro la Fanteria in terreno disuguale procurare essere sempre un poco più basso anzichè più alto dell'avversario. Contro la Cavalleria mettersi, se è possibile, dietro un fosso, siepe, o qualche altro piccolo ostacolo, e ripassarlo tosto, qualora il cavaliere nemico lo abbia saltato.
3. Avendo che fare con più di un nemico, liberarsi il più presto possibile del più vicino, correndogli anche incontro, se è necessario, anzichè starsene sulla difensiva e lasciarsi circondare.
4. In generale egli è sempre più vantaggioso attaccare che difendersi. Avendo però che fare con un Soldato di Fanteria che usi lanciare il colpo di punta ad una sola mano, meglio sarà disarmarlo nell'atto di puntare con una buona parata, e rispondergli con un colpo di punta.
5. Appena vibrato il colpo di punta ritirare l'arma e il piede, abbia la baionetta penetrato nell'avversario.
6. Servirsi, massime dovendo far fronte a due cavalieri, dello strattagemma d'intimorirne uno mostrandogli di voler esplodere il fucile quantunque sia vuoto.
7. Contro un cavaliere armato di sciabla guadagnare sempre il suo lato sinistro col movimento di *a dritta saltate*, e non avendo questo riuscito, correndo dietro alla groppa del cavallo. Contro un Lanciere invece star di preferenza alla sua destra e facendo *Fronte a destra* e andando dietro; o facendo qualche passo a sinistra e quindi *Fronte a dritta.*
8. Contro la sciabla più corta del fucile tenersi sempre a distanza tale da non essere colpito e poter ferire l'avversario lanciandogli il colpo di punta.

9. Contro la lancia più lunga del fucile procurare d'impadronirsene col movimento di *in alto parate*; in tal positura avvicinarsi al Lanciere, rovesciare la lancia, e ferire prontamente l'avversario.
10. Isolatamente schivar sempre il cavallo alla corsa, poichè quand'anche si riuscisse al infilzarlo, uno ne sarebbe al certo rovesciato.
11. In generale ferire il cavaliere anzichè il cavallo; alcune volte però cade propizio puntare il cavallo nel muso onde obbligare il cavaliere a presentare il fianco.
12. Il cavaliere senza corazza puntarlo nel busto. I corazzieri nel braccio, o sotto l'ascella.

Roma 8 Aprile 1849.

La Commissione di Guerra

» GIUSTI
» PISACANE
» CERROTI
» CARDUCCI
» MOUBEUGE

(201)

ISTRUZIONE PROVVISORIA

DA BERSAGLIERE PER LA FANTERIA DI LINEA

DELLA REPUBBLICA ROMANA

NORME GENERALI

Le Truppe di Fanteria saranno tutte indistintamente esercitate nella Scuola del Bersagliere.

Una Compagnia che debba agire isolatamente in Bersagliere distaccherà in catena 1/4 della sua forza (mezza sezione) terrà un altro quarto in sostegno della catena, e la mezza Compagnia rimanente in riserva.

Dove però la Compagnia ora detta si trovi a tale distanza dal Corpo principale, che questo ad un bisogno possa porgerle soccorso, essa potrà mandare in catena la metà della sua forza, e ritenere l'altra metà in sostegno.

Occorrendo di distendere un Battaglione intiero in Bersaglieri, ogni Compagnia manderà un plotone in Bersaglieri e terrà l'altro in sostegno di quella parte di catena che è formata dai Soldati della Compagnia stessa.

La distanza fra la catena ed i sostegni è di 150 passi circa nei terreni scoperti. La riserva deve stare almeno 300 passi dietro i sostegni. Queste distanze dovranno essere diminuite nei terreni in cui non è facile il vedersi da lontano.

Il collocamento dei sostegni e delle riserve dev'essere dietro il punto di mezzo della catena.

I sostegni e le riserve approfitteranno di tutti gli accidenti del suolo per nascondersi al nemico, e ripararsi dalle sue offese, coll'avvertenza però di non perdere di vista gli uomini della catena.

Nel distendersi e nel serrarsi i Bersaglieri adopreranno il passo di corsa, negli altri movimenti adopreranno il passo accelerato a meno che con apposito segnale non si richieda il passo di corsa.

La celerità del passo di corsa sarà di 150 per minuto, e la sua lunghezza quella di un metro.

I Soldati saranno avvertiti che quando sono al passo di corsa, loro conviene tener la bocca chiusa.

I Soldati che fanno il servizio da Bersagliere terranno l' arma al braccio ogni qual volta debbano muovere uniti in riga; negli altri casi la porteranno discesa (*orizzontale*) quando muovono; la metteranno al piede tosto che si fermano, senza che se ne dia loro il comando. Nei movimenti *di fianco* e *dietro* fronte i Soldati alzano semplicemente l'arma da terra, e si pongono coll'arma discesa nel muoversi.

Quando i Soldati sono riuniti, i movimenti si eseguiscono alla voce degli Uffiziali che comandano; quando poi sono distesi in catena, allora ai comandi si sostituiscono segnali dati colla tromba o col tamburo. Appena dato un segnale gli Uffiziali e le Guide diranno sempre ad alta voce i movimenti richiesti dal medesimo.

Siccome due o tre segnali sono necessarii per determinare un movimento, così egli è necessario di aspettare per l'esecuzione dei medesimi, che siano pienamente ultimati.

L'istruzione avrà luogo nella progressione ed ordine seguenti:

Parte 1. *Istruzione individuale.*
» 2. *Id. della Fila.*
» 3. *Id. della Squadra.*
» 4. *Id. di Compagnia.*
» 5. *Id. di Battaglione.*

L' istruzione relativa alle quattro prime parti dovrà farsi in ogni Compagnia dai rispettivi Uffiziali.

PARTE PRIMA

ISTRUZIONE INDIVIDUALE.

LEZIONE I.

Fuochi diversi.

Ogni Istruttore avrà da 8 a 12 uomini, e farà uscire successivamente ciascuno dalle righe per istruirlo accuratamente in presenza dei compagni, che naturalmente devono approfittare della lezione.

Fuoco e carica a braccio sciolto. Dalla buona posizione del corpo dipende specialmente l'esattezza del tiro; si approfitterà di questa lezione per assicurarsi che l' uomo è saldo nella medesima, e per insinuargli sempre più i precetti del tiro.

Si fa perciò sparare e caricare stando in piedi ed a braccio sciolto; si bada ch'egli venga con disinvoltura alla posizione d' impostare; che in tal posizione il corpo sia piuttosto appoggiato sul piede sinistro, il quale deve trovarsi innanzi dell' altro; che il gomito destro sia alquanto elevato; che il calcio dell' arma appoggi per intiero contro la spalla mediante lo sforzo continuo della mano sinistra, la quale deve impugnarla inferiormente alla terza fascetta; che sia introdotto l'indice sul grilletto sino alla seconda falange; che la testa sia inclinata innanzi, e l' occhio destro diriga bene l'arma per mezzo dell'intaglio del traguardo ed il mirino, ec.

Assicuratosi ripetutamente della buona posizione, e prima di far rientrare ciascun Soldato in riga, l'Instruttore l'interroga sulle norme di *impostare* nell' uomo alle varie distanze (a 100 passi nelle cosce; a 200 nella cintola; a 300 nel viso; a 400 non sparare che contro le masse, puntando nelle baionette *a maggior distanza* astenersi dallo sparare).

Gli ricorda il precetto di non mai sparare senza prima aver studiata la distanza, per poi applicarvi la regola del tiro; lo avverte che sono i cattivi Soldati, i paurosi che sparano senza vedere il nemico, o nell'oscurità, per cui sovente colpiscono l'amico, e non mai il nemico; che si devono invece sparare pochi colpi ma studiati, e perciò essere necessario negli esercizii lo abituarsi a non impostarsi mai senza dirigere l'arma su qualche oggetto.

È d'uopo rammentargli infine che l'arma vuol essere caricata con precisione, e sempre nello stesso modo, onde ottenere una cacciata costante.

Fuoco e carica dall' albero (o muro) Collocarsi un buon passo di distanza dall'albero o muro; la mano sinistra contro il medesimo, le dita rivolte in su ed il pollice distaccato, il peso del corpo appoggiato su questa mano, il ginocchio sinistro disteso, il destro un po' piegato, il piede destro distaccato indietro, l' alto del corpo inclinato in avanti; l'arma (nel puntare) appoggiata sul pollice sinistro che la preme con forza contro il muro od albero; la spalla destra preme contro dell'arma.

Fuoco e carica da ginocchioni. Postosi il Soldato nella posizione di *Ginocchio-A terra*, esso fa descrivere al piededestro un arco di circolo, per portarlo sotto del corpo colla punta rivolta contro terra, e quindi vi si siede sopra, tenendo la coscia destra rivolta a destra. Nel puntare, il gomito sinistro verrà appoggiato sul ginocchio sinistro.

Si carica dalla stessa posizione passando il calcio alla sinistra; ma è d'uopo, tosto introdotta la cartuccia, e prima d'introdurre la bacchetta nella canna, di battere un colpo a terra, tenendo l'arma verticale per far discendere la polvere.

Fuoco e carica da coricato. Coricarsi boccone col ventre ed i due gomiti appoggiati alla terra, lo stomaco rilevato; si punta avvicinando la mano sinistra all' acciarino.

Lo zaino può essere collocato davanti alla testa.

Si può caricare girandosi supino, ma si perde tempo, e si carica male anche battendo un colpo coll'arma verticale per far discendere la polvere; è preferibile rilevarsi in ginocchio per caricare.

LEZIONE II.

MOVIMENTI.

Si fa avanzare un Soldato a qualche passo fuori del Plotone, facendogli far fronte nella stessa direzione in cui stanno rivolit gli altri Soldati, ed avvertitolo che il nemico è supposto stargli dirimpetto, lo si previene, che i movimenti richiesti dai comandi o segnali devono eseguirsi senz'aspettare comando di esecuzione; che ogni qual volta gli si comanderà *alto* egli deve rivol-

gersi tosto dalla parte ov' è supposto trovarsi il nemico; che lo appoggiare a destra, o sinistra s' intende sempre debba aver luogo relativamente alla sua posizione di fronte al nemico.

Quindi gli si faranno eseguire tutti i seguenti movimenti, passando con prestezza dall'uno all'altro.

COMANDI.	
Avanti	Marcia innanzi verso il nemico, al passo accelerato.
Ritirata	Girando per la destra, marcia verso il plotone.
Alto	Si arresta, e quindi si rivolge verso il nemico, collocandosi in ginocchio.
Appoggiate a dritta	Si volge a destra e marcia in quella direzione.
Appoggiate a sinistra	Gira per la destra (*tutte le contromarce si fanno per la destra*) e marcia nella direzione contraria, cioè verso la sinistra.
Ritirata	Gira a sinistra, cioé verso il plotone, e marcia in quella direzione.
Appoggiate a dritta	Gira a sinistra e marcia in quella direzione (*cioè a destra di chi guardasse il nemico*).
Avanti	Gira a sinistra e marcia verso il nemico.
Passo di corsa	Seguita la sua marcia, ma al passo di corsa (150 *per minuto, lungo un metro, il corpo innanzi, la bocca chiusa*).
Avanti	Si rimette al passo accelerato.
Passo di corsa	Come sopra.
Ritirata	Girando per la destra marcia in ritirata sempre al passo di corsa.
Ritirata	Si pone al passo accelerato sempremarciando in ritirata (*).

(*) Per regola generale, quando si ripete il segnale di un movimento che si sta eseguendo al passo di corsa, i Bersaglieri continuano in quel movimento al passo accelerato.

PARTE II.

ISTRUZIONE PER FILA.

LEZIONE III.

COLLOCAMENTO.

Sarà istrutta successivamente ciascuna fila davanti ai compagni.

Il comando dell'Instruttore verrà ripetuto dal Capofila.

Della fila La fila è composta di tre uomini tal qnale si trova nell' ordinamento delle Compagnie, questi tre uomini agiscono sempre dipendentemente l'uno dall'altro, e formano come un anello della catena de'Bersaglieri. Indipendentemente dal numero successivo delle file, gli uomini di una stessa fila sono numerati quello di 1 riga col numero 1, quello della 2 col numero 2, e quello della 3 col numero 3. Il numero 1 è Capofila, ed a lui spetta la scelta della posizione che deve occupare la fila, il distribuire gli uomini dietro gli ostacoli, regolare il fuoco, e far eseguire i movimenti richiesti.

COMANDO

In linea Il Capofila dato il comando si arresta, il numero 2 passa a due passi al suo fianco destro, ed il numero 3 a due al suo fianco sinistro.

Questo movimento deve farsi prontamente ponendosi quindi gli uomini in ginocchio, perchè allo scoperto.

Fuoco Comincia a sparare il numero 3, poi quando questi batte la palla sparail numero 2; quindi ciascuno spara allorquando uno dei due altri ha ultimata la carica, onde ottenere che la fila abbia sempre in pronto delle armi cariche.

È d'uopo abituare gli uomini a sparare con attenzione, e sempre mirando qualche oggetto a 200 o 300 passi; e ricordar loro di non mai sparare se non vedono distintamente il nemico, e se il medesimo non è a buona distanza.

Cessate il fuoco Nel cessare il fuoco ciascuno deve ultimare la carica, esaminare lo stato dell'arma, e disporre le munizioni in modo di averle alla mano.

Formate la fila. Ciascuno si colloca prontamente alla sua rispettiva riga dietro il *Capofila* sempre rivolto verso il nemico.

Coricarsi dietro ostacoli. Il *Capofila* dev' esser abile a nascondere la sua fila dietro gli ostacoli, quando il terreno gliene porge l' opportunità.

Si devono sempre preferire dapprima gli ostacoli che mettono al riparo dei projettili, come sono generalmente le ripe e le fosse *(purchè vi si possa caricar l'arma con facilità)*; poi le rupi od i muri *(purchè non siano dietro e vicini altri muri più alti che rigettino le schegge di rimbalzo)*; quindi gli alberi, o finalmente i cespugli od erbe che solo nascondono dalla vista.

Quando la fila può stare tutta dietro un macigno o muro, ciascuno prende un sito al coperto per caricare, e successivamenta poi va all'angolo destro per far fuoco; se dietro una ripa o fosso, basterà a ciascheduno alzarsi per far fuoco, quando arriva il suo turno, e quindi abbassarsi per caricare al coperto.

LEZIONE IV

MOVIMENTI

L' istruttore dà il comando generale che esprime il segnale della tromba o tamburo. Il Capofila lo ripete; ed aggiunge il suo quando occorre.

Avanti. Marcia la fila direttamente innanzi verso il nemico, ciascuno alla sua riga seguitando il *Capofila*

Alto. Il *Capofila* dice: *In linea*, e la fila si colloca tosto dietro gli ostacoli, se ve ne sono, od in battaglia nel modo già indicato, se in terreno scoperto e piano *(per le prime volte conviene che sia tale)*.

Ritirata. Il *Capofila* dice: *Formate la fila* quindi contramarciando per la destra si dirige indietro seguìto dagli altri.

Alto. Il *Capofila* dice: *In linea*, e rimettendosi in fronte al nemico fa prendere la solita posizione alla fila.

Appoggiate a dritta. Il *Capofila* dice: *Formate la fila*, e mediante uno per fila a destra, si dirige a destra.

Appoggiate a sinistra. Senza fermarsi, nè dare comandi, il *Capofila* fa la sua contromarcia per la destra e si dirige a sinistra.

Passo di corsa. La fila continua a marciare verso la sinistra, ma al passo di corsa.

Appoggiate a sinistra. La fila continua a marciare a sinistra ma al passo accelerato.

E così di seguito passando da un movimento all'altro colle norme seguenti: che il *Capofila* deve sempre precedere; che si può passare dal passo di corsa a quello accelerato senza interrompere l'esecuzione di un movimento incominciato. Al segnale del fuoco, la truppa ove sia in movimento eseguisce il fuoco marciando sempre nella stessa direzione in cui già si moveva.

Essendo in linea. (*Fuoco avani.* Il N. 3 si porta 15 passi innanzi alla fila passando per la propria sinistra, prende posizione (*dietro un ostacolo se esiste*) e fa fuoco. Allora parte il N. 2 e si posta 15 passi dinnanzi al N. 3 per prendervi posizione e sparare; quindi parte il N. 1 per portarsi innanzi il N. 2; poi il N. 3 davanti al N. 1, e così di seguito (*si vegli a che si spari sempre puntando su qualche oggetto*).

Facendo i fuochi avanzando. (*Alto.* Colui che si trova più innanzi non si muove più, e gli altri successivamente a misura che loro tocca di muoversi vengono a postarsi al loro ordine di battaglia sulla linea del primo, continuando il fuoco di piè fermo colle regole stabilite.

Essendo in marcia avanti. (*Fuoco.* Si ferma la fila ponendosi in ginocchio, o nascondendosi dietro ostacoli; parte subito il N. 3 per recarsi 15 passi innanzi a far fuoco.

Facendo i fuochi avanzando. (*Cessate il fuoco.* Cessa il fuoco, si riunisce la fila alla voce del *Capofila: Formate la fila*, su colui che sta innanzi, e quindi marcia avanti nel solito ordine.

Essendo in linea. (*Fuoco in ritirata.* Il N. 3 fa fuoco e tosto, girandosi per la destra, si porta a 15 passi indietro passando a destra dell'uomo che gli sta dietro, si

		gira verso il nemico e carica l'arma; quando questi si ferma il N. 2 spara e si porta 15 passi dietro il N. 3; poi parte il N. 1, e così di seguito.
Facendo i fuochi in ritirata.	(*Alto.*	Colui che si trova più indietro rimane fermo, e gli altri vanno successivamente a misura che loro tocca, e dopo sparato, a collocarvisi al fianco, per continuare il fuoco di piè fermo.
Fssendo in ritirata senza far fuoco.	(*Fuoco.*	Si ferma tutta la fila girandosi individualmente verso il nemico, fa fuoco il N. 3 portandosi tosto dopo 15 passi indietro; indi fa fuoco il N. 2, e così di seguito.
acendo i fuochi in ritirata.	(*Cessato il* (*fuoco.*	Cessa il fuoco, si riunisce la fila alla voce del *Capofila: Formate la fila*, su colui che si trova più indietro, quindi la fila s'incammina in ritirata nell'ordine prescritto.
Essendo in linea.	(*Fuoco appoggiando a dritta*	Parte il N. 3, passa dietro le file e si colloca sulla stessa linea a 10 passi a destra, poi fa fuoco e carica; quando fa fuoco parte il N. 2 e va nello stesso modo a collocarsi a 10 passi a destra del N. 3 e fa fuoco; poi il N. 1, e così di seguito.
Facendo fuoco appoggiando a dritta.	(*Alto.*	Si riuniscono successivamente gli uomini della fila, in linea sopra colui che si trova più a destra, continuando il fuoco di piè fermo.
Appoggiando a dritta.	(*Fuoco.*	La fila si ferma, si volge al nemico e tosto il N. 3 si porta a 10 passi a destra, fa fuoco e carica, poi parte il N. 2, e così di seguito.
Facendo fuoco appoggiando a dritta.	(*Cessate il* (*fuoco.*	Cessa il fuoco, si riunisce la fila alla voce del *Capofila: Formate la fila*, su colui che si trova più a destra, poi la fila prosegue verso la destra nell' ordine prescritto.

Così dalla sinistra.

Nelle Istruzioni si passa dall'uno all'altro di questi movimenti.

PARTE III.

ISTRUZIONE PER MEZZE SEZIONI O SQUADRE DI BATTAGLIA.

La squadra di battaglia della Compagnia in Bersaglieri è organizzata come la mezza sezione delle Compagnie in linea, senonchè essa a *due guide* che nelle Compagnie ordinarie si traggono dai graduati della stessa al momento dell'azione. Il posto delle guide è stabilito dietro a due passi dalla 2 e penultima fila della Compagnia, il Caposquadra sta dietro il centro della Squadra a distanza uguale alla metà della sua fronte.

Nell'ordinare le Squadre di battaglia d'una Compagnia che deve agire in Bersaglieri si deve avere una cura particolare nel porre in prima riga i migliori Soldati (*Capifila*), e nel comporre di Caporali e d'uomini scelti le file estreme e quella del centro. È essenziale che la fila del centro sia specialmente designata.

L'Instruttore fa da Caposquadra, ed avrà presso di sè un Tamburo od un Trombettiere.

Quando la Squadra è in ordine disteso il Caposquadra sta dietro il *centro* della medesima a 60 o 100 passi, secondo l'estensione di essa. Le guide stanno a 30 passi dietro la 2 e penultima fila.

Nell'Instruzione per Squadra si attenderà specialmente a far imparare i segnali ai Soldati.

Quest'Instruzione si fa dapprima in un terreno piano e poscia sopra di un altro accidentato.

LEZIONE V.

PIEGAMENTI E SPIEGAMENTI.

Essendo il plotone riunito. (*Stendetevi a dritta*) Ferma rimanendo la fila di sinistra, tutte le altre fanno fianco destro, e marciano al passo di corsa in quella direzione. Nello stendersi in catena, se la distanza non è indicata dal comando, le file si arrestano a 15 passi l'una dall'altra; ove poi il Comandante della catena voglia disporle ad una distanza maggiore o minore di quella dovrà darne l'indicazione nel comando, tenendosi però tra il limite di 10 a 20 passi per minimo e massimo della distanza.

Gli uomini di prima riga volgono di tratto in tratto lo sguardo indietro ed a misura che trovansi a 15 passi dalla fila che loro sta dietro, danno alla propria fila il comando di *Alto* - IN LINEA, e dispongono gli uomini di 2 e 3 riga di fronte al nemico dietro ostacoli, se vi sono, od in ginocchio, se in terreno scoperto.

La fila deve scegliere un sito da coprirsi bensì, ma dal quale alzandosi si possa scoprire almeno a 200 passi davanti a sè.

Essendo in ordine disteso. (*Serrate a sinistra.* Ciascun *Capofila* comanda : *In fila* e tosto che la fila trovasi ordinata in piedi gira a sinistra e parte al passo di corsa per fermarsi contro la fila di sinistra.

Essendo in ordine chiuso. (*Stendetevi dal centro.* Le file che si trovano a destra della fila del centro marciano a destra, quelle che si trovano a sinistra marciano a sinistra, e ciascuno si distende colle regole già indicate.

Essendo in ordine disteso. (*Serrate al centro.* Ferma rimanendo la fila del centro, le altre al comando del *Capofila* si ordinano in fila, e poi si serrano al centro colle regole sopra descritte.

Essendo in ordine chiuso. (*Avanti stendetevi a dritta.* Il Plotone marcia spontaneo avanti, la fila di sinistra si dirige rettamente innanzi al passo accelerato. Tutte le altre si diriggono obbliquamente a destra al passo di corsa, a misura che ciascuna fila trovasi a 15 passi da quella posta alla sua sinistra, prende il passo accelerato e si dirige direttamente innanzi.

Alto. Tutte le file si fermano e prendono posizione al comando del loro *Capofila* : IN LINEA.

Le file di destra, che per caso non avessero avuto tempo a prendere la prescritta distanza di 15 passi da un *Capofila* all'altro, prolungano la linea dirigendosi a destra finchè la distanza sia acquistata.

E così per stendersi avanzando dal centro, oppure a sinistra.

Essendo in ordine disteso. (*Serrate in ritirata.* Movimento che si eseguisce quando si ha fretta di serrare il Plotone, o per serrarlo sui sostegni.

Tutti fanno *Dietro* - FRONTE e si dirigono al passo di corsa sul Capoplotone il quale, alzando la spada, mar-

cia verso il sostegno al passo di carica (*non essendovi sostegni in quest'Istruzione; quando tutti sono riuniti, e fatti alcuni passi, il Capoplotone li arresta e rimette fronte al nemico*).

Si deve anche esercitare il Plotone a distendersi a grandi distanze, ed a piccole distanze; le grandi sono a 20 passi da un *Capofila* all'altro, e le piccole a 10 passi.

LEZIONE VI.

MARCE E FUOCHI.

Avanti. Tutte le file dopo essersi poste in ordine al comando del Capofila: *In fila,* marciano direttamente innanzi, e per ciò eseguire ogni Capofila guarda di tanto in tanto la linea a destra ed a sinistra per essere in grado di prendere una direzione perpendicolare a quella. Se si trova troppo innanzi o troppo indietro deve raccorciare od allungare il passo, ma in modo quasi insensibile.

La distanza poi fra le file deve mantenersi sempre dalla destra, riprendendola anche insensibilmente quando si è perduta.

Alto. Precisamente come nell'Istruzione di fila.

Il Trombettiere, od il Tamburino e le Guide devono pure impostarsi.

Ritirata. Le file riordinate e fatta la contromarcia si dirigono indietro.

Appoggiare a dritta. Ciascuna fila fa per fila sinistra, e si dirige a destra passando sullo stesso terreno dove passò la fila che precede.

Appoggiare a sinistra: Ciascuna fila fatta la contromarcia per la destra si dirige verso la sinistra, procurando di mantenere la distanza dalla fila che precede.

Ritirata. Facendo per fila sinistra ciascuna fila si dirige indietro (*conservando sempre la distanza dalla destra, che si trova così a sinistra*).

Avanti. Fatta la contromarcia per la destra ciascuna fila marcia avanti.

Passo di corsa. Tutti si mettono al passo di corsa continuando nell'istessa direzione.

Ritirata. Fatta la contromarcia ciascuna fila marcia indietro sempre al passo di corsa.

Ritirata. Si continua a marciare indietro, ma al passo accelerato.

Passo di corsa. Tutti si pongono al passo di corsa continuando la marcia in ritirata.

Appoggiare a sinistra. Ciascuna fila fa per fila a dritta, e continua a marciare a sinistra sempre al passo di corsa.

Appoggiare a sinistra. Si continua a marciare verso la sinistra ma al passo accelerato.

Fuoco. Ogni fila fa fuoco indipendentemente dalle altre, regolandosi nel modo insegnato nell'Istruzione di fila, sia che si trovino gli uomini in ginocchio allo scoperto, sia dietro ripe o fosse, alberi o macigni. Qui è d'uopo rammentare di nuovo la regola di non mai sparare senza puntare un oggetto qualunque a 200 e 300 passi; di sparare con calma, e soltanto quando il nemico si vede bene a portata, e quando un'altr'arma della fila sia già caricata.

Può capitare che in un terreno nudo affatto trovisi qualche grande ostacolo in mezzo, e che due file vi si sieno ricoverate dietro; in tal caso gli uomini di una fila si portano diritti in piede a sparare all'angolo del muro o rupe, e quelli dell'altra fila vi si portano a sparare in ginocchio davanti e sotto ai primi.

Cessate il fuoco. Si cessa il fuoco, fermi rimanendo nelle posizioni prese.

Fuoco avanti.
Cessate il fuoco.
Fuoco.
Alto.
Fuoco in ritirata.
Cessate il fuoco.
Fuoco.
Alto.
Fuoco appoggiando a dritta.
Cessate il fuoco.
Fuoco.
Alto.

Ciascuna fila eseguisce i movimenti precisamente come si è insegnato nell'Istruzione per fila.

LEZIONE VII.

VARI MOVIMENTI

Attenti per la carica. Questo movimento si fa per assalire il nemico.

Ciascuno cessa il fuoco e si tiene in pronto a slanciarsi ponendo la bajonetta in canna, se pur non l'ha. Giudicato il momento opportuno il Capoplotone grida :

Carica Carica. Tutti il ripetono partendo al passo di corsa.

Nel giungere sulla posizione da assaltare, il Comandante grida :

Hourra. Grido fortemente ripetuto da ciascuno, e cominciando a far fuoco tutti coloro, che si trovano innanzi.

Il Caposquadra farà tosto dare uno dei seguenti segnali, secondo le circostanze.

Alto -FUOCO , *Avanti*-FUOCO , *Ritirata* , *Cavalleria*.

Cavalleria. Il segnale di Cavalleria (*) vuole essere ripetuto ad alta voce dalle Guide, o Capo di squadra, che alzeranno l'arma in aria, portandosi alcuni passi indietro; ciascuno il più prestamente possibile, ponendo la bajonetta in canna, si riunisce in circolo attorno alla propria Guida, o Capo di plotone, e si mette alla posizione *in guardia* della scherma colla bajonetta.

Riunito che sia il circolo, se havvi nelle vicinanze ostacoli o fossi, che possano maggiormente riparare, vi si dirigerà il circolo, per quanto lo permetterà la distanza della Cavalleria nemica.

Si approfitterà di questa Lezione per persuadere i Soldati che aggruppati in tal modo, anche in paese affatto scoperto, possono schermirsi dalla Cavalleria nemica, dovendo sempre al giungere della medesima riunirsi anzichè dividersi per schivarla; che trovandosi per caso isolati conviene recarsi dietro gli alberi od altri ostacoli : si persuaderanno che in terreno affatto scoperto un Soldato col fucile potrà ancora difendersi contro uno cer-

(*) Questo segnale verrà dato ogni volta che s'avrà a temere della Cavalleria.

tamente ed anche due cavalieri, seguendo le norme stabilite nell' insegnamento della scherma colla baionetta, ma non già se si mette a correre.

Mentre stanno formati i circoli s' insegnerà ai Soldati a difendersi dalla Cavalleria, parando col fucile i colpi di sciabla o lancia, e ripostando nell' uomo, o meglio nel muso del cavallo onde farlo allontanare, giammai nel suo petto, perchè allora non si ferma. Con gli appositi segnali si possono fare eseguire dai circoli i tre movimenti seguenti.

Stendersi. Rimesse in ordine le file in fronte al nemico, le medesime si distendono dal centro, riprendendo le primitive posizioni; non si rimettono le baionette nel fodero che dopo presa posizione.

Ritirata. I circoli si ritirano al passo accelerato, fermandosi, quando occorre, per respingere le cariche nemiche, e riprendere poscia la loro marcia.

Serrarsi. Rimesse le file in ordine si serra dalla parte richiesta.

Linee successive. La catena cessa di far fuoco e ciascuno si tiene al coperto coll'arma carica.

Fuoco e ritirata. Ciascuno spara il colpo con attenzione, quindi si pone in ritirata al passo di corsa.

Giunta la linea alla posizione stata prefissa (150 o 200 passi almeno indietro) si ferma.

Alto. Dopo presa posizione ciascuno carica l'arma, ed attende al coperto il nuovo segnale di *Fuoco e ritirata* per continuare così per tre o quattro volte.

PARTE IV.

ISTRUZIONE PER COMPAGNIA.

Formazione. Nella Compagnia in Bersaglieri il Capitano sta fuori delle righe, ed è rimpiazzato dal Tenente in prima riga, gli altri Ufficiali stanno dietro le rispettive Squadre; ove non vi siano *quattro* Uffiziali subalterni, la 4. Squadra verrà comandata dal Foriere.

Le due Sezioni o mezze compagnie stanno l'una al comando del Tenente, l'altra del Sottotenente più anziano.

Il Capitano terrà le due metà della Compagnia unite, oppure a distanza di spiegamento.

Sostegni. Una sola Squadra di battaglia per turno in ogni mezza Compagnia deve distendersi al segnale; l'altra rimane in sostegno a 150 passi circa dietro il centro della prima, mantenendosi nei movimenti a quella distanza, e prendendo posizione nei siti favorevoli.

Capitano. Il Capitano si tiene d'ordinario dietro il centro della linea ed all'altezza dei sostegni; tiene presso di sè il Trombettiere od il Tamburo od ambidue, e se questi sono tre, uno rimarrà presso di lui, e gli altri presso i Capi delle squadre distese per ripetere i segnali.

Il Capitano dovrà anche ritenere presso di sè uno o due Bass'uffiziali per inviare ordini alla Linea, ai sostegni, od avvisi alle Truppe che si trovano dietro.

Presso ciascuno Caposquadra, e per lo stesso motivo, dovrà esservi un Caporale o Soldato esperto per inviarlo all'occorrenza a far avanzare o retrocedere quelle tali file, o farle aprire per dar luogo al tiro delle artiglierie.

Comandi e segnali. I comandi si danno colla voce quando i plotoni sono in ordine chiuso; colla Tromba o Tamburo quando distesi.

Se i Capisezione della catena non hanno Tromba o Tamburo vi suppliscono coi comandi, che sono quindi ripetuti dalle Guide.

Prima di ripetere un comando o segnale è necessario lasciar ben ultimare quello che viene dato dal

Capitano, richiedendosi spesso di due o tre segnali per designare un movimento.

Stendersi. Se le mezze Compagnie sono riunite, una Squadra si distende a destra, e l'altra a sinistra; le altre due come sostegni si portano dietro il centro delle prime.

Si stabilisce un turno fra le due Squadre d'ogni mezza Compagnia, per distendersi a vicenda.

Se le mezze Compagnie sono già collocate a distanza di spiegamento, al segnale di *avanti* marciano innanzi, ed a quello di *distendersi*, fermansi i sostegni e si distendono dal centro avanzando le altre Squadre.

Se il segnale di *distendersi* ha luogo di piè fermo, mentre si distendono le Squadre a ciò destinate, quelle di sostegno si portano indietro al loro posto.

Serrarsi. Il segnale di *serrarsi* deve sempre eseguirsi isolatamente da ciascuna Sqadra; il sostegno si pone sulla stessa direzione rimanendo indietro.

Per riunire poi le Squadre fra di loro si farà il segnale dell'*assemblea a dritta, a sinistra* od *in ritirata.*

Marce Le marce avanti, in ritirata, di fianco, al passo di corsa, ecc.. si eseguiscono esattamente come si è indicato nella Scuola di Squadra. I sostegni secondano il movimento.

Fuochi. Così dei fuochi. (*Anche in quest'Istruzione si esigerà il giusto mirare*)

Carica. Al segnale di *attenzione* i sostegni si portano innanzi in ordine chiuso, per trovarsi in linea al segnale della carica. Dopo l'*Hourra,* al primo movimento i sostegni rientrano al loro posto.

Cavalleria. Per difendersi dalla Cavalleria i sostegni formano anch'essi il circolo ponendo la baionetta in canna. Venendo poi fatto il segnale della ritirata, i sostegni non movono finchè i circoli di prima linea si sieno riuniti a loro, ritirandosi poscia in un circolo solo la mezza Compagnia.

Linee successive. A questo segnale i sostegni si stendono di piè fermo dal centro; la prima linea al successivo segnale del Capitano eseguisce i soliti movimenti di *Fuoco* e *Ritirata,* e sorpassata che ab-

bia la linea dei sostegni di 150 a 200 passi, desso sceglie una posizione difensiva.

Per farle il segnale di *Alto*, al quale, secondo il solito, ciascuno carica e si colloca nel miglior modo.

Poco dopo che questa linea si è fermata, il Capitano fa dare di nuovo il segnale di *Fuoco* e *Ritirata* da eseguirsi da coloro che si trovano ora in prima linea, e così successivamente alternandosi le linee sino al segnale di *Alto*, o *Serrarsi*.

Cambio della catena. Per cambiare la catena il Capitano fa dare il segnale: *Sostegni-Avanti-Stendersi.*

Eseguito il movimento dai sostegni, e prima che giunga la loro linea su quella che già trovasi in catena, il Capitano fa dare il segnale *Sostegno serrarsi in ritirata;* il quale indica alla catena prima stabilita di ritirarsi serrando sul centro d'ogni Sezione per formare i nuovi sostegni. La nuova catena è arrestata e prende il posto della prima.

Rinforzare la catena. Per rinforzare la catena il Capitano fa eseguire lo stesso movimento col segnale: *Sostegni*, *Avanti* e *Stendersi*; ma nel giungere della nuova catena sulla linea, farà invece dare il segnale di *Alto* per arrestarla frammischiata alla prima.

Al successivo segnale *Sostegni*, *Serrarsi* e *Ritirata*, la linea primitiva si porterà indietro per formare i sostegni.

Se si fanno invece altri segnali tutta la linea li eseguisce benchè doppia.

Quest'Istruzione deve eseguirsi in ogni sorta di terreno.

Quando in Guerra succederà che due linee opposte si fanno fuoco in modo indeciso e senza risultato, si riesce quasi sempre a determinare la ritirata del nemico facendo il segnale *Sostegni-avanti* ; i quali sostegni attraversando la catena si dirigono sempre in ordine chiuso sulla linea nemica per tagliarla.

Passaggi di stretto. Per coprire la ritirata in uno stretto il Capitano comincia a rafforzare il punto della catena che si trova nella direzione del medesimo, ed il quale deve sostenere finchè le ale ripiegate si siano avvicinate, ritirandosi poco per volta ad egual distanza dallo stretto. Intanto fa passare ai sostegni lo stretto: se è un ponte, per dividersi alla sponda

opposta e postarsi lungo l'acqua sin oltre l'altezza delle ale, onde prendere a fianco il nemico; e se è uno stretto lungo (*come un passaggio di montagna, per esempio*) i sostegni vi si scaglionano nei siti favorevoli a 100 o 150 passi di distanza, a guisa di linee successive.

La catena che deve trovarsi quasi a mezzo circolo attorno allo stretto, non potendosi più sostenere, e quando ridotta a meno di 100 passi dallo stretto, fa un'ultima carica (*hourrà*) simultanea scaricando le armi che ha ancor cariche, e si ritira velocemente per arrestarsi, se si tratta d' un ponte, dietro qualche ostacolo collocato a 100 o 200 passi dallo sbocco del medesimo, e se d'uno stretto lungo, per formare altri scaglioni lungo il medesimo.

Ogni scaglione successivamente, a misura che la Truppa essendo sfilata, si trova innanzi, aspetta senza far fuoco ed al coperto le prime truppe nemiche, e quando giungono a piccola portata fa una carica (hourrà) contro di esse, ritirandosi poscia velocemente, forma un altro scaglione in coda.

Compagnia isolata. Una Compagnia avendo da agire isolatamente, cioè senza Corpi d Truppa in riserva, il Capitano lascerà mezza Compagnia in riserva, e portando innanzi l'altra metà, ne distenderà una Squadra in catena, e terrà l'altra in sostegno.

La riserva dovrà tenersi 300 passi circa indietro dei sostegni. Il Capitano tra il sostegno e la riserva, avendo seco una Tromba o Tamburo, l'altro Tamburo o Tromba si terrà presso il Capo della Sezione distesa per ripetere i segnali.

Questa disposizione conviene principalmente per riconoscere il terreno attorno ad una strada, e per fare la testa di un' avanguardia. In questi casi nessuna fila deve rimanere sulla strada; ma le due del centro a destra e sinistra della medesima; le file devono essere a grandi distanze; la linea si farà fermare ogni volta che si troverà una casa od ostacolo, onde dar tempo alle file che vi s'imbattono di riconoscere quei luoghi.

PARTE V.

ISTRUZIONE PER BATTAGLIONE

Due principali sono le circostanze nelle qnali si stendono i Battaglioni in Bersaglieri; la prima cioè per assalire o difendere paesi troppo accidentati e coperti, ove le colonne non possono passare; e la seconda quando si procede all'attacco di luoghi fortificati come fortini, villaggi, ed altre posizioni contro le quali le colonne troppo avrebbero a soffrire dalle artiglierie ivi postate.

Sì in un caso, come nell'altro succede ordinariamente che altre masse o Battaglioni si trovano indietro per appoggiare il movimento, altrimenti si lasciano due Compagnie in riserva, operando soltanto colle altre.

I Plotoni pari si portano indietro di alcuni passi al comando del Maggiore per rimanere sostegni dei rispettivi altri Plotoni della propria Compagnia i quali si fanno distendere ordinariamente dal centro della linea a piccola distanza (10 *passi*).

I Capitani si tengono a 50 passi dietro i rispettivi Plotoni distesi, e gli Uffiziali di quei Plotoni stanno in prima linea per condurre gli uomini con più energia. Le Guide a 30 passi dietro le ale dei Plotoni per ripetere i segnali.

I movimenti si eseguiscono secondo il solito, cioè coi segnali fatti dalla Tromba o Tamburo che sta presso il Maggiore, e ripetuti da quelli che si trovano presso i rispettivi Capitani.

Nell'attacco delle posizioni, e secondo le località conviene far seguire le ale della catena da uno o più Plotoni, che si stendano di fianco al nemico, o ne girino la posizione.

In questi attacchi è duopo principiare, avanzando poco per volta, a stabilirsi a piccola portata dalla posizione per concentrare i fuochi (*coll'aiuto sovente delle artiglieria*) contro i difensori collocati nei siti più deboli; e tosto che si vede un po' di esitanza nel nemico si fanno avanzare i sostegni col segnale *Attenti*, quindi si assale il nemico con impeto ed unione, e coll'aiuto delle masse che vengono dietro.

Roma 10 Aprile 1849

La Commissione di Guerra

GIUSTI
PISACANE
CERROTI
CARDUCCI
MOUBEUGE

SEGNALI

PER L'ISTRUZIONE DA BERSAGLIERE.

SEGNALI DELLA TROMBA TRADOTTI A VOCE	SEGNALI CORRISPONDENTI COL TAMBURO
1. Stendersi. . . . . . . , . .	Quattro *rau* da quattro
2. Serrarsi.	Un *plau* un *rau* da sei, un *plau* un *rau* da sei.
3. Avanti..	Passo accelerato
4. Ritirata.	La ritirata
5. Appoggiare (*marcia di fianco.*).	Passo accelerato seguito da
6. Dritta.	Due colpi di bacchetta.
Sinistra	Quattro colpi.
Centro	Piccol rullo.
7. Alto.	Due *rulli* vibrati, seguiti ciascuno d'un colpo di bacchetta.
8. Passo di corsa..	La Disunione (*Berlocea*).
9. Fuoco (*principiarlo*). .	La Diana.
10. Cessare il fuoco	*Rullo* prolungato.
11. Attenti (*per la carica*) .	Colpi di silenzio.
12. Cavalleria (*difesa della*) .	Il Mezzogiorno.
13. Linee successive	I Bandi.
14. Assemblea	L'Assemblea.
15. Sostegno.	La chiamata del Picchetto armato.

SPIEGAZIONE DI ALCUNI SEGNALI COMPOSTI.

Stendersi-Centro	*significa*	*Stendersi dal centro.*
Stendersi-Dritta	»	*Stendersi a destra.*
Serrarsi-Sinistra	»	*Chiudere i Plotoni a sinistra.*
Fuoco-Avanti	»	*Fuoco avanzando.*
Appoggiare-Dritta -Passo di corsa	»	*Marciare verso la destra al passo di corsa.*
Fuoco-Ritirata	»	*Fuoco in ritirata ordinariamente: ma se questo doppio segnale vien fatto per linee successive indica allora, che la prima linea deve far fuoco e ritirarsi di corsa simultaneamente.*
Assemblea-Dritta	»	*Le sezioni tutte devono riunirsi su quella di destra in prima riga; perciò si devono far serrare prima e le Sezioni.*
Assemblea-Ritirata -Sinistra	»	*Le Sezioni devono tutte riunirsi sul sostegno di sinistra.*
Sostegno-Avanti-Stendersi.	»	*I sostegni si stendono àvanzando per rilevare o rafforzare la linea.*
Sostegno-Avanti	»	*I sostegni si avanzano senza stendersi.*

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 20.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

(202)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL TRIUMVIRATO

Considerando che il termine prefisso al versamento della prima rata dell'imprestito forzoso, decretato il 25 Febbraio, scadeva nel fine del mese di Marzo decorso;

Che parte dei contribuenti non ha versato la somma ad essi assegnata;

Che questa è colpa gravissima verso il Governo che deve essere obbedito, verso l' Assemblea che sta mallevadrice della salute comune al paese, verso la Patria per la quale or più che mai volgono tempi di pericolo e di sagrificio;

Che tradisce e merita pena chi differisce per egoismo o non curanza l'adempimento de'proprii doveri verso l'Assemblea, la Patria, ed il Governo;

Il Triumvirato, deciso ad usare per l'esecuzione di questa, come di ogni altra legge, tutti i mezzi che saranno in sue mani;

DECRETA:

ART. 1. Tutti coloro che non hanno finora versato la prima rata dell'imprestito forzoso dovranno versarla nel termine di sette giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.

ART. 2. Tutti coloro che lasciassero decorrere quel termine senza versare la rata assegnata, avranno un aumento alla rata uguale al 25 per cento della rata stessa.

Art. 3. Il *Monitore* pubblicherà i nomi di tutti coloro, i quali non adempiranno alla presente disposizione.

Art. 4. Il Governo procederà immediatamente all'esazione del versamento, con tutti i mezzi che le leggi ordinarie contro i debitori dello Stato, e i poteri straordinarii conferitigli dall' Assemblea, gli accordano.

Roma, dalla residenza del Triumvirato, li 10 Aprile 1849.

I Triumviri

Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi
Carlo Armellini

(203)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Visti i Decreti dell'Assemblea Costituente del 2 e del 6 Marzo, co' quali viene autorizzato il Potere Esecutivo ad emettere una nuova moneta di rame da 3 baiocchi, e a coniare una moneta erosa sino ad un milione di scudi;

Considerando che i mezzi della coniazione sono stati poco solleciti, e che per questo, non si è potuto emettere finora la moneta erosa oltre alla somma di Scudi 20,000;

Considerando che per la coniazione residuale non potrebbe ottenersi nel momento una molto maggior speditezza;

Considerando d'altronde che i bisogni della minuta contrattazione sono urgenti, e che bisogna provvedervi a ogni modo sollecitamente, a seconda dello spirito degli accennati decreti, e giusta i reclami della medesima;

ORDINA:

ART. 1.° Saranno emessi Boni da 24 baiocchi, sino alla somma per ora di Scudi *Duecento mila*, in surrogazione provvisoria di egual somma di moneta erosa.

ART. 2.° Tali Boni verranno ammortizzati dal Governo con altrettanta moneta erosa e di rame della coniazione in proposito. Un' apposita disposizione ne indicherà il modo.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, dalla residenza del Triumvirato, li 11 Aprile 1849.

I Triumviri
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(204)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

MINISTERO DEL COMMERCIO EC

ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura

Vista l'istanza del Municipio di Urbino, ricapitata dal Preside di Pesaro con lettera N. 2017.

Visto l'atto del Pubblico Consiglio Comunale dei 13 Dicembre 1848.

Visto il decreto dei Cittadini Triumviri della Repubblica Romana del giorno 5 corrente.

Ordina:

Nel Comune di Urbino le Fiere di Giugno, Ottobre e Dicembre, che ora sono di un solo giorno, sono ampliate. Conseguentemente d'ora in poi le medesime avranno la durata seguente « nel dì 2, 3, 4 Giugno « nel dì 4 e 5 Ottobre « e nel dì 22 e 23 Dicembre.

Il Preside di Pesaro è incaricato della esecuzione di questa disposizione.

Roma dal Ministero del Commercio ec. li 12 Aprile 1849.

Il Ministro
M. Montecchi

(205)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che le difficoltà delle attuali condizioni economiche non dipendono da diffidenza verso i valori in carta, nè dalla mancanza di moneta metallica, ma quasi esclusivamente dal difetto di proporzione tra i piccoli e grandi valori rappresentanti dalla carta stessa e da colpevoli maneggi d'incettatori;

Mentre il Triumvirato già provvede al primo inconveniente colla più rapida emissione possibile di spezzati da 24 baiocchi, quali rappresentanti interinali della moneta erosa, a termini del Decreto di ieri;

ORDINA

La Polizia, investita all'uopo di straordinari poteri dal Triumvirato, accogliendo e verificando le denunzie che venissero fatte dai Cittadini, senza intendere menomamente d'inceppare l'onesto commercio dei cambiavalute, procederà con rigore ed attività contro i colpevoli d'incettamento, ed agiotaggio.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 12 Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(206)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Potere Esecutivo della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella Tornata del giorno 12 Aprile, ha promulgato il seguente Decreto:

L'Assemblea Costituente

DECRETA :

Il fiume Po è dichiarato fiume Nazionale.

Dato dalla residenza del Triumvirato della Repubblica Romana li 12 Aprile 1849.

I Triumviri
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(207)

REPUBBLICA ROMANA

NOTIFICAZIONE

I Boni da Ventiquattro baiocchi, i quali, a tenore dell'Ordinanza del Triumvirato in data del giorno 11 Aprile corrente, saranno emessi in surrogazione provvisoria della moneta erosa,

avranno l'impressione di due bolli, uno del Ministero delle Finanze, l'altro della Repubblica Romana, e porteranno la firma del Triumviro Armellini. Saranno emessi sopra carta di color giallo doppia con iscrizione in rosso nel rovescio, simile a quella che esiste nel rovescio degli antichi Boni del Tesoro.

Roma 13 Aprile 1849.

I Triumviri
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(208)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

AI PRESIDI, GOVERNATORI, GONFALONIERI E PRIORI

Il Decreto della Commissione di Governo 23 Gennaro decorso è un monumento che prova il desiderio e la determinazione fermissima di giovare ai Cittadini d' ogni classe; desiderio che pur troppo venne spinto tant' oltre da rendere difficilissima la esigenza nella escussione de' morosi; ma la Commissione di Governo così operando era d' avviso che i Popoli esonerati così da un sistema proclamato vessatorio, e dispendioso si presterebbero per dovere, per gratitu-

dine, e con maggior prontezza al pagamento, rendendo così più rara, e meno sensibile quella difficoltà.

Or la sperienza mostrò che quella speranza, almeno nella generalità, fu delusa. I contribuenti, affidati alle formalità imposte agli Esecutori, crederono di potersi ricusare impunemente al pagamento de'tributi. Gli Amministratori Nazionali protestarono, e per la impossibilitata esigenza, chiesero scioglimento di contratti, emenda di danni.

Sorprende, ed addolora che i nostri Popoli i quali acquistarono per le recenti prove di Civiltà così alto diritto alla stima universale, abusino oggi d'un vero atto di beneficenza per ricusar de'tributi indispensabili all'andamento del Governo, senza riflettere che, posta questa indeclinabile necessità, ne dipende la indubitata conseguenza che venga modificato, o distrutto quel Decreto del Governo provvisorio, o che vengano adottate misure eccezionali, energiche, e senza dubbio più dispiacenti delle prime.

Ciò posto il Ministero delle Finanze non può dispensarsi dallo interessare nel modo il più caldo la vostra attività, ed il vostro zelo pel pubblico bene a voler mostrare ai vostri amministrati la sconvenienza ed improvvidenza del loro operare, esortandoli a soddisfare immediatamente quanto da loro è dovuto, e persuadendoli—Che se il Governo contro la sua aspettazione conoscesse che queste avvertenze rimangon senza effetto, verrebbe per loro colpa condotto dalla necessità, e suo malgrado, a provvedimenti pur troppo di certa riuscita ma non onorevoli, e

non senza pregiudizio pei Popoli che anelano a libere istituzioni ed a quell'ordine, a quella prosperità, che da esse solamente possono sperarsi.

Vogliate accusarmi ricevimento della presente, e gradite che vi saluti

Roma li 14 Aprile 1849.

Pel Triumvirato
V. Valentini
G. Costabili
E. Bramblilla

(209)

REPUBBLICA ROMANA

Considerando gli ultimi casi d'Italia;

L'Assemblea Costituente Romana

Dichiara:

La Repubblica Romana, asilo e propugnacolo della Italiana libertà, non cederà nè transigerà giammai.

I Rappresentanti ed i Triumviri giurano in nome di Dio e del Popolo: *La Patria sarà salva.*

Roma 14 Aprile 1849.

Il Presidente A. Saliceti

I SEGRETARII

A. Fabretti — A. Zambianchi
G. Pennacchi — G. Cocchi.

(210)

REPUBBLICA ROMANA

CITTADINI ! ITALIANI !

Tradito il Piemonte, caduta Genova, turbata da tentativi di reazione colpevole la Toscana, la vita, la vera vita Italiana si concentra in Roma. Sia Roma il core d'Italia. Si susciti a generosi pensieri, a forti fatti degni dei padri. Da Roma, colla virtù dell'esempio, rifluirà la vita alle membra sparte della grande famiglia Italiana. E il nome di Roma, della Roma del Popolo, della Roma repubblicana, sarà benedetto in Italia e lungamente glorioso in Europa.

Ai Lombardi, ai Genovesi, ai Toscani, a quanti ci sono fratelli di Patria e di Fede, Roma apre braccia di madre. Gli armati troveranno quì un Campo Italiano, gl'inermi, Italiana ospitalità.

Nulla è cangiato per noi. Forti del mandato che ci viene da Dio e dal Popolo, forti del volere dei più, irrevocabilmente decisi a non transigere mai colla nostra coscienza e sul principio che fummo chiamati a rappresentare, noi manterremo inviolata la bandiera della Repubblica, bandiera di virtù, d'ordine, di regolata potenza e di vittoria Italiana nell'avvenire, contro ogni tentativo retrogrado, contro ogni pericolo d'anarchia. Ci secondino i buoni, energicamente tranquilli. Il popolo abbia fiducia in noi, come noi l'abbiamo in esso. E staremo. Amore e benedizione a chi si stringe con raddoppiata virtù intorno al nostro vessillo repubblicano! Guai a chi osasse toccarlo!

Roma è la città delle cose eterne. Eterna sia

la Romana Repubblica, per tutela di concordia, per l'onore del nostro popolo, per la salute d'Italia che solamente da Roma aspetta in oggi ispirazioni e conforto.

14 Aprile 1849.

I Triumviri
G. Mazzini
A. Saffi
C. Armellini

(211)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando

Che intento continuo delle istituzioni repubblicane dev'essere un miglioramento progressivo nelle condizioni economiche dei più;

Che il prezzo alto del Sale reca offesa all'agricoltura, alla pastorizia, alla pesca, alla mezzana e piccola industria, ai commerci e alla salute del povero;

Che il modo attuale di percezione dell'imposta sul Sale concentra ingiustamente nelle mani di un solo affittuario tutti i beneficj che il libero commercio di quella derrata procaccerebbe alla mezzana e piccola industria;

Che ogni affitto delle rendite pubbliche, costituendo uno stato nello stato, equivale a uno smembramento della Sovranità, e accenna a una incapa-

cità nel Governo d'amministrare da per sè stesso gl'interessi sociali:

Il Triumvirato

DECRETA

ART. 1.° È abolito l'Appalto dei Sali noto col nome di Amministrazione Cointeressata.

ART. 2.° La tassa sul Sale di ogni genere è fissata ad un bajocco per ogni libra romana.

ART. 3.° Il Triumvirato provvederà all'uopo mediante requisizione del materiale e delle scorte ad assicurare che non venga interrotto il servizio pubblico.

ART. 4.° Il Triumvirato provvederà pure a che l'esazione del dazio non sia d'impedimento alla libera produzione, ed al libero Commercio del Sale.

Le ragioni dell' attuale Amministrazione saranno prese in considerazione pei compensi che fossero riconosciuti il Diritto, dietro regolare e GENERALE LIQUIDAZIONE, da operarsi da una Commissione nominata dai Rappresentanti del Popolo.

Il presente Decreto avrà esecuzione dopo 24 ore dalla sua pubblicazione in ogni punto della Repubblica.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, per ciò che li riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dalla Residenza del Triumvirato li 15 Aprile 1849.

I *Triumviri*
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(212)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Vista l'urgenza

Considerando che a rendere più prezioso il lavoro agricola, sollevare una classe numerosa così benemerita insieme, e così mal retribuita, affezionarla alla Patria, ed al buon'ordinamento della gran riforma, sollevarne la moralità del pari al ben'essere materiale, migliorare in una parola ugualmente il suolo, e gli uomini colla emancipazione dell'uno, e degli altri, non v'è spediente più congruo ed urgente che quello di ripartire una grande porzione della vasta possidenza rustica posta e da porsi sotto Amministrazione demaniale, formandone altrettanti piccoli lotti enfiteutici da assegnarsi ciascuno sotto un discreto censo annuo a favore dello Stato, ed in ogni tempo redimibile ad una, o poche famiglie di coltivatori i più poveri, con quelle regole e condizioni che si stabiliranno per la più pronta, ed insieme più giusta, e stabile esecuzione, di un piano di così salutare importanza.

DECRETA :

ART. 1.° Una grande quantità de'beni rustici provenienti dalle Corporazioni religiose, o altre Mani-morte di qualsivoglia specie, che in tutto il Territorio della Repubblica sono, o saranno

posti sotto l'Amministrazione del Demanio, verranno nel più breve termine ripartiti in tante porzioni sufficienti alla coltivazione di una, o più famiglie del Popolo sfornite di altri mezzi, che le riceveranno in enfiteusi libera e perpetua, col solo peso di un discreto Canone verso l'Amministrazione suddetta, il quale sarà essenzialmente, ed in ogni tempo redimibile dall'enfiteuta.

Art. 2.° Un regolamento particolare specificherà distintamente il modo di procedere all'attuazione di questa salutare provvidenza.

Art. 3.° Sui fondi Urbani altresì della stessa provenienza e qualità, verranno prese delle analoghe misure ad oggetto di rendere più comodo, e meno dispendioso l'alloggio del povero.

Art. 4.° Rimangono ferme le disposizioni annunciate sulla congrua dotazione del Culto, del Ministero pastorale de'Parrochi, e degli stabilimenti di pubblico interesse, sia coi beni in natura, sia col prodotto delle corrisposte enfiteutiche, sia con altri mezzi del Pubblico, del Provinciale, e del Municipale patrimonio.

I Ministri delle Finanze e dell'Interno sono incaricati, ciascuno rispettivamente, della esecuzione della presente Legge.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 15 Aprile 1849.

I Triumviri

Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 21.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l'esercito della Repubblica deve essere compatto ed uniforme in disciplina, amministrazione e costume;

Il Triumvirato

Dietro proposta del Ministero della Guerra

DECRETA:

1.° L'Esercito della Repubblica sarà forte dai 45 ai 50 mila uomini di tutte le armi.

A. La Fanteria sarà composta di 12 Reggimenti di Linea, ognuno di 3 Battaglioni attivi: ogni Battaglione di 8 Compagnie; ogni Compagnia forte di 136 uomini, compresi gli Uffiziali; e di un Battaglione di Fiancheggiatori o Bersaglieri, forte di 8 Compagnie, e ciascuna Compagnia di 165 uomini.

B. La Cavalleria sarà composta di due Reggimenti di Dragoni, ed uno di Cavalleggieri (per utilizzare i Cavalli di piccola taglia ed aver selle di meno costo). Ogni Reggimento sarà di sei Squadroni; ogni Squadrone della forza di 152 uomini; più due Squadroni di guide della stessa forza, onde evitare che le ordinanze scemino i ranghi della Cavalleria.

C. L'Artiglieria vien calcolata due pezzi circa ogni mille uomini. Presenterà un effettivo di 80

bocche da fuoco, più due batterie da motagna. Il personale sarà un Reggimento di due batterie a cavallo, 8 batterie a piedi montate, 4 batterie smontate, e due batterie di montagna, prestando l'effettivo di 2500 uomini. Il calibro sarà $^{3}/_{4}$ in cannoni ed $^{1}/_{4}$ obici. I cannoni $^{3}/_{4}$ da 8 ed $^{1}/_{4}$ da 12. Gli obici $^{1}/_{4}$ da 6, $^{5}/_{14}$ da 24. La batteria di montagna sarà da 4, e saranno del pari comprese nell'Artiglieria proposta tutte le bocche da fuoco di questo calibro che possiede lo Stato.

Lo Stato Maggiore dell'Artiglieria sarà composto di un Colonnello Ispettore, due Tenenti Colonnelli Direttori, 6 Capitani, 6 Tenenti.

D. Il Corpo del Genio avrà un Ispettore dell'Arma col grado di Colonnello, due Direttori col grado di Tenenti Colonnelli, 6 Capitani, 12 Tenenti, e 24 Guardie che avranno la semplice onorificenza di Ufficiali subalterni. Faranno parte dell'Arme del Genio un battaglione di Zappatori minatori di 8 Compagnie di 150 uomini, ed un Battaglione Pontonieri dell'istessa forza.

E. Lo Stato Maggiore sarà composto di 4 Generali di Divisione, 6 di Brigata, 4 Colonnelli capi di Stato Maggiore, 6 Tenenti Colonnelli sotto Capi di Stato Maggiore, 14 Capitani, e 14 Tenenti.

F. Il Treno degli equipaggi sarà composto di due Compagnie di 180 uomini, e 360 Cavalli, potendo sempre prendere degli ausiliarj.

2.° L'Esercito proposto si comporrà di tre Divisioni, ogni Divisione di due Brigate. Si procederà all'organizzazione per Brigate, ed i gradi di Generale non saranno dati che quando la Brigata o Divisione già esiste, ad individui che avranno

mostrato di meritare una sì alta carica, dopo di averne disimpegnate le funzioni.

3.° Tracciando di tal modo la strada da percorrersi, si cercherà, senza distruggere il fatto, di amalgamare e fondere i diversi capi, e progressivamente giungere così a quella unione ed uniformità che fanno la forza.

Quadro d'un Reggimento d'infanteria

Stato Maggiore

1 Colonnello
1 Tenente Colonnello
3 Maggiori Capi Battaglioni
3 Tenenti Ajutanti Maggiori in 2.
1 Tenente pagatore
1 Sotto Tenente Aggiunto al Tenente
1 Capitano di Magazzino
1 Sotto Tenente Porta Bandiera
1 Tenente Aggiunto incaricato delle Armi
1 Capitano Ajutante Maggiore

Tot. 14.

GLI UFFICIALI DI SANITA'
GIUSTA I VIGENTI REGOLAMENTI

Compagnia

1 Capitano
1 Tenente
2 Sotto-Tenenti
1 Sergente Maggiore
1 Sergente Foriere
6 Sergenti

11 Caporali di cui uno Cap. Foriere
10 Sotto Caporali
2 Tamburi
1 Tromba
2 Zappatori
2 Allievi o Tromba o Tamburi
96 Comuni

Tot. 136

Piccolo Stato Maggiore

3 Ajutanti Sotto Ufficiali
1 Vago-mastre
1 Tamburo Maggiore
1 Profosso
3 Caporali Tamburi
1 Capo Calzolajo
1 Capo Sarto
1 Armiere
1 Caporale Zappatore
6 Bassi Ufficiali Segretarj

Tot. 19

QUADRO DI UN REGGIMENTO DI CAVALLERIA

Stato Maggiore

1 Colonnello
1 Tenente Colonnello Comandante i due primi Squadroni
2 Maggiori
1 Capitano Ajutante Maggiore
1 Tenente Pagatore

1 Aggiunto al Tenente pagatore
1 Capitano di Magazzino
1 Aggiunto al Capitano
1 Sotto-Tenente Porta Bandiera
1 Sotto-Tenente Veterinario

Tot. 11

GLI UFFICIALI DI SANITA' SECONDO I REGOLAMENTI VIGENTI

Squadroni

1 Capitano Comandante
1 Capitano in 2.
1 Tenente in 1.
1 Tenente in 2.
1 Sotto-Tenente
1 Maresciallo d'alloggio in Capo
1 Maresciallo Foriere
6 Marescialli d'alloggio
12 Brigadieri
12 Sotto-Brigadieri
4 Trombe
2 Maniscalchi Veterinari
109 Cavalieri

Tot. 152

Piccolo stato Maggiore

1 Vago mastre
1 Brigadiere Tromba
6 Sotto-Uffiziali Segretari
1 Maresciallo d' alloggio incaricato della bardatura

1 Maresciallo d'alloggio incaricato delle armi
1 Caporale Sartore
1 Calzolajo
1 Sellajo
1 Caporale di ambulanza per i cavalli ammalati

Tot. 11

QUADRO DI UN REGGIMENTO D' ARTIGLIERIA

Stato Maggiore

1 Colonnello Comandante
1 Tenente Colonnello
4 Maggiori Capi Squadroni
1 Tenente Porta Bandiera
1 Capitano incaricato della Contabilità
1 Capitano per l'abbigliamento e bardatura
1 Tenente Aggiunto al Capitano incaricato della Contabilità
1 Tenente Aggiunto all'armamento e bardatura

Tot. 11

Batteria di Campagna

1 Capitano Comandante
1 Capitano in 2.
1 Tenente in 1.
1 Tenente in 2
1 Sotto-Tenente
1 Maresciallo di alloggio in Capo

1 Maresciallo di alloggio Foriere
6 Marescialli di alloggio
1 Brigadiere Foriere
6 Brigadieri
6 Artificieri
25 Cannonieri di 1. classe
86 Cannonieri di 2.
3 Trombe
2 Maniscalchi
4 Operai in ferro o legno
2 Sellai

Tot. 148

Dato dalla residenza del Triumvirato li 15 Aprile 1849.

I Triumviri

Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi
Carlo Armellini

(214)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando indispensabile di stabilire un metodo per le promozioni, acciò ogni individuo possa conoscere i proprj diritti;

Considerando che nel personale attuale degli Ufficiali subalterni dell'esercito trovansi taluni

individui incapaci delle attribuzioni del proprio grado;

Considerando che i quadri di detti Ufficiali non sono completi, e che varj cittadini e Sotto-Ufficiali aspirano a quei gradi, forniti di requisiti da tenersi in conto;

Considerando che l'interesse supremo della Repubblica è di formare un'esercito istruito e valente;

Il Triumvirato

Proponente la Commissione di Guerra e Marina

Decreta:

1. Nei corpi già esistenti il Ministero non potrà disporre che di un terzo dei posti piazza d'Ufficiali vacanti di qualunque grado; gli altri due terzi spetteranno di diritto agli individui del Corpo stesso, dietro proposta del Comandante di esso.

2. Per ogni grado da occuparsi il capo del Corpo proporrà una terna per merito, ma in questa terna dovrà essere sempre compreso il più anziano, ed ogni individuo avrà tutte le annotazioni risguardanti la sua capacità e condotta, affinchè il Ministero possa decidere convenientemente.

3. Il Capo del Corpo, prima d'inviare la proposta al Ministero, la pubblicherà nell'ordine del giorno, onde dar luogo ai reclami che potrebbero insorgere. Tutti i reclami saranno diretti al Ministero per la solita gerarchia, e consegnati al Capo del Corpo, il quale li trasmetterà colle sue osservazioni e proposte.

4. Il Ministero, data la decisione, pubblicherà

nell'ordine del giorno il nome dei reclamanti, acciò non esista dubbio che non fossero ad esso pervenuti detti reclami.

5. Nei Corpi di nuova formazione due terzi dei quadri saranno nominati dal Ministero, ed un terzo preso dall'esercito.

6. Per ogni Ufficio di qualunque grado, che dovrà fornire l'esercito, dietro domanda del Ministero, ogni Capo di Corpo dell'arme a cui appartiene quello di nuova formazione, proporrà un individuo, seguendo il metodo stabilito nell'articolo secondo. Essi saranno tutti esaminati; quindi verrà scelto il più meritevole.

7. Tutti gli Ufficiali subalterni dal Capitano in giù, in attività di servizio, ed in istato di disponibilità, verranno esaminati su ciò che concerne le attribuzioni de' rispettivi gradi nei diversi servizi, nell'amministrazione, e sopra tutto nella parte teorica speciale al corpo a cui appartengono. Gli esami saranno basati sui regolamenti francesi del 1831.

8. Quelli che verranno giudicati incapaci saranno inviati a formare un Corpo d'Ufficiali di deposito colla metà del semplice soldo, quando siano di Fanteria o di Cavalleria, nel qual corpo si istruiranno per quindi riprendere il servizio attivo ne' varj Corpi dell'Esercito.

9. Se appartenessero a Corpi facoltativi o ai rami amministrativi ec. verranno giubilati a norma della Legge, a meno che non bramassero far parte del suddetto Corpo di deposito, ove sarebbero considerati egualmente agli altri componenti il medesimo aventi egual grado.

10. Gli addetti ad esso Corpo di deposito rien

treranno nei Corpi di Fanteria o di Cavalleria allorchè ne saranno giudicati bastantemente capaci, occupando porzione di quegli ufficj che spettano ai bassi Ufficiali, finchè verranno esauriti.

11. Due Commissioni da istituirsi, l'una in Roma e l'altra in Bologna, composte di abili e coscienziosi Ufficiali, avranno l'incarico di questo esame da farsi teoricamente e praticamente in ciascun Corpo. I Corpi facoltativi avranno una Commissione speciale.

12. Il Presidente di ciascuna di esse Commissioni dovrà essere un'Ufficiale superiore, e saranno sempre presenti agli esami due Ufficiali del grado immediatamente seguente a quello che avrà l'esaminando, per testimoniarne il risultato.

13. Le dette Commissioni potranno creare anche Commissioni sussidiarie per qualche esame speciale, ma queste saranno puramente consultive e da quelle dipendenti.

14. Nelle Armi facoltative, finchè non sarà istituito un Collegio speciale per averne Ufficiali completi, verrà sempre preferito il solo merito relativo fra i concorrenti, siano militari, siano semplici cittadini. Ma a pari merito avrà la precedenza il militare, ad eccezione del terzo, che il Governo riserva sempre in sua facoltà per quelli in cui può riporre maggior fiducia.

15. Degl'impiegati amministrativi sarà regolata l'ammissione, come si è detto sui Corpi facoltativi.

16. Le nomine o gli avanzamenti di Ufficiali superiori restano, come di consueto, a scelta del Governo, del che egli si riserva fare a suo tempo l'opportuna regolarizzazione. Appartiene pure al

Governo la nomina del Generale in capo delle operazioni, nel caso di guerra.

La Commissione di Guerra e Marina è incaricata della pronta esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 15 aprile 1849.

I Triumviri
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(218)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

Notificazione

L'amministrazione del Sale viene concentrata integralmente nella direzione delle Dogane.

La Direzione stessa nomina Commissari per ricevere la consegna delle scorte nei magazzeni.

I magazzeni continuano a vendere il Sale agli Spacciatori al prezzo ora stabilito di *Un bajocco* per libra colle solite provvisioni.

Gli Spacciatori sono tenuti a vendere il Sale al sopradetto prezzo di Tariffa, sotto la sanzione delle vigenti leggi.

Una Commissione, composta dei cittadini *Lucas*, *Gommi e Thomasy*, è incaricata di presentare indilatamente le ulteriori disposizioni, per la completa esecuzione del Decreto 15 Aprile corr.

Roma 16 Aprile 1849.

Pel Ministro delle Finanze
C. ARMELLINI TRIUMVIRO

(216)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

A pieno adempimento dell'ordinanza 15 Aprile 1848 N. 7490 del Ministero delle Finanze, colla quale veniva data promessa ai contribuenti della tassa prediale, che avessero anticipato all'Erario tre dodicesimi della medesima, di rimborzarne loro un dodicesimo sul secondo bimestre dell'anno corrente.

La Commissione delle Finanze pel Triumvirato

DISPONE

1. Nella seconda rata di Dativa, che va a scadere col giorno 5 Maggio prossimo, avrà luogo la restituzione del primo dodicesimo anticipato nell'anno scorso.

2. A quei contribuenti pertanto, i quali dai Ruoli Censuarj d'Esigenza, risulteranno avere anticipato i sopraddetti tre dodicesimi, verrà abbuonata dall'Esattore nell'atto del pagamento della seconda rata di dativa del corrente anno, la metà di essa rata, in rimborso appunto del primo dodicesimo.

3. I contribuenti morosi non avranno diritto a tale rimborso, insino a che non abbiano pagate le rate antecedenti,

I Ricevitori Nazionali sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Roma 18 Aprile 1849.

Pel Triumvirato
LA COMMISSIONE
VALENTINI
COSTABILI
BRAMBILLA

(217)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Ad oggetto di accelerare per quanto è possibile la coniazione della moneta erosa decretata dall'Assemblea per la somma di un milione, ed emessa dalla Zecca a tutto il 12 corrente Aprile pel solo quantitativo di sc. 17460 ed ognor più urgentemente reclamata dai bisogni della contrattazione.

Sentita la Commissione referente pel Ministero delle Finanze, il Triumvirato in forza dei poteri conferitigli dall'Assemblea:

DECRETA.

Sopra il prenunciato quantitativo di un milione di scudi viene autorizzata la emissione di moneta erosa per l'ammontare di scudi 200,000 in pezzi da 16, e 10 bajocchi colla proporzione di quattro decimi del valore nominale stabilito col Decreto dell'Assemblea stessa in data del 2 Marzo prossimo passato.

Roma 17 Aprile 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
AURELIO SAFFI
GIUSEPPE MAZZINI

218)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che lo Stato si trova possessore di molta rendita consolidata, la quale sarebbe impossibile realizzare in breve tempo.

Considerato, che per altra parte la Banca Romana non potrebbe, visti gl' impegni da lei contratti, sborsare sul momento alcuna somma al Governo.

IL TRIUMVIRATO

DECRETA:

ART. 1. Si dà facoltà alla banca Romana di emettere altri duecento mila scudi di biglietti a corso coattivo, come gli altri che già sono in circolazione.

ART. 2. La Banca Romana somministrerà all'Erario un egual somma di scudi 200,000, e riceverà dall'Erario stesso altrettanta somma di rendita consolidata al portatore al valore corrente di scudi ottantuno per cento, restando il capitale dalli scudi 200,000 di consolidato inamovibile e come pura ed assoluta garanzia dell'uguale somma prestata all'Erario.

ART. 3. L'ammortizzazione de' biglietti indicati di sopra, aventi corso coattivo, avverrà dopo il primo anno in dodici rate mensili uguali a datare dal 21 Febbraro 1849.

ART. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma li 17 Aprile 1849.

I Triumviri

AURELIO SAFFI

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 22.

EDIZIONE OFFICIALE

—

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

(219)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Nello scopo di favorire le operazioni del commercio, e di dare uno sfogo ai prodotti dell'interna industria

ORDINA :

Avrà luogo anche in quest'anno la Fiera di Ravenna previa l'osservanza delle leggi, e discipline doganali in vigore per tutte le fiere d'assegna.

La Fiera comincerà il giorno primo di Maggio prossimo , e terminerà la sera del 15 dello stesso mese senza proroga di sorte alcuna.

La Dogana di Fiera si aprirà in Ravenna il giorno 26 Aprile onde il Commercio possa eseguire il deposito, e l'assegna delle merci.

La Dogana medesima cesserà le sue operazioni di Fiera il 15 di Maggio.

Nelle feste di precetto sarà chiusa la Dogana.

Affinchè poi si abbia comodo di dare i discarichi delle merci assegnate, e di eseguire le spedizioni delle rimanenze, la Dogana continuerà per questo tanto ad agire anche nei giorni successivi a tutto il 19 Maggio.

Dal Ministero delle Finanze il 18 Aprile 1849

Pel Triumvirato
V. VALENTINI
E. BRAMBILLA
G. COSTABILI

(220)

REPUBBLICA ROMANA

NORME

PER LA REDAZIONE DE' BONI DEL TESORO

Art. 1.° A misura che dal fornitore della carta espressamente fabbricata all'Estero per i Boni della Repubblica si darà avviso esser giunta la carta stessa nella Dogana di Terra in Roma, il Ministro delle Finanze rilascerà l'autorizzazione per essere ritirata da un funzionario del Ministero.

Questo si recherà alla Dogana suddetta, e riscontrato il numero de'fogli ne redigerà in doppia copia uno stato indicante oltre il detto numero, le categorie del valore de'Boni suddetti. Una di dette copie sarà passata al Fornitore della carta per servirgli di titolo onde conseguire il pagamento del prezzo convenuto; e l'altra servirà per la consegna della carta suddetta alla persona incaricata della impressione de'Boni, come si dirà nel seguente articolo.

Art. 2.° Il Funzionario suddetto contestualmente al ritiro dalla Dogana della carta, la passerà alla persona incaricata della impressione dei Boni, ritirandone analoga dichiarazione; dopo la quale consegna e dichiarazione, dal nominato funzionario sarà rimessa alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze la seconda copia dello Stato di cui nel precedente articolo, che servirà a costituire il carico della persona incaricata della impressione.

Art. 3.° Questa, a misura che li avrà in ordi-

ne, ne farà la consegna all'altro funzionario della Direzione del Debito Pubblico incaricato della numerazione, e dell'apposizione de' Bolli e delle firme sui Boni stessi: anche di tale consegna si redigerà uno stato indicante il numero de'fogli impressi, e le categorie cui appartengono. Questo stato firmato dalla persona incaricata della impressione, e dal Funzionario incaricato della numerazione e firma dei medesimi sarà del pari redatto in duplice copia, una delle quali resterà a discarico della persona incaricata della impressione de' Boni, e l'altra sarà rimessa alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze per costituire il debito del nominato funzionario.

Art. 4.° Il medesimo avrà il carico di numerizzare i Boni secondo le respettive categorie; di farvi apporre i Bolli prestabiliti, di farli legare in separati volumetti per ogni centinajo; non che di farvi apporre le firme indicate dalla legge, con quelle cautele, che sono già in uso, cioè mediante l'annotazione, sopra appositi libretti, della quantità de'Boni di ogni categoria che si danno per la firma, e si ritirano firmati.

Art. 5.° In ciascun giorno il funzionario suddetto incaricato della numerazione, e della firma de'Boni, mediante una nota distinta per categoria, farà conoscere al Ministero delle Finanze la quantità de'Boni firmati, e pronti per essere passati alla Depositeria Generale nazionale.

Art. 6.° Il Ministero delle Finanze sulla nota predetta, disporrà la quantità de'Boni da passarsi alla nominata Depositeria Generale, di che sarà incaricato il funzionario predetto.

Da questo si passeranno alla Depositeria Generale i Boni suddetti accompagnati da una nota indicante la numerazione distinta per ciascuna categoria, ed il respettivo valore. Tale nota sarà redatta in duplice copia: Una di esse firmata dal funzionario predetto resterà a corredo degli atti della Depositeria Generale; e l'altra, firmata dal Cassiere di detta Depositeria generale (da cui sarà richiamato il numero e la data della bolletta d'Introito), sarà ritirata insieme alla ora nominata bolletta dal funzionario suddetto, il quale riterrà a propria giustificazione la nota, e rimetterà alla Contabilità del Ministero delle Finanze la bolletta d'introito Questa servirà di discarico allo stesso sunnominato funzionario.

Art. 7.° Sarà dal Ministro delle Finanze destinato un locale apposito capace a potervi eseguire, colla espediente separazione, come la impressione de'Boni, così la numerazione, apposizione de'Bolli, e firma de'medesimi ; in modo che il movimento di essi riesca il più circoscritto possibile, evitando cioè ogni trasporto da uno ad altro distante locale.

Art. 8.° Essendosi disposto, per il previsto caso di qualche errore o altro incidente, che la carta e la impressione de'Boni sia in un quantità alquanto superiore al bisogno, a responsabilità tanto della persona incaricata della impressione, quanto del funzionario incaricato della numerazione, bollo, e firma, sarà tenuto conto di quei fogli, che per gl'incidenti suddetti potranno rimanere inoperosi, onde in fine sia bilanciato il numero de'fogli della carta ritirata dalla dogana,

con quelli d[illegible] emessi, e di quelli rimasti inoperosi.

Roma [illegible] Aprile 1849.

[illegible] Commissione referente
[illegible] Ministero delle Finanze
V. Valentini
G. Costabili
E. Brambilla

(221)

REPUBBLICA ROMANA

NORME PER GLI AMMINISTRATORI

delle Casse Nazionali nelle Province pel ritiro de' Boni del Tesoro, che col loro mezzo volessero i Possessori dei medesimi avere il concambio in Boni della Repubblica a forma dell' Articolo 7.° del Regolamento Ministeriale del giorno 18 *Aprile* 1849.

Tutte le volte che i Possessori de'Boni del Tesoro, che a forma del Decreto del 25 Marzo e successivo Regolamento dei 18 Aprile 1849 debbono essere concambiati in Boni della Repubblica, domandassero conseguire siffatto concambio col mezzo degli Amministratori delle Casse Nazionali nelle Province, questi si presteranno a tali dimande colle seguenti norme.

Art. 1°. Da ciascun Possessore dei Boni suddetti si farà all'Amministratore analoga istanza in

triplice copia, nella quale singolarmente, ma numericamente saranno descritti i Boni a concambiarsi; e sopra ciascuno di essi distinta[illegible]essore apporrà la di lui firma o altro speciale proprio contrasegno. Sopra una delle tre copie delle domande predette l'Amministratore rilascerà analoga dichiarazione del ricevimento de'Boni per essere inviati alla Depositeria Generale in Roma onde attuarne il cambio.

Art. 2.° L'Amministratore ritenendo la seconda copia della istanza menzionata nel precedente articolo, trasmetterà al Ministero delle Finanze, con la etichetta per la Depositeria Generale Nazionale, la terza copia della domanda con i Boni ricevuti dai Possessori.

Art. 3.° A misura che dalla Depositeria Generale saranno concambiati i Boni suddetti in quelli della Repubblica, secondo i termini indicati a piè del Regolamento Ministeriale del giorno 18 Aprile corrente, saranno i Boni medesimi inviati agli Amministratori delle Casse suddette per mezzo della Posta, dalla quale li ritireranno gli stessi Amministratori.

Art. 4.° Questi passeranno prontamente i detti Boni della Repubblica a coloro dai quali avranno ricevuto i Boni del Tesoro, ed a piè della istanza rimasta in mano de'medesimi ritireranno analoga ricevuta a pareggio dell'eseguito concambio: tale ricevuta sarà dagli Amministratori medesimi rimessa alla Depositeria Generale ad evasione dell'invio da questa ad essi fatta, ed a giustificazione altresì della piena esecuzione del detto concambio.

Art. 5.° Qualora dall' Ufficio del concambio

presso la Depositeria Generale in Roma si riconoscesse esser contrafatto taluno dei Boni a concambiarsi all'ufficio medesimo trasmesso dagli Amministratori anzidetti, in tal caso ad evasione della trasmissione da essi fatta, il nominato ufficio rimetterà agli Amministrati, insieme alla decisione ministeriale in proposito, il verbale della verificazione fattane nei modi stabiliti nelle contemporanee apposite norme date al predetto ufficio del concambio.

6.° Di tutte le operazioni anzidette gli Amministratori summenzionati dovranno tenere analogo apposito registro di carico e discarico, separato da ogni altro relativo alle riscossioni e pagamenti de' quali sono incaricati, giusta l'annesso modello.

Questo dì 18 Aprile 1849.

La Commissione referente pel Ministero delle Finanze

E. Brambilla
G. Costabili
V. Valentini

CASSA NAZIONALE DI

REGISTRO DI CARICO, E DI DISCARICO

per i Boni del Tesoro ricevuti dai possessori per essere rimessi alla Depositeria Generale Nazionale in Roma onde essere concambiati giusta il Regolamento del 18 Aprile 1849, e relative norme dello stesso giorno; e per i Boni della Repubblica Romana dalla detta Depositeria Generale rimessi alla suindicata Cassa per farne la consegna a coloro dai quali si sono ricevuti i predetti Boni del Tesoro.

CARICO

NUMERO E DATA delle Istanze esibite coi Boni		COGNOMI, E NOMI de' Possessori de' Boni del Tesoro o di Coloro che li hanno esibiti, e fatte le istanze per il Concambio	NUMERI DE' BONI DEL TESORO ESIBITI PEL CONCAMBIO								VALORE dei BONI ESIBITI per IL CONCAMBIO	DATA della trasmissione in Roma alla depositaria Generale	OSSERVAZIONI
Num.	Data		da sc. 100	da sc. 50	da sc. 20	da sc. 10	da sc. 5.	da sc. 2.	da sc. 1	TOTALI			

DISCARICO

DATE dell' invio fattone dalla Depositeria Generale	DATA di ricevimento presso la Cassa Nazionale	NUMERO DE' BONI della REPUBBLICA TRASMESSI PER DARSI IN CONCAMBIO							VALORE de' Boni da darsi in Concambio	DATA della consegna a Coloro che hanno esibito i Boni del tesoro	COGNOMI, E NOMI di Coloro ai quali si sono consegnati li Boni della Repubblica in concambio di quelli del Tesoro	DATA dell' invio alla Depositeria Generale in Roma della ricevuta di Consegna	OSSERVAZIONI
		da sc. 50	da sc. 20	da sc. 10	da sc. 5	da sc. 2	da sc. 1	TOTALI					

(222)

REPUBBLICA ROMANA

NORME PER LA ESECUZIONE

Presso la Depositeria generale Nazionale della conversione de' Boni del Tesoro in Boni della Repubblica

A rendere più spedita, ed in pari tempo sicura la operazione della conversione de'Boni del Tesoro in altri Boni della Repubblica decretata dall'Assemblea colla risoluzione del giorno 25 Marzo ultimo decorso, eseguibile detta conversione presso la Depositeria Generale Nazionale in Roma a forma del Regolamento Ministeriale del giorno 18 Aprile corrente, sono stabilite le seguenti norme.

Art. 1.° Presso la nominata Depositeria Generale sarà aperto pel tempo occorrente al Pubblico un locale separato da quello in cui si eseguiranno le operazioni ordinarie dei depositi e pagamenti giornalieri. Esso si richiamerà ufficio del Concambio.

Art. 2.° A quest'ufficio sarà destinato temporaneamente, cioè pel tempo occorrente al suddetto concambio, un numero sufficiente d'Impiegati da scegliersi a cura dell'Ispettore della Depositeria Generale nel seno della medesima, ed in caso di deficienza nel seno di altri ufficii del Ministero delle Finanze. Ad uno di detti Impiegati sarà affidata specialmente la direzione delle operazioni suddette. e sarà perciò considerato come Capo dell'ufficio.

Art. 3.° Al detto capo di ufficio dal Ministero delle Finanze sarà fatta la consegna dei Boni della Repubblica destinati al concambio suddetto. Per ogni consegna dal detto Capo di ufficio sarà rilasciata l'analoga ricevuta.

Art. 4.° Lo stesso Capo dell'ufficio del concambio, dopo aver fatto riportare sopra apposito Registro di carico e discarico (1) le suddette consegne, avrà cura di separare dalle matrici i Boni della Repubblica a darsi in concambio, conservando in apposito armadio le prime, e facendo preparare i secondi in modo da potersi prontamente dare in concambio.

Art. 5.° Sarà del pari cura del detto Capo di Ufficio di tener preparate le matrici dei Boni del Tesoro che debbono ritirarsi, onde nel caso di qualche dubbiezza sulla realtà di essi possa ricorrersi prontamente al confronto sulle dette matrici.

Art. 6.° Qualora si facesse luogo al detto confronto, e da esso risultasse la contrafazione, ne sarà redatto Verbale da firmarsi in duplice originale dal Portatore e dall' Impiegato che avrà verificata la contrafazione, non che dal Capo dell'ufficio del concambio. Di tali Boni resterà sospeso il concambio, dovendosi attendere le determinazioni del Ministro delle Finanze, cui perciò sarà rimessa una delle copie del detto Verbale unitamente ai Boni contrafatti, i quali per l'autenticità saranno firmati come sopra, e vi si farà menzione del redatto verbale.

(1) V. modello N. 1.

Art. 7.° Dei Boni del Tesoro che saranno riconosciuti leggittimi, sarà prontamente eseguito il concambio in Boni della Repubblica, riportando le singole partite di questi sul Registro suindicato nella parte del discarico: Su quelli poi del Tesoro che si saranno concambiati, all'atto stesso del concambio, ed a diligenza del suddetto Capo di ufficio, si farà apporre il Bollo avente la parola « *annullato* » com'è disposto nel soprаindicato Regolamento.

I Boni medesimi così bollati si riuniranno in fascicoli distinti per serie, per categoria, e secondo il loro respettivo numero progressivo. Così riuniti saranno essi passati ad uno dei Cassieri della Depositeria Generale per essere custoditi separatamente, onde al termine della conversione possa esserne riconosciuta facilmente la quantità, e conseguentemente l'ammontare respettivo.

Il nominato Cassiere rilascerà al Capo dell'ufficio del concambio una ricevuta de Boni del Tesoro concambiati, e custoditi come sopra nella di lui Cassa, e contestualmente riporterà sopra un Registro apposito di carico e discarico (1) le singole partite de'nominati Boni ad esso consegnati.

Art. 8.° In ciascun giorno il suddetto capo dell'ufficio del concambio rimetterà al Ministro delle Finanze una nota dei Boni del Tesoro concambiati colla distinta di quelli della Repubblica dati in concambio.

La detta nota firmata dal Capo d'ufficio, e

(1) V. modello N. 2.

dal Cassiere suddetti, vidimata dall'Ispettore della Depositeria Generale conterrà

A. Il numero e valore de' Boni della Repubblica avuti in consegna per il concambio a tutto il giorno precedente.

B. Il numero e valore de' Boni della stessa specie ricevuti in consegna nel giorno cui si riferisce la nota, e quindi il totale de' boni della Repubblica avuti in consegna per darsi in concambio.

C. A fronte il Numero e valore de' Boni del Tesoro concambiati a tutto il giorno precedente.

D. Il numero e valore di quelli concambiati nel giorno cui si riferisce la nota, e quindi il totale de' Boni del Tesoro concambiati.

E. In fine la nota predetta presenterà il ristretto de' Boni della Repubblica ricevuti in consegna, e di quelli del Tesoro concambiati, onde apparisca se dei primi ne rimane una quantità sufficiente per proseguire il concambio. (1)

Art. 9.° Qualora i Boni a concambiarsi fossero rimessi in Roma dagli Amministratori delle Casse Nazionali delle Province, e dovessero a questi ritornarsi in concambio i Boni della Repubblica, il Capo dell'ufficio suddetto avrà cura di fare riscontrare i Boni trasmessi, e rinvenuti senza eccezione farà preparare i Boni della Repubblica da rimettersi in concambio agli Amministratori suddetti.

Di tali Boni sarà redatta una nota distinta colla precisa indicazione del numero e valore di essi, e fattone il confronto alla presenza del-

(1) V. modello N. 3.

l'Ispettore della Depositeria Generale, saranno bene impacchettati, e sigillati.

La detta nota sarà firmata sì dall'Ispettore che dal Capo di ufficio predetti in duplice originale; uno di essi per ogni buon fine ed effetto rimarrà presso l' ufficio del concambio ; e l'altro sarà unito al pacco di detti Boni da inviarsi come sopra agli Amministratori delle Casse Nazionali in Provincia.

Tale invio si farà a cura del sunnominato capo d'ufficio per mezzo della Posta ritirando da questa analoga ricevuta.

Art. 10.° Qualora poi dai Boni del Tesoro rimessi come sopra dagli Amministratori delle Casse Nazionali in Provincia, fosse per risultare qualche difetto o la contrafazione di alcuno di essi, il Capo dell' ufficio del concambio, riscontrato lo stato o nota con cui essi sono accompagnati, e rinvenutivi effettivamente descritti , farà prontamente conoscere il tutto all'Ispettore della Depositeria Generale, e coll'assistenza di questo ne redigerà analogo verbale in triplice copia originale: Una di esse si rimetterà al Ministro delle Finanze per gli effetti indicati nell'articolo 6., l'altra sarà rimessa all' Amministratore della Cassa Nazionale da cui sarà stato fatto l'invio de'Boni riconosciuti contra fatti, e la terza per rimanere nell'ufficio del Concambio.

Art. 11.° Compiuta la conversione o concambio predetto de'Boni, a diligenza del nominato Capo d'ufficio sarà redatto uno stato generale riassuntivo de'Boni concambiati in corrispondenza dei fascicoli dei Boni stessi, che si troveranno custoditi presso una delle Casse della Depositeria

Generale, e del Registro di carico, e di discarico, come si è detto nel §. secondo dell'Articolo 7.

Detto stato firmato dal suddetto Capo d'ufficio, non che dal Cassiere, presso cui sono custoditi i Boni concambiati, e vidimato dall' Ispettore della Depositeria Generale sarà rimesso al Ministro delle finanze, e quando da questo sarà stabilito il giorno in cui i ripetuti boni saranno dati alle fiamme, i tre nominati funzionarj si porteranno nel luogo destinato recando seco loro i Boni stessi ed il relativo registro, ed assisteranno all'atto del bruciamento. Questo medesimo atto sarà riportato sul nominato registro, e formerà il pieno discarico de' Boni del Tesoro concambiati.

Questo di 18 Aprile 1849.

La Commissione referente pel Ministero delle Finanze

E. Brambilla
G. Costabili
V. Valentini

Modello N.° 1.
annesso alle Norme
del 18 Aprile 1849.

—

DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE IN ROMA

REGISTRO

di carico, e discarico de' Boni della Repubblica Romana trasmessi dal Ministero delle Finanze alla Depositeria Generale Nazionale per essere dati in concambio de' Boni del Tesoro, e di quelli erogati nel concambio stesso, a forma del Regolamento dei 18 *Aprile* 1849.

CARICO—Boni ricevuti per darsi in concambio.

DATA del ricevimento	QUANTITA' DE' BONI RICEVUTI							VALORE DI BONI	Osservazioni
	da sc. 50	da sc. 20	da sc. 10	da sc. 5	da sc. 2	da sc. 1	Totale		

DISCARKCO—*Boni dati in concambio.*

DATA del concambio	COGNOMI, E NOMI di coloro ai quali sonosi dati in concambio	Quantità di Boni dati in concambio							VALORE di BONI	Riferimento al Registro de'boni del Tesoro concambiati	Osservazioni
		da sc. 50	da sc. 20	da sc. 10	da sc. 5	da sc. 2	da sc. 1	Totale			

MODELLO N.° 2.
annesso alle Norme
del 18 Aprile 1849.

DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE IN ROMA

REGISTRO

di carico, e discarico de' Boni del Tesoro concambiati in Boni della Repubblica, a forma del Regolamento de' 18 Aprile 1849; quali Boni del Tesoro, dopo esservi stato apposto il bollo « annullato » *sono consegnati al Cassiere presso la Depositeria Generale Nazionale.*

NB. Il discarico può solo partire dalla riconsegna de' Boni per essere passati al bruciamento: quindi il detto discarico sarà notato a piè della pagina delle rispettive Serie.

Date		Esibitori de' boni concambiati	Quantita' de' boni concambiati e consegnati al cassiere								Valore de' boni concambiati
del seguito concambio	della consegna al Cassiere		da Sc. 100	da Sc. 50	da Sc. 20	da Sc. 10	da Sc. 5	da Sc. 2	da Sc. 1	Totali	
		Serie A.									

Date		Esibitori de' boni concambiati	Quantita' de' boni concambiati e consegnati al cassiere								Valore de' boni concambiati
del seguito concambio	della consegna al Cassiere		da Sc. 100	da Sc. 50	da Sc. 20	da Sc. 10	da Sc. 5	da Sc. 2	da Sc. 1	Totali	
		Serie B.									

MODELLO NUM. 3.
annesso alle Norme
del 18 Aprile 1848.

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE

SITUAZIONE de' Boni della Repubblica Romana trasmessi dal Ministero delle Finanze alla Depositeria generale Nazionale per darli in concambio di quelli del Tesoro, giusta il Regolamento del giorno 18 Aprile 1849, non che dei detti Boni del Tesoro concambiati a tutto il giorno 1849.

Situazione dei Boni della Repubblica.

Movimento	Quantità de' Boni							Valore de' Boni
	da sc. 50	da sc. 20	da sc. 10	da sc. 5	da sc. 2	da sc. 1	Totale	
Trasmessi alla Depositeria Generale del Ministero delle Finanze a tutto il giorno 1849.								
Trasmessi come sopra questo giorno								
Totale de' Boni trasmessi a tutto questo giorno per darsi in concambio di quelli del Tesoro								
Boni suddetti dati in concambio di Boni del Tesoro a tutto il giorno 1849.								
Simile a questo giorno								
Totale di Boni dati in concambio di Boni del Tesoro a tutto questo giorno								
Ristretto								
Totale di Boni trasmessi per darsi in concambio a tutto questo giorno								
Simile di quelli dati inconcambio come sopra.								
Restano per darsi in concambio ne' giorni susseguenti.								

Siegue la situazione de' Boni del Tesoro

SITUAZIONE DE' BONI

INDICAZIONE DELLE SERIE	Boni da Sc. 100 concambiati			Boni da sc. 50 concambiati			Boni da Sc. 20 concambiati			Boni da Sc. 10 concambiati		
	a tutto jeri	oggi	totale	a tutto jeri	oggi	totale	a tutto jeri	oggi	totale	a tutto jeri	oggi	totale
SERIE A												
» B												
» C												
» D												
» E												
« F												
» G												
» H												
» I												
» L												
» M												
» N												
» O												
» P												
» Q												
» R												
TOTALI												
Mancano a compimento de'Boni emessi.												
TOTALE de'Boni emessi.												

DEL TESORO

Boni da Sc. 5 concambiati			Boni da Sc. 2 concambiati			Boni da sc. 1 concambiati			VALORE DE' BONI CONCAMBIATI		OSSERVAZIONI
a tutto jeri	oggi	totale	a tutto jeri	oggi	totale	a tutto jeri	oggi	totale			

Roma questo dì 1849.

Il Capo d'Ufficio Visto. *L'Ispettore* *Il Cassiere*

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 23.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa

(223)

REPUBBLICA ROMANA

IL MINISTERO DELLE FINANZE

In esecuzione del decreto del giorno 25 Marzo ultimo dell'Assemblea Costituente, risguardante la converzione dei Boni del Tesoro, pubblica il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1. Tutti i boni che oggi si trovano in circolazione nello Stato Romano sono come appresso

Boni da sc. 100	.... N.	9,000
Boni da sc. 50	................»	18,000
Boni da sc. 20	................»	50,300
Boni da sc. 10	................»	37,800
Boni da sc. 5	................»	63,800
Boni da sc. 2	................»	54,000
Boni da sc. 1	................»	88,800

Ai quali sono da aggiungere i Boni emessi dalle Rappresentanze pubbliche nella Città e Provincia di Bologna per la somma di sc. 200,000 infruttiferi.

Art. 2. Nella nuova specie che va ad emettersi, ad agevolare la circolazione, verranno soppressi i boni da sc. 100, ed in loro vece verrà ampliato il numero di quelli di valore inferiore, per modo che la intiera somma descritta di sopra verrà cambiata con boni di nuova emissione del numero che siegue, cioè

Boni da sc. 50	.... N.	12,500
Boni da sc. 20	...............»	25,000
Boni da sc. 10	...............»	50,000
Boni da sc. 5	...............»	150,000
Boni da sc. 2	...............»	500,000
Boni da sc. 1	...............»	669,272

I nuovi boni porteranno le firme dei Cittadini Carlo Armellini, Direttore del Debito Pubblico, o Giuseppe Negri per esso, ed Enrico Canale pel Segretario del medesimo dicastero.

Art. 3. Resterà garantita la nuova specie di boni dalle istesse ipoteche e sicurezze, da cui sono ora garantiti i boni da convertirsi, ed a piedi del presente Regolamento si tornano a pubblicare gli elenchi dei boni sui quali le menzonate ipoteche sono state iscritte.

Art. 4. Colla emissione sopraccennata resta provveduto ancora alla sodisfazione de' frutti decorsi e da decorrere fino al momento della conversione nella somma di sc. 144272, essendosi già disposto dei frutti, che avrebbero dovuto decorrere dalla conversione fino alle stabilite scadenze con decreto del Triumvirato dei 5 Aprile corrente.

Art. La conversione poi dei boni indicata di sopra si farà nella Depositeria Generale in Roma, incominciando dai boni di sc. 100, e quindi proseguendo per gli altri di inferiore valore. Nell' atto della conversione i Ministri della Depositeria apporranno un bollo sui singoli boni convertiti portante la parola *annullato*.

Art. 6. I possessori pertanto dei boni so-

no invitati a presentarli in Roma alla cassa della Depositeria Generale nei termini sotto indicati, ove saranno all'istante cambiati con altrettanti boni di nuova emissione, aggiunto alla loro valuta il frutto decorso fino al punto della conversione. I termini però indicati sono operativi per le sole parti, effettuandosi intanto fin da ora il cambio dal Governo per tutti quei boni di cui esso si trova possessore.

Art. 7. In quanto alle province dovranno i boni esser trasmessi in Roma, da dove saranno ritornate le valute, il tutto ne' termini egualmente sotto indicati; e questa trasmissione potrà farsi tanto direttamente dai possessori ai loro corrispondenti, quanto per mezzo delle Casse nazionali, cui possono i boni essere affidati, alle quali Casse saranno a dare le convenienti istruzioni per le reciproche cautele. I possessori dei boni nell' affidarli alle Casse nazionali ritireranno altrettante ricevute interinali da restituirsi al ricevimento delle nuove valute.

Art. 8. Riguardo agli scudi duecentomila dei boni di Bologna la conversione avrà luogo nella Cassa nazionale di quella medesima Città; ed i possessori dei medesimi boni li presenteranno dai 15 Maggio al 31 detto per riceverne il cambio contemporaneamente.

Art. 9. Scorsi i termini indicati nella tabella quì appresso descritta, i boni portanti lo stemma pontificio oggi circolanti, saranno fuori di corso, e saranno considerati dalla legge di niun effetto e valore.

Art. 10. Compita l'opera della conversione

verrà redatto processo verbale di tutti i boni annullati, e verranno pubblicamente dati alle fiamme colle norme, che saranno indicate in proposito.

Dalla nostra Residenza li 18 Aprile 1849.

I membri della Commissione riferente
pel Ministero delle Finanze

E. Brambilla
Gio. Costabili
V. Valentini

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 100 NELLE CASSE NAZIONALI	A RICEVERE IL CAMBIO DI SC. 100 DALLE CASSE NAZIONALI	OSSERVAZIONI
Roma	dal 5 maggio a tutto li 10 detto	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000 dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto li 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo .... Orvieto....... Spoleto ...... Perugia ...... Rieti .... Velletri....... Frosinone....	idem	dai 13. maggio a tutto li 17 detto	
Ancona .... Macerata ..... Fermo .... Ascoli......... Camerino .... Urbino e Pesaro	idem	dai 14 maggio a tutto li 18 detto	
Bologna ...... Ferrara....... Forlì......... Ravenna	idem	dai 17 maggio a tutto li 21 detto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 50.	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 50.	Osservazioni
Roma.........	dagli 11 maggio a tutto li 25 detto	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000 dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto li 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo ...... Orvieto....... Spoleto .... Perugia....... Rieti .... Velletri....... Frosinone....	idem	dai 28 maggio a tutto l' 11 Giugno	
Ancona .... Macerata ..... Fermo........ Ascoli......... Camerino .... Urbino e Pesaro	idem	dai 29 maggio a tutto il 12 Giugno	
Bologna....... Ferrara....... Forlì.......... Ravenna	idem	dal 1. Giugno a tutto il 15 detto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 20	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 20	Osservazioni
Roma	dal 26 maggio a tutto il 9 Giugno	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000 dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto li 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo .... Orvieto....... Spoleto .... Perugia....... Rieti .... Velletri....... Frosinone....	idem	dal 12. Giugno a tutto il 26 detto	
Ancona .... Macerata ..... Fermo .... Ascoli .... Camerino .... Urbino e Pesaro	idem	dal 13. Giugno a tutto il 27 detto	
Bologna ...... Ferrara....... Forlì .... Ravenna	idem	dal 16. Giugno a tutto il 30 detto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 10	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 10.	Osservazioni
Roma.........	dal 10. Giugno a tutto li 24 detto	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000. dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto il 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Vierbo........ Orvieto....... Spoleto....... Perugia....... Rieti......... Velletri....... Frosinone....	idem	dal 27. giugno a tutto l' 11 detto	
Ancona....... Macerata..... Fermo....... Ascoli......... Camerino.... Urbino e Pesaro........	idem	dal 28. giugno a tutto il 12 Luglio	
Bologna...... Ferrara....... Forlì......... Ravenna.....	idem	dal 1.° luglio a tutto il 15 detto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 5	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 5	Osservazioni
Roma.........	dal 25. giugno a tutto li 9 luglio	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000 dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15. Maggio a tutto il 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo....... Orvieto....... Spoleto....... Perugia...... Rieti.......... Velletri....... Frosinone...	idem	dal 12. luglio a tutto il 26 detto	
Ancona....... Macerata..... Fermo........ Ascoli......... Camerino.... Urbino e Pesaro........	idem	dal 13. luglio a tutto il 27 detto	
Bologna...... Ferrara....... Forlì......... Ravenna.....	idem	dal 16. luglio a tutto il 30 detto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 2	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 2.	Osservazioni
Roma.........	dal 10. luglio a tutto il 24 detto	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000 dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto il 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo....... Orvieto....... Spoleto....... Perugia...... Rieti......... Velletri....... Frosinone....	idem	dal 27. luglio a tutto l' 11 Agosto	
Ancona....... Macerata..... Fermo........ Ascoli......... Camerino.... Urbino e Pesaro........	idem	dal 28. luglio a tutto il 12 Agosto	
Bologna...... Ferrara....... Forlì......... Ravenna.....	idem	dai 31. luglio a tutto il 14 Agosto	

TERMINI

PROVINCE	A PRRSENTARE I BONI DI SC. 1	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 1.	Osservazioni
Roma.........	dai 25. luglio a tutto l'8 Agosto	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000. dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto il 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo....... Orvieto....... Spoleto....... Perugia....... Rieti.......... Velletri....... Frosinone....	idem	dai 11. agosto a tutto il 25 detto	
Ancona....... Macerata..... Fermo........ Ascoli......... Camerino.... Urbino e Pesaro........	idem	dal 12. agosto a tutto il 26 detto	
Bologna...... Ferrara....... Forlì.......... Ravenna.....	idem	dal 15. agosto a tutto il 29 detto	

PRIMO ELENCO

Dei Beni una volta appartenenti ai Luoghi pii ipotecati a garanzia dei Boni del Tesoro.

PRIMA CATEGORIA

BENI CAMERALI

PERUGIA	Lago Trasimeno e sue adjacenze . . . Sc.	110,853	33	—
	Castiglion del Lago — Beni allodiali . . »	23,508	60	5
	» Beni responsivi . »	140,498	20	—
CIVITAVECCHIA	Stabilimento delle Allumiere. . . . . . . »	60,70	58	—

SECONDA CATEGORIA

BENI APPARTENENTI AGLI STABILIMENTI DEL S. MONTE DI PIETA' E S. SPIRITO

BENI APPARTENENTI AL S. MONTE DI PIETA'

Tenute già annesse allo Stabilimento delle Allumiere nelle vicinanze di Civitavecchia.

CIVITAVECCHIA	Monte S. Angelo . . . . »	44,626	70	—
	Spizzicatore . . . . »	44,384	05	—
	Casalone . . . . »	35,465	82	—
	Bandita de' Bovi. . . . . »	2,985	77	—
	Monte Riccio e Cencelli . . . . »	133,163	68	—
	Diritto al Taglio de' Boschi ex Camerali.			
	Maggiorana. . . . . »	9,370	11	—
	Chiaruccia, Prato Cipolloso, ed altri. . . »	15,277	03	—
	Ferrara de' Bovi. . . . . »	3,692	63	—
	Tenuta di Prato Cipolloso . . . . »	10,765	75	—

	Poggi di Civitavecchia ed altri distretti. »	8,230 77	—
	Tenuta della Chiaruccia . . . . »	10,561 13	—
PERUGIA	Tenuta di Monte Malbe nel Territorio di Perugia. . . . . »	19,921 53	—
	Detta nel Territorio di Corciano. . . . . »	6,455 46	—

BENI APPARTENENTI ALLO STABILIMENTO DI S. SPIRITO

AGRO ROMANO	Tenuta denominata Casetta di Mattei posta nell'Agro Romano nella vicinanza della Capitale . . . . »	60,068 13	—
	Tenuta di Palidoro posta come sopra. . »	122,427 02	—

TERZA CATEGORIA

BENI APPARTENENTI A CORPORAZIONI RELIGIOSE E STABILIMENTI ECCLESIASTICI

MONASTERO DE' SS. DOMENICO E SISTO

ROMA ED AGRO ROMANO	Case in Roma . . . . »	7,400 21	—
	Tenuta di Acqua Acetosa e Pedica . . . »	61,685 47	—
	Risaro. . . . . »	19,800 50	—
	S. Cesareo. . . . . »	6,183 30	—
	Cerqueto . . . . »	30,090 41	—
	Monachino e Selce . . . . »	18,127 59	—

MONASTERO DI S. CATERINA DA SIENA DELL' ORDINE DOMENICANO

	Orto. . . . . »	1,549 06	—

CONVENTO DI S. MARIA SOPRA MINERVA

	Tenuta Tor di Sordi compresa la parte che confina col Territorio di Tivoli . . . »	19,555 51	—
	Case in Roma . . . . »	23,814 12	—
	Vigne nel Suburbio di Roma . . . . »	5,460 96	—

CONVENTO DI S. CLEMENTE DELL' ORDINE DOMENICANO

Vigna fuori Porta S. Lorenzo e Maggiore Vocabolo in via di Gallicano . . . . . »	1,958	10	—

MONASTERO DI S. SILVESTRO IN CAPITE IN ROMA

Tre Tenute Ponte Nomentano, Quarto di Tufello e S. Agnese. . . . . »	20,143	61	—
Malpasso . . . . »	8,618	95	—
Cornazzello . . . . »	16,150	77	—
Orto in Via S. Vitale. . . . . »	1,604	24	—

MONASTERO DI S. SUSANNA IN ROMA

Due Case in diverse contrade ec. . . . . »	1,935	—	—

MONASTERO DI S. CATERINA DE' FUNARI IN ROMA

Tenuta denominata Castel di Leva . . . »	19,885	85	—

MONASTERO DI S. CECILIA IN TRASTEVERE IN ROMA

Tenuta denominata la Magliana . . . . . »	40,028	85	—

PIA CASA DI S. OFFIZIO

Tenuta di Conca. . . . . »	102,353	21	—

MONACI CERTOSINI IN S. MARIA DEGLI ANGELI IN ROMA

Vigna entro l'abitato . . . . »	3,028	02	5

MONASTERO DE' MONACI CAMALDOLESI IN S. GREGORIO AL MONTE CELIO

Orto nell'abitato. . . . . »	4,246	02	—

DETTO PEI BENI GIA' SPETTANTI ALLA CONGREGAZIONE OLIVETANA IN S. FRANCESCA ROMANA

Tenuta S. Maria Nuova, Selcia, Statuario, e Marunella . . . . »	30,263	43	—
Tor Vergata . . . . »	15,077	30	—

MONASTERO E MONACI CISTERCENSI
IN S. BERNARDO ALLE TERME

	Sito scoperto ed Orto. . . . . »	3,632 63	—

CONVENTO DE' PADRI SERVITI IN S. MARIA IN VIA

	Case in diverse contrade . . . . »	2,565 —	—

CONVENTO DE' PADRI SERVITI IN S. MARCELLO

	Vigna e Canneto . . . . »	1,887 60	—

CONVENTO DE' PADRI AGOSTINIANI
DI BRACCIANO

	Tenuta S. Cornelia . . . . »	19,875 08	—
	Tenuta Spedaletto. . . . . »	8,024 67	—

DETTO DI ROMA

	Case in diverse Contrade . . . . »	8,960 —	—
	Due Vigne fuori di Porta del Popolo. . »	1,848 02	—

CONVENTO DE' PADRI MINORI CONVENTUALI
IN SS. XII. APOSTOLI

	Vigna fuori Porta S. Giovanni in vocabolo Via di Frascati. . . . . »	496 34	—

DETTO IN S. SALVATORE IN ONDA IN ROMA

	Case in diverse contrade. . . . . »	2,405 —	—

COLLEGIO DI S. BONAVENTURA
DE' MINORI CONVENTUALI

	Vigne, Case, e Giardini in diverse contrade. »	4,637 74	—
ALBANO	Min ri Conventuali delle Grazie di Albano »	1,958 26	—
	Monastero di Gesù e Maria in Albano . »	1,200 —	—
	RR. PP. della Maddalena di Roma . . . »	4,116 41	—
	Padri Scolopj in Roma . . . . »	1,342 99	—
NETTUNO	Convento di S. Francesco. . . . . »	2,108 29	—
TIVOLI	Arciconfraternita della Divina Pietà di Roma . . . . »	2,773 81	—

	Convento de'PP. Domenicani in Tivoli. »	1,064 30	—
	Convento di S. Marcello in Roma. . . . »	2,157 84	—
	Monastero di S. Anna. . . . . »	5,208 80	—
PALESTRINA	Monastero di S. Gregorio di Roma . . . »	2,267 32	—
	Monastero delle Mantellate di Roma . . »	31,031 72	—
	Convento de' Padri Carmelitani Scalzi . . »	1,265 63	—
BOLOGNA	Monastero di S. Maria degli Angeli. . . »	7,682 72	—
	Canonici Regolari Lateranensi del Santissimo Salvatore . . . . »	11,556 27	—
	Congregazione de' Poveri di S. Rocco nella Chiesa del Ponte delle Lamme. . . . »	3,396 10	—
	Convento de'Padri Agostiniani di S. Giacomo Maggiore . . . . »	9,349 36	—
	Convento de' Padri Barnabiti di S. Lucia »	15,444 14	—
	Convento de' Padri Domenicani . . . . . »	17,386 13	—
	Convento de'Padri di S. Maria de' Servi »	18,136 97	—
	Convento de'Padri Missionarj . . . . . . »	3,737 77	—
	Monastero delle Benedettine nere. . . . »	1,250 »	—
	Monastero delle Agostiniane di S. Cristina »	7,659 36	—
	Monastero di S. Maria Egiziaca. . . . . »	3,718 —	—
	Monastero delle Carmelitane Scalze. . . »	10,569 07	—
	Monastero del Corpus Domini. . . . . . »	23,504 12	—
	Opera Dal Monte per Missioni . . . . . »	1,937 50	—
ARCOVEGGIO	Padri Minori Conventuali di S. Francesco di Bologna . . . . »	4,934 41	—
	Detti . . . . »	22 96	—
BUDRIO	Convento de'Padri di S. Francesco di Bologna . . . . »	1,364 47	—
	Convento de'Padri de'Servi di Maria. . . »	276 01	—
	Monastero delle Monache di S. Maria de' Servi in Budrio . . . . »	3,220 19	—
CALDERARA	Convento de'Padri di S. Francesco di Bologna. . . . . »	3,216 69	—

CASTEL S. PIETRO	Convento de' Padri Bernabiti di S. Lucia. »	3,480 17 —
	Monastero delle Salesiane di S. Gio. Battista . . . . »	3,289 26 —
S. GIOVANNI IN PERSICETO	Convento de' PP. di S. Francesco in S. Giovanni. . . . . »	1,375 — —
	Convento de' Padri di S. Giacomo di Bologna. . . . . »	3,048 58 —
LOJANO	Compagnia delle Anime purganti nella Chiesa di Scanolla. . . . . »	307 61 —
MUSIANO	Convento de' PP. Agostiniani di S. Giacomo in Bologna . . . . »	2,250 07 4
PIMAZZO	Convento de' PP. di S. Maria de' Servi di Bologna . . . . »	1,820 51 —
	Convento de' PP. Barnabiti di S. Lucia di Bologna. . . . . »	1,686 50 —
VARIGNANA DI SOPRA	Convento de' PP. di S. Domenico di Bologna . . . . »	10,192 44 —
	Convento de' PP. Agostiniani di Bologna. »	1,044 20 —
ZOLAPREDOSA	Monastero delle Monache Salesiane in Bologna. . . . . »	4,484 71 —
FERRARA	Conservatorio delle Orsoline in Ferrara. »	384 44 —
	Detto di S. Barbara in Ferrara. . . . . . »	2,212 25 —
	Detto di S. Appolinare. . . . . »	1,021 66 —
	Convento de' PP. della Missione. . . . . . »	2,943 75 —
	Detto de' PP. Domenicani . . . . »	1,106 25 —
	Detto de' PP. Scalzi di S. Girolamo. . . . »	1,370 — —
	Detto delle Monache di S. Caterina . . . «	5,116 30 —
	Convento delle Monache di S. Vito . . . »	3,393 50 —
	Detto delle Monache di S. Monaca. . . . »	1,925 — —
	Detto del Corpus Domini. . . . . »	3,848 50 —
	RR. PP degl' Infermi in Ferrara. . . . . »	1,162 50 —
	Conservatorio delle Orsoline di S. Giustina . . . . »	1,369 93 —
GUARDA FERRARESE	Detto. . . . . »	481 50 —
COLOGNA	Detto. . . . . »	895 36 —

LUGO	RR. Madri Canonichesse di S. Agostino. »	5,079	53	—
	RR. PP. Carmelitani di Lugo. . . . . . . »	10,266	18	—
	RR. PP. Domenicani. . . . . »	4,568	12	—
BAGNACAVALLO	RR. Madri di S. Girolamo. . . . . »	2,911	12	—
	RR. PP. Minori Conventuali di S. Francesco. »	6,362	41	—
CENTO	RR. PP. di S. Pietro di Cento. . . . . . »	1,215	—	—
RAVENNA	Confraternita di S. Giustina in Ravenna. »	3,520	72	—
FORLÌ	Convento de'RR. PP. Carmelitani . . . . »	10,907	93	—
	Monastero delle RR. Monache Francescane in S. Domenico di Forlì . . . . »	7,372	29	—
	Detto di S. Caterina in Forlì. . . . . . . »	21,191	47	—
FORLÌ, BERTINORO E FORLIMPOPOLI	Monastero delle RR. Monache Agostiniane in Forlimpopoli. . . . . »	8,404	02	—
CESENATICO	Monache di S. Salvatore dell'Ordine de'Camaldolesi di Forlì. . . . . »	6,164	78	—
CESENA	Convento dello Spirito Santo di Cesena. »	5,286	73	—
RIMINI	RR. PP. Minori Conventuali di S. Francesco di S. Arcangelo. . . . . »	3,000	60	—
S. ARCANGELO	RR. PP. Paolotti di Rimini. . . . . »	5,512	31	—
URBINO	Convento di S. Agostino. . . . . »	5,421	14	—
	Detto del Corpus Domini . . . . »	2,404	—	79
	Detto de'PP. Carmelitani Scalzi . . . . . »	3,754	52	—
	Monastero di S. Chiara. . . . . »	2,055	13	—
	Monastero di S. Benedetto . . . . , . »	5,924	21	—
	Monastero di S. Caterina . . . . »	10,701	37	—
	Monastero di S. Maria della Bella. . . . »	3,839	70	—
S. ANGELO IN VADO	Monastero della B. Vergine delle Grazie. »	2,093	55	—
	Detto di S. Chiara in S. Angelo. . . . . »	2,927	75	—
	Detto di S. Bernardino. . . . . »	2,731	42	—
	Detto di S. Caterina. . . . . »	3,438	85	—
	Convento de'PP. Servi di Maria . . . . . »	2,735	15	—
COLBORDOLO	Convento de'PP. Girolimini di Urbino. . »	1,376	—	—

	Detto de' PP. Carmelitani Scalzi. . . . . . »	1,043 54 —
	Detto de' PP. Minori Conventuali di Urbino . . . . »	3,334 40 —
	Monastero di S. Maria della Torre di Urbino. »	1,741 21 —
PATRIANO	Convento de' PP. Girolimini di Urbino. . »	1,741 21 —
	Monastero di S. Maria della Torre in Urbino . . . . »	1,920 72 —
URBANIA	Monastero di S. Maria Maddalena. . . . »	2,018 43 —
	Monastero di S. Chiara in Urbino . . . . »	4,777 72 —
	Monastero della B. Vergine delle Grazie. »	1,189 69 —
MERCATELLO	Monastero di S. Chiara . . . . »	3,259 88 —
CABICE E GRADARA	Compagnia del Gonfalone di Gradara. . . »	1,072 25 —
CANDELARO NOVILLARA PESARO	Convento de' PP. Agostiniani. . . . . . . »	5,690 34 —
CANDELARA, FIORENZUOLA NOVILLARA PESARO	Convento de' PP. Camaldolesi . . . . »	5,591 87 —
FIORENZUOLA PESARO	Convento de' PP. Filippini. . . . . »	3,205 94 —
FIORENZUOLA PESARO	Convento de' PP. Serviti. . . . . »	2,733 53 —
PESARO	Convento de' PP. Domenicani. . . . . . . »	5,415 33 —
MONTE CALVO	Monastero di S. Benedetto. . . . . »	1,671 78 —
FERMIGNANO	Monastero di S. Caterina. . . . . »	1,810 73 —
S. DONATO IN FAVIGLIONE	Monastero di S. Lucia in Urbino. . . . . »	6,280 93 —
	Detto. . . . . »	1,117 59 —
	Monastero di S. Maria della Bella. . . . »	2,121 90 —
AGUGLIANO	Monastero delle Salesiane di Offagna. . . »	1,089 83 —
ANCONA	Convento de' PP. Carmelitani di Ancona. »	7,362 68 —
	Convento de' PP. Domenicani. . . . . . . »	21,816 45 —
	Convento de' PP. Minori Conventuali . . »	2,600 96 —

	Monastero di S. Bartolomeo in S. Sebastiano . . . . »	1,725	—	—
	Monastero di S. Pelagia in S. Maria Nuova . . . . »	3,713	34	—
CAMERANO	Convento de'PP. Conventuali. . . . . . . »	1,089	43	—
CORINALDO	Convento de'PP. Agostiniani . . . . »	1,989	29	—
MONTE NUOVO	Convento de'PP. Francescani. . . . . . . »	3,290	71	—
MONTE NUOVO E SERRA DE'CONTI	Detto . . . . »	1,307	65	—
MERGO	Monastero del B. Gesú di Serra S. Quirico . . . . »	1,323	17	—
MONTE CAROTTO E SERRA DE'CONTI	Monastero di S. Maria Maddalena di Serra de'Conti. . . . . »	2,719	72	—
SERRA DE'CONTI	Monastero di S. Carlo . . . . »	15,567	98	—
MACERATA	Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri in Macerata. . . . . «	13,123	98	—
MONTOLMO	Convento de'PP. Conventuali in Montolmo. . . . . »	7,746	45	—
MORROVALLE	Convento de'PP. Conventuali di S. Giuseppe in Osimo. .. . . »	3,480	20	—
	Monastero di S. Lorenzo in Macerata. . »	15,004	03	—
MONTECOSARO	Confraternita della B. Vergine del Carmine in S. Giusto. . . . . »	3,051	15	—
CIVITANOVA	Convento de'PP. Agostiniani di Civitanueva.	5,102	01	—
	Detto di Recanati	7,642	03	—
	Detto di Montecosaro	6,730	20	—
TREJA	Convento de'PP. Conventuali di Jesi . . .	5,045	34	—
MONTECASSIANO	Detto di Treja	7,036	64	—
	Detto de'Servi di Maria di Montefano. . .	5,237	91	—
	Monastero di S. Benedetto di Treja	12,135	95	—
	Monastero delle Clarisse di S. Giovanni Batt. in Montecassiano	4,999	14	—
APIRO	Monastero di S. Maria Maddalena.	12,779	51	—

APPIGNANO	Monastero di S. Niccolò in Osimo	6,667	09	—
	Detto nella SSma Trinità di Jesi	9,030	40	—
CIVITANOVA	Convento di S. Francesco	2,959	14	—
S. ELPIDIO A MARE	Monastero delle Benedettine	14,881	04	—
	Monastero delle Salesiane del Sacro Cuore.	5,134	05	—
FERMO	Monastero de'PP. Agostiniani Scalzi . . .	4,936	—	38
	Casa della Missione..	13,174	46	—
	Monastero di S. Croce.	12,476	65	—
	Monastero di S. Giuliano	13,569	66	—
	P. Agostiniani di Amandola	1,685	09	—
	Monastero di S. Lorenzo di Amandola . .	7,317	13	—
APPIGNANO	Monastero della Concezione in Ascoli . . .	3,714	—	33
ASCOLI	PP. Domenicani Lombardi in Ascoli. . . .	2,448	74	—
	Monastero di S. Onofrio in Ascoli.	3,972	78	—
	Detto delle Convittrici in Ascoli.	4,589	12	—
	Detto delle Servite Terziarie in Ascoli . .	4,022	23	—
LAMA	PP. Carmelitani Scalzi in Ascoli	2,238	69	—
LICIANO	PP. Camaldolesi Cenobiti in Ascoli	5,297	74	—
	PP. Domenicani Lombardi in Ascoli	2,372	87	—
MONTEGALLO	PP. Camaldolesi Cenobiti in Ascoli	1,731	63	—
FORCE	Convento de' PP. Francescani di Force. .	2,116	60	—
SPINA	Compagnia laicale di S. Martino di Perugia	18,430	74	—
PERUGIA	Detta	34,815	33	—
PAPINIANO	Convento di S. Domenico di Perugi	13,551	84	—
TODI	Compagnia di S. Giovanni Decollato della Misericordia di Todi	11,809	51	—
	RR. MM. Serve di Maria nel Monastero dell'Annunziata di Todi	13,419	51	—
BEVAGNA	Convento di S. Francesco di Assisi.	3,667	50	—
	Monastero di S. Lucia.	7,512	47	—

FERENTILLO	Convento de'PP. Dottrinarj del Precetto..	1,828 43 —
	Monastero soppresso di S. Bugheto.	2,152 59 —
MONTEFALCO	Convento di S. Domenico in Bevagna . . .	1,299 80 —
TERNI	Convento di S. Francesco di Terni	5,525 51 —
CESI	Monastero di S. Agnese di Cesi	6,226 10 —
AMELIA	Convento di S. Agostino in Amelia	7,318 81 —
FRATTUCCIA	Monastero di S. Caterina in Amelia . . .	1,929 16 —
NORCIA	Monastero di Norcia	1,529 47 —
VISSO	S. Maria di Maureto.	1,709 38 —
CALVI	Convento di S. Bernardo de'PP. Conventuali di Calvi.	1,920 50 —
SCHIFANOJA	Monastero di S. Restituta di Narni	2,564 18 —
VITERBO	Convento de' PP. Conventuali di S. Francesco	6,300 88 —
	Detto de' PP. Carmelitani Scalzi	3,452 49 —
	Detto de' PP. Carmelitani Calzati di S. Giovanni	3,562 04
	Detto de'PP. Serviti detti della Verità. . .	2,745 21 —
	Monastero di S. Maria Egiziaca detto delle Convertite	2,853 87 —
	Detto di S. Maria della Pace	5,240 60 —
	Detto di S. Agnese di Vitorchiano	2,550 09 —
	Detto del Divino Amore di Montefiascone.	1,230 59 —
	Detto di S. Pietro di Monte Fiascone . . .	2,387 91 —
ACQUAPENDENTE	Confraternita della Morte	1,670 49 —
	Convento di S. Francesco	4,536 41 —
GROTTE	Confraternita della Morte	2,343 83 —
VALENTANO	Monastero del SSmo Rosario	10,235 84 —
FARNESE	Monastero di S. Maria delle Grazie	7,598 27 —
ISCHIA	Monastero de'SS. Filippo e Giacomo . . .	2,191 90 —
NEPI	Monastero di S. Bernardino	7,692 52 —
MONTEFIASCONE	Convento de'PP. Conventuali	4,253 46 —

MARTA	Monastero di S. Pietro in Montefiascone .	6,656 95 —
RONCIGLIONE	Compagnia della disciplina.	2,393 55 —
BARBERANO	Convento de' Minori Conventuali	3,069 70 —
CAPRAROLA	Convento de' Conventuali scalzi	2,385 61 —
TOSCANELLA	Monastero di S. Paolo	8,117 41 —
FARA	Monastero de' monaci di Farfa.	28,809 41 —
ALATRI	Monaci Certosini di Trisulti	45,798 23 —

SECONDO ELENCO

Sommario, e relativa valuta di varj beni tanto Rustici che Urbani, non che di canoni, che vennero assoggettati all'ipoteca per gli scudi 600 mila in boni del Tesoro in virtù dell'atto del consiglio de' Ministri del 22 Novembre 1838, e delle risoluzioni dei consigli deliberanti dei giorni 27 e 29 dello stesso mese ed anno.

Numero progressivo	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'	RENDITA ANNUA		VALORE Catastale		VALORE Presuntivo al 5. per cento	
1	Proprietà diverse stabili compresi i Canoni derivanti dall'eredità libera Albani per metà.........sc. N. B. Il Capitale delle sud. proprietà derivanti dall'Eredità libera del Card. Giuseppe Albani ammonta a sc. 342,673,98.6. è desunto in quanto ai beni Rustici ed Urbani dal prezzo reale risultante dagli acquisti, in quanto ai Canoni dalle venti annualità dei medesimi, ossia in ragione del 100 per ogni sc. 5. ed in quanto alla Spillara di Urbino dagli sc. 21 mila rata degli sc. 30 mila Capitale di quello stabilimento in fabbriche, macchine ed altro. Il sud. Capitale per l'altra metà spetta a cause Pie da dichiararsi dagli eredi fiduciari alla morte del Principe Albani. Su detta metà però la Camera deve rimborsarsi di sc. 30	»	» »	»	» »	171,336	99 »

Numero progressivo	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'	RENDITA ANNUA		VALORE Catasto		VALORE Presuntivo al 5. per cento	
	mila metà degli sc. 100 pagati alla Casa Litta Castelbarco, per cui la vera proprietà della Camera diviene di sc. 221,336: 99. 3.						
2	Canoni per diverse Enfiteusi nell'agro Pontino esigibili la maggior parte per i soli 3|5. e la minor parte per l'intero.........	15,959	60 1	»	» »	319,192	20 2
	cioè ,,Canoni intieri.....,,19,546 31 4 2|5 in sospeso per taluni...........,, 3,586 71 3 sc.15,959 60 1						
3	Lago di Paola, Beni, e Proventi diversi in S. Felice Legazione di Velletri in affitto a Luigi Tonetti....	3021	» »	51995	» »	»	» »
	N. B. Il sopraindicato Estimo riferisce al Dominio diretto di tutti i fondi rustici nel Territorio di s. Felice, esclusivamente al Palazzo e caseggiato il quale non essendo soggetto a dativa per esser quel Comune inferiore alle 1000 anime di popolazione non trovasi allibrato						
4	Fabbrica del Salnitro e Giardino annesso nella Via della così detta Polveriera gravati di sc. 116 87 1|2 canoni passivi...	»	» »	5,000	» »	»	» »
5	Anfiteatro Corea nella Via de' Pontefici e Via Soderini, inclusivamente ai granari, Salone Grottone, e piccole abitazioni annesse..........................	»	» »	13,125	» »	»	» »

Numero progressivo	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'	RENDITA ANNUA		VALORE Catastale		VALORE Presuntivo al 5. per cento	
	N. B. Il sud. Anfiteatro e Locali annessi trovasi presentemente affittato per annui sc. 1,031						
6	Mola da Grano sulla Piazza di Ponte Sisto in solidum con gli eredi di Domenico Cecchi ....„	»	» »	»	» »	»	» »
7	Casa in Via della Longara N. 172, e 173............	»	» »	210	» »	»	» »
8	Casa in Via del Zambuco N. 9. e 10................„	»	» »	1,171	89 »	»	» »
9	Grotta con Cantinetta a Pozzo in Via di Monte Tarpeo N. 38 ....„	»	» »	»	» »	400	» »
	N. B. Il valore della suddetta Grotta è stato desunto dall'annua rendita attuale di sc. 20 non essendo censita						
10	Grotta contigua alla suddetta senza cantina e senza pozzo.........................„	»	» »	»	» »	160	» »
	N. B. Il valore della suddetta Grotta è stato desunto dall'annua rendita reperibile di sc. 8. non essendo censita.						
11	Locale ad uso di Osteria detto il Grottino con Orticino annesso posto fuori la Porta Flaminia..........	»	» »	»	» »	1300	» »
	N. B. Il valore del sudetto locale ed Orto è stato desunto dall'annua rendita attuale di sc. 65. non essendo censito.						
12	Polveriera sterile e Terreni annessi in Tivoli....„	»	» »	1,109	38 »	»	» »
13	Polveriera ossia Case ad uso di Fabbrica di Polvere in Tivoli gravata di sc. 13. 35 Canoni passivi...............................„	»	» »	3,000	» »	»	» »
14	Casa ad uso di conserva di Neve e stalla in Rocca Priora........................„	»	» »	375	» »	»	» »

Numero progressivo	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'	RENDITA ANNUA		VALORE Catastale		VALORE Presuntivo al 5. per cento	
15	Pozzi di Neve nei Prati detti di Annibale nel territorio di Rocca di Papa,,	»	» »	500	» »	»	» »
16	Casa nel Vicolo Vinazzi nella Città di Bologna.,,	»	» »	162	» »	»	» »
17	Casa e Cantina nella Via Lamme nella suddetta Città...,,	»	» »	625	» »	»	» »
18	Casa nella Via Castiglione nella Città di Bologna..,,	»	» »	450	» »	»	» »
19	Prato adaquativo in via delle Lamme nella suddetta Città ...,,	»	» »	255	24 »	»	» »
20	Locali a diversi usi sulla Piazza denominata la Corte nella Città di Monte Marciano Delegazione di Ancona...,,	»	» »	1,700	» »	»	» »
21	Edifizio del Vetriolo nella Città di Viterbo ...,,	»	» »	500	» »	»	» »
22	Terreni diversi ad uso della Fabbrica del Vetriolo in Viterbo ...,,	»	» »	3,424	07 «	»	» »
23	Macchia grossa detta di Vico ed altre Macchie di diversa denominazione nel Territorio di Ronciglione Provincia di Viterbo...,,	»	» »	10,756	10 »	»	» »
24	Selve e Diritti della R. C. nel Territorio di Tolfa Provincia di Civitavecchia...,,	»	» »	6,680	64 »	»	» »
	sc. ,,	48,983	601 sc	105,538	99 sc	492,389	19 2
	N. B. I soli due locali della Polveriera, e Salnitrara sono gravati di canoni, come si è indicato ai N. 4 e 13.	Totale Sc. 597,928 18 2					

N.B. *A tutti i beni descritti nei superiori elenchi è da aggiungere la garanzia, che nasce dall'ipoteca iscritta sui beni dell' appannaggio fino alla somma di un millione e mezzo di scudi, che fu ceduta con decreto della Commissione di Governo dei* 24 *Gennaro* 1849.

(224)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerata la urgenza di coniare la maggior qnantità possibile di moneta, onde sopperire al pubblico bisogno

ORDINA :

ART. 1. Nelle Zecche di Roma, e di Bologna, è negli officj del Bollo degli ori, ed argenti negli altri luoghi dello Stato sotto designati, saranno comprati gli argenti tanto in pasta, come manifatturati pel valore netto che sarà riconosciuto.

ART. 2. Sul valore stesso sarà inoltre accordato un premio non minore del dieci per cento, aumentabile eziandio secondo i valori delle rispettive Piazze da ricenoscersi e stabilirsi dai Presidi.

ART. 3. Coloro che recheranno argenti ne'luoghi indicati riterranno una ricevuta indicante la quantità, il titolo, il valore reale; la esibiranno ai Presidi che vi aggiungeranno il premio ed ii visto pel pagamento; la esigeranno dai ricevitori nazionali.

ART. 4. Gli officj del Bollo, presi gli opportuni concerti coi Presidi, spediranno alla Zecca di Bologna gli argenti raccolti nelle quattro Legazioni, e alla Zecca di Roma quelli appartenenti alle altre Province insieme alla specifica degli argenti spediti riconosciuta dal Preside.

ART. 5. Sarà assegnato un fondo sufficiente alle Casse Nazionali pei pagamenti sopra espressi che verranno effettuati a vista, e colla semplice

esibita dei certificati vidimati dal Preside come all'art. 3.

Art. 6. il Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Residenza del Triumvirato li 19 Aprile 1849.

I Triumviri
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi
Carlo Armellini

Indicazione de' luoghi
ne' quali saranno ricevuti gli argenti

Roma Zecca
Bologna Zecca
Ferrara Ufficio del Bollo ori e argenti
Forlì detto
Ravenna detto
Urbino detto
Jesi detto
Macerata detto
Perugia detto
Spoleto detto
Viterbo detto
Frosinone detto

(223)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE
AI PRESIDI DELLE PROVINCE

V'includiamo un sufficiente numero di esemplari del Decreto che il Triumvirato ha emesso

in data d'oggi, onde acquistare argenti in pasta, e manifatturati, all'oggetto di aumentare, per quanto è possibile, la coniazione delle monete delle quali intero lo Stato reclama la necessità. Fate dare a questo invito la maggiore publicità, e vegliate perchè gli Officj destinati al ricevimento siano non solo giusti apprezzatori, ma pronti; e che i ricevitori paghino a vista le polizze relative. Resta a voi la parte più importante, ed è quella di aggiungere in quelle la misura del premio. I movimenti della piazza, la opinione pubblica sono i primi elementi, ma il massimo è la necessità di sviluppare una larga coniazione dal che ci decidiamo ad autorizzarvi a portare quel premio fino al venti per cento; persuasi che voi, tenendo riservatissima questa facoltà, ve ne servirete con quella prudenza che vi distingue, e che deve essere di guida in affari di tal sorta.

Non sarà poi inutile il raccomandarvi esser necessario di vegliare per assicurarsi delle operazioni degli Officj del Bollo, e della trasmissione degli argenti alle Zecche, al quale oggetto, se occorre, vi servirete della pubblica forza. Attenderemo con anzietà di conoscere la vostra opinione sulla probabilità di riuscita di questa disposizione, che dipende moltissimo dal modo col quale i Presidi potranno guidare la opinione pubblica.

Salute e fratellanza

Roma li 19 Aprile 1849.

Per i Triumviri G. Costabili
V. Valentini
E. Brambilla

REPUBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 24.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa

(226)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

ORDINE DEL GIORNO

19 *Aprile* 1849.

In esecuzione dell'Ordine del giorno 21 Marzo prossimo passato, col quale si ordinava che tutti quei Cadetti che dopo la loro nomina non si erano mai presentati alla loro compagnia, dopo il giorno 2 Aprile corrente sarebbero stati considerati come dimissionarii; e non essendosi i seguenti Cadetti puranco presentati, vengono cancellati dai ruoli militari.

Costa Gioacchino
Cardoli Francesco
Falieri . . . . .
Garibaldi Alessandro
Luni Luigi
Manetti Mattia
Ridolfi Ercole

Per il Ministro Pisacane *Sostituto*

(227)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Considerando, che se la legge per la quale è stato ridotto il prezzo del Sale di ogni qualità ad un bajocco la libbra, ha provveduto ad uno

de' più urgenti bisogni del Popolo, d'altra parte è necessario che le somministrazioni del genere procedano regolarmente.

DECRETA:

ART. 1. Lo stabilimento della Salara, il quale si apre alle ore 7 e mezza antimeridiane si chiuderà fino a nuova disposizione alle ore 11.

ART. 2. I soli spacciatori patentati, avranno il diritto di fare le loro provviste al predetto stabilimento, dovendo i particolari rivolgersi agli spacci.

ART. 3. Gli spacciatori patentati sono autorizzati a levare qualunque quantità di Sale, e saranno tenuti strettamente responsabili degl'inconvenienti che potessero derivare dal trovarsi gli spacci sprovveduti del genere.

ART. 4. Ad eliminare qualunque pretesto per parte degli spacciatori di Roma, ed al fine altresì di migliorare la loro condizione, ai venditori della Saletta, ai quali si è fin quì accordata la provvisione di otto bajocchi sopra ogni cento libbre, da ora in poi si accordano bajocchi dieci.

ART. 5. Viene fissata egualmente a favore degli spacciatori di Sale grezzo nella Capitale la provvisione di bajocchi dieci sopra le cento libbre, sotto la espressa condizione che abbiano ad essere provveduti anche della Saletta. I trasgressori saranno immediatamente sospesi dall'esercizio.

Roma dalla Commissione del Triumvirato li 19. Aprile 1849.

La Commissione riferente per gli affari di Finanze.

V. VALENTINI
G. COSTABILI
E. BRAMBILLA

(228)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL TRIUMVIRATO

Visto il Decreto 15 corrente, concernente la imposta sul Sale;

Considerato che l'amministrazione dei Sali, condotta fino ad ora dall'Appalto cumulativamente con quella dei Tabacchi non può essere assunta parzialmente dallo Stato senza gravi difficoltà pel servizio pubblico, e senza considerevole aumento di spesa;

Considerato che lo scindimento dell'Appalto nella sua totalità facilita la liquidazione generale, ordinata col suddetto decreto;

Considerato che il primo de' motivi a cui appoggia il Decreto stesso sussiste anche per quello, che riguarda la Privativa dei Tabacchi;

Sentita la Commissione referente per gli affari di finanza;

Decreta:

L'Appalto, conosciuto sotto la denominazione di Amministrazione Cointeressata, è abolito anche per ciò che concerne la Privativa de' Tabacchi.

L'Amministrazione de' Tabacchi viene assunta immediatamente dallo Stato, e disimpegnata cumulativamente a quello de' Sali. La liquida-

zione generale, indicata col suddetto Decreto, comprenderà anche l'azienda de' Tabacchi.

Dalla residenza del Triumvirato, li 21 Aprile 1849.

I *Triumviri*
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(229)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL TRIUMVIRATO

Intanto che venga provveduto con nuove leggi organiche in armonia coi principii della Costituzione della Repubblica al completo ordinamento della pubblica Amministrazione, a tutela delle Finanze dello Stato, dalle quali in gran parte dipendono l'ordine e la conservazione della Repubblica;

DECRETA

L'esazione delle dative per l'arretrato, come pel corrento, si effettuerà, giusta le norme del Decreto (*) 23 Gennajo dell'andante anno, modificato come appresso.

§. 1. All'art. 24. *è aggiunto* » Nei Capoluoghi di Provincia, *il visto per la esazione* sarà rilasciato dagli Assessori Civili.

§. 2. All'art. 25. *è sostituito* » La sospensione degli atti, dietro reclamo dei contribuenti, ha luogo soltanto per eccezione di somma, o di per-

(*) Per schiarimento di questo lo inseriamo quì appresso.

sona. L'Autorità Giudiziaria del Circondario o della Provincia ne decide. Ogni altra contestazione è devoluta ai giudizii ordinarii e non sospende l'esecuzione.

§. 3. All'art. 28. *è aggiunto* » In caso che il debitore fosse domiciliato altrove, basterà perché la libera esecuzione abbia luogo, che una copia dell'atto sia consegnata per l'affissione nei luoghi soliti dell'Autorità Comunale.

§. 4. All'art. 38. *è aggiunto* » Non avendo il debitore domicilio nella Comune, basterà che una copia dell'avviso, oltre all'affissione venga consegnata dal Cursore all'Autorità Comunale.

§. 5. All'art. 42. *è sostituito* » La vendita si eseguirà nella pubblica piazza del Comune in cui è stata attivata la esecuzione. L'atto sarà esteso dal Cursore, presente il depositario e un Officiale deputato dal Capo del Magistrato.

§. 6. All'art. 48. *è aggiunto* » Pagando il debitore, in seguito alla presentazione al domicilio del Cursore ordinata dall'art. 28, non ha luogo l'applicazione degli emolumenti fissati dalla tariffa relativa alla esecuzione.

In compenso di siffatta limitazione i Cursori percepiscono il cinque per cento sull'*esatto*.

§. 7. Tale compenso è ad esclusivo beneficio dei Cursori; e gli Amministretori saranno tenuti a produrre la prova della erogazione in favore dei medesimi.

Il Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma 21 Aprile 1849.

I Triumviri GIUSEPPE MAZZINI — AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

DECRETO
SUL MODO DI ESIGERE LA DATIVA REALE

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO DELLO STATO ROMANO

Visti i reclami delle popolazioni sul modo col quale viene esatta la Dativa Reale,

Considerando, che ogni libero, filantropo, e ben regolato governo debba provvedere, che l'esigenza dei Tributi sia dolce, economica, e regolata da norme invariabili.

Considerando, che ciò non può ottenersi dove la legge non provveda alla mala interpretazione, ed agli abusi.

Considerando, che uno dei mezzi per cui sonosi rese più facili, e più impunite le concussioni, è stato quello di avere emancipata questa esigenza dalla vigilanza de' Magistrati locali.

Considerando essere urgente di provvedere a questo disordine, che più grave è riuscito sin quì alla classe indigente, colla promulgazione di apposita legge, e tariffa;

Sulla richiesta del Ministro delle Finanze ha decretato, e decreta quanto segue.

Art. 1. Dentro il mese di Gennaro di ciascun anno gli Amministratori della Dativa Reale spediranno alle singole Magistrature Comunali le consuete pagelle per tutti i contribuenti domiciliati nel Comune, indicanti così la imposta totale dell'Esercizio, come le rate nelle quali sono divisi i pagamenti.

Art. 2. Le Magistrature inviteranno immediatamente con apposito affisso, o col mezzo del pubblico banditore gli abitanti a ritirarle dalla Segreteria Comunale, che all' uopo sarà aperta in ore destinate.

Art. 3. Gli Amministratori, ed Esattori preverranno le Comuni del loro accesso per la esigenza con avviso precedente almeno di otto giorni.

Art. 4. Nel giorno destinato gli Amministratori ed Esattori si recheranno nel Comune, e vi si tratterranno per il tempo prescritto dalle Leggi in vigore, ricevendo i pagamenti nel locale che gli verrà dal Municipio assegnato.

Art. 5. Il Capo della Magistratura ha diritto di esser presente alla esigenza personalmente, o per mezzo di suo rap-

presentante, oltre di che ciascun contribuente può, se lo crede, farsi assistere nel pagamento da persona di sua fiducia.

Art. 6. I pagamenti saranno attergati sul Ruolo originale presente la parte pagante, cui verrà rilasciata bolletta di ricevuta, staccandola da un registro a matrice in istampa.

Art. 7. Sia nel luogo di esigenza, sia al domicilio dell'Esattore non potrà questi ricusarsi, sotto qualunque pretesto, di ricever pagamenti in conto, qualunque possa essere il titolo del debito, e la sua scadenza, ed ancorchè fossero stati già consegnati ai Cursori i Mandati per la esecuzione.

Art. 8. Nel partire da ciascun Comune l'Esattore ritirerà dalla Magistratura un documento, dal quale risulti la pubblicazione dell' Avviso preventivo, di cui all' art. 3, l'accesso seguito, ed il tempo legale della permanenza, poichè senza la prova del medesimo non potrà aver luogo la percezione delle multe , ne' gli atti di procedura , come negli Articoli seguenti.

Art. 9. Nel mese di Gennaro di ciascun'anno gli Amministratori depositeranno presso i Cancellieri del Censo i Ruoli de'Contribuenti dell' esercizio antecedente, ed i bollettarj tanto degli esattori, che de' Cursori, ed esibiranno ai Cancellieri stessi l'estratto dei debitori residuali, ritirandolo con certificato del Cancelliere, d'averli verificati in regola.

Questo estratto servirà per la esigenza in luogo de' Rnoli.

Art. 10. La Computisteria Generale non spedirà agli Amministratori il Mandato di pagamento per la provvisione del secondo semestre, se non gli verrà esibita la dichiarazione del Cancelliere del Censo di aver ricevuto i Ruoli, e Bollettarj.

Art. 11. I Cancellieri del Censo hanno diritto di visitare ogni volta che credono i Ruoli, ed i Bollettarj per conoscere se la esigenza procede regolarmente, e per verificare i reclami che gli potessero essere avanzati dai contribuenti.

Art. 12. Quando sussista un qualche abuso o sconcerto , il Cancelliere del Censo curerà, che sia immediatamente provveduto, non senza darne immediato avviso al Ministero delle Finanze per le misure definitive.

Art. 13. Ricevuti i Ruoli, e Bollettarj, i Cancellieri Censuari procederanno alla verificazione, e nel Mese di Aprile di ciascun Anno spediranno al Ministero delle Finanze dettagliato rapporto su quanto avessero rilevato.

Art. 14. Sarà perento qualunque diritto, od azione degli Amministratori contro i contribuenti dopo tre anni dal giorno

della consegna de' Ruoli. Per gli arretrati a tutto l'anno 1848 questo termine decorre dal 1 Gennaro 1849.

Tale disposizione non deroga alla legge sulla durata del privilegio della Manoregia, che sarà sempre limitato a sei mesi.

Dei Cursori e delle procedure.

ART. 15. I Cursori per la esigenza della Dativa sono nominati a proposta degli Amministratori che ne sono responsabili innanzi al Governo, e verso i Contribuenti.

ART. 16. Gli Amministratori dovranno indicare officialmente a ciascuna Magistratura Municipale i Cursori da essi destinati all'esercizio nella provincia, accennando il numero, e la data della nomina: avvertiranno altresì della remozione o traslocamento dei Cursori stessi.

ART. 17. In ogni Segreteria Comunale sarà affissa la Nota de' Cursori esercenti nella Provincia per norma de' Magistrati e della popolazione.

ART. 18. I Cursori devono servirsi per la esigenza di Bollettarj in istampa a Matrice, e debbono notarvi i titoli delle somme ricevute, e i diversi atti sui quali gli furono pagati gli emolumenti, distintamente e separatamente senza abbreviature, e viziature.

ART. 19. E' vietato espressamente ai Cursori, ed egualmente agli Esattori di rilasciare ricevuta in altro modo che in Bollette, neppure sotto lo specioso pretesto di deposito in conto volontariamente fatto dal Contribuente. La trasgressione di questo Articolo si riterrà come tentata concussione, e come tale criminalmente punita.

ART. 20. I Cursori appena rientrati in residenza consegneranno i Bollettarj consunti all'Esattore, il quale attergherà immediatamente sui Ruoli le somme esatte, e verificherà se il Cursore abbia abusato nelle percezioni, obbligandolo alla immediata restituzione alle parti gravate, sotto la sua più stretta responsabilità.

ART. 21. E' espressamente vietata qualunque convenzione, o divisione di emolumenti fra Cursori, ed Amministratori, Esattori o Commessi. Quelle che potessero esistere, quelle che si facessero in progresso sono nulle di pieno diritto. I Cursori potrebbero ripetere le loro mercedi, ed i contraenti sarebbero sottoposti all'azione delle leggi criminali come complici di tentata concussione.

Art. 22. Scaduto il termine del pagamento l'Amministratore, o suo Rappresentante esibirà al Capo della Magistratura due note dei Debitori morosi. La prima resterà nella Segreteria Comunale: la seconda, in forma d'intimazione di Mano Regia, verrà affissa nella pubblica piazza , dopochè il Capo stesso del Municipio vi avrà apposto il suo visto, coll'invito agl'intimati di presentare nel termine legale i loro reclami giustificati.

Art. 23. Queste note conterranno i debitori di qualunque somma, e saranno esenti da bollo.

Art. 24. Decorsi cinque giorni dalla intimazione, l'Amministratore, o suo rappresentante esibirà una copia della nota affissa colla relazione del Cursore al Governatore del Capo luogo, il quale, qualunque sia la somma complessiva di tutta la nota, vi apporrà *gratis* il » *Visto per la esecuzione* » che terrà luogo il mandato di Mano Regia.

Art. 25. Non potrà il Governatore accordare questo *Visto* se contestualmente l'Esattore, o suo Rappresentante non produca nella Cancelleria senza alcun emolumento , il documento di essersi presentato e trattenuto per la esigenza a forma dell'Art. 8.

Art. 26. I Cursori accedendo ne' Comuni per la esecuzione presenteranno il Mandato al Capo della Magistratura, il quale vi apporrà il « *Visto senza reclami* »

Art. 27. Se nel termine decorso dall'affissione si fossero presentati reclami concernenti le somme o le persone, il Magistrato ne procurerà la correzione in contradittorio fra il Cursore , e la parte gravata. Laddove ciò non riuscisse, il Magistrato noterà nel suo Visto a piè del Mandato i reclami, e li rimetterà al Governatore del Circondario che è autorizzato a decidere economicamente sentito l'Esattore, ed il Cursore, e dando comunicazione del risultato al Magistrato dentro cinque giorni dal ricevimento. Nell'istesso modo ogni reclamo per eccessività di spese frà il contribuente ed il Cursore sarà deciso economicamente dal Governatore del Circondario.

Art. 28. Il Cursore non potrà procedere alla esecuzione, se prima non siasi presentato al domicilio del Debitore o del suo Rappresentante senza ottenerne il pagamento. Quando esso voglia pagarlo ha diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Art. 29. Il Cursore non potrà servirsi della forza armata senza il permesso della Autorità Governativa o Municipale ,

le quali non potranno ricusarlo quando gli consti che il Debitore si è ricusato agli atti esecutorj.

Art. 30. È vietato di oppignorare gli attrezzi necessarj all'esercizio dell'Agricoltura e delle arti, il letto, gli abbigliamenti di proprietà delle Donne, e l'unico vaso che la famiglia del Debitore avesse per cuocere il cibo.

Art. 31. Il Cursore non potrà entrare nelle Camere ove esistano malati, o donne in letto, potrà entrarvi però dopo un ora dalla sua presentazione, se queste non sieno levate, o se un certificato del Professore sanitario locale non lo assicuri dell'esistenza dei malati.

Art. 32. Gli oggetti oppignorati dovranno essere immediatamente consegnati al Depositario locale, a meno che non si stabilisca, con assenso del Cursore, un Depositario convenzionale.

Art. 33. La esecuzione sui frutti pendenti non potrà aver luogo per le somme al di sotto di uno Scudo, e per le somme superiori non potrà seguire più di quindici giorni prima dalla loro maturità, e lorchè si abbia quasi certezza che il frutto medesimo sia sufficiente al pagamento prima del debito verso l'Erario, e poi delle spese.

Art. 34. Un solo custode sarà apposto a ciascun fondo. Quando non esista nel luogo persona idonea, allora solamente si commetterà la custodia alla pubblica forza.

Art. 35. Se il Custode, o Custodi stessi verranno destinati a vigilare sopra più frutti pendenti la mercede giornaliera sarà una divisa fra tutti i Debitori.

Art. 36. Giunto il frutto a maturità il depositario locale, procederà di officio alla raccolta del medesimo, ed al suo trasporto in Depositeria. Il Depositario non potrà ricusarsi che, colle debite cautele, e sempre sotto la sua responsabilità, il Debitore eseguisca personalmente, od a sue spese la medesima raccolta e trasporto.

Art. 37. È abolita qualunque mercede ai testimoni dell'esecuzione. Il Cursore inviterà ad assisterlo due individui i più prossimi. Quando si ricusino egli ne farà menzione nel Verbale.

Art. 38. Cinque giorni prima che segua la vendita dovranno essere affissi gli avvisi nella pubblica piazza, e alla porta del domicilio del Debitore, ciò che terrà luogo di notifica.

Art. 39. La vendita de' Beni mobili non potrà seguire

che dieci giorni dopo la esecuzione , e quella degl' immobili quindici giorni dopo.

Art. 40. Nei casi in cui occorra la stima del Perito verrà questo nominato dal Giudice Municipale , o dal Governatore del Circondario dietro semplice memoria.

Art. 41. Si ometterà questo Atto quando il Cursore, e la parte oppignorata convengano nel prezzo, o nell'individuo che deve apprezzare.

Art. 42. La vendita seguirà nella pubblica Piazza del luoge di domicilio del Debitore, e l'Atto sarà steso dal Cursore presente il Depositario , ed il Gindice Municipale , o in assenza di qnesti il Segretario Comunale. Al Giudice o Segretario non spetta alcun emolumento.

Art. 43. In mancanza di offerta avrà luogo l'aggiudicazione a forma di Legge con le norme , e ne'modi prescritti dagl'Articoli precedenti.

Art. 44. Tutti gli Atti di procedura, e documenti relativi per la esigenza della Dativa Reale sono esenti dal Bollo e Registro, meno i Verbali di vendita , e di aggiudicazione d'immobili soggetti all'una od altre formalità.

Art. 45. Tutti gli Atti saranno prodotti nella Cancelleria del Capo luogo dopo esaurita la procedura, e senza verun pagamento di diritti , od emolumenti.

Art. 46. Una sola procedura avrà luogo , ed una sola spesa per tutti gli Articoli dovuti dall'istesso Contribuente, nei Ruoli del medesimo Distretto di esigenza, qualunque siano le scadenze di cui è Debitore, ed i titoli del suo Debito.

Art. 47. Non potrà procedersi contro i Debitori di Dativa fino a scudo uno, se non alla scadenza del quinto bimestre, e per quelli fino a scudi tre si procederà per metà alla scadenza del terzo bimestre, e per l'altra alla scadenza del quinto.

Art. 48. E' abolito qualunque diritto di diaria. I cursori non potranno percepire altri emolumenti che quelli indicati, e stabiliti nella seguente Tariffa.

Art. 49. In tutto ciò che non si oppone al presente decreto si osserveranno le disposizioni delle Leggi, e Regolamenti attualmente in vigore.

Art. 50. Il presente decreto sarà estensivo a tutte le altre Tasse Governative, ed avrà esecuzione ed effetto dopo otto giorni dalla sua pubblicazione.

TAB

degli emolumenti de' Cursori per gli

	EMOLUMENTI Per gli Atti di				TOTALE	
	Intimazione per Affissione	Esecuzione	Avviso di Vendita	Vendita e Aggiudicazione		
Per le somme fino a sc. 1..................	» 01	» 08	» 05	» 08		22
da sc. 1 a sc. 3..	» 02	» 10	» 08	» 10		30
da sc. 3 a sc. 5..	» 05	» 12	» 10	» 12		39
da sc. 5 a sc. 10	» 10	» 15	» 12	» 15		52
da sc. 10 a sc. 50	» 20	» 30	» 15	» 30		95
Sopra sc. 50...	» 30	» 50	» 20	» 50	1	50
Custodia per ogni giorno qualunque sia il numero degl'Individui	» »	» »	» »	» »		30
Accesso all' officio per registrare gli atti di vendita e di aggiudicazione	» »	» »	» »	» »		10

Roma li 23 Gennajo 1849.

RIFFA

Atti contro i debitori di Dativa Reale

NOTA

1. La forza de' Carabinieri nulla deve percepire per l'assistenza alla esecuzione del mandato di Mano Regia

2. I dicontro emolumenti, esclusa la intimazione, si aumentano di un quarto lorché trattasi di stabili o di frutto pendente

3. Oltre i dicontro emolementi, non appartiene al Cursore che il rimborso delle spese del Bollo e Registro e di Depositeria che comprende le spese di raccolta e trasporto del frutto pendente, infine la spesa del Perito.

4. Le copie degli atti sono comprese nei dicontro emolumenti.

5. Ogni altro diritto ed emolumento sotto qualunque nome è soppresso ed abolito.

C. E. MUZZARELLI
C. ARMELLINI
F. GALEOTTI
L. MARIANI
P. STERBINI
P. CAMPELLO

(230)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l'istruzione e la disciplina di un'Armata sono le basi della sua organizzazione;

Considerando che l'Armata manca dei regolamenti necessarii per far ben conoscere ai Militari di qualunque siasi grado i doveri respettivi di ciascuno, e per dare un sistema regolare ed uniforme alla istruzione delle Truppe;

Considerando che i regolamenti militari posti in vigore in Francia, ed adottati generalmente presso quasi tutte le Potenze straniere, sembrano essere i Regolamenti i più completi per tutto ciò che concerne l'organizzazione e l'istruzione di un'Armata;

Il Triumvirato

Ordina

I Regolamenti posti in vigore in Francia, concernenti le manovre di Fanteria, di Cavalleria, d'Artiglieria, del Genio e Pontonieri pel servizio delle truppe in campagna, e pel servizio nelle differenti Piazze, non che per l' Amministrazione dei diversi Corpi dell'Armata, e per la giustizia, ossia pei Tribunali Militari, saranno adottati per l'Armata Romana, salvo quelle modificazioni giudicate convenienti agli usi dello Stato, da stabilirsi con ordinanze speciali.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 21 Aprile 1849.

I Triumviri

Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi
Carlo Armellini

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 25.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La Commissione referente pel Ministero delle Finanze

Le richieste eccessive di Saletta che si sono fatte, dacchè il prezzo di essa è stato ridotto ad un bajocco la libra, hanno assorbito le provviste che la cessata Amministrazione Cointeressata teneva in serbo, onde sopperire alla consumazione ordinaria fino al tempo della nuova macinazione del sale grezzo. Mentre si sono date le più precise disposizioni, affinchè la macinazione stessa abbia luogo immediatamente : è di mestieri però il sospendere momentaneamente le somministrazioni della mentovata Saletta, la di cui mancanza non deve, nè può essere cagione di mal contento , sia perchè il Sale grezzo esistente ne'magazzeni della Repubblica è di tale qualità da non lasciare desiderare pel momento la Saletta medesima, sia perchè i consumatori , ove il vogliano, possono procacciarsela pestando lo stesso Sale grezzo.

Coloro poi che sono autorizzati a vendere soltanto la Saletta, pel tempo che sarà strettamente necessario alla predetta macinazione, dovranno tenere i loro spacci provveduti di Sale grezzo, onde trovarsi in grado di soddisfare a tutte le richieste de'consumatori, sotto pena di essere privati sull'istante della patente.

Roma 21 Aprile 1849

La Commissione referente le Finanze

E. Brambilla

Gio. Costabili

V. Valentini

(232)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la utilità degli esercizii ginnastici e specialmente di quello della Scherma, tanto della spada e della baionetta inastata per la fanteria, quanto della sciabla, spadone e lancia per la Cavalleria:

Considerando che all'uopo è necessario che ogni corpo Militare della Repubblica abbia il suo Maestro d'armi;

Considerando che per l'effetto conviene dapprima formare un numero di Maestri, corrispondente al numero dei Corpi;

Il Ministro della Guerra

ORDINA:

Saranno istituite tre scuole normali di scherma nelle piazze principali di Roma, Bologna ed Ancona.

In quella di Roma vi sarà un Maestro che dovrà pure attendere alla istruzione di Cadetti d'Infanteria, nel loro rispettivo Collegio, ed avrà perciò due sotto-Maestri di ajuto. In quelle di Bologna e di Ancona vi sarà un Maestro con un sotto-Maestro per ciascuna.

Ogni compagnia dell'armata darà a queste scuole un'individuo apprendista, scelti dai Capi di Corpo fra i più vigorosi ed intelligenti, purchè non abbia sorpassato il venticinquesimo anno.

Questi, se di fanteria, verranno istruiti dapprima nella Scherma della baionetta, ed in due mesi dovranno esser fatti istruttori; se di cavalleria, si insegnerà loro invece il maneggio della sciabla e dello spadone per essere completamente istruiti in sei mesi.

Oltre a ciò i Maestri dovranno insegnare a tutti quegli Ufficiali che vorranno intervenire alla loro scuola senza interruzione, il maneggio della sciabla e spadone se di cavalleria.

In seguito verranno formati i Maestri per la scherma della spada e della lancia.

Un Ufficiale superiore presiederà a queste scuole. I Maestri avranno il grado di capitano cogli assegni corrispondenti a quelli d'infanteria. I sotto-Maestri saranno Tenen'i e sotto-Tenenti.

Tutti coloro che vogliono ottare a questi posti presenteranno alla Commissione di guerra la loro dimanda e i documenti che potessero avere entro il tempo di dodici giorni a datare dal presente; saranno preferiti quei Maestri di fama non dubbia e su quelli di minor riputazione si farà un esperimento comparativo teorico e pratico.

Dato dalla residenza del Ministro della Guerra, li 22 Aprile 1849.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(233)

REPUBBLICA ROMANA

ALLE MILIZIE REPUBBLICANE

La nostra Bandiera Repubblicana ebbe or son pochi giorni in S. Pietro la consecrazione della Religione: ebbe jeri, mercè vostra, la consecrazione della forza.

Voi celebraste jeri un solenne ricordo sotto la bandiera che è sola degna di Roma. Repubblicane furono le glorie de'vostri Padri; Repubblicane l'Aquile che passeggiarono trionfalmente le varie contrade di Europa; Repubblicano fu il grido che sorse jeri spontaneo dai vostri petti. Possa quel grido della giovine Roma del Popolo ripetersi per lunghi anni dal labbro di uomini simili a voi, e fruttare alla Patria incremento, e gloria simile a quella dei vostri Padri!

Roma li 23 Aprile 1849.

I Triumviri
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(234)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 23 *Aprile*

Onore ai prodi Soldati della Repubblica Romana che hanno affrontato pericoli e disagi per la difesa dell'ordine e della libertà! Il secondo

Reggimento leggiero di Linea ha ben meritato della Patria. Vuole giustizia che gli ne siano resi i meritati elogi. Non appena si sviluppava nella Provincia Ascolana un brigantaggio suscitato dalla perfidia di chi si attenta evocare un passato che non deve più ritornare fra popoli civili, che la energia, spiegata dall'ottimo Preside e dall'intelligente Comandante del secondo Reggimento leggiero, secondata dalla bravura e coraggio della truppa, ha estirpato sul nascere quel germe di gravissimi disordini. La ripresa fatta dai Soldati Repubblicani dei villaggi occpati dai briganti, il disarmo di questi che sono discesi a domandar mercè, e la dispensione delle bande infestanti la Provincia, sono il risultato felice delle loro generose fatiche. Ne sia lode pertanto al Comandante Roselli, agli Ufficiali, sotto-Ufficiali e Soldati del secondo Reggimento leggiero, nonchè alle altre truppe che hanno cooperato ad estirpare il nascente brigantaggio nella Provincia Ascolana. Queste poche parole, colle quali si mostra la soddisfazione del Governo e mia sul loro operato, le abbiano qual guiderdone che la Patria ad essi retribuisce, e quale incentivo a progredire mai sempre nella onorata carriera.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(235)

REPUBBLICA ROMANA

—

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

La regolarità dell' amministrazione pubblica deve essere prima fra le cure di un Governo ben ordinato, perchè la pronta e regolare esigenza ed il successivo impiego delle imposte è vita al Governo stesso, il quale deve raccogliere i prodotti nell'erario centrale, per impiegarli avvedutamente nel provvedere ai veri bisogni che si pronunciano nell'intero territorio dello Stato. Che se le Province somministrano una somma maggiore di quella che contribuisce la Capitale, sono ancora maggiori i bisogni ed il consumo dei prodotti. La regolare ed unita amministrazione giova le parti, giacchè soventi volte il Governo deve compensare con l'abbondanza di una la deficienza dell'altra.

Voi, Cittadino Preside, ben conoscerete, che non si potrebbe ottenere questo vantagio risultamento, se gli introiti non prevenissero le spese, e se non fossero rispondenti a queste i raccolti riuniti tutti in una medesima Cassa.

Molti sono i bisogni della Repubblica, ma ancora molti i mezzi per provvedervi, e son certo, che se voi ispirerete ai vostri Governati quell'amor patrio, da cui deve esser tocco ogni cuore italiano, ed userete quella energia vitale,

necessaria sempre più alle nostre condizioni, conseguiremo il fine desiderato. La esigenza della rata bimestrale della dativa, quella della rata arretrata del prestito forzoso, e le somme ragguardevoli, che dall'Amministrazione e dai magazzini e dispense di sali e tabacchi deggiono versarsi nelle Casse pubbliche, le faran piene, se non floride e daran mezzo di supplire alle spese gravissime.

La vostra vigilanza sia sprone agli Esattori per adempiere al dover loro, eseguendo le riscossioni nel tempo determinato con quella diligenza, che giova all'erario, senza essere molesta al contribuente.

Rispetto alle casse provinciali deggiono soprabbondare dei fondi per sostenere le spese ordinarie della Provincia. Che se imponente eventualità esigesse spesa straordinaria, e mancassero i fondi alla cassa, e non esistessero crediti da rivendicarsi dagli esattori, e dai debitori arretrati da escutersi deve ricordarsi la inveterata consuetudine, avente quasi forza di legge, per la quale gli Esattori sono addotti ad eseguire le anticipazioni per le rate successive.

Esige poi la suprema ragione di Stato, che in difetto di altri mezzi le Autorità Comunali anticipino l'occorente, al quale effetto darete alle Magistrature Provinciali e Municipali ogni facoltà per contrarre mutui, od eseguire alienazioni, imporre dazi od usare altri mezzi che i saggi Consiglieri sapranno adoperare per raccogliere un fondo di riserva, onde incontrare le spese urgenti le quali fossero necessarie per la salute pubblica.

Alle spese straordinarie per movimenti di truppe e di altro provvederà l'erario. Per l'effetto desiderato, voi Cittadino Preside, siete facoltizzato nei modi più lati, e si rimette alla vostra saggezza e prudenza di operare, ed usare i mezzi più opportuni ed i meno gravosi alle popolazioni.

Quei mezzi, che non mancano mai a chi fermamente vuole, non verranno meno a noi ricchi di molte risorse, e son certo che i buoni Cittadini eccitati da voi a concorrere al bene della Patria faranno a gara per provvedere ai bisogni e per arrichire queste Casse Comunali, e Provinciali di *riserva*. Fate che tutti si mostrino maggiori delle circostanze, si modellino sulle opere dei nostri fratelli Siculi e Veneti. Ricordando che la fermezza è sempre coronata di felice evento. Mostrate a tutti e di qualunque parte la sorte che dobbiamo attenderci, se gl'inimici nostri, accompagnati dai satelliti e dai carcerieri d'Italia, tornassero ad imporci le antiche catene. Voi mi darete ragguaglio del risultato, ed intanto vi auguro salute e fratellanza.

Roma 23 Aprile 1849.

Per il Ministro
AURELIO SAFFI

(236)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che la classe dei bottegai è quella più operosa ne' ranghi della Guardia Nazionale, sebbene sia occupata nelle sue negozia-

zioni, e che non è meno animata di spirito patriottico, il Triumvirato, volendo in qualche modo gratificare l'opera fruttuosa alla Patria;

ORDINA:

ART. 1. La tassa sulle patenti per l'esercizio dei mestieri è sospesa indeterminatamente.

ART. 2. Tutte l'esazioni dell'arretrato vengono condonate.

Data dalla residenza li 24 Aprile 1849.

I Triumviri
MAZZINI
SAFFI
ARMELLINI

(257)

REPUBBLICA ROMANA

CIRCOLARE

Cittadino Preside:

L'avanguardia d'una Divisione Francese è in presenza del Porto di Civitavecchia. Il Forte è apparecchiato a difesa.

Nessuna comunicazione è stata fatta dal Governo Francese a quello della Repubblica Romana.

Quali che sieno le intenzioni straniere a nostro riguardo, l'Assemblea e il Governo della Repubblica sapranno compiere il dover loro, protestando colla forza contro ogni offesa al diritto e alla dignità del Paese.

A voi incombe di cooperare con risoluto animo all'adempimento della missione comune.

Importa che le Rappresentanze Municipali rispondano degnamente con solenni manifestazioni al voto de' Popoli.

Sia salvo l'onore del nome Italiano.

Roma 24 Aprile 1849.

I Triumviri

Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(238)

ROMANI :

Un intervento straniero minaccia il Territorio della Repubblica. Un nucleo di soldati Francesi s'è presentato a Civitavecchia.

Qualunque ne sia l'intenzione, la salvezza del principio liberamente consentito dal Popolo, il diritto delle Nazioni, l'onore del nome Romano comandano alla Repubblica di resistere; e la Repubblica resisterà.

Importa che il Popolo provi alla Francia e al Mondo che è Popolo non di fanciulli ma d'uomini, ed uomini che hanno dettato leggi e dato incivilimento all'Europa. Importa che nessuno dica: *i Romani vollero e non seppero essere liberi*. Importa che la Nazione francese impari dalla nostra resistenza, dalle nostre dichiarazioni, dal nostro contegno, i nostri voti, la nostra irrevocabile decisione di non soggiacere più mai al Governo abborrito che rovesciammo.

Il Popolo proverà queste cose. Disonora il

Popolo e tradisce la Patria chi si oppone altrimenti.

L'Assemblea siede in permanenza. Il Triumvirato compirà, avvenga che può, il proprio mandato.

Ordine, calma solenne, energia concentrata. Il Governo vigila inesorabile su qualunque tentasse travolgere il paese nell'anarchia o levarsi a danno della Repubblica.

Cittadini, ordinatevi, raggruppatevi intorno a noi. Dio e il Popolo, la legge e la forza trionferanno.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 25 Aprile 1849.

I Triumviri
G. Mazzini
A. Saffi
C. Armellini

(239)

REPUBBLICA ROMANA

Cittadini!

Una spedizione navale francese minaccia di violare il nostro Territorio. Per quanto inattesa ci venga un'ostilità da quella parte, voi già sapevate e sapete che i grandi principii non si conquistano, nè si mantengono senza rendersene degni colla virtù, col coraggio, colla perseveranza. L'Assemblea non mancherà certo a se stessa, nè a voi, ed ha intanto votata e spedita al Comandante Francese la seguente Protesta:

L'Assemblea Romana, commossa dalla minaccia d'invasione del Territorio della Repubblica, conscia che quest'invasione, non provocata dalla condotta della Repubblica verso l'estero, non preceduta da comunicazione alcuna da parte del Governo Francese, eccitatrice di anarchia in un paese che tranquillo e ordinato riposa nella coscienza dei propri diritti e nella concordia de' Cittadini, viola a un tempo il diritto delle genti, gli obblighi assunti dalla Nazione Francese nella sua Costituzione, e i vincoli di fratellanza che dovrebbero naturalmente annodare le due Repubbliche, protesta in nome di Dio e del Popolo contro l'inattesa invasione, dichiara il SUO FERMO PROPOSITO DI RESISTERE, e rende mallevadrice la Francia di tutte le conseguenze.

Roma 25 Aprile 1849.

Fatta in Seduta Pubblica ore una antemeridiana.

Il Presidente dell'Assemblea
A. Saliceti

I SEGRETARII
A. Fabretti G. Cocchi G. Pennacchi

Cittadini! Un'altra Protesta si addice a voi; e voi la farete col serbare intatto quell'ordine che tanto vi onora, rispondendo alle calunnie di chi cerca pretesti ad opprimere la Patria vostra. Un solo fremito si ascolti fra voi, il fremito delle armi, che debbono difendere l'onore e l'incolumità della Repubblica.

Accettate con altero animo l'occasione di mo-

strare al mondo, che voi siete degni di Repubblica, e che la forza brutale potrà combatterla, ma non potrà farvela demeritare giammai.

VIVA LA REPUBBLICA

Decretata in pubblica Seduta all'ora 1 antemeridiana.

Il Presidente dell'Assemblea
A. SALICETI

I SEGRETARII
FABBRETTI COCCHI PENNACCHI

(240)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che alla calma e alla gravità richiesta dalle circostanze presenti importa sommamente, che non si spargano voci false ed esagerate;

Il Triumvirato

DECRETA:

È proibita la pubblicazione, la divulgazione e l'affissione di qualunque Bollettino di notizie.

Il Governo della Repubblica, persuaso essere suprema necessità, che il Popolo sia istruito

di tutto quanto interessa la incolumità de' suoi principii e delle democratiche istituzioni, perchè il di lui braccio sia sempre più valido alla difesa, provvederà all'uopo in ogni circostanza mediante Bollettini officiali.

I Contraventori alla presente disposizione, se Tipografi, oltre la multa di scudi cinque da distribuirsi ai poveri, avranno l'arresto di un giorno, e quando sia provato il dolo, oltre le pene indicate, sarà decretata l'immediata chiusura dello stabilimento; se spacciatori, saranno puniti con un mese di carcere.

Questa disposizione avrà vigore momentaneamente, e fino a che non venga abrogata con apposito Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 25 Aprile 1849.

I Triumviri

Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 26.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa

(241)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea, dopo le comunicazioni ricevute dal Triumvirato, gli commette di salvare la Repubblica e di respingere la forza con la forza.

Roma 26 Aprile 1849, ore due e mezzo pomeridiane.

Il Presidente C. L. Bonaparte

I Segretarii

G. Pennacchi. G. Cocchi.
A. Fabretti. A. Zambianchi

(242)

ROMANI:

L'Assemblea ha decretato che la Repubblica sarebbe salva, e che alla forza opporrebbe la forza.

Sien rese grazie a DIO che ispirava il Decreto. L'onore di Roma è salvo. La storia non potrà dire che fummo codardi.

Noi resisteremo, perchè l'indipendenza non può perdersi neppur per un giorno da un popolo senza suicidio;—perchè abbiamo cento volte giurato difenderci da ogni offesa interna ed esterna;—perchè la libertà è dono di DIO che noi non possiamo alienare menomamente senza delitto;—perchè vogliamo salvarci dall'anarchia e dalla guerra civile, che in ogni transazione con un potere decretato caduto, riuscirebbe ine-

vitabile sul nostro paese; —perchè la nostra resistenza proverà alla Francia il nostro diritto e l'unanimità delle nostre determinazioni;—perchè abbiamo in custodia l'onore italiano; —perchè siamo in Roma, nella Città delle grandi memorie e delle grandi speranze. Cittadini, i vostri Triumviri calcolano sulla vostra energia; energia serena e calma come si addice ai forti: energia costante come si addice a chi sostiene una causa giusta. Proviamo colla fiducia nei capi, e mantenendo a ogni patto l'ordine interno, che noi siam degni di vincere i pericoli che ci minacciano; e li vinceremo.

VIVA LA REPUBBLICA!

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 26 Aprile 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Aureio Saffi
Giuseppe Mazzini

(243)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ALLA GUARDIA NAZIONALE.

Militi valorosi!

Nella gravità de' presenti casi, due cose a voi domanda la Patria: la conservazione dell'ordine interno, e la difesa del territorio e dell'onor nazionale contro l'occupazione straniera.

La tutela dell'ordine è nobilissimo ufficio che voi sapeste compiere egregiamente in altre difficili circostanze, e i valorosi slanci contro le ingiuste pretese degli stranieri, non sono cosa nuova per voi. La REPUBBLICA confida a queste vostre virtù le supreme sue sorti, e voi non verrete meno alla prova.

Dalla residenza 26 Aprile 1849.

I Triumviri
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

(244)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Pel servizio dell'armata abbisognando al Governo immediatamente cavalli da tiro e da sella;

Il Triumvirato

DECRETA:

Sono a requisizione del Governo tutti i cavalli dei particolari in Roma e Comarca.

Sopra mandato del Ministro della Guerra, chiunque possieda cavalli, dovrà cederli colle loro bardature, sul rilascio di ricevuta per averne ragione.

Escludendo nelle requisizioni i cavalli ad uso indispensabile dell'agricoltura, il Ministero della Guerra avrà in considerazione di colpire a preferenza quelli, il cui difetto meno incomodi al proprietario.

La ricusa, o il trafugamento de' cavalli, oltre la perdita loro, sarà punita sul propretario con un mese di carcere e cento scudi di multa.

Una disposizione generale coordinerà sollecitamente i modi per organizzare nell'intero Stato la requisizione, ripartendo egualmente i pesi e determinando l'esenzioni e i riguardi dovuti all'industria, e i consecutivi indennizzi.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 26 Aprile 1849.

I Triumviri CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(243)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che occorrono materiali murari per servire ad opera di difesa in alcuni punti della Città;

Il Triumvirato DECRETA :

Sarà demolito per tale oggetto il viadotto coperto, che dal Vaticano conduce al Forte Sant'Angelo.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 26 Aprile 1849.

I Triumviri CARLO ARMELLINI—GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(246)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Ordine del giorno

DEL MINISTRO DELLA GUERRA E MARINA

Da questo momento gli ordini di questo Ministero saranno intestati. *Ordine del Comando Supremo dell' Armata e della Città.*

Il Cittadino Ministro della Guerra Generale Avezzana prenderà il comando Supremo dell'Armata.

Il Cittadino Tenente Colonnello Calandrelli di Artiglieria sarà incaricato della direzione di tutte le fortificazioni della Città e Forti; ed ogni disposizione data dal detto Cittadino verrà eseguita prontamente, tanto per ciò che riguarderà le opere stesse da farsi, come per ogni cosa necessaria per la difesa della Città.

Il Tenente Colonnello Amadei ed i Rappresentanti del Popolo occupati ai lavori delle barricate, dipenderanno interamente dal suddetto Cittadino Calandrelli.

Gli Uffiziali di Stato - Maggiore avranno la sciarpa a tracolla, e gli ordini da essi dati s'intendono come emanati dal Generale in Capo, e saranno perciò eseguiti senza ritardo. All'interno della Città saranno stabiliti gli avamposti. Un'ufficiale superiore d' ispezione ne avrà il comando supremo. Tre volte al giorno l'Ufficiale superiore d'ispezione raccoglierà i Rapporti di tutte le

grandi guardie, e li spedirà al Comando Superiore.

Alle 11 antimeridiane il Comando Superiore nominerà il servizio del giorno seguente, e sarà pubblicato l'ordine del giorno, che sarà letto al defilar delle guardie.

All'ora della Guardia, tutti i Corpi prenderanno le Armi: essi manovreranno e defileranno sotto il comando di un Colonnello di Stato-maggiore, od altro Colonnello a ciò destinato.

Il Colonnello di Stato-maggiore, o chi per esso che farà defilare le Guardie, riunirà in circolo tutti i Comandanti le Gran Guardie, e darà loro le istruzioni necessarie. Quindi riunirà i Capi dei Corpi e farà lo stesso. Ogni giorno alle 4 pomeridiane le truppe prenderanno le armi per esercitarsi.

L'Artiglieria sarà sempre parcata ed avrà i cavalli bardati: alla parata della Guardia non defileranno che i soli pezzi di servizio. Essa manovrerà separatamente ad un'ora pomeridiana.

La Cavalleria interverrà tutta alla parata della Guardia, e farà i suoi esercizi giornalieri.

La mattina all'alba sortiranno delle pattuglie dalle Gran Guardie, ed esploreranno il terreno ad un miglio dagli avamposti. I loro Rapporti saranno dall'Uffiziale superiore d'ispezione comunicati al Comando Superiore dell'Armata.

L'Uffiziale superiore d'ispezione, o colui che farà defilare la Guardia, darà la parola d'Ordine di campagna e segno muto.

Se la parola d'Ordine e di campagna sarà perduta, o potrà sospettarsi che fosse stata presa, dovrà immediatamente darne una di sua volontà,

ed avvertirne senza ritardo i Corpi vicini ed il Comando Superiore.

Dato dalla Residenza del Ministero della Guerra e Marina li 26 Aprile 1849.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(247)

REPUBBLICA ROMANA

CIRCOLARE

Cittadino:

Nelle imponenti circostanze, in cui è la Patria, e nel debito di sovvenirvi, tutelando i diritti del Popolo e l'ordine e la tranquillità interna, necessita al Governo di fornire immediatamente le casse pubbliche di una bastevole quantità di numerario effettivo. E mentre tutti i Cittadini hanno obbligo di concorrere per quel che è in loro al giovamento della cosa pubblica, il Triumvirato non dubita di volgersi a voi tra i doviziosi del paese invitandovi a recare immediatamente i vostri argenti alla Zecca governativa, ove saranno contracambiati con eguali valori in Boni del tesoro.

Si lusinga il Triumvirato che all'invito seguirà un'istantaneo effetto risparmiandogli per tal guisa il rigore di ordini positivi e di severe misure.

Roma li 26 Aprile 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(248)
MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 27 Aprile

Visto il progresso dei lavori per la difesa della Città, è mio dovere di render giustizia al Tenente Colonnello Amadei dei Zappatori del Genio, per lo zelo ed attività che tanto esso, quanto gli Ufficiali, Sottufficiali e soldati del suo Corpo hanno dimostrato in questo incarico patriottico.

Per vieppiù animare la truppa alla difesa della Patria, si accorda nei giorni in cui dura il ritengo nei quartieri, il soprasoldo indistintamente di bajocchi due al giorno, a tutti gli individui di truppa da Ajutante Sottufficiale a basso.

Il Ministro della Guerra
GIUSEPPE AVEZZANA

PROMOZIONI E NOMINE

Fatte dal Ministero della Guerra e Marina cogli Ordini dei giorni 26 *e* 27 *Aprile* 1849.

Il cittadino Haugg è nominato Colonnello di Stato Maggiore Generale.

I Maggiori Pisacane e Cerroti sono promossi, il primo a Tenente Colonnello effettivo, col grado di Colonnello onorario allo Stato Maggiore Generale, e il secondo a Tenente Colonnello nel Genio.

Al Tenente Colonnello onorario di Artiglieria Bussi Carlo è accordata l'effettività del grado stesso.

Il Capitano Francia Enrico è promosso a Maggiore Comandante il Battaglione della Guardia Nazionale Mobile di Ferrara.

Sono nominati Maggiori i cittadini Vitaliano Ferdinando, e Vincenzini Carlo Paolo, destinandosi il primo nell'undecimo Reggimento di Linea, ed il secondo a Comandante il Battaglione Universitario Romano.

Il Capitano Moroni Antonio è promosso a Maggiore di Linea, e viene destinato nel primo Reggimento di Fanteria Leggiera, ossia nel quinto Reggimento di Linea.

Il Commesso al Ministero della Guerra e Marina Rispoli Francesco, è nominato Aggiunto di seconda classe al suddetto Ministero

Sono nominati Capitani allo Stato Maggiore Generale i cittadini Escoledo Vincenzo, Laviron e Mossolino Benedetto.

Capitani di Linea i cittadini Terrall e Podulah

Tenenti dello Stato Maggiore Generale i cittadini Sardi Francesco, Pesapane Francesco, Nino Bixio e Mameli Goffredo.

Tenenti di Fanteria di Linea, il cittadino Cella Luigi, Uffiziale d'Ordinanza presso il Ministero, e i cittadini Bésson, Topher a Avesne, destinandosi il primo nel primo Reggimento di Linea, il secondo a disposizione del Ministero, il terzo nel Battaglione dei Reduci.

Sotto-Tenenti nella Fanteria di Linea, e a disposizione del Ministero, i cittadini Colombino Antonio, Erede Andrea-Antonio

Sono promossi a Tenenti in seconda in Artiglieria gli Ajutanti Sotto-Uffiziali Lodi Cesare, Ceccolini Curzio, Gommi Pasquale, Gerunzi Vincenzo, Frediani Augusto.

È promosso a sotto-Tente di Linea il Sergente Serpa del secondo Reggimento di Fanteria.

Il Sacerdote Corner D. Giovanni è nominato Cappellano Militare, destinandosi al Battaglione Bersaglieri.

Sono trasferiti allo Stato Maggiore Generale il Capitano Lipari, e il Tenente Montanari.

Si nominano Cadetti nella Fanteria di Linea i seguenti individui:

1. Tomba Ermete, Sergente del secondo Reggimento Fanteria
2. Morsetti Vincenzo, Sergente del terzo Battaglione
3. Torelli Costantino·
4. Accarisi Achille, Dragone
5. Rinaldi Ulisse
6. Mora Giovanni, Milite della prima Legione
7. Filiziani Ercole
8. Desantis Ignazio
9. Acquaroni Annibale
10. Mazzucchelli Scipione
11. Melia Luigi
12. Colomba Enrico
13. Mancini Luigi
14. Tavani Gioacchino
15. Ascenzi Alessandro
16. Maderni Decio
17. Pennacchietti Augusto
18. Righetti Orazio
19. Porri Federico
20. Martucci Gabriele
21. Ambrosini Paolo
22. Suscipi Ettore

23. De Rosa Salvatore
24. De Rossi Roberto
25. Tofanelli Oreste
26. Ruiz Giovanni
27. Simonetti Enrico
28. Teloni Luigi
29. Battisti Micchele
30. D'Armis Benedetto
31. Rota Leepoldo
32. Pizzi Giovanni
33. Terrigi Pietro
34. Pizzi Luigi
35. Monti Lodovico
36. Fabris Augusto
37. Sbordoni Giovanni
38. Bedoni Luigi
39. Alfonsi Ambrogio
40. Ingami Gio. Battista
41. Pagliei Fortunato
42. Sprega Ernesto
43. Melia Tommaso
44. Cavi Giovanni
45. Cressedi Camillo
46. Malpieri Lodovico
47. Tortori Pietro
48. Ruggeri Mariotto
49. Monaldi Camillo
50. Flamini Giovanni
51. Bolasco Bernardino
52. De Andreis Filippo
53. Mariani Francesco
54. Breschi Raimondo
55. Rossignoli Achille
56. Rossi Filippo

57. Marchetti Tullio
58. Diosi Regolo
59. Mattioli Angelo
60. Tiburzi Giacomo
61. Reali Francesco
62. Capri Ferdinando
63. Ricci Riccio
64. Dedominicis Diomede
65. Bellucci Telemaco

Si trasferisce il Capitano Zotti Giuseppe dal Battaglione de'Reduci al primo Reggimento di Fanteria.

Sono nominati Tenenti di Fanteria addetti allo Stato Maggiore i cittadini Palliante Angelo e Pilhes Aristide.

È nominato Tenente di Fanteria, e destinato nel primo Reggimento, di Linea il cittadino Morton Oscar.

Il Tenente di Cavalleria Gaggioli Antonio, è nominato Capo d'Officio della Brigata di Cavalleria collo stesso grado.

I Sotto Tenenti di Cavalleria Boccanera e Dembowscki sono promossi a Tenenti, destinandosi il primo ad Ajutante di Campo, ed il secondo ad Ufficiale di Ordinanza presso il Generale di Cavalleria.

Il Capitano del primo Reggimento di Linea Angelucci Liborio, è trasferito allo Stato Maggiore del Comando della prima Divisione Militare, colla qualifica di Ajutante di Campo.

Il Sotto-Tenentè del secondo Leggiero Rinaldoni Stefano, è promosso a Tenente nello Stato Maggiore del Comando della prima Divisione Militare, colla qualifica di Uffiziale di Ordinanza.

Il Sotto-Tenente del primo Reggimento di Linea Coccanari Enrico, è promosso a Tenente nello Stato Maggiore del Comando della prima divisione Militare, colla qualifica di Aggiunto.

Il Maggiore Caldesi Vincenzo è destinato allo Stato Maggiore Generale.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(249)

REPUBBLICA ROMANA

NOTIFICAZIONE

Avendo l'esperienza dimostrato, che nei due Rioni di Trevi e Monti si verifica una maggiore affluenza di Capi d'arti e mestieri per effettuare il cambio dei *Boni* del Tesoro, si fa noto al Pubblico, che in ciascuno dei due suindicati Rioni verrà istituito un nuovo officio di Cambio sulle regole di quello già esistente. Questa disposizione dimostri viemmeglio che suprema mente del Governo si è quella di giovare al Popolo, e di mantenere l'ordine ad ogni modo, e sempre inalterabile.

Dal Ministero dell'Interno li 27 Aprile 1849.

Per il Ministro
AURELIO SAFFI

(250)

REPUBBLICA ROMANA

Ordine del giorno

DIO E POPOLO

Soldati Romani!

Il Governo di Francia, violando il territorio di un Popolo libero ed amico, ha offeso il diritto delle genti e l'onore del suo paese.

Giova sperare ancora, che i Soldati Francesi non vorranno far le veci del Tedesco in favore del Papa.

Ove questo avvenisse, noi faremo sperimentar loro, che i nostri fucili sanno far fuoco, e che le nostre braccia valgono a reggerli.

Otto mila Soldati possono insultare, non vincere il Popolo Romano.

Il Popolo Romano si è levato romanamente.

Saluti la vittoria un' altra volta la Bandiera Repubblicana fiammeggiante sui sette Colli della vecchia *Roma*, ringiovinita fra le sue barricate.

Soldati Romani! Il popolo armato non sia minore del popolo inerme. Insegnate al Governo di Francia, che male vi ha dimenticati nel conto, se intende di manomettere il nostro diritto.

Soldati Romani! La Repubblica affida a voi l'onore dell'Italia e delle armi Repubblicane.

VIVA L'ITALIA

VIVA LA REPUBBLICA.

Roma 27 Aprile 1849.

Il Ministro della Guerra
GIUSEPPE AVEZZANA

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 27.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

(231)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che il voto religioso non costituisce che una relazione morale fra la coscienza e Dio:

Che la Società civile, quanto a sè, non può intervenire co' suoi mezzi estrinseci e materiali nella regione de'doveri spirituali:

Che la vita e le facoltà dell' uomo appartengono di diritto alla Società e al paese nel quale la Provvidenza lo ha posto:

Che la Socieià non può ammettere vincoli irrevocabili che alienino da lei, e restringano in certi limiti la volontà e l'azione dell'uomo;

IL TRIUMVIRATO

DECRETA:

La Società non riconosce perpetuità di voti particolari ai differenti ordini religiosi così detti regolari.

E in facoltà d'ogni individuo facente parte di un ordine religioso regolare qualunque, di sciogliersi da quelle regole, all'osservanza delle quali s'era obbligato con voto entrando in religione.

Lo Stato protegge contro ogni opposizione o violenza le persone che intendessero profittare del presente decreto.

Lo Stato accoglierà con gratitudine tra le file delle sue milizie que' Religiosi che vorranno

colle armi difendere la patria, per la quale finora hanno innalzato preghiere a Dio.

Il presente decreto verrà comunicato da un Commissario Governativo a tutti i Religiosi riuniti in piena Comunità nei rispettivi Conventi.

Dato dalla Nostra Residenza li 27 Aprile 1849.

Il Triumvirato.
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(232)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Visto il Decreto dell' Assemblea Costituente in data 21 febbrajo, col quale fu dichiarato che tutti i beni ecclesiastici dello Stato Romano erano venuti in proprietà della Repubblica.

Visto il decreto dei Triumviri, in data 15 aprile, con cui fu ripromessa la ripartizione di una grande quantità di beni rustici provenienti dalle corporazioni religiose, o da altre mani morte di qualsivoglia specie.

Ritenuto che di questi beni si devono stabilire tante enfiteusi libere e perpetue, coll'onore di un discreto canone redimibile ad ogni tempo dall'enfiteuta, da pagarsi all'Amministrazione demaniale, quali enfiteusi si deggiono concedere a vantaggio di quelle famiglie del popo-

lo che sono sfornite di ogni altro mezzo di sussistenza.

Considerando, che un Regolamento specifico per l'attuazione di così salutare provvidenza non può sul momento essere pubblicato, a cagione delle molte notizie pratiche che abbisognano, varianti per varietà di luoghi.

Considerando che ogni ritardo è dannoso, e che non deve procrastinarsi di sollevare la classe agricola, che è tanto benemerita dell' Italiana prosperità commerciale.

IL TRIUMVIRATO

DECRETA:

ART. 1. Ogni famiglia, composta da un numero almeno di tre individui, avrà a coltivazione una quantità di terra capace ai lavori di un pajo di buoi, corrispondente ad un buon rubbio romano, cioè due quadrati censuari, pari a metri quadrati ventimila.

ART. 2. I vigneti saranno dati a coltura all'individuo senza che sia richiesta la famiglia, e verranno divisi in ragione della metà della indicata misura.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(253)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che in momenti supremi ne' quali si tratta di proteggere l'Indipendenza e l'onore del Paese, non un'Arma deve restare inoperosa:

IL TRIUMVIRATO

DECRETA:

Tutti i Cittadini detentori d'Armi da munizione da caccia e non atti ad usarne per vecchiaja, malattia o altra qualunque cagione, dovranno farne immediatamente consegna ai Commissarj Militari di ogni Rione, per essere distribuiti ai difensori del Paese.

Verrà rilasciata ricevuta di ogni Arma.

I contravventori incorreranno la pena di tre mesi di carcere.

Sono requisite le Armi esistenti in Negozi o Botteghe, il valore sarà consegnato ai Proprietarj in Boni del Tesoro.

Il Ministro di Guerra e quello di Pubblica sicurezza sono incaricati dell' esecuzione.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che la Repubblica Romana, in virtù del Decreto dell' Assemblea Costituente in data 20 Febbrajo, con cui fu dichiarata l'indemaniazione di tutti i beni ecclesiastici, si assunse l'impegno di dotare convenientemente i Ministri del Culto;

Ritenuto che i beni ecclesiastici sono stati sinora sproporzionatamente distribuiti, per cui alcuni di essi soprabbondavano di sproporzionate ricchezze, mentre altri languivano in miseria vergognosa;

Considerando che si richiede l'opera di lunghi studii statistici per fissare a ciascun individuo la giusta retribuzione del proprio Ministero, attese le diverse attribuzioni, e le differenti esigenze, tanto in rapporto al numero della popolazione, quanto in rapporto al rispettivo grado della Gerarchia Ecclesiastica, giova pur nondimeno determinare il minimo di quanto vuolsi attribuito all'individuo di ciascuna classe;

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

Art. 1. Il Governo della Repubblica pagherà ai Ministri del Culto mensilmente ed anticipatamente *dal giorno in cui l' Amministrazione del Demanio incomincerà ad introitare tutte le ren-*

dite della famiglia ecclesiastica gli onorarj colla seguente proporzione costituente il minimo, salvo l'aumento reclamato dalle circostanze, di cui sopra.

a) Ai Sacerdoti semplici sc. 108 all'anno che staranno in luogo di patrimonio sagro.

b) Ai titolari di Collegiate e Cattedrali scudi 144.

c) Ai Parrochi sc. 180.

d) Ai Vescovi sc. 1000.

e) Ai Sacerdoti regolari, sempre che restino in convivenza, sc. 72.

Art. 2. Per decoro del Sagro Istituto è vietato ai Ministri del Culto di percepire qualunque provento sotto la estesa comprensione di *Stola bianca e Stola nera*, pena la perdita temporanea dell'onorario.

Art. 3. Sarà pagata soltanto nei funerali una tenue oblazione per le spese degli inservienti alle Sagrestie.

Art. 4. Saranno stabiliti dei Fabbricieri laici, i quali avranno l' amministrazione dell'offerte dei fedeli sotto la sorveglianza del Rettore della Chiesa alla quale è destinato il Fabbriciere stesso.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(255)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Viste le gravità delle circostanze in presenza dell'armata francese, che il Governo della Repubblica Romana è forzato di considerare come nemica, è dovere che si prendano le misure più pronte e più efficaci, tanto per assicurate l'ordine, che fino ad oggi non è stato mai turbato, e che i nemici della Repubblica non mancherebbero di compromettere se queste misure energiche non si prendessero; quanto per garantire nello stesso tempo la sicurezza della Città:

Si Decreta:

Che la Direzione di Polizia sarà da qui innanzi nelle attribuzioni del Ministero della Guerra.

Sarà formato al Ministero della Guerra, un officio speciale e generale della Polizia civile e militare, di cui sarà Capo il Cittadino Capitano Ernesto Calvani.

Il capo dell'Officio di Polizia comporrà immediatamente il suo personale ed organizzerà la sorveglianza più attiva nella Capitale.

A datare d'oggi, la polizia Municipale sarà sotto gli ordini del Capo dell'Officio della Polizia militare.

La Guardia Nazionale è chiamata a dare il suo appoggio a tutte le disposizioni che saranno date nell'interesse dell'ordine e della sicurezza della Città.

Dal Ministero della Guerra e Marina li 28 Aprile 1849.

Il Ministro
Giuseppe Avezzana

(286)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI !

La difesa militare è organizzata. Le milizie d' ogni genere fanno e faranno il loro dovere. Tocca al Popolo di fare il suo.

Tutte le contrade della Città debbono essere difese. In ogni Rione i Capipopolo e i Rappresentanti dell' Assemblea qui sotto nominati avviseranno con tutta l' energia a difendere palmo a palmo il terreno. Provvederanno alle munizioni, alle sussistenze. Di notte le finestre devono essere illuminate.

A suo tempo il Governo darà al popolo tutte le armi che possiede.

Ognuno provvederà a rendere inaccessibile il proprio Rione.

Il Capopopolo e il Rappresentante daranno le istruzioni necessarie perchè la costruzione delle barricate sia eseguita regolarmente, e non sieno impedite le comunicazioni necessarie alla difesa.

Il Municipio Romano, Repubblicano come noi, ha provveduto abbondantemente di farina, di carni, d'ogni commestibile la Città. Tutto è pure disposto per curare i generosi che feriti dovessero abbandonare la lotta.

Le campane di Campidoglio e di Monte Citorio daranno il segno d'allarme.

Popolo di Roma : abbiamo una grande gloria da conquistare; noi difenderemo la nostra Repubblica, l'onore Italiano. Fermezza e coraggio. Roma sarà salva.

POPOLO ALL'ARMI.

28 Aprile 1849.

RIONE I. MONTI.

Felice Scifoni *Rappresentante del Popolo*
Nicola Ferrari *Capopopolo*

RIONE II. TREVI.

Tito Savelli *Rappresentante del Popolo*
Filippo Meucci *Capopopolo*

RIONE III. COLONNA.

Patrizio Gennari *Rappresentante del Popolo*
Ignazio Palazzi *Capopopolo*

RIONE IV. CAMPO MARZO.

Pietro Guerrini e Gio. Batt. Luciani *Rappresentanti del Popolo*
Angelo Brunetti *Capopopolo*

RIONE V. PONTE.

Orazio Antinori *Rappresentante del Popolo*
Carlo Sozzi *Capopopolo*

RIONE VI. PARIONE.

Ludovico Caldesi *Rappresentante del Popolo*
Giuseppe Santangeli *Capopopolo*

RIONE VII. REGOLA.

Guglielmo Gajani *Rappresentante del Popolo*
Francesco Invernizzi *Capopopolo*

RIONE VIII. S. EUSTACHIO.

Luigi Salvatori di Senigallia *Rappresentante del Popolo*
Giuseppe Gregori *Capopopolo*

RIONE IX. PIGNA.

Giulio Govoni *Rappresentante del Popolo*
Vincenzo Longhi e Biagio d'Orazio *Capopopolo*

RIONE X. CAMPITELLI.

Nicola Carcani *Rappresentante del Popolo*
Tenente Cavallini *Capopopolo*

RIONE XI. S. ANGELO

Simone Santarelli *Rappresentante del Popolo*
Avvocato Martinetti *Capopopolo*

RIONE XII. RIPA.

Massimino Allè *Rappresentante del Popolo*
Carlo Vari *Capopopolo*

RIONE XIII. TRASTEVERE.

Primo Collina *Rappresentante del Popolo*
Herzoc Giuseppe e Angeloni Giuseppe *Capopopolo*

RIONE XIV. BORGO.
Pietro Sterbini *Rappresentante del Popolo*
Attilio Ricciardi *Capopopolo*

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(237)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

In relazione al Decreto degli 11 corrente, col quale venne autorizzata l'emissione di duecento mila scudi di boni da 24 bajocchi, in surrogazione provvisoria di egual somma di moneta erosa.

Visto, che la somma per la quale vennero finora emessi i suddetti piccoli boni non raggiunge gli Scudi quindici mila.

Riassumendo i motivi della succitata dispositiva,

DECRETA.

È autorizzata l'emissione di boni da quaranta bajocchi in contemporaneità a quella dei boni da 24 bajocchi, autorizzata col Decreto 11 corrente, da computarsi cumulativamente a di-

minuzione della somma di scudi 200,000 di cui il succitato Decreto.

I boni da 40 bajocchi in una sola serie sono in carta eguale a quella di Scudi dieci, avendo fra i due strati della carta una delle iscrizioni colorate e porzione della iscrizione trasparente, ed oltre il bollo della Repubblica Romana quello del Ministero delle Finanze ambedue a secco, e la firma del Triumviro C. Armellini, usati pei pezzi da 24 bajocchi, come alla Notificazione 13 cadente; porteranno altresì il numero progressivo della serie.

I Boni da 24 bajocchi saranno in parte impressi sopra la stessa carta color nankin usata pei boni da 20 Scudi. Ogni pezzo impresso sulla detta carta avrà una iscrizione colorata fra i due strati, e porzione della iscrizione trasparente, oltre la firma e i bolli a secco, come per i Boni da 24 bajocchi impressi sulla carta gialla, di cui alla succitata Notificazione 13 cadente.

Dalla residenza del Triumvirato
li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(288)

DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare.

RMI CITTADINI E REVERENDE MADRI

Quel popolo che ci incoraggiava, ci eccitava, non ha guari, a rivendicare la nostra libertà, oggi viene a comprimerla.

L'Assemblea della Repubblica Romana, inspirata da Dio, ha decretato che Roma sarebbe salva, e che alla forza opporrebbe la forza. Anime pietose e gentili hanno deliberato di accorrere in soccorso di quei prodi, i quali si uniranno a difesa sotto il santo vessillo della patria indipendenza, e che per mala sorte fossero tocche dal ferro inimico.

È duopo de' mezzi, e degli apparecchi di cura: Voi potete somministrarli. Ognuno de' vostri avrà certamente un panno lino ad essi disutile, lo doni ai difensori della patria; uniteci quanto altro di biancheria potrete togliere al vostro Convento. Iddio proteggitore della libertà, segnerà tra le opere pietose questa vostra misericordia.

Prostratevi intanto uniti al Dio degli eserciti, e pregate valore e vittoria ai vostri confratelli. Pregatelo fervorosamente che inspiri in cuore di molti quel santo amore di carità ineffabile, spinto dal quale discese per tornare a libertà la sua creatura: pregatelo, che, illuminando le menti ottenebrate, mostri come disconvenga imporre giogo di servitù, e come la

sola carità possa indurre a piegare sinceramente la fronte al potente, e possa accendere il cuore verso di esso.

Siano pubbliche le vostre preghiere, perchè di esempio e vergogna a coloro che vogliono versato il sangue fraterno.

L'evangelica carità ci unisca co'nodi di una fede pura, e scevra d'*interessi mondani*.

Abbiatevi intanto gli augurii di prosperità e di unione.

Roma 28 Aprile 1849.

Pel Ministro
AURELIO SAFFI

(289)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Credendo nelle generose virtù dei Romani come nel loro valore;

Conscii, che sebbene deciso a difendere fino agli estremi contro ogni invasore, l'indipendenza della sua terra il popolo di Roma non rende mallevadore il popolo di Francia degli errori e delle colpe del suo Governo;

Fidando illimitatamente nel popolo e nella santità del principio Repubblicano;

Il Triumvirato

DECRETA

Gli stranieri e segnatamente i Francesi dimoranti pacificamente in Roma sono posti sotto la salvaguardia della Nazione.

Sarà considerato come reo di leso onore Romano qualunque proponesse far loro oltraggio, o molestia.

Il Governo invigilerà a che nessun d'essi trasgredisca i doveri dell'ospitalità.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(260)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando il maggiore e più faticoso servizio richiesto in questi giorni di pericoli e d'onore alle truppe;

Il Triumvirato

DECRETA:

Da domani in poi sarà dato alle Truppe dal Maggiore sergente in giù il soprasoldo di Campagna.

Dalla residenza del Triumvirato li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 28.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa

(261)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Cittadini di Roma:

Con decreto di oggi del Ministero della Guerra venni incaricato di assumere la Direzione militare dell'Ufficio di pubblica sicurezza in Roma

Cittadini ! io, benchè conscio della mia insufficienza, vi faccio solenne promessa di una attività instancabile, e del desiderio ardente di giovare alla nostra causa in questi gravi momenti , con tutti i mezzi che furono messi a mia disposizione dal Ministero di Guerra

Il Direttore politico O. Meloni mi è associato nell'incarico. Noi due confidiamo , che dall'ordine dignitoso fra i nostri concittadini verremo ajutati nell'ardua incombenza.

Ma protestiamo fin d'ora che non senza un perchè, in momenti di guerra, la quiete pubblica e le disposizioni di sorveglianza a difesa vennero raggruppate nel poter militare

Noi veglieremo. E la nostra mano si vedrà per prima dovunque si attentasse all'ordine, alla libertà, all'onore di Roma

I buoni ci ajutino con fraterni consigli. Il consigliare adesso è dovere , e diritto di ogni leale cittadino

Ma pensino i pochi tristi , se pure ve ne hanno, che tutti noi addetti a questo incarico nuovo faremo conoscere ad ogni costo , come

non impunemente si possa insidiare alla nostra Repubblica.

Dalla Direzione Militare dell'Ufficio di pubblica sicurezza.

Roma 28 Aprile 1849

Il Capo Militare d'Ufficio
Capitano Galvagni

(262)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Attesi i troppi frequenti reclami, che ci vengono dalle porte della Città, ed a scanso di ulteriori male intelligenze sovra un punto di tanta importanza, si notifica a tutti gli abitanti di Roma, cittadini e stranieri, quanto segue:

Dalle porte della Città di Roma non è accordato l'ingresso e l'uscita a nessuno, che non sia munito di speciale permesso di questa Direzione di Pubblica Sorveglianza militare e civile. Questa misura comprende anche gli abitanti forastieri, che posseggono passaporti esteri

Rimane però fermo il paragrafo seguente della disposizione di jeri, così concepito: « E permessa l'uscita a tutti i venditori di erbaggi, e a tutti quelli, che per la loro industria e mestiere provvedono la Città di generi di prima necessità, e per tal motivo sieno costretti ad aver libero passaggio. Questi però dovranno mu-

nirsi di un Certificato del proprio Commissario, che comprovi la loro qualità di trafficante, e l'urgenza di dovere uscire, quale certificato sarà valido per l'ingresso e regresso dalla porta, previo, bene inteso, il visto di questo Officio.»

In tutto il rimanente la Notificazione di jeri viene abrogata

Dalla Direzione Militare dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza.

Roma 28 Aprile 1849

Il Capo Militare d'Ufficio
Capitano Galvagni

(263)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Conosciuto, dietro rapporto della Commissione municipale dell'approvigionamento, che nella Città esiste abbondanza di ogni genere, come nei tempi ordinarj;

E saputo che alcuni venditori abusando delle attuali circostanze, si fan lecito di vendere i commestibili ad un prezzo molto più elevato del consueto, ad onta che sieno libere ed aperte le comunicazioni al di fuori;

Il Triumvirato

Decreta:

Tutti i rivenditori manterranno i prezzi dei giorni passati senza la menoma alterazione, sotto

pena della perdita di tutta la qualità del genere che si trovasse nella loro bottega. E vietato ad un tempo stesso ad ogni famiglia di esigere dai spacciatori una vendita di maggiore quantità dell'ordinaria.

Dato in Roma li 28 Aprile 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(264)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA E DELLA CITTA'

Del 28 *Aprile* 1849.

Sono nominati Chirurgi Ajutanti i cittadini Gavazzi Dott. Carlo e Schilling Dott. Pietro.

È nominato Capitano dello Stato Maggiore Generale il cittadino Camoni Gio. Battista.

Si nomina Sotto-Tenente il cittadino Muffati Giovanni, e si destina nel primo Reggimento di Linea.

Stato delle promozioni degli Uffiziali e Sotto-Uffiziali del primo Reggimento Leggiero, ossia del quinto Reggimento di Linea.

De Losach Ferdinando, Tenente, a Tenente Ajutante Maggiore

Dini Francesco, Tenente, a Tenente Ajutante Maggiore.

Marescotti Angelo, Sotto-Tenente, a Tenente Ajutante Maggiore.

Curti Eugenio, Sotto-Tenente, a Tenente di Magazzino.

Ramacciotti Tullio, Sotto-Tenente, a Tenente incaricato alle Armi.

Doria Alessandro, Tenente, a Capitano.

Grammatica Simone, Tenente, a Capitano

Montelli Vito, Tenente, a Capitano

Entz Giacomo, Tenente, a Capitano

Solieri Alessandro, Tenente, a Capitano

Lante Lodovico, Sotto-Tenente, a Tenente

Ottaviani Michele, Sotto-Tenente a Tenente

Santangeli Annibale, Sotto-Tenente, a Tenente

Montelli Gio. Battista, Sotto-Tenente, a Tenente

De Rossi Ignazio, Sotto-Tenente, a Tenente

Felici Gioacchino, Sotto-Tenente, a Tenente

Mercanti Pietro, Sotto-Tenente, a Tenente

Sabatini Giuseppe, Sotto-Tenente, a Tenente

Conti Giuseppe, Sotto-Tenente, a Tenente

Pescaglia Giuseppe, Sotto-Tenente, a Tenente

Giannini Gherardo, Sotto-Tenente, a Tenente

Signoroni Pietro, Sotto-Tenente, a Tenente

Forni Giovanni, Sotto-Tenente, a Tenente

Bastianelli Marzio, Ajutante Sotto-Uffiziale, a sotto-Tenente

Bellini Luigi, Ajutante Sotto-Uffiziale, a Sotto Tenente.

Lodovisi Tommaso, Ajutante Sotto-Uffiziale, a Sotto-Tenente.

Guglielmini Ferdinando, Ajutante Sotto-Uffiziale, a Sotto-Tenente.

Papini Ferdinando, Ajutante Sotto-Uffiziale, a Sotto-Tenente

Botti Ansuino, Ajutante Sotto Uffiziale, a Sotto-Tenente

Ghetti Raffaele, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Ghiberti Giacomo, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Bruscaglia Gherardo, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Staderini Lodovico, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Costantini Sante, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Caprini Pacifico, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Caprini Francesco, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Il Ministro di Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA

(265)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la necessità della difesa, l'urgenza dei casi e la giustizia d'ogni provvedimento, anche eccezionale, che tenda a salvar la Patria;

Il Triumvirato
DECRETA:

1. Nel caso d'assalto straniero, al primo colpo di cannone, tutte le campane della Città suoneranno a stormo.

La responsabilità dell'esecuzione di quest'ordine è imposta ai sagrestani sotto pena di un anno di carcere.

2. Le farmacie e le botteghe di commestibili rimarranno aperte, sotto pena ai contraventori di una multa di scudi 20 per la prima volta e del doppio per la recidiva.

3. Dal momento contemplato nel primo articolo, la Città sarà considerata in istato d'assedio.

Sarà sospesa la pubblicazione de'Giornali.

Il solo *Monitore* e i Bollettini del Governo terranno ragguagliato il popolo degli avvenimenti.

4. Da quel momento qualunque azione di carattere politico tendente a turbare la difesa e ad influire sullo spirito della popolazione in modo nocivo alla salute della Repubblica, sarà giudicata sommariamente da una Commissione Militare, che verrà istituita a tal uopo.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 28 Aprile 1849.

I Triumviri
C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(266)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che al concentramento e alla rapidità delle operazioni di difesa interna, se-

gnatamente per ciò che concerne le barricate, importa l'istituzione di un Corpo intermediario tra il Ministero della guerra e i Capi di Rione;

Il Triumvirato

DECRETA:

1. Rimanendo ferme tutte le disposizioni emanate per la nomina dei Capi e Deputati che devono organizzare la difesa in ogni Rione e Deputati che devono organizzare la difesa in ogni Rione, è istituita una COMMISSIONE CENTRALE DELLE BARRICATE.

2. I Cittadini che la compongono sono

Maggiore Vincenzo Caldesi rappresentante del Popolo

Capitano Vincenzo Cattabene rappresentante del Popolo

Enrico Cernuschi rappresentante del Popolo.

3. La COMMISSIONE DELLE BARRICATE s'intende direttamente col Ministero della Guerra, e col Triumvirato.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(267)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata della notte del 28 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore

Assemblea Costituente

Considerando che eguale obbligo incombe alla Repubblica, siccome eguale guiderdone è dovuto tanto a chi difende il suo territorio, quanto a chi accorre alla guerra dell'Indipendenza;

Il Triumvirato

DECRETA:

Articolo Unico. La legge 29 Marzo scorso riguardante le pensioni accordate ai feriti ed alle famiglie degli estinti nella guerra dell'Indipendenza, sarà applicata in tutta la sua forma e tenore pei feriti e per le famiglie degli estinti nella difesa della Repubblica dall'invasione Straniera.

Dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI

A. SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Visto il Decreto dell'Assemblea Costituente del 21 Febbrajo 1849, col quale si dichiarano proprietà della Repubblica tutti i Beni Ecclesiastici dello Stato Romano, assumendo il Governo la conveniente dotazione per i Ministri del Culto.

Considerando che per l'esecuzione di quel Decreto si vanno a deputare Commissioni, le quali determinino quella dotazione, e procedano alla liquidazione di tutti gli altri oneri, pesi ed obblighi tanto pel Culto, quanto a favore de' terzi per qualsivoglia titolo, onde assegnarvi per l'esatto soddisfacimento le corrispondenti garanzie e sicurezze, restringendole e trasferendole sopra una proporzionata quota di quelle proprietà ed altre attività che all'oggetto verranno vincolate.

Considerando che a mettere ad effetto tale restrizione e trasferimento di pesi e vincoli per quello riguarda la rendita consolidata, conviene annullare tutti i certificati ora esistenti, e crearne degli altri corrispondenti di nuova emissione.

Considerando che l'utilità pubblica e le esigenze dell'Erario richiedono che intanto si tragga partito da una parte di quelle attività che rimangono libere e disponibili, specialmente per erogarle nel ritiro ed ammortizzazione della carta monetata con corso coattivo, e per sussidiare l'Erario.

Considerando che per ottenere questo ritiro

ed ammortizzazione si rinviene mezzo quanto sicuro, tanto facile e pronto, il porre in vendita una parte di rendita Consolidata libera proveniente dalla stessa indemaniazione.

Considerando che i valori attualmente in circolazione con corso coattivo sono come segue.

Boni del Tesoro, compresi quelli emessi dalla Provincia di Bologna dichiarati nazionali, ... scudi 4,151,000

Boni della Banca Romana scudi 1,100,000

Totale scudi 5,251,000

cosicchè impiegandovi la suddetta rendita per la rata di scudi 328,185, rappresentante il capitale di scudi 6,563,700, non solo si ha il mezzo sufficiente per estinguere la passività de' Boni e della carta della Banca ora in circolazione con corso coattivo; ma ben anche un di più di scudi 1,312,700 da erogarsi a sollievo dell'Erario.

Considerando che la Banca Romana deve restar gravata del peso dell'ammortizzazione di scudi 400,000 in Biglietti, che col Decreto dell'Assemblea del 21 Febbrajo furono a lei ceduti a sollievo del Commercio, la quale ammortizzazione dovrà da lei farsi dopo il primo anno, a forma dell'art. 5 di quel Decreto:

IL TRIUMVIRATO

Decreta

Art. 1. I certificati, che trovansi emessi per le rendite consolidate intestate alle mani morte, sono e s'intendono sino da questo momento di niun effetto e valore.

Art. 2. Saranno creati ed emessi sopra la rendita di scudi 627,950 dello Stato li seguenti certificati pagabili al portatore colla decorrenza dal 1 Gennajo 1849, salvo le compensazioni delle quali si tratterà nel Regolamento.

CERTIFICATO	RENDITA	CAPITALE
1000 da sc. 100	sc. 100,000	sc. 2,000,000
1500 da sc. 50	sc. 75,000	sc. 1,500,000
2000 da sc. 20	sc. 40,500	sc. 850,000
2500 da sc. 15	sc. 37,500	sc. 750,000
3000 da sc. 10	sc. 30,000	sc. 600,000
9137 da sc. 5	sc. 45,685	sc. 913,700
Num. 19137	sc. 328,185	sc. 6,563,700

Saranno inoltre creati ed emessi altrettanti certificati intestati all'Erario per la residuale somma di scudi 299,763.

Art. 3. Tutti i vincoli che esistono oggi sulle cartelle in corso intestate alle mani morte, saranno trasportati sopra i certificati che verranno intestati all'Erario. Ed è accordata inoltre a favore di questi vincoli, un'ipoteca generale sopra i beni dei Luoghi Pii incamerati in tutto lo Stato.

Art. 4. La rendita rappresentata dai nuovi certificati pagabili al portatore sarà venduta all'auzione.

Art. 5. Tale auzione verrà eseguita negli Uffizi Nazionali, che verranno determinati con apposito regolamento, incominciando dal giorno 15 del prossimo Maggio e proseguendo fino al 15 del futuro agosto; presso i quali Uffici saranno depositati i certificati di sopra indicati.

Art. 6. Il pagamento del prezzo che sarà per risultare dalla vendita fatta per auzione come sopra, sarà effettuato per 4 quinti in Boni del Tesoro e della Banca con le corrispondenti proporzioni; pel quinto residuale in numerario effettivo.

Art. 7. Gli oblatori rimasti aggiudicatarj dei certificati al portatore, ritireranno dagli ufficii sopra indicati i certificati medesimi nell'atto in cui depositeranno il prezzo risultato dall'auzione. Sui Boni e sui Biglietti di Banca versati in pagamento del prezzo sarà apposto contestualmente un bollo denotante il seguito versamento di essi, a forma delle disposizioni sopra espresse.

Art. 8. Tali Boni e Biglietti di Banca s'intenderanno coll'apposizione di quel bollo pienamente ammortizzati, e privati di qualunque corso legale. Dopo compita l'operazione verrà redatto processo verbale di tutti i boni e biglietti di Banca annullati, e verranno pubblicamente dati alle fiamme colle norme che saranno indicate in proposito.

Art. 9. Rimarrà illeso il diritto dello Stato contro i due Stabilimenti del Banco di S. Spirito, e del Monte di Pietà per l'indennizzo a loro carico, a causa dei boni del Tesoro per conto dei medesimi creati ed emessi nella somma di scudi 500,000 colla legge del 29 Aprile 1848, e resteranno per ciò ferme le ipoteche corrispondenti prese a garanzia di detta somma.

Art. 10. La Banca Romana dovrà restituire all'Erario il Consolidato depositato nelle sue Casse, a garanzia dell'ultima emissione di scudi

200,000 subito che verranno a lei presentati un numero di biglietti ammortizzati per altrettanta somma.

Art. 11. Per i residuali biglietti della Banca emessi per suo conto con corso coattivo, verranno dalla medesima ammortizzati a forma dell'art. 5 del Decreto del 21 febbrajo 1849.

Art. 12. Appena seguìta l'ammortizzazione, cesseranno di avere alcun' effetto tutte le ipoteche prese sui beni delle Corporazioni Religiose, come ancora quelle prese sui Beni Camerali, e la garanzia convenuta sul residuo prezzo dei Beni dell'Appannaggio.

Art. 13. Il Ministero delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, come ancora del Regolamento speciale che dovrà emanarsi per stabilire le regole con le quali dovranno procedere gli atti di asta in proposito.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri

C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 29.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Governativa.

(269)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che nel momento supremo della difesa della Patria, è bene che la parola viva ed ardente della fede infiammi e sostenga il coraggio del Popolo;

Considerando che Ministri di tale parola esser debbono uomini conosciuti pel loro patriottismo;

Il Triumvirato

Decreta

Sono deputati a quest'ufficio i Cittadini
Cannonieri Giuseppe, Rappresentante del Popolo.
Arduini Dott. Carlo, Rappresentante del Popolo.
Guerrini Dott. Pietro, Rappresentante del Popolo.
Cola Serafino, Consultore Governativo di Roma e Comarca.

I sunnominati porteranno al braccio sinistro per distintivo della loro missione un nastro coi tre colori nazionali

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(270)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO !

Tutto va bene. Si lavora da pertutto colla stessa assiduità , coll'istessa allegrìa. Abbiamo ispezionato diligentemente tutto l'ingiro della nostra Città. Le porte sono assicurate. Il nemico non può penetrare da nessuna parte. Provveduto alla fortificazione delle mura, si procede ora a quella delle contrade. Che il Popolo continui come ha cominciato. La scienza delle barricate è come quella della libertà, ognuno è maestro.

La difesa non è difficile. La offesa, se il nemico osasse penetrare , è ancor più facile. Le tegole, i vetri , i sassi , le sedie sono projettili temuti da ogni invasore.

In somma è deciso. Il Governo de' preti non lo vogliamo più. L'IMPERO francese vorrebbe farci questo regalo. Se lo tenga per lui: mantenete ancora quell'ordine che ESSI chiamano ANARCHIA, e la Repubblica ha vinto.

La notte delli 29 Aprile 1849.

I Rappresentanti del Popolo
Enrico Cernuschi
Vincenzo Cattabene
Vincenzo Caldesi

(271)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Nel momento supremo in cui, o Romani, noi sorgeremo a combattere contro gli oppressori della nostra libertà, in quel momento in cui loro palmo a palmo contrasteremo questa terra santissima, colpa sarebbe il rimanersi dal porre in opera ogni mezzo qualunque, che valga ad incalzare, a bersagliare, a distruggere, questi nuovi campioni della sacerdotale tirannide

Noi perciò domandiamo al vostro amor patrio che, al punto dell'attacco, i portoni delle vostre case sien lasciati dischiusi, affinchè i valorosi combattenti, possano occupare tutte quelle posizioni che a difesa e ad offesa nel tempo istesso sieno atte.

Romani! Il vostro buon senso non tarderà a farvi conoscere la necessità di questa misura. La generosità dei vostri animi ci è pegno sicuro che voi non tarderete a portarla in effetto.

Dal Ministero della Guerra e Marina li 30 Aprile 1849.

Il Ministro della Guerra
GIUSEPPE AVEZZANA

(272)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Il cittadino Ludovico Manzi, ingegnere, è nominato Ispettore generale di tutte le barricate interne. Egli requisisce uomini e cose. Egli tiene ordini direttamente della Commissione.

Roma 30 Aprile 1849.

I Rappresentanti del Popolo
ENRICO CERNUSCHI
VINCENZO CATTABENI
VINCENZO CALDESI

(273)

ROMANI !

L'onore è salvo. Dio e i nostri fucili faranno il resto.

Energia ed ordine. Siate degni dei vostri padri.

Non una voce che gridi nuove allarmanti. Non un colpo di fucile sprecato nell'interno della città.

Ogni colpo sia pel nemico. Ogni grido:
VIVA LA REPUBBLICA.

30 Aprile ore 1 pomeridiana.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(274)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

AVVISO

Tutte le famiglie che posseggono armi da fuoco debbono immediatamente recarle in ogni Rione al Capo dei Rioni, e queste debbono essere distribuite al generoso Popolo Romano.

Roma 30 Aprile 1849.

Il Ministro GIUSEPPE AVEZZANA

(275)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che la Cavalleria regolare deve essere impiegata nelle operazioni dell'armata, e che alcuni servizi secondarj occorrono per l'Armata stessa, i quali possono essere eseguiti da uomini inusi all'armi:

Il Triumvirato

DECRETA:

1. Saranno composte tre Compagnie di Tiragliori a Cavallo, forti di sessanta teste almeno ciascuna.

2. Alla formazione di queste s'impiegheranno i Guardiani ed i Butteri.

3. Saranno armati di Lancia, Pistola e sciabla.

4. Sarà libero il vestiario: il Cappello però a pane di Zuccaro con penne di Cappone a pennacchio, fettuccia rossa e Coccarda Nazionale.

5. Dovranno esser condotti da Ufficiali di Cavalleria.

6. Ogni mercante di Campagna dovrà somministrare non meno di due, montati ed equipaggiati.

7. Faranno il servizio di scorta e di spedizione, ed i più animosi e di buon volere potranno essere occupati ad esplorare le mosse dell'inimico.

8. Dovranno presentarsi al Ministero dell'Armi nel termine di due giorni da quello della pubblicazione del presente.

I Ministri dell'Interno e della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(276)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Al primo suono della campana a stormo, sarà esposto nelle principali Chiese il SANTIS-

SIMO, per implorare la salute di Roma e la Vittoria del buon Diritto.

Dato dalla nostra residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(277)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che la moralità dev'essere la prima base di un Governo:

Considerando, che le Case di condanna sono state fino ad ora ignominiosa palestra di vizi, ove senza verun riguardo alla qualità di cittadino, e all'entità politica del malfatto, tutti alla rifusa erano posti a convivenza i servi di pena.

Considerando, che allora soltanto la società infligge con diritto le pene, quando al pubblico esempio unisce la correzione del reo.

Il Triumvirato

DECRETA:

1. ART. La famiglia religiosa di S. Bernardo alle Terme evacuerà immediatamente il locale che occupa, e prenderà alloggio a S. Croce in Gerusalemme.

ART. 2. Il suddetto locale è destinato per uno stabilimento di condanna.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(278)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ordine interno esige che il servizio amministrativo venga assicurato e disimpegnato colla maggior sollecitudine sotto la più severa responsabilità. Gli Impiegati e segnatamente i Capi d'Ufficio dovranno mantenersi al loro posto, e non potranno esserne dispensati se non da un decreto del Ministero da cui dipendono.

Quelli che prestano servizio nella guardia Nazionale dovranno far conoscere immediatamente questa circostanza col mezzo dei Capi della Guardia medesima. Sarà facoltativo ai Ministeri di far dispensare dal servizio della Guardia Nazionale quegli impiegati che saranno trovati necessarj nei rispettivi Ufficj.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(279)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

DECRETA :

Che si trasferisce formalmente sul Quirinale dappresso il Triumvirato.

30 Aprile 1849.

Il Presidente C. L. BONAPARTE

(280)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

CITTADINI !

Le disposizioni del Governo per ciò che riguarda la comunicazione esatta delle notizie al popolo vi sono note. Il Governo, nei modi stabiliti, vi renderà avvisati de'primi attacchi dell'inimico. Sarebbe quindi imprudente, che i Cittadini per eccesso di zelo dessero informazioni, che non essendo esatte, ponno nuocere alla regolarità delle operazioni.

La patria confida nella vostra saviezza, come nel vostro coraggio.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 30 Aprile 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(281)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La cura di quella malattia che sopra le altre umilia l'umanità, era pienamente trascurata nel passato regime, e specialmente in questa Capitale. Languivano, e sono ancora reclusi quali malfattori in umidi Locali, in aria malsana quei miseri i quali ebbero la disgrazia di perdere la ragione.

Godevano invece della salubrità dell'aria, e dell'amenità del Luogo quei che intendevano a farla perdere ai più savii, e davano opera ad abbrutire il Popolo.

Considerando che fra le cure primarie di un bene ordinato Governo non deve essere trascurata quella di provvedere al salutare e comodo collocamento di quegli infelici , e cura della loro malattia, alla quale conferisce sommamente il collocamento dei medesimi;

Considerando esser debito del Governo d'impiegare i Locali della Nazione a vantaggio della medesima , piuttostochè abbandonarli ad uso intemperato di pochi, i quali si erano votati a povertà.

Il Triumvirato

DECRETA :

ART. 1. Gli alienati che sono detenuti nel Reclusorio dell'Ospedale di S. Spirito, saranno immediatamente trasportati in Frascati nel Palazzo di Montalto, villeggiatura degli ex-Gesuiti.

Art. 2. Sarà qui stabilito un manicomio sulle traccie dei più accreditati d'Italia.

Art. 3. La Direzione degli Ospedali avrà la vigilanza sullo Stabilimento.

Art. 4. Al Ministro dell'Interno è commessa la esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri
C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(282)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che lo stato di guerra togliendo le comunicazioni ed i movimenti economici rende incapace il debitore di soddisfare i suoi impegni puntualmente, e non è giusto d'altronde che mentre i Cittadini abbandonano i privati negozi per accorrere alla difesa della Città Eterna, soffrano nocumento per la decorrenza dei termini fatali imposti dalla legge o dalle convenzioni.

Il Triumvirato della Repubblica Romana
Ordina:

Art. Unico. Qualunque termine perentorio imposto, sia dalle convenzioni per gli atti, contratti, giudizi civili ed obligazioni commerciali

che relativamente a Roma e suo Territorio non fosse scaduto entro jeri o prima, è prorogato fino a tutto il 10 Maggio prossimo.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(283)

REPUBBLICA ROMANA

UFFICIO GENERALE MILITARE E CIVILE DI PUBBLICA SICUREZZA

Essendo obbligo sacrosanto d'ogni cittadino di non inceppare per nessun modo tutti gli ordinamenti di difesa presi dalle Autorità Militari;

Visto il decreto del Triumvirato riguardante le disposizioni interne della città nei momenti attuali;

Costando come parecchie botteghe siensi aperte stamane più tardi dell'ordinario, e potendo derivarne da ciò gravi disordini e giuste lagnanze del popolo difensore della Città;

L'ufficio Generale di Pubblica sicurezza militare e civile.

RENDE NOTO

1. Che si sono dati ordini rigorosissimi a tutti i Commissari e Capi-Rione di Roma onde si

provveda a che nessuna trattoria, bottega da commestibili, farmacie e generi di sostentamento d'ogni sorta, possa rimanere chiusa fuori delle ore ordinarie come per lo addietro.

2. Che molte Commissioni di forza armata, delegate a ciò, perlustreranno tutte le contrade della Città, vigilando con inflessibile rigore a che la presente Ordinanza sia, in tutta la sua pienezza, eseguita.

3. Che in caso di contravvenzione si procederà immediatamente alle severe pene statuite di già dalla nuova legge su tale argomento.

4. Che le porte delle case e palazzi, le quali d'ordinario rimangono aperte, non possano sotto verun pretesto essere chiuse dal momento in cui si notificò la presente Ordinanza.

5. I Commissari dei Rioni dispenseranno gratuitamente la presente Ordinanza a tutti i bottegai di commestibili, Spacciatori, Trattori ecc., ai quali s'ingiunge l'obbligo di tenerla affissa esternamente nei rispettivi locali.

L'ufficio di Pubblica Sicurezza fa appello al decoro, alla pietà, al patriottismo del Popolo Romano affinchè le presenti disposizioni abbiano effetto pieno ed immediato, senza che la Repubblica sia costretta ad usare la forza e la severità delle leggi militari per ottenere l'adempimento di un dovere di Cittadini.

Roma 30 Aprile 1849.

Il Direttore Politico
O. MELONI

Il Capo Militare
Capitano GALVAGNI

(284)

REPUBBLICA ROMANA

Dietro la domanda del Triumvirato, del Ministro della Guerra, e del Popolo, il signor Incaricato di Spagna ha fatto prendere tutte le antiche armi, che erano appartenenti alla Legazione.

Roma 30 Aprile 1849.

Il Direttore di Sicurezza pubblica
O. Meloni

(285)

REPUBBLICA ROMANA

RICORDI AL POPOLO ROMANO

SUGGERITI DAI DISCORSI DEGLI ORATORI DEL POPOLO

La guerra è sacra quando difende il territorio dall'assalto straniero.

DIO e il POPOLO sono il fondamento d'ogni giustizia.

La religione pura di Cristo dà coraggio e costanza.

Chi muore per la patria compie un dovere d'uomo e di Cristiano.

Il dominio temporale dei preti è contrario alla dottrina di Cristo.

La Repubblica è il governo più giusto: quindi si deve difendere anche a costo della vita.

Roma 30 Aprile 1849.

Giuseppe Cannonieri Rappresentante del Popolo.
Arduini Dr. Carlo idem
Guerrini Dr. Pietro idem
Cola Serafino, Consultore di Roma e Comarca.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 30.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Nazionale

(286)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino!

L'ora della prova è giunta. La Capitale per la prima deve sentire gli effetti della invasione Straniera. Ma Roma però non s'invilisce: anzi all'avvicinarsi del pericolo sorge animosa, e spinta dal santo principio che difende, confida della vittoria. Non può peraltro non desiderare i soccorsi dai Popoli che con essa han comune la sorte. E perciò il Governo si rivolge a voi, perchè facciate tosto marciare sopra questa inclita Città le milizie Cittadine mobilizzate, e quelle che sentonsi ben preparate a sostenere il periglio.

Ordinerete però, che ove nello avvicinarsi avessero a fronte il nemico, si ritirino e concentrino in luoghi nei quali possano difendersi. Ed ove si vegga la necessità di cedere, ritirate tutte le armi e speditele alla Capitale: così nè cadranno in mano del nemico, e qui non rimarranno tante braccia oziose. Voi preverrete con staffette la mossa delle truppe, perchè il Governo possa disporre la direzione e le mosse, che servano sempre meglio a battere l'inimico. Pronta energia, lealtà, coraggio e fratellanza. Iddio è con noi: Roma e lo stato sarà salvo.

Li 30 Aprile 1849.

Pel Ministro
G. De-Angelis *Sostituto*

(287)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Circolare

ALLE AUTORITA' CIVILI DELLA REPUBBLICA

Le molteplici e svariate risoluzioni alle quali, per leggi incerte od improvvide, ma più per mal uso introdotto da tempo in questo superiore Uffizio, viene di continuo chiamato il Ministero sopra materie di sua natura comprese nelle attribuzioni de'Presidi delle Province, o de'Governatori delle Città, o de' Corpi Collegiati e de' Rettori delle Università, e di minori Stabilimenti soggetti al Ministero medesimo, reclamano una pronta e radicale riforma nella corrispondenza dello stesso Uffizio colle Autorità, Istituzioni, o particolari individui che ne dipendono: senza di che il Ministero, perpetuamente distolto od assolutamente impedito di sovraintendere agli affari della maggiore e più generale importanza, è costretto a procrastinarne la esecuzione od invece a precipitarla. Eppure a questi, o pressochè a questi soli dovrìa rivolgersi ogni mira e studio del Ministero, acciò l'azion sua potesse, per possibilità, rispondere all'altezza dell'istituto.

A rimuovere siffatto sconcio, che non saprebbesi idearne un più molesto ed opprimente per chi dee presiedere ad una pubblica amministrazione e più fatale alla cosa amministrata, si è stabilito di delegare a' Presidi, e di suddelegare

alle mentovate Autorità ad essi subordinate, le necessarie facoltà di risolvere, non che in tutti i casi in cui trattisi prettamente dell' adempimento delle leggi, ma in quelli eziandio ne'quali una deviazione più o meno lieve dalle medesime possa credersi, per ispeciali ragioni, conveniente: in questi casi ancora il Ministero non intende di dover essere interpellato e d'intervenire colle decisioni sue, se non che in superior grado di appello, quando questo ragionevolmente abbia luogo; i Presidi, Governatori, Corpi Collegiati, Rettori, ecc. ricevono fin d'ora le opportune facoltà *discrezionali* a poter legalmente decidere anche in tali casi.

Ai Presidi pertanto, ed a'loro dipendenti suddetti s'apparterrà di qui innanzi il decidere, in primo o secondo grado, sui seguenti oggetti: sulle sanzioni delle nomine, conferme, od esclusioni de' pubblici Maestri, stipendiati dalle Province o da' Comuni o da'particolari Instituzioni, esaminando perciò gli atti relativi; sulla validità controversa di questi; sulla ammissibilità de'concorrenti alle scuole di che si discorre, e su tutti gl'incidenti che ne'varj casi si danno; su tutte le particolarità che risguardano la legale ammissione de'giovani alle Università, il legale compimento de' corsi scolastici, le collazioni de'gradi accademici, comprese le lauree, ed il libero esercizio delle liberali professioni; e su altrettali oggetti: intorno a'quali questo Dicastero ogni ora per lo addietro interrogato, ad ogni comunque lieve od anche frivola dubitazione in proposito, ha desso accumulato un monte di fasci di posizioni, vero monumento di tempo perduto, per smania di

supremazìa nello stesso Dicastero, o per mal abito di soggezione ne' Dicasteri inferiori.

Vuolsi che i ridetti Presidi ed Autorità si tengano rivestiti delle accennate facoltà *discrezionali* per decidere eziandio sulle non gravi vertenze d'ordine puramente economico, in questa nostra materia degli studii ; salvo anche qui, e meglio qui che nei precedenti casi , il diritto di ricorso al Ministero, in grado di superiore appello, alla parte che si credesse gravata.

Per tal guisa al Ministero non verrà più tolto d'applicare ai più veri oggetti dell'alto istituto; mentre a'Presidi ed altre Autorità si restituisce quella operosa e decorosa influenza sulla pubblica Istruzione , che è nello spirito, se non sempre nella lettera delle leggi, ma che in effetto era quasi ridotta al niente.

A tenore di questa disposizione tutte le individuali dimande, memorie, ricorsi sulli prefati oggetti dovranno essere diretti alle Autorità competenti, non mai a questo Ministero, che, a far molto, li respingerebbe a quelle. Giova appena notare che il medesimo s'intende delle dimande o ricorsi degl'impiegati qualunque de'Stabilimenti di pubblica Istruzione. Ne restino avvertiti tutti coloro cui spetta, coll'affissione della presente Circolare nelle Cancellerie delle Università e de'Collegi, e negli Uffizi delle principali scuole o Instituzioni, quali che siano, per ragione di studii.

Salute e Fratellanza

Roma 1 Maggio 1849.

Il Ministro interino

GERARDI

(188)

ISTRUZIONE POPOLARE

PER LA DIFESA DEI PAESI DELLO STATO.

Ogni città, ogni paese, ogni casa, allorchè gli abitanti siano risoluti a difendersi, si può considerare qual vera piazza o posto forte, innanzi cui l'inimico ha bisogno di far gravi perdite, e che ad onta di molti sacrifici, spesso non saprebbe avventurarsi ad occupare. Il coraggio degl'abitanti, le provviste di munizioni e d'ogni altro mezzo offensivo, l'arte di ben fortificare, possono però solo assicurare la riuscita di tali gloriose difese. Perciò è debito il tenere istruito il popolo dei modi coi quali potrà farlo con maggior efficacia, quando l'ora venisse di difendere il sacro suolo della Patria.

1. Il paese più naturalmente in istato di respingere l'inimico è quello che, indipendentemente dalla difesa interna, abbia intorno a se un terreno per tutti i punti del quale non possa l'inimico venire ad attaccarlo senza essere esposto egli medesimo al fuoco dei difensori.

2. Se a ridosso di un paese esistono monti che a tiro di cannone potessero dar ricetto e coprire l'inimico, questi monti dovrebbero essere muniti in modo da non poter venir da esso occupati; o scacciarnelo a viva forza, dove se ne fosse impadronito, se vi è probabilità di riuscirvi, o infine vedendo che il tutto fosse contrario, giudicarlo antecedentemente non difensibile, e concentrare le forze alla difesa di altro paese, a ciò meglio disposto.

3. Ogni paese cinto di mura, caso pressochè universale in Italia, ha un gran benefizio da cui si deve ricavare tutto il profitto possibile. Le irregolarità che di consueto incontransi nel perimetro di esso, presentano parti rientranti e salienti: è in queste ultime che si dovranno postare le artiglierìe, migliorandone anche la natura con lavori passeggeri come il bisogno suggerirà. I fuochi da tali punti salienti incrociando tra loro difenderanno le parti rientranti, le quali sono le più deboli.

4. Ogni resistenza però affinchè possa esser coronata di bei successi, non deve mai limitarsi a rimanere puramente nella *difensiva*; e perciò i difensori dovranno essere pronti opportunamente a prendere essi stessi *l'offensiva* sull'inimico per cacciarlo con sortite dalla sua posizione, sorprendendolo e sgomentandolo di fianco ed alle spalle. Chi rinunzia alla libertà di azione cede all'inimico tutti i vantaggi di scegliere a suo agio il modo e il tempo di attaccare.

5. La difesa interna di una città deve esser disposta in maniera che anche perduta una parte, si possa nelle altre continuare la difesa. Questo si potrà sempre ottenere convertendo i gruppi delle abitazioni di cui si costituiscono i vari quartieri avere isole col chiuderne tutti gli sbocchi delle strade che le traversano. Fra tutte queste isole, una più possibilmente centrale devesi destinare a servire come di cittadella alle altre, per chiudervi tutte le provvigioni e per l'estrema difesa. Le diverse strade poi che tra l'una e l'altra delle isole comunicano colla parte centrale del paese, verranno barricate nei punti più

opportuni, sù di che più sotto si terrà meglio parola.

6. Le Chiese per la robustezza delle loro mura e per le poche aperture che hanno, offrono per solito forti punti di resistenza. Si baderà che le feritoje da aprire in esse sieno bene rivolte a battere le vie e le piazze adjacenti. Il campanile riesce pure comodissimo tanto per osservare i movimenti dell' inimico, i successi della difesa e far segnali, quanto per situarvi abili tiratori e lanciare dall'alto oggetti offensivi d'ogni specie.

Circa il numero e la collocazione più opportuna delle barricate per la difesa delle strade poco si potrà dire, dipendendo più dalle speciali località che dalle regole generali. Le barricate debbono essere disposte in modo da battere a buon tiro da più lungi che si possa l'inimico. Sulle strade traverse alquanto indietro al loro sbocco sarà utilissimo che ve ne siano altre bene disposte a far sortite, ed a colpire all'impensata di fianco l'inimico che s'inoltrasse per la principale.

I cimiteri, e i conventi con orti murati, i giardini in prossimità de'paesi sono per la posizione e conformazione loro spesso attissimi ad ostinate difese. Il sapersene prevalere è un oggetto da sollecitare le cure di chi dirige la difesa del paese.

7. *Costruzione delle Barricate* » Terra, sassi dei selciati rimossi, botti, mobili, vetture, tavole, travi, legna da fuoco e tutto che presenti facilità a formarle, solidità per resistere, sarà ottimo ad usare. Le barricate devono esser costrutte

in modo da presentare al nemico un parapetto alto non meno di due metri (palmi 9.) Debbono poi dalla parte interna presentare le barricate un sotto piede abbastanza largo perchè vi stiano una o due file di difensori mentre un terzo al basso carica e porge loro le armi. Questo sotto-piede o ripiano si eleverà tanto dal suolo che un uomo sopra di esso rimanga coperto dalla barricata infino al petto.

Sarà utile che vi sia un frontale di tavole o di travi alquanto prominente sopra il ciglio esterno della barricata onde salvare la testa del difensore. Dovendosi adoperare qualche pezzo di artiglieria, qualora non si possa per troppo lavoro elevarlo a tutta l'altezza del parapetto, gli si lascierà una troniera o cannoniera al basso, oppure si terrà bassa quella sola parte della barricata, ove si vorrà collocare il pezzo.

Se poi tutta la barricata sarà tenuta bassa, dovrà esserlo di 80 centimetri e le si potrà scavare sul d'innanzi un fosso. Ove si ritenga che il nemico impieghi contro la barricata dell'artiglieria, bisognerà variarne la grossezza secondo le materie adoperate.

L'esperienza ha fatto conoscere che nella terra la palla di cannone da 12 s'interna circa dai tre palmi ai sei: nel legno forte dai 2 ai 4 e mezzo. Le palle di fucile solo un mezzo palmo. Questi dati fanno vedere di quali dimensioni occorre che sieno formate le barricate.

8. *Barricate mobili*—Sul davanti di un carro a due ruote si costruisce con tavoloni ed altri legnami e fascine un parapetto, la cui larghezza ecceda quella del carro, tanto che dietro di esso

vi si possano porre in linea 5 o 6 uomini. Due, tre o più di tali carri copriranno la intiera larghezza della strada e saranno abbastanza mobili per essere trasportati innanzi e indietro, e sarà facile sempre farli riconcambiare, se il contatto col movimento venisse a perdersi. Se ne potranno ancora costruire de' più lunghi collocando due ruote all'estremità di una trave, ed ingrossando fin quasi al diametro stesso delle ruote la trave con un rivestimento di fascine bene strette e legate fra di loro. Si possono costruire grossi ed oblunghi Gabbioni da farsi rotolare avanti ed indietro ugualmente.

9. Oltre i sudetti mezzi che si impiegano per la pronta costruzione delle barricate, altri ve ne sarebbero e più vantaggiosi, ove il tempo permetta di farne uso, e sono: sacchi ripieni di terra, fascine ben legate, gabbioni ricolmi di terra, graticci ec.

Questi due ultimi si formano, ponendo diritti in piedi vari pezzi di legno ed intessendovi ramoscelli freschi o vimini. Piantati in terra e disposti circolarmente s'ottiene coll' intessitura il Gabbione, se in vece in linea retta si hanno delle pareti fatte a guisa di stuoje per l'erezione delle pareti delle barricate. Esse barricate inoltre debbono essere costruite in modo a traverso le strade da lasciare da un lato uno stretto passaggio, e se l'una è vicino all'altra, l'apertura deve essere situata nella parte sempre opposta a quella della precedente.

Dietro od avanti le aperture si possono praticare porzioni di barricata, ovvero un'infitta di

pali onde far sì che chi passa sia obbligato a piegare il cammino a dritta o a sinistra.

10. Perchè si possa con minor pericolo far fuoco dalle case, si apriranno feritoje sui parapetti delle finestre ed ovunque altrove si trovi più utile. I balconi sporgenti sulle strade danno occasione di meglio scoprire ed appuntare il nemico. Tavole, coltri di lana, materassi addoppiati quivi bene aggiustati guarentiranno dai colpi dell'inimico. Da essi balconi e dalle finestre meglio che dall' interno de' tetti si dovrebbero scagliare le tegole, i mattoni e le materie ardenti, come fascetti incatramati o solamente accesi, acqua, olio bollente, pioggia di piccole mani di zeppe bene impegolate e coperte di carta bagnata in acqua di ragia da accendersi nell'atto di gittarle e simili. Si terrà nell'alto delle case copia d'acqua per spegnere nel suo nascere ogni incendio. Si sbarreranno le porte d'ingresso verso la strada e se ne apriranno dell'altre interne per comunicare tra l'una e l'altra casa.

Dove si possa credere accorrere od appiattarsi il nemico si potrà avere apparecchiate delle *mine*.

De' barili di polvere nascosti nei luoghi sotterranei delle case e cui si possa comunicare il fuoco a piacere renderanno buon' effetto per sloggiarne l'inimico: è utile di porre frammezzo alla polvere una vescica piena d'acqua, ma bene rasciutta esternamente.

11. Gl'effetti e la costruzione della mina sono abbastanza noti ad ognuno. Non faremo che ricordarle qui, come altro mezzo di difesa. Sulle strade, case e punti tutti ove possa credersi che

passi o si fermi l'inimico, si possono con vantaggio apparecchiare delle mine per farle saltare a tempo debito, appiccandovi fuoco col mezzo di stoppini od esca di cui sia noto il tempo che impiega ad accendersi, o mediante salsiccie di tela grossa ripiene di polvere, che come conduttori necessari giungono al punto da dove con sicurezza si possano accendere.

In mancanza di triboli, che ognuno sa essere istromenti di ferro a quattro punte, delle quali tre posando per terra una sempre rimane diritta, si può impiegare contro il passaggio del nemico pezzi di tavola che presentino sul piano una quantità di punte di chiodi, o pure de'dadi di legni piccoli attraversati anch'essi da chiodi.

Le abbattute sono altri mezzi d'impedire all'inimico di avanzarsi. Non sono esse che alberi tagliati al loro piede e posti a giacere in terra colle punte dei loro rami rivolte verso il nemico. I fusti sono poi fermati nel terreno col mezzo di pali e legnami. Forzando gli alberi che fiancheggiano una strada a piegarsi orizzontalmente l'uno contro l'altro ed intrecciando e legandone i rami si perviene a renderne il passo impossibile, senza lungo lavoro, all'inimico. Le bocche di lupo sono tanti pozzetti scavati in prossimità l'uno dell'altro, quanto vi resti terra frammezzo da reggerne la divisione. Si pone poi in fondo a ciascuno un paletto aguzzo e con ciò si rende il terreno impraticabile specialmente alla cavalleria. Questi sono espedienti necessarii segnatamente ne'passi aperti e facili alle incursioni di quest'arma.

Staggionate, palizzate, paletti aguzzi sparsi

con cert' ordine e spessezza tra loro sono mezzi noti quanto utili alle difese dei passi.

I tamburi sono de' steccati messi attorno di un' ingresso qualunque, di cui spesso si ha bisogno per difendere l'accesso.

Le trincee di terra pei luoghi fuori dell'abitato si costruiscono scavando un fosso e paleggiando la terra sulla parte opposta a quella per la quale deve venire il nemico.

Mentre si scava questo fosso altri uomini vanno elevando colla terra un parapetto, dimodochè quando il fosso è scavato alla profondità di circa 9 palmi e della larghezza di 15 a 18, si è pure scavata tanta terra che basta a formare un parapetto scarpato alto 9 o 10 palmi e grosso alla sommità circa palmi 5 per modoche tra fosso e parapetto l' inimico oltre il vedersi fermato innanzi il fosso stesso si vedrebbe obbligato poi a superare il forte ostacolo delle due altezze cioè del fosso e del parapetto insieme.

12. Le fogate debbono essere pure conosciute. Sono scavi fatti a tromba nel terreno, e caricati a guisa di mina, la cui bocca sia rivolta verso l'inimico, ripieni poi e sopraccaricati secondo la forza, di sassi: ad essi si appicca il fuoco come alle mine od anche dalla parte della bocca.

Tuttociò deve conoscere il popolo per servirsene all'occorrenza a suo talento, ma è certo che la presenza di qualche uffiziale del Genio sarebbe utilissima per dirigere ogni difesa di un paese.

13. I tagli delle strade vanno praticati solo nei punti dove il nemico che si vuol trattenere

non trovi a diritta od a sinistra altro terreno facile a transitare. Il guasto di strade e ponti ec. altro non è che un ritardo, un'impedimento ai passi dell'inimico, di cui si deve cavar profitto o per utilizzar tempo, o per danneggiarlo in quel soffermarsi che deve farvi.

14. Dovendo difendere un casamento isolato fa d'uopo chiudere o murare le finestre lasciandovi delle feritoje. Altre feritoje vanno praticate verso gl'angoli del fabbricato, rivolte contro il nemico che volesse situarsi nella linea meno difesa che è sempre quella in direzione degl'angoli stessi. Demolendo, togliendo il tetto si ha nel legname, negl'embrici, nei sassi utili mezzi di difesa; si prepara così sulla cima delle case un libero parapetto da cui battere la campagna, e s'impedisce che le rovine o l'incendio del tetto per effetto dei projettili lanciati dall' inimico non renda inutile ogni più coraggiosa difesa.

Si possono del pari per estrema difesa demolire le prime branche della scala supplendovi con quelle a pioli da ritirarsi all'occasione. Si può disporre esternamente attorno attorno al pian terreno del fabbricato una forte parete di travi e tavole appoggiate a scarpa dal terreno al muro, e sopra questa parete inclinata vi sarà accomodata poi una fodera di terra a scarpa pur essa. Frequenti feritoje dovrebbero esservi aperte lungo questa specie di galleria praticabile, di cui è facile riconoscere tutti i vantaggi.

Trattandosi della difesa dei paesi converrebbe che c'interessassimo ugualmente di far conoscere i preparativi contro il fuoco nemico. Diremo però solo in generale che coprendo un' edificio con

due o tre strati di forti travi o di ben legate fascine, con circa un palmo di terra sopra e nulla più, si può ben garantirlo dalle bombe che cadendo ribalzerebbero senza esservi ritenute, ciò che sarebbe il maggior danno: ma il timore dei bombardamenti è omai ora di fare che il pubblico li giudichi con meno appressione. Metà delle bombe non scoppiano, metà cadono per le strade e ve ne vorrebbero almeno cinque perchè una fabbrica ricevesse significante danno. Per bombardare una città di due mila soli fabbricati occorrerebbero perciò 40 mila bombe!! ed infine si avvrebbero guasti dei tetti e pavimenti e nulla più. Dei razzi alla Congrève ognuno è persuaso che tutto si riduce ad un passeggiero spavento. Il cannone è più dannoso, ma se abbatte le muraglie, che prende di mira, non ha effetto contro le masse di case, poichè una ripara l'altra.

Dove si abbia pezzi di Artiglieria per la difesa dei paesi, conviene avere molto riguardo di collocarli in modo da potere essere ritirati in salvo nei punti i più centrali con facilità.

Avvertiamo pure gl'inesperti che usando de'tiri di cannone è meglio correre il difetto di appuntarli piuttosto in mira bassa che alta: perchè il nemico vedendo passare le palle sulla sua testa acquista confidenza ad inoltrarsi verso una parte dove si crederà sempre più al sicuro: laddove cadendogli innanzi ai piedi oltre rimanere offeso dai rimbalzi dei projettili egli si accorge che avanzando giungerà al punto battuto dai difensori.

Roma 1 Maggio 1849.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 31.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Nazionale

(289)

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

AL POPOLO ROMANO
E ALLE MILIZIE REPUBBLICANE.

Valorosi !

Voi ratificaste col sangue il nostro decreto di resistenza. Combattendo ieri l'armi francesi meritaste gloriosamente della patria. I sepolcri degli estinti siano gli altari della nostra fede repubblicana.

Ma non sono ancora annientati i nostri nemici ; oggi forse o domani moveranno novello assalto. E noi saremo domani quel che ieri fummo. Cresceranno i nemici ? E crescerà l'animo nostro e la nostra costanza.

I fratelli delle province già accorrono a dividere con voi la gloria e i pericoli. Già sono fra noi i Viterbesi.

Perseverate ! Perseverate ! Voi difendete in Roma Italia e la causa repubblicana del mondo.

Roma 1 Maggio 1849.

(290)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che non possono apparire gravi i sacrificii pecuniarii, laddove il popolo spende generosamente la vita per la salvezza della Patria e delle fortune di tutti;

Considerando, che per le straordinarie e quotidiane lavorazioni di difesa, come per le paghe dei combattenti, necessita abbondanza di numerario in piccole monete;

Considerando, che il pagamento del secondo bimestre delle dative reale pel rimborso del primo dodisesimo non corrisponde che alla metà dell'ordinario ;

Il Triumvirato

DECRETA:

1. La seconda rata dalla Dativa per Roma ed Agro romano sarà da versarsi entro 24 ore dalla pubblicazione del presente Decreto.

2. Contemporaneamente sarà pagata dagli estimati del suddetto Territorio metà della rata del terzo bimestre in moneta metallica od in piccoli boni da 24, o da 40 bajocchi.

3. Dal pagamento dell'anticipazione della terza rata sono esclusi gli stabili dei due Rioni Borgo e Trastevere paganti una Tassa annua minore di dieci scudi, o che saranno riconosciuti danneggiati dal nemico.

4. I Commissarii dei Rioni, di concerto coi rispettivi esattori della Dativa, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Residenza del Triumvirato il primo Maggio 1849.

I Triumviri
ARMELLINI
MAZZINI
SAFFI

(291)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Cittadini:

L'Assemblea ci ha incaricati di visitare i generosi figlioli della Patria, che col loro sangue hanno reso veramente gloriosa la Repubblica Romana e redento l'onore d'Italia. Noi stiamo compiendo l' onorifico incarico col giro degli Ospedali.

Ma noi sappiamo che la generosità dei Romani è così grande come è forte l' anima loro. Noi sappiamo che molti prodi sono raccolti nelle vostre famiglie.

Vi preghiamo quindi, o Cittadini, di avvisarne quanto più presto potete l'ufficio della vostra Assemblea, onde soddisfarne il voto di onorare e premiare tutti quelli che hanno bene meritato della Patria.

Iddio ajuta i forti. Dio e il forte Popolo Romano, salveranno la Repubblica.

Roma il primo Maggio 1849.

I Rappresentanti

R. Andreini
L. Tantini
F. Cristofori

(292)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Popolo!

Jeri cominciò l'ingresso dei Francesi in Roma. Entrarono per Porta S. Pancrazio in qualità di prigionieri. A Noi, Popolo di Roma, questo non fa gran meraviglia. Deve fare però un senso curioso a Parigi. Anche questo è buono.

Popolo, l'assalto si rinnoverà. Facciamo come jeri, e sopra tutto non ispaventiamoci se qualche batteria ci soffiasse delle cannonate. Le cannonate rompono le orecchie e un poco le case, ma in effetto siccome non colgono masse unite di Popolo, mietono pochissime vittime.

A Milano Radetzky sparò cinque giorni di seguito i suoi cinquanta cannoni. Fu un gran fracasso, un'armonia stupenda fra il bronzo delle tonanti artiglierie, e quello delle infaticabili campane battute a stormo. Ebbene, con tanto cannoneggiamento, di cannone non morirono nei cinque giorni di Milano più di otto cittadini.

Lo stesso delle bombe. Quell'arrabbiato scoppiare che fanno produce spavento da principio, ma in poche ore ci si avvezza e si vede che le bombe non sono che un pretesto per far capitolare le Città, tradite dai Re, e dai loro Generali, tutti appartenenti al partito *moderato*. Dunque Popolo, sia per inteso, nè cannoni, nè bombe hanno potenza d'avvilirci.

Preghiamo i buoni bottegai a tenere costantemente aperti tutti i negozi. È di bell'effetto e di comodità ad un tempo.

Oggi abbiamo bisogno di fortificare il Pincio, trovatevi là in buon numero lavoreremo assieme.

Raccomandiamo caldamente ai Fucilieri d'ogni genere, d'aspettarli da vicino i nemici che devono colpire. È un mezzo sicuro per impedire la ritirata e per accreditare i nostri spari.

Noi invigiliamo senza posa. Siamo in ogni luogo, e dapertutto ammiriamo i prodigi della libertà.

Vengano ancor oggi e vedranno.

VIVA L'ITALIA, VIVA LA REPUBBLICA.

La mattina del primo Maggio.

I Rappresentanti del Popolo
ENRICO CERNUSCHI
VINCENZO CATTABENI
VINCENZO CALDESI

(293)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Tutte le Vetture da nolo e gli Omnibus devono costantemente trovarsi sulle piazze. I proprietari sono responsabili dell' adempimento di quest'ordine, pena il sequestro temporaneo dei Cavalli, e delle Carrozze.

Roma 1 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI
VINCENZO CALDESI
VINCENZO CATTABENI

(294)

BOLLETTINO OFFICIALE

DELLA COMMISSIONE INCARICATA DALL' ASSEMBLEA ALLA VISITA DEGLI OSPEDALI

Cittadini!

Onorati da voi del nobile incarico di portare i sensi dell'Assemblea e della Patria, e le cure di fratelli ai prodi che la gloria della secolare giornata di ieri comprarono col proprio sangue, non ponemmo indugio a darvi opera come meglio per noi si potea.

Nel giro degli Ospedali di S. Spirito, Trinità de'Pellegrini, S. Gallicano e dei Fate Bene Fratelli trovammo un numero di circa 120 valorosi, pei quali misto al sentimento di dolore nasce quello forse più potente dell'ammirazione. Dieci di essi sono nostri nemici. Onore alla sventura! Il resto si compone di figliuoli di tutte le terre della nostra Italia, e di qualche anima generosa delle diverse parti di Europa.

Basti ciò per dirvi, o cittadini, che i nuovi destini del mondo civile sono fidati a Roma—in Roma trionferanno. Alcuni di questi nostri fratelli—non so se debba chiamarli invidiabili od infelici—si trovano in gravissima condizione.

Fra questo ho il rammarico di nominarvi il bravo Uffiziale Narducci e l'Ajutante Maggiore d'artiglieria.

Il rammarico però resta a noi: essi muoiono col sorriso più bello nell'anima—quello del trionfo che ha salvato l'onore ed il diritto della patria.—Il Romano Emmanuele De Stefani, cocchie-

re ammogliato con figli, non gravemente offeso, ci raccomandò per un pronto soccorso la famiglia abitante in via dell'Orso num. 1.

Vi offenderei aggiungendo una parola. —Di quelli che hanno di loro lasciato una memoria eternamente onoranda ne parlerà la Storia!.....

Possiamo però dirvi che il numero giunto a nostra cognizione è di dodici circa.

Non pensiamo ad essi che per cogliere e consegnare alla Patria il frutto del loro sagrificio.

Tale è il culto che noi dobbiamo ai fratelli, morti no, ma eternamente vivi nell' avvenire. Le anime loro sorrideranno alla nostra vittoria.

Oggi e poscia noi ci faremo un obbligo dolcissimo di raccogliere con esattezza tutti i nomi dei prodi, cui accennammo.

Il momento e la circostanza non ci permise di più.

In breve vi daremo precisa contezza di tutto, onde possiate rendere ad ognuno quel tributo di premio e di lode, di che tutti siamo ad essi debitori.

Intanto possiamo assicurarvi che ognuno, nella parte che lo riguarda, ha preso di essi quella cura di cui sapete esser capace il generoso animo dei Romani. Così pure il cittadino professor Baroni non ha risparmiato fatica ed abilità.

Le cittadine che prima del combattimento si offersero non hanno mancato la promessa: unite ad altre molte di questa repubblicana metropoli stanno apprestando ai feriti quel balsamo che è superiore ad ogni scienza, il balsamo degli affetti più gentili del cuore.

Gli assistenti e gl'inservienti tutti pareggiano di zelo.

La città ha versato biancherie più di quello che ne fu richiesto.

Colleghi! Avete voi provato la gioia del dolore! Ebbene noi la provammo alla vista del sangue dei nostri fratelli, che lavava la macchia d'Italia, e salvava la Repubblica Romana.

Roma 1 Maggio 1849.

I Visitatori dei feriti
Dott. R. Andrèini
L. Tantini
F. Cristofori

(295)

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE AI PRESIDI

Cittadino Preside:

La giornata di jeri fu gloriosa per la Romana Repubblica e per l'Italia. Noi possiamo dirlo senza jattanza. I nostri respinsero vigorosamente su tutti i punti dell'attacco le colonne nemiche, perseguitandole e facendo toccar loro gravissimi danni, sino a qualche miglio di distanza dalle mura della Città.

Il contegno del popolo Romano è stato ammirabile per ogni rispetto. Tutta la gioventù era ai Bastioni e alle Porte a combattere. È indescrivibile l' entusiasmo risvegliatosi, specialmente

ne' Rioni popolani. Le donne e i fanciulli hanno emulato gli uomini, per sentimenti ed atti magnanimi. L'ordine interno non fù menomamente turbato in mezzo a tanto moto di cose e di affetti. Per ogni dove erano scene commoventissime di amore, di generosità, di carità patria.

La vittoria fu temperata, come valorosa la battaglia. I prigionieri sono stati ricevuti dal popolo, come fratelli ingannati. Molta parte dei Francesi feriti, abbandonati dai loro nella fuga, e raccolti pietosamente dai nostri, sono curati nelle nostre ambulanze. Tutti protestano di essere stati traditi, e condotti a nefanda guerra fraterna, sotto specie di venire a combattere contro gli Austriaci.

Jeri a sera successe all'ardore della giornata, una calma festosa e solenne. La città era tutta illuminata, e una immensa popolazione era per le vie, per le piazze, pei caffè a conversare sui bei fatti accaduti, ad inanimirsi a novelle prove.

Questa mane il Campo Francese si è ritirato alla Tenuta Borghese, denominata Bravetta. Non sembra disposto per ora ad ulteriori ostilità. Il Generale Oudinot ha mandato un parlamentario a chiedere il cambio de'suoi prigionieri, verificati dal Ministero della Guerra nel numero di 560, col Battaglione Melara, trattenuto in Civitavecchia. Gli si è accordato il cambio; reclamando in pari tempo il rilascio de' 4000 fucili di nostra proprietà, sbarcati a Civitavecchia.

Il Reggimento Roselli con altri due Battaglioni del 1 e 2 Reggimento di Linea sono in marcia da Terni verso Roma. Da tutte le Province circostanti le Guardie Nazionali corrono

a soccorrere la Capitale. Se l'armata Francese non ritorna in breve a Civitavecchia, le nostre truppe prenderanno l'offensiva.

Salute e fratellanza.

Roma 1 Maggio 1849.

Per il Ministro
AURELIO SAFFI

(296)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

POPOLI DELLA COMARCA:

Jeri il Popolo Romano fu quale deve essere un Popolo libero, e che vuol mantenersi libero. Calunniati dalla Diplomazia, che noi eravamo in anarchia, abbiamo dato prova di unione, e di tranquillità sì nella Capitale, che nelle Province: calunniati, che il Governo della Repubblica era un governo di una fazione , nella giornata di jeri l'altro fu vieppiù smentita questa calunnia nella Piazza dei santi Apostoli, ove la Guardia Nazionale dichiarò di non voler più l'antico governo, e di voler difendere la libertà, e nella giornata di jeri la dichiarazione fu provata colle armi: e Truppe, e Guardie Nazionali, e basso popolo si unirono a respingere l'inimico. Attaccati vergognosamente da Stranieri, che hanno i nostri stessi principi, l'istessa foggia di governo, si destò in tutti gl'ordini dei Cittadini un' in-

dignazione senza pari. Essi si attaccarono in tre punti al di fuori delle porte sul Gianicolo, e furono da per tutto respinti con gravi loro perdite.

La Città di Roma è tranquillissima, e solo attende a difendersi: i suoi abitanti si sono ricordati di essere Romani, e in tutte le vie, mentre si conducevano i prigionieri, tutto il popolo gridava nelle strade, e dalle fenestre, *Bravi*, *Bravi*—*Viva la Repubblica*—Io vi narro la pura e schietta verità de' fatti.

I Popoli di più lontane Province accorrono ad ajutare Roma, e a farle scudo dei loro petti contro inimici. Mancheranno solo i Popoli della Comarca fra le file dei Combattenti? Armatevi, ed accorrete subito al soccorso della Città di Roma: ricordatevi, che voi siete Italiani, che la Patria nostra non deve essere più il passeggio dei Francesi, nè dei Tedeschi, ricordatevi, che i stranieri hanno sempre formato la nostra ruina, la nostra miseria, la nostra schiavitù. Se volete conservarvi tutte le buone leggi fattevi sopra i Tribunali, sopra le libertà Comunali, sul Macinato, sul Sale, sul Tabacco, su le Privative, su gl'Enfiteusi, ed esser totalmente liberati da tutte le angherie Baronali, difendetevi, e difendete la Repubblica, che è l' unica forma di governo amante del Popolo.

Roma il 1 Maggio 1849.

Il Preside di Roma e Comarca
LIVIO MARIANI

(297)

REPUBBLICA ROMANA

Notificazione

Alcuni Conventi rimasti liberi per la concentrazione delle Corporazioni Religiose furono impiegati pel doloroso servigio delle Ambulanze, uno fu destinato a liberare il povero da malattia contagiosa prodotta per la insalubrità dell'aria in luogo ove riparava per tornare a sanità. Quelli disponibili a ricovrare il popolo son quì a piedi notati; perciò le famiglie, che vorranno godere del beneficio dell'alloggio, dovranno farne istanza entro cinque giorni al Commissario del rispettivo Rione, a cui spetta a documentare l'indigenza dei petenti, onde abbia luogo la destinazione.

Dal Ministero dell'Interno il giorno 1 Maggio 1849.

Per il Ministro
Aurelio Saffi

INDICAZIONE DEI LOCALI

S. Maria in Campo Marzo
S. Marta

(298)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Popolo!

Il Generale Oudinot aveva promesso di pagare tutti, e tutto in contante. Bene; paghi se

può gli arazzi di Raffaello troforati del piombo Francese, paghi i danni, nò i danni, l' insulto lanciato a Michelangelo. Almeno Napoleone recava a Parigi i capo lavori, e in qualche modo il Genio Italiano aveva nell' ammirazione dello straniero un compenso della conquista. Oggi nò; il Governo Francese invade il nostro territorio, e spinge la sua straordinaria predilezione per Roma fino al punto di volerla distruggere piuttostochè lasciarci esposti all'impazienza del terribile Zucchi, ed alle minacce di Radetzky, e di Gioberti lontani ambedue qualche settimana dal Tevere. Il Generale Oudinot è il più premuroso de'nostri nemici. La Repubblica glie ne deve riconoscenza. Sapete perchè? Perchè mentre gli Imperiali occupano senza colpo ferire l'Alessandria di Carlo Alberto , è una bella gloria Italiana che la Roma del Popolo respinga onoratamente i Repubblicani di Francia che un nero Governo ci avventò contro, qualificandoci masnadieri ed assassini. E i Papi? Conserveremo per loro memoria le palle che celebrarono solennemente l'anniversario dell'Enciclica Pontificia. Basta. Di Regni, e di Triregni non parliamone più. Pensiamo ora alle barricate. Pensiamo all'onor nostro, che dobbiamo vendicare completamente. Roma, come Scevola, ha steso il braccio sul bragiere ardente, e giurò. I trecento di Scevola fugarono Porsenna. La storia Romana non è ancor finita.

Roma 2 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo
Enrico Cernuschi
Vincenzo Cattabeni
Vincenzo Caldesi

(299)

ROMANI !

Un corpo d'esercito Napoletano, trapassate le frontiere, accenna muovere alla volta di Roma.

Suo intento è ristabilire il Papa padrone assoluto nel temporale. Sue armi sono la persecuzione, la ferocia, il saccheggio. S' asconde tra le sue file il re, al quale l'Europa ha decretato il nome di Bombardatore dei proprii sudditi. E gli stanno intorno i più inesorabili fra i cospiratori di Gaeta.

Romani ! Noi abbiamo vinto i primi assalitori ; noi vinceremo i secondi.

Il sangue dei migliori tra i patrioti napoletani, il sangue dei nostri fratelli della Sicilia pesano sulla testa del re traditore. Dio che accieca i perversi e dà forza ai difensori del diritto, vi sceglie, o Romani, a vendicatori.

Sia fatta la volontà della Patria e di DIO !

In nome dei diritti che spettano ad ogni paese—in nome dei doveri che spettano a Roma verso l'Italia e l'Europa—in nome delle madri italiane che hanno maledetto a quel re, e delle madri romane che benediranno ai difensori dei loro figli—in nome della nostra libertà, del nostro onore, della nostra coscienza—in nome diDio e del Popolo,—resisteremo. Resisteremo, Milizia e Popolo, Capitale e Provincia. Sia Roma inviolabile come l'eterna Giustizia. Noi abbiamo imparato che basta per vincere il non temer di morire.

VIVA LA REPUBBLICA

Roma 2 Maggio 1849.

I Triumviri

Carlo Armellini

Aurelio Saffi

Giuseppe Mazzini

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 32.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE.

(300)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Vista la urgenza di provvedere al pagamento delle milizie, ed alle spese di difesa;

DECRETA:

1. Sono requisiti gli argenti che esistono presso i privati.

2. All'oggetto sono nominati dei Commissarii requisitori, i quali esibiranno ai Cittadini, cui si presentano, l'autorizzazione firmata dal Triumvirato, senza la quale esibita verun Cittadino è tenuto a prestarsi alle dimande.

3. I requisitori

A. Rilasceranno dichiarazione degli argenti ricevuti, indicandone il peso.

B. Spediranno alla Zecca in pacchi separati gli argenti di ciascun requisito, colla indicazione del peso, e della persona, ritirandone la ricevuta.

C. Consegneranno queste ricevute al requisito, che gli renderà la dichiarazione da essi rilasciatagli nell' atto della requisizione degli argenti.

4. I requisiti

A. Esibendo una tal ricevuta alla Direzione della Zecca, ne rilasceranno la polizia definitiva, e consueta di liquidazione.

B. Esibiranno la poliza stessa al Ministero delle Finanze, per darne loro credito, e passarne debito alla Zecca.

Dalla residenza del Triumvirato li 2 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(301)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

NOTIFICA:

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata del 1 Maggio, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA:

che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Considerando che, se a garanzia del pubblico il Governo ha diritto di assicurarsi, mediante esame, della idoneità di coloro che aspirano a professioni scientifiche, l'assoggettarli al pa-

gamento di qualunque somma è vera multa messa sull'ingegno;

DECRETA:

ART. UNICO. È abolita la percezione di qualunque diritto per lo conseguimento de' gradi accademici dal Baccellierato sino alla Laurea inclusivamente, non che delle matricole.

Il Ministro della pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 2 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(302)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

ORDINA:

ART. UNICO. L'esercizio della Mano-regia, che potesse competere ai privati per concessioni del cessato Governo, come barbaro avanzo del sistema feudale, rimane abolito.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 2 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(303)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO !

La Commissione delle Barricate , compresa dal sentimento del proprio dovere , e sempre fidando nella virtù di questo popolo,

ORDINA :

1. Che al momento in cui dal Cannone di S. Angelo , dalle campane di Campidoglio e Montecitorio , e dalla Generale sarà svegliato l'allarme , tutti gli armati che può dare il popolo convengano ai CENTRI qui sotto indicati , dirigendosi ciascuno al centro meno lontano dalla sua abitazione. Così la confusione è evitata , ed ogni punto è sicuro d'una pronta e valida difesa.

2. Da ognuno di questi Centri le compatte e frementi masse di Popolo moveranno per respingere il nemico quando e dove si presenti.

3. Dato l'allarme , e mentre il popolo armato accorre ai suoi centri , quivi stesso e colle stesse norme dovranno indilatamente avviarsi tutte le vetture d'ogni genere sia da nolo , sia da uso particolare. Così il trasferimento degli armati ed ogni oggetto di guerra sarà rapido ed ordinato. Tutti i possessori di mezzi di trasporto rispondano dell' adempimento di quest' ordine. Chi manca è reo.

Popolo Romano ! A questo modo Tu sei un' armata. Saviamente distribuite le tue falangi , il nemico non vi porterà lo scompiglio del fal-

so attacco e del falso allarme. I rinforzi e le riserve giungeranno a tempo ed a luogo opportuno. Le riserve decisero di grandi giornate.

Il Popolo Romano fu il più valoroso, ma fu anche il più disciplinato. Ecco il segreto della vittoria.

CENTRI DI RIUNIONE DEL POPOLO

1. *Piazza di Venezia*
2. *Piazza di S. Carlo al Corso*
3. *Piazza Barberini*
4. *Piazza di S. Maria de' Monti*
5. *Piazza del Colosseo*
6. *Piazza di S. Maria in Trastevere*
7. *Piazza Scossa Cavalli*

Roma 2 Maggio

I Rappresentanti del Popolo
Enrico Cernuschi
Vincenzo Cattabeni
Vincenzo Caldesi

(304)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL' ARMATA E DELLA CITTA'

Del giorno 2 *Maggio* 1849.

Viene nominato il cittadino *Cheli Antonio* Sotto-Tenente, per essere collocato a disposizione del Ministro.

Sono promossi a Capitani in secondo di Cavalleria il Tenente in prima *Viviani Serafino*, che riprenderà la sua anzianità che aveva prima delle promozioni del 5 Dicembre 1848, e il Tenente in prima *Barbieri Achille.*

È nominato Capitano in seconda di Cavalleria il già Capitano *Barbara Benedetto.*

Si promuovono a Tenenti in prima di Cavalleria i due Sotto-Tenenti della stessa Arma *Mengarini Raimondo* e *Sabatini Luigi.*

È nominato Tenente in prima di Cavalleria il già Tenente *Fabbri Sebastiano.*

Si promuovono a Sotto-Tenenti di Cavalleria i due Ajutanti Sott' Ufficiali nella stessa Arma *Maragroni Francesco* e *Prò Giovanni Battista*, da rimanere ciascuno al suo Reggimento.

È nominato Colonnello dello Stato Maggiore Generale il cittadino *Izensmid de Milbitz Alessandro.*

È nominato Capitano dello Stato Maggiore Generale il cittadino *Jaczanowski Edmondo.*

È nominato Capitano di Fanteria di Linea il cittadino *Gallotti Antonio*, e viene destinato nel Reggimento undecimo di Linea.

Tutti gli Ufficiali dello Stato Maggiore Generale si conosceranno dal bracciere formato da un nastro tricolore con fiocco d'oro.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(305)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA E DELLA CITTA'

Del giorno 2 *Maggio* 1849.

È dovere di ogni cittadino, ma particolarmente di chi appartiene alla famiglia Militare, il rendere onore a quei prodi che suggellarono col proprio sangue la difesa della Patria e della Repubblica.

Domani 3 Maggio, alle ore 10 antimeridiane, un distaccamento armato di Militi accompagnerà la salma dei valorosi Ufficiali *Pallini* e *Narducci* di Artigliéria, mentre dall'Ospedale di S. Spirito si trasporterà al Cemeterio. La Ufficialità di tutte le Armi è invitata a render loro gli estremi ufficj. Dal sangue dei Martiri generosi germoglia più bella la libertà della Patria!

Il Ministro di Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA

(306)

POPOLI DELLA REPUBBLICA

Le truppe napoletane hanno invaso il vostro terreno, e marciano su Roma.

Cominci la guerra del popolo.

Roma farà il suo dovere. Le province facciano il loro.

Il momento è giunto per uno sforzo supremo. Per quanti credono nella dignità dell'anima loro immortale, nell'inviolabilità dei loro diritti, nella santità dei giuramenti, nella giustizia della Repubblica, nell'indipendenza dei popoli, nell'onore Italiano, è debito in oggi l'agire. Per quanti hanno a cuore la propria libertà, le proprie case, la famiglia, la donna dell'amor suo, la terra nativa, la vita, l'agire è necessità. Vita, libertà, averi, diritti, ogni cosa, cittadini, v'è minacciata; ogni cosa vi sarà tolta. Il re di Napoli innalza per noi la bandiera del dispotismo, della tirannide illimitata. I primi suoi passi son segnati di sangue. A caratteri di sangue sono scritte le liste di proscrizione. Voi avete per troppo lungo tempo *parlato*, mentre gli altri spiavano e registravano. Non v'illudete. Oggi, la scelta sia per voi tra il patibolo, la miseria, l'esiglio o il combattere e vincere. Popoli della Repubblica, ogni incertezza ogni esitazione sarebbe viltà, e viltà senza frutto,

Sorgete dunque e operate, l'ora che decide è suonata. Schiavitù, quale non l'aveste giammai, o libertà degna dell'antiche glorie, lunga securità, ammirazione da tutta l'Europa.

Sorgete ed armatevi. Sia guerra universale, inesorabile, rabbiosa, poi ch'essi la vogliono. E sarà breve.

Mentre Roma assalirà il nemico di fronte, ricingetelo, molestatelo ai fianchi, alle spalle. Roma sia il nucleo dell'esercito nazionale del quale voi formerete le squadre.

Resistete dovunque potete. Dovunque la difesa locale non è concessa, i buoni escano in

armi, ogni cinquanta uomini formino una abnda; ogni dieci una squadra nazionale, ogni uomo di non dubbia fede, che raccoglie i dieci, i cinquanta, sia capo, la Repubblica darà premio e riconoscenza.

Ogni Preside diriga i centri d'insurrezione; inciti, ordini, rilasci brevetti di capi-banda o di capi-squadra. La Repubblica terrà conto dei nomi, e retribuirà in danari, terreni ed onore. Il brevetto serva come foglio di via, che i Comuni, soccorrendo, vidimeranno.

E tutte le bande, tutte le squadre, tormentino, fuggendone l'urto, il nemico: gli rapiscano i sonni, i viveri, gli sbandati, la fiducia; gli stendano intorno una rete di ferro che si restringa, lo comprima ne' suoi moti e lo spenga.

L'insurrezione diventi per poco la vita normale, il palpito, il respiro d'ogni patriota. I tiepidi siano puniti d'infamia; i traditori, di morte.

Come fu grande in pace, sorga la Repubblica terribile in guerra.

Impari l'Europa che vogliamo e possiamo vivere. Dio e il Popolo benedicano all'armi nostre.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 3 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(307)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Decreta :

Art. Unico. — Saranno conceduti agli asili infantili tutti quegli oggetti di utilità domestica, che per la concentrazione dei diversi Corpi Religiosi non saranno servibili ai Monasteri superstiti.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 3 Maggio 1849.

I Triumviri
C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(308)

ROMANI :

La grazia dell' ONNIPOTENTE è con noi, Ella ha coronati i nostri sforzi con una vittoria: ora ci chiama ad una seconda; poichè la Giustizia dei Popoli è in mano di Dio!

Coraggio! Siam posti a novella prova.

Il re bombardatore, sotto il manto d'ipocrita religione, manda le sue migliaja di carnefici.

Romani! Questi bevitori di sangue han le mani più atte al saccheggio che alla battaglia e han più la rabbia della jena, che i sentimenti dell'uomo, più l'avidità del lupo che la generosità del soldato.

Conoscete le loro opere? Han distrutta Messina, devastata Catania, scannati i fanciulli, violate le donne, saccheggiate le Chiese.

Se tanto operarono a danno della loro Patria, che non farebbero in un paese non loro?

Essi sanno che Roma è depositaria di ricchezze e di preziosi monumenti. Guai a noi se darem loro un adito! La desolazione e la miseria invaderebbero queste bellissime contrade.

Romani! A codesti cannibali bisogna pagar degnamente i passati misfatti. Il loro conto è pieno: bisogna saldarlo.

All'Armi! Donne, fanciulli e inermi vecchi restino a guardia delle case: gli altri tutti brandiscano un ferro e feriscano.

Ciascuno giuri di uccidere un nemico.

Ogni casa sia un baluardo, ogni finestra una feritoja, ogni siepe un agguato, ogni arnese un arme.

Non contiamo i nemici: conteremo poscia i loro cadaveri, e gli offriremo impura catacombe al mal genio che li addusse. Beato chi uccide il suo!

La Patria di Bruto non accoglie i Borbonici ladroni, che spenti.

Coraggio, o fratelli! Le antiche glorie del Campidoglio aspettano di essere emulate da glorie novelle.

Il nome Romano si fè grande il dì 30 Aprile, dimani addiventerà gigante.

Romani! L' onore e la Patria ci chieggono l'ultimo sacrificio, e noi lo compiremo solennemente.

Colpire, ferire, uccidere!

Roma 3 Maggio 1849.

(300)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA E DELLA CITTA'

Del giorno 3 *Maggio* 1849.

Il Ministro di Guerra e Marina, Comandante Supremo l'Esercito della Repubblica Romana, in coerenza di quanto si dispone nel libro secondo del vigente Regolamento criminale militare per l'amministrazione della giustizia in tempo di guerra, ha nominato siccome membri del Consiglio di guerra di Divisione, i Cittadini :

Colonnello Pisacane, Presidente.

Tenente Colonnello Morelli.

Maggiore Montecchi del decimo Reggimento di Linea.

Capitano Ravioli del Genio.

Capitano Lopez Tito del secondo Reggimento di Linea.

Capitano Checchetelli del suddetto decimo Reggimento, tutti in qualità di Giudici, ed il Tenente Croci del Genio rappresentante la parte fiscale.

— A datare del 1 Maggio corrente avranno effetto le seguenti nomine di Ufficiali di fanteria di Linea:

Stagnetti Pietro a Tenente Ajutante Maggiore.

Paravicini Francesco a Capitano Quartier Mastro.

Tonoli Angelo Sotto Tenente contabile.

Beati Rocco Ufficiale d'abbigliamento.

Bassi Pietro Sotto-Tenente Porta bandiera.

Statella Vincenzo a Capitano.

Carlotti Ernesto a Tenente.

Piazzi Antonio a Tenente.

Caps Americo a Capitano.

Scarioni Enrico a Tenente.

Zignani Ercole a Tenente.

Repossi Antonio Sotto-Tenente.

De Franceschi Gaspare a Sotto-Tenente.

Sansoni Gaetano Tenente f. f. di Capitano.

Fernelli Domenico Tenente.

Il Tentente Luigi Gabet di Artiglieaia viene promosso al grado di Capitano nell'arma stessa.

Il Ministro della Guerra
Giuseppe Avezzana

(310)

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Tutti coloro che porteranno a questo Ministero un fucile fulminante avranno in compenso la somma di scudi due unitamente ad un fucile a pietra.

A tale oggetto dal momento della pubblicazione del presente coloro che ne avranno, si potranno dirigere al Cittadino Tenente Colonnello Busi espressamente a ciò incaricato, e residente in questo Ministero.

Roma li 4 Maggio 1849.

Il Ministro di Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA

(311)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che gli oggetti d'arte e le suppellettili esistenti ne'Monumenti, luoghi pubblici e locali indemaniati, sono proprietà Nazionale, e che qualunque devastazione e furto de' medesimi è delitto contro la Repubblica;

Il Triumvirato

DECRETA:

Le proprietà Nazionali sono poste sotto la salvaguardia del popolo Romano.

I guastatori e i ladri delle dette proprietà saranno considerati come nemici, della Repubblica e dell'onor Nazionale, e come tali puniti con tutto il rigore delle Leggi.

La giudicatura di simili reati è affidata alla Commissione Militare.

Dalla residenza del Triumvirato, li 4 Maggio 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 33.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE

(312)

ROMANI !

Mentre i Romani ed i profughi qui convenuti votano le sostanze e la vita sull'altare della Patria, ed al nome italiano, redento il 30 aprile scorso dalla vittoria del Popolo, si preparano nuove glorie, i nemici del bene possono abusare dello stato di guerra, e mentendo il supremo diritto della Patria, predare cavalli od altra cosa ad uso dell'Armata.

A prevenire una siffatta usurpazione dell'altrui e de'poteri governativi ad un tempo, si notifica che le requisizioni comandate non dipendono mai da ordini verbali, ma scritti e muniti della pubblica impronta, i quali si denno presentare alla persona richiesta colla remissione all'atto del ritiro di una ricevuta firmata dal delegato alla perquisizione operata.

La violazione della proprietà mediante ordini mentiti costituisce un crimine capitale allorquando gli averi privati sono, come oggi, chiamati a soddisfare alle supreme esigenze della Patria.

La cognizione ne è rimessa alla Commissione militare stata istituita, e composta dai Cittadini Pisacane, Morelli, Montecchi, Ravioli, Lopez, Checchetelli, Croci, Sani, Tora. Questa Commissione è in seduta permanente.

Generosi abitanti della Città Eterna!

Questa notificanza è pei vostri nemici, per coloro che colle manomessioni private attentassero ai nervi della ricchezza pubblica, ed alla sicurezza interna più che mai necessaria al Cit-

tadino, il quale abbandonato il proprio domicilio sfida i pericoli che in Roma minaccian l'Italia.

Cittadini ! Noi veglieremo per voi.

Roma che già due volte si pose alla testa della civiltà Europea, riprenderà il glorioso suo posto.

Ancora uno sforzo, ancora un'eroica prova e il nome Italiano starà !-

Roma 4 Maggio 1849.

Il Ministro della Guerra Comandante in Capo dell'Armata Romana

GIUSEPPE AVEZZANA

(313)

ROMANI

Disordini rari ma gravi, cominciamenti di devastazione, atti offensivi alla proprietà, minacciano la calma maestosa, colla quale Roma ha santificato la sua vittoria. Per l'onore di Roma, pel trionfo del santo principio che noi difendiamo, bisogna che questi disordini cessino.

Ogni cosa dev'esser grande in Roma: l'energia del combattimento, e il contegno del popolo dopo la vittoria.

L'armi degli uomini che vivono, ricordevoli dei padri, fra qneste eterne memorie, non possono appuntarsi a petti d' inermi o proteggere atti arbitrari. Il riposo di Roma dev'essere come quello del leone: riposo solenne com'è terribile il suo ruggito.

Romani ! I vostri Triumviri hanno preso solenne impegno di mostrare all' Europa che voi siete migliori di quei che vi assalgono : — che ogni accusa scagliatavi contro è calunnia : — che il principio repubblicano ha quì spento quei semi d'anarchia fomentati dal governo passato, e che il ripristinamento del passato potrebbe solo rieducare: — che voi siete non solamente prodi, ma buoni: — che Forza e Legge sono tra voi l'anima della Repubblica.

A questi patti i vostri Triumviri rimarranno orgogliosi alla vostra testa ; a questi patti combatteranno, occorrendo, tra le barricate cittadine con voi. Rimangano inviolati come l'amore che lega Governo e popolo, irrevocabili come il proposito comune a Governo e Popolo di mantenere illesa e pura d'ogni benchè menoma macchia la bandiera della Repubblica.

Le persone sono inviolabili. Il Governo solo ha diritto e dovere di punizione.

Le proprietà sono inviolabili. Ogni pietra di Roma è sacra. Il Governo solo ha diritto e dovere di modificare la inviolabilità delle proprietà quando il bene del paese lo esiga.

A *nessuno* è concesso procedere ad arresti o perquisizioni domiciliari senza la direzione o perquisizioni domiciliari senza la direzione o assistenza d'un *capo-posto* militare.

Gli stranieri sono specialmente protetti dalla Repubblica. Tutti i Cittadini sono moralmente mallevadori della verità della protezione.

La Commissione Militare istituita giudica rapidamente come i casi eccezionali e la salute

del popolo esigono, tutti i fatti di sedizione, di riazione, d'anarchia, di violazione di leggi.

La Guardia Nazionale, come ha provato esser pronta a combattere valorosamente per la salvezza della Repubblica, proverà esser pronta a mantenere intatto, in faccia all' Europa, l'onore. Ad essa segnatamente è fidata la custodia dell'ordine, e l'esecuzione delle norme quì sopra esposte.

Dalla residenza governativa li 4 Maggio 1849.

I Triumviri

C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(314)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l'ordinamento delle Farmacie emesso dalla Segreteria di Stato il 15 Novembre 1836 non provvede bastantemente ai bisogni della pubblica Sanità;

Considerato che se quella legge merita d'esser presa in matura considerazione per una totale riforma, non possono però dilazionarsi quelle provvidenze che l'urgenza reclama;

Il Triumvirato

DECRETA :

In ogni Comune qualunque sia il numero degli abitanti, è permessa, osservate le solite formalità, l'apertura di una Farmacia.

Gli stabilimenti di pubblica beneficenza, e specialmente gli Ospedali sono autorizzati ad istituire una Farmacia tanto pei bisogni dello stabilimento stesso quanto per servizio del Pubblico, qualunque sia d' altronde il numero delle Farmacie esistenti nel luogo stesso.

Il Ministero dell'Interno—Sezione Sanità— è incaricato della esecuzione.

Dalla residenza del Triumvirato, li 4 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(315)

ORDINI

DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA E DELLA CITTA'

Del giorno 4 Maggio 1849.

Vengono nominati i seguenti uffiziali nell'undecimo Reggimento di Linea

CAPITANI, i cittadini Cerri Giacomo, e Mussolino Pasquale;

Tenenti, i cittadini Pateres Teodoro, e Nicotera Giovanni;

Sotto-Tenenti, i cittadini Dedominicis Moderato, Mele Basilio, e Defeo Giuseppe.

Vengono promossi a Maggiori nello Stato Maggiore Generale i Capitani Lipari Gaspare , e Galvagni Ernesto.

Il Ministro
Giuseppe Avezzana

(316)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

L'ardore di guerra è tale in Roma che la Commissione delle Barricate per armare quante più braccia sia possibile, fa allestire sopra apposito modello *Picche uncinate*. L'arma fin qui derisa può adesso diventare seria e formidabile.

Non manca il ferro, nè la mano d'opera, ma si rinvengono difficilmerte le Aste di legno.

È dichiarata una requisizione generale di simili *Aste*.

Chi ne possiede, avverta questa Commissione. Chi non ne possiede , ma conosce i possessori , avverta parimenti questa Commissione. Avuti gli avvisi si disporrà.

Le Aste sieno dell'altezza di circa dieci palmi.

Roma 4 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo
Enrico Cernuschi
Vincenzo Cattabeni
Vincenzo Caldesi

(317)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

—

Tutti i Cittadini di Roma devono concorrere alla salvezza di Roma. L'eguaglianza che fu sempre una favola sia almeno una realtà in questo contributo di coraggio , e disinteresse di tutti i Repubblicani. Ciò posto, la Commissione delle barricate

ORDINA :

Tutti gl'inquilini d'ogni piano di tutte le case di Roma devono tener pronti tre sacchetti ripieni di terra.

Con questi sacchetti in un baleno si erigeranno catene di monti per porre in faccia al nemico, ostacoli insormontabili, feritoje devastatrici.

Commissari speciali faranno il giro delle strade, e verificheranno in ogni casa l'esegnimento di quest'ordine importantissimo.

Romani, non mancate!

Roma 5 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo
ENRICO CERNUSCHI
VINCENZO CALDESI
VINCENZO CATTABENI

(318)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Onde provvedere allo straordinario bisogno di piccoli valori derivante dalle quotidiane spese inerenti alla difesa della Repubblica;

DECRETA:

È autorizzata l'emissione di boni della Repubblica da bajocchi trentadue, e da bajocchi sedici, quali interinali rappresentanti di parte della moneta erosa e di rame, decretata dall'Assemblea Costituente.

I Boni da bajocchi 32 saranno in litografia sopra la stessa carta preparata per la confezione dei boni da cinque scudi, porteranno il numero progressivo di serie, due bolli a secco della Repubblica, e la firma *C. Armellini.*

I Boni da 16 bajocchi saranno in tipografia sopra la stessa carta preparata per la confezione dei boni da uno scudo, porteranno due bolli a secco della Repubblica, e la firma *C. Armellini.*

Il Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dalla residenza del Triumvirato, li 5 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(319)
Il Triumvirato, sul ragguaglio somministrato dal Ministro della Guerra, cittadino Generale Avezzana, pubblica il seguente rapporto.

RAGGUAGLIO SUL FATTO D' ARMI

DEL GIORNO 30 APRILE

Il tempo necessario per raccogliere dai diversi capi militari i particolari relativi al fatto d'armi dei 30 Aprile, con che i Francesi vennero respinti dalle mura di Roma, ci ha impedito finora di mettere fuori una relazione categorica. Ora che tali particolari ci sono stati minutamente trasmessi, adempiamo a questo dovere con quella scrupolosa esattezza che viene reclamata dalla severità della storia, e dalle giuste esigenze del pubblico.

Sin dal giorno 29 il Comandante Supremo delle armi della Repubblica, Generale Avezzana, Ministro della Guerra, era pienamente istruito dello avvicinarsi del nemico per le moltiplici bande dei nostri esploratori, le di cui relazioni erano anche confermate da un prigioniere francese, che nello stesso giorno cadeva in un'imboscata dei nostri avamposti.

Nella mattina del giorno 30 il telegrafo avvisando l'avanzarsi dell'oste nemica la segnalava alle ore 9 alla distanza di 5 miglia da Roma; ed il Ministro della Guerra inviava sulla cupola di S. Pietro un capitano dello Stato maggiore generale, perchè, rimanendovi sino a che s'impegnasse il fuoco, osservato avesse tutti i movimenti del nemico, ed indagatone il numero e le intenzioni.

Intanto tutte le misure erano prese in Città per respingere l'aggressione con quella disperata energia, ispirata dalla santità del diritto, e dalla giustizia della causa. Valide e numerose barricate a tutte le porte, ed in tutte le vie, segnatamente sulla riva diritta del Tevere, impedivano ogni accesso in Città: i bastioni soprastanti, coronati di cannoni, erano disposti a fulminare il nemico: e la giovine armata, fremente d'impazienza e di ardore bellicoso, accantonata nei varj punti in cui si prevedeva l'attacco, era disposta nell'ordine seguente. La prima Brigata comandata dal generale Garibaldi, e composta dalla prima Legione italiana, dal Battaglione Universitario, Battaglione dei Reduci, Legione degli Emigrati, e Finanzieri mobilizzati, occupava fuori le mure tutta la linea da Porta Portese a Porta S. Pancrazio: la seconda Brigata composta da due Battaglioni della Civica mobilizzata, e dal primo Leggiero, comandata dal Colonnello Masi, occupava le mura da Porta Cavalleggieri, Vaticano, e Porta Angelica: finalmente la terza Brigata comandata dal Colonnello Savini, e composta dal primo e secondo reggimento di Dragoni a cavallo, formava la riserva in piazza Navona. La quarta Brigata composta dal primo e secondo reggimento di Linea comandato dal Colonnello Galletti era in riserva alla Chiesa Nuova, e piazza Cesarini con tutti i cannoni di campagna che non erano in posizione. Il Generale Giuseppe Galletti Comandante dei Carabinieri, il Maggiore Manara col battaglione Lombardo, formando dei corpi staccati, si tenevano pronti ad accorrere ove il bisogno esigesse.

Ogni cosa concorreva a ritenere che il nemico forte di circa 8000 uomini con due squadroni di cavalleria, e dodici cannoni da *campo*, diviso in due colonne, intendeva dirigere simultaneamente un doppio attacco a Porta Cavalleggieri e Porta Angelica. In effetti verso le 11 del mattino, procedendo per Villa Pamfili, vi occupò due case da dove incominciò un vivo fuoco di moschetteria e di artiglieria contro Porta Cavalleggieri. Si mosse ad attaccarlo di fianco da Porta S. Pancrazio il prode Generale Garibaldi con tutti i suoi e col battaglione Universitario; e quivi s'impegnò un combattimento micidiale ed ostinato, in cui cento fatti di bravura personale provarono che i moderni Italiani hanno tutta l'attitudine d'imitare le antiche glorie dei loro padri. Resistevano tenaci i Francesi all' urto del Garibaldi; lo respingevano ancora favoriti dal maggior numero, e dalle artiglierie che tiravano a scaglia, ma sopravvevuti in rinforzo la Legione degli Emigrati, il battaglione dei Reduci, la Legione Romana comandata dal Colonnello Galletti, e due compagnie del primo reggimento di Linea caricando contemporaneamente alla bajonetta, lo costrinse a ritirarsi precipitosamente lasciando in mano dei nostri circa 500 prigionieri fra quali sei Uffiziali con un Comandante di battaglione, e gran numero di morti.

Mentre in tal modo si combatteva a S. Pancrazio altri attacchi erano diretti ai giardini del Vaticano, e lungo tutta la linea da Porta Cavalleggieri sino a S. Marta, dove il nemico si sforzava con tutti i mezzi di smontare le nostre artiglierie, e dove diede due furiosi assalti,

respinti valorosamente dalla Brigata Masi e dalla Civica mobilizzata, soccorsi in tempo dai bravi ed ardenti Carabinieri. In tutti questi punti i nostri sostennero con mirabile fermezza e sangue freddo l'urto dei nemici, e combattendo col valore di vecchi soldati l'obbligarono ad una ritirata precipitosa. Merita in tale incontro speciale commemorazione l'Artiglieria Nazionale sotto gli ordini del Tenente Colonnello Calandrelli, che vi perdè due distinti Uffiziali oltre i feriti, non che l'Artiglieria Civica che gareggiò con la prima in zelo ed ardore.

Respinti così da tutta la linea i Francesi si ritrassero da prima a Bravetta, a tre miglia dalla Città, donde dopo breve sosta continuarono la loro ritirata verso Castel di Guido, da cui non par dubbio che debbano guadagnar presto Civitavecchia.

Questo fatto di armi, che consolida meravigliosamente la fondazione della nostra Repubblica, durò circa 7 ore, come quello che cominciato alle 10 antimeridiane finiva alle 5 pomeridiane, non comprendendo come parte della mischia le piccole scaramucce che si protrassero sino a sera tra i nostri ardenti soldati e le bande nemiche incalzate senza posa.—Dietro i dati raccolti, e le deposizioni degli stessi prigionieri pare che il nemico abbia perduto oltre millecinquecento uomini tra morti, feriti, e prigionieri.—Da parte nostra non abbiamo a deplorare che cinquanta morti e dugento feriti, fra i quali molti Uffiziali subalterni, e superiori.

Noi non abbiamo che un sentimento di ammirazione ed una parola d'elogio uguali per

tutti, Uffiziali, Soldati, e Popolo, che presero parte al combattimento del giorno 30.—Tutti pugnarono da eroi: tutti mostrarono che quando viva ed ardente è la carità di patria, dolce riesce il sacrifizio della vita.—A tale proposito non possiamo fare altro omaggio al valore dei nostri bravi, che ripetendo un brano di lettera scritta dal General Garibaldi al Ministro della Guerra:

,, Tutti i Corpi, che hanno combattuto in
,, questo giorno, si sono resi immensamente
,, benemeriti della Patria.—Un distaccamento
,, di Linea, la prima Legione Romana, il bat-
,, taglione Universitario, la Legione Arcioni, il
,, Battaglione dei Reduci, e la prima Legione
,, Italiana hanno rivalizzato in valore.—I Capi
,, Uffiziali ed i militi di quei Corpi hanno me-
,, ritato la gratitudine dell'Italia, ed il titolo
,, di valorosi.—Molte armi, tamburi ed altri og-
,, getti di guerra sono rimasti in nostro potere,,

Nè deve dimenticarsi la virtù degli Uffiziali Sanitarj delle nostre ambulanze, sollecite raccogliendo pei campi i feriti, ai quali sonosi prodigate come si prodigano negli Ospedali per opera delle Signore assistenze veramente fraterne: e nel dolore delle perdite ci è grato il dire che fra gli stessi Francesi molti, prima di soccombere, han dichiarato di morire col rimorso di aver combattuto dei fratelli Repubblicani, ed i salvati, imprecando contro il loro governo, non sanno altrimenti gratificarci delle assidue cure, di cui sono l'oggetto, che ripetendo spesso come fanno i loro compatriotti prigionieri — Viva la Repubblica Romana.

In fine un profondo sentimento di riconoscenza c'impone l'obbligo di tributare all' italianissimo Generale Avezzana una parola di encomio sempre inferiore a quella immensa patria carità che gli fa provvedere a tutte l'esigenze del grave Ministero affidatogli con una tenace perseveranza e con una infaticabile alacrità, che sarebbero prodigiose anche in un giovane. Sin dal primo appressarsi del nemico, seguito da una parte del suo Stato Maggiore (giacchè molti altri Uffiziali dello stato erano destinati alle porte per dirigere i Corpi che li difendevano), il Generale Avezzana percorse successivamente i luoghi attaccati, e colla voce, e coll'esempio portando al colmo l'universale entusiasmo del popolo che chiedeva armi, e delle milizie valorosamente combattenti, assicurò il trionfo della giornata, e l'onore del paese.

In questa aggressione la Francia, sacrificata da un Governo nemico dei veri interessi del suo paese, ha fatto delle immense perdite più morali che materiali. Essa ha perduto su noi ogni influenza politica: essa ha perduto ogni diritto alle nostre simpatie: e se la giustizia della nostra causa ci ha dato tanta energia di vincere il soldato più bellicoso, noi abbiamo adesso la profonda convinzione di potere lottare con gloria e successo contro tutti i nemici della Repubblica e dell'Italia.

Roma 5 Maggio 1849.

I Triumviri
C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 34.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Nazionale.

(320)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che i sopranumerati od altri titoli di successione a posti o cariche non vacanti sono abusi dell'antico favoritismo, e che questa specie di fidecommessi personali sono in tal numero, da rendere chiusa ogni alea alle scienze, alle arti, ed agli impieghi;

Il Triumvirato

DECRETA:

ART. 1. Sono aboliti tutti i rescritti o nomine di sopranumerati o successione agl' impieghi o cariche di qualunque siasi natura.

ART. 2. Nelle vacanze saranno preferiti ai concorrenti di eguale merito coloro i quali posseggono il rescritto e nomina, od avranno esercitato.

ART. 3. Il Ministro dell'Interno sarà incaricato per la esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza dei Triumviri il 5 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(321)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

È proibito di mettere Bandiere rosse nelle vie dove non sono state poste dalla Commissione.

Roma 5 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo
Enrico Cernuschi
Vincenzo Caldesi
Vincenzo Cattabeni

(322)

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE

DIRETTA A TUTTI I COMMISSARI DE' RIONI

Cittadino:

È mente del Governo che il Commissariato di ciascun Rione sia il centro dove si raccolgano tutti i sussidii che i benemeriti cittadini offrono nei presenti momenti per soccorrere, sia le famiglie più bisognose, sia quelle dei feriti e dei combattenti per la difesa della patria.

Ogni altra colletta potrebbe avere il pericolo di malversamento.

A ciò impedire, nessuno senza autorizzazione del Governo potrà incaricarsi di tali questue.

E perchè i cittadini sieno certi delle loro of-

ferte, voi ai nominati rilascerete un documento, dal quale risulti e l'autorizzazione Governativa, e l'identità della persona.

Tanto vi sia di norma, e state sano.

Roma 5 Maggio 1849.

Pel Ministro
G. De Angelis Sostituto

(523)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Tutte le compagnie, tutti i drappelli di Guardia Nazionale mobilizzata che dalle Province generosi accorrono in Roma a salvezza della Patria, si porranno immediatamente sotto gli ordini del Comandante il primo Battaglione mobilizzato di questa Capitale, Maggiore Palazzi; il medesimo rimetterà in seguito al Comandante della sua Brigata, Colonnello Masi, lo stato indicante l'effettivo della forza degli indicati distaccamenti.

Roma 5 Maggio 1849.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(524)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Considerando che la soverchia elevazione de' dazi, produce un danno permanente agli onesti commercianti, ed è stata causa dell'origine e del progresso di un rovinoso organizzato contrabbando;

Considerando che è obbligo principale di un libero Governo di favorire l'industria ed il commercio, togliendo ad un tempo una pubblica immoralità;

Considerando essere urgente di prendere una misura, ancorchè provvisoria, per riparare a maggiori inconvenienti, frattanto che si darà opera a predisporre con ogni studio uno stabile provvedimento che salvi gl'interessi di tutti nel miglior modo possibile;

Riportatane l'approvazione del Triumvirato.

ORDINA:

1.° A datare dal giorno in cui sarà pubblicata nei singoli luoghi dello Stato la presente disposizione, verrà attivata immediatamente in tutte le Dogane della Repubblica la diminuzione dei diritti daziari, provvisoriamente applicata a diversi articoli che n'erano gravati.

2.° Per tutto ciò che non è contemplato in questa disposizione, resta fermo, senza innova-

zione alcuna, quanto è stabilito dalla tariffa del 28 Aprile 1830, e dalli successivi cambiamenti.

3.° In questa circostanza si concede per grazia che coloro i quali avessero articoli introdotti in contrabbando possano pagarne il semplice dazio, datane spontanea denuncia alla rispettiva dogana.

MODIFICAZIONE DI DAZJ

all'Introduzione ed all'Estrazione di diverse merci e generi compresi nella vigente tariffa doganale.

INTRODUZIONE

BASE DI PERCEZIONE *Lib.* 100 *net.*

	DAZIO *Sc.*	*Baj.*
Circassi, Casimirri e simili, comunque tessuti o lavorati di tutta lana, o misti con filo di lino, canapa, o cotone.	15	
Saje, Flanelle, Scotti, Camellotti, Lanette, Merinos, Baregi e simili di tutta lana, o misti come sopra	7	50
Se misti con seta o bavella	25	
Pannetto, Carfagno, Zagorà, Marcone, Caravano e simili; e le Coperte Valenzane, Schiavine e simili di lana o pelo d'ogni specie	4	
Fettucce, Passamani, Cordoni, Bottoni e simili di lana o misti con filo di lino canapa o cotone	5	
Se misti con seta o bavella..................	12	
Tappeti di lana felpati o non felpati........	15	
Lavori di lana a maglia	15	
Tessuti di lana o pelo misti anche con filo di lino, canape o cotone non compresi		

in veruna delle precedenti categorie, da nominare........................... 15

Se misti con seta o bavella................. 25

L. 1. netta

Tessuti di seta cerati o in qualunque altro modo preparati........................ 50

Tessuti di bavella o filosello anche misti con filo di canape, lino o cotone...... 25

L. 100. nette

Tessuti di cotone alla piana fitti, tanto bianchi, quanto tinti, o stampati..... 10

Tessuti di cotone spinati, operati, spolinati, rigati, velati, a giorno, bianchi, tinti, stampati o tessuti a colore...... 10

Tessuti di cotone in Velluti, e Felpe d'ogni specie.................................. 5

Tulli, Filossi, Maglie fisse, merletti e simili di cotone.............................. 15

Tele di cotone incerate, o in qualunque modo preparate............................ 5

Qualunque altra manifattura di cotone non compresa in nessuna delle precedenti categorie, da nominare......... 10

Tessuti di canapa o lino bianchi o colorati o stampati o spinati ed operati.. 8

Tralicci, Tele tinte in pezza, Tele cerate o in qualunque modo preparate, Fettucce, Passamani, Cordoni e simili di canape e lino................................ 5

Tulli e Filossi lisci, Maglie fisse, e Merletti ordinari d'ogni specie............. 15

Merletti fini....................................... 30

Tessuti di lino o canape non compresi nelle precedenti categorie, da nominare. 8

Qualunque tessuto o di tutta seta, lana, lino, canape, o cotone, o misto compresi i Tulli e i Filossi, se sia ricamato pagherà il doppio dazio della rispettiva specie e categoria..............		
Filo di lana tinto...........................	7	
» grezzo di lino o canape..................	3	
» di lino o canape, bianco o tinto......	8	
» di cotone svolto non tinto..............		50
	Lib. 1. nette	
Lavori di moda compresi nella nota 381 della vigente tariffa, tanto ultimati quanto semplicemente imbastiti	2	
Lavori in cappelli, turbanti e simili.....	1	
Fiori artificiali compiti di qualunque specie..	1	50
Foglie, Gambi, Pistilli, Calici, e tutto ciò che serve a comporre fiori..............		50
	L. 100. lorde	
Zucchero di qualsiasi qualità, tanto grezzo, quanto raffinato, escluso soltanto quello in pani intieri	1	
Caffè	1	50
Garofani	3	
Pepe di qualunque specie....................		50
Biacca o Cerusa, o Bianco di piombo (Carbonato di piombo puro, Bianco d'argento) Carbonato di piombo purissimo..	1	
	L. 100. nette	
Lavori di ferro fuso, esclusi quelli in opere minute d'ornamento	2	
Lavori di ferro in letti	2	
Lime e Raspe da sgrossare.................	2	
Lavori di latta o banda stagnata naturale	6	

Articolo	L.	c.
Lavori di latta o banda stagnata, verniciata, o pitturata in qualsiasi modo....	6	
Ottone e rame filato o trafilato............	3	50
Lavori di ottone..............................	6	
» di stagno..............................	3	
» di piombo..............................	3	
» di zinco..............................	3	
» di argento placcato e di argentano..	10	
Piombo e zinco in lastre battuto o laminato		70
	L. 100. lorde	
Vino nobile, Rhum, Rak, Kirschwasser, Cognac e simili in qualunque recipiente, non esclusi i fusti....................	1	
Rosoli e liquori d'ogni sorta in qualunque recipiente..............................	5	
Acque distillate con alcool o senza........	6	
	L. 100. nette	
Carte per tappezzeria.........................	5	
Carte impresse in qualsiasi modo.........	10	
Cartoni e Cartoncini d'ogni specie.........	5	
Libri sciolti o legati alla rustica...........		50
» legati in cartoncino o in carta pecora anche col corpo e coi pizzi di pelle..	2	
» legati in qualsiasi altro modo........	5	
Libri o carte stampate con note da musica.	4	
Guanti di pelle...............................	20	
Pelli lavorate in qualunque manifattura, esclusi gli articoli nominati a parte..	10	
	L. 100. lorde	
Luci di cristallo grandi non fogliate...	5	
Nitro..	3	
Polveri solfuree in caso di permessa introduzione..............................	5	

Verderame (Acetato di rame non cristallizzato) 2 40
Vetriolo verde o turchino 50
Vernici d'ogni sorta 2 40
Inchiostro di qualunque colore, e tinta da scarpe solida o fluida 3
Oltremarino artificiale, e ceneri verdi o turchine impalpabili 2

L. 100. *nette*

Orologi da tavolino di qualunque specie, come merceria di prima classe 15
Stampe di gesso pei modellatori 1
Porci esclusi quelli da latte e li porcelli, per capo 50

L. 100 *lorde*

Carni qualunque salate, affumate o in altro modo preparate 1

L. 100. *nette*

Formaggi di qualunque sorta 2

ESTRAZIONE

L. 100. *lorde*

Sanguisughe 2
Semi di canape 10
Semi di lino 10
Tartaro grezzo 40

L. 100. *nette*

Pelli grezze d'animali grossi 2
Carniccio 20

La Direzione Generale delle Dogane è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Dai Ministero delle Finanze il 5 maggio 1849.

La Commissione
VALENTINI
COSTABILI
BRAMBILLA

(328)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO !

Le bandiere rosse indicano le strade che devono essere libere all' Artiglieria e Cavalleria. Nelle altre fate pur barricate a genio vostro, sempre in modo però che possa passare un uomo a Cavallo.

Dovete altresì osservare se in prossimità alle strade libere vi sono stabilimenti a cui sia necessario l' accesso delle vetture. In questo caso combinate coi capi del Rione.

L'uso di queste bandiere è importante per noi, e per nulla giovevole al nemico; perchè le strade carrozzabili per noi, in un attimo cessano di esserlo per l'invasore, e perchè i nostri levano speditamente ogni segnale.

Nelle strade in cui non sono le bandiere rosse, strappate il selciato, portate i sassi sulle fenestre e teneteli pronti.

Quel sasso che avrà atterrato qualcuno degli sgherri della tirannide, diventerà una *pietra preziosa*.

Donne Romane ! siate avide di queste ricchezze. Raccogliete sassi micidiali, pietre inesorabili. Voi siete il premio promesso agli abbietti contaminatori. In queste cose la *parola reale* è sacra.

Lucrezia si trafisse per l'onor suo. Voi, belle Romane, pel vostro, vincete.

Roma 6 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CALDESI

VINCENZO CATTABENI

(326)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Comando Superiore dell' Armata

Siccome fu ordinato che tre colpi di Cannone dal Forte S. Angelo sarebbero stati il segnale di *Allarme*, ed essendo necessario che i Cittadini tutti sappiano con precisione quando si è in operazione col nemico e quando vi è tregua, si è disposto: che la Bandiera Rossa sul Forte S. Angelo sventolerà solo nel tempo del combattimento, e verrà rimpiazzata dalla Tricolore durando la tregua.

Roma 6 maggio 1849.

Il Ministro della Guerra
GIUSEPPE AVEZZANA

(327)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Infiniti ed inconcepibili abusi e bassezze, commessi da taluni nella requisizione degli oggetti pel servizio della Repubblica, ci obbligano a provvedere energicamente per scoprire il triste che vestito di arbitraria missione, che do-

vrebb'esser santa come il suo scopo, approfitta dell'urgente bisogno di questi solenni momenti per adempire a delle particolari mire di cupidigia, e manomettere così rendendo grave e dannoso il savio provvedimento del vigilante, dell'operoso, del giusto.

Epperciò protestando primi contro siffatti scandali, invitiamo tutti i proprietarii colpiti di requisizione di cavalli, carri, e bestiame d'ogni genere, ad iniziare alla Commissione di ciò formalmente incaricata, tutte le rispettive ricevute degli oggetti versati, od in mancanza di queste, il nome degli autori, relative forme di esecuzione, e tutti infine reclami e danni sofferti che credessero opportuno, ed in diritto, produrre.

Verificata così l'autorità degli incaricati, si procederà con tutto il rigore ad estirpare e prevenire questo cattivo germe, di più cattivi principii, colla punizione del reo, col compenso, e colla protezione sicura e valida al cittadino offeso....!

Cessa, colla pubblicazione del presente, ogni qualsiasi mandato di requisizione di cavalli.

Roma 6 Maggio 1849.

Per la Commissione
PISACANE COLONNELLO

(328)

REPUBBLICA ROMANA

LEGIONE STRANIERA

Incaricato dal Ministro della Guerra di formare una Legione Straniera, invito gli Stranieri, che vogliono combattere per la causa della libertà, a presentarsi nel locale della Pilotta, dove saranno immediatamente inscritti ed organizzati in Legione.

Roma 6 Maggio 1849.

Lavjron
Capitano di Stato Maggiore

(329)

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

HA INDIRIZZATA AL MUNICIPIO DI ROMA LA SEGUENTE LETTERA

Cittadini!

Le generose e incessanti cure, onde il Municipio di Roma concorre coi poteri tutti dello Stato per migliorare la sorte di chi col sangue e colla vita difende la santità de' nostri diritti e l'indipendenza della Patria, sono documento irrefragabile, così della nostra concordia, come dell'amore che nutre vivissimo per la Repubblica.

È questa ben'altra protesta che di parole con-

tro ogni restaurazione del passato; è giuramento solenne di amore e di fratellanza, che chiama le benedizioni di tutto un popolo riconoscente.

Confortata da sì valevole appoggio, l'Assemblea Nazionale, nella pubblica seduta di jeri sera, decretò un voto di ringraziamento a codesto Municipio; e tale io godo manifestarglielo, quale si conviene nelle presenti gravissime circostanze, sincero e universale.

Cittadini, l'Assemblea giurò non ha guari di salvare la Repubblica, e la Repubblica sarà salva, quando anime generose come le vostre concorrono colla patria carità all'adempimento del suo giuro.

Salute e fratellanza.

Li 6 Maggio 1849.

Il Presidente C. L. Bonaparte

(330)

REPUBBLICA ROMANA

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Il cittadino Antonio Antonelli, Caporale nel decimo Battaglione della Guardia Nazionale di Roma, è perlustratore di tutte le catacombe.

Roma 7 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo
Enrico Cernuschi
Vincenzo Cattabeni
Vincenzo Caldesi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 35.

EDIZIONE OFFICIALE

—

Roma 1849.—Tipografia Nazionale

(331)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che tra il Popolo Francese e Roma, non è, nè può essere stato di Guerra;

Che Roma difende per diritto e dovere la propria inviolabilità, ma deprecando, siccome colpa contro la comune credenza, ogni offesa fra le due Repubbliche;

Che il Popolo Romano non rende mallevadore dei fatti d'un Governo ingannato i Soldati che, combattendo, ubbidirono;

Il Triumvirato

DECRETA:

Art. 1. I Francesi, fatti prigionieri nella giornata del 30 Aprile, sono liberi, e verranno inviati al campo Francese.

Art. 2. Il Popolo Romano saluterà di plauso e dimostrazione fraterna, a mezzo giorno, i bravi Soldati della Repubblica sorella.

Roma 7 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(332)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ROMANI !

Anche la Spagna vi manda, in superbe parole, com' è il suo vezzo, una insolente disfida.

Così il coro è completo.

Austria, Francia e Spagna, ritentano la vecchia storia, rispondendo alla chiamata di un Papa.

Se non che la storia non copia mai sè medesima, e contro l'antico costume stà la nuova coscienza de' Popoli.

Dietro le bajonette del Generale Oudinot è la generosa Nazione Francese; dietro l' imperiale spada di Radetzky sono i prodi Ungheresi e la democrazia di Vienna ; dietro l' altiero idalgo che minaccia Fiumicino è una gente che non ha più la forza che vinse i Mori, nè l'oro del nuovo Mondo.

Pertanto, sian due, sian tre, la differenza è poca, e Roma non si rimuove dal suo alto proposito.

Questi nostri visitatori trovarono, tre secoli e mezzo or sono, un'Italia morente; ora trovano una Italia che sorge, l'Italia del popolo.

Il popolo Romano, che sente il debito di smentire le loro calunnie, di combattere le loro ingiustizie, di compiere la sua missione col salvar Roma e l'Italia, li attende impavido e fermo alla prova.

Un popolo, che ha una missione da compiere nel cospetto dell'umanità e dell'eterna giustizia, non può morire.

Roma 7 Maggio 1849.

I Triumviri
C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(333)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE RELAZIONI ESTERE.

Nota alle Potenze Cattoliche

La questione Romana, che non ebbe fin quì che un carattere politico, assume ora, mercè gli assalti dati a Roma, un carattere religioso, e al Mondo Cattolico che tutto v'è del pari interessato rivolgiamo queste franche e libere parole. L'Europa congiurata viene per imporre a tre milioni d'uomini una potestà ch'essi han dichiarata decaduta per sempre, e questa potestà rappresentando quella serie d'interessi che fecero dire al Divino Maestro che il regno suo non era di questo mondo, tutte le potenze che tali interessi tutelano, che vivono di quelle speranze che non si realizzano che al di là di questa terra, devono volgere attentamente gli occhi sul dramma grande e provvidenziale che fra noi si svolge. Su

di esse pesa tutta la responsabilità (responsabilità terribile!) dei fati che qui si compiono: su di esse severi e implacabili scenderanno i giudizi dei posteri.

La questione Romana non è più ora, il ripetiamo, questione politica soltanto, ma è fatta questione religiosa. Un popolo intero riassumendo le tradizioni della sua terra, desumendo le ispirazioni sue da quanto v'è di più grande nella sua storia, ha dichiarato incompatibile il dominio temporale dei Pontefici colla gloria, colla dignità di questa Italia che stanca di poltrir sonnacchiosa, quasi ludibrio delle Nazioni, alfine si è alzata alla santa, alla generosa vita dei popoli. Se il Principe che l'Europa vorrebbe imporci di nuovo fosse, come i tanti altri, volgare erede di privilegi volgari, la lotta potrebbe essere più o meno sanguinosa, più o meno feroce, ma ad una serie maggiore o minore di vittime limiterebbersi soltanto le sue conseguenze. Se l'impresa che l'Europa volle assumersi riguardasse soltanto l'indipendenza o il servaggio di un paese, tale impresa potrebbe essere più o meno imprecata, ma gl' interessi morali del genere umano non ne resterebbero scossi. Ma coll'assunto che l'Europa ora si prefigge si scrollano tutte le fondamenta dell'edifizio religioso, si strugge in mille cuori la fede, s'insinua lo scetticismo e lo sconforto in mille petti che con ardore aderirono fin quì ai più augusti principii che nobilitar possano e purificare il cuore dell'uomo. L'intero Stato Romano ha votata la decadenza del potere temporale del Pontefice, l'intero Stato coll'organo dei suoi *Circoli*, della sua Assemblea, dei suoi Municipi ha di-

chiarato un assurdo tale potere fra noi. Sotto l'impressione (e la tema anche in molti) di una immediata invasione Francese, Austriaca, Napoletana, i Municipi tutti (quelle rappresentanze conservatrici d'ogni città) con nobile gara han dichiarato di protestare altamente contro ogni impresa che per fine avesse di ristaurare un potere, che è divenuto incompatibile. Le adesioni, le proteste di tutto lo Stato Romano saranno in breve stampate e diramate per tutta Europa; or potrà dire l'Europa che è una fazione che si ostina a non volere più quì il dominio del Pontefice ?

Tanta cecità in essa, tanta pertinacia nei tristi consiglieri di questo in voler riacquistare un dominio malaugurato inacerbiscono gli animi e li fan prorompere a conseguenze disperate. Molti già si chiedono se un dominio, che il fondatore di questa religione disse non essere di questo mondo, possa, da chi tutela e rappresenta gli interessi religiosi del genere umano richiedersi colle armi della violenza, spargendo fiumi di sangue, ammontando cadaveri; e per quella facilità che v'è di confondere le dottrine coll'apostolo, il sacerdozio col sacerdote, le teoriche coll' individuo che le professa, molti cominciano a dubitare di una credenza che a fini tutti mondani sagrifica le sue più sante aspirazioni, che non rifugge dall' inaugurare su un miserabile piedistallo di creta quegli interessi che base aver non dovrebbero fuorchè sulla mansuetudine, la moderazione, e quella divina parola di abnegazione e di rassegnazione che fece della religione di Cristo la religione degli oppressi, lo scudo

dei soffrenti, il refrigerio dei cuori. Molti già si chiedono se una religione che redense il mondo dalla schiavitù debba convertirsi in arma per ridurre i liberi in schiavi; e le menti atterrite da tanta inversione di cose, da tanto disordine d'idee ricavano conseguenze fatali pel cattolicismo che, falsato nelle sue origini, non è più il culto delle vittime, ma quello degli oppressori.

L'Europa vi badi prima di perseverare in questa feroce lotta. La religione vi rovina ed è del manto della religione ch'essa si addobba. Libero è questo popolo, santa è questa repubblica ch'esso ha inaugurata; Dio la benedisse d'una prima vittoria e distrutta esser non potrebbe che coll'esizio d'intere popolazioni. Tre milioni d'Italiani han giurato di seppellirsi sotto monti di macerie, di avvolgersi nei ruderi delle loro città prima che disertare il glorioso principio che tanto sollevolli nella dignità d'uomo; e il popolo di Roma, questo popolo unico omai nei fasti d'Italia per altezza di propositi, per tenacità di volere, per valore e potenza, li guida nell'agone glorioso. L'Europa vi pensi; la lotta non è più d'esercito a esercito, d'uomini ad uomini; è lotta che abbraccia tutto un mondo morale d'idee, di speranze, di fede, che un'eco aver potrebbe fino alle più tarde generazioni. S'ella perdura nella lotta noi pure, il giuriamo, vi perdureremo; e quel Dio, che fu sempre il Dio dei liberi e dei forti, farà rifulgere anche una volta la sua luce fra noi per porre il suggello alla liberazione del nostro popolo.

Roma 7 Maggio 1849.

Il Ministro degli Affari esteri
CARLO RUSCONI

(334)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Soldati:

La Patria vi è riconoscente dell'entusiasmo con che rispondeste alla materna sua voce.

Ella vi ha commesso di far rispettare dal nemico interno ed esterno le proprie leggi, le private e pubbliche proprietà, le persone dei Cittadini, il suo territorio.

Ogni atto con che voi attentaste alle sostanze, alle persone, e violaste voi stessi le leggi, usurpaste le funzioni dei Magistrati, vi cancellerebbe dal novero de'suoi difensori, vi porrebbe in quello dei nemici che voi sorgeste a combattere.

Niun pretesto, nessuna circostanza, niuno intendimento, abbenchè generoso, legittima la menoma offesa ai diritti altrui.

Spetta ai vostri Superiori il provvedere a voi.

Spetta ai Magistrati il render giustizia.

Lo stato di guerra non modifica i rapporti civili tra i privati; i rapporti politici tra i privati e il Governo.

Chi non è pronto a far sacrifizio alla Patria di quelle passioni, di quelle intemperanze che disonorano l'uomo, non è pronto a morire per lei—Voi le avete sacrificato tutto.

La Commissione militare, istituita per punire colla massima severità i violatori dell'ordine privato e pubblico, non veda dunque un solo

di voi! Mostrate col vostro esempio che il delitto è impossibile ai prodi, i quali difendono la *Bandiera della Repubblica*—Bandiera di libertà e di virtù!

Dato dalla nostra residenza 8 Maggio 1849.

Il Ministro di Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA

(338)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Visto il decreto dell' Assemblea Costituente del 26 Marzo 1849, il posteriore nostro decreto del 5 Aprile, ed il successivo Regolamento del Ministero delle Finanze del 18 dello stesso mese, relativi alla conversione de'Boni del Tesoro;

Considerando che, comunque per le sopraggiunte circostanze siasi dovuto differire la conversione suddetta in quelle leggi fissata pel 1° di Maggio corrente, non possono più ritenersi fruttiferi fin da quell'epoca i Boni del Tesoro, per essersi dei frutti decorrendi dal 1° Maggio corrente in poi già disposto con l'emissione di altrettanti boni per la somma corrispondente;

DECRETA :

Il frutto dei Boni del Tesoro è cessato fin dal 30 Aprile 1849.

Dalla residenza del Triumvirato li 8 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(336)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Ritenuta l' urgenza di dare un ordinamento provvisorio alla Romana Curia, in seguito delle innovazioni portate dal Decreto 5 Marzo prossimo passato; finchè una legge non avrà compiuta la sua organizzazione stabile e definitiva;

Il Triumvirato della Repubblica Romana

ORDINA :

ART. 1. Le disposizioni del Titolo II Sezione 5 e 6 dell'Editto 17 Dicembre 1834, sono estese provvisoriamente anche ai Tribunali di Appello e di prima Istanza residenti in Roma.

ART. 2. In conformità dell'articolo precedente sono istituiti in Roma il Consiglio di Disciplina degli Avvocati presso il Tribunale di Ap-

pello, e le Camere di Disciplina dei Procuratori presso i Tribunali di Appello e di prima istanza, e cessano le attribuzioni degli Avvocati Concistoriali e degli antichi Curiali di Collegio.

Art. 3. I Procuratori che avranno un esercizio non minore di cinque anni presso un Tribunale di Appello, o presso il cessato Tribunale della Rota, potranno chiedere di essere ammessi innanzi al Tribunale Supremo.

Art. 4. È in facoltà del Tribunale Supremo di risolvere sulle ammissioni, avuto riguardo ai documenti esibiti dagli aspiranti, o di assoggettarli ad uno sperimento d' idoneità da subirsi innanzi a tre Giudici deputati dal Presidente.

Art. 5. Gli Avvocati approvati dal soppresso Tribunale della Rota sono di diritto Avvocati presso il Tribunale Supremo. La legge provvederà sulle nuove ammissioni.

Art. 6. I Procuratori ammessi innanzi al Tribunale di Appello in Roma avranno libero esercizio avanti a tutti i Tribunali di prima istanza soggetti alla giurisdizione dello stesso Tribunale di Appello. I Procuratori ammessi innanzi al Tribunale Supremo avranno l' esercizio libero presso tutti i Tribunali della Repubblica.

Art. 7. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data dalla residenza del Triumvirato li 8 Maggio 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(337)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che le presenti circostanze non permettono agl' individui componenti la Commissione per giudicare le requisizioni illegali di occuparsene con quella anergia che è assolutamente indispensabile;

Il Triumvirato

Procede alla nomina di una Commissione più ristretta, alla quale conferisce pieni poteri.

Tutte le autorità civili e militari sono obbligate, sotto la più stretta responsabilità, di fornirle quella forza, di cui potrà avere bisogno, e prestarsi a tutte le richieste per la esecuzione delle misure che tale Commissione stimerà prendere.

Sarà composta dei seguenti cittadini:

Calandrelli Alessandro Presidente
Ravioli Camillo
Gajani Guglielmo
Mariani Livio
Meucci Filippo

Risiede in permanenza presso Montecitorio.
Roma 8 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(338)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno
del Comando superiore dell'Armata.

Questo Comando Generale si crede nell'assoluta necessità di chiamare responsabili direttamente i Capi dei Corpi, di tutti i disordini che succedono nella loro sfera di sorveglianza, e nella residenza de'loro Corpi.

Disporranno perciò delle pattuglie nell'interno della città, onde reprimere gl'attentati contro le proprietà e le persone. Gl' individui colti in flagrante delitto, od anche semplicemente imputatine, verranno immediatamente tradotti alle carceri, ed inviate le prove raccolte del loro delitto all'Uditorato di Guerra. Ogni tre giorni il Consiglio di Guerra nominato dal Generale in Capo, si porrà in seduta onde giudicare subitaneamente e col massimo rigore.

Li 8 Maggio 1849.

Il Ministro della Guerra
GIUSEPPE AVEZZANA

(339)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

AI FABBRI FERRAI

Cessate dal far TRIBOLI. Quelli a quest'ora consegnati bastano.

Roma 8 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo
ENRICO CERNUSCHI
VINCENZO CATTABENE
VINCENZO CALDESI

(340)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerato che ad ottenere il progressivo miglioramento economico de' Popoli è necessaria nelle pubbliche amministrazioni, azione facile, e pronta;

Considerato che gli appalti de' diritti e rendite nazionali, non solo si oppongono allo scopo annunciato, ma accennano ad una incapacità amministrativa intollerabile in un Governo libero;

Considerato che la delegazione ai privati dall' esercizio dei diritti fiscali include sempre gravezza, e spesso vessazioni pel popolo;

DECRETA:

ART. 1. Gli Appalti cointeressati dei Dazii di Consumo, e Diritti Uniti nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna cesseranno col giorno 31 Maggio 1849.

ART. 2. Sarà stralciato dentro due mesi il conto fra il Governo e gli Appaltatori a cura della Direzione delle Dogane, dalla quale finora dipendevano.

ART. 3. Una Direzione generale comprenderà l' amministrazione del Dazio consumo, Sali e Tabacchi, Diritti riuniti, e Stabilimenti delle Saline.

ART. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla residenza del Triumvirato li 9 Maggio 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 36.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE.

(341)

REPUBBLICA ROMANA

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Perchè le ragioni de' Cittadini, che prestarono opera o materiali nelle barricate, non vadano dimenticate; tutti coloro le cui partite non furono già, o saldate o regolate, sono invitati a far liquidare entro tre giorni i loro conti, presso i Rappresentanti in ogni Rione, o presso la Commissione stessa, se le ordinazioni partirono direttamente dall'officio centrale.

Roma 9 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo
ENRICO CERNUSCHI
VINCENZO CATTABENI
VINCENZO CALDESI

(342)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che il Convento di S. Silvestro per la sua centrale esposizione in città, è conveniente e vantaggioso che sia ridotto ad uso di botteghe, coll'abitazione superiormente annessa;

Considerando, che il Governo della Repubblica non può per se assumere le spese di ri-

forma del locale a tale provvidentissimo scopo, attesi i gravi dispendi nei quali si trova per la difesa della patria;

Il Triumvirato

DECRETA:

ART. 1. Il Monastero di S. Silvestro sarà diviso in tante abitazioni corredate di un comodo fondaco sulla pubblica via.

ART. 2. I negozianti ed artisti che vorranno avere in enfiteusi una porzione di quel vasto locale dovranno eseguire a proprie spese l'opera della riduzione.

ART. 3. Un modico canone da pagarsi posticipatamente di anno in anno a vantaggio del Governo verrà fissato da due periti, in ragione del fabbricato che ciascuno occuperà.

ART. 4. L' enfiteusi sarà sempre redimibile dall'enfiteuta.

ART. 5. È accordato ai negozianti ed artisti un termine di giorni 15 utile per avanzare la dimanda.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 9 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(345)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Conseguentemente all'Ordinanza del Comitato esecutivo pubblicata il 12 Marzo passato;

Il Triumvirato
DECRETA

ART. 1. Tutti gli Ospedali di Roma e dello Stato sono dichiarati proprietà della Repubblica.

ART. 2. L'Amministrazione degli Ospedali di Roma sarà riunita e diretta da un Consiglio amministrativo superiore, composto dei seguenti cittadini:

Il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio,

Il Direttore di pubblica sanità ed Ospedali,

Il Sopraintendente generale di tutti gli Ospedali di Roma,

I Direttori speciali degli Ospedali medesimi,

Due Consiglieri municipali,

L' amministratore od economo locale, ove esiste.

ART. 3. Per gli Ospedali, esistenti nel territorio della Repubblica, sarà formato un Consiglio di amministrazione in ogni Provincia, secondo le disposizioni della Circolare emessa li 13 Marzo passato numero 50703, e composto dei seguenti cittadini:

Il Preside della rispettiva Provincia, presidente del Consiglio,

Il Presidente del Consiglio provinciale di Sanità,
Il Senatore o Gonfaloniere,
Il rispettivo Direttore dell'Ospedale.

Art. 4. Niun atto di amministrazione sarà valido senza l'approvazione dei Consigli amministrativi.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 9 Maggio 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(344)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

In esecuzione del Decreto dell'Assemblea Costituente del 3 Marzo prossimo passato;

Il Triumvirato

Ordina:

Art. 1.° Il Tribunale Supremo della Repubblica comincerà a tenere le sue udienze il giorno 21 del corrente mese.

Art. 2. In conformità dell'art. 4 dell'Ordi-

nanza Ministeriale del 27 Marzo p. p. è prescritta nella Sezione Civile della Cancelleria del Tribunale Supremo la tenuta dei seguenti registri nelle rispettive forme designate dal §. 159 dell'Editto 17 Dicembre 1834.

A) Un Procollo Generale.

B) Un ruolo per l'inscrizione delle cause.

C) Un registro ossia giornale delle udienze.

D) Un registro contenente per intero e per ordine di data gli opinamenti.

E) Un registro, in cui saranno inseriti gli originali delle decisioni nella forma prescritta dal §. 603 del Regolamento Legislativo e Giudiziario.

F) Un registro degli atti e deliberazioni concernenti la disciplina interna del Tribunale.

G) Un registro contenente la riunione delle Ordinanze per la surrogazione dei Procuratori a forma del §. 909 del Regolamento.

H) Un registro degli Ordini circolari, istruzioni, regolamenti, ed altri atti governativi.

I) Un protocollo speciale per la corrispondenza d'ufficio.

Nella Sezione Criminale si terranno i registri come nelle Cancellerie del Tribunale di Appello.

Art. 3.° Le regole disciplinari e d'ordinamento interno stabilite col citato Editto 17 Dicembre 1834 per le Cancellerie dei Tribunali di Appello di Bologna e di Macerata, e già rese comuni colla mentovata Ordinanza del 27 Marzo alla Cancelleria del Tribunale di Appello di Roma, lo saranno ancora provvisoriamente alla Cancelleria del Tribunale Supremo in tutto ciò

che è compatibile col succitato Regolamento organico provvisorio.

Art. 4.° Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data dalla residenza del Triumvirato li 10 Maggio 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(343)

ROMANI !

Gli uomini del Governo di Francia hanno fretta di condurre a fine l'assassinio politico della nostra Repubblica. Hanno fretta perchè sanno che la Nazione Francese abborre codesta guerra fratricida, e temono che Ella si pronunzii altamente in nostro favore : hanno fretta, perchè se la nostra Repubblica sta viva, non potranno uccidere la Repubblica Francese; hanno fretta, perchè il loro amico—l'Austriaco—bussa alla porta e grida : « mantenetemi il patto !

Il Generale Oudinot trascina il bel nuovo i suoi soldati contro Roma. Ben venga: Roma lo aspetta senza paura, senza milanteria, fidente nella giustizia della sua causa, e nell'aiuto del Dio di giustizia.

La vittoria delle nostre armi sull' esercito del Borbone ci è pegno del favore del Cielo. Su! all'armi e fiducia in noi! e fiducia in Dio!

Il nemico vuole aprire la breccia nelle no-

stre mura? l'apra: ma dietro a quella breccia trovi il muro saldo, incrollabile de'nostri petti. Vuol prodigarci palle, granate e bombe? farà danno ai monumenti, ma non terrore a noi, e quelle ruine rimarranno a più glorioso monumento del valore romano, e a testimonianza d'infamia incancellabile su quegli uomini che trascinano nel fango l'onore della Nazione Francese.

Romani! vi chiediamo cose ormai solite in Voi: coraggio e fermezza, non grida ed impeto inconsiderato—obbedienza agli ordini di chi dirige la difesa, non confusione—ira nel combattimento, e cristiana generosità dopo la battaglia verso le vittime della militare disciplina; la quale è pur sempre una virtù, ancorchè serva ad una politica iniqua.

Romani! i vostri padri ridotti a ben altre estremità che noi non siamo, si trassero nel Campidoglio, rispinsero i ripetuti assalti dei Galli, e li costrinsero a fuggire. Il Generale Oudinot, grazie al Cielo, non è più terribile di Brenno, e Roma non è puranche ridotta a difendersi nel breve giro del Campidoglio.

Il vessillo tricolore francese è stuprato, è avvilito da Governanti devoti al Vitello d'oro; il vessillo tricolore italiano sventoli in mano vostra al tuonar del cannone, per la gloria del vero Dio, pel risorgimento dei Popoli d'Europa.

VIVA LA REPUBBLICA! VIVA L'ITALIA!

Roma 10 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(346)

SOLDATS

DE LA REPUALIQUE FRANÇAISE.

Pour la seconde fois, vous êtes poussés, en ennemis, sous les murs de Rome, de la Ville Républicaine qui fut jadis le berceau de la libertè et de la grandeur militaire.

C'est un fratricide qu'on vous impose.

Et ce fratricide, si jamis il pouvait se consommer, porterait un coup mortel à la liberté de la France. Les peuples sont solidaires. La République tuée chez nous sérait une tache éternelle sur votre drapeau, un allié de moins pour la France en Europe, un jalon de plus ajouté sur la route de la restauration monarchique, vers la quelle un Gouvernement trompeur ou trompé pousse votre belle et grande Patrie.

Rome combattra donc comme elle à combattu. Elle sait qu'elle combat pour sa liberté et pour la vôtre.

Soldats de la Republique Francaise ! Tandis que vous marchez contre notre drapeau tricolore, les Russes, les hommes de 1815, marchent sur la Hongrie et rêvent la France.

A quelques milles de vous, un corps napolitain, que nous vénons d'entamer , tient lévé un drapeau de despotisme et d' intolérance. A quelques lieues de vous, sur votre gauche, une ville republicaine, Livourne, résiste en ce moment à l'invasion autrichienne. La est votre place!

Dites à vos chefs qu'ils vous tiennent parole. Rappelez-leur qu'à Marseille et à Toulon ils

vous ont promis le combat contre les Croates. Rappelez-leur que le soldat Francais tient au bout de sa baïonnette l' honneur et la liberté de la France.

Soldats Français! Soldats de la liberté! ne marchez pas contre vos frères. Nos battailles sont les vôtres. Que les deux drapeaux tricolores s'allient et marchent ensemble à l'affranchissement des peuples, à la distruction des tyrans! Dieu, la France et l'Italie béniront vos armes.

VIVE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE!
VIVE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE!

Rome 10 Mai 1849.

Les Triumvirs
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(347)

ROMANI;

Con inesprimibile gioja ho ricevuto e pubblicato il bollettino del General Garibaldi relativo al brillante fatto di Palestrina combattuto nel giorno di jeri.

Cittadini! La moderna Roma è come l'antica, e circondata da nemici nell'infanzia della sua vita repubblicana. Ma se la prima vinse armate potenti in guerre da essa talvolta provocate, la seconda innocente, pura di sangue, scevra di ambizioni, e non aspirando che all'esercizio dei diritti umanitari, sarà nella sua

gloriosa missione incoraggiata dalla santità della sua causa, protetta dalla giustizia di Dio—Durate dunque, o Romani, con coraggio. Noi vinceremo i nostri nemici: attueremo i nostri diritti: noi saremo la pietra angolare della riedificazione italiana.

I Francesi minacciano anch'essi di ritornare all'assalto: noi li ricacceremo sulle orme già da essi stampate il 30 Aprile.

Al primo colpo di cannone tutti i cittadini corrano animosi alle armi, e volino a difendere le mura, le barricate. Dio è con noi. L'eterno diritto dei popoli non perirà.

Roma 10 Maggio 1849.

Il Generale in Capo
Il Ministro della Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA

(348)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Abbiamo taciuto questi giorni. Quando non si combatte, qual voce può parlare dall' alto delle barricate?

Oggi parliamo perchè si pugnò e si vinse.

Garibaldi ha battuto i Napoletani. Prese tre cannoni. Morti, feriti e prigionieri in proporzione. Il nemico è confuso e si sbanda. Quel re che dal 15 Maggio non era uscito di casa per paura de'suoi fedelissimi sudditi, penserà

ora a riattaccarsi nella sua Reggia insanguinata

Un altro nemico, Oudinot, ritorna oggi a scrostare le nostre mura. Spiritoso ripiego per sciogliere il debito di riconoscenza contratto dalla Francia col dono e col bacio de' prigionieri. Sì, ingrati! La vostra ingratitudine raddoppierà oggi il nostro valore e la nostra gloria,

Roma 10 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo
Enrico Cernuschi
Vincenzo Caldesi
Vincenzo Cattabeni

(380)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che non sono cessate le cause che determinarono il Governo ad accordare una proroga dei termini fatali, imposti dalla legge o dalle convenzioni;

Il Triumvirato della Repubblica

Ordina:

Articolo Unico. I termini perentorii prorogati fino a tutt'oggi coll'Ordinanza del 30 Aprile sono prorogati di nuovo a tutto il 20 corrente.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Dato dalla residenza del Triumvirato il 10 Maggio 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(350)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

AVVISO

A togliere ogni dubbio ed inconveniente sulla requisizione del numerario da consegnarsi dai cittadini alla pari contro biglietti della Repubblica Romana si dichiara, che restano a quest' effetto specialmente incaricati i cittadini Pietro Minucci, Rappresentante del Popolo, ed il Notajo Giacomo Gagiotti, i quali soltanto sono autorizzati dal Triumvirato per una tale operazione.

Chiunque altro si attenterà di requisire danaro, sarà immediatamente tradotto avanti la Commissione Militare.

Dalla Residenza del Triumvirato li 10 Maggio 1849.

I Triumviri
C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(351)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che nelle supreme necessità pubbliche la patria non esige il sagrifizio coattivo di pochi, ma lo vuole in tutti equabilmente diviso;

Il Triumvirato
ORDINA:

Art. 1. Tutti coloro, le cui proprietà saranno state distrutte, o in qualunque modo danneggiate per fatto di Governo, o delle milizie, durante lo stato d'assedio, ne saranno indennizzati dal pubblico erario.

Art. 2. È instituita una Commissione incaricata di liquidare l'importo dei danni sulle prove che si esibiranno dai ricorrenti nel perentorio termine di cinque giorni. I componenti la Commissione sono i seguenti rappresentanti del Popolo:

Germano Baldini
Luigi Pianesi
Rodolfo Audinot

Art. 3. Le dichiarazioni delle seguite liquidazioni si esibiranno al Ministero delle Finanze, che rilascerà altrettante cartelle di credito per le somme corrispondenti.

Art. 4. Tali crediti saranno guarentiti e tacitati con beni di proprietà nazionale a prezzo di stima.

Art. 5. Qualora sia caduto il danno sopra vigne di proprietà nazionale, saranno esse accordate in enfiteusi ai coloni mezzadri.

Dalla residenza del Triumvirato 11 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(332)

ORDINE DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA E DELLA CITTA'

Del giorno 11 *Maggio* 1849.

La Legione degli Emigrati viene disciolta. Le segnalate prove di valore che ha date nella memoranda giornata dei 30 Aprile ultimo, combattendo per la libertà, non andranno certo dimenticate. Essa si rese benemerita della Patria, ed i nomi di coloro, che più si distinsero, verranno consegnati a una pagina gloriosa della nostra Storia. Intanto per la debita organizzazione dell'Armata, si notifica che gli individui componenti la detta Legione sono incorporati nel battaglione dei Bersaglieri lombardi, comandato dal Maggiore Luciano Manara. Dal medesimo quindi dipenderanno per gli ordini a riceversi, e per le consecutive disposizioni militari.

Il Ministro GIUSEPPE AVEZZANA

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 37.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE.

(383)

ROMANI !

Bologna—la eroica Bologna che l'otto Agosto 1848 fugò dalle sue mura l'Austriaco, stretta da più giorni, e bombardata dal nemico, è deliberata al sagrifizio d'ogni cosa diletta, anzichè dell'onore.

Invano un pusillanime Municipio, tenero delle case, anzichè della dignità Italiana, tenta persuaderla a capitolazioni, che al danno, cui non impediscono al barbaro, aggiungono la vergogna.

Il Popolo, la Truppa, la Guardia Nazionale—il cui eroismo è maggior d'ogni lode—illuminati dal cuore—avvalorati dal sentimento del proprio dovere—lottano contro le arti del Municipio, e contro le artiglierie del nemico.

Fu alzata una bandiera bianca.

Il Popolo la fulminò—invocando la rossa—quella che anela al sangue del Croato assassino.

E questa sventola—e non una posizione fu ancora abbandonata dai prodi Bolognesi.

Risoluti a schiacciarsi sotto le proprie ruine, anzi che cedere, essi non cederanno—non cadranno. Perchè Dio soccorre agli uomini dai grandi propositi, dalla volontà pertinace—agli uomini del sacrifizio.

Chi guarda alle pareti, e le vuol salve, anzichè salvare la dignità d'uomo, ed adempiere al sacro debito di morir per la patria, non merita il premio della vittoria.

Non cadranno—perchè già le valorose Romagne muovono in loro soccorso, e già i fati d'Italia van ristorandosi.

La virtù vostra, o romani, sta riedificando il tempio—sta ricostituendo la Nazione.

Quì voi, uniti ai Rappresentanti d' Italia tutta, affrontate i Francesi, i Napoletani, e li disperdete—là i Bolognesi resistono fortemente agli Austriaci. In Livorno si fa altrettanto. In Palermo nuovamente si combatte.

Romani! . . . La vittoria era destinata alle armi Repubblicane—le sole che s'imbrandiscono dal popolo, e pel popolo.

Voi primi proclamaste la Repubblica in nome di Dio, e fu grande, e degna di Roma. In nome di Dio avete impugnato le armi, e vinceste.

In nome di Dio impugnatele ancora—e vincerete! . . . .

12 Maggio 1849.

Il Ministro della Guerra
Comandante in capo dell' Armata Romana
GIUSEPPE AVEZZANA

(384)

REPUBBLICA ROMANA

COMMISSIONE DI TUTELA E DI AGGIUDICAMENTO PER GLI OGGETTI E LOCALI REQUISITI.

I cinque Cittadini sottoscritti chiamati a codesta Commissione che parve ai Governanti voluta così dal decoro come dagl'interessi della nostra Repubblica; credono debito loro di far noto

a tutti quale sia il loro mandato e quali i desiderii, i proponimenti loro.

Alcuni pochi ma pur tristissimi abusi si ebbero a deplorare ne' giorni passati a proposito della disorganizzazione in cui era caduto e il diritto e il modo di requisire per colpa dal trascendere di alcuni privati.

Ma i rari arbitrii di privati, non si possono, non si debbono da un popolo onesto e generoso addebitare al Governo, che ogni sforzo mette in opera, onde prevenire gli abusi, e ripararne gli effetti.

Appunto quest'opera di previdenza presso i Cittadini, e di riparazione davanti alla Legge, viene a noi confidata. Noi speriamo di poterla compiere siccome l'urgenza de' tempi e l' onore della Patria richieggono.

A prevenire gli abusi di sedicenti requisitori che deturpano il sacro nome di Repubblica e di libertà con atti indecorosi ad ogni uomo libero, ad ogni leale repubblicano—a constatare il perchè ed il come delle requisizioni— ad avvertire degli errori o delle frodi accadute nel requisire; la Commissione cui ne spetta il giudizio—a tutelare tanto gli oggetti requisiti quanto i locali sgombrati e messi a profitto dello Stato—ad impedire i trafugamenti da parte dei pochi paurosi nemici della causa della libertà —a ripararvi, se eseguiti e ad impedire nello stesso tempo le improntitudini, dannose ai veri interessi della Repubblica, le quali non del tutto vanno scolpate con l'ardore di devozione al nostro sacro principio—a procurare gl'indennizzi che il Governo promise a chi di ragione—a

conciliare e a proteggere, a provvedere al massimo vantaggio della cosa pubblica senza ledere i principii di equità che l'hanno assiduamente regolata;—a questo difficile ma nobile ufficio noi fartmo di corrispondere con ogni sforso, purchè ajueati dalla lealtà dei Repubblicani; dalla cooperazione di tutti i buoni, da quella moderazione nei Cittadini, la quale giustamente divenuta parola d'infamia, ridiviene parola di coraggio, allorquando si tratta di far salvo l'onore di un popolo, e l'esistenza di una Repubblica.

Senza moderazione coi vinti ogni vittoria può farsi vergogna.

La reazione è vinta, sconfitta è per sempre.

Ebbene, Cittadini, processiamola pubblicamente, ma senza quelle ire o vendette private, che nel ledere le proprietà od ogni altro diritto, offendono la giustizia, l'interesse, e l'onore di un Governo Repubblicano.

Roma 12 Maggio 1849.

LA COMMISSIONE

Orazio Antinori *Rappresentante del Popolo.*
Gio. Paolo Muti *Consigliere Municipale.*
Giulio Govoni *Rappresentante del Popolo.*
Malvezzi Alessandro.
Federico Doda *Segretario.*

(335)

REPUBBLICA ROMANA

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

DECRETA:

L'eroico Popolo di bologna è dichiarato benemerito della Repubblica e d' Italia, e degno emulo del Popolo fratello di Roma.

Roma 12 Maggio 1849,

Il Presidente C. L. BONAPARTE

I Segretarj

FABBRETTI — PENNACCHI — COCCHI — ZAMBIANCHI.

(336)

ORDINE DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA E DELLA CITTA'

DEL GIORNO 12 MAGGIO 1849.

Il consiglio di Guerra di Divisione residente in Roma, con sua sentenza di jeri, giudicando la causa di rapina, commessa li 2 del corrente mese, entro il Casino della Villa Pamphili, contro il Sotto-Tenente Gaetano Franchini del Battaglione de'Reduci, detenuto nel Forte S. Angelo, condannò il Franchini medesimo alla pena di morte. Una tal pena peraltro, per graziosa disposizione del Triumvirato della Repubblica Romana, è stata commutata nell'altra dei lavori forzati a vita.

Lo stesso Consiglio di guerra, con altra di lui sentenza del medesimo giorno, giudicando la causa d'insubordinazione con vie di fatto contro il comune del primo Reggimento di Linea Sebastiano Paraccini, detenuto nei professi di

Piazza, pronunciò contro il suddetto Paraccini la pena di tre anni di lavori forzati. Tali sentenze pertanto verranno mandate ad effetto.

Il Ministro—Giuseppe Avezzana

(387)

REPUBBLICA ROMANA

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Decreta :

Qualunque funzionario civile o militare, il quale in faccia al pericolo abbandona i suo posto o non eseguisce gli ordini del Governo, è dichiarato traditor della Patria, e come tale punito a norma di legge.

Roma 12 Maggio 1849.

Il Presidente C. L. Bonaparte.
I Segretarj
Fabretti — Pennacchi — Cocchi — Zambianchi.

(388)

REGOLAMENTO

per la emissione, e vendita alla pubblica Auzione de' Certificati al Portatore delle Rendite Consolidate provenienti dalla incamerazione delle sostanze spettanti alle Mani-Morte dello Stato, a forma del Decreto 29 Aprile 1849.

Istituzione del credito dei certificati, e loro emissione

1. Sopra le singole partite di Rendita consolidata inscritte ed intestate ne'Registri della Direzione Generale del Debito Pubblico alle Ma-

no-Morte esistenti nello Stato della Repubblica, comprese nell'elenco all'uopo redatto, montanti assieme alla somma di annui scudi 627,950 il Direttore del Debito Pubblico, a forma del decreto del Triumvirato del giorno 29 Aprile scorso, farà annotare la incamerazione di esse Rendite avvenuta in forza del decreto dell' Assemblea Costituente del giorno 21 precedente febbrajo, ed all'appoggio di detto elenco farà trasportare in complesso la nominata Rendita annua a credito delle Finanze della Republica Romana.

2. Dall'ora nominato credito, dalla predetta Rendita cioè di annui scudi 627,950, il Direttore suddetto farà distaccare la rata di sc. 328,185, per la quale saranno redatti i n. 19,137. Certificati pagabili al Portatore designati e suddivisi nelle serie indicate nell' Art. 2 § 1. del suddetto decreto 29 Aprile pp. (1)

Di detti Certificati presso la Direzione Generaledel Debito pubblico saranno istituiti i corrispondenti Registri secondo le diverse serie, nelle quali sono suddivisi i Certificati medesimi, e ciò tanto per la inscrizione della Rendita annua contenuta in detti Certificati, quanto per l'effetto del successivo pagamento semestrale della Rendita stessa.

3. Di mano in mano che andranno ad essere redatti i Certificati anzidetti il Direttore del Debito pubblico, ritirandone analoga ricevuta, li consegnerà al Direttore delle Proprietà Demaniali e Crediti della Repubblica per l'effetto di cui in seguito.

(1) V. Modello N. 1.

Il Direttore suddetto delle Proprietà Demaniali, previo il collocamento in luogo sicuro dei certificati summenzionati, farà impiantare un Registro numerico ripartitamente per ciascuna serie di essi.

Su tale registro, ed a fronte dei singoli numeri dei Certificati predetti, a misura che per essi si riceveranno le offerte pel relativo acquisto, di cui nel seguente articolo, starà noto il numero d'ordine e la data delle offerte; lo che si farà seguendo sempre il numero progressivo di ciascuna serie dei certificati emessi fino all'esaurimento dei medesimi.

Offerte per l'acquisto de' certificati

4. Il Direttore delle Proprietà Demaniali e Crediti della Repubblica in un locale facile al pubblico accesso, e mediante la opera degl' Impiegati da destinarvisi, farà tenere un apposito Registro per le sommissioni ossia per le offerte all'acquisto de'Certificati anzidetti, quali offerte andranno a farsi dai Possessori de' Boni del Tesoro e della Banca Romana emessi col corso coattivo per conto del pubblico Erario.

In detto Registro per numero d'ordine saranno notati i Nomi degli Obblatori e loro domicilio; i Certificati optati, e la relativa Rendita annuale; la somma offerta in Boni del Tesoro, e della Banca Romana, per i quattro quinti del prezzo della rendita optata pagabili proporzionatamente in detti valori; in fine la somma offerta in numerario pel quinto residuale.

Nel suddetto Registro in appresso si annoterà

eziandio il risultamento delle Aggiudicazioni, non che quello dei versamenti dei valori dovuti dagli Aggiudicatarii delle Rendite optate.

5. Ad abbreviare le operazioni, le sommissioni anzidette saranno costatate dalla firma degli Obblatori a margine del suindicato Registro ed a fronte della respettiva offerta in esso riportata. (1)

6. A giudizio del Direttore delle Proprietà Demaniali potranno gli Oblatori essere obbligati a depositare nelle di lui mani, o altrimenti, ritirandone analoga ricevuta, una quota non maggiore del decimo del valore anzidetto in Boni del Tesoro o in quelli della Banca Romana.

Vendita dei certificati alla pubblica auzione

7. In ciascuna settimana, e nel giorno da destinarsi, il Direttore suddetto, mediante preventivo pubblico avviso, terrà nel suindicato locale la licitazione per la definitiva vendita dei Certificati della Rendita optata; della quale si dichiarerà acquirente il migliore Obblatore;

Alle dette licitazioni assisteranno il Direttore suddetto, un Commissario da destinarsi dal Ministro delle Finanze, il Capo Contabile della Direzione, ed il Segretario Generale di essa, dal quale si redigeranno gli atti.

Di questi sarà formato analogo processo verbale in duplice originale: uno di essi resterà a corredo degli atti della Direzione Demaniale, e l'altro sarà consegnato all'aggiudicatario come in appresso.

Prima però di esser dichiarati operativi i ver

(1) V. Modello N. 2.

bali anzidetti dal Direttore delle Proprietà Demaniali, accompagnati da elenco apposito (ambedue gli originali) saranno sottoposti al Ministro delle Finanze, che vi apporrà il di lui *visto ed approvato.*

Approvata come sopra la vendita de' Certificati, e relativa rendita, una delle copie de' Verbali suddetti sarà rimessa alla direzione generale del Debito Pubblico, perchè annoti sui proprii Registri la detta vendita, a margine de' conti relativi, e quindi colla dichiarazione di averne presa nota la rimetta alla direzione delle Proprietà demaniali, presso cui la detta copia rimarrà a corredo de' proprii atti.

L'altra copia de' Verbali suddetti sarà passata alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze la quale ne prenderà nota sui proprii Registri, e la ritornerà alla Direzione suddetta per farne la consegna agli Aggiudicatarii respettivi.

Versamento del prezzo risultato dalle aggiudicazioni

8. Dai migliori Obblatori rimasti aggiudicatari della Rendita optata entro due giorni dopo la seguita licitazione e consegna ad Essi del respettivo verbale, dovrà versarsi nella Depositeria Generale l'intero prezzo della Rendita aggiudicatagli, nelle diverse specie de' Boni, e del contante, che si troveranno designate nel nominato processo verbale di aggiudicazione.

9. I Ministri della Depositeria Generale, all'atto del versamento degli indicati valori, avranno cura di riconoscerne la validità, e di rice-

verli nella loro totale quantità designata nel Verbale anzidetto, che ai Ministri medesimi sarà esibito dall'Aggiudicatario; e quando nulla l'opponga ritireranno dall'Aggiudicatario i valri da esso dovuti, e ne rilasceranno analoga ricvuta a piè del Verbale.

10. Contestualmente al suindicato versamento i Ministri della Depositeria Generale apporranno, alla presenza delle Parti versanti, sui Boni sia del Tesoro, sia della Banca Romana un bollo denotante il seguitone versamento. Tali Bci dovranno essere custoditi in pacchi distinti orrispondenti a ciascun versamento.

Quindi dagli stessi Ministri della Depoteria Generale saranno trascritti i singoli versamenti sopra apposito Registro, distinguendo i valori versati, e nel giornale di Cassa riporterano singolarmente le somme versate in numerao effettivo, richiamandovi i nomi dei versari, ed il Verbale di aggiudicazione. (1)

11. In ciascun giorno dalla Depositeria Generale sarà rimesso alla Direzione delle Prprietà Demaniali lo stato de' versamenti avvenu nella giornata; quale stato sarà desunto dal Registro di sopra menzionato.

Detto stato dalla nominata Direzione trà comunicato alla contabilità Generale del Mistero delle Finanze, onde ne prenda nota sui proprii registri, e faccia gli espedienti confron tanto coi risultamenti delle licitazioni o vende alla pubblica auzione, quanto coi versamenti ad essa Contabilità Generale denunciati dalla Depositeria Generale.

(1) V. Modello N. 3.

Consegna agli Aggiudicatarii dei certificati ad essi venduti

1. Agli Aggiudicatarii, che avranno fatto il pien versamento de'valori da essi dovuti, sulla esibizione della quietanza ad essi rilasciata a piè del verbale respettivo dalla Depositeria Generale, saranno consegnati dalla Direzione delle Proprietà Demaniali i Certificati delle Rendite optate ed aggiudicate. Di tale consegna si farà dagli Aggiudicatarii analoga dichiarazione a margine del Registro delle offerte di cui si è parlato nell'Articol 4 § 3.

4. Qualora la Direzione delle Proprietà Demaniali scorgesse dagli anzidetti stati de' versamenti che taluno degli Aggiudicatarii non ha soddisfatto al suo debito nel tempo prefisso, il Direttore ne farà prontamente analogo rapporto al Ministro delle Finanze per le determinazioni espedienti; in tale rapporto dovrà rimarcarsi se dall'Aggiudicatario all'atto della sommissione, ossia della offerta, avea o nò depositato nelle mani del Direttore il verosimile decimo, o altra quota de'valori offerti.

Del pari per mezzo del suddetto Direttore delle Proprietà Demaniali sarà fatto rapporto al Ministero delle Finanze, per averne le determinazioni opportune, sopra qualsivoglia altra incidenza che presentasse una qualche dubbiezza nella esecuzione delle stabilite operazioni.

Operazioni finali

14. Al termine delle operazioni designate nei precedenti Articoli, quando cioè sia compita la vendita per auzione pubblica delle Rendite suddette, e sia scaduto il termine che sarà per essere prefisso, dopo il quale i Boni del Tesoro e quelli della Banca Romana emessi per conto del Pubblico Erario, saranno per cessare di aver corso, dal Ministro delle Finanze, col mezzo della Contabilità Generale del Ministero, saranno richiamati gli atti relativi; e rinvenuta fra i risultamenti di essi una piena corrispondenza, si procederà ad una descrizione distinta de' Boni anzidetti versati in pagamento dei certificati come sopra venduti; e ne sarà fatto l'opportuno materiale confronto co' Boni medesimi.

Quindi alla presenza del Ministro delle Finanze; del Direttore Generale del Debito Pubblico; del Direttore delle Proprietà Demaniali; del Computista Generale del Ministero; dell'Ispettore della Depositeria Generale; e coll' intervento del Commissario del governo, e dell'Amministratore generale della Banca Romana per la parte relativa ai Boni di questa, saranno pubblicamente dati alle fiamme tutti i Boni come sopra versati; lo che avrà luogo in una o più riprese secondo che sarà richiesto dalla entità e dal tempo necessario alla esecuzione delle operazioni relative.

15. Sarà in pari tempo verificato se per l'effetto delle auzioni, o per altra causa siano sopravanzati dei Certificati al Portatore; de'quali perciò dovrà essere documentata la sistenza a cura del Direttore delle Proprietà demaniali cui era-

si fatta la consegna : i Certificati, che fossero per risultare sopravanzati , dal detto Direttore saranno prontamente restituiti alla Direzione Generale del Debito Pubblico , onde vengano annullati, e ne sia in sostituzione riaperto il corrispondente credito a favore delle Finanze della Repubblica.

16. Degli atti suenunciati saranno redatti analoghi Verbali che, firmati dal Ministero delle Finanze, e dalle altre Persone nominate nell'Art. 14 §. 2, non che dal Notaro della Repubblica, saranno depositati negli atti del Notaro medesimo.

Questo di 13 Maggio 1849.

PEL TRIUMVIRATO

La Commissione

G. COSTABILI
E. BRAMBILLA
V. VALENTINI

Modello N. 1.

annesso

al Regolamento Ministeriale

del 13 Maggio 1849.

Serie 1. N.

REPUBBLICA ROMANA

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

CERTIFICATO AL PORTATORE N. SERIE 1.

RENDITA CONSOLIDATA DI ANNUI SCUDI 100 — CENTO
parte di quella contemplata nell' Articolo 2. §. 1.
del Decreto del giorno 29 *Aprile* 1849.

Il Portatore del presente Certificato ha diritto alla Rendita annua di scudi CENTO pagabile dalla Depositeria Generale in Roma in rate semestrali posticipate a chiunque consegnerà il respettivo rincontro.

Ogni dieci anni saranno rilasciati all' Esibitore del relativo *Recapito* i rincontri pel pagamento delle rate semestrali del successivo decennio.

Per l'ammortizzazione della Rendita suddetta, come facente parte delle Rendite consolidate gia inscritte, viene erogato il fondo di ammortizzazione apposito a forma della legge delli 11 Giugno 1831, e delle successive disposizioni vigenti.

Roma questo di 1849.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Segretario Generale *Il Computista*

Il presente Certificato è rilasciato a forma dell'Articolo 7. del sopraccitato Decreto 29 Aprile 1849 per della Auzione Num. del giorno 1849.

Questo di 1849.

IL DIRETTORE DELLE PROPRIETA' DEMANIALI

Consolidato innominato, parte di quello contemplato nell'Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Recapito da esibirsi alla Direzione Generale del Debito Pubblico per ottenere i rincontri buoni alla esigenza delle rate semestrali decorribili dal Gennaro 1851 al tutto Dicembre 1869 della Rendita consolidata di annui scudi Cento risultante dal Certificato al Portatore N. della Serie 1.

Il Segretario Generale Il Direttore Generale *Il Computista*

Consolidato innominato, parte di quello contemplato nell'Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N. Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Gennaro 1851 per la rata del 2. semestre 1850.

Per Rincontro

Consolidato innominato, parte di quello contemplato nell'Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N. Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Luglio 1850 per la rata del 1. Semestre detto anno.

Per Rincontro

Consolidato innominato, parte di quello contemplato nell'Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N. Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Gennaro 1850 per la data del 2. Semestre 1849.

Per Rincontro

Consolidato innominato, parte di quello contemplato nell'Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N. Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Luglio 1849 per la rata del 1. semestre detto anno.

Per Rincontro

Modello N. 2.

annesso

al Regolamento Ministeriale

del 13 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLE PROPRIETA' DEMANIALI, E CREDITI DELLA REPUBBLICA

Registro delle Offerte fatte per l' acquisto all' Auzione
dei Certificati di Rendita consolidata pagabili al Portatore
posti in vendita col Decreto del Triumvirato del dì 29 *Aprile* 1849
per effettuare la estinzione de' Boni del Tesoro
e di quelli della Banca Romana
emessi col corso coattivo per conto dell'Erario;
e del Risultamento degli atti di Auzione
fino alla Consegna de' Certificati agli Aggiudicatarii;
il tutto a forma del Regolamento Ministeriale
del 13 *Maggio detto anno.*

Numero d'Ordine	Data delle Offerte	Cognomi e Nomi degli Offerenti e loro domicilio	INDICAZIONE DEI CERTIFICATI OPTATI GIUSTA LE SERIE						Rendita dei Certificati che si sono optati	CAPITALE DEI CERTIFICATI OPTATI					FIRMA DEGLI OFFERENTI
										4/5 pagabili in Boni			1/5 pagabile in Numerario	Totale	
			1 di sc. 100.	2 di sc. 50	3 di sc. 20	4 di sc. 15	5 di sc. 10	6 da sc. 5		del Tesoro	della Banca	Totale			

DATA delle Auzioni	NUMERO de' Verbali	PREZZO RISULTATO DELLE AUZIONI					DATA del Versamento nella Depositeria generale	DATA della consegna de' certificati optati	FIRMA delle Parti, cui sono consegnati e Certificati aggiudicati ed Osservazioni
		4/5 pagabili in Boni			1/5 pagabile in Numerario	TOTALE			
		del Tesoro	della Banca	Totale					

Modello N. 3.

annesso

al Regolamento Ministeriale

del 13 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE

DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE

Registro de' versamenti in Boni del Tesoro, e della Banca Romana,
non che in Contanti
eseguiti presso la Depositeria Generale Nazionale
dagli Acquirenti dei Certificati di Rendita Consolidata
pagabile al Portatore
venduti alla pubblica Auzione
a forma del Decreto del Triumvirato del 29 Aprile 1849
e successivo Regolamento Ministeriale
del 13 Maggio detto anno.

NUM. D'ORDINE	DATA de' Versamenti	COGNOMI E NOMI degli Aggiudicatarii dei Certificati, e delle Parti da cui fatti i versamenti	DATA e Numero dei Verbali di Aggiudicazione		IMPORTO DE'							
					PEI 4/5 IN BONI DEL TESORO							
					IN BONI DEL TESORO							
			DATA	NUM.	da Sc. 100	da Sc. 50	da Sc. 20	da Sc. 10	da Sc. 5	da Sc. 2	da Sc. 1	VALORE

VERSAMENTI										
E DELLA BANCA ROMANA							PER IL 5. IN NUMERARIO		Totale riunito di versamenti eseguiti	OSSERVAZIONI
IN BONI DELLA BANCA						Totali di Versamenti per i 4/5	Somma versata	Riferimento al Giornale di Cassa		
da Sc. 100	da Sc. 50	da Sc. 20	da Sc. 10	da Sc. 5	VALORE					

(339)

AI POPOLI DELL' UNGHERIA

L' ASSEMBLEA ROMANA

Ungheresi!

Perseverate! combattete! vincete! sterminate codesti tiranni dei popoli! La bandiera della libertà non si vede sventolare in Europa fuorchè tra le file della vostra formidabile armata, e sulla vetta del Campidoglio! Una è la nostra missione, la fratellanza dei popoli generosi; comune abbiamo il nemico, i tiranni d'Europa; una sola è la nostra bandiera, la santa e terribile bandiera della libertà. A voi corrono i figli più bellicosi e magnanimi della patria germanica; e noi alzammo un grido a tutti i figli d'Italia fidenti in Dio e nel Popolo, che vengono e combattono con noi. Oh! quel Dio che ci suscitò quasi nello stesso punto dalla polvere, e ci ha chiamati a grandi destini, Iddio ci vuole fratelli.

Fratelli d'Ungheria! a voi la gloria dell'esempio. Il nostro popolo era scompigliato dalle insidiose arti dei governi; il sangue più puro degl'Italiani era tradito dai tiranni ai tiranni; vittorie concesse, armistizii prestabiliti, costretti i guerrieri d'Italia a piegare di volta in volta innanzi a un nemico che non bastava a toglierci mai il sentimento della superiorità del nostro coraggio..... oh! dimandavamo a Dio, se fosse vero che aveva abbandonato alla compassione dei popoli questa patria del genio, e degli Eroi. — Ma venne il grido della vostra magnanima risoluzione, e dicemmo agl'Italiani—Guardate all'Ungheria e imitatela.

Fratelli d'Ungheria! forse in questo momento la feroce famiglia d'Absburgo fugge dinanzi alle vostre bajonette. Che se pur foste vinti, e seppur anche la nostra Repubblica dovesse cader combattendo sotto la forza brutale di tanti oppressori, e che perciò? cesseremo forse di essere fratelli? no. Le ruine delle vostre città, e le novelle ruine di Roma accumulate sulle antiche sarebbero l'altare del nostro patto, e lascerebbero tale un ricordo ai Popoli d'Europa che non andrebbe perduto.

Ma confidiamo, o fratelli Ungheresi! Iddio ha dato la terra ai Popoli, non ai tiranni; e l'avvenire è dei forti.

La libertà e il dispotismo sono alle prese.— Chi è che vuol combettere per la libertà? si faccia innanzi e combatta. La lotta è decisiva. Roma e Ungheria hanno sollevato lo stendardo della emancipazione.—Chi è che vuole combattere per la libertà d'Europa? si faccia innanzi, venga e combatta o sulle rive del Danubio, o sulle rive del Tevere.

Roma 8 Maggio 1849.

Il Presidente dell'Assemblea
C. L. Bonaparte

I SEGRETARII

A. Fabretti G. Cocchi G. Pennacchi

(360)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA E DELLA CITTA'

Del giorno 13 *Maggio* 1849.

In premio degli utili servigj resi alla patria dai cittadini General di Brigata Garibaldi, e Colonnello Roselli, vengono ambedue promossi dal Triumvirato al grado di Generali di Divisione.

Il Ministro di Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA

(361)

SENTENZA

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Roma 13 Maggio 1849.

Il Consiglio di Guerra di Divisione, convocato d'ordine del cittadino Ministro di Guerra e Marina, per giudicare *Antonio Lana* del defunto Giuseppe, da Nemi, di anni 55, e *Saulle* di Antonio *Fontana*, da Porto d'Anzio, di anni 19, ambedue comuni del decimo Reggimento Fanteria: non che *Gio. Battista* di Giuseppe *Fratelli*, romano, di anni 17, borgese: tutti imputati di *Rapina in tempo di guerra*

INVOCATO IL DIVINO AJUTO

Avendo ascoltato la relazione degli atti processuali fatta dall' Uditore Militare Felice Sani, gl' Inquisiti nelle loro risposte , l' Uffiziale che sostiene le parti del Fisco nelle sue conclusioni, e l' Uffiziale Difensore nelle discolpe ; dichiara constare in genere di *Rapina commessa in tempo di guerra* il giorno 11 del corrente mese nel casino detto di *Villa Franca* entro il recinto di Villa Panfili, e constare in ispecie esserne colpevoli gl' imputati *Antonio Lana*, *Saulle Fontana e Gio. Battista Fratelli* ; e perciò doversi condannare, come condanna, *Antonio Lana* alla pena di morte , in applicazione dell' Articolo 183 del vigente Regolamento Criminale-Militare; *Saulle Fontana* ai lavori forzati a vita , in applicazione del citato Articolo 183 modificato dall'Articolo 100 ; e *Gio. Battista Fratelli* ai lavori forzati per venti anni in virtù dello stesso Articolo 183 temperato dall'altro Articolo 101.

Tito Lopez Capitano.
Ravioli, Capitano.
G. Checchetelli, Capitano.
Montecchi, Maggiore.
E. Morelli, Tenente Colonnello.
Pisacane, Colonnello, Presidente.
Avv. Felice Sani, Uditore di Guerra.
Giuseppe Tora, Segretario Militare.

Il Triumvirato, cui si è fatta relazione della presente Sentenza, ha commutato coi lavori forzati a vita la pena capitale pronunciata contro Antonio Lana.

Giuseppe Tora, Segretario.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 38.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE

(362)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che nello svolgersi delle operazioni di guerra, riesce incompatibile la riunione nella stessa persona delle due funzioni di Ministro della Guerra e di Generale in Capo dell' Esercito:

Vista la lettera del 13 corrente, colla quale il Generale G. Avezzana fa sentire egli stesso generosamente e patrioticamente al Governo gl' inconvenienti di una tale incompatibilità, ed esprime il desiderio che sia posto alla medesima un pronto rimedio:

Visto il Decreto del 15 Aprile p. p. sul conferimento dei gradi militari, pel quale è riservata facoltà ai Triumviri di eleggere il Generale in Capo delle operazioni in caso di guerra;

Il Triumvirato

DECRETA:

Il Colonnello Pietro Roselli è nominato Generale di Divisione Comandante in Capo dell' Esercito.

Il Generale G. Avezzana, seco traendo lode e riconoscenza da Roma, rimane Ministro di Guerra e Marina.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 14 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(363)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 14 Maggio

Ad evitare falsi allarmi viene positivamente stabilito quanto appresso:

Quando il nemico attaccasse la città, tre colpi di cannone provenienti da Castel S. Angelo avviseranno la presenza del medesimo sotto le mura, ogni cittadino allora si recherà al luogo di convengo stabilito.

La Generale per la città non si potrà battere che dietro ordine del Ministero della Guerra, o del Generale Comandante in capo.

Le campane suoneranno a stormo solo quando il nemico avesse penetrato in una parte della città, o prepotentemente minacciasse di entrarvi. A questo segnale ogni cittadino con ogni mezzo di difesa si opporrà alla totale invasione della città per parte del nemico.

Fino a che il popolo non sentirà qualcuno dei suddetti segnali, potrà tranquillamente attendere alle sue faccende.

Il Ministro

GIUSEPPE AVEZZANA

(304)

REGOLAMENTO

d'interna amministrazione della Direzione Generale del Debito Pubblico per la radiazione dei Certificati di Rendita Consolidata pagabili al portatore ordinati nell'Art. 2 §. 1 *del Decreto* 29 *Aprile* 1849 *e successive operazioni.*

Esaurito dalla contabilità quanto è disposto negli articoli 1 e 2 del Regolamento Ministeriale del giorno 13 Maggio corrente, dovrà da essa procedersi alla redazione e registrazione dei Certificati di Rendita Consolidata pagabile al Portatore ordinati nell' articolo 2 § 1 del Decreto 29 Aprile precedente, per le quali operazioni sarà osservato il seguente Regolamento di Amministrazione interna.

Art. 1. A misura che dalla Stamperia Nazionale si compiranno le stampe dei Certificati suddetti saranno essi consegnati alla Contabilità.

Art. 2. Questa, colla opera di una o più persone che saranno destinate dal Direttore Generale, premessone l'opportuno riscontro, farà apporre sopra ciascuno dei Certificati suddetti, i bolli che sono in uso per gli altri certificati di consimile natura.

Art. 3. Riscontrati nuovamente i Certificati predetti dopo l'apposizione dei Bolli suindicati, ripartitamente per ciascuna serie nelle quali sono essi divisi, saranno passati ai Commessi destinati dal Direttore Generale per la corrispondente numerazione sì sopra i Certificati, che sopra i *Recapiti* e *Rincontri* che vi sono annessi.

ART. 4. Esaurita la numerazione indicata nel precedente Articolo, i Certificati suddetti saranno passati ad altre persone da destinarsi dal Direttore Generale per l'apposizione della stampiglia del Computista sui *Recapiti* del pagamento semestrale a tutto Dicembre 1850 che, come si è detto di sopra, sono annessi ai Certificati.

ART. 5. Così preparati i certificati, da uno dei Commessi della Contabilità saranno descritti nello stato numerico preparato (1) per farne la consegna al Direttore delle Proprietà demaniali, giusta l'Articolo 3 del Regolamento Ministeriale di sopra indicato.

Detto stato numerico sarà redatto in duplice copia originale per consegnarsi ambedue al nominato Direttore delle Proprietà Demaniali unitamente ai Certificati, e per riaverne uno colla dichiarazione o ricevuta della consegna.

ART. 6. Compita la descrizione indicata nel precedente articolo sullo stato numerario anzidetto, insieme a questo i Certificati saranno passati al Computista, che apporrà la di lui firma tanto a piè dei Certificati e dei *Rincontri* che servono per titolo agli esibitori, onde avere a suo tempo i *Recapiti* pel pagamento semestrale dal Gennaro 1851 in appresso, quanto sul predetto stato numerico.

ART. 7. Collo stesso metodo i Certificati suddetti dopo la firma del Computista saranno passati al Capo Sezione che ha la firma in vece del Segretario generale, per apporla al pari di

(1) Vedi Modello N. 1.

quella del Computista sui Certificati, sui *Rincon-tri*, e sullo stato predetto.

Art. 8. A perfezionamento della radiazione dei Certificati di cui sopra saranno essi sottoposti alla firma del Direttore Generale, che del pari l'apporrà ne'posti preparati sì nei Certificati che nello stato anzidetto.

Art. 9. Nella consegna o passaggio de'Certificati predetti, indicato nei precedenti articoli, si terranno dei sfogliazzi, ne'quali per memoria e per ogni buon fine, da coloro che li ricevono si noterà la serie, e la quantità di essi con i numeri primo ed ultimo appostivi.

Art. 10. Perfezionati i Certificati come nell'articolo 8 rimarranno essi presso il Direttore Generale, e nel modo che sarà da esso combinato col Direttore delle proprietà demaniali, ne sarà fatta a questo la consegna unitamente ai due stati numerici originali di sopra indicati; e premesso l'opportuno riscontro alla presenza del Segretario Generale e del Capo Contabile della Direzione demaniale, dal Direttore di questa si rimetterà nelle mani del Direttore del Debito Pubblico la ricevuta di consegna preparata a piè di uno dei due stati predetti, rimanendo l'altro presso il Direttore delle proprietà demaniali insieme ai Certificati.

Art. 11. Colla scorta dello stato numerico rimesso nelle mani del Direttore del Debito pubblico, da altro dei commessi della contabilità sarà riportata sopra uno speciale Registro (1) la quantità dei Certificati consegnati come sopra

(1) Vedi Modello N. 2.

al Direttore delle proprietà Demaniali, con la indicazione della relativa serie e numerazione, e con la indicazione altresì della rendita annua in essi Certificati contenuta.

Art. 12. Dopo tale registrazione i commessi della Contabilità che vi saranno all'uopo destinati dal Direttore, sui libri istituiti ripartitamente per ciascuna serie, e sui Conti dei singoli certificati in detti libri impiantati, riporteranno la progressiva numerazione di quelli come sopra redatti e consegnati, indicandovi il numero e la data della consegna.

Art. 13. A misura che dalla Direzione delle proprietà demaniali, o per altro mezzo saranno per essere rimessi alla Direzione del Debito Pubblico i processi verbali delle vendite avvenute alla pubblica auzione dei Certificati predetti, saranno passati alla contabilità, e da essa si faranno prontamente riportare sopra apposito registro (1) le indicazioni espedienti dei risultamenti dei verbali anzidetti.

Di tale registrazione sarà fatta menzione a piè dei verbali, i quali vidimati dal Direttore saranno ritornati alla Direzione delle proprietà demaniali, od a quell'ufficio da cui saranno stati rimessi.

Colla scorta del sopraddetto registro i commessi della contabilità, de'quali si fa menzione nell' articolo 12, sui libri dei conti dei singoli certificati impiantati ripartitamente per ciascuna serie, riporteranno le indicazioni relative alla

(1) Vedi Modello N. 3.

seguita vendita nel posto all'uopo preparato sui conti medesimi.

Art. 14. Il registro di cui nell' articolo 11 contenente la indicazione dei certificati consegnati al Direttore delle proprietà demaniali; e l'altro di cui nell'articolo 13 contenente la indicazione dei certificati venduti alla pubblica auzione, serviranno per estrarne ad ogni richiesta del Ministro delle Finanze, il risultamento di quelli che rimangono invenduti.

Art. 15. In fine di ogni semestre dalla sezione del pagamento sarà redatto per ciascuna serie dei certificati predetti, e secondo le forme in uso per altri certificati di consimile natura, lo stato che serve per porre a pagamento sulla cassa della Depositeria Generale le competenze scadute. Nel detto stato saranno considerati quei certificati soltanto che risulteranno essere stati venduti alla pubblica auzione.

Lo stato medesimo sarà confrontato col registro di cui si è fatta menzione nel precedente articolo 13, e trovato conforme nei risultamenti sarà sottoposto alla sanzione ed ordinanza del Direttore.

Art. 16. A misura che dalla Depositeria generale o da altro ufficio saranno rimesse alla Direzione del Debito Pubblico le note de'pagamenti effettuati dalla Depositeria Generale insieme al *recapiti* distaccati dai certificati coll'impronta del bollo—*pagamento*—dalla suddetta sezione del pagamento saranno raguagliati i pagamenti stessi sopra i libri indicati nell' articolo 12, sopra i conti cioè dei singoli certificati, nel modo medesimo che trovasi in uso per i pagamenti delle

competenze di altre simili rendite pagabili al portatore.

Art. 17. Il presente regolamento di amministrazione interna sarà sottoposto all' approvazione del Ministro delle Finanze, dopo la quale si considererà come parte integrante di quello sopracitato del 13 Maggio corrente.

Questo dì 14 Maggio 1849.

Il Direttore Generale del Debito Pubblico
NOCCHI

Pei Triumviri

G. Costabili
V. Valentini
E. Brambilla

Modello N. 1.

annesso

al Regolamento interno

del 14 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

.o STATO numerico dei Certificati di Rendite consolidate pagabili al Portatore redatti dalla Direzione suddetta in forza del Decreto 29 *Aprile* 1849 *e successivo Regolamento Ministeriale del* 13 *Maggio detto anno; quali Certificati a forma dell'Art.* 3. *del citato Regolamento sono stati consegnati a tutto il giorno* 1849 *al Direttore delle Proprietà Demaniali; colla indicazione di quelli che al detto giorno restano a consegnarsi a compimento de' Certificati ordinati dal suindicato Decreto.*

INDICAZIONE delle Serie dai Certificati consegnati	INDICAZIONE de' Certificati consegnati a tutto il dì 1849 con gli Stati dal N. al N.			INDICAZIONE de' Certificati consegnati il dì 1849 col presente Stato N.		
	Quantità	Numerazione	Rendita	Quantità	Numerazione	Rendita
Serie I. da Sc. 100						
Serie II. da Sc. 50						
Serie III. da Sc. 20						
Serie IV. da Sc. 15						
Serie V. da Sc. 10						
Serie VI. da Sc. 5						
Totali						

Certificato vero Questo di 1849

IL DIRETTORE DEL DEBITO PUBBLICO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CAPO CONTABILE

TOTALI de' Certificati consegnati a tutto il dì 1849			CERTIFICATI che restano a consegnarsi			TOTALI de' Certificati disposti dal Decreto 29 Aprile 1849			OSSERVAZIONI
Quantità	Rendita		Quantità	Rendita		Quantità	Rendita		
						1,000	100,000	—	
						1,500	75,000	—	
						2,000	40,000	—	
						2,500	37,500	—	
						3,000	30,000	—	
						9,137	45,685	—	
						19,137	328,185	—	

Si dichiara dal sottoscritto di aver ricevuto in consegna per gli effetti stabiliti nel Regolamento Ministeriale del giorno 13 Maggio 1849 li sopraindicati Certificati montanti assieme a tutto questo giorno alla quantità di
portanti la rendita annua di scudi

Questo dì 1849.

IL DIRETTORE DELLE PROPRIETA' DEMANIALI

Visto per la legalità
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto per le contazioni
IL CAPO CONTABILE

Modello N. 2.

annesso

al Regolamento interno

del 14 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

***REGISTRO** dei Certificati di Rendita pagabili al Portatore redatti in forza dell' Art. 2. §. 1. del Decreto 26 Aprile 1849 e consegnati alla Direzione delle Proprietà Demaniali a forma dell'Art. 3 del Regolamento ministeriale del giorno 13 Maggio 1849.*

Numeri		Indicazione della data della consegna	Certificati consegnati della Serie I. da sc. 100.			Certificati consegnati della Serie II. da sc. 50.			Certificati consegnati della Serie III. da sc. 20.		
d'Ordine	degli Stati di consegna		Quantità	Numerazione	Rendita	Quantità	Numerazione	Rendita	Quantità	Numerazione	Rendita

Certificati consegnati della Serie IV. da sc. 15.			Certificati consegnati della Serie V. da sc. 10.			Certificati consegnati della Serie VI. da sc. 5.			Totali di Certificati consegnati	
Quantità	Numerazione	Rendita	Quantità	Numerazione	Rendita	Quantità	Numerazione	Rendita	Quantità	Rendita

Modello N. 3.
annesso
al Regolamento interno
del 14 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

***REGISTRO** delli Certificati di Rendita consolidata al Portatore venduti alla pubblica Auzione in forza dell'Art. 4 del Decreto 29 Aprile 1849 come risulta dai Verbali di vendita rimessi alla Direz. Gen. sud. da quella delle proprietà demaniali a forma dell'art. 7 §. 5 del Regolamento ministeriale del 13 Maggio detto anno.*

Numeri		Cognomi e Nomi degli Acquirenti; e date dei Verbali	Certificati venduti della serie I. da scudi 100.			Certificati venduti della serie II. da scudi 50.			Certificati venduti della serie III. da scudi 20.		
d'Ordine	del Verbale di Vendita		quantità	Numerazione	Rendita	quantità	Numerazione	Rendita	quantità	Numerazione	Rendita

Certificati venduti della serie IV. da scudi 15.			Certificati venduti della serie V. da scudi 10.			Certificati venduti della serie VI. da scudi 5.			Totali di Certificati venduti	
quantità	Numerazione	Rendita	quantità	Numerazione	Rendita	quantità	Numerazione	Rendita	quantità	Rendita

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Il Governo della Repubblica è ben dolente di non poter accorrere, come desidererebbe, ai bisogni delle Province per la mancanza della piccola moneta. Oppresso com'è dagl'immensi bisogni della Capitale minacciata da comuni inimici, costretto solo e colle sole risorse interne a provvedervi, dev'esser chiaro a tutti che la poca moneta prodotta da una Zecca miserabile ne' suoi mezzi, ed incapace d'esser migliorata in un momento, la emissione de'Boni che esige Carta di Fabbrica estera, e lavori e formalità indispensabili non possono essere in misura da poter soddisfare alle inchieste eziandio di tutto lo Stato.

Si sono quindi poste a rassegna le dimande e le proposte dei Presidi; si è profondamente meditato sulla situazione delle Province; si sono indagati e discussi i mezzi più atti a provvedervi, e si è venuto alle conclusioni che vi partecipiamo.

La fabbricazione della moneta, escluso sempre l Oro e l'Argento sui quali per ora non può cader questione, esige tale complicazione e moltiplicità di lavori, per evitare la contrafazione, che esclude la facilità colla quale alcuni Presidi hanno creduto di potersi effettuare; talchè

le persone spedite da alcuni di essi come capacissime, ne hanno dichiarata la impossibilità non appena hanno visitato per nostra insinuazione, la Zecca. Sia pure che in qualche punto dello Stato esistano capacità, e mezzi migliori, è sempre vero però che la coniazione della Moneta erosa abbisogna di moltissime cautele per l'acquisto degli Argenti al valore chimicamente riconosciuto con più un premio del 10. per cento, e pagamento in carta monetata, per la composizione della Lega nelle proporzioni ordinate dalla legge; per la verifica per mezzo dei saggiatori; per la controlleria nella fabbricazione; per gli atti che debbono precedere la emissione in commercio. Le ultime di queste formalità sono comuni anche alla moneta di Rame, ma essa è di gran lunga più facile, poichè la materia sia grezza sia manufatturata è sotto le mani di tutti, e quando si abbia una fonderia, una trafila, ed un torchio di forza sufficiente, possono coniarsi tutte le monete già decretate ed in circolazione. Or se fosse possibile l'avere uno stabilimento, ed una spesa conveniente, se fosse comportabile il personale necessario alla direzione e sorveglianza che si riserva il Governo, non si avrebbe difficoltà di spedire i conj che debbono essere uniformi in tutto lo Stato, al quale effetto necessiterebbe che si rimettessero le sagome delle macchine cui debbono applicarsi: si aggiunge per la moneta di rame, che se potesse concludersi un contratto con qualche intraprendente colle cautele e sotto la sorveglianza governativa, sarebbe la operazione assai più facile ed eseguibile.

Quanto alla carta monetata, oltre all' impossibilità di soddisfare con quella del Governo a tutte le dimande, oltre alla difficoltà di effettuarne il cambio per la dubbiezza delle comunicazioni, si è osservato, che per una vera cospirazione difficilissima a scoprirsi ed evitarsi, i piccoli boni spariscono al pari della moneta: operazione che intanto si azzarda, perchè è un pubblico valore commerciabile all' opportunità dovunque, ed alla quale si abbandonano i speculatori per creare o conservare la necessità di comprar da loro , a grande usura , la moneta metallica.

Per queste ragioni si crede che i boni provinciali siano di gran lunga preferibili, perchè limitandosene il corso forzoso in un ristretto circondario , quelle mene e quelle speculazioni divengono se non impossibili, difficili assai. Nè il credito sarebbe minore, avvegnachè si tratterebbe di cambiare in piccoli biglietti i boni del Governo e della Banca Romana, che all'uopo, ed appena le circostanze lo permettessero , verrebbero convertiti in piccole valute metalliche , o rappresentative da servire al ritiro dei Boni Provinciali.

Per questa operazione occorre che i Presidi prendano le opportune intelligenze colle Amministrazioni Provinciali, affinchè esse timbrino , firmino ed emettano quel numero di piccoli Boni che progressivamente crederanno necessari , disponendo le pubblicazioni, e gli offici per eseguire il concambio , ed il sicuro deposito degli effetti cambiati.

E siccome sarebbe necessario che queste nuo-

ve carte circolassero uniformi in tutto lo Stato, e considerando che non in tutti i luoghi può ottenersi la necessaria prontezza della fabbricazione, così ed anche per ragione di economia il Governo crederebbe conveniente, se le Provincie lo stimassero indispensabile ed urgente, di spedire da Roma la quantità che venisse richiesta misurata approssimativamente sui bisogni di ciascuna; trasmissione che potrebbe farsi con celerità pei mezzi di cui è in possesso la Capitale.

Or Voi, Cittadino Preside, adunate la Commissione Provinciale, aggiungetevi Cittadini intelligenti, probi, responsabili, e prendendo a disamina queste osservazioni e proposte, fateci conoscere le adottate risoluzioni, perchè il Governo possa cooperarvi per la parte sua con tutto l'impegno e la celerità che si richiedono.

Salute e fratellanza.

Li 14 Maggio 1849.

Pei Triumviri

COSTABILI
VALENTINI
BRAMBILLA

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Circolare ai Comandanti

Alla sorpresa è succeduto il rammarico, ed a questo una vivissima indignazione al veder ripetersi frequentemente i richiami, sì dei privati, che dei pubblici funzionarj, contro gli abusi della forza e soprusi, le manomessioni cui si licenziano alcuni soldati, contro le intemperanze, e smodate pretese delle amministrazioni di parecchi Corpi militari, lo spreco finalmente, e lo sciupo che si và facendo della paglia, della legna, dei lumi, torcie, ed altre cose destinate all'uso, ma non all'abuso. Questo abuso della forza, e della cosa pubblica è in ogni tempo un delitto. Assume però il carattere di crimine capitale, quando un popolo si trova a fronte un non provocato nemico, e stretto come d'assedio, ha mestieri della massima economia per conservare le derrate, ed i generi indispensabili alla sussistenza; non che le cose tutte necessarie, ed utili alla difesa del paese.

In queste speciali condizioni l'interesse pubblico vuole che coll'aggravamento della pena, e della responsabilità, sù quanti possono prevenire i lamentati abusi, si rimuova un danno che sarebbe esiziale.

V'invito pertanto a provvedere per modo che la massima economia venga praticata sì dal soldato, che dalle militari amministrazioni, e

che ciascuno si stringa nell' umano , ed equo esercizio dei proprii doveri; lo che basta ad eliminare l' impiego della forza per far ragione a se stesso, spettando solo ai Magistrati il provvedere colla forza all'eseguimento degli ordini che fossero inosservati, e violati.

Vi prevengo che, oltre al rispondere severamente ciascun contraventore del proprio fatto , voi sarete responsabile pecuniariamente del danno, e punibile per tutti gli abusi che non avrete prevenuto con acconce misure , col rigore della disciplina , e con tutti i mezzi che sono in vostro potere, o che vi sarebbero stati accordati , dove ne aveste fatto domanda all'autorità superiore.

L' indulgenza sarà considerata connivenza e complicità , l' ignoranza terrà luogo di colpevole negligenza.

Voi dovete vegliare sù tutti i vostri subalterni. Voi illuminarli sui loro doveri, sulla importanza che assumono in faccia al paese nelle attuali sue condizioni, e sulla gravezza delle pene che l' interesse pubblico consiglia in circostanze come le nostre, eccezionali.

La presente vi serva di norma.

Roma 14 Maggio 1849.

Il Ministro di Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA

(367)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

L'Assemblea invita il Triumvirato a provvedere energicamente all'attuale condizione di Bologna nel modo più pronto ed opportuno.

Roma 15 Maggio 1849.

Il Presidente C. L. BONAPARTE.

(368)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Quel Popolo che vuole essere libero deve voler l'ordine come la prima delle sue guarentigie.

Tanto un popolo è degno delle maggiori libertà civili, quanto sa in esse congiungere l'ordine più completo : a conseguirlo però non basta che consentano le intelligenze, concordino le volontà, sia universale ed uno l' intento , se a tutto non si associi strettamente la cooperazione de' mezzi. Questi, perchè siano efficaci a raggiungere lo scopo, è mestieri che precipuamente cospirino alla difesa dai nostri nemici esterni ed interni. Non temibili i primi per chi nutre cuore e mente italiana, fatali i secondi perchè colle antiche arti dell' intrigo, e degli agguati preparano rovine là dove ognuno tranquillo s'attende sicurezza.

Il Governo veglia, e vuole mettersi al coperto delle insidie di questi.— Uno dei mezzi per

riuscirvi è di sorvegliare gli armati che non appartengono a niun corpo militare. Fra di essi possono ascondersi i vecchi strumenti dell'antica tirannide, ai quali è colpa lasciare un'arma che impugnerebbero contro di noi.— Quindi a rendere efficace e valida la volontà degl'armati a difesa della Repubblica, e ad eliminare possibilmente quelli, cui la Sicurezza Pubblica non deve affidar arme; e per conoscere infine quanti e quali essi siano, e sappiano a quali ufficii sono dal Governo destinati, si ordina quanto segue:

1. In ogni Rione si organizzeranno delle Squadre armate d' individui che non trovansi scritti a niun Ruolo militare; esse nel numero saranno divise relativamente a quello degli individui aventi un'archibugio, fucile, o picca, in ogni Rione, in modo però, che ognuna di esse non contenga al di là di 50 teste.

2. È scopo di esse, oltre alla difesa della Città, il tutelare la pubblica sicurezza, e segnatamente nei respettivi quartieri.

3. I Capi-Squadre saranno nominati dal Governo, dietro proposizione di questa Direzione. Essi dipenderanno dagli ordini del respettivo Commissario, il quale, in caso di azione, alla testa delle Squadre si appoggerà alla Guardia Nazionale.

4. Sarà cura d'ogni Capo organizzare il personale della sua Squadra; ne presenterà l'elenco al Commissario, e si riterrà organizzata e riconosciuta, quando ne avrà ottenuta autorizzazione.

5. Spetta ai Capi formare la Squadra di que-

gl' individui, dai quali possono ripromettersi tutte le guarentigie per lo scopo cui sono dirette.

6. Ogn' individuo componente la Squadra verrà munito di un *Porto-d'arme*, quale dovrà ritener seco, quando dovesse per superiore disposizione percorrere la Città isolatamente. — Questo gli verrà rilasciato gratuitamente dal respettivo Commissario dal quale sarà firmato; e vidimato dal Direttore di Sicurezza Pubblica, e Capo-Squadra.

7. Restano diffidati tutti i *Porta-arme* emessi dall'autorità competente a tutt'oggi.

8. Entro le ore 24 dall'emanazione della presente, chiunque possiede o ritiene un fucile sia da caccia, o da guerra, od una picca, dovrà presentarsi al rispettivo Commissario, onde dichiarare il possesso e la provenienza dell'arma ritenuta, ed essere ascritto ad una delle Squadre.

9. Chiunque possedendo, o ritenendo un fucile sia da caccia, o da guerra, si rifiuta far parte di una Squadra, dovrà immediatamente consegnarlo al respettivo Commissario, enunciandone il possesso o la provenienza, e ritirandone la ricevuta. In questi supremi momenti la Patria non può permettere che le armi rimangano inoperose, e tali sarebbero, se possedute da individui non appartenenti a corpi organizzati.

10. Ad ognuno che farà parte della Squadra, sarà permessa la delazione di qualunque altr'arma, meno le *Insidiose* eccettuate dalla legge.

11. Poichè è interesse pubblico che i buoni Cittadini siano tutti armati in difesa della Patria, al quale intento accorrono primi i Rappresen-

tanti del Popolo uniti ad esso, rimane inconcepibile la stoltezza , o perfidia di coloro che celando arme, e non volendo appartenere a niun corpo organizzato, o militare, volessero apparire e dichiararsi nemici della Patria. Questi però, se delatori di armi lunghe, verranno puniti colla confisca delle medesime; riguardo alle corte così dette *Insidiose*, verranno puniti a stretto senso delle vigenti leggi.

Dalla Direzione di Pubblica Sicurezza civile e militare.

Li 15 Maggio 1849.

Il Dirett. Civile	*Il Capo Militare d'Ufficio*
O. Meloni	Galvagni

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 39.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE.

REPUBBLICA ROMANA

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino Preside:

Noi cominciamo a cogliere il frutto dell'opera nostra. Nella questione dell'intervento di Francia noi abbiamo accuratamente distinto ciò che non poteva essere altro che errore di esecuzione, dalle primitive intenzioni della rappresentanza di quella Repubblica, e dai magnanimi sentimenti della grande Nazione.

Quindi energia e costanza nel respingere la forza dell'armi, generosità e fiducia in ogni altra parte della nostra condotta, verso un popolo, al quale ci stringe comunanza di aspirazioni e di doveri civili.

La fermezza e il valore dei Romani ha raggiunto il fine che noi ci eravamo proposti: il quale era d'impedire che il divisamento del Generale Oudinot avesse capo, onde così guadagnar tempo, ed attendere migliori consigli d'oltre Alpe.

Come avrete veduto dai giornali di Francia, l'effetto ha corrisposto alla nostra aspettativa; ed oggi possiamo officialmente comunicarvi, che un' Inviato straordinario della Repubblica francese, il signor Ferdinando Lesseps, trovasi fra noi, con la missione di verificare l' ordine preciso delle cose seguite, e lo stato della questione.

Ogni ulteriore ostilità è già stata impedita, e la spedizione militare ridotta nei suoi limiti veri.

L'importanza di questo fatto non ha bisogno

di essere dimostrata. Voi vedete che ne consegue per noi una situazione molto ben definita, e un incremento maraviglioso di forza morale e materiale.

La nostra questione diventa una quistione di libertà e d'indipendenza contro l'assolutismo e la invasione austro-napoletana, senza termini medj che entrino ad inceppare e a falsare l'opera spontanea della nostra autonomia.

La Francia o dovrà combattere con noi, o ajutarci colla sua influenza morale.

Spargete queste notizie fra le popolazioni di costà, come novello e fecondo alimento alla loro energica vita. Un popolo che, nella profonda coscienza de' suoi doveri, non ha temuto di levarsi a fiera battaglia contro quattro potenti invasori, ha diritto di vincere; e voi dovete adoperarvi con tutta la virtù dell'anima vostra e con tutti i mezzi che sono nelle vostre mani ad agevolargli la via dei meritati successi.

Eccitate l'intero paese a difesa di popolo, conformandovi alle precedenti istruzioni di questo Ministero di Guerra e Marina; il quale oggi stesso invia nelle quattro province settentrionali dello Stato un egregio Capitano per ordinare i movimenti, e l'azione delle moltitudini armate; come ne ha già spedito un altro con uguale intento nelle province centrali.

Roma si assume il conto di Napoli, e vi promette che la bisogna sarà in breve finita.

Bologna e le province sostengono intanto la formale prova contro l'orda croata e l'insanguinato messo del Papa che la conduce: e verrà pre-

sto il giorno in che Roma e le Romagne, riunendo le forze divise, chiameranno con veri auspicj l'intera nazione a risorgimenti degni di lei.

Roma li 15 Maggio 1849.

Pel Triumvirato AURELIO SAFFI

(370)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ORDINANZA MINISTERIALE

Visto che molti luoghi ove esistono monumenti di arte sono occupati dalle truppe che difendono la Città, o vogliono mutarsi in abitazioni private, talchè è necessario che venga provveduto alla conservazione dei monumenti stessi; il Ministro, udito il volere dei Triumviri;

ORDINA:

Che sotto l'ispezione del Conservatore delle Belle Arti sia nominata una Sezione della Commissione di Belle Arti, composta dei Cittadini Visconti, Podesti, Capalti, Silvagni, e Bienaimé, affinchè si rechino ne' luoghi stessi per provvedere a quanto occorre.

I Commissari dei Rioni, gli Architetti Ingegneri, o qualunque altro a ciò deputato, prima di disporre dei locali, o di innovare in essi cosa

alcuna, dovrà notificarlo al Ministero del Commercio, Belle Arti ec. acciò preceda la visita della Commissione medesima.

Roma, dal Ministero del Commercio ec. li 16 Maggio 1849.

Il Ministro M. MONTECCHI

(371)

Ordine del giorno 16 Maggio 1849.

Continui e scandalosi reclami arrivano tutto giorno a questo Comando Generale sopra gli abusi di una licenza militare che disonora il nobile uffizio di difensore della Repubblica.

Questo Comando Generale è fermamente risoluto di porre alfine un termine a tanta sfrenatezza, proteggendo per tutte le vie legali la proprietà, e la sicurezza dei cittadini.

In conseguenza di che mentre si prevengono tutti i militari di qualunque grado od arma del dovere di rispettare le leggi, la proprietà, e la sicurezza dei Cittadini, si dichiara che qualunque nuovo fallo in questo genere, sia anche minimo, verrà punito colla *catena corta* da quindici giorni a due mesi secondo la gravità dei fatti, e salve sempre le pene maggiori per più enormi reati.

I Comandanti dei Corpi faranno nota questa disposizione, e ne saranno personalmente responsabili dell'esecuzione.

Il Generale in Capo ROSELLI

(372)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Sono sospese le ostilità tra la **REPUBBLICA ROMANA** e la **FRANCIA**.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 17 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(373)

CENNI DELLE DISPOSIZIONI A DARSI PER PRENDER POSSESSO DE' BENI INCAMERATI DELLE MANI-MORTE E PER L'AMMINISTRAZIONE DI ESSI

Misure preparatorie

ART. 1.° I Presidi delle Province destineranno un Commissario per ogni distretto, da scegliersi fra i Cittadini, ed i Funzionarii degenti nel respettivo distretto.

ART. 2.° I Commissarii entro il più breve spazio di tempo si uniranno ai Gonfalonieri, o ad uno degli Anziani de'Luoghi compresi nei distretti respettivamente assegnati, ove sono situati i Conventi ec., e si recheranno nei Conventi stessi per ivi procedere alle seguenti disposizioni.

a) Riscontreranno l'Archivio della Casa, e si faranno mostrare l'inventario delle carte se vi è, e vi apporranno il loro visto; in mancanza faranno riunire in un luogo sicuro i titoli relativi alla proprietà, i registri, i libri de'conti ec. e vi apporranno i sigilli. I Superiori e gli Amministratori de'Conventi ne saranno responsabili.

b) Si faranno dare dai superiori o amministratori de'Conventi uno stato esatto di tutte le proprietà che appartengono al rispettivo Convento; delle Rendite annuali relative; non che dei debitori qualunque delle Rendite sì correnti, che arretrate, ed a fronte lo stato della passività, coi nomi dei creditori del pari sì correnti che arretrati.

c) Faranno sì che in detto stato sia annotato se i Terreni sono coltivati per proprio contro, o dati in affitto, a mezzadrìa ec. e vi siano indicate le specie delle Raccolte.

d) Vi si farà in oltre annotare se in seguito delle precedenti disposizioni siasi dato l'inventario de'Mobili, Bestiami, attrezzi rurali, e simili; dei libri, argenti, oggetti di arte ec. e se non si fosse dato, siffatti oggetti mobili dovranno essere singolarmente annotati nello stato predetto.

Art. 3.° Le operazioni suindicate si faranno alla presenza dei Superiori o altri Amministratori de' Conventi ec. coll' intervento de' Gonfalonieri o degli Anziani, i quali insieme ai Commissarii firmeranno ogni pagina dei libri o registri, degl'inventarii, e dello stato predetto: i Superiori e gli Amministratori suddetti saranno responsabili di ogni difetto, che fosse per essere riconosciuto in appresso.

Lo stato di cui sopra, ed il Verbale della seguita operazione sarà redatto in duplice copia: una di esse sarà rimessa al Preside della Provincia, il quale ne farà prendere annotazione dal proprio Ufficio, e quindi lo inoltrerà al Ministro delle Finanze per la Direzione centrale del Demanio. L'altra copia sarà rimessa al Preposto dell'amministrazione del Demanio del capo-Luogo prossimo del respettivo distretto per gli effetti di cui in appresso.

Art. 4.° Le funzioni del Commissario essendo limitate alle descrizioni, e verificazioni di sopra enunciate, ogni disposizione che essi fossero per dare sui Mobili, derrate e altri oggetti, non che sui debitori, o creditori de' Conventi sono fin da ora dichiarate nulle, ed i Gonfalonieri, non che i Superiori predetti, saranno tenuti ad opporvisi.

Art. 5.° I Conventi nei quali si fossero già fatti gl'inventari in forza delle precedenti disposizioni, non sono dispensati dal prestarsi alla esecuzione della presente, ma le operazioni de' Commissarii si limiteranno su quelle cose, che non fossero state già eseguite.

Art. 6.° I Presidi delle Province nell' inviare al Ministero delle Finanze le copie dei verbali, e gli stati suindicati, vi aggiungeranno quelle osservazioni, che essi stimeranno opportune a migliore intendimento delle cose in detti verbali e stati contenute; non che a formare una giusta idea sulla esattezza, e sicurezza delle operazioni dei Commissarii.

Possesso da prendersi de' beni incamerati.

Art. 7.° Tutti i beni stabili, crediti, azioni, e rendite qualunque appartenenti ai Conventi ec. passeranno col 1.° Maggio prossimo all'amministrazione del Demanio, e la consegna di essi sarà fatta ai Preposti dell'amministrazione medesima dai Commissarii nominati nell'Articolo primo, coll'assistenza dei Gonfalonieri o di alcuno degli Anziani del luogo ove trovansi situati i Conventi.

Art. 8.° Il Direttore dell'amministrazione del Demanio disporrà che ogni Preposto si trovi pel suddetto giorno, e nei seguenti nei diversi Conventi posti nel respettivo distretto per ricevere la consegna di cui nel precedente articolo.

Art. 9.° Lo stesto Direttore disporrà, che gl'Ispettori dell'Amministrazione, o altri Funzionarii da prescegliersi si trovino distribuiti in modo che uno di essi per ciascun Capo-Luogo dei distretti possa prestarsi alla regolarizzazione di quelle operazioni che richiedessero un provvedimento istantaneo, facoltizzandoli a risolvere provvisoriamente di concerto coi Governatori distrettuali quelle difficoltà, che fossero per insorgere nell'atto del suddetto possesso, e per dare ad esso una condotta uniforme.

Art. 10.° La consegna de'beni incamerati ai preposti dell'Amministrazione del Demanio consisterà:

a) Nella verificazione o rincontro degli Inventarii precedenti cogli stati che ai detti Preposti si saranno trasmessi come all'art. 3.° §. 2.°

b. Nella ricognizione della niuna altera-

zione ai sigilli apposti ai libri, carte ec. come è detto nell'articolo 2.° suddetto *a*.

c) Nel ricevere gli oggetti lasciati in custodia dei Superiori o altri amministratori dei Conventi.

d) Nella redazione degli inventarii suppletorii degli oggetti, che si trovassero annessi negli inventarii o stati precedenti.

e) Nel ritirare un rendiconto sommario, e provvisorio dai superiori o dagli amministratori dei Conventi per gl'introiti e spese fatte a tutto il mese di Aprile.

f) Nel ritirare i libri mastri, giornali, e registri degli acquisti, dei contratti di affitto e di ogni altro atto relativo all'amministrazione.

Art. 11. Alla consegna enunciata nel precedente articolo assisteranno i gonfalonieri, od uno degli anziani: ed il relativo verbale sarà redatto dal Commissario del distretto, e sarà firmato da questo, dal Preposto dell'amministrazione del demanio, dal Snperiore o amministratore del convento, e dal Gonfaloniere. Detto verbale sarà redatto in duplice copia originale, per esserne rimessa una al Preside della Provincia, da cui colle proprie osservazioni sarà inoltrata al Ministero delle Finanze per la direzione centrale del demanio; e l'altra rimarrà presso il Preposto dell'amministrazione del demanio del respettivo distretto.

Art. 12. Il verbale medesimo servirà di pieno discarico al Superiore o Amministratore del convento; e respettivamente servirà di carico al Preposto dell' Amministrazione del demanio, il quale all'appoggio del verbale stesso, e degli

stati che vi saranno annessi istituirà i sommarii, o libri occorrenti all'amministrazione.

Art. 13. I sigilli apposti agli archivii continueranno a restarvi fino a che siano adottate le misure generali per il trasporto in uno, o più depositi centrali dei titoli relativi all'amministrazione.

Art. 14. Gli oggetti mobili, che non fossero per occorrere localmente all'amministrazione, o fossero superflui ad ogni uso, a diligenza del Commissario e del Preposto anzidetti, si faranno trasportare in un luogo sicuro, che sarà bene chiuso, e ne saranno sigillate le porte, e le altre aperture: di ciò sarà redatto analogo verbale in duplice copia: una sarà inviata al Preside della Provincia per gli effetti di cui sopra, e l'altra resterà presso il nominato Preposto per darne conto all'Amministrazione centrale, quando dal Governo saranno adottate le disposizioni generali intorno ai predetti oggetti.

Amministrazione dei beni incamerati

Art. 15. I Preposti anzidetti amministreranno i beni incamerati in conformità delle istruzioni, che saranno ad essi date in proposito.

Art. 16. Qualunque quietanza o altro titolo relativo a pagamenti anticipati, che si producessero dai debitori dei conventi, non saranno ammessi dai Preposti se non dopo speciale esame, e la sanzione dell'Amministrazione centrale che li abbia riconosciuti ammissibili.

Art. 17. Resterà sospesa la introduzione ed il giudizio di qualunque causa, istanze, e pro-

cessi promossi, o da promuoversi; non che ogni sequestro, esecuzione, vendita, e qualsivoglia atto diretto, ed a carico dei Conventi. Tali atti non potranno essere intrapresi, riassunti, o continuati se non che nelle forme che saranno emanate in proposito.

Art. 18. Le dative reali, e le altre tasse dirette del corrente anno saranno pagate dagli affittuarii sia a loro proprio discarico, sia in diminuzione della corrisposta di affitto, e salvo a ripeterle, se vi sarà luogo.

Quelle di dette tasse che fossero dovute sopra i fondi condotti per proprio conto dall'amministrazione saranno pagate dai Preposti.

Art. 19. Ogni altra passività dei Conventi sarà riconosciuta nei modi che saranno denunciati in appresso dal Governo, tanto che esse si riferiscano ad annualità permanenti, e perciò progressive, quanto per quelle scadute, o contratte per una sola volta.

Art. 20. Le municipalità potranno essere chiamate a dar mano all'amministrazione, e maneggio de'beni incamerati: ciò richiederà una speciale delegazione dell'Autorità Amministrativa, e per quelle parti soltanto, che saranno designate nelle delegazioni stesse.

Art. 21. I Preposti dell'Amministrazione del demanio prenderanno prontamente cognizione intorno ai terreni che si conducono per proprio conto, e che non avessero avuto la necessaria coltivazione, e riportatane l'autorizzazione dalla Amministrazione centrale, provvederanno affinchè niuno di detti terreni rimanga incolto.

Art. 22. I contratti di affitto che si trovassero concessi dai particolari a taluno dei Conventi, saranno annullati dopo la prossima raccolta, salvi gli indennizzi, o compensi, che saranno per essere riconosciuti giusti verso i proprietari.

Art. 23. Tutti coloro, che pretendessero aver diritto di godere de'beni dei Conventi a titolo di affitto, enfiteusi, o altra qualunque concessione saranno obbligati farne analoga dichiarazione entro il venturo mese di maggio nella Cancelleria del Governo distrettuale, sotto il quale trovansi situati i Conventi cui appartengono i detti beni.

Insieme alla indicata dichiarazione dovranno essere esibiti dai concessionarj i titoli della concessione, che saranno riscontrati dai Governatori distrettuali, e presane nota sopra analogo registro, e posto sui titoli medesimi il loro visto, saranno dai Governatori ritornati alle parti.

Un estratto di detto registro, da cui risulti il nome e cognome dei concessionarii, la data e la scadenza delle concessioni, l'annualità della corrisposta, ed aggiuntevi quelle osservazioni che saranno emerse nell'esame predetto dei titoli esibiti in ispecie sulla legalità di esse, sarà detto estratto, rimesso dai Governatori al Preside della Provincia, da cui coi proprii rilievi sarà inoltrato al Ministero delle Finanze per la direzione centrale del demanio, e per servire di scorta nelle relative operazioni della direzione medesima.

Li 17 Maggio 1849.

Pel Triumvirato
LA COMMISSIONE
Valentini
Costabili
Brambilla

(374)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Sospese le ostilità con l'Armata Francese; allontanato dalle mura di Roma il teatro della guerra:

L' Assemblea Costituente
DECRETA:

1. La permanenza della Seduta è sciolta.
2. L'Assemblea riprende il corso ordinario delle Sedute e Sezioni.
3. La prima Seduta publica sarà Martedì 22 corrente. Domani, Domenica e Lunedì avrà luogo la riunione in Sezioni per istudiarvi il Progetto della Costituzione.
4. A proposta del Triumvirato, od a richiesta di dieci Deputati dovrà dal Presidente essere straordinariamente convocata l'Assemblea.

Roma 18 Maggio 1849.

Il Presidente—C. L. BONAPARTE
Il Segretario—PENNACCHI.

(375)

REPUBBLICA ROMANA

Le nostre attuali circostanze impongono sorvegliare rigorosamente l'ingresso e regresso dalle porte della Città: quindi, richiamando le già

date disposizioni, a maggiore intelligenza di tutti, d'ordine del Ministro della Guerra, si notifica quanto segue.

1. È permesso il libero transito dalla Città ai Campagnoli.

2. È permesso ancora a tutti quelli, cui necessita per l' approvigionamento della Città, la qual cosa, giusta gli ordini in vigore, rimane di esclusiva spettanza del Municipio.

3. A tutti quelli, cui viene imposto da urgenza Governativa, giustificandola con documento del relativo Ministero.

4. A tutti gli altri, per qualsivoglia titolo, rimane inibita l'uscita dalla Città.

Chiunque credesse aver ragioni tali, che valessero ad ottenere eccezione a queste disposizioni, si rivolga a questo ufficio civile e militare di Sicurezza pubblica, al quale dal Ministro della Guerra è esclusivamente delegato il potere di rendere quella giustizia che sarà compatibile colle circostanze, avvertendo di risparmiare d'inutili dimande il Triumvirato, il sullodato Ministro della Guerra, o altra qualsiasi Governativa autorità.

La presente Ordinanza rimane ferma fino a nuova disposizione.

Dalla Direzione civile e militare di Sicurezza pubblica, li 19 Maggio 1849.

Il Direttore Civile	*Il Capo Militare d' Ufficio*
O MELONI	CALVAGNI *Maggiore*

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 40.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Nazionale.

(376)

ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

SEDUTA DEL 19 MAGGIO

(ORE 12 POM.)

Dopo una lettera in guisa di preambolo dell'inviato francese Lesseps, i tre Commissarj scelti dall'Assemblea Romana riferirono il seguente progetto di una convenzione proposta dal detto inviato.

1. Gli Stati Romani reclamano la protezione fraterna della Repubblica Francese.

2. Le popolazioni romane hanno il diritto di pronunciarsi liberamente sulla forma del loro governo.

3. Roma accoglierà l'armata francese come un'armata di fratelli. Il servizio della Città si farà unitamente colle truppe romane, e le autorità civili e militari romane funzioneranno a seconda delle loro attribuzioni legali.

Queste proposizioni recate all'Assemblea ebbero dopo breve discussione la seguente risposta adottata all'unanimità.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea col rincrescimento di non poter ammettere il progetto dell' Inviato straordinario del Governo francese, affida al Triumvirato di esprimere i motivi, e di proseguire quelli

ufficj che riescano a stabilire i migliori rapporti fra le due Repubbliche.

Roma li 19 Maggio 1849.

Il Presidente C. L. Bonaparte

I Segretarj

Fabretti—Pennacchi—Zambianchi—Cocchi

(377)

Riportiamo testualmente i documenti che hanno dato luogo alla precedente deliberazione.

Messieurs les Commissaires.

Vous aviez, selon nous, quatre Puissances ennemies : l'une d'elles dont les intentions n'ont point été comprises; ce qui a amené un fait d' armes , sur le quel il faut jeter un voile avant d'entrer en confèrence. Depuis mon arrivée, j'ai été, jour et nuit, en rapport avec vôtre Triumvirat. Trois propositions avaient été émises par moi, et ayant été presque repoussées par une lettre de Monsieur Mazzini, qui déclarait, que dans son opinion particulière mes propositions lui semblaient difficiles à accepter, j'ai preparé les modifications possibles , et , d'apres le projet ici annexé , Monsieur Mazzini me demandait de me rendre au Triumvirat pour m'entendre avec lui. J'ai répondu verbalement à Monsieur Accursi porteur du message, que je recevrais chez moi Messieurs les Membres de la Députation.

J' ai bien voulu vous donner amicalement ,

Messieurs les Membres, communication des dépêches n. 1 et 2, que j'ai données depuis trois jours à mon Gouvernement, et dans les quelles j' ai fait connaître la vérité telle que je l'avais constatée. Vous m' avez déclaré que mes informations étaient éxactes.

Dès ce moment, agissant tant en mon nom, qu' au nom du Génèral Oudinot de Reggio, Commandant en Chef le Corps d'éxpédition française de la Mediterranée, j'entre dans mon caractère officiel de Ministre Plénipotentiaire de la République française, appuyé de son drapeau qui flotte au balcon de mon hôtel. Je reste ici en permanence disposé à recevoir, revêtu de moin uniforme, tous ceux qui se présenteront officiellement de la part de l'Assemblée, ou du Triumvirat. Toutes le communications réciproques auront lieu par écrit, et seront signées collectivement soit par le Triumvirat, soit par les Commissaires délégués par l'Assemblée Nationale.

La gravité de la situation exige une prompte solution, que j'attendrai jusqu'à minuit. Selon l'usage, il est convénable qu'un piquet d'honneur soit placé à ma porte, avec des ordonnances à cheval pour l'échange de nos plis respectifs.

Fait à Rome, à l'Hôtel d'Allemagne, Via Condotti, et communiqué à Messieurs les Membres de la Députation par le double original, dont l'autre double reste entre nos mains, en présence de Monsieur de Gérando, Chancelier de l'Ambassade de France, qui prende acte, et de Monsieur de la Tour d'Auvergne, Secrétaire de Légation, attaché à ma mission.

19 Mai, deux heures.

N. B. Messieurs les Commissaires m'ont déclaré, qu'ils n'ont jusqu'à ce moment d'autre mandat de l'Assemblée, que pour entendre et référer.

En foi de quoi les signatures sont apposées.

FERD. DE LESSEPS

HENRI DE LA TOUR D'AUVERGNE *pour Monsieur* DE GERANDO , *et par autorisation ,* ED. LESME, *secrétaire particulier de Monsieur le Ministre.*

P. S. Messieurs les Commissaires de l'Assemblée Nationale ayant reconnu verbalement, à la simple lecture faite par moi des dépêches précitées, l'exactitude des informations que j'ai données, n'ont pas jugé à propos de le constater par leur signaturé, se reservant de le faire, s'il y a lieu, lorsque les dépêches leur seront communiquées par copie certifiée, communication que je ne pourrai pas faire avant la conclusion de la convention.

FERD. DE LESSEPS.

PROJET DE MONSIÉUR DE LESSEPS

En conséquence de la suspension réciproque de toute hostilité entre l'armée française et la Ville de Rome, Monsieur le Gènéral de division Oudinot de Reggio, Commandant en Chef le Corps expéditionnaire français de la Méditerranée, et Monsieur Ferdinand de Lesseps , Envoyé extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la République Française, en mission à

Rome, d'une part, et les Membres de la Commission de l' Assemblée Constituante Romaine d'autre part, etc.

Propositions annexées à la Note du dix neuf Mai mil huit cent quarante neuf, remise par Monsieur de Lesseps, Ministre Plenipotentiaire de France en mission, à Messieurs les Membres de la Députation de l'Assemblée Nationale de Rome.

Art. 1. Les États Romains réclament la protection fraternelle de la République Française;

Art. 2. Les populations romaines ont le droit de se prononcer librement sur la forme de leur gouvernement ;

Art. 3. Rome accouillera l'Armée Françeise comme une armée de frères : le service militaire de la Ville se fera conjointement avec les Troupes Romaines, et les Autorités civiles et militaires Romaines fonctionneront suivant leurs attributions légales.

FERD. DE LESSEPS.

Segue la lettera alla quale allude il riferito documento.

Monsieur

Vous nous demandez quelques notes sur l'état actuel de la République Romaine. Je vais vous les fournir avec cette franchise qui a été pour moi dans vingt années de vie politique, une régle inviolable. Nous n'avons rien à cacher, ries à déguiser. Nous avons été, en ces derniers temps, étrangement calomniés en Europe ; mais nous avons toujours dit à ceux auprés des quels on

nous calomniait, *venez et voyez*. Vous êtes maintenant ici, Monsieur, pour vérifier la réalité des accusations : faites-le. Votre mission peut s' accomplir avec une liberté pleine et entière. Nous l'avons saluée avec joie ; car elle est notre garantie.

La France ne nous conteste sans doute pas le droit de nous gouverner comme nous l'entendons, le droit de tirer, pour ainsi dire, des entrailles du pays la pensée qui régle sa vie, et d'en faire la base de nos institutions. La France ne peut que nous dire : » En reconnaissant votre indépendence, c'est le voeu » libre et spontané de la majorité que je veux » reconnaitre. Liée aux puissances européen- » nes, et cherchant la paix, s' il était vrai qu' » une minorité s'imposait chez voux aux ten- » dences nationales, s' il était vrai que la for- » me actuelle de vôtre gouvernement ne fût que » la pensée capricieuse d'une faction substituée » à la pensée commune, je ne pourrais pas voir » avec indifference que la paix de l' Europe fût » mise continuellement en danger par les em- » portemens et l'anarchie qui doivent nécessai- » rement caractériser le regne d'une faction ».

Nous réconnaissons ce droit à la France, car nous croyons à la solidariéte des Nations pour le bien. Mais nous disons, que si jamais il y eût un gouvernement issu du voeu de la majorité et maintenu par elle, ce gouvernement c'est le nôtre.

La République c'est implantée chez nous par la volonté d'une Assemblée issue du suffrage universel : elle a été partout acceptée avec enthou-

siasme : elle n'a rencontré d'opposition nulle part.

Et remarquez bien , Monsieur , que jamais l'opposition ne fût si facile, si peu dangereuse, je dirai même, si provoquée, non par ses actes, mais par les circonstances exceptionnellement défavorables dans les quelles elle s' est trouvée placée à son début.

Le pays sortait d'une longue anarchie de pouvoirs, inhérente à l'organisation intime du Gouvernement déchu. Les agitations inséparables de toute grande transformation , et fomentées en même temps par les crises de la question italienne et par les efforts du parti rétrograde , l'avait jété dans une excitation fébrile qui le rendait accessible à toute tentative hardie, à tout appel aux intèrêts et aux passions. Nous n'avions pas d'armée , pas de puissance répressive. Conséquence des dilapidations antérieures, nos finances étaient appauvries; épuisées. La question religieuse maniée par des mains habiles et interessées, pouvait servir de pretexte auprès d'une population donée d' instincts et d'aspirations magnifiques, mais peu éclairée.

Et cependant, aussitôt le principe républicain proclamé, un premier fait incontestable se produisit : l'ordre. L' histoire du gouvernement papal se détaille par ses émeutes; il n'y a pas eu une seule émeute sous la république. L'assassinât de M. Rossi, fait déplorable, mais isolé, excès individuel répoussé, condamné par tout le monde, provoquè peut-être par une conduite imprudente, et dont la source est restée ignorée, fut suivi de l'ordre le plus complet.

La crise financière atteignit son apogée: il y eut un instant dans le quel le papier de la république ne put, par suite de manoeuvres indignes, s'escompter qu'à 41 ou 42 pour cent. L'attitude des Gouvernemens Italiens et Européens devint de plus en plus hostile. Difficultés materielles et isolément politique, le peuple supporta tout avec calme. Il avait foi dans l'avénir qui sortirait du nouveau principe proclamé.

Par suite de menaces obscures, mais surtout du manque d'habitudes politiques, un certain nombre d'électeurs n'avait pas contribué à la formation de l'Assemblée. Et ce fait paraissait affaiblir l'expression du voeu général. Un sécond fait caractéristique, vital, vint répondre d'una manière irréfutable aux doutes qui auraient pu prèvaloir. Il y eut, peu de temps avant l'installation du Triumvirat, réelection des Municipalités. Tout le monde vota. Par tout et toujours, l'élément municipal répresente l'élement conservateur de l'Etat. Chez nous, on redouta un instant qu'il ne representât un élement retrograde. Eh bien! L'orage avait eclaté, l'intervention etait initiée; on aurait dit que la République n'avait plus que quelques jours à vivre; et ce fut ce moment que les Municipalités choisirent pour faire acte d'adhesion spontanée à la forme choisie. Pendant le prémiere quinzaine de ce mois, aux adresses de Cercles, et des commendemens de la Garde Nationale, vinrent se joindre, deux ou trois exceptées, celles de toutes les Municipalités. J'ai eu l'honneur, Monsieur, de vous en transmettre la liste. Elles proclamerent toutes un dévouement explicite à la

République, et une profonde conviction que les deux pouvoirs réunis sur une seule tête sont incompatibles. Ceci, je le répete, constitue un fait décisif. C'est une séconde éprouve légale complétant la prémiere de la manière la plus absolue, et constatant notre droit.

Aujourd-hui, au milieu de la crise, en face de l'invasion Française, Autrichienne et Napolitaine, nos finances se sont ameliorées; notre credit se réfait; notre papier s'escompe a 12 %; notre armée grossit chaque jour; et les populations entières sont prêtes à se soulever derrière elle. Vous voyez Rome, Monsieur; et vous connaissez la lutte héroique que soutient Bologné. J'écris seul, dans la nuit, au milieu du calme le plus profond. La garnison a quitté la ville hier soir. Et avant l'arrivée de nouvelles troupes à minuit, nos portes, nos murailles et nos barricades etaient, sur un simple mot passé de bouche en bouche, garnies, sans bruit, sans forfanterie, par le peuple en armes.

Il y a au fond du coeur de ce peuple une décision bien arretée : la déchèance du pouvoir temporel investi dans le Pape; la haine du Gouvernement des prêtres, sous quelque forme, mitigée, détournée , qu' il puisse se presenter. Je dis la haine non des hommes, mais du Gouvernement. Envers les individus, nôtre peuple s'est toujours, Dieu merci, dépuis l'avénement de la République, montré généreux; mais l' idée seule du Gouvernement clérical, du Roi-pontife, le fait frémir. Il luttera avec acharnement contre tout projèt de restauration. Il se jetera dans le schisme plutôt que de la subir.

Lorsque les deux questions se posérent dévant l'Assemblée, il se trouva quelques membres timides qui jugérent la proclamation de la forme Republiquaine prematurée, dangereuse vis-a-vis de l'organisation européenne actuelle: pas un seul pour voter contre la déchéance. Droite et ganche se confondirent. Il n' y eut qu'une seule voix pour crier ; le pouvoir temporel de la Papauté est à jamais aboli.

Avec un tel peuple que faire? ya-t-il un Gouvernement libre qui puisse s'arroger sans crime et contradiction le droit de lui imposer un rétour au passé?—

Le rétour au passé, songez-y bien, Monsieur, c'est le désordre organisé; c'est la lutte des sociétés secrètes à recommencer ; c' est l' anarchie jetée au sein de l'Italie; c'est la réaction, la vengeance inoculée au coeur d'un peuple qui ne démande qu'à oublier: c'est un brandon de guerre en permanence au coeur de l' Europe : c' est le programme des partis extrêmes remplaçant le gouvernement d'ordre républicain dont nous sommes ajourdhui les organes.

Ce n'est pas la France qui peut vouloir cela: ce n'est pas son Gouvernement; ce n'est pas un neveu de Napoléon. Ce n'est pas, surtout, en présence du double envahissement des Napolitains et des Autrichiens. Il y aurait aujourd' hui dans la poursuite d'un dessein hostile quelque chose qui rappelerait le concert hideux de 1772 contre la Pologne.

Il y aurait au reste impossibilité de réalisation : car ce ne serait que sur des monceaux de cadavres, et sur les mines de nos villes, que le

drapeau tombé par la volonté du peuple pourrait se rélever.

J'aurai l' honneur de vous presenter, Monsieur, quelques autres considerations sur la question demain ou après demain.

Rome 16 Mai.

Monsieur :

Nous avons l'honneur de vous transmettre la décision de l'Assemblée concernant le projet que vous avez communiqué à la Commission tirée de son sein. L'Assemblée n'a pas crû pouvoir lui donner son adhésion. Elle nous a chargée de vous exprimer en même temps les motifs de son vote unanime, et le regret qu'elle éprouve de la triste necessité on elle s'est trouvée placée.

C'est aussi avec tristesse profonde, comme il convient à des hommes qui aiment la France et ont encore foi en elle, que nous remplissons, Monsieur, cette mission auprès de vous.

Lorsqu'après la décision de vôtre Assemblée « que le Gouvernement serait invité à prendre sans délai les mesures nècessaires pour que l'expédition d'Italie ne soit *plus long temps* detournée du but qui lui était assigné » nous apprimes vôtre arrivée, le coeur nous battit de joie. Nous crùmes à la réconciliation immédiate en un seul principe proclamé par vous et par nous entre deux pays aux quels sympathies, souvenirs, interêts communs et situation politique commandent l'estime et l'amour. Nous pension que, choisi pour verifier le véritable état des choses, et frappé de l'accord complet qui

rélie ici en une seule pensée presque tous les élemens de l'Etat, vous auriez par vos rapports détruit le seule obstacle possible à la réalisation des nos voeux, le seul doute qui pût encore arréter la France dans l'accomplissement de la noble pensée qui a dicté la resolution de vôtre Assemblée.

Accord, paix intérieure, détermination reflechie, enthousiasme, générosité de conduite, voeu spontané et formel des Municipalités, de la Garde Nationale, des troupes, du peuple, du Gouvernement et de l'Assemblée Souveraine en faveur du régime éxistant, vous avez, Monsieur, observé tout cela; vous l'avez, Monsieur, redit a la France, et nous avions le droit d'espérer, Monsieur, que parlant au nom de la France, vous aurieuz prononcé des paroles plus rassusantes que celles qui forment votre projet.

L'Assemblée a remarqué la maniere dont les mots *Republiques Romaine* sont studieusement evités dans vôtre premier article. Elle a crû y dèméler une intention défavorable.

Elle a pensé, Monsieur, qu'excepté la plus grande importance que vôtre nom et vos pouvoirs lui donnaient, il n'y avait presque pas plus en fait de garanties dans votre projet que dans le langage de quelques uns des actes du Général avant la journée du 30 Avril. L'opinion générale du peuple une fois constatée, elle n'a pas pû comprendre l'insistance qu'on met à vouloir briser en visière contre cette opinion par l'occupation de Rome. Rome n'a pas besoin de protection; on n'y combat pas; et si quelque ennemi venait se presenter sous ses murs, elle saurait

lui resister par ses propres efforts. C'est à la frontiere Toscane, c'est à Bologne qu'on peut protéger Rome aujourd'hui. Là aussi, dans vôtre troisieme article, elle a donc aussi dû entrevoir l'influence d'une pensée politique à la quelle elle peut acquiescer d'autant moins que le décret de l' Assemblée Nationale Française lui semble decidemment contraire à une occupation non provoquée, non reclamée par les circonstances.

Nous ne vous cacherons pas, Monsieur, que la malheureuse coincidence d'un rapport concernant l'enceinte de défense avec la discussion n'a pas peu influé sur la décision de l'Assemblée.Un noyau de soldats français a aujourd'—hui même, contre l'esprit de la suspension d'armes, passé le Tibre près de *St. Paolo* en retrecissant ainsi, plus encore qu'il ne l'est, le cercle des opérations militaires autour de la Capitale. Et cet acte, Monsieur, n'est pas isolé. Les défiances de la populatiou déjà soulevées par la seule pensée de voir sa ville, Palladium, la ville Eternelle, occupée par des troupes étrangéres, s'en sont encore accrues, et rendraient difficile, impossible peut-être, toute transaction sur un point auquel d'ailleurs l'Assemblée tient comme à la garantie vitale de son indépendance et de sa dignité.

Pour ces raisons, et pour bient d'autres encore, l'Assemblée a dû, bien qu'à regrèt, juger le projet inadmissible. Nous aurons l'honneur, Monsieur, de vous transmettre demain, d'après son intention avouée, une proposition bien au dessous de ses légitimes espérances, mais qui

aurait du moins l'avantage d'éloigner tout danger de collision entre deux Républiques basées sur les mêmes droits et liées par de mêmes espérances.

Agréez, Monsieur, l'assurance de nos considérations distinguées.

19 Mai 1849.

Le TRIMVIRAT.

(378)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La Magistratura Municipale di Bologna ha conchiuso il giorno 16 una Capitolazione col Comandante il Corpo d'Esercito Austriaco.

Il nostro Esercito d'operazione, dopo un combattimento ch'ebbe luogo jeri, entrava oggi alle ore nove e mezza in Velletri. Le truppe regie sono in fuga; le nostre inseguono.

Una capitolazione dopo una battaglia di otto giorni, sostenuta eroicamente dal popolo, in una città sprovveduta di forti difese, è una sventura, non è una sconfitta.

Quella del nostro Corpo d'operazione è vittoria assoluta.

Viva la Repubblica !

Roma li 20 Maggio 1849.

Il Triumvirato.

Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 41.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Nazionale

(379)

ROMANI !

Parecchi fra voi, in un moto di zelo irriflessivo, promosso da sentori di nuovi pericoli, hanno jeri posto mano, disegnando farne arnesi di barricate, sopra alcuni Confessionali appartenenti alle Chiese.

L'atto sarebbe grave e punibile, se noi non conoscessimo le vostre intenzioni.

Voi avete creduto, con quella dimostrazione, far nuova testimonianza che ogni cosa è oggimai possibile in Roma, fuorchè il ripristinamento del governo sacerdotale caduto. Avete voluto esprimere il pensiero che non è, nè può essere vera religione, dove non è patria libera; e che oggi la causa della religione vera, la causa dell'anime nostre libere ed immortali, si concentra tutta sulle barricate cittadine.

Ma i nemici della nostra santa Repubblica vegliano in ogni parte d' Europa a interpretare male i vostri atti; e ad accusare il popolo d'irriverenza e d'irreligione. Tradirebbe la Patria chi fornisse motivo a siffatte accuse.

Romani! La Città vostra è grande e inviolabile fra tutte le Città d'Europa, perchè fu culla e conservatrice di Religione. Dio protegge e proteggerà la Repubblica, perchè il santo suo nome non è mai scompagnato dalla parola *Popolo*, e perchè da noi si combatte per la sua Legge d'Amore e di Libertà, mentre altrove si combatte per interessi e ambizioni, che profanano e rovinano ogni credenza. In quelle Chiese, santuario della Religione dei nostri padri , s'innalzeranno , mentre combatteremo, preghiere al Dio

dei Redenti. Da quei Confessionali, d'onde purtroppo escirono talvolta, violazione del mandato di Cristo, insinuazioni di corruttela e di servitù, esce pure, non lo dimenticate, la parola consolatrice alle vecchie madri dei combattenti per la Repubblica.

Fratelli nostri nella Causa benedetta da Dio e dal Popolo! I vostri Triumviri esigono da voi una prova di fiducia che risponda alle accuse, conseguenza d'un'atto imprudente.

RICONSEGNATE VOI STESSI ALLE CHIESE I CONFESSIONALI CHE JERI TOGLIESTE. Le barricate cittadine avranno difesa dai nostri petti.

Dalla residenza del Triumvirato li 20 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(380)

ROMANI

Jeri l'Armata Romana ad un miglio di distanza da Velletri ha combattuto con tanta prodezza da risolvere con un solo fatto d'armi le sorti della guerra.

Le glorie di Palestrina — la santità della causa — l'orgoglio del nome Romano, stavano da una parte con pochi soldati, ma prodi.

Dall'altra l'onta di una recente disfatta — la coscienza del fratricidio comandato da un tiranno ferocemente stupido, stavano coi molti.

La vittoria non poteva esser dubbia.

E non fu.

Cedevano al romano urto i nemici.

I nostri furono meravigliosi.

I prodi di Garibaldi sfolgorarono.

Contenne le vittoriose armi la pietà verso i fuggenti. Eglino abbandonavano la stessa Velletri — dispensandoci dall'oppugnarla oggi.

L'alta notte velava la fuga.

E la fuga non era vergognosa.

Vergognosa era la invasione del territorio Romano — vergognoso l'avanzarsi a combattere una Repubblica che non oltrepassava i propri confini — una Repubblica che sorgeva dal suffragio universale, forte del suo diritto, e parata a resistere a tutti gli sgherri del dispotismo.

Il bombardatore di Palermo e di Messina capitanava (è voce comune) sedici mila uomini —anelava a deliziarsi, secondo Nerone, nello incendio di Roma.

Ma i passi amari della fuga lo aspettavano.

Romani — o vigiliate dalle mura alla difesa della Città — od usciate in campo aperto a combattere — voi siete invincibili — il diritto e Dio stanno colle vostre forze — Chi contro Dio?

Eccovi le parole stesse del Generale in Capo, del valoroso Roselli.

Al Ministro della Guerra in Roma

Velletri 20 Maggio 1849.

Ore 9 e un quarto antimeridiane.

» Ho la consolazione di partecipare al Mini-
» stro della Guerra, che i nemici, disanimati
» dal valore mostrato nel combattimento di jeri
» dalle nostre Truppe Repubblicane, hanno ab-
» bandonata la Città circa le ore tre dopo mez-
» za notte. L'esercito si preparava ad attaccare
» oggi la città di Velletri, ma le riconoscenze
» spedite prima di giorno hanno scoperta la di
» lui fuga. Entriamo adesso in Velletri; le Trup-
» pe sono affamate e stanche, per cui le fo ri-
» storare alquanto, ed appena potrò, farò inse-
» guire il nemico nella direzione di Cisterna
» dalla Cavalleria, e da qualche Reggimento di
» fanteria ad oggetto di far prigionieri.

» VIVA LA REPUBBLICA !

E la Repubblica Romana sarà presto Italiana.

In Roma si difende l'Italia.

Qui uomini convenuti di tutta Italia versano il loro sangue.

Nei campi delle romane vittorie è consacrata dal sangue la Religione dell'Unità italiana, dell'italiana Repubblica.

VIVA L'ITALIA !

Il Ministro della Guerra e Marina

GIUSEPPE AVEZZANA

(381)

BOLLETTINO OFFICIALE

DAL QUARTIER GENERALE PRESSO VELLETRI
LI 20 MAGGIO 1849 ORA 1 ANTIMERIDIANA

Cittadini Triumviri:

Jeri verso le ore 10 del mattino l'avanguardia comandata dal prode Garibaldi, percorrendo la strada consolare, era pervenuta ad un miglio lontano da Velletri. Quivi fu attaccata dal nemico uscito fuori di Velletri stesso, in numero di circa seimila tra cavalleria e fanteria.

I Repubblicani avendo coll'usato loro coraggio caricato due volte alla baionetta le masse nemiche, le costrinsero a ritirarsi e rinchiudersi nella Città, dopo avere lasciato sul campo molti morti, fra cui un capo di battaglione, e 30 prigionieri.

Arrivato io col corpo di battaglia verso le ore due pomeridiane, trovai che il nemico rispondeva con vivo fuoco di moschetti e cannoni ai nostri, i quali avevano steso intorno alle mura una catena, la di cui sinistra appoggiavasi alla strada consolare, e la diritta alle alture dei Cappuccini. Allora facendo io rilevare da truppe fresche i soldati della prima brigata, continuai la riconoscenza intorno alle mura, la quale fu vivissima, atteso l'ardore delle nostre truppe. La notte fece sospendere il fuoco sostenuto da nostra parte anche con due pezzi di Artiglieria collocati sulla strada. In questa azione la nostra perdita fu assai lieve, non contando che pochi

uomini fuori di combattimento, fra cui pochissimi morti.

In seguito si daranno i particolari.

Salute e Fratellanza.

Il Generale in Capo Roselli

(382)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL' INTERNO

Circolare

Cittadino Preside

Nel Monitore di quest'oggi leggerete le condizioni proposte e trasmesse dal Ministro di Francia Lesseps, per mezzo de'nostri Commissarj, all'Assemblea Costituente Romana, e il Decreto votato jeri ad unanimità da quest'ultima in risposta alle medesime.

Le prime, sotto forme più lusinghiere, non sono nel fondo, che una continuazione del programma del Generale Oudinot. Il secondo è un nuovo atto di dignità e di forza morale, che l'Assemblea doveva a sè stessa, alla pubblica opinione e ai diritti del paese.

A fronte della grande Nazione, che, nel moto delle cose politiche di Europa, tiene sovra ogni altra le parti della ragion civile e della libertà dei popoli; dopo il solenne biasimo dato dall'Assemblea francese al suo Ministero per l'abuso di forza materiale operato sotto le mura di Roma;

innanzi alla universale protesta della generosa Francia contro la politica ambigua di quel Governo a nostro riguardo; il rifiuto di accogliere in Roma il corpo di esercito capitanato dall'Oudinot, senza certe garanzie da parte del Governo medesimo, mentre era cosa necessaria da un lato alla sicurtà della nostra vita politica, richiesta dall'attitudine morale del Popolo Romano in faccia allo straniero, non può dall'altro considerarsi come imprudente e pericolosa nelle sue conseguenze.

V'hanno in Francia leggi e influenze morali, che vincolano potentemente l'azione governativa, ed impediscono all'arbitrio di opprimere la ragione; e la ragione è per noi, e sono per noi la coscienza del popolo Francese, e i grandi, i generali interessi di quella Nazione, i quali, secondo ogni probabilità, stanno per ottenere presso la medesima una definitiva vittoria, nel nome della vera libertà, e degli imprescrittibili principii della giustizia internazionale.

Roma ha accolta, col generoso entusiasmo che la distingue, la deliberazione dell'Assemblea; e il Triumvirato adempirà fedelmente nelle sue relazioni politiche col Ministro Francese quella parte del Decreto che gli fu commesso di sviluppare ed eseguire.

Dal nostro Esercito di operazione contro i Napoletani abbiamo liete notizie di successi altamente onorevoli alle armi repubblicane. I reali sgombrarono precipitosamente da Albano e da Palestrina all'appressarci delle nostre milizie, concentrandosi sopra Velletri; ma ivi raggiunti jeri dai nostri corpi, e assaliti vigorosamente,

dopo una lunga resistenza, furono cacciati da tutte le loro posizioni, ed hanno questa notte abbandonata eziandio la Città, gittandosi scompigliati e fuggenti giù pei piani di Cisterna.

I nostri li perseguitano, profittando della vittoria.

Salute e fratellanza.

Roma 20. Maggio 1849.

Pel Ministro
AURELIO SAFFI

(583)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 20 *Maggio* 1849.

È di mestieri vengano rimossi alcuni abusi introdotti nella milizia, i quali offendono la disciplina ora più che mai necessaria in questi supremi momenti della Patria. Si vedono di continuo soldati e bassi ufficiali di ogni arma percorrere per diporto in vettura le vie di Roma. Questo costume, non proporzionato ai mezzi economici del soldato, oltrechè potrebbe esser germe di più gravi disordini , mal s' addice al decoro militare. Questo è vieppiù offeso , allorchè innalzando canti e grida si abbandonano a immoderato tripudio. E come questo inconveniente non fosse grave abbastanza, vi si aggiunge l'altro gravissimo che i soldati in vettura siano talvolta armati di fucile, quale fuori di servizio debbe lasciarsi in caserma.

I Comandanti dei Corpi, sotto la loro stretta responsabilità, dovranno attendere a prevenire simili disordini, che includono una rilasciatezza di disciplina.

Dovranno altresì vigilare, perchè a mezz'ora di notte precisa si restituisca ciascun soldato al proprio quartiere.

Il Ministro GIUSEPPE AVEZZANA

(384)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 20 *Maggio* 1849.

Durante l'assenza da Roma del General Roselli, Comandante in capo l'armata della Repubblica Romana, viene provvisoriamente nominato Comandante il presidio della Capitale, ed incaricato di dirigerne la difesa, il cittadino Colonnello Mezzacapo. Le milizie di ogni arma dovranno riconoscerlo in tale qualifica, ed obbedire agli ordini che saranno dal medesimo emanati.

Il Ministro GIUSEPPE AVEZZANA

(385)

AVVISO

Tutti i Proprietarj de'Carri da trasporto daranno nel termine di ore 48 dalla data del presente l'assegna alla Intendenza Generale del

Ministero di Guerra e Marina del numero e della specie che ne posseggono, e del loro domicilio, acciocchè dalla medesima se ne possa disporre in turno di servizio per l'Armata.

I trasporti occorrenti per l' Armata saranno pagati dalla Intendenza Generale stessa a prezzo della tariffa.

Tutti quelli, che non dessero l'assegna ordinata, incorreranno nella penale della requisizione, senza compenso alcuno.

Roma li 20 Maggio 1849.

Il Ministro GIUSEPPE AVEZZANA

(386)

POPOLI DELLA REPUBBLICA

L'Austriaco inoltra. Bologna è caduta: caduta dopo otto giorni sublimi di battaglia e di sacrifici: caduta com'altri trionfa. Sia l' ultimo suo grido, grido di guerra e vendetta per tutti noi : chi ha core Italiano lo accolga come un santo legato. Roma vi chiede, cittadini, uno sforzo supremo; e lo chiede certa d'ottenerlo, perchè il sangue versato dai suoi nella giornata del 30 gliene concede il diritto.

Colle adesioni al nostro programma mandato quando cominciavano i dì del pericolo, voi avete dato bella e solenne testimonianza di fede concorde all'Italia e all'Europa. Noi vi chiamiamo ad un' altra testimonianza, quella dei fatti. Sia pronto ogni uomo a sègnare col proprio sangue la fede! Sorga ogni città, ogni borgo, ogni luogo

vindice di Bologna! Suoni ogni campana il tocco dell'agonìa che il popolo intima all'invasore straniero! Accendete sui vostri monti, di giogo in giogo, simbolo della fratellanza nell'ira, i fuochi che diedero nel decembre 1847 il programma della nostra rivoluzione! Sventoli per ogni dove, sulle torri, sui campanili, la rossa bandiera! Di terra in terra, di casolare in casolare, corra un fremito di battaglia! Sappiano il nemico, l'Italia, l'Europa che quì, nel core della Penisola, stanno tre milioni d' uomini legati in sacramento di tremenda difesa, decisi irrevocabilmente a combattere sino all'estremo, a sotterrarsi, anzichè cedere, sotto le rovine della Patria! E viva Dio! nessuna potenza umana potrà rapirci di vincere. Tre milioni d'uomini sono onnipotenti quando dicono: *noi vogliamo*.

Italiani figli di Roma! militi della Repubblica! Questa è un'ora solenne preparata da secoli: uno di quei momenti storici che decretano la vita o la morte d'un popolo.

Grandi e potenti per sempre, o segnati per sempre del marchio di servitù: riconosciuti liberi e fratelli dalle Nazioni o condannati alla nullità degli obbedienti al capriccio altrui: padroni di voi medesimi, delle vostre case, dei vostri altari, delle vostre tombe, o cosa e ludibrio d'ogni tiranno: raccomandati alla immortalità della gloria o della vergogna: sarete ciò che vorrete. Il giudizio di Dio e dell' Umanità pende dalla vostra scelta.

Siate grandi. Decretate la vittoria. Il popolo la conquistava agli Spagnuoli, ai Greci, agli Svizzeri: la conquisti all'Italia. I Presidi, i Com-

missari straordinari organizzino l'insurrezione: si colleghino di provincia in provincia: traducano l' ispirazione di Roma: assumano dagli estremi pericoli poteri eccezionali, rimedi estremi. Il capo che cede, che s'allontana prima d'aver combattuto, che capitola, che tentenna, sia reo dichiarato. La terra che accoglie il nemico senza resistenza sia politicamente cancellata dal novero delle terre della Repubblica. Chi non combatte in un modo o nell' altro l' invasore straniero s'abbia l' infamia: chi, non fosse che per un istante, parteggia per esso perda la patria per sempre o la vita. Sia punito chi abbandona all'invasore materiali da guerra: punito chi non s'adoperi a togliergli viveri, alloggio, quiete; punito chi, potendo, non s'allontana dal terreno ch'esso calpesta. Si stenda intorno all'esercito che inalza bandiera non nostra, un cerchio di fuoco o il deserto. La Repubblica, mite e generosa sinora, sorge terribile nella minaccia.

ROMA starà.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 21 Maggio 1849.

I Triumviri

C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(387)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Roma 21 *Maggio* 1849.

Cittadino Intendente Generale.

Provvedete subito, perchè uno dei vostri impiegati corrisponda il soldo ed il soprasoldo, dal 30 aprile in poi, a tutti i feriti che si trovano negli ospedali, e ciò fino a che completamente ristabiliti o rientrino nei loro corpi, od abbiano ricevuta una collocazione, una destinazione qualunque. Vi raccomando quest'opera, che è ad un tempo di giustizia e di umanità.

Quei convalescenti che sono usciti dagli Ospedali, e verranno ad esigere, o faranno ricorsi per esigere, siano soddisfatti.

Non bisogna dimenticare un momento *i generosi che hanno versato il sangue per la Patria.*

Salute e fratellanza.

Il Ministro della Guerra
GIUSEPPE AVEZZANA

(388)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il coraggio delle armate Repubblicane dimostrato nell'attacco del giorno 19 sotto le mura di Velletri, spaventò in modo il nemico, che questo, giunta appena la notte, abbandonò con precipitosa fuga le fortissime posizioni che aveva

in suo potere, e nelle quali aveva deciso poche ore innanzi di volersi mantenere.

Se le truppe napolitane fossero state animate da un pensiero di libertà non avrebbero con immensa loro vergogna fuggito innanzi a forze inferiori di numero, quando potevano disporre di una poderosa artiglieria, di 15 mila uomini, fra i quali si contavano tre mila cavalieri, e in quello stesso terreno su cui i Padri loro riportarono un giorno una gloriosa vittoria sull'invasore straniero.

Invece oggi fatte schiave di un despota, e condotte contro uomini liberi, sentirono mancarsi il coraggio, e per fuggire fecero tanto cammino nella notte che invano i nostri le inseguirono il giorno appresso: l'armata napolitana era svanita. Il Re aveva dato il segnale della fuga.

L'esatto racconto del glorioso fatto del 19, che uscirà in breve, dietro i rapporti del Generale in capo, mostrerà ad evidenza che la Repubblica Romana può contare con sicurezza su tutte le sue truppe in ogni evento e qualunque sia il nemico. Esse sono chiamate dal destino ad altre vittorie, e Roma va superba di possederle.

I Triumviri intanto in nome della Patria inviano ad esse lode, ringraziamenti, e il saluto di fratellanza.

Roma 21 Maggio 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 42.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849. –TIPOGRAFIA NAZIONALE

(389)

REPUBBLICA ROMANA

Al Cittadino Maggiore Galvagni

Cittadino:

Trovandosi la Capitale in una condizione affatto militare, è d'uopo che anche la Direzione di Sicurezza pubblica assuma un'attitudine corrispondente. Quindi il Triumvirato, facendo il meritato conto del vostro zelo patriottico, e della provata intelligenza che vi distingue, vi nomina Capo Militare straordinario nella Direzione di Sicurezza pubblica, accordandovi tutte quelle facoltà che sono necessarie alla speditezza ed esecuzione delle misure che nella vostra qualità speciale sarete per prendere, non che all'uso della pubblica forza di cui abbisognerete.

Gradite questo attestato di fiducia, e ricevete l'angurio di prosperità e fratellanza.

Roma 21 Maggio 1849.

Pel Triumvirato—A. Saffi

(390)

BOLLETTINO OFFICIALE

AL TRIUMVIRATO DELLA REPUBBLICA ROMANA

Velletri 20 *Maggio* 1849.

Siamo in Velletri, e vi dò intanto un rapido cenno dei fatti.

Jeri l'altro notte bivaccammo in tre punti

colle tre colonne in cui aveva diviso il mio Corpo; la prima di avanguardia comandata dal Colonnello Marchetti; la seconda del centro comandata dal Generale Garibaldi, di cui faceva parte la Cavalleria comandata dal Generale Bartolucci; e la terza di riserva comandata dal General Galletti. Nella mattina mossi la marcia, ed il General Garibaldi con una parte della sua divisione si avanzò per una riconoscenza assai presso Velletri prima ancora che sopraggiungessero gli altri Corpi; ed il nemico accortosi del poco numero di quella colonna, gli si fece incontro ad un miglio e mezzo dalla Città con forte nodo di truppe, specialmente di Cavalleria (pare che fossero circa 6 mila uomini) attaccandolo vivamente. Il prode Generale ne sostenne l'attacco con tanto vigore e con tanto danno dell'inimico, che lo costrinse a ritirarsi precipitosamente dopo gravissima perdita. I Napoletani, benchè forti di molta Cavalleria e Fanteria, furono ricacciati fin dentro la Città. Ivi cominciò dalle forti posizioni che somministrava loro il terreno e gli edifizi, un vivo fuoco di artiglieria e di moschetteria, che fu sostenuta anche dallo stesso Corpo di Garibaldi, finchè sopraggiunti gli altri Corpi, che accorrevano a marcia forzata, si surrogarono truppe fresche a quelle che avevano sostenuto il primo attacco, e si riaccese un vivissimo fuoco, coll'ajuto specialmente delle artiglierie sopraggiunte, che durò fino a mezz'ora di sera. Mancò il giorno a compiere l'opera, e non si potè per l'oscurità proseguire l'attacco; ma l'entusiasmo delle truppe tutte rassicurava di compierla nel dì successivo,

e si erano già apprestate le opere per occupare di viva forza le posizioni de'Cappuccini, da cui si poteva battere la città.

Ma il nemico, comunque forte in ogni Arme, spaventato dal valore delle nostre truppe e dalle perdite sofferte, abbandonò chetamente la Città a tre ore circa prima di giorno, già abbandonata dal Re di Napoli nel dì antecedente verso le due pomeridiane quando ferveva l'attacco. Velletri pertanto ci ha presentato questa mane le porte aperte, e vi siamo entrati prima delle sette del mattino.

Io non posso farvi ora lunghi dettagli: vi dirò soltanto che nel primo scontro fuori la città fu grande la perdita dell'inimico, cui facemmo ancor buon numero di prigionieri; e che la perdita nostra fu poca a fronte della lunghezza dell'azione e del grande favore che ebbe l'inimico appena si ricovrò entro la città, ove, difeso da mura e dalle case, ci batteva sicuro col cannone e colla moschetteria.

Le truppe non indietreggiarono di una linea non solo, ma corsero più volte all' assalto fin sotto alle mura, e tennero ogni posizione conquistata ad onta di tutti gli sforzi del nemico per sloggiarle; e nullostante i disagi dei replicati bivacchi e delle privazioni, si mostrarono d'un valore veramente straordinario. Nella notte scorsa poi, in cui si credeva per la mattina certo un nuovo attacco, era per tutto il campo una festa ed un'impazienza che è più facile immaginarla che descriverla.

Vi darò nota al più presto dei valorosi che

diedero la loro vita e il loro sangue per la Patria. Da rapporti che ho finora, il numero è di dieciotto morti, e di settanta feriti.

Il Generale in Capo
ROSELLI

(301)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

I Cavalli delle Stazioni postali necessarii al servigio dei Corrieri e Diligenze non potranno essere requisiti, e adoperati ad altro uso.

I Capi, Comandanti i diversi Corpi Militari, sono responsabili dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 22 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

Visto
Il Ministro di Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA

(302)
MINISTERO DI GUERRA E MARINA

ORDINE DEL GIORNO

22 *Maggio* 1849.

Trovandosi ora assenti, e presso il Corpo di operazione i membri del Consiglio di Guerra, pubblicato il 3 del corrente, vengono surrogati ai medesimi i cittadini:

Colonnello *Savini* di Cavalleria.

Tenente Colonnello *Rossi* del nono Reggimento di Fanteria.

Maggiore *Maffei* dello Stato Maggiore Generale.

Capitano *Ravioli* del Genio.

Capitano *Pasini* del nono Reggimento di Fanteria.

Capitano *Amoretti* del primo Reggimento di Fanteria.

Capitano *Monosilio* del primo Reggimento di Fanteria, rappresentante la parte fiscale.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(303)
MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 23 *Maggio* 1849.

Il Capitano di Stato maggiore generale, Dobrowolski, è incaricato della organizzazione e del

comando della Legione straniera che si sta formando.

Gli sono per questo confidate le opportune facoltà, col potere inoltre di imporre tutte quelle modificazioni che avvisasse nelle uniformi degli officiali e soldati, e di far eseguire i regolamenti militari.

Stenderà un progetto di nomine ed avanzamenti degli officiali, e nominerà egli stesso i sergenti ed i caporali.

Farà insomma quanto è necessario per introdurre nel Corpo la più severa disciplina e la più adatta istruzione militare.

Il Ministro della Guerra
GIUSEPPE AVEZZANA

(394)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DEL COMMERCIO, BELLE ARTI, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA

Vista l'istanza del Municipio di Castiglione ricapitata dal Preside della Provincia di Viterbo con lettera N. 3766.;

Visto l'atto del pubblico Consiglio Municipale del dì 11 Febbraro ultimo decorso;

Visto il decreto del Triumvirato dei 22 corrente mese;

ORDINA :

In Castiglione sono istituite due nuove Fiere pei giorni 4 Maggio e 4 Agosto di ogni anno, ed è riattivato il mercato settimanale, che ivi si celebrava per lo passato, in tutti i mercoledì dell'anno.

Il Preside di Viterbo è incaricato dell'esecuzione delle presenti disposizioni.

Roma dal Ministero del Commercio ec. li 23 Maggio 1849.

Per il Ministro il Sostituto
CESARE AGOSTINI

(395)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerata la necessità di restituire ai lavori di campagna, nella presente stagione, le braccia occorrenti ai medesimi;

Il Triumvirato

DECRETA:

Tutti i pubblici funzionari, sia civili, sia militari, che presiedono alle opere pubbliche nella città di Roma e ai lavori di fortificazioni e di barricate, sono tenuti sotto la loro responsabilità di non ammettere alle suddette opere i campagnuoli.

Que'campagnuoli che dopo 24 ore dalla pro-

mulgazione del presente Decreto si troveranno ancora in Roma, saranno arrestati e ricondotti per corrispondenza ai loro rispettivi paesi.

Il Ministero de'lavori pubblici e la Direzione di pubblica Sicurezza sono incaricati della esecuzione di una tale misura.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 28 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(396)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 23 *Maggio* 1849.

Informato che molti individui vestono la militare uniforme senza appartenere ad alcun corpo costituito;

Atteso che ciò ingenera la confusione degli ordini militari e civili; che mentre i bisogni della Patria chiamano alle armi ogni Cittadino, sono aperti dei ruoli, si stan formando legioni per accogliere coloro che rispondono all'appello di Roma, ed indirizzarli colla istruzione e colla disciplina allo scopo cui si propongono;

Atteso che coloro i quali senza far parte di un Corpo Militare, ne vestono la divisa, possono far gravitare *sui Soldati veri* la taccia dei disordini, cui si licenziano facilmente gli uomini indisciplinati;

Il Ministro di Guerra
ORDINA:

Che fra quarantotto ore ogni individuo, rivestito della militare uniforme, e non ascritto nelle milizie Romane, debba o smetterla, o farsi iscrivere in uno dei Corpi militari, riconosciuti dalla Repubblica.

I contravventori saranno arrestati o tradotti dinanzi alla Commissione militare per essere prontamente e severamente puniti.

Il Ministro GIUSEPPE AVEZZANA

(397)

REPUBBLICA ROMANA

COMANDO GENERALE DELL' ARMATA

AL CITTADINO TRIUMVIRATO GIUSEPPE MAZZINI.

Cittadino Triumviro,

Per tutto riscontro al vostro desiderio di conoscere i nomi di coloro che più si distinsero nel fatto d'armi, combattuto il 19, non posso dirvi altro, che l'entusiasmo che animava le truppe, ed il valore col quale si slanciarono alla pugna furono tali, che io non potrei nominar nessuno individualmente senza far torto agli altri.—Tutti combatterono con eguale fermezza, e gli officiali dello stato-maggiore generale, esposti sempre al fuoco più vivo, meritarono la mia

compiacenza e la mia ammirazione.—La prima Brigata combattè la prima, e respinse il nemico entro le mura.—Venne poscia la terza Brigata, che non potè reprimere il suo ardore, e chiese ed ottenne da me la permissione di passare innanzi alla seconda Brigata non ancora pronta a marciare: ed infatti la terza Brigata arrivò sul luogo del combattimento, rilevò le truppe della prima che erano al fuoco, ed una compagnia della Legione Romana si spinse sulla strada al passo di corsa, caricando al grido *Viva la Repubblica.*

Le altre truppe mostrarono tutte eguale entusiasmo e valore; sicchè replico sempre che avendo io eguale motivo di lodarmi di tutti officiali e soldati, non posso specificatamente dire che alcuno di essi siasi più dell'altro distinto.

Io desidero, Cittadino Triumviro, che queste spiegazioni siano rese di pubblica ragione, come un omaggio dovuto al coraggio ed alla disciplina della nostra giovane armata.

Dimani muoverò per Albano, ritornando in Roma.

Dal Quartier Generale di Velletri 23 Maggio 1849.

Il Generale in Capo
ROSELLI

(398)

REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO SANITARIO DELL'ARMATA IN GENERE

Il servizio Sanitario delle truppe in tempo di guerra, è affidato agli Ufficiali Sanitarii componenti la Direzione, a quelli formanti le ambulanze, a quelli addetti a Corpi di Truppe.

La Direzione è costituita dal Medico, Chirurgo, e Farmacista in Capo del Corpo di Operazione, che avranno il grado di Ispettori, o almeno di Consultori.

Sono scelti dal Ministero dietro proposta del Consiglio Superiore di Sanità che può toglierli dal proprio seno, o dagli Ospedali, o dai Corpi di Truppe, o dal Civile.

Essi risiedono al Quartiere Generale e dipendono dal Comando Generale del Corpo di Operazione, e perciò che riguarda scienza, dal Consiglio Superiore di Sanità col quale corrispondono direttamente e al quale rendono conto periodicamente del loro operato, dello Stato Sanitario del Corpo di Operazione, e di quanto riguarda gli Uffiziali Sanitarii a questo appartenenti.

Alla Direzione Sanitaria del Corpo di Operazione presiede il più elevato di grado Medico o Chirurgo, e in parità di grado il più anziano.

Si riuniscono tra loro in consiglio quante volte il bisogno lo richiede.

Tengono esatto registro degli Ufficiali Sanitarii addetti al Corpo di Operazione che sono loro subordinati compresi quelli appartenenti ai corpi di Truppa, e notano tutto ciò che riguarda gli Ufficiali Sanitarii.

Ne distribuiscono il servizio e lo sorvegliano, ne provocano gli avanzamenti, i premi, e danno loro le istruzioni opportune. S'informano dei movimenti dell'Esercito per poter prevenire, e provvedere ai bisogni di questo per tutto ciò che riguarda la Sanità.

Di concerto col Comandante Generale e coll' Intendenza determinano il numero delle Ambulanze, e la loro composizione, il numero degli Ospedali temporanei dei quali unitamente agli Intendenti stabiliscono la situazione in luogo provvisto di acque, ed avente quelle condizioni per salubrità o per ogni altro riguardo che lo rendono atto a tal uso.

Si assicurano che ogni corpo di Truppa od ogni grande frazione che può esservi distaccata [illegible] fornita degli istromenti chirurgici, apparec- [illegible] carri, proporzionatamente alla sua forza, ed [illegible] ai Chirurgi Sotto Ajutanti che vi devono [illegible]e aggiunti secondo il Regolamento, faranno [illegible]e vi sia pure un certo numero di soldati addetti [illegible] trasporto e servizio dei feriti.

Danno il loro parere al Generale per la situazione degli accampamenti e per ogni altra cosa per cui siano richiesti, avuto riguardo al numero dei combattenti, al luogo ove si fa la guerra, e a tutte le altre circostanze che meritano di essere prese a calcolo.

Prestano le loro cure agli Ufficiali Generali ed altri che risiedono al Quartier Generale.

Propongono al General Comandante e curano la esecuzione di tutto ciò che riguarda e che può contribuire a mantenere o restituire la salute dei Militari che da questo dipendono.

Di concerto coll' Intendenza fanno in modo che dopo una battaglia siano seppelliti i morti, costatandone lo stato di ciascuno per poter dare gli estratti mortuarii.

DELLE AMBULANZE

Le ambulanze saranno proporzionate e per numero e per ogni altro rispetto alla forza del corpo di Operazione.

Un Ambulanza Divisionaria sarà generalmente collocata all'Avanguardia; quella di riserva al Quartier Generale. In caso di azione quella di riserva starà più vicino che sia possibile al centro dell'Armata in modo che non ne sia compromessa la sicurezza.

Le altre potranno essere collocate al centro o all'ali in tal modo che possano in poco tempo riunirsi.

Il personale dell' Ambulanza è quello fissato dal Regolamento organico. Il materiale è quello stabilito dall'annesso elenco.

Sì al materiale che al personale saranno fatte dalla Direzione di Sanità e corpo di Operazione quelle modificazioni, che, ottenute le debite cauzioni, si crederanno opportune.

Il soldo e le competenze degli Ufficiali Sanitarii ed infermieri addetti alle Ambulanze saranno pagate dall'officiale di Amministrazione secondo quello che è stabilito dal Regolamento organico, coll' addizione di tutto ciò che riguarda foraggio, viveri di campagna, e soprasoldo che percepiscono gli altri ufficiali in campagna.

Gli ufficiali Sanitarii che compongono le am-

bulanze devono essere montati tutti sopra Cavalli equipaggiati alla leggiera.

Sono provvisti di carri e cavalli pel trasporto del materiale d'ambulanza, dei feriti e tanto per farli pervenire alle ambulanze che per evacuarli negli ospedali; avranno perciò oltre gli Infermieri quel numero di uomini che sarà necessario per governare, e guidare i cavalli, e per trasportare i feriti.

Le ambulanze devono generalmente collocarsi in modo che possano sempre comunicare le une con le altre, e colla direzione sanitaria.

I feriti saranno tutti medicati il più presto possibile, e quando gravi ragioni non vi si oppongono, nel luogo stesso ove caddero feriti, o appena trasportati all'ambulanza. Saranno al più presto possibile levati dalle ambulanze, e trasportati negli ospedali di prima linea, ed a quelli delle linee successive.

Quei feriti, o malati che possono essere guariti in pochi giorni non oltrepasseranno la prima linea.

Si procurerà di avere spedali appositi per i venerei e scabbiosi.

Gli Ufficiali Sanitari incaricati del servizio degli ospedali, e delle ambulanze, designeranno ogni giorno i feriti, e malati, che devono essere trasportati.

Non sarà mai portato sulle liste di quelli da trasportarsi alcun malato o ferito del quale il trasporto, potesse compromettere la vita.

I carri, o vetture pel trasporto, saranno muniti di paglia abbondantemente, quando i materazzi o cuscini non siano in sufficiente quantità.

Quando può prevedersi che si deve dare una gran battaglia, il Chirurgo in Capo fa requisire in antecedenza un certo numero di Chirurgi dei Reggimenti e passati in rivista , dà loro delle istruzioni e ne distribuisce il servizio, sceglie il luogo più opportuno al centro dell'armata per stabilirvi l'ambulanza centrale, fa conoscere questo luogo ai Chirurgi maggiori dei reggimenti ed alle ambulanze di divisione. Una bandiera rossa è collocata all'ambulanza per dirigere quelli che vi trasportano i feriti. Stabilita l'ambulanza fa che si preparino tutti gli oggetti che devono servire per medicare, per collocare i feriti, e per evacuare e trasportare tutti quelli che ne sono suscettibili. Ha cura che all'ambulanza vi sia gran quantità di paglia pulita.

Riunisce le ambulanze di divisione, e le distribuisce a seconda della opportunità. Sorveglia il servizio e fa che da per tutto si faccia in maniera conveniente. Ha cura che i frugoni portanti i viveri siano al loro posto, sia pronto il brodo, siano pronti i medicamenti, e i Farmacisti per apprestarli, e che le distribuzioni si facciano regolarmente.

S'informa dei movimenti dell'armata ed invia dei chirurghi ove il bisogno lo esiga forniti degli oggetti necessarii. Questi corrispondono sempre al Chirurgo in capo e lo avvertono dei movimenti che si operano.

Il Chirurgo in capo fa mettere a sua disposizione i mezzi di trasporto per eseguire le evacuazioni il più presto possibile.

I Chirurgi maggiori, quando non preferisse farlo il chirurgo in capo, o il Consultore diretto-

re dell'Ambulanza, fanno le operazioni e le medicature, o le fanno eseguire dagli altri chirurgi dei quali sorvegliano il servizio.

Dopo la battaglia il Chirurgo in capo stabilisce quali chirurgi devono essere incaricati di prestar servizio ai feriti , organizza il servizio, stabilisce gli ospedali temporanei, incarica del servizio di questi gli ufficiali Sanitari che devono mantenere con lui attiva corrispondenza, e da ciò conosce i movimenti dei feriti e ne da conto al Generale ed a suoi colleghi.

Se la divisione abbandona il campo di battaglia i chirurgi dei reggimenti seguono il loro reggimento, ma quelli dell' ambulanza restano sinchè tutte le medicature siano terminate. Se questi non bastassero si faranno ajutare da una parte di quelli dei reggimenti.

Finito il combattimento, e medicati i feriti, e trasportati all'ambulanza, il Chirurgo maggiore e qualche Ajutante maggiore prendono con loro dei Sotto ajutanti e degli infermieri e percorrono tutto il campo di battaglia per medicare e raccogliere tutti i feriti che vi fossero rimasti. Devono essere indistintamente medicati i propri feriti e quelli del nemico.

Quando anche queste medicature sono finite, il Capo dell'ambulanza, se non vi è il Chirurgo in capo, designa uno o più chirurgi per evacuare i feriti.

Il Chirurgo in capo non torna al quartiere generale che dopo essersi assicurato che si è provveduto ai bisogni dei feriti e fa tornare al loro posto quelli che non crede necessario che

restino al campo di battaglia , o che devono accompagnare i trasporti.

Se ha luogo una ritirata, e malgrado tutte le diligenze per effettuare le evacuazioni e trasporti, rimangono dei feriti sul campo di battaglia, e debbano cadere in mano del nemico, si tirerà a sorte quel numero di chirurgi necessario alla loro assistenza che deve rimanere con loro.

I trasporti per evacuazione dagli ospedali dei feriti devono essere accompagnati almeno da un chirurgo e in generale da un ufficiale di amministrazione e da qualche infermiere. I migliori mezzi di trasporto devono essere riservati ai fratturati, a quelli che hanno ferite alla testa, al petto, all'addome, e per gli amputati.

Quando la distanza e le altre circostanze permettono che i feriti gravi possono essere trasportati in barella questo mezzo sarà sempre da preferirsi. Le ferite leggerissime possono permettere che il ferito vada a piedi.

I feriti non devono esser posti in vettura che dopo essere stati medicati, e aver ricevuta una distribuzione di alimenti.

Tutte le vetture devono porsi in fila e oltre la scorta degli infermieri avere anche scorta di truppa, quale richiedono le circostanze. Se l'ospedale al quale si mandano i feriti è distante più di una giornata è d'uopo che il chirurgo a cui è affidato il convoglio mandi persona intelligente a far preparare il luogo ove devono riposare gli ammalati, e avvertire le autorità dell'arrivo.

Si faranno d'ordinario due fermate in ogni giorno di marcia durante le quali si faranno di-

stribuire bevande, e si assicurerà che i feriti non abbiano bisogno di alcuna cosa.

Il Chirurgo cui è affidato il convoglio resterà in generale alla coda, ma ogni tanto tempo percorrerà tutte le fila per conoscere se tutto proceda regolarmente, e se vi è alcuno che abbisogni di lui.

Se vi saranno più chirurgi, egli li distribuirà nel modo che potrà essere il più utile ai feriti, e così farà degli infermieri.

Impedirà che i feriti si allontanino dalle vetture.

Arrivati al luogo del riposo il chirurgo va egli stesso al Comando di Piazza, fa visitare il suo foglio di via, va a visitare l'alloggio dei feriti e procura che nulla manchi di quanto ad essi può abbisognare.

In seguito distribuisce i feriti assegnando a ciascuno il proprio posto, e li fa togliere dalle vetture, poi di concerto coll'intendente e coll'Autorità a ciò preposta, fa i boni per la distribuzione dei viveri e li fa firmare, fa che la cucina sia montata facendola fornire di tutto l'occorrente; in fine fa le medicature, che devono essere rinnovate, e non pensa a se che quando i feriti non hanno più bisogno di lui.

L'indomani, prima della partenza, devono essere rinnovate le medicature, distribuiti i viveri, e ricaricati i feriti sulle vetture.

Arrivato il trasporto alla sua destinazione il chirurgo rimette al Chirurgo dell'ospedale il suo ordine, il movimento degli uomini che ha condotto, dà conto dello stato dei feriti e malati,

e si restituisce al suo posto, o rimane presso i feriti secondo gli ordini che avrà ricevuti.

Roma 23 Maggio 1849.

Pel Consiglio Superiore di Sanita'
P. BARONI

Approvato il presente regolamento

Pel Ministro
M. MONTECCHI *Sost.*

(399)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che è debito di combattere l'invasione Straniera con ogni mezzo di opposizione;

Cosiderando che tutti gli elementi della vita civile dello Stato hanno già protestato con voti unanimi, e devono protestare col fatto contro la violenza nemica;

Considerando che sarebbe delitto de' funzionarj della Repubblica il seguitare, a cenno degl'invasori, del mandato loro commesso dal Governo del paese;

Il Triumvirato
Decreta:

Gl'impiegati e funzionarj tanto Governativi quanto Municipali dovranno astenersi da ogni cooperazione ed ubbidienza agli ordini di co-

loro, che in onta al diritto dei Popoli, s'imposero colla forza brutale alla direzione delle Province invase, sotto pena pei trasgressori di essere considerati traditori della Patria.

È sospesa nelle suddette Province l'esazione delle imposte, sotto la stessa comminatoria pei contravventori; i quali saranno inoltre responsabili verso il Governo della Repubblica delle somme indebitamente percepite ed erogate.

I contribuenti e debitori dello Stato, che abitano ne' luoghi soggetti all'invasione, sono diffidati dal versare i pagamenti nelle rispettive Casse erariali.

Tutti coloro che dopo la promulgazione del presente Decreto eseguiranno i suddetti pagamenti, a meno che non risulti provato il versamento definitivo de' medesimi nella Cassa della Depositeria in Roma, non saranno tenuti assoluti dal loro debito verso il Governo della Repubblica.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 24 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(400)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DEL COMMERCIO, BELLE-ARTI, INDUSTRIA, E AGRICOLTURA

Vista l'istanza del Comune di Muccia ricapitata dal Preside di Camerino con lettera n. 1116.

Visto l'atto del pubblico Consiglio Municipale del giorno 18 Febbraro ultimo;

Visto il decreto del Triumvirato del dì 22 corrente mese;

ORDINA:

In Muccia è instituita una Fiera pel giorno 3 Agosto di ogni anno.

Il Preside di Camerino è incaricato dell'esecuzione delle presenti disposizioni.

Roma dal Ministero del Commercio ec. li 24 Maggio 1849.

Per il Ministro il Sostituto
CESARE AGOSTINI

(401)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerando che ogni vincolo non necessario in materie di pagamento è contrario ai

principii di una savia Amministrazione pubblica;

Considerando che lo scopo al quale tendeva il decreto 28 Febbrajo 1849, relativo al pagamento delle imposte da farsi in boni dello Stato o della Banca, è cessato per trovarsi ora la suddetta valuta diffusa in tutte le Province dello Stato;

Considerando che il decretato vincolo serve di pretesto ai Percettori delle pubbliche imposte, per versare nelle Casse erariali i prodotti dello Stato in soli Boni, e non nella specie che vengono loro pagate dai Contribuenti;

Considerando che per tal modo il denaro pubblico può essere adoperato ad alimentare un Commercio di Cambio, ad un saggio effrenato ed immorale;

DECRETA:

1. Resta abrogato il Decreto 28 Febbrajo, e quindi il pagamento delle Tasse pubbliche, Dazi, e tutt'altro potrà farsi liberamente dai Contribuenti, o in boni o in moneta metallica, non esclusa quella erosa, senza limitazione di somma.

2. I Percettori delle imposte tutte saranno obbligati a notare tanto nelle ricevute che eglino rilasciano ai Contribuenti, quanto nelle matrici di quelle e nei loro registri la specie dei valori incassati, per quindi versare in eguale qualità nelle Casse erariali.

3. Ogni provata contravenzione a questa legge, per parte dei percettori suddetti, sarà punita come prescrivono le leggi contro coloro che abusano del pubblico denaro.

4. Il Ministero delle Finanze è incaricato di vegliare alla esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 24 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(402)
MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 24 *Maggio* 1849

Il Governo della Repubblica Romana confida l'onorato vessillo della libertà alle vittoriose sue milizie rese benemerite della Patria. Rappresentando esse la forza materiale del principio democratico, conviene, che non solo si pongano, mediante l'unità e la disciplina, nell'attitudine di farlo rispettare e all'interno e all'estero, ma si ravvisa altresì necessario che ne sia aumentato il contingente, fino a formarne un esercito numeroso in proporzione ai nostri mezzi e ai nostri bisogni.

E perchè la scelta di buoni Uffiziali è il principale fondamento di un'armata bene ordinata e compatta, così questo Ministero intende giovarsi dell'opera dei già esperti nell'arte militare a fine di raggiungerne più facilmente lo scopo. Nè vuol farsi in ciò privativa fra i soli Statisti, ma, adottato il principio della fraternità, si accolgono eziandio i servigj degli altri Italiani e

stranieri , che per amore di libertà , lasciata altrove deserta una piazza da Ufficiale, vengono qui a ricercare un asilo.

Il concorso però degli Ufficiali estranei non deve render peggiore la condizione degli altri che ora appartengono alla nostra famiglia militare, e che luminose prove han già date di valore e di patriottismo. Il beneficio per gli uni non deve essere di danno per gli altri. La certezza delle promozioni, a chi le merita, fra quei che fanno già parte della nostra armata, esser deve integra, esser deve una verità.

A conciliare pertanto l'accoglienza che il Governo fa ai nuovi Ufficiali, colla giustizia di non pregiudicare ai militari già in servizio, si dispone quanto appresso:

1. È istituito un Corpo Militare distinto, denominato *deposito degli Ufficiali*.

2. Ogni individuo, sia italiano, sia straniero, che abbia servito in Milizia regolare, in Nazionale mobilizzata, o in Corpi franchi in qualità di Uffiziale, e che abbia idoneità a sostenerne l'incarico, potrà essere ascritto nel Corpo suddetto.

3. Nel Ministero della Guerra e Marina un Incaricato speciale dovrà esaminare i brevetti e documenti dei concorrenti, riconoscerne la regolarità, assicurarsi della idoneità e moralità del soggetto, ed eseguirne la iscrizione nei ruoli del Corpo.

4. Di mano in mano che andranno a costituirsi i Corpi di nuova formazione, fino al completamento dell'Armata a senso delle disposizioni del Triumvirato, sarà prelevato dal Deposito

quel dato numero di Ufficiali che sarà necessario per il Corpo che si organizza, e del quale andranno a far parte. Un'apposita Commissione nominata dal Ministro ne designerà i soggetti.

5. Ogni individuo che apparterra al Corpo di Deposito riceverà bajocchi *trenta* giornalieri, tutto compreso, e senza distinzione di grado. Quando andrà a far parte di un nuovo Corpo, godrà delle competenze proporzionate al grado che andrà ad occupare.

6. La direzione, il vestiario, il servizio, la disciplina, e il locale di riunione saranno stabiliti con apposito Regolamento.

7. Gli Ufficiali, Cadetti, Sott'Ufficiali e comuni, appartenenti già all'armata, avranno esclusivamente il diritto ai movimenti e promozioni nei diversi Corpi già esistenti, o in quelli che possono formarsi in seguito, senza che loro esser possa di ostacolo il concorso dei nuovi Ufficiali del Corpo di Deposito.

Il Ministro—GIUSEPPE AVEZZANA.

(405)
ÇOPIE DE LA NOTE DES TRIUMVIRS A MONSIEUR LESSEPS

25 *Mai* 1849.

Monsieur!

Nous avons eu l'honneur, Monsieur, de vous fournir, dans notre note du 16, quelques renseignemens sur l'accord unanime qui a présidé

a l'instauration du gouvernement de la République Romaine. Il nous faut aujourd'hui vous parler de la question actuelle telle qu' elle est posèe, de fait si non de droit, entre le gouvernement français et le nôtre. Vous nous permettrez de le faire avec toute la franchise que reclament l'urgence de la situation, et les sympathies qui doivent dominer tout rapport entre la France et l'Italie. Notre diplomatie c'est la verité, et le caractére donné à vôtre mission, Monsieur, nous est una garantie que la meilleure interpretation possible sera toujours donnée à tout ce que nous aurons l'honneur de vous dire.

Permettez-nous, Monsieur, de remonter un instant à la source de la situation actuelle.

A' la suite de conférences et d'arrangemens qui eurent lieu sans que le gouvernement de la République Romaine fut appelée à y intervenir, il fut, il y a quelque temps, décidé par les Puissances Catholiques: 1. qu'une modification politique aurait lieu dans le gouvernement et dans les institutions de l'Etait Romain: 2. que cette modification aurait pour base le retour de Pie IX, non comme Pape—ce qui ne rencontrerait pas d'obstacles chez nous—mais comme Souverain temporel: 3. que si pour atteindre ce but, une intervention continuée était jugée nécessaire, l'intervention aurait lieu.

Nous voulons bien admettre que tandis que pour quelques uns des gouvernemens contractans le seul et unique mobil était un rêve de réstauration générale et le retour absolu aux traités de 1815, le gouvernement Français ne fut

entraînè dans cet accord que par suite d'informations erronées, tendantes systématiquement à lui peindre l'Etat Romain comme livré à l'anarchie et dominé par la terreur exercèe au nom d'une audacieuse minorité. Nous savons de plus, que dans la modification proposée le gouvernement Français se proposait de représenter une influence plus ou moins libérale, opposée au programme absolutiste de l'Autriche et des Naples. Il n'en reste pas moins vrai que, sous la forme despotique ou constitutionelle, sans ou avec des garanties libérales aux popolations Romaines, la pensée dominante dans toutes les négociations aux quelles nous faisons allusion, a été un retour quelconque vers le passé, une transaction entre le Peuple Romain et Pie IX considéré comme souverain temporel.

Nous ne pouvons pas nous dissimuler, Monsieur, que ce fu sous l'inspiration de cette pensée que fut conçue et executée l'expédition française. Elle a eu pour but de jeter, d'un coté l'épée de la France sur la balance des negociations qui devaient s'ouvrir à Rome; de garantir, de l'autre, les populations Romaines de tout excès rétrograde, en y posant toute-fois pour condition la réconstitution d'une monarchie constitutionelle en faveur du S. Père. Ce but, Monsieur, resulte pour nous, à part les informations précises que nous croyons posséder sur le concert autrichien, des proclamation du Général Oudinot, des déclarations formelles faites par des envoyés successifs au Triumvirat, du silence obstinnament gardé toutes les fois que nous avons cherché a aborder la question politique et à

obtenir une declaration formelle du fait constaté dans notre note du 16 : que le institutions par les quelles se régit en ce moment le Peuple Romain sont l'expression libre et spontanée du voeu inviolable des populations légalement interrogées. Le vote, au reste, de l' Assemblée Française vient lui-même implicitement à l'appui du fait que nous affirmons.

En face d'une pareille situation, et sous la menace d' une transaction inadmissible, et de négociations que l'état de nos populations ne provoquait nullement, notre rôle, Monsieur' n'était pas douteux. Résister. Nous le divions à notre *pays*, à la France, à l'Europe entiére. Nous devions, pour remplir un mandat, loyalement donné, loyalement accepté, maintenir à notre pays l'inviolabilitè, autant que cela nous était possible, de son territoire, et des institutions loyalement acclamees, par tous les pouvoirs, par tous les élémens de l'État. Nous devions conquérir le temps nécessaire pour en appeler de la France mal informée à la France mieux informée, pour éviter à la Republique-sœur la tâche et les remord qui lui seraient éclus, si precipitamment entrâinée par des mauvaises suggestions étrangères, elle s'était, presque à son insu, trouvée complice d' une violence, à la quelle nous ne saurions trouver l'égale, si non en remontant à 1772, au prémier partage de la Pologne. Nous devions à l'Europe de maintenir, autant qu'il était en nous, le principe fondamental de toute vie internationale, l'indépendance de chaque peuple en tout ce qui concerne son administration intérieure. Nous le disons sans orgueil :

car si c'est avec enthusiasme que nous resistons aux tentatives de la monarchie napolitaine et à nôtre éternel ennemi, l'Autriche, ce n'est qu'avec une profonde douleur que nous nous voyons contraints de résister aux armes françaises; nous croyons avoir bien mérité, en suivant cette ligne de conduite, non seulement de votre patrie, mais des peuples européens et de la France elle-même.

Nous venons, Monsieur, à la question actuelle.

Vous connaissez, Monsieur, les evénemens qui se sont produits depuis l'intervention française. Notre territoire a été envahi par le roi de Naples. Quatre mille Espagnols ont dù s'embarquer le 17 pour nos côtes dans un but d'invasion. Les Autrichiens, apres avoir surmonté la rèsistance héroique de Bologne, se sont avancés sur la Romagne, et sont aujourd' hui en pleine marche sur Ancone.

Nous avons battu et repoussé hors de notre territoire les forces du roi de Naples. Nous en ferions de même, c'est notre foi, des forces autrichiennes si l'actitude du corps expeditionnaire français n'entravait pas nôtre activité.

C'est à regret que nous disions cela; mais il faut enfin, Monsieur, que la France sache ce que l'expèdition de Civitavecchia, conçue, disait-on, dans un but de protection, nous coûte.

Il est douloureux d'avoir à affirmer des choses pareilles; mais nous affirmons, Monsieur, que de toutes les interventions dont on cherche à nous accabler, l'intervention française est celle qui nous a été la plus fatale. Contre les soldats du roi de Naples et les Autrichiens nous pou-

vons nous battre, et Dieu protège les bonnes causes. Nous ne voulons pas nous battre contre les Français. Nous sommes envers eux en état, non de guerre, mais de simple défense. Mais cette position, la seule que nous voulions avoir partout où nous rencontrons la France, a pour nous tous les inconvéniens, sans aucune des chanches favorables de la guerre.

L'expedition française, Monsieur, nous a, dès l'abord, forcés d'opérer un mouvement de concentration de nos troupes qui a laissé notre frontiére oûverte à l'invasion autrichienne, Bologne et les villes de la Romagne dégarnies. Les Autrichiens en ont profitè. Après huit jours d'une lutte héroïque soutenue par la population, Bologne a dû succomber. Nous avions acheté en France des armes pour nous défendre. Ces armes, au nombre de dix mille fusils au moins, entre Civitavecchia et Marseille, ont été sequestrées. Elles sont en vos mains. D'un seul coup vous nous avez enlevé dix mille soldats, car tout homme armé est un soldat contre les Autrichiens.

Vos forces sont sous nos murs, à une portée de fusil, disposées comme pour un siège. Elles y restent sans but, sans programme avoué. Elles nous ont forcés d'entretenir la ville en un état de défense qui obère nos finances. Elles nous forcent d'y garder un chiffre proportionnè de nos troupes qui pourrait sauver nos villes de l'occupation et des dévastations autrichiennes. Elles entravent notre circulation, nos approvissionnemens, nos courriers. Elles tiennent les esprits dans un état de surexcitation et de défiance qui pourrait, si notre population était

moins dévouée, amener des conséquences sinistres. Elles n'engendrent pas l'anarchie ni la réaction, car l'une et l'autre sont impossibles à Rome; mais elles sèment l'irritation contre la France; et c'est un malheur assez grave pour nous qui étions habitués à l'aimer et à espérer en elle.

Nous sommes assiégés, Monsieur, assiégés par la France, au nom d'une mission de protection, tandis que à quelques lieues de nous, le roi de Naples emporte en fuyant nos ôtages, et les Autrichiens égorgent nos frères.

Vous avez, Monsieur, présenté des propositions. Ces propositions ont été déclarées inadmissibles par l'Assemblée, et nous n'avons plus à nous en occuper. Aujourd'hui vous en ajoutez une aux trois qui ont été rejeteés. Cette proposition nous dit que la France protégera de tout envahissement ètranger toutes les parties du territoire romain occupées par ses troupes. Vous devez sentir vous même, Monsieur, qu'il n'y a rien là qui change notre position.

Les parties du territoire occupées par vos troupes sont de fait protégées; mais si c'est pour le présent, à quoi se reduisent elles? et si c'est pour l'avenir, n'avons nous pas d'autres voies ouvertes à la protection de notre territoire qu'en vous le livrant tout entier?

Le noeud de la question n'est pas là. Il est dans l'occupation de Rome. Cette demande forma jusq'ici la condition premiere de toutes les propositions présentées. Or, nous avons eu l'honneur de vous le dire, Monsieur. Cela est impossible. Jamais le peuple n'y consentira. Si l'oc-

cupation de Rome n'a pour but que de la protéger, le peuple vous exprimera sa reconnaissance: mais il vous dira que, capable de défendre Rome par ses propres forces, il croirait se déshonorer à vos yeux en faisant acte d'impuissance, en déclarant qu'il faut pour se défendre quelques règimens de soldats français. Si l'occupation a pour but, ce qu' à Dieu ne plaise, une pensée politique, le peuple qui s' est donné librement des institutions, ne peut pas se resoudre à la subir. Rome est sa capitale, son Palladium, sa ville sacrée. Il sait fort bien qu'à part les principes, à part son honneur même, il y a au bout de toute occupation de sa ville la guerre civile. Il se méfie de toute insistance. Il prévoit, une fois les troupes admises, des changements dans les hommes et dans les intentions, qui seraient funestes à sa liberté. Il sait qu'en présence des baïonettes étrangères, l'indèpendance de son assemblée, de son gouvervement ne serait plus qu'un vain mot. Il a sans cesse Civitavecchia devant les yeux.

Sur ce point là, Monsieur, croyez-le bien, sa volonté est irrévocable. Il se fera massacrer de barricade en barricade plutôt que de se soumettre. Les soldats de la France veulent-ils, peuvents-ils massacrer un peuple frère qu' ils viennent protéger, parcequ'il n' entend pas leur livrer sa capitale?

Il n'y a pour la France que trois rôles à jouer dans les Etats Romains.

La France doit se déclarer pour nous, contre nous, ou neutre.

Se déclarer pour nous, c'est reconnaître for-

mellement notre république et combattre côte a côte avec nos troupes les Autrichiens.

Se déclarer contre nous, c'est écraser sans motif la liberté, la vie nationale d'un peuple d'amis, et combattre côte a côte avec les Autrichiens.

La France ne *peut* pas faire cela. Elle ne *veut* pas risquer une guerre européenne pour nous défendre comme alliée. Qu'elle reste donc *neutre* dans la contestation qui se vide entre nous et nos ennemis. Hier encore nous espérions plus d'elle. Aujourd' hui nous ne lui demandons que cela.

L'occupation de Civitavecchia est un fait accompli : soit. La France croit que, dans l' état actuel des choses, il ne lui sied pas de se tenir éloignée du camp de bataille. Elle pense que vainqueurs ou vaincus, nous pauvons avoir besoin de son action modératrice, ou de sa protection. Nous ne pensons pas comme elle; mais nous n'entendons pas réagir contre elle. Qu'elle garde Civitavecchia: qu'elle étende même ses cantonnements, si le nombre de ses troupes vient à le réclamer, aux localités salubres qui se trouvent sur le rayon de Civitavecchia et Viterbe. Qu'elle attende là l'issue des combats qui vont se livrer. Toutes les facilitations lui seront offertes; tous les témoignages de franche et cordiale sympathie lui seront donnés; ses officiers visiteront Rome; ses soldats auront tous les soulagemens possibles. Mais que sa neutralité soit sincère et sans arriére-pensèe. Qu'elle la déclare en termes explicites. Qu'elle nous laisse libre de jeter toutes nos forces dans la mêlée. Qu'elle nous rrnde nos armes. Qu'elle ne ferme pas, avec ses

croiseurs, nos ports aux hommes des autres parties de l'Italie qui veulent nous venir en aide. Qu'elle s'éloigne surtout de nos murs, et que jusqu' à l'apparence de l'hostilité cesse entre deux peuples, qui plus tard, nous n'en doutons pas, sont destinés à s'unir dans la même croyance internationale, comme ils le sont aujourd' hui hans l'adoption d'une même forme gouvernementale.

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
CIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

MISSION EXTRAORDINAIRE DE LA RÈPUBLIQUE FRANÇAISE A ROME

Quartier général de l'Armée francaise de la Méditerranée.
Villa Santucci, 6 heures du matin.

Messieurs!

J'ai reçu avec beaucoup de satisfaction la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser hier; les explications que j'ai déja données aux trois Commissaires de l' Assemblée Constituente Romaine et les communications que j'ai cru devoir faire directement à l'Assemblée ellemême, répondent, sans exception, à toutes les objections soulevées dans votre note; et lorsque vous voudrez *sérieusement* terminer la négocia-

tion, en *envoyant vos Commissaires revêtus des pouvoirs nécessaires,* il sera, suivant moi, très facile de nons entendre complètement, et de fixer les bases d'un arrangement définitif qui devra nécessairement contenter tout à fait les deux parties contractantes. Cette déclaration, à laquelle mon secretaire particulier pourra ajouter quelques observations verbales, fera disparaître, j'en suis certain, les fâcheuses préventions qui ont pu exister jusqu'à présent de part et d'autre. Pour mon compte j'ai été, je suis et je serai toujours empressé à dégager la question des nuages qui s'étaient présentes devant moi, de même que, de votre côté, je l'espère, mon langage détruira les derniers doutes qui peuvent encore arrêter le patriotique rèsultat que vous vous proposez.

Un seul point paraît surtout vous préoccuper; c'est la pensée que nous voulons vous imposez par la force l'obligation de nous recevoir en amis. Amitié et violence s'excluent. Ainsi, il serait inconséquent de notre parte de commercer par vous tirer des coups de canon pour chercher à nous faire accepter comme vos protecteurs naturels. Une pareille contradiction n'entre ni dans mes intentions, ni dans celles du gouvernement de la République Française, de notre armée et de son honorable chef. Ce que le Général Oudinot a dit hier, en ma présence, à la députation romaine chargée de lui offrir, en votre nom, pour ses soldats, un cadeau de 50,000 cigares et de 200 livres de tabac, suffirait certainement pour lever les doutes qui pourraient exister dans certains esprits portés encore à l'hésitation par de déplorables malentendus.

Mais, du moment où nous commençons à nous entendre, ma revue rétrospective devient inutile. Occupons-nous donc uniquement du présent et de l'avenir. Vous nous trouverez, je le répète, complètement disposés par nos paroles et par nos écrits à vous donner les explications et les garanties que peut réclamer votre juste susceptibilité nationale.

Ce ne seront jamais les Français, connus par leur dévouement sans bornes à leur patrie, qui blameront les autres nations de défendre leur territoire contre leur véritables ennemis, et qui pourraient vous obliger à faire chez vous le contraire de ce qu'ils feront toujours chez eux.

Vouillez agréer, Messieurs, les assurances de ma haute considération.

(Envoyée le 26 Mai 1849.)

L' Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de la République Française en mission à Rome
FERD. DE LESSEPS.

(404)

REPUBBLICA ROMANA

AVVISO

Si prevengono tutti i Proprietarj di Cavalli di trovarsi entro il Palazzo Colonna nei giorni ed ore, come viene indicato, a piè del presente, facendo coudurre a mano i Cavalli stessi, ove rinverranno un'apposita Commissione Militare in-

caricata dell'acquisto di quelli che si riconosceranno atti al servizio militare.

26 Maggio

Alle ore cinque antimeridiane i Rioni Monti e Trevi.

Alle ore cinque pomeridiane i Rioni Colonna, e Campomarzo.

27 Maggio

Alle ore cinque antimeridiane i Rioni Ponte, e Parione.

Alle ore cinque pomeridiane Regola e S. Eustacchio.

28 Maggio

Alle ore cinque antimeridiane i Rioni Pigna, e Campitelli.

Alle ore cinque pomeridiane i Rioni S. Angelo e Ripa.

29 Maggio

Alle ore cinque antimeridiane i Rioni Trastevere e Borgo.

Tutti quei proprietari che non corrispondessero al presente avviso soffriranno la perdita del Cavallo o Cavalli.

Roma li 25 Maggio 1849.

Il Ministro della Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA

(408)
MINISTERO DI GUERRA E MARINA

ORDINANZA

Ritenuto essere indispensabile, per vettovagliare prontamente la Capitale, che i Commercianti di commestibili di prima necessità abbiano sempre a loro disposizione i necessarj mezzi di trasporto.

IL MINISTRO DI GUERRA E MARINA

Esenta dalle requisizioni Militari i cavalli ed i Carri ad uso dei Macellaj, degli Ortolani, e Vignajuoli, dei Foraggiatori e Carettieri da vino, e finalmente dei Padronali di campagna per le loro aziende. Godranno ancora di tale esenzione i padroni dei Cavalli già requisiti per uso del Corpo dei Vigili.

Gl'individui compresi in questa eccezione si recheranno alla Commissione Municipale di approvigionamento per ritirare copia della presente ordinanza, munita del timbro di questo Ministero e firmata dal Capo della Commissione suddetta.

Tutti quelli che falsificassero copia della presente Ordinanza munita del suddetto timbro e firma, onde esentarsi dalla requisizione, saranno trattati come falsarj, e puniti a rigor di legge.

Roma 23 Maggio 1849.

Il Ministro della Guerra
GIUSEPPE AVEZZANA

(406)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 26 *Maggio* 1849.

In questi momenti decisivi per l'onore e per la libertà della Patria, tutti gli Ufficiali che sono assenti dai loro corpi, e dal luogo di azione senza giusto motivo, e senza necessitato permesso, saranno cancellati dai ruoli militari.

Il Ministro—GIUSEPPE AVEZZANA

(407)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

I possessori delle obbligazioni del Governo della Repubblica Romana emesse per i prestiti di Parigi con quella Casa di Roshscild e fratelli, e pel prestito di Genova con la Casa di Bartolomeo quondam Giacomo Parodi, che in sequela di contemporanei avvisi inseriti nei fogli di Francia e Genova, preferissero di conseguire in Roma il pagamento dei così detti *Cupponi* per gl'interessi del semestre scaduto al primo giugno prossimo, sono invitati ad esibire i *Cupponi* suddetti alla Direzione generale del Debito Pubblico, da cui sarà emesso un corrispondente recapito.

Verificata la sussistenza del Credito, sarà rilasciato a favore degli esibenti entro otto giorni

da quello della produzione, il mandato da realizzarsi sopra la Depositeria Generale.

Roma 26 Maggio 1849.

Il Direttore Generale
F. Nocchi

(408)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Vista la necessità che gl' Introiti dello Stato curati dai diversi Ministeri e Direzioni siano poi centralizzati in Ufficio che ne raccolga i risultati, e che vi eseguisca le operazioni di controlleria.

Considerando che in pendenza della pubblicazione di un Regolamento organico sulla contabilità della pubblica Amministrazione che stabilisca le attribuzioni di ciascun Dicastero non è conveniente che sia trascurata la parte relativa agl' Introiti.

Dietro proposta della Commissione direttiva pel Ministero delle Finanze

Ordina

Nell' Ufficio del Controllo Generale verranno centralizzate e raccolte le risultanze degl'Introi-

ti che si realizzano a mezzo dei diversi Ministeri e Direzioni, e verranno eseguite le operazioni relative di controlleria.

La Direzione del Controllo Generale presenterà al Ministero di Finanza i Stati periodici sul movimento delle Rendite, e sulla situazione delle Casse Nazionali per le opportune operazioni.

I Ministeri e Direzioni corrisponderanno coll' Ufficio del Controllo per quanto è relativo all'esecuzione della presente Ordinanza.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 26 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(409)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTRUZIONI

Per l'esecuzione dell' Ordinanza del Triumvirato sulla controllerìa e centralizzazione de' risultati degl' Introiti dello Stato.

Perchè l' Ordinanza del Triumvirato del 26 Maggio corrente sulla controllerìa e centralizzazione de' risultati degl' Introiti dello Stato abbia il suo pieno effetto, resta stabilito quanto appresso :

1. Da oggi in poi tutti i Ministeri e Dire-

zioni dovranno rimettere al Controllo Generale copia de' Stati N. 1, 2, 4, prescritti nella Circolare del Ministero di Finanza del 27 Marzo decorso N. 25921 e questi nelle precise epoche, e scadenze accennate nella Circolare stessa, e bene inteso che con ciò non s'intendono esonerati dal trasmettere al Ministero di Finanza i Stati prescritti nella Circolare indicata.

2. Per quanto è relativo al quadrimestre decorso a tutto Aprile, basterà che ciascun Ministero e Direzione non più tardi del giorno 14 del venturo Giugno trasmetta al Controllo Generale la situazione degl' Introiti, e delle Spese dell' intero quadrimestre a forma del Modello N. 4 della Circolare indicata.

3. Tali Stati verranno accompagnati da annotazioni sommarie che indichino le cause delle differenze avvenute tra la somma presunta, e quella verificatasi.

4. Le Casse Nazionali continueranno a rimettere direttamente al Controllo Generale l'estratto del Giornale di Cassa, e relative situazioni quindicinali.

5. La Cassa Generale Nazionale in Roma dovrà rimettere al Controllo una copia completa della situazione giornaliera, e suoi allegati eguale in tutto a quella che ora rimette al Ministero di Finanza, di cui fin quì avea rimesso al Controllo soltanto una parte, retrotraendo tale operazione dal 1. Gennaro prossimo passato.

6. Per qualunque dubbio potesse insorgere per la puntuale e piena esecuzione di quanto sopra, potranno i respettivi Dicasteri porsi d'intelligenza col Controllo Generale.

7. All'appoggio di tali Stati il Controllo Generale redigerà un prospetto generale della Situazione, e movimento degl' Introiti e delle Casse, che presenterà mensilmente al Ministero di Finanza munito delle opportune osservazioni, e farà le operazioni relative di Controlleria.

8. Qualora alcuno degli Ufficj de' Ministeri e Direzioni non corrisponda esattamente a quanto trovasi prescritto, il Controllo Generale ne farà rapporto alla Superiorità per le opportune provvidenze.

La Commissione Direttiva pel Ministero delle Finanze

COSTABILI

VALENTINI

BRAMBILLA

(410)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che dove la causa che si tratta è per tutti, il sagrificio dev'essere di tutti;

Che ogni sagrificio tende oggi a salvare libertà, onore, beni e persone dall'oppressione devastatrice dell' invasore straniero;

Che cittadini agiati e poveri, corpi morali, militi della Repubblica, gareggiano convinti e spontanei nel sagrificio, ognuno a seconda delle proprie capacità;

Considerando che il Pio Stabilimento Lau-

retano, non soggetto a incameramento, benemerito nel passato per essersi prestato in altre circostanze, non ha ancora in queste gravissime partecipato a' sagrificî comuni;

Il Triumvirato

DECRETA:

ART. 1. La Santa Casa di Loreto somministrerà immediatamente la somma di scudi trenta mila a beneficio del pubblico Erario.

ART 2. Ritardandosi per fatto degli Amministratori l'adempimento della presente Ordinanza, il Governo provvederà direttamente nei modi più efficaci.

ART. 3. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Roma dalla residenza del Triumvirato 27 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(411)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

LA COMMISSIONE DI TUTELA E DI AGGIUDICAMENTO PER GLI OGGETTI E LOCALI REQUISITI.

In seguito degli incarichi assunti dinnazi al Governo della Repubblica ed ai proprii Concittadini, dovendo tutelare le requisizioni nell'interesse dei diritti di tutti;

Dovendo accettarsi che alla sola Repubblica sieno stati trasmessi religiosamente tutti i frutti delle requisizioni fatte in suo nome;

Dovendo addimostrare a chiunque come il Governo Repubblicano, appunto perchè il migliore di tutti, sa mantenere l'inviolabilità d'ogni diritto naturale od acquisito, e sa persuadere ai suoi governati l'obbedienza alla Legge, più col rispetto a se stesso, che non con dannose arrendevolezze a parziali violenze;

ORDINA:

1. Tutti i Cittadini di Roma o dello Stato Romano, che si ritrovano in Roma, vengono invitati a presentare i loro documenti intorno alle requisizioni alle quali furono assoggettati, da chiunque fossero state eseguite, e ciò entro il perentorio termine di giorni quindici, a datare da quest'oggi 28 Maggio corrente.

2. Alle note che verranno trasmesse alla Commissione, dovranno unirsi tutti gli allegati comprovanti il fatto, le ricevute dei requisitori,

la narrazione esatta dell'accaduto. Nella assoluta mancanza di prove scritte, si accetteranno quelle di testimoni non invalidati sotto rapporto veruno.

3. Per l'accettazione delle istanze scritte, e degli schiarimenti orali che si richiedessero, l'ufficio della Commissione rimane aperto dalle ore 11 antimeridiane fino alle tre pomeridiane durante i 15 giorni suddetti nel Palazzo del Governo in Piazza Madama, secondo piano.

Dato dal Palazzo del Governo li 28 Maggio 1849.

La Commissione

ORAZIO ANTINORI *Presidente*
GIO. PAOLO MUTI
GIULIO GOVONI
ALESSANDRO MALVEZZI
FEDERICO DODA *Segretario*

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 43.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Nazionale

(412)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerando, che i diritti Baronali di qualunque specie sono aboliti;

Considerando, che nondimeno sopra alcune terre si percepiscono ancora dagli ex Baroni, e loro successori le corrisposte de'Cereali, con modi non ordinarj, e che svelano manifestamente la origine feudale, almeno quanto al modo della percezione;

DECRETA:

Le corrisposte de'Cereali non possono essere percepite dagli ex Baroni e loro successori, se non sull'*Aja*, e nel modo, e nella quantità che si percepiscono dai particolari proprietarj di terre, in ciascun territorio, salvo che un titolo oneroso, evidentemente di origine non feudale, e rigorosamente provato, non faccia luogo ad eccezione di quanto è sopra disposto.

Dato dalla residenza del Triumvirato il 28 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(413)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato
NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella Tornata del giorno 26 Maggio, ha promulgato il seguente

DECRETO

ART. 1. È autorizzato a favore del Ministro del Commercio e Belle Arti un fondo addizionale straordinario di *diecimila scudi* per venire in soccorso di quegli artisti pittori e scultori, che mancano di lavoro.

ART. 2. Lo stesso Ministro, nel commettere lavori ai suddetti, curerà che insieme all'interesse degli artisti venga provveduto compossibilmente all'interesse e all'onore delle arti.

ART. 3. I lavori di scultura saranno dedicati a rappresentare in erme i grandi uomini italiani.

ART. 4. I lavori di pittura saranno volti a far copia di quadri celebri.

ART. 5. Sugli uni e sugli altri il Ministro consulterà il voto della Commissione artistica.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 28 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(414)

REPUBCLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 28 *Maggio* 1849.

Considerando che i lavori di campagna hanno bisogno di ùomini, e che ogni piccolo ritardo di questi potrebbe recare non lieve danno al prossimo raccolto;

Il Ministro di Guerra e Marina
ORDINA:

È lasciata libera tanto la sortita che l'entrata dalle porte della città a tutti i Campagnoli, e persone addette alle aziende di campagna, potendo queste portare seco le provvigioni di commestibili per una settimana.

Roma li 28 Maggio 1849.

Il Ministro—GIUSEPPE AVEZZANA

(415)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che alle gravi circostanze nelle quali si ritrova la Repubblica, importano eccezionali provvedimenti;

Considerando, che per dirigere potentemente, e coordinare colle operazioni generali di guerra la difesa popolare delle Provincie centrali, più importanti e più esposte ai progressi dell'inva-

sione Austriaca, occorre la massima energia ed unità di azione governativa;

Considerando essere necessaria a tal'uopo l'opera rapida de' Commissari straordinari con piene facoltà per tutto ciò che interessa l'integrità territoriale, la dignità e la salute della Repubblica;

Il Triumvirato

DECRETA:

Le funzioni de' Presidi ordinarj sono sospese nelle Province di Perugia, Macerata ed Urbino.

Sono nominati per le medesime de' Commissari straordinari, muniti di speciali istruzioni e di pieni poteri.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Maggio 1849.

I Triumviri
GIUSEPPE MAZZINI
CARLO ARMELLINI
AURELIO SAFFI

(416)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerando che i Comuni, come elementi costitutivi dello Stato, debbono aggiungere all'uopo la loro azione a quella del potere centrale

per la tutela dell'interesse pubblico, dal quale, in una Repubblica basata sul suffragio universale, non può divergere l'interesse dei Comuni;

Considerando che le Autorità Municipali appoggiate dalla Guardia Nazionale, possono coadiuvare efficacemente l'esazione delle imposte, anche senza l'uso di estreme misure, influendo coll'autorità del consiglio, e dirigendo allo scopo l'opinione pubblica;

DECRETA:

ART. 1. Le Autorità Municipali sono obbligate a prestare agli esattori delle Dative, dietro loro formale richiesta, la forza armata occorrente per l'esecuzione dei loro incombenti.

ART. 2. Qualora il Governo per l' esigenza della Dativa arretrata dovesse mandare sopra luogo truppe od altra forza armata Governativa, sarà questa a carico del Comune pel vitto, per l'alloggio, per le paghe e per le spese di viaggio, da corrispondersi sopra luogo a norma e nella misura statuita dai regolamenti militari, salvo al Comune il regresso verso i debitori ritardatarii che avranno dato luogo alla misura.

ART. 3. I Ministeri dell'Interno e delle Finanze sono rispettivamente, nella parte che li riguarda, incaricati della esecuzione.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Maggio 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(417)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che debito di Roma per la sua tradizione nel passato e per la sua missione nell'avvenire, è ampliare possibilmente la propria vita e la propria libertà a quanti soffrono, combattono e sperano per la causa delle Nazioni e dell' Umanità;

Considerando che per patimenti, energia di sacrifici e immortalità di speranze, la Polonia è sorella all'Italia e sacra fra tutte Nazioni;

Considerando che gli esuli Polacchi rappresentano in oggi la Polonia futura;

Il Triumvirato

DECRETA:

1. È formata sul territorio della Repubblica una Legione Polacca, che combatterà sotto i segni di Roma per l'Indipendenza Italiana.

2. La Legione innalzerà il Vessillo Nazionale Polacco colla sciarpa tricolore Italiana. Il comando si farà in lingua Polacca. L'uniforme dei Legionarj sarà di colore bleu scuro, collare e mostre di rosso amaranto e colle parti metalliche bianche.

3. La Legione ascenderà a due mila uomini o più. Il Governo della Repubblica somministrerà, occorrendo, i mezzi pel trasporto degli arrolati. Gli Slavi che militassero sotto la Repubblica saranno incorporati nella Legione.

4. La Legione elegge i propri officiali. Il Capo Militare della Legione presenterà le nomine

fatte. Il Governo sceglie tra quelle. Il Capo Militare non può essere che Polacco, scelto con suffragio universale dai suoi.

5. Il soldo della Legione sarà eguale a quello dell'esercito Romano. I feriti o mutilati difendendo la Repubblica, hanno tutti i diritti che spettano ai feriti e mutilati cittadini dello Stato.

6. La Legione si obbliga per un anno, prolungando a sua posta d'anno in anno sino a sei il suo esercizio militare. Dove la guerra dell'Indipendenza Polacca ricominciasse, e la Legione potesse consecrarsi utilmente alla salute della propria Patria, sarà libera, e potrà lasciare annunziandolo prima al Governo, il territorio della Repubblica.

Roma dalla residenza del Triumvirato li 29 Maggio 1849.

I Triumviri

C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(418)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ritenuto che nello approssimarsi della stagione estiva, onde evitare lo sviluppo di miasmi nocivi, causa di morbi popolari, deve attendersi dal Municipio alla nettezza delle vie, e dei locali ove si depositano lo stabbio ed altre materie immonde;

Il Ministro della Guerra

DECRETA :

Che siano esenti da ogni requisizione Militare tutti i carri della nettezza pubblica, e quelli che il Municipio destinerà straordinariamente a tal'uopo.

Ogni conduttore dei suddetti carri riceverà dal Municipio copia della presente ordinanza, munita del timbro del Ministero della Guerra, e della firma del Conservatore che presiede alla Commissione Sanitaria Municipale.

Chiunque falsificasse la presente ordinanza, munita del suddetto timbro e firma, per esentarsi dalla requisizione, sarà punito a rigore di legge.

Roma li 29 Maggio 1849.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(110)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che nei momenti presenti il Governo ha bisogno di una armata compatta, e di soldati astretti da una regolare capitolazione, onde essere certo delle forze di cui può disporre;

Il Triumvirato

ORDINA :

1. La Legione Romana (10° di Linea) è sciolta.

2. Un nuovo Reggimento sarà formato, serbando lo stesso nome e la stessa bandiera, ed applicandovi la capitolazione e la tariffa delle truppe di linea.

3. Tutti gl'individui appartenenti alla già Legione Romana che si arroleranno in questo nuovo corpo con la detta capitolazione, conserveranno gli stessi averi di prima, e saranno dichiarati benemeriti della Patria.

4. Tutti gli officiali appartenenti all'antica Legione Romana (10° di Linea) conserveranno pienamente i loro diritti nel nuovo corpo, senza aver bisogno di ulteriore sanzione.

Roma 30 Maggio 1849.

Per il Ministro della Guerra e Marina assente
M. Montecchi

(420)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

SENTENZA

Roma martedì 28 *Maggio* 1849.

Il Consiglio di Guerra di Divisione convocato d'ordine del cittadino Ministro di Guerra e Marina per giudicare Giuseppe Zuffi del defunto Domenico da Bologna, di anni 27, comune del Reggimento Artiglieria, imputato di *diserzione in presenza del nemico*:

INVOCATO IL DIVINO AJUTO

Avendo ascoltato la relazione degli atti processuali fatta dal cittadino uditore divisionario Felice Sani, l'inquisito nelle sue risposte, l'uffiziale che sostiene le parti del Fisco nelle sue conclusioni, ed il difensore nelle discolpe:

DECRETA:

Constare in genere di diserzione in presenza del nemico, e constare in ispecie esserne colpevole l'imputato Giuseppe Zuffi per avere il giorno 12 Maggio decorso abbandonato le insegne mentre era di servizio nelle barricate di Porta Castello, e perciò doversi condannare, come lo condanna alla pena di morte in applicazione dell'articolo 114 del Regolamento penale militare.

Giuseppe Amoretti Capitano
Francesco Ossani Capitano
G. Maffei Maggiore
Borgia Tenente Colonnello
L. Calandrelli Colonnello Presidente
Avv. *Felice Sani* Uditore Divisionario
Giuseppe Tora Segretario militare.

Il Triumvirato, cui si è fatta relazione della presente Sentenza, ha per grazia commutato la pena di morte in quella dei lavori forzati a vita.

Li 30 Maggio 1849.

Giuseppe Tora Segretario.

(421)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente nella Tornata del giorno 29 Maggio, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L' Assemblea Costituente
DECRETA :

È aperto un credito di SCUDI *Mille e cinquecento ottantaquattro e baj. cinquantuno* a favore del Ministro de'Lavori Pubblici, per indennizzare i dannificati dall'Aniene.

I Ministri delle Finanze e de' Lavori Pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 30 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(422)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

NOTIFICA:

Che l'Assemblea Costituente, nella Seduta del giorno 31 Maggio, ha promulgato la seguente dichiarazione, ed

ORDINA

Che sia eseguita nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

DICHIARA:

Tutte le ordinanze ristrettive del libero transito per la parte di Roma, non sono applicabili ai Rappresentanti del Popolo, che facciano constare della loro qualifica, rendendo ostensibile la medaglia.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 31 Maggio 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(423)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

CITTADINI!

Un primo importante passo s'è mosso sulla via che deve condurre a solenne affratellamento per la santa causa dell'Indipendenza delle Nazioni la Francia e Roma. La convenzione se-

guente è stretta da jeri fra il Ministro Straordinario di Francia in missione, e il Triumvirato autorizzato dall'Assemblea.

Roma 31 Maggio 1849—Ore 8 di sera.

Missione straordinaria della Repubblica Francese a Roma

Art. I. L'appoggio della Francia è assicurato alle Popolazioni degli Stati Romani: queste considerano l' esercito Francese come un' esercito amico che viene per concorrere alla difesa del loro territorio.

Art. II. D'accordo col Governo romano, e senza immischiarsi per nulla nell' amministrazione del paese, l'esercito Francese prenderà gli accampamenti esterni, tanto per la difesa del paese che per la salubrità delle truppe. Le comunicazioni saranno libere.

Art. III. La Repubblica Francese assicura da qualunque invasione straniera i territorii occupati dalle sue truppe.

Art. IV. S'intende che la presente convenzione dovrà essere sottomessa alla ratificazione della Repubblica Francese.

Art. V. In nessun caso gli effetti della presente convenzione non potranno cessare che quindici giorni dopo la comunicazione ufficiale della non ratificazione.

Fatto a Roma e al Quartier Generale dell'armata Francese in tre originali li 31 Maggio 1849, otto ore di sera.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

Il Ministro della Repubblica Francese in missione
F. LESSEPS.

Il Generale Oudinot ha ricusato ratificare.

La questione pende adunque oggi da Parigi. La Francia, siam certi, ratificherà gli obblighi del suo Ministro.

Cittadini! Dall' accordo dell' Assemblea, del Municipio, del Triumvirato, ma segnatamente dalla vostra energìa, dalla vostra potenza di sagrificio, dalla serenità di fiducia che serbaste nei vostri Triumviri, esciva il mutamento dell'opinione in Francia a riguardo vostro; esciva la posizione novellamente assunta in faccia all'Europa da Roma, la gloria che tutta Europa vi dà d'esservi a un tratto costituiti propugnatori del più santo fra i principii, la libera nazionalità d'ogni popolo, e iniziatori di nuova vita e di belle speranze all'Italia. Pochi giorni ancora di fiducia e di sagrifici; pochi giorni ancora di vigilante energìa: e noi speriamo potervi dire: Voi avete forza come aveste virtù: Dio v'ha dato vittoria su' vostri nemici, perchè aveste fede in Lui, nell'eterno diritto, e nella santità dell'ispirazione repubblicana.

Dato dalla residenza del Triumvirato il 1 Giugno 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 44.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Nazionale

(424)

DÉCLARATION

envoyé aux Autorités et à l'Assemblée Constituante Romaine.

Le soussigné Ferdinand de Lesseps, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française, en mission à Rome;

Considérant que la marche de l'armée Autrichienne dans les Etats Romains, change la situation respective de l'armée francaise et des troupes romaines.

Considérant que les Autrichiens, en s'avancant sur Rome, pourraient s'emparer de positions menaçantes pour l'armée française;

Considérant que la prolongation du *statu quo*, au quel avait consenti, sur sa demande, Monsieur le Général en chef Oudinot de Reggio, pourrait devenir nuisible à l'armée française;

Considérant qu'aucune comunication ne lui a été adressée depuis la dernière note au Triumvirat en date du 26 de ce mois; invite les Autorités et l'Assemblée Constituante Romaine à se prononcer sur les articles suivans:

Art. 1. Les Romains réclament la protection de la République Française.

Art. 2. La France ne conteste pas aux populations romaines le droit de se prononcer librement sur la forme de leur gouvernement.

Art. 3. L'armée française sera accueillie par les Romains comme une armée amie. Elle prendra les cantonnemens qu'elle jugera convenables, tant pour la défense du pays que pour

la salubrité de ses troupes. Elle restera étrangére à l'administration du pays.

Art. 4. La République Française garantit contre toute invasion étrangère les territoire occupé par ses troupes. En conséquence, le soussigné, de concert avec Monsieur le Général en chef Oudinot de Reggio, déclare que, dans le cas où les articles ci-dessus ne seraient pas immédiatement acceptés, il regardera sa mission comme étant terminée, et que l'Armée Française reprendra toute sa liberté d'action.

Fait au Quartier Gènéral de l'Armée Française, Villa Santucci, le vingt neuf mai, mil huit cent quarante neuf.

FERD. DE LESSEPS.

Monsieur

Nous avons reçu la déclaration du 29 Mai, que vous nous avez fait l' honneur de nous adresser. L'Assemblée, à la quelle copie en a été pareillement adressée, ayant confirmé sa premiére décision qui nous déléguait tout pouvoir pour traiter, c'est à nous qu' il appartient de répondre. Nous le faisons, Monsieur, avec empressement. Si nous ne nous sommes pas hâtés de repondre à votre Note du 26, c'est que ne contenant pas de propositions de la part de la France, ni une discussion sur celle que nous avions eu l'honneur de vous communiquer, elle ne paraissait pas réclamer de réponse urgente.

Nous avons soigneusement examiné votre déclaration. Et voici les modifications que nous croyons devoir vous soumettre. Comme vous le

remarquerez d'un coup d'oeil, elles portent beaucoup plus sur la forme que sur le fond.

Nous aurions bien des devoloppemens à donner à l'appui des changemens que nous proposons, changemens réclamés, croyez-le bien, Monsieur, non seulement par le caractère du mandat que nous tenons de l'Assemblée, mais aussi par le voeu bien explicite de notre population, en dehors dn quel il ne pourrait y avoir de convention définitive et efficace possible: mais le temps presse, et il nous faut renoncer aux détails. Nous aimons mieux d'ailleurs, nous en fier, pour suppléer à cette omission, à la vive sympathie que vous avez si souvent exprimeé pour notre cause et ses destinée. Ce n'est pas de la diplomatie, permettez-nous de le répéter, qui peut se faire entre nous; c'est un appel de peuple à peuple franchement et cordialement exprimé, sans méfiance comme sans arrière-pensèe. Plus que toute autre nation, la France est faite pour l'entendre et pour le comprendre.

Cet appel à la cessation d'un état de choses anormal, et qui entre la République française et nous, surtout après la déclaration de notre Assemblée et les sympathies nouvellement exprimées par le peuple français à notre égard, deviendrait, en se prolongeant, absolument inconcevable, nous vous l'adréssons aujourd'hui, Monsieur, pour la dernière fois, avec toute la puissance de conviction et de désir qui vit en nous. Qu'il vous soit sacré, Monsieur, car il resume les convictions inébranlables et les désirs ardens d'un peuple petit, mais brave et honnête, qui

se souvient de ses ancêtres, qui n'a pas oublié qu'ils ont fait quelque chose pour le monde, et qui combattant aujourd'hui pour une cause sacrée, celle de son indépendance et de sa liberté, est bien irrévocablement décidé de suivre leurs traces. Ce peuple, Monsieur, a le droit d'être compris par la France, et de trouver en elle un appui et non une puissance hostile. Il a le droit de trouver dans la France fraternité et non une protection, dont la demande aujourd'hui serait interprétée par l'Europe comme une déclaration d'impuissance l'avilissant à ses propres yeux, et le rendant indigne de cette amitié de la France, sur la quelle il a toujours compté. Ce cri de détresse ne lui sied pas. Il n'y a pas d'impuissance pour un peuple qui sait mourir, et il serait peu généreux de la part d'une nation grande et fière de méconnaître ce beau sentiment qui inspire le peuple.

Il faut, Monsieur, que cet état de choses cesse: il faut que la fraternïté ne soit pas entre nous qu'un simple mot sans résultat pratique: il faut que nos courriers, nos troupes, nos armes puissent librement circuler pour notre défense sur toute l'étendue de notre territoire : il faut que les Romains ne soient plus condamnés à regarder avec soupçon des hommes qu'ils étaient habitués à regarder comme des amis. Il faut que nous puissions nous défendre avec toutes nos ressources contre les Autrichiens qui bombardent nos villes. Il faut qu'on ne puisse plus nulle part méconnaître les bonnes et loyales intentions de la France. Il faut qu'on ne puisse pas dire en Europe qu'elle nous ravit nos mo-

yens de défense pour nous imposer plus tard une protection qui sauverait notre intégrité territoriale sans sauver ce que nous avons de plus cher au monde, notre honneur et notre liberté.

Faites cela, Monsieur. Bien des difficultés s'aplaniront, bien des liens sympathiques, affaiblis aujourd' hui, se resserreront. Et la France aura conquis droit de conseil envers nous d'une manière bien plus efficace que par l'état apparent d' hostilité qui subsiste aujourd' hui entre nous.

Les cantonnements qui nous paraîtraient dés aujourd' hui convenables, seraient sur la ligne qui s'étend de Frascati à Velletri. Le préambule à la déclaration peut être adopté tel quel.

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération très-distinguée.

Les Triumvirs
Ch. Armellini
A. Saffi
J. Mazzini

Art. 1. Les Romains, pleins de fois aujourd'hui comme toujours dans l'amitié et dans l'appui fraternel de la République Française, réclament la cessation des apparences mêmes d' hostilité et l'établissement des rapports qui doivent être l'expression de cet appui fraternel.

Art. 2. Les Romains ont pour garantie de leurs droits politiques l'art. 5 de la Constitution Française.

Art. 3. L'Armée Française sera regardée par les Romains comme une armée amie et accueil-

lie comme telle. Elle prendra, d'accord avec le gouvernement de la République Romaine, les cantonnemens convénables tant pour la défense du pays, que pour la salubrité de ses troupes. Elle restera étrangère à l'Administration du pays.

Rome est sacrée pour ses amis comme pour ses ennemis. Elle n'est pas comprise dans les cantonnemens que choisiront les troupes Françaises. Sa brave population en est la meilleure sauvegarde.

Art. 4. La République Française garantit contre toute invasion étrangère les territoires occupés par ses troupes.

Queste proposizioni furono riformate del Ministro francese, poi rivedute dai Triumviri e dall'Assemblea Costituente, che le ripropose dopo matura discussione nella forma definitiva ehe segue :

Art. 1. L'appui de la France est assuré aux populations des Etats Romains. Elles considèrent l'armée Française comme une armée amie qui vient concourir à la défense de leur territoire.

Art. 2. D'accord avec le Gouvernement Romain et sans s'immiscer en rien dans l'administration du pays, l'armée française prendra les cantonnemens exterieurs convenables tant pour la défense du pays, que pour la salubrité des troupes.

Les communications seront libres.

Art. 3. La République française garantit contre toute invasion étrangère les territoires occupés par ses troupes.

Art. 4. Il est entendu que le présent arran-

gement devra être soumis à la ratification du gouvernement de la République française.

ART. 5. En aucun cas, les effets du présent arrangement ne pourrons cesser que quinze jours après la communication officielle de la non ratification.

Les Triumvirs

CH. ARMELLINI
A. SAFFI
J. MAZZINI

FERD. DE LESSEPS *Ministre de la République française en mission à Rome.*

Rome 31 Mai 1849.

(428)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerando che lo stato di guerra togliendo le comunicazioni ed i movimenti economici rende sommamente difficile la trasmissione d'alcune Province alla Capitale dei fondi necessari a soddisfare agl' impegni commerciali de' cittadini della Repubblica, e che uopo è provvedere ch'essi non soffrano nocumento per la decorrenza de' termini fatali;

ORDINA:

È accordata la proroga di dieci giorni per le Cambiali ed obbligazioni commerciali che scadono in Roma da oggi al 15 giugno prossimo.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione.

Dato dalla residenza del Triumvirato il 31 Maggio 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(426)

REPUBBLICA ROMANA

CITTADINI!

Non solamente il Generale Oudinot ha rifiutato aderire alla Convenzione stretta fra noi e l'Inviato Straordinario di Francia; ma denunzia rotta la tregua e libero il suo esercito d'assalirci.

Serbiamo a domani i particolari.

Checchè avvenga, i Romani faranno il debito loro: noi il nostro. Dio e il Popolo hanno dato vittoria all'armi nostre una volta contro l'uomo che ci minaccia; Dio e il Popolo la daranno di nuovo.

Roma 1 Giugno 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(427)

REGOLAMENTO

PEI CAPPELLANI MILITARI DELLA REPUBBLIBA

1. I Cappellani militari sono di tre specie *Sedentari*, *Mobili*, *Aspiranti*.

2. I sedentari al servizio delle guarnigioni si prelevano dai Cappellani mobili, che per lungo, e faticoso servire, o per ferite, o per malattie contratte durante le campagne meritassero un particolare riguardo.

3. I mobili sono sempre ricavati dagli aspiranti, secondo la loro anzianità.

4. Gli aspiranti in numero determinato nè mai per titolo alcuno alterato, servono con mezzo soldo nelle ambulanze, e le seguono nelle marcie con mezzo indennizzo.

5. La nomina dei Cappellani aspiranti è dietro concorso, ed esame de' requisiti presso il Cappellano Maggiore sulle liste presentate dal Ministro.

6. I requisiti necessari sono: ingegno, capacità, studj teologici compiuti, attitudine alla predicazione, esemplarità di condotta, fede politica senza sospetto.

7. Il risultamento del concorso deve dare ai requisiti nota di ottimo, e di bene; il mediocre sarà sempre escluso.

8. Il Cappellano maggiore rimette le posizioni col voto al Ministro di Guerra, d'onde i concorrenti le dovranno ritirare.

9. Il Ministro di Guerra deve nominare tra quelli che avranno sortito l'ottimo; i non inclu-

si non acquistano diritto di nomina in posteriori esami, acquistano però un titolo di preferenza, in parità di requisiti, coi nuovi concorrenti.

10. Il Ministro destina, trasloca i Cappellani secondo il bisogno, e le inchieste, informandosene antecedentemente al Cappellano Maggiore, e a cosa fatta ragguagliandonelo per sua norma.

11. Tutti i Corpi dell' esercito Repubblicano essendo eguali in faccia alla Patria, non vi è maggiore, o minor merito pel Cappellano l'appartenere all'uno piuttosto che all' altro.

12. Il Cappellano nel rispettivo Corpo amministra i Sacramenti, celebra in tutti i giorni festivi, assiste gl' infermi, e moribondi, dispensa la parola evangelica, promove e tutela la moralità, e nell'ora delle battaglie si trova a confortare i fratelli morenti.

13. Il Cappellano nelle pubbliche funzioni che esigono il movimento del Corpo a cui appartiene, deve andare d' intelligenza col Comandante del Corpo stesso pel luogo, pel modo, pel tempo.

14. Il vestiario del Cappellano nelle funzioni ecclesiastiche deve essere sempre l'abito tallare, al quale non addicendo (almeno per ora) i peli al mento, questi rimangono proibiti.

15. Fuori delle funzioni ecclesiastiche, quando non inceda in abito tallare, il Cappellano deve vestire un costume a tutti uniforme, e cioè, collare turchino pallido, soprabito prolungato sino al ginocchio ad un solo petto e bottoni di seta, con paramani e goletta (alla foggia militare) di velluto nero senza filetti di sorta, calzoni corti, calze nere, scarpe, cappello a piccola barca con falda di tre pollici orlata in nero, e schiacciata

per un mezzo pollice ai due lati, con zucchetto basso e rotondo, e con un sottile cordoncino tricolore con due fiocchetti simili, e non cadenti dalla falda del cappello. Il solo Cappellano maggiore porterà il cordoncino di oro terminante in due fiocchetti similmente d'oro e non cadenti.

16. Per la marcia, e la cattiva stagione il Cappellano può usare gli stivaletti, ossia ghette fino al ginocchio, il cappotto civico, la tela incerata al cappello.

17. È assolutamente prescritto che tutti i suoi abiti debbano essere di colore rigorosamente nero.

18. I Cappellani non cavalcheranno, all'infuori di quelli di cavalleria, e artiglieria volante, o nei casi di assoluta necessità nelle marcie, e nel campo: : nè porteranno mai berretto fuori che per la comodità della carrozza nei loro viaggi.

19. Il Cappellano che manchi non può essere avvertito che dal suo Comandante: in caso che non si renda all'ammonizione il Comandante ne avverte il Cappellano maggiore perchè lo richiami al dovere; ove fallisca anche questo mezzo, ovvero che il suo servizio per cagioni speciali sia men profittevole al Corpo, il Comandante sotto la sua responsabilità ne informa il Ministro, il quale manda la posizione al Cappellano maggiore perchè verifichi, dietro questa verifica il Ministro pronunzia o della espulsione, o del trasferimento.

20. Il Cappellano espulso non ha diritto nè a compensi, nè a pensioni.

21. Il Cappellano maggiore trasmette per cir-

colare gli ordini speciali del Ministero, le facoltà e le dispense per l'esercito nelle materie ecclesiastiche, ed è l'organo presso il Ministero, e l'Autorità ecclesiastica superiore d'ogni domanda, o ricorso che riguardi materie sacramentali.

22. Se qualche Cappellano si credesse ingiustamente aggravato dai suoi Superiori, si serve del Cappellano maggiore per far pervenire direttamente le sue ragioni e le sue discolpe al Ministero di Guerra, onde ottenerne giustizia.

23. Il Cappellano maggiore ha specialissimo incarico di far mantenere nell'esercito il culto della religione, procurando che non vi si manchi, avvisando e provvedendo quando vi fosse mancamento: e di far osservare da tutti i Cappellani il presente Regolamento.

24. Al Cappellano maggiore appartiene sotto la sua responsabilità che i Cappellani onorando il loro ministero sieno rispettati.

Roma 1° Giugno 1849.

Per il Ministro di Guerra c Marina
MATTIA MONTECCHI

(128)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerate le dimande dei Presidi delle Province, affinchè si provveda alla urgente necessità di moneta e di piccoli valori per sopperire alle transazioni commerciali ed ai bisogni delle popolazioni;

Considerato che eguale e maggiore necessità si presenta per l'armata, le di cui operazioni reclamano valori di facile e pronta circolazione;

Considerato che il miglior modo di accorrere a tali urgenze è la coniazione celere ed abbondante della moneta;

Ordina:

La Zecca di Roma, e gli Officj del Bollo ori ed argenti nelle province, non occupate, sono autorizzati ad acquistare argenti in pasta o manifatturati, coll'aumento del venti per cento sul valore reale, riconosciuto coi metodi fin qui in vigore. Questo premio sarà variato con pubblico avviso a misura che il corso di Piazza sarà legalmente constatato nei Listini della Borsa.

Gli argenti dei quali scadesse la vendita sia nei Monti di Pietà, sia nelle pubbliche Depositerie, e ne' Tribunali di Roma e delle Province, saranno consegnati in Roma alla Zecca e nelle Province agli officj del Bollo degli ori ed argenti,

dai quali sarà pagato il valore reale, più il venti per cento.

La ricevuta della Zecca, e degli officj sopraindicati terrà luogo dell' atto di vendita, e come tale sarà trascritta nei relativi registri per erogare il prodotto come di ragione.

La consegna degli argenti sarà fatta dentro ventiquattro ore dalla scadenza del termine destinato per la vendita, e dentro tre giorni, se nei luoghi in cui deve seguire, non esista alcuno degli Officj destinati pel ricevimento.

Questo termine si osserverà eziandio per gli oggetti la di cui vendita fosse scaduta nell'epoca (qualunque siasi) anteriore alla pubblicazione della presente Ordinanza.

I Dirittori, i Depositarj e gl'Impiegati di qualunque grado che non si prestassero (e molto più se direttamente, o indirettamente si opponessero) alla esecuzione della presente disposizione saranno immediatamente destituiti.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla residenza del Triumvirato li 2 Giugno 1849.

I Triumviri

Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 45.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE

(429)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DE' LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE

Dopochè per circostanze particolari si è adottato il metodo di destinare ai collaudi de' pubblici lavori d'acque e strade gl'ingegneri residenti nelle diverse Province dello Stato, mi sono avveduto che taluni dopo aver compite le visite e le verificazioni locali, si allontanano dalla Provincia nella quale debbono eseguire le collaudazioni, e si riservano di stendere i processi verbali di laudo ritornati che siano nelle ordinarie loro residenze, e lontani dagli Ingegneri che hanno diretto i lavori, e dagli appaltatori che li eseguirono.

Siffatta pratica non è consentanea alla regolarità e può dar luogo a ritardi, imbarazzi ed inconvenienti di vario genere.

Nell'interesse pertanto di far cessare questo abuso credo opportuno di ordinare che nessun Ingegnere collaudatore si allontani dalla Provincia di cui ha visitato i lavori, se prima presso l'Officio dell'Ingegnere locale non abbia estesi i processi verbali di laudo e riportate le accettazioni degli appaltatori, dando così pieno compimento alla ricevuta commissione.

Sia perciò cura di tutti gl'Ingegneri collaudatori che per l'avvenire si nomineranno di attenersi esattamente a questa disposizione, e i Presidi delle Province ne sorveglino l'osservanza.

Roma 2 Giugno 1849.

Pel Ministro

P. Provinciali *Sost.*

(430)

REPUBBLICA ROMANA

CITTADINI!

Ecco la lettera colla quale il Generale Oudinot manifestava il rifiuto di aderire alla convenzione pubblicata jeri.

Corpo della Spedizione del Mediterraneo:
il Generale in capo.

Quartier Generale in Villa Santucci
Il 31 Maggio 1849.

Signori Triumviri:

Ho avuto l'onore di farvi sapere questa mattina che in quanto a me accetterei l'*ultimatum*, che vi è stato trasmesso il 29 di questo mese dal signore de Lesseps.

Con mia grande sorpresa, il signor de Lesseps mi porta, al suo ritorno da Roma, una specie di convenzione che è in una piena opposizione collo spirito e colle basi dell' *ultimatum*. Sono convinto che sottoscrivendola, il signor de Lesseps ha oltrepassato i suoi poteri. Le istruzioni che ho ricevute dal mio Governo mi vietano formalmente d' associarmi a quest' ultimo atto. Lo considero come non avvenuto, ed è del mio dovere di dichiararvelo senza tardare.

Il Generale Comandante in Capo l'Armata
di spedizione del Mediterraneo
OUDINOT DE REGGIO

A questa lettera il Triumvirato rispose affrettatamente «veder con sorpresa e con dolore il dissenso tra il Generale e il Ministro Pienipoten-

ziario : quel dissenso essere strano; più strano poi quando riguardava una convenzione il cui spirito era conforme al voto dell'Assemblea Francese, e alle simpatie novellamente espresse dalla sua Nazione: delle conseguenze gravi che potevano escirne non esser noi responsabili: sperare che il dissenso cesserebbe presto. »

Il sig. de Lesseps, al quale fu comunicata la lettera del Generale Oudinot, rispose col documento seguente :

Missione Straordinaria della Repubblica Francese a Roma.

Roma il 1. Giugno 1849.

LIBERTA', EGUAGLIANZA, FRATELLANZA

Signori :

In risposta alla comunicazione che voi mi avete indirizzata questa mattina, contenente una lettera del Generale in capo dell'armata francese e la vostra risposta, ho l'onore di dichiararvi che mantengo l'accomodamento sottoscritto jeri, e che parto per Parigi onde farlo ratificare. Questo accomodamento è stato conchiuso in virtù delle mie istruzioni che mi autorizzavano a consacrarmi « esclusivamente alle negoziazioni « ed ai rapporti da stabilirsi fra le autorità e le « popolazioni romane. »

Vogliate aggradire, Signori, le assicurazioni dell'alta mia considerazione.

L'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Francese in missione a Roma

FERD. DE LESSEPS.

Più tardi, il Generale Roselli spedì domanda al Generale Oudinot d'un armistizio di quindici giorni fondato sulla utilità comune ai due eserciti, d'impedire, come per noi si sarebbe liberi una volta d'operare le nostre forze, l'innoltrarsi agli Austriaci. Il Generale Oudinot mandò a questo pure un rifiuto, e dichiarò che non solamente considerava rotta ogni tregua e libero il corso alle ostilità, ma che avrebbe assalito la città, non però prima di lunedì.

A questo punto stanno le cose nostre. Pieni di fiducia nella giustizia della nostra causa, nel diritto incancellabile dei popoli, in Dio che lo assecura, nell'energia nostra e dei nostri fratelli, noi respingeremo la forza colla forza, e trionferemo. Le bajonette e i cannoni francesi non rappresentano, parte indegna della Nazione, che una forza brutale: le nostre bajonette, i nostri cannoni rappresentano un'idea, un santo principio: ogni uomo tra noi difende la propria casa, il proprio onore, la propria Patria, l'eterna Roma. Resistenza e fede! Il popolo di Francia, se conserva senso d'onore e culto di libertà, compirà la nostra vittoria.

Roma 2 Giugno 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(431)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Ministro delle Finanze.

ORDINA :

ART. 1. Il pagamento di Censi e Canoni, solito a farsi fin qui nella vigilia e festa de'Ss. Apostoli Pietro e Paolo nella Camera de'Tributi, sarà eseguito dentro il corrente mese di Giugno in Roma nella Depositeria Generale; e nelle Province per coloro i quali vi sono autorizzati per concessione, od abilitazione presso le Casse Nazionali.

ART. 2. Nelle Province occupate è vietato agli Enfiteuti ed Investiti di pagare nelle Casse locali. Essi devono versare nella Depositeria Generale di Roma indeclinabilmente.

ART. 3. Decorso il termine prescritto, si procederà contro i morosi a termini di legge.

ART. 4. Rimangono fermi i diritti del Governo per le devoluzioni già verificatesi e per qualunque altro titolo, non che tutte le obbligazioni assunte dagli Enfiteuti, ed Investiti sunnominati.

Dal Ministero delle Finanze li 2 Giugno 1849.

La Commissione

G. COSTABILI
E. BRAMBILLA
V. VALENTINI

(432)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La Commissione delle Barricate composta dei cittadini Rappresentanti Cernuschi, Cattabeni, e in assenza del cittadino Caldesi, Dott. Andreini, ripiglia le sue funzioni.

Roma 2 Giugno 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(433)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente si è dichiarata in permanenza.

Roma 3 Giugno 1849.

Il Presidente C. L. BONAPARTE

I Segretarj
FABBRETTI — PENNACCHI — COCCHI — ZAMBIANCHI.

(434)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ROMANI!

Alla colpa d'assalire, con truppe guidate da una bandiera repubblicana, una Repubblica amica, il Generale Oudinot aggiunge l'infamia del tradimento, Egli viola la promessa scritta ch'è in nostre mani di non assalire prima di lunedì.

Su, ROMANI! alle mura, alle porte, alle barricate! Proviamo al nemico che neppure col tradimento si vince Roma.

La Città Eterna si levi tutta nell'energia d'un pensiero! Ogni uomo combatta! Ogni uomo abbia fede nella vittoria! Ogni uomo ricordi i nostri padri e sia grande!

Trionfi il diritto, e vergogna perenne all'alleato dell'Austria!

VIVA LA REPUBBLICA!

Roma dalla residenza del Triumvirato 3 Giugno 1849.

I Triumviri

C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(435)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato della Repubblica
DECRETA:

ART. 1. Le botteghe, specialmente quelle di commestibili e le farmacie, devono, come nella giornata del 30, rimanere aperte.

ART. 2. Tutte le campane taceranno. Le campane non devono suonare oggi che per la battaglia e per la vittoria. Riman fermo che, ove occorra, la campana del Campidoglio darà segnale al popolo d'accorrere in massa alle bar ricate: tutte l'altre campane dovranno immediatamente seguirlo.

Roma 3 Giugno 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(436)

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE

Oggi tutte le campane della Città saranno mute.

Al primo rintuono della Campana del Cam-

pidoglio tutte le altre risponderanno a stormo. Sarà segno che l' inimico ci attacca vivamente da vicino.

Allora in ogni parrocchia, in ogni patriarcale, o capitolo qualunque, nei Conventi, e Monasteri sarà esposto il Santissimo.

Dal Redentore dell' umanità s' implori ajuto alla più santa delle cause, a quella che Egli stesso benedisse, e si preghi che illumini coloro i quali a nome Suo spargono la discordia, e fanno versare il sangue dei fratelli.

Roma 3 Giugno 1849.

Il Ministro—C. Mayr.

(437)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Le truppe della Repubblica francese difenditrici del dispotismo e della tirannia ne han seguito i costumi; e mentre avean promesso solennemente di non attaccare prima di lunedì, questa mane avvicinatesi all'avamposto di Villa Pamfili risposero col saluto di pace, e quindi fattesi addosso ad un picchetto lo disarmarono e lo resero prigioniero.

Incominciò alle quattro antimeridiane un fuoco vivissimo di moschetterìa e cannoni—Dura sino alle ore che vi scrivo che sono le 3 e mezza

pomeridiane. Non vi dico il valore dei nostri; è quello che si conviene agl' Italiani convinti di combattere per una causa sostenuta dal buon diritto, e santificata dell'unanime volere.

I bravi di Garibaldi ripresero alla bajonetta la posizione di Villa Pamfili sebbene a forza disuguale—I Carabinieri impedirono che gl'inimici gittassero un ponte sul Tevere vicino a porta del Popolo—fecero ad essi patire gravissima perdita, e s'impossessarono della barca, e di molti *Stutzen* ch'eran dentro. Speriamo che il destino abbia segnata la nostra sorte propizia, e che da Roma libera si propaghi a tutta Italia libertà ed incivilimento.

Queste notizie siano a vostra cura comunicate alle popolazioni, onde conoscano che il valore Italiano risorge gigante appena scosso il dispotismo che l'opprimeva.

Vivete sano

Roma li 3 Giugno 1849.

Il Ministro—C. Mayr.

(438)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO!

Un giorno di guadagnato. Hanno mancato di parola. Ma noi terremo la nostra di resistere, di aver coraggio, di respingere un'altra volta lo strano nemico.

Ci eravamo intesi col Ministro Lesseps, or

c'intenderemo col Generale Oudinot. Per lui conviene il linguaggio del 30 aprile, linguaggio chiaro, e concorde perchè tra noi non è l'anarchia, e la discordia che regna nel campo Francese tra gli Ambasciatori, e i Generali.

Popolo! ritorniamo alle barricate. Rammentiamoci che ostinandosi le artiglierie nemiche devono aprire nelle mura una breccia, e che appunto per questo dietro alle mura elevammo le nostre barricate. Allora, allora comincierà la vera lotta del popolo. Lotta implacabile perchè col fratello che ci scanna la madre, la ferocia è diritto, è dovere di natura.

Nè dieci, nè venti mille cannonate, o bombe bastano a incenerire Roma, e seppellire la libertà.

Roma la mattina del 3 Giugno.

I Rappresentanti del Popolo
ENRICO CERNUSCHI
VINCENZO CATTABENI
VINCENZO ANDREINI

(439)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI!

A prevenire le disgrazie alla Cavalleria che in questi giorni dovrà percorrere la Città, siete invitati a spargere innanzi le vostre case la pozzolana, o terra, per agevolare senza pericolo il rapido corso della medesima. Inoltre inaffierete due volte il giorno la parte della strada che vi spetta per impedire la polvere.

Si risparmieranno da questa disposizione gli abitanti delle strade meno frequentate.

Si raccomanda l'esatta osservanza di quanto venne ordinato dalla Commissione Municipale, dalla quale s'inibiva spargere sulle vie altre materie fuori delle prescritte, onde evitare i danni che ne conseguirebbero alla pubblica incolumità.

Romani! Il pronto eseguimento di quest'ordine provi al mondo che nelle cose ancora meno interessanti, sapete mostrarvi degni del vostro nome, che risorto a grandi destini, risuona ora nuovamente glorioso per l'intera Europa.

Dall'Ufficio di Sicurezza pubblica civile e militare. Roma la mattina del 3 Giugno 1849.

Il Direttore Civile — *Il Capo Militare d' Ufficio*

O Meloni — Calvagni *Maggiore*

(140)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Invitiamo i Cittadini che possiedono sacchetti di terra a portarli vuoti presso questa Commissione al Palazzo Borromeo con ogni sollecitudine.

Roma 3 Giugno, sera.

I Rappresentanti
Cernuschi
Cattabeni
Andreini

(441)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI :

Voi avete sostenuto oggi l'onore di Roma e l'onore d'Italia. Avete combattuto per oltre a quattordici ore come vecchi soldati. Avete, sorpresi, colti all' impensata dal tradimento, da una violazione di promessa formale e segnata, conteso palmo a palmo il terreno, riconquistato posizioni per un' istante perdute, respinto le più valorose milizie d'Europa, salutato la morte con un sorriso. Dio vi benedica, custodi delle glorie paterne, come noi, orgogliosi d'avere indovinato ciò che era in voi, vi benediciamo in nome d'Italia.

Romani! Questa è una giornata d'eroi; una pagina storica.

Noi vi dicemmo ieri: SIATE GRANDI. Oggi, voi SIETE GRANDI. Durate tali. Siate costanti. Al Popolo di Roma possono domandarsi prodigii. Al Popolo di Roma, alla Guardia Nazionale Romana, alla gioventù d'ogni classe, noi diciamo con piena fiducia: «Roma è inviolabile: custo-
« ditene questa notte le mura; dentro le vostre
« mura stà raccolto l'avvenire della Nazione. Ve-
« gliate, mentre i combattenti di quattordici ore
« riposeranno alle porte, alle barricate. Veglia
« con voi l'Angelo della Patria. E l'Angelo della
« Patria è fratello dell'Angelo della Vittoria.

VIVA LA REPUBBLICA!

Roma 3 Giugno 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

(112)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI!

A rassicurarvi e proteggervi da congetture esagerate sulle nostre perdite nella giornata di ieri; pubblichiamo oggi le cifre come abbiamo potuto accertarle, e senza aspettare il ragguaglio minuto officiale, gli elementi del quale si stanno raccogliendo.

I feriti accolti alla Trinità dei Pellegrini sono cento trentasei: gli Ospedali secondari ne contengono fra tutti un numero minore di cento.

L'Ospedale superiore ha tre morti; gli altri nessuno.

I minacciati di morte non oltrepassano, per quanto può calcolarsi, i dodici.

Pochissimi sono i morti sul campo; e speriamo darne la cifra esatta domani. Tra questi dobbiamo deplorare parecchi uffiziali.

Cittadini, non diffidate mai quanto, alla schiettezza della parola e alla purità delle intenzioni, dei vostri Triumviri. Non interpretate mai sinistramente il nostro silenzio. Voi siete tali da intendere ogni verità, e noi siamo tali da dirvela. Tra voi e noi vive un patto d'amore e di fiducia senza confini. Serbate questa fiducia. È il pegno migliore della Vittoria nella battaglia che ultima ci rimane forse ancor da combattere.

Roma 4 Giugno 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 46.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE

(443)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 4 *Giugno* 1849.

Allorchè per servizio militare occorreranno a qualcuno i mezzi di trasporto, dovrà dirigersene la richiesta all'Intendente Generale, il quale, verificata la causa, ne farà l'ordine di pagamento. Senza di esso è proibito all' Intendente militare di pagare l'importo di vetture, o altri mezzi di trasporto, qualunque ne sia stato il motivo o il pretesto.

Le vetture per servizio del Ministero della Guerra saranno ordinate con invitazione in iscritto dell'Ajutante del Ministero secondo il consueto.

Restano diffidati i negozianti di vetture di non prestarsi ad altre richieste, sotto pena di non riceverne dall'Amministrazione Militare il corrispondente pagamento.

Per il Ministro MONTECCHI

(444)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerato che nelle attuali circostanze deve aversi in considerazione che il Popolo non trovasi in grado di corrispondere a tutti i suoi impegni;

ORDINA:

La vendita degli oggetti depositati in pegno nel S. Monte di Pietà per somme non superiori agli *Scudi trenta*, è sospesa fino a nuova disposizione.

Roma, dalla residenza del Triumvirato li 5 Giugno 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(448)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ROMANE! FIGLIE DEL POPOLO!

I vostri mariti, i vostri figli, i vostri fratelli combattono il nemico della Patria alle mura: voi avete diritto all'amore e alla protezione del Paese. Il nemico, che si ritrasse l'altro ieri atterrito davanti agli uomini vostri, ha minacciato oggi colle bombe le vostre case. Voi siete donne Romane, non potete impaurirvi ad una minaccia impotente, perchè le truppe nostre terranno il nemico lontano; combatteranno, occorrendo, coi vostri cari alle barricate; ma Roma deve protezione alle vecchie madri, ai fanciulli de' suoi difensori. Il Triumvirato decreta in conseguenza:

Che le famiglie popolane le cui case fossero minacciate dalle bombe o dal cannone, durante

l'assedio, a cominciar da domani, e occorrendo anche prima, avranno alloggio per cura del Governo in case, palazzi o conventi fuori d' ogni pericolo:

Che i Rappresentanti del Popolo in ogni rione riceveranno le domande, ne verificheranno la giustizia, e rilasceranno una carta d' ammissione ai locali, la lista dei quali verrà consegnata ad essi, colle dovute istruzioni, dal Ministero dell'Interno.

I Triumviri affidano alla virtù e al patriottismo delle popolane Romane la custodia vigilante e l'ordine necessario a preservare da ogni guasto le abitazioni assegnate ad esse da Roma.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 5 Giugno 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(446)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che alle virtù cittadine sono ricompensa ed eccitamento i segni che attestano la riconoscenza della Patria;

Considerando che il modo della distribuzione de'premj al merito civile avuto in uso dal cessato Governo, vuol essere in oggi conforma-

to alle nuove istituzioni e alla dignità di un Popolo libero ;

Il Triumvirato

DECRETA :

A retribuire con degno premio i Cittadini benemeriti della Patria saranno coniate tre specie di medaglie—in rame—argento—ed oro.

Ciascuna delle tre specie rappresenterà ugualmente, da una parte l' Italia guerriera avente il corno dell'abbondanza e l'Aquila posata sul globo coll'epigrafe intorno—*Repubblica Romana*; dall'altra la corona civica con intorno l'epigrafe—*la Patria riconoscente*—e nel mezzo—*alla virtù cittadina.*—

Nella distribuzione delle medaglie secondo i diversi gradi di merito, si terrà conto della virtù , dell'intelletto e del coraggio che avranno cooperato al compimento dell'azione che dee premiarsi.

La medaglia d'oro sarà concessa a quelli i quali, mediante il concorso di tutte le dette facoltà, avranno recato con opere splendide un sommo vantaggio alla Patria.

La medaglia d'argento sarà applicata a quelli, i quali avranno fatto opera in cui, ad una delle qualità sopra indicate, si congiunga l'utile pubblico.

La medaglia di rame a chi abbia salvato la vita di un privato Cittadino.

Il Governo della Repubblica vigilerà alla retta distribuzione delle civiche ricompense.

L' esecuzione del presente rimane affidato al Ministro dell'Interno.

Dato dalla residenza del Triumvirato il 5 Giugno 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(447)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la necessità di molestare ed impedire efficacemente il nemico ne' suoi lavori d'assedio;

Considerando che molte armi, più specialmente idonee allo scopo, stanno disperse nelle mani di cittadini non ordinati a operare collettivamente;

Il *Triumvirato*

DECRETA:

ART. 1. Ogni Cittadino, detentore d'una Carabina a palla forzata, dovrà nel tempo il più breve possibile dalla pubblicazione del presente Decreto, presentarla al Quartier Generale, o presentarsi come volontario disposto a far parte d'una o più Squadre che s'organizzeranno per più utilmente concorrere alla difesa di Roma.

Art. 2. I contravventori perderanno l'arma, e saranno punibili d'imprigionamento.

Roma 5 Giugno 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(448)

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE AI FARMACISTI

Cittadino.

Sulla richiesta del Cittadino Carlo Valentini incaricato di presiedere alla Farmacia per l'Abulanza del Quirinale, in rappresentanza del Cittadino Professor Peretti, siete invitato, Cittadino Farmacista, a somministrare tutti quegli oggetti, che saranno necessarj pel soccorso dell' Ambulanza stessa , come pure ad inviare in ajuto l' alunno della vostra Spezieria per quel tempo che gli verrà prefisso in ragione di turno.

E perchè il presente invito possa avere pronta esecuzione, sarà vostra cura di tenere specialmente preparati cerotti , unguenti , ed altre spezie, che con maggiore facilità possono richiedersi per la cura dei feriti.

Terrete a conto la ricevuta degli oggetti somministrati, che il Cittadino Valentini vi rilascerà, poichè essa vi servirà di giusto titolo per

il pagamento, di cui s'incarica il Governo della Repubblica.

Salute e fratellanza.

Roma 5 Giugno 1849.

Il Ministro—C. Mayr

(449)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO !

Oggi fu battaglia di Cannoni. La meno sanguinosa.

La palla di Moschetto colpisce gli uomini, la palla di Cannone, la Bomba, il Razzo, colpiscono le mura e le case. È rarissimo il caso degli uccisi, oggi non abbiamo un sol morto.

Anche gl'incendi difficilmente si sviluppano. I nostri esperti Vigili saprebbero prestamente estinguerli.

Dunque coraggio, sangue freddo, e buon umore. Si tratta della Repubblica Romana e di tutta Italia.

Quelli che sono armati di Fucili a lungo tiro, di Carabina, o di stuzen faranno bene a trovarsi sulle alture del Montorio. Di là potranno, bene appostati, mirare i Cannonieri nemici tostochè avvinicino i pezzi.

Popolo, noi parliamo col cuore quindi con sincerità Repubblicana. Mantenete il coraggio Romano nelle vostre Donne. Il Governo troverà per

loro alloggi principeschi, se le case dove abitano pericolassero. Non diamo retta agli allarmisti. Imponiamo loro silenzio coll'esempio, e col patriottismo.

Il centro della Città sappia che sulla mura e nei luoghi più esposti i combattenti stanno lieti, e fidenti. Il luogo della pugna è il più glorioso, quivi l'animo di tutti è tranquillo e sicuro.

Domani il cannoneggiare sarà più vigoroso. S'avvicini l' assalto alle Barricate; quivi si conoscerà il Popolo Romano.

VIVA LA REPUBBLICA, VIVA LA NOSTRA ITALIA!

La sera del 5 Giugno 1849.

I Rappresentanti del Popolo
CERNUSCHI
ANDREINI
CATTABENI

(150)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerando che la coniazione della Moneta erosa deve non solo essere continuata, ma eziandio accellerata per provvedere ai giornalieri bisogni del piccolo commercio;

Considerando che l' invasione straniera impedisce alla zecca di trarre le paste metalliche dall'estero ;

Considerando che nell' eseguire la più ordinata requisizione degli argenti, devesi conciliare la celerità dell' operazione con una completa guarentigia sì dell'interesse della pubblica Amministrazione come di quello dei privati requisiti ;

Visto il decreto del due caduto Maggio ;

DECRETA:

ART. 1. La facoltà di requisire danaro, argenti, ed altri valori metallici è unicamente devoluta alla Commissione di requisizione, a cui si accordano per questo effetto pieni poteri.

ART. 2. Nessun Cittadino potrà sotto alcun pretesto perquisire la casa dei privati, se non sia in virtù di un mandato della Commissione, munito delle rispettive firme suggello, e se non sia inoltre accompagnato da officiali di Pubblica sicurezza.

ART. 3. Qualunque abuso, o contravenzione in proposito verrà giudicata, e punita militarmente.

ART. 4. I valori metallici requisiti di pertinenza privata saranno, dopo riconosciutone il peso, assicurati al proprietario entro le 24 ore, o con pagamenti in boni della Repubblica, o con cartelle di credito sopra i beni indemaniati.

ART. 5. Chi nascondesse, o prestasse mano al nascondimento dei valori soggetti a requisizione, sarà punito immediatamente con una multa uguale ai valori stessi, da scontarsi in caso d'impotenza col carcere; e ciò senza pregiudizio delle conseguenze legali pel carattere *specialmente* criminoso del fatto.

Il giudizio sarà pronunziato sommariamente dalla Commissione di requisizione.

Art. 6. I Commissari Regionari dovranno mettersi in piena intelligenza colla Commissione, e ajutarla in ogni modo migliore.

Così pure le autorità Civili e Militari tutte le presteranno il loro appoggio ad ogni richiesta.

Art. 7. Resta fermo l'aumento del 20 per cento portato dal decreto 2 corrente Giugno per gli argenti che vengano spontaneamente presentati alla Zecca.

Art. 8. Nel Monitore Romano verranno iscritti tutti i valori requisiti, coi nomi dei proprietari di essi, e i depositi fatti nelle mani del Governo.

Dalla residenza del Triumvirato li 6 Giugno 1849.

I Triumviri

Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(451)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la necessità di rendere in parte calcolabili le forze che il Popolo Romano somministra alla difesa, e di dare ad esse forma più regolare;

Il Triumvirato

DECRETA :

ART. 1. Sono istituite tra i popolani d'ogni Rione, pel tempo in cui dureranno i bisogni straordinari della difesa, compagnie ordinate sotto il nome di SQUADRE DEI SETTE COLLI.

ART. 2. L'ordinamento di queste Squadre è affidato ai Capi-Rioni, diretti dalle istruzioni che riceveranno in una Circolare del Comando Generale. Al Comando Generale apparterrà la mobilizzazione delle Squadre sui punti dove l'azione loro sarà richiesta, e la scelta dell'officiale che ne dirigerà l'azione.

ART. 3. I cittadini appartenenti alle Squadre dei Sette Colli riceveranno, pel tempo del loro servigio, una retribuzione giornaliera, eguale a quella della Guardia Nazionale mobilizzata (25 baj.)

Dato dalla residenza del Triumvirato il 6 Giugno 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
A. SAFFI
G. MAZZINI

(482)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Per le considerazioni contenute nei precedenti Decreti 11 e 28 Aprile e 5 Maggio del corrente anno, concernenti la emissione de' Boni di valori minori di uno scudo;

DECRETA;

ART. 1. In rappresentanza interinale di altrattanta moneta Erosa saranno emessi *cento mila scudi* in Boni da *dieci baiocchi*.

ART. 2. I detti Boni saranno stampati sopra carta della Cartiera Nazionale esistente in Roma, eguale in tutto a quella usata per la carta bollata da bajocchi dieci. Porteranno due bolli a secco della Repubblica e la firma *C. Armellini*.

ART. 3. Il Ministero della Finanza è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 6 Giugno 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(435)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando da un lato, che nei presenti casi di Roma ogni fucile che giaccia inoperoso costituisce pel posseditore una colpa verso la Patria—dall'altro, che i più fra gl'impiegati nei pubblici dicasteri devono, mentre altrove si combatte, rimanere al loro posto perchè la macchina governativa non soffra indugio e i combattenti non si trovino privati dall'attività che ordina ed alimenta la guerra;

Considerando che molti fra i popolani volenterosi di combattere per la difesa mancano d'armi e ch'è urgente trovarle;

Il Triumvirato

DECRETA:

Gl'impiegati in attività provveduti di fucile ne faranno consegna, immediatamente dopo la pubblicazione del presente decreto, ai loro Capi-uffizio, i quali invigileranno, sotto la loro responsabilità, alla comunicazione e all' esecuzione. I contravventori perderanno il soldo d'un mese.

I fucili da caccia sono compresi nella presente disposizione.

Roma 6 Giugno 1849.

I Trinmviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(484)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI!

Le braccia dei lavoratori bisognosi di mercede non bastano all'opera delle fortificazioni che noi dobbiamo opporre ai cannoni del Luogotenente di Luígi Bonaparte. I buoni Cittadini d'ogni classe suppliscano dunque, e corrano ad offrirsi lavoratori volontarii. I padri e le madri di quei francesi che oggi guerreggiano contro noi per uccidere la Repubblica, davano nel 1790 l'esempio di un simile slancio generoso. Per le feste della grande rivoluzione furono veduti gli eleganti Parigini, uomini e donne, trattare il badile e spingere le cariole. Mostriamo ai figli degeneri, che Noi abbiamo assunta l'eredità di quelle virtù che essi rinnegano. E l'esempio dei lavoranti novelli e gracili raddoppierà il vigore alle braccia robuste esercitate nella fatica. Sù! all'opera tutti! nessuna gloria manchi ai Cittadini di Roma risorta! In tutte guise si serve alla patria, le mani delicate che avranno fatto il callo trattando la zappa e la vanga, saranno un segno d'onore, come le cicatrici riportate nelle battaglie.

Roma 6 Giugno 1849.

I Triumviri
C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 47.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.--Tipografia Nazionale

(155)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI :

Domani ricorre il giorno dedicato a festeggiare l'OSTIA di PACE e d'AMORE—La Corte Romana con molta esteriorità di pompa e di lusso la solennizzava. La guerra, che ferve accesa sotto le vostre mura, impedisce quest'atto religioso. Il Popolo conosce e condanna chi ne ha la colpa. Quest'atto però non deve mancare. Ciascun Parroco, ciascun Capitolo lo eseguisca nelle mura della sua Chiesa. Le umili preci dei Cristiani sceverate dal fasto s'innalzeranno al Cielo, e più gradite saranno accolte ad espiazione dei peccati, ed a soccorso del Popolo pregante e fidente in quel DIO che benedice e tutela la causa degli oppressi.

Dal Ministero dell'Interno li 6 Giugno 1849.

Il Ministro—Carlo Mayr

(156)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 6 *Giugno* 1849.

Giungono dispiacevoli a questo Ministero le lagnanze che ai nostri prodi Militari, che combattono a difesa dell'onore e della libertà della Patria, manchi alcune volte il necessario sostentamento. A scanzo di ulteriori incovenien-

ti importa assolutamente che avendo i militi soldo, soprassoldo, e viveri di campagna in danaro, i Capi di Corpi facciano per mezzo de' loro Forieri, addetti appositamente a quest'officio, provvedere a tempo debito l'occorrente onde non difetti di viveri chi espone la sua vita a vantaggio della causa comune.

L' Intendenza Generale mentre esattamente paga alle amministrazioni de' corpi i soldi, soprassoldi e i viveri di campagna sopradetti, queste debbono aver cura perchè l' occorrevole sia giornalmente apprestato. Quindi il Ministero, che pur non tralascia di spedire gratuitamente sul luogo del combattimento acquavite, vini ed altre bevande a sollievo dei valorosi, ricorda sulla più stretta responsabilità ai Comandanti l'obbligo che loro incombe dell'acquisto e somministrazione dei viveri giornalieri.

Ingiungano ai Forieri di provvedersi del necessario più divisamente che è possibile pei varj Quartieri della Città; onde un qualche Rione non rimanga sprovvisto di vettovaglie per gli Cittadini. Ove poi per qualche particolare e rara circostanza i Forieri dovessero rilasciare i boni, questi siano firmati dal Comandante, o da altro Ufficiale a ciò da esso delegato; e questi boni non dall'Intendenza Generale, ma debbono essere pagati dalle Amministrazioni dei Corpi. Dacchè più volte è accaduto, che negozianti abbiano recato a questo Ministero per esigerne l'equivalente, boni contrasegnati dai semplici Comuni.

In fine, il sottoscritto è persuaso che i Comandanti, ai quali è tanto a cuori la gloria

militare dei loro Corpi, sapranno d'ora innanzi invigilare colla maggiore energia, perchè ai soldati nulla manchi del necessario sostentamento.

Per il Ministro assente
M. Montecchi.

(437)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Molti uomini sono ai lavori: molti più si richiedono. Noi vogliamo e dobbiamo averli; e per questo chiediamo la cooperazione attiva di tutti i buoni.

Cessino tutti i lavori privati. Oggi, non esiste più che la cosa pubblica, LA SALUTE DI ROMA. Le case private, gli edifizi cittadini si proteggono alle mura. Roma e l'Italia stanno sull'opere di fortificazione. Un palmo di terrapieno può salvare a un tempo l'onore del paese la vita d'un figlio di Roma. I cittadini vi pensino, e ci ajutino tutti all'opera santa.

I volenterosi si presentino o mandino al Campidoglio e alla Commissione delle Barricate: avranno destinazione, e su i luoghi di lavoro, viveri e retribuzione.

Roma 7 Giugno 1849.

I Triumviri
C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(458)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che nello stato d'assedio in cui ci troviamo può sorgere improvvisamento il bisogno di condurre con rapidità le nostre forze da un punto all'altro della città;

Il Triumvirato

DECRETA :

Tutti i vetturini che possedono *Omnibus*, Carrozze ed altri veicoli di qualunque sorta, saranno tenuti a trovarsi di notte nei luoghi qui sotto indicati con i suddetti mezzi di trasporto, forniti di Cavalli ivi abbivaccati; nè potranno prestarsi a servizio di chicchessia senza un permesso del Ministro della Guerra, del Generale comandante in Capo, o di chi per essi.

I luoghi destinati per la riunione sono il Palazzo—*Altieri* — *Doria*—*Chigi*—*Odescalchi*— *Farnese* — *Corsini* — *Accoramboni* — *Palazzo di S. Spirito*.

I Contraventori perderanno il legno ed i cavalli, e saranno inoltre assoggettati ad una multa non minore di Scudi Cinquanta.

Sono eccettuati da questa legge quei vetturini che in qualunque modo fossero già al servizio del Governo, o del Municipio Romano.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 7 Giugno 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

Cittadino Preside

Il Triumvirato della Repubblica col Decreto dei 29 Maggio 1849, di cui vi si trasmettono quì uniti alcuni esemplari, ordina che le autorità dei Comuni debbano concorrere alla regolare esazione della Dativa, prestando, se bisogna, mano forte al Governo col mezzo della Guardia Nazionale. I motivi di questo Decreto non sarebbero certamente sfuggiti alla vostra penetrazione, se anche non fossero espressi nei *Considerando* che ne formano parte; ma forse non tutti i Cittadini saranno egualmente penetrati della giustizia di questa misura, e della sua perfetta conformità ai principj del Governo Repubblicano.

Quindi è che la Commissione di Finanza trova opportuno di raccomandare quest'oggetto alla vostra speciale attenzione, ed al vostro zelo patriottico.

Sia vostra cura, Cittadino Preside, di far conoscere in quel modo che vi parrà migliore, a tutti i Cittadini della vostra Giurisdizione, ma più specialmente ai membri delle Amministrazioni Comunali ed ai Capi della Guardia Nazionale la somma differenza che passa fra i rapporti che hanno i privati ed i comuni con un Gover-

no assoluto da quelli che esistono fra i medesimi ed un governo dispotico; i comuni sono necessariamente in uno stato di oppressione ovvero di opposizione legale, anzi costituiscono la sola opposizione legale possibile. Quanto alla Guardia Nazionale essa non può esistere sotto un governo dispotico, se non di nome soltanto; perchè se esistesse davvero, il governo dovrebbe cambiare la sua forma, e i suoi principj.

Per lo contrario in un governo libero, in un governo costituito per la volontà di tutti, cioè col *suffragio universale*, gl'interessi che esso governo propugna sono quelli di tutti, o quelli per lo meno della maggioranza grandissima che lo ha costituito; per la qual cosa è ragionevole che tutti concorrano a promuoverli e sostenerli. Diversamente operando il Cittadino, tenterebbe di far prevalere l'interesse individuale al generale, l'egoismo al dovere, sè medesimo a tutta quanta la società. Ciò che dicesi dei Cittadini va detto anche dei Comuni, i quali sono nello Stato, come l'individuo alla famiglia, o in altri termini sono aggregazioni di famiglie, il complesso delle quali costituisce il corpo sociale.

Rispetto ai militi della guardia Nazionale essi debbono penetrarsi di questi principj nella duplice qualità di membri della sociale famiglia, e di forza intelligente che si costituisce custode e garante della sua esistenza e della sua sicurezza.

Siccome poi la sicurezza tanto interna che esterna dipende in gran parte dalla forza pecuniaria dello Stato, anche per questo riflesso, la guardia Nazionale non deve essere restìa all'adempimento delle funzioni, di cui si tratta.

Piacciavi, Cittadino Preside, di far osservare inoltre che in virtù degli accennati principj, l'intervento di truppe dell'armata attiva nel fatto della riscossione delle imposte, in un Comune ove ciò si rendesse necessario, non sarebbe già un atto di soverchio rigore; ma solo un mezzo di supplire alla insufficienza che avessero mostrata la Municipalità e la Guardia Nazionale, e di far conoscere che il governo vuol tener ferma la prevalenza della *volontà generale* sulle volontà o sconsigliate o colpevoli dei pochi.

È già troppo, Cittadino Preside, avervi accennate queste idee, che voi saprete sviluppare in modo, che i Municipj e le guardie Nazionali ne siano penetrati, e le diffondano nelle masse. Così il patriottismo e la ragione agiranno anche sopra i debitori stessi della Dativa, e renderanno, per così dire, impossibile il caso di applicazione del 2.° articolo del Decreto. Tale inapplicabilità è uno dei più vivi desiderj del governo e della Commissione; e lo è certamente anche di voi, Cittadino Preside, come di tutti i buoni.

Salute e fratellanza

Roma 7 Giugno 1849.

La Commissione

E. Brambilla

G. Constabili

V. Valentini

(400)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 8 *Giugno* 1849.

Soldati!

Mentre io mi perigliava in una missione per Ancona, Voi con miracoli di valore che hanno superato i fatti eroici, le geste omeriche del passato, respingevate per la quarta volta i nemici della Romana Repubblica.

Eglino ad onta della fede data, col grido fraterno sorpresero alcuni dei vostri, e i traditi mandarono in terra straniera come trofeo di una vittoria—sperata invano—perchè voi eletti dal Signore a rompere il bastone degli empi, la verga dei dominatori, vendicaste i traditi, vinceste i forti guidati al fratricidio.

L'accanita lotta che duraste per 16 ore nel 3 giugno coi più agguerriti soldati d'Europa—la carica alla bajonetta sette volte rinnovata contro a battaglioni grossi e le artiglierie fulminanti, vi hanno meritata l'ammirazione dell' Europa, la riconoscenza della patria, l'amore di tutti i buoni.

Soldati! dalle vostre ferite gronda il sangue che redime la terra, lavando i peccati d'una generazione dalle mani fiacche, dal cuore smarrito.

Dio ha alzato la bandiera alle nazioni,—ha adunato in Roma gli scacciati del nuovo Israello ed accolte le dispersioni del suo Popolo dai quattro canti della terra.

Quella bandiera è confidata alle vostre mani.

L'Italia, la Francia stessa, la riceveranno da voi consacrata dal sangue dei nuovi martiri,— simbolo della giustizia che sarà fatta sulla terra — vessillo del regno di Dio che succederà a quello dei despoti—dei re dalla polvere coronata.

Questa è l'ultima lotta del genio del bene con quello del male.

Voi chiuderete la storia delle umane sventure colla vittoria dei popoli—col trionfo di Dio.

Soldati! questa è missione che fa invidiabili le vostre ferite—belli i vostri disagi—cari i patimenti di ogni maniera.

Orgoglio delle madri vostre—maraviglia dei figliuoli — onore delle vostre spose—figli prediletti della Repubblica, avrete dalla storia Romana la immortalità della vita.

Soldati! Io godo di essere tornato fra voi per dividere i vostri pericoli—per meritarmi il vostro amore.

Continuate, e vinceremo!......

Il Ministro di Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA

(161)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

S' invitano tutti i Cittadini che hanno raccolto, e che raccoglieranno i projettili lanciati,

e che lanceranno le Truppe nemiche su Roma, cioè palle da Cannone , Granate , Bombe ec. a portarli (qualora siano interi e servibili) al Capo della Sezione di Artiglieria di questo Ministero il Tenente Colonnello Busi, da cui verrà loro dato il compenso di un Bajocco e mezzo per ogni libra.

Rimarrebbero inutili, o Cittadini, nelle vostre mani quei projettili, che noi invece coi nostri cannoni e mortari rimanderemo al campo nemico!......

Roma li 8 Giugno 1849.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(462)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

AVVISO

Dovendosi demolire tutti i fenili adjacenti alle barricate di Porta Cavalleggieri , s' intima ai proprietarii dei medesimi di valersi di tutti i mezzi, che crederanno più opportuni, per il sollecito sgombro del fieno e paglia ivi esistenti, mentre questo Ministero, a facilitare lo sgombro suddetto, va ad ordinare ai fornitori militari di destinarli al consumo giornaliero , mediante la loro fornitura, colla corresponsione ai

proprietarii del giusto prezzo, da stabilirsi sul corso attuale della Piazza.

Roma li 8 Giugno 1849.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(463)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

LA COMMISSIONE DI TUTELA E AGGIUDICAMENTO PER LE REQUISIZIONI

Investiti, con Decreto del Triumvirato in data 6 Giugno corrente, di pieni poteri per l'esecuzione e l'aggiudicamento di requisizioni d'ori, argenti, valori metallici ec.—noi ci crediamo in obbligo di rassicurare quelli che dalla estensione del nostro mandato traessero argomento di dubbii o paure.

Noi, o Cittadini, non abbiamo altro mandato che di perquisire e requisire il superfluo di alcuni pochi a vantaggio di tutti, a vantaggio della nostra vittoriosa Repubblica.

La modesta fortuna dei più non deve soddisfare agli urgenti bisogni di un Governo scelto dal popolo, e difeso dal popolo col proprio sangue.

A chi, senza pagare questo tributo alla Patria, sta spettatore incredulo e inoperoso o dan-

noso delle nostre vittorie, nascondendo le proprie ricchezze, spetta di alleviare il peso dell' erario impoverito. Ed a ciò noi provvederemo con instancabile alacrità.

I Commissarii dei Rioni sono incaricati del ricevimento di ogni offerta spontanea fatta dai Cittadini volenterosi di soccorrere il Governo nelle strettezze erariali. Il *Monitore* terrà esatte liste, come degli offerenti, così delle offerte ricevute.

Noi, senza dare eccitamenti alla carità cittadina, di cui ebbimo splendide prove finora, dichiarandoci vigili sorvegliatori di ogni danno che le stolide o maligne paure di taluni minacciassero all'erario della Repubblica, abbiamo voluto del paro rassicurare con questa dichiarazione ognuno che avesse temuto non giuste o troppo facili requisizioni in aggravio della propria domestica economia.

Nel palazzo del Governo, in piazza *Madama*, il nostro Ufficio è aperto, come da Avviso del 28 p. p. Maggio, alle reclamazioni di ogni Cittadino leso da chicchesia nei suoi privati diritti.

Roma 9 Giugno 1849.

La Commissione

ORAZIO ANTINORI rappresentante del popolo
GIULIO GOVONI rappresentante del popolo
GIO. PAOLO MUTI Consigliere Municipale
ALESSANDRO MALVEZZI
FEDERICO DODA

(464)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 9 *Giugno* 1849.

Soldati!

L'eroico vostro coraggio ha segnato la più bella pagina nella grande epoca della nostra rigenerazione.

L'Italia vi contempla con orgoglio, il nemico vi teme e vi ammira.

Ma il coraggio solo non basta per vincere, è necessario che sia regolata da una severa disciplina.

Egli è soprattutto in questi momenti, in faccia al nemico che incalza da ogni lato, che io sento il bisogno di raccomandarvi l' osservanza di quella disciplina militare che fa le falangi compatte, ordinate, invincibili.

Per questo s'invitano tutti i Comandanti dei Corpi a far rigorosamente eseguire gli ordini già emanati da noi rispetto ai doveri del soldato.

Si ordina inoltre ai Comandandi di tutti i Corpi:

Art. 1. Di fare tre volte al giorno un appello nominale degli uomini sottoposti al loro comando.

Art. 2. Di inviare il rapporto degli appelli al Comando in Capo.

Art. 3. Di spedire pattuglie miste di Caporali dei diversi battaglioni, condotte da Sotto-of-

ficiali, per arrestare i soldati vaganti nella città senza permesso, e consegnarli alla piazza per essere ricondotti ai rispettivi Corpi.

Art. 4. Il Comando di Piazza veglierà attentamente, che gli officiali non s'allontanino soverchiamente il giorno e la notte dai loro Corpi, e se ne farà immediato rapporto agli officiali superiori.

Soldati! nell'osservanza di queste misure sta la salvezza del nostro paese. Il soldato deve sempre essere pronto alla riscossa, di giorno, di notte, in ogni momento: la patria può aver bisogno di tutti i suoi difensori.

Tenetevi pronti!

Il Ministro della Guerra e Marina
Giuseppe Avezzana

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 48.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Nazionale

(465)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Pochi codardi, taluni forse con tristi mire, diffondono tratto tratto nuove terrificatrici e vergognosi consigli. Pochi imprudenti ed esagerati nei rimedi rispondono arrogandosi di sostituirsi al Governo, e additando nomi d'individui presunti colpevoli al rancore del Popolo.

Il Popolo, migliore degli uni e degli altri, sprezzerà i consigli della paura come quelli della vendetta.

E il Governo forte dell'amore del Popolo invigila sugli uni e sugli altri, e provvederà energicamente contro i terrificatori come contro i provocatori di rimedi illegali e pericolosi: contro i primi, non perchè tema l'influenza di consigli codardi, ma perchè consigli e romori siffatti sono una offesa a un Popolo di generosi:— contro i secondi, perchè l' anarchia è funesta a una bella causa quant' è la paura; e perchè importa non solamente salvare dalle offese esterne la bandiera Repubblicana, ma serbarla pura, incontaminata d'eccessi. La Repubblica è forte, è santa. I difensori delle mura di Roma hanno valore e virtù.

I buoni cittadini accusino al Governo gli spargitori di male nuove: verranno severamente puniti. Ai buoni cittadini il governo, certo d'essere inteso e seguito, affida il mantenimento dell'ordine e il rifiuto di partiti estremi che ri-

velano anch' essi paura, e minacciano disonore alla nostra bandiera.

Roma dalla residenza del Triumvirato li 9 Giugno 1849.

I Triumviri
C. Armellini
G. Mazzini
A. Saffi

(466)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 9 *Giugno* 1849.

Con mia sorpresa e dispiacenza ho potuto rilevare, che alcuni corpi militari, oltre la percezione del soldo, e l'assegna di baiocchi undici a titolo di viveri di campagna, pretendano ancora ricevere il pagamento del soprassoldo ordinario. Questa pretesa, che si vorrebbe giustificare come appoggiata al mio precedente Ordine del giorno sei corrente, è tanto più dispiacevole pel sottoscritto, quanto sono maggiori le attuali ristrettezze e bisogni della Patria

A maggior dilucidazione dell'Ordine del giorno anzidetto, a scanso di equivoci, e per togliere qualsiasi pretesto a delle ulteriori esigenze, si dichiara che oltre il soldo, nell'assegno a ciascun soldato di baiocchi undici al giorno a ti-

tolo di viveri di Campagna, viene compreso anche il soprassoldo ordinario e cessa qualunque altro diritto di percepirlo.

Per il Ministro M. Montecchi

(467)

REGOLAMENTO DISCIPLINALE

PEL SERVIZIO DEI VETERINARI DE' CORPI MILITARI IN GENERE

Art. 1. Il veterinario ispezionerà quando n'è richiesto, ovvero spontaneamente il fieno, la paglia, i grani ec. per manifestarne in occorrenza al comandante del corpo le qualità nocive o non buone, le alterazioni ec.

Art. 2. Esaminerà pure le acque per l' abbeveraggio, onde se impure, alterate etc. indicare i mezzi di correggerle; inquantochè le disposizioni relative possano dipendere dal comandante suddetto; altrimenti ne avviserà il veterinario in capo.

Art. 3. Il veterinario indicherà quali cavalli abbian d'uopo del cibo verde nella stagione opportuna; in qual modo, e quando occorra riprendano il cibo secco. Parimente dipenderà da lui il far salassare e purgare quelli, che durante l'azione del verde potessero averne d'uopo, guardandosi dall' abuso inveterato di salassare indistintamente i cavalli messi ad una tale dieta.

Art. 4. Veglierà eziandio il veterinario la distribuzione delle razioni poichè non tutti i cavalli essendo dotati delle medesime facoltà dige-

renti, la razione stabilita pei cavalli in generale deve per taluni essere modificata: d'altronde certi cavalli mangiano lentamente, altri con prestezza e taluni anche con ingordigia; altri gettano colla bocca e muso parte del cibo, o lo spingono ai vicini: altri ghiotti ed impazienti battono il suolo, si urtano i ginocchi contro la greppia o tirano calci etc, quando non sono i primi a ricevere la razione. In oltre l'età, le stagioni (particolarmente quelle opposte tra loro) esigono delle modificazioni nella quantità e qualità del nutriente; e tutto ciò reclama l'attenzione e diligenza del veterinario in particolare, il quale per ovviare agl'incovenienti che possono risultare da tali e simili circostanze, deve porsi di concerto coll'ufficiale di settimana.

Art. 5. Il Veterinario dovendo ricercare e studiarsi di evitare tutte le possibili cause nocive al cavallo, così è tenuto di dare il suo parere anche sugli arnesi e bardature, che potessero offenderlo, specialmente trattandosi dei cavalli nuovi, e massime se sono giovani e puledri: e sopra le modificazioni da farsi alla bardatura dei cavalli che avessero difetti di conformazione o naturali od acquisiti.

Art. 6. Giornalmente, nell'ora della governa, sia di mattina o sia di sera, il veterinario esaminerà i cavalli, che hanno lavorato di recente, ed a quali potrebbe essere accaduto qualche disgrazia, e più scrupolosamente quelli che dal rapporto verbale dei sott'ufficiali e comuni fossero sospetti di malattia qualunque e potessero reclamare i soccorsi dell'arte.

Art. 7. Il veterinario indicherà quali caval-

li, per età, o per individuali circostanze, abbiano d'uopo di riposo, o di essere esonerati da straordinarie fatiche; e quali in vece di preferenza possano tollerare un lavoro forzoso, se occorre.

Art 8. Al ritorno dalla manovra, il veterinario si troverà alla caserma, onde prestare all'uopo pronti soccorsi ai cavalli, che ne richiedessero da sua parte.

Art. 9. Il medesimo proporrà delle passeggiate, ovvero un discreto esercizio di maneggio od altro pei cavalli, a cui un riposo soverchio può nuocere. Ei non mancherà di suggerire (ripetendolo spesso) le cautele ed i mezzi da usarsi per evitare le malattie consecutive alle fatiche, massime in tempo freddo ed umido, e quando i cavalli tornano sudati.

Art. 10. Durante l'ardor dell'Estate potendo essere utili i bagni, il veterinaro deciderà se convengono a tutti i cavalli, e se tutti vi si possono condurre; altrimenti quali sì, e quali no: stabilirà l'ora, il modo, il tempo del bagno, e le cure da praticarsi a quei cavalli, al ritorno.

Art. 11. Indipendentemente dalle visite giornaliere (come al §. 6.) e di qualunque rivista ordinata dalla superiorità, il veterinario, coll'assistenza degli ufficiali di settimana, farà ogni otto giorni (da fissarsi dal comandante il corpo) una rivista a tutti i cavalli indistintamente, indicando di mano in mano a quegli ufficiali, i cangiamenti da farsi nel regime di vitto a cotai cavalli, che sebbene non ammalati ne possono abbisognare. In questa rivista il veterinario esa-

minerà particolarmente le ganasce, le narici (*), la bocca, e sovrattutto i piedi. Porterà il veterinario il più attento esame anche sulle ferrature; ordinerà ai maniscalchi ivi presenti tutto ciò che crederà necessario, sia per la conservazione dei zoccoli, sia per riparare a difetti incipienti, ponendone l'esecuzione sotto la loro responsabilità: ed affinchè altri non s'arbitrino di far rinnovare le ferrature a capriccio, ed a rischio di pregiudicare la integrità dei zoccoli, il veterinario stesso determinerá approssimativamente le epoche di un tale rinnovamento, e veglierà all'esatto adempimento degli ordini da lui stesso dati.

Art. 12. Prescindendo dal regolamento speciale da tenersi affisso in ciascuna infermeria di cavalli, il veterinario regolerà le distribuzioni ai malati; invigilerà e farà invigilare all'esatta effettuazione delle sue stesse prescrizioni: eseguirà tutte le operazioni chirurgiche occorrenti, in ispecie le maggiori e più importanti. Sopra malattie gravi, e per lui dubbiose, potrà, anzi dovrà consultare il veterinario in capo. Fuori della Capitale, si dirigerà in vece ad un distinto veterinario militare; e in difetto di questo, ad altro del civile, coll'intesa però del Comandante il corpo, onde non offendere la disciplina militare.

Art. 13. È obbligo del veterinario il verifi-

(*) Questo esame delle ganasce e delle nari, tendente a scuoprire se vi sia qualche sospetto di moccio o ciamorro, non esclude già la necessaria precauzione che l'ufficiale di settimana abbia ad osservare giornalmente le parti suindicate, il getto o la glandola sospetta, potendo apparire da un di all'altro, come non ne mancano esempi.

care la identità e idoneità dei medicinali, e di rigettare quelli mancanti delle dovute qualità.

Art. 14. Nel caso in cui molti cavalli (vale a dire più di tre, ed anco soltanto tre) vengano assaliti da una stessa malattia di aspetto non benigno, ovvero dubbiosa di contagio, il veterinario ne farà rapporto al comandante del proprio corpo, chiedendo o proponendo nel tempo stesso quanto giudicherà del caso, e senza perder tempo a mettere in opra il trattamento curativo e preservativo che da lui stesso possa dipendere. In seguito informerà il veterinario in Capo, della malattia di che si tratta, della piega che essa andrà prendendo se offre del pericolo sotto qualsiasi aspetto, per avere, se fa bisogno le di lui istruzioni.

Art. 15. Tostochè un cavallo venga a soccombere, il veterinario ne dà avviso al comandante del corpo per le disposizioni che lo risguardano. Ed avutone l' ordine, si reca ad ispezionarne il cadavere: ne stende il processo verbale di uso, e lo firma. Poscia, se la malattia e l'autopsia gli offrirono cose di rilievo per lo studio e l'istruzione della scienza, ne farà uno storico conciso e chiaro che spedirà al veterinario in capo. Così pure, ove una malattia dal veterinario di un corpo curata con felice esito, abbiagli presentato dei caratteri o dei fenomeni straordinarj, egli si darà carico di farnè lo storico genuino che rimetterà al veterinario in capo.

Art. 16. Del resto, tutte le occorrenze e le variazioni che possono influire più o meno considerevolmente sulla salute dei cavalli di truppa in generale devono dar motivo di rapporti, di-

scarichi, mozioni, domande, proposizioni etc. che il veterinario locale farà al comandante del suo corpo ed al veterinario in capo. Nei casi di urgenza, il veterinario potrà conferire delle cose sù accennate, in prima a voce, e direttamente col comandante, se no, a mezzo dell' ajutante maggiore.

Art. 17. Il veterinario è parimente tenuto di render conto *mensilmente* al veterinario in capo del movimento dei cavalli malati: ed oltrecciò, di presentare intorno al servizio, dei rapporti, sia al comando del corpo, sia agl'Intendenti divisionari, sia al veterinario in capo, quando però ne sia fatta richiesta : Avrà il veterinario in conseguenza la cura di tenersi premunito su i punti che stimerà meritare la loro attenzione e richiesta. Terrà il veterinario sempre un duplo de' suoi rapporti e di altri suoi scritti in materia di servizio.

Art. 18. Quando un cavallo sia diventato inabile al servizio, sì per età, sì per vizio, sì per malattie od imperfezioni irremediabili il veterinario, d' accordo col capitano dello squadrone o compagnia, ne stende una circostanziata relazione che dirige al Comandante invocando la riforma dell'animale. Indipendentemente delle riforme parziali, il veterinario progetterà ogn'anno preventivamente la riforma di tutti i cavalli che potessero trovarsi in tale caso per l'anno seguente; e si regolerà (per sua parte) in modo che un tale scarto possa effettuarsi alcuni giorni innanzi il ricevimento dei cavalli di rimonta, per evitare un soverchio consumo di foraggi e dar più ampio posto ai cavalli nuovi.

Art. 19. Prese informazioni sulla provvenienza, le abitudini, e studiato il temperamento dei cavalli nuovi, il veterinario veglierà in particolar modo a ciò non siano condotti di slancio ad un regime opposto al loro consueto, in ispecie se sono puledri, e venuti da poco dai pascoli; ma bensì per gradi abbiano a passare dal cibo e dall'esercizio di prima liberi a quelli metodici della vita di truppa; lo chè è della più estesa influenza sulla salute, e durata di codesti animali!

Art. 20. Il veterinario s'interesserà pure à ciò si adattino i temperamenti dei cavalli a quelli dei cavalieri ai quali sono destinati. Invigilerà particolarmente sulla prima ferratura dei nuovi cavalli, in ispecie se puledri, altro oggetto importantissimo!

Art. 21. Il veterinario, nel penultimo mese dell'anno, renderà conto generale delle sue osservazioni su i mezzi che crede atti a rendere il servizio più profittevole; sulle malattie che hanno di preferenza dominato nei cavalli del suo corpo, su i sussidj che meglio hanno riuscito nel curarle e prevenirle; e quali in cambio sono stati contrari: quali pregiudizi regnino e come toglierli; quali razze di cavalli meglio riescano, quali pecchino o riescano cattive.

FAUVET

(468)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PEL SERVIZIO DELLE INFERMERIE DEI CAVALLI DI TRUPPA

Infermerie per le malattie sporadiche, ovvèro non contagiose.

Art. 1. I soldati di servizio alle infermerie dipendono totalmente dai veterinarj.

Art. 2. Un sott'ufficiale fisso vi mantiene la disciplina, vegliando altresì all' esatto adempimento delle prescrizioni veterinarie: ed un ufficiale sorveglia per turno settimanale all' esecuzione dei doveri di tutti i precitati.

Art. 3. Il veterinario assistente la infermeria terrà presso di sè un registro in cui segnerà i cavalli che vi entrano e quelli che ne sortono, colla indicazione del giorno, dello squadrone, della malattia e variazioni di questa; dal quale registro o ruolo rileverà l'essenza del rapporto ch' ei farà ogni sera al comando del corpo sui movimenti dell'infermeria. Terrà pure un duplo delle sue prescrizioni per servire alla compilazione degli storici delle malattie di rilievo, o che possono diventar interessanti in seguito.

Art. 4. Il veterinario (od i veterinarj, se più d'uno al corpo) si troverà ogni mattina nell' ora della governa alla infermeria. Eseguirà o farà eseguire sotto la sua direzione la medicatura a tutti i cavalli malati. Ei si tratterrà al quartiere sino al termine della governa di tutti i cavalli del corpo, malati e sani.

Art. 5. Nel tempo della governa del dopo pranzo il veterinario medesimo si ritroverà al-l' infermeria per rinnovare o far rinnovare le medicature di obbligo.

Art. 6. Alla medicatura del mattino devono assistere tutti i maniscalchi del corpo; ed ognuno di essi, per turno settimanale, starà tutto il dì pronto al servizio dell'infermeria, onde eseguire fra 'l giorno le ordinazioni del veterinario (*).

Infermerie pe' morbi contagiosi.

Art. 7. Oltre l'esatto adempimento delle norme precedenti si aggiunge, rispetto al servizio delle infermerie pei morbi contagiosi, l'obbligo a gl' individui addetti al servizio di queste di indossare, all' ingresso in esse, il *camiciotto di precauzione*, che non deporranno se non terminato il servizio in tali scuderie; dopo dichè si laveranno mani e volto con acqua clorurata.

Art. 8. Per più sicura precauzione gli addetti al precitato servizio saranno fissi, e presi tra i soldati (non validi a sostenere l'intero servizio militare) sotto la disciplina di un graduato.

Art. 9. Ogni qualvolta siavi cavallo da uccidere, il veterinario ne farà la dichiarazione e la proposta motivata al comando del corpo.

Art. 10. La scuderia d'onde siasi tratto uno o più cavalli sospetti od infetti, per tradurli al-

(*) In grazia di una tale disposizione, oltre la regolarità ed esattezza nel servizio, i maniscalchi ne ritrarranno maggiore istruzione pel caso, in cui si troveranno distaccati col loro squadrone rispettivo.

l' infermeria dei contagiosi, verrà disinfettata si tosto, e particolarmente le poste che essi cavalli occuparono.

FAUVET

(460)

NORME DISCIPLINALI

CIRCA IL SERVIZIO DEL VETERINARIO IN CAPO DELL' ARMATA.

Art. 1. In addizione a quanto viene espresso nel piano organico di sanità veterinaria militare ai §§ 21 22 23 24 e 25, il veterinario in capo riceve ordini direttamente, dal consiglio superiore di sanità; dal comando generale dell'armata e dal comando divisionario in Roma, e dall'Intendenza generale. Ei si presta eziandio alle chiamate degl'intendenti divisionarj, e corrisponde coi comandanti dei corpi, in cose rilevanti o di urgenza.

Art. 2. Come pure, in circostanze rilevanti ed urgenti, accondiscende alle invitazioni dei veterinari de'corpi, v. g. per consulti, verifiche, o simili. Corrisponde con essi, e li assiste, in Roma, nell'esecuzione delle operarazioni difficili, se occorre, e nelle cure di malattie gravi: riceve e trasmette i loro ricorsi, le loro domande ec.

Art. 3. Qual membro del consiglio delle rimonte de' cavalli, egli si applica in particolar modo a giudicare delle qualità che debbono determinarne l'accettazione, e dei difetti e vizi che

li fanno ricusare. Dà il suo voto sulle proposte di riforma d'ogni cavallo di truppa, sia in adunanza del consiglio predetto, sia dietro gli stati che gliene vengono presentati. Lo stesso egli fa, rispetto ai cavalli da uccidersi per mali incurabili contagiosi o no, e ciò d'appresso lo storico relativo, ed anche dietro la propria oculare verifica, ove possa aver luogo.

Art. 4. Il Veterinario in capo sanziona, ovvero modifica i metodi di disinfettazione ed altro, proposti dai veterinarj contro la propagazione de' morbi contagiosi.

Art. 5. Ispezionerà a certe epoche i cavalli di truppa d' ogn' arme e si prevalerà perciò, quando lo giudicherà necessario, dell'occasione delle riviste dei comandanti i corpi, i quali ne lo faranno prevenire. D'altronde farà nei quartieri quante visite ed ispezioni parziali gli parranno utili, affine di accertarsi se il servizio veterinario viene condotto a dovere, facendosene render conto dai rispettivi veterinarj, ai quali farà le ammonizioni che potessero meritare; e scuoprendo in essi delle gravi mancanze, ne informerà il consiglio superiore di sanità. Per contra, sulle informazioni favorevoli de' comandanti dei corpi, e sul valore delle cognizioni de' precitati Veterinari, e della loro abilità pratica, proporrà per essi dei premi d' incoraggiamento.

Art. 6. Sulle osservazioni dei singoli veterinari militari, e sulle di lui proprie, il veterinario in capo compilerà delle istruzioni tendenti a perfezionare il servizio ed a sempre meglio tutelare la salute dei cavalli delle truppe; e tali istru-

zioni verranno da lui trasmesse al Consiglio Superiore Sanitario, pel voto, parere ec.

Art. 7. Infine, il veterinario in capo invierà al Consiglio Superiore di Sanità il rendiconto mensile dei veterinarj de' corpi *sul movimento dei loro malati*, ed assieme, le informazioni assunte da lui sul servizio che essi veterinarj prestano. Dirigerà pure al prefato consiglio tutte le sue domande, relazioni, proposte ec. in materia di servizio.

Art. 8. Le lagnanze contro il veterinario in capo saranno dirette, per l'ordinario, al Consiglio Superiore di Sanità, e le mancanze che fosse per commettere saranno da esso redarguite, o dagli altri Superiori maggiori, secondo la natura di esse: le gravi trasgressioni poi, saranno punite dal Ministro della guerra ; dietro rapporto del Consiglio Sanitario suddetto o degli altri Superiori maggiori.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 49.

EDIZIONE OFFICIALE

—

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE

(470)

REGOLAMENTO ORGANICO

PEL SERVIZIO DE' VETERINARI

Il servizio di veterinaria presso l'armata sarà eseguito da un veterinario capo, da un veterinario aggiunto, e dai veterinarj dei Corpi tutti che hanno cavalli.

Saranno questi di due classi cioè veterinarj di prima classe, e veterinarj di seconda classe. Vi saranno inoltre i marescalchi ferratori.

Il veterinario Capo sarà assimilato ad un Capitano di cavalleria.

Il veterinario aggiunto a Tenente.

I veterinarj di prima classe a Sotto-tenente.

Il veterinario di seconda classe ad ajutante sotto uffiziale.

I marescalchi ferratori a Brigadieri.

Ognuno di questi avrà il soldo e gli accessorj a seconda del grado cui è assimilato, i marescalchi poi avranno per indennizzo delle ferrature baj. 4 mensili per ogni cavallo in forza e presenza allo squadrone. Avranno i veterinarj l'uniforme della cavalleria colla differenza che il colletto , ed i paramani saranno di velluto turchino.

I distintivi dei gradi saranno un ricamo di oro pel veterinario Capo, ed aggiunto, di argento per gli altri.

Il ricamo sarà al collo, e paramani dell'altezza di 15 millimetri pel veterinario Capo, dell'altezza di 10 millimetri per l'aggiunto.

Il veterinario di prima classe avrà due asole ricamate al collo e paramani.

Quelli di seconda classe un' asola al collo e paramani.

I marescalchi ferratori non avranno altro distintivo dai soldati del Corpo cui appartengono che il ferro di cavallo sul braccio sinistro.

Tutti i veterinarj saranno scelti per concorso, che si terrà davanti al Consiglio superiore di sanità coll'intervento del veterinario Capo, cui saranno sottoposti i requisiti dei concorrenti per averne il giudizio. Per concorso pure passeranno i veterinarj di seconda classe alla prima classe.

Al concorso di veterinario in prima classe potranno presentarsi tanto i veterinarj di seconda classe, che quelli i quali avendo fatto un corso regolare di studj in una scuola veterinaria fornita di molte cattedre e siansi in essa distinti nelle rispettive università dello Stato.

L'aggiunto e veterinario Capo saranno scelti dietro proposta del Consiglio di sanità per solo concorso di requisiti.

Tutti i veterinarj della truppa devono essere matricolati in alta veterinaria. I marescalchi ferratori lo devono essere in bassa veterinaria.

Ogni Reggimento di cavalleria avrà un veterinario di 1ª classe, e un numero di veterinarj di 2ª classe, e ogni squadrone avrà un marescalco ferratore.

Il Reggimento d'artiglieria avrà un veterinario di 1ª classe, e un numero di veterinarj di 2ª classe porporzionato alle batterie di campagna, di cui sarà composto.

Gli altri Corpi che hanno cavalli avranno veterinario di prima classe, e veterinario di se-

conda classe secondo il numero de' cavalli che avranno.

Il veterinario capo dirige e sorveglia l'esecuzione di tutto il servigio veterinario dell'armata, appartiene al Consiglio di rimonta, ed è consultato dal Consiglio superiore di sanità ogni volta che questo crede di doverlo fare, ed è chiamato a sedere in Consiglio per esame dei veterinarj, e nelle altre circostanze in cui trattandosi di cose veterinarie crederà il Consiglio di chiamarlo.

Riceve i Rapporti che periodicamente gli fanno i veterinarj di tutti i Corpi e li trasmette colle proprie osservazioni al Consiglio superiore di sanità che li trasmette al Ministero.

Propone al Ministero mediante il Consiglio superiore di sanità tutte le misure igieniche, e tutte le misure profilatiche, tutti i miglioramenti nel servizio veterinario che crederà convenienti. Cura l'esecuzione di quanto viene da questo ordinato.

In giorni determinati istruisce teoricamente e praticamente gli ufficiali e cadetti di cavalleria, ed altri Corpi che hanno cavalli, e trovansi in Roma, che il Ministero determina dovere frequentare questa scuola.

Dirige l'infermeria dei cavalli appartenenti al militare, cura i cavalli in essa accolti, e coll'ajuto dell'aggiunto e degli altri veterinarj eseguisce le operazioni, o le fa eseguire in sua presenza. Tiene nota esatta di tutti gli oggetti appartenenti al militare e inservienti alla veterinaria, degli strumenti consegnati ai veterinarj, assicurandosi che sieno convenientemente tenuti, e

conservati, e propone le rinnuovazioni, e miglioramenti di cui abbisogna.

Il veterinario aggiunto sarà uno dei veterinarj di prima classe in servizio presso uno dei Corpi di truppa. Coadjuva il veterinario capo, e ne fa le veci, quando il veterinario capo ne è impedito, o legittimamente per alcun tempo esonerato.

Al veterinario di prima classe è affidata la salute dei cavalli del Reggimento o Corpo di Truppa. Essi sono subordinati ai Comandanti dei Corpi, presso i quali servono, e danno rapporto periodicamente, e nel modo da essi Comandanti determinato di quanto avviene relativamente alla salute dei cavalli, alla salubrità delle infermerie, e scuderie, alle qualità degli alimenti, e a quant' altro occorre pel buon andamento del servizio veterinario.

Di tutto ciò danno pure periodico e regolare rapporto al veterinario capo, col quale corrispondono direttamente per tutto ciò, che riguarda il servizio sanitario, e a cui sono direttamente subordinati.

Si fanno ajutare dai veterinarj di seconda classe, dei quali sorvegliano il servizio, e che sono sotto la loro dipendenza.

I veterinarj di seconda classe, quando sono distaccati con una frazione dei Corpi, cui appartengono, fanno tutto ciò che è prescritto pei veterinarj di prima classe rendendone conto al Comandante di quella frazione, ed al veterinario di prima classe del Corpo, e facendosi coadjuvare dai marescalchi, dei quali sorvegliano il servizio.

Ove esista un numero considerevole di cavalli

si sceglierà una scuderia ad uso d'infermeria, ove saranno collocati i cavalli affetti da malattie non contagiose, e queste saranno munite di tutti gli oggetti necessarj alla cura delle malattie.

In luogo separato poi si formerà altra infermeria pure corredata di tutte le cose ad essa appartenenti per segregarvi, e curarvi i cavalli affetti da malattie contagiose.

Dovendosi costruire una nuova scuderia, od assegnarne una già esistente ad un Corpo di truppa dovrà essere in precedenza esaminata dal veterinario del Corpo, che ne riferirà al Comandante, od al veterinario Capo, affinchè non sieno omesse quelle regole e cautele che possano guarantirne la salubrità.

Un regolamento proposto dal veterinario Capo, ed approvato dal Consiglio Superiore di Sanità coll'autorizzazione del Ministero sarà sempre affisso in ciascuna infermeria.

Altro regolamento redatto ed approvato nel modo suddetto determinerà le visite, ispezioni, rapporti, dei veterinarj nelle diverse loro situazioni.

(471)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Cittadini:

La breve assenza delle truppe dalla città mi ha dato campo a conoscere come il Popolo Romano sia sempre pronto alla difesa dei suoi sacri dritti. I cittadini sono corsi numerosi alle mura, la Guardia Nazionale pronta alle armi, e la città era guardata con egual vigilanza.

La truppa è rientrata poichè sapemmo il nemico prevenuto della mossa; voi, Cittadini, tornate alle domestiche cure, ed accettate, in nome della Patria, i miei sentimenti di viva soddisfazione.

VIVA LA REPUBLLICA

Roma 11 Giugno 1849.

Il Generale in Capo—Roselli

(472)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l' accentramento di molte milizie, l'accrescimento dei bisogni, il tempo che svia e corrompe le disposizioni migliori, hanno

moltiplicato le riquisizioni d'ogni sorta pei bisogni della Repubblica, e dalla benemerita *Commissione per le Requisizioni* ne hanno trasportato l'autorità a troppi elementi e poteri diversi;

Considerando che il dovere comune di sagrificio non deve tramutarsi in soggetto di perenne incertezza e d'inquietudine pei cittadini, e che ad evitarlo è indispensabile una limitazione che regolarizzi l'uso del potere requisitorio;

Il Triumvirato

DECRETA:

Dal momento della pubblicazione del presente, tutte le requisizioni che non saranno fatte in virtù di un mandato segnato dal Triumvirato, saranno ritenute illegali e severamente punite a norma delle leggi, sancite contro le violazioni delle proprietà private.

Roma li 12 Giugno 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(473)

REPUBBLICA ROMANA

COMANDO DELLA PRIMA DIVISIONE

BOLLETTINO OFFICIALE

Il secondo Battaglione del Reggimento *Unione* è un corpo di valorosissimi soldati. Essi

hanno combattuto oggi sotto i miei occhi corpo a corpo coi soldati Gallo-Russi, e guidati dai loro bravi officiali hanno fatto prodigi di valore per distruggere le opere di assedio del nemico. Il Maggiore Panizzi che lo comandava è caduto, per nostra sventura, morto sul campo di battaglia, ma da valoroso qual'era; uno anch' esso fra i tanti martiri della santissima causa italiana.

Incontrarono la stessa sorte gloriosa i due officiali Cremonini e Giordani, qualche altro fu ferito: ma le perdite del nemico furono maggiori senza paragone; il furore dei nostri era al colmo e quando per uccidere mancò la munizione per un istante, quei bravi si rivolsero ai sassi, e strapparono le bajonette dalle mani del nemico.

In questo combattimento accanìto il Generale Bartolommeo Galletti diede prove di fermezza e di valore, accorrendo là dove il pericolo lo chiamava. Fu ferito il suo Ajutante di campo, il Capitano Warne.

Il nemico ci troverà pronti a combatterlo coraggiosamente in ogni fazione, finchè una completa vittoria non verrà a liberare questa città da un assedio iniquo e sleale, e da una guerra fatta dal francese per una cagione ch'egli stesso si vergogna di confessare.

Roma 12 Giugno 1849.

GARIBALDI

Jeri le truppe situate fuori di Porta del Popolo combatterono il nemico per l'acquisto di alcune casine. Si distinse particolarmente il Bat-

taglione dei Studenti, il quale ebbe un morto e varii feriti.

Oggi le truppe del Cittadino Arcioni hanno scacciato il nemico da alcuni casini sui Monti Parioli , di modo che ora il terreno da quella parte è tutto nostro. Questi bravi, senza ricevere alcun danno osservabile, uccisero e ferirono diversi soldati al nemico.

Roma 12 Giugno 1849.

Il Generale in Capo Roselli

(474)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Romani:

Il Generale Oudinot mandava iersera per un suo parlamentario l'unito indirizzo all'Assemblea Costituente Romana, al Triumvirato, al Generale in Capo, e al Generale della Guardia Nazionale.

CORPS EXPÉDITIONNAIRE DE LA MEDITERRANÉE

LE GENERAL EN CHEF

Quartiere generale di Villa Panfili li 12 Giugno 1849.
5 ore pomeridiane.

Signor Generale:

Gli eventi della guerra hanno, come lei sa, condotta l'Armata francese alle porte di Roma.

Nel caso che l'ingresso della Città continuasse ad esserci chiuso, mi vedrei costretto d' impie-

gare immediatamente tutti i mezzi di azione che la Francia ha posti nelle mie mani.

Prima di ricorrere a cotal terribile necessità, tengo a dovere di fare un ultimo appello ad un Popolo che non puole avere verso la Francia i sentimenti di un Popolo nemico.

L'Armata Romana, vorrà, non v'è dubbio, al pari di me, risparmiare sanguinose rovine alla Capitale del mondo cristiano.

Con questa convinzione, la prego, Signor Generale, di dare all'incluso Proclama la più pronta pubblicità.

Se dodici ore dopo che gli sarà consegnato questo dispaccio, una risposta corrispondente alle intenzioni ed all'onore della Francia non mi è pervenuta, mi vedrò costretto di dare alla Piazza l'attacco di forza.

Gradisca, Signor Generale, la sicurezza de'miei distintissimi sentimenti.

Il Generale Comandante in Capo l'Armata Francese del Mediterraneo, Rappresentante del Popolo.
OUDINOT DI REGGIO

Per copia conforme
L'Ajutante di Campo del Generale in Capo
CAPITANO FILIPPI.

Al Sig. Gen. Comandante in Capo l'Armata Romana
ROMA

Quartier generale di Villa Panfili, li 12 Giugno 1849.
5 ore pomeridiane

Abitanti di Roma!

Non venivamo per recarvi la Guerra. Siamo venuti ad appoggiare fra voi l'ordine, colla libertà. Le intenzioni del nostro Governo sono state mal conosciute.

I lavori dell' Assedio ci hanno condotti sotto alle vostre mura.

Fin' adesso, non abbiamo voluto rispondere che di lungi in lungi, al fuoco delle vostre batterie. Ci avviciniamo all' ultimo istante ove le necessità della Guerra scoppiano in terribili calamità.

Risparmiatele ad una Città ripiena di tante gloriose memorie.

Se persistete a respingerci, a Voi soli incomberà la responsabilità d'irreparabili disastri.

Il Generale in Capo, Rappresentante del Popolo
OUDINOT DI REGGIO

Per copia conforme
L'Ajutante di Campo del Generale in Capo
CAPITANO FILIPPI

Al Sig. Gen. Comandante l'Armata Romana
ROMA

A tali intimazioni, ecco come risposero i corpi costituiti ai quali furono indirizzate.

Risposta dell'Assemblea Costituente Romana

Generale:

L'Assemblea Costituente Romana vi fa sapere, in risposta al vostro dispaccio di jeri, che avendo conchiuso una convenzione dal 31 Maggio 1849 in poi col signor de Lesseps, ministro plenipotenziario della Repubblica francese, convenzione che egli confermò anche dopo la vostra dichiarazione, essa deve considerarla come obbligatoria per le due parti, e posta sotto la salvaguardia del diritto delle genti fino a che sia

ratificata o respinta dal governo francese. Egli è perciò che l' Assemblea deve riguardare come una violazione di questa convenzione ogni ostilità ripresa dal detto giorno in poi dall'armata francese, ed ogni altra ostilità che si vorrà riprendere prima che le si comunichi la risoluzione del vostro governo su questo proposito, e prima che sia spirato il termine pattuito nell'armistizio.

Voi domandavate, Generale, una risposta analoga alle intenzioni ed all'onore della Francia. Ma nulla vi ha di più conforme alle intenzioni ed all'onor della Francia quanto la cessazione di una violazione flagrante del diritto delle genti.

Quali siano per essere gli effetti di una tale violazione, il Popolo Romano non può esserne responsabile. Egli è forte del proprio diritto; è deciso a mantenere le eonvenzioni che l' attaccano alla vostra nazione; si trova soltanto costretto dalla necessità della propria difesa a respingere ogni ingiusta aggressione.

Gradite, Generale, i sentimenti della mia alta stima e considerazione.

Roma dalla sala dell' Assemblea Costituente 13 Giugno 1849 a due ore del mattino.

Il Presidente—GALLETTI

I Segretarj

A. FABRETTI—G. PENNACCHI—G. COCCHI.

Il Generale Comandante della Guardia Nazionale Romana rispose:

Signor Generale:

Il trattato, del quale si attende ratifica, assicura questa tranquilla città da ogni disastro.

La Guardia Nazionale, destinata a mantenere l'ordine, ha il dovere di secondare le risoluzioni del Governo, ed a questo dovere adempie volentieri e zelante senza curare disagio o fatica.

La Guardia Nazionale ha mostrato non ha guari, nell'accompagno de'prigionieri, le sue simpatie per la Francia, ma ha pure mostrato in ogni incontro che sopra tutto le è a cuore la propria dignità, l'onore di Roma.

Ogni infortunio alla capitale del mondo cattolico, alla città monumentale non potrebbe mai attribuirsi ai pacifici cittadini costretti a difendersi, ma solamente a chi ne avesse provocata l'aggressione.

Gradite, signor Generale, la mia distinta considerazione.

Roma 13 Giugno 1849 ore 3 antimeridiane.

STURBINETTI *Generale della Nazionale*
Rappresentante del Popolo.

Sig. Oudinot di Reggio Comandante in Capo
l'armata di spedizione nel Mediterraneo.

Il Generale in capo dell'armata della Repubblica Romana:

Cittadino Generale:

Una fatalità induce ora a combatter fra loro le armate di due nazioni Repubblicane, che destini migliori le avrebbero invece unite a combattere i loro nemici comuni; giacchè i nemici dell'una non possono non esser nemici ancora dell'altra.

Noi non c'illudiamo; e perciò ci opporremo con tutt'i mezzi possibili a chiunque abbatte le nostre istituzioni. D'altronde non sono che i

bravi quelli che sono degni di stare a petto dei soldati francesi.

Riflettendo poi che v'è uno stato di vita pegl'uomini peggiore che morte; se la guerra che ci fate arrivasse a porci in questo stato, meglio sarà chiuder per sempre gli occhi alla luce, che vedere le interminabili oppressioni e miserie della nostra patria.

Vi desidero salute, ed auguro fratellanza.

Roma li 13 Giugno 1849.

ROSELLI

Al Cittadino Generale in Capo dell'Armata Francese

Il Triumvirato rispose:

Generale:

Abbiamo l'onore di trasmettervi la risposta dell'Assemblea alla vostra comunicazione del 12.

Noi non tradiamo mai le nostre promesse. Abbiamo promesso difendere, in esecuzione degli ordini dell'Assemblea e del Popolo Romano, la bandiera della Capitale del mondo cristiano. E manterremo la nostra promessa.

Gradite, Generale, l'assicurazione della nostra distinta considerazione.

Roma 13 Giugno ore 3 del mattino.

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

Queste sono le risposte degli eletti del Popolo. Il Popolo darà coi fatti la sua.

VIVA LA REPUBBLICA! VIVA L'ITALIA!

Roma 13 Giugno 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 50.

EDIZIONE OFFICIALE

—

Roma 1849.—Tipografia Nazionale

(475)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Vista la domanda dell'Assemblea Costituente, udito il parere del Triumvirato della Repubblica Romana;

Ferma rimanendo l'ordinanza del 30 Maggio in cui si dichiarava sciolta la Legione Romana;

Il Ministro della Guerra e Marina

ORDINA;

Il nuovo Corpo di Milizia, che si comporrà degli individui appartenenti alla disciolta Legione, si nominerà col glorioso titolo di *Legione Romana*.

La capitolazione dei Militi già ascritti alla Legione non durerà, salvo rinnuovamento consentito, che un anno solo.

Roma 15 Giugno 1849.

Per il Ministro di guerra
M: MONTECCHI

(476)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO!

Ai nuovi dispacci del Generale Oudinot, l'Assemblea, il Triumvirato, il Generale della Guardia Nazionale Sturbinetti, e il Generale in Capo Roselli, hanno ripetuta l'antica risposta : *Roma non commette viltà; bombardate.*

Popolo! a quest'ora la tua Roma è battezzata Capitale d'Italia.—Era la Profezia di Napoleone, e suo nipote la compie degnamente.

Per salvarla questa Capitale d'Italia noi ardemmo ed atterrammo lietamente le Ville e le Delizie suburbane; or bene non assisteremo noi imperturbati alle meno grandiose rovine di quelle cristianissime Bombe? Che tali sono a nomarsi dopo, visto e toccato, questa notte, il Suggello Papale sul tavolo di Oudinot al suo Quartier Generale a Villa Santucci ; non già a Villa Pamfili, da dove, forse strategicamente, egli volle datare gli ultimi dispacci. Una menzogna di più.—

I molti che hanno coraggio e voglia d'uccider nemici stiano pronti al fucile. Ma , per carità, non siano impazienti; attendino vicinissimo il nemico, e il colpo allora impedirà la fuga. Aperta la breccia, lasciamolo salire ben folto allo spalto. E poi faccia ognuno il dover suo. La mitraglia, lo schioppo, e la picca.

I pochissimi che hanno paura si nascondino, e tacciano—ajuteranno dopo a plaudire la vittoria.

La mattina del 13 Giugno.

I Rappresentanti del Popolo
CERNUSCHI
ANDREINI
CATTABENI
CALDESI

(177)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

MILITI DELLA GUARDIA NAZIONALE

Le necessità della guerra richiedono pei vostri fratelli dell'esercito l'uso dei fucili a percussione: alle necessità della difesa interna e dell'ordine può soddisfarsi coi fucili a silice; il cambio quindi degli uni cogli altri, ogni qualvolta i fucili a percussione si trovino in mano ad uomini devoti specialmente alla seconda missione, è naturale conseguenza e parte di buon cittadino.

Collo zelo d'affetto patrio che vi distingue, voi avete pensato a questo. E molti fra voi hanno fatto offerta spontanea dell'armi loro a vece dei fucili a pietra, usati anch'oggi da parte dei combattenti.

La patria accetta riconoscente la vostra offerta. Altri fra i vostri compagni imiti l'esempio; e la causa Nazionale avrà debito d'un altro beneficio aggiunto ai tanti che la vostra Milizia ha prestati.

I volenterosi depongano senza indugio i loro fucili nei rispettivi Quartieri: avranno immediato il cambio in fucili a pietra.

Un'intento; una mente; un sol core e un sol braccio. Spettacolo nuovo all'Europa, Roma s'è fatta in questi ultimi tempi, mercè vostra e dei vostri fratelli, vivo simbolo d'unità, incarnazione d'un pensiero di fratellanza che diverrà vangelo all'Italia. Compite l'opera. Con voi, militi della Guardia, basta il dirlo per ottenerlo.

Dato dalla residenza del Triumvirato
Roma 14 Giugno 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(178)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO!

Per essere in maggiore prossimità al punto più attaccato, l'ufficio della *Commissione delle Barricate* è trasportato dal Palazzo Borromeo al Palazzo Farnese.

In questo Palazzo è pure stabilita una *Fucina* per accomodare *gratis* i fucili del Popolo. Basterà per questo che il proprietario del fucile da riparare si presenti con un biglietto del Deputato, o del Capo popolo del rispettivo Rione.

Mano mano che crescerà il lavoro, si accetteranno nella fucina gli operaj che si offriranno.

Roma 15 Giugno 1849.

I Rappresentanti del Popolo
CERNUSCHI
ANDREINI
CATTABENI
CALDESI

(479)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Tutti i possessori di un fucile a Stutzen, o di una Carabina di Vincennes sono invitati a presentarsi subito al Capo dello Stato Maggiore del General Garibaldi a Porta S. Pancrazio, onde essere riuniti in una Squadra sotto la direzione di un Ufficiale intelligente.

Oltre i viveri di campagna ognuno di essi avrà cinque paoli il giorno, ed il loro servizio sarà quello delle mura.

La Patria che aspetta molto dalla loro abili-

tà, confida che nessuno di essi vorrà essere sordo a questo invito.

Dal Ministero di Guerra e Marina li 13 Giugno 1849.

Il Ministro GIUSEPPE AVEZZANA

(460)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL PPOOLO

Il Triumvirato notifica che l'Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 14 del corrente mese, ha promulgato il seguente decreto, ed

ORDINA

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Visto il Rapporto della Commissione di Finanza presentato dall' Assemblea in nome del Triumvirato;

Considerando che oltre le spese ordinarie occorre provvedere alla straordinaria necessità occasionata dalla guerra:

Considerato che alla fine del mese corrente scade il pagamento del primo semestre de' frutti degli antichi debiti dello Stato, nella somma di oltre un milione di scudi romani;

Considerato che vuolsi specialmente provvedere al pagamento de' danni sofferti da' Cittadini più bisognosi per le operazioni della difesa, rimanendo in vigore per gli altri danni il de-

creto del Triumvirato in data 11 Maggio prossimo passato;

L' Assemblea Nazionale

DECRETA:

ART. UNICO. Saranno emessi Boni della Repubblica per quattro milioni di scudi romani, da garantirsi con beni Nazionali, i quali saranno designati con apposito elenco a cura del Triumvirato.

Il Triumvirato, incaricato dell' esecuzione, pubblicherà i metodi e la serie dell' emissione.

Roma dalla residenza del Triumvirato li 15 Giugno 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(481)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che ancora durano le condizioni, che resero necessaria la proroga delle scadenze commerciali;

Sentito il parere della Camera primaria di Commercio;

Il Triumvirato
ORDINA :

ART. UNICO. È accordata una ulteriore proroga facoltativa ai debitori delle cambiali, dei biglietti o pagherò all'ordine e di qualunque altro effetto di commercio pagabile in Roma e suo territorio, di data anteriore al giorno di jeri, e scadente dal giorno di jeri stesso a tutto il corrente mese.

Questo benefizio non si estende a scadenze di altri titoli di qualunque natura.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Dato dalla residenza del Triumvirato il 16 Giugno 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(482)

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO

Dei giorni 14 *e* 15 *Giugno* 1849.

Nella giornata di jeri i nostri avamposti cacciarono i nemici situati nella via Flaminia fino a Ponte Milvio ; ne ebbero lode le truppe del Co-

mandante Arcioni, quelle del 5.° Reggimento di Linea.

Questa mattina poi il nostro Cannone incominciò a trarre sul Ponte Milvio, e sulla Torre di detto Ponte. Uscirono varj nemici, ma i nostri Bersaglieri si fecero loro incontro e li respinsero sempre, finchè verso le ore 2 pomeridiane, posto in batteria un grosso Cannone e un Obice, li costrinsero a ripassare il Ponte con gravissimo danno in uomini e cavalli. Si seguitò a combattere in questo modo finchè, giunti al nemico imponenti soccorsi, ricominciò un fuoco vivissimo. I Francesi attaccarono i nostri con la moschetteria, e con qualche piccolo Cannone, ed i nostri risposero con la moschetteria ed i due Cannoni anzidetti, più un terzo pezzo che fu situato in una collina a destra. Si ebbero molti feriti dalle due parti; ma assai più ne ebbe il nemico, perchè varie volte fu veduto il nostro Cannone rovesciare interi Plotoni. Da quanto ho visto credo, che il numero dei nostri feriti sia circa quaranta, ma non posso ancora darne il preciso numero, perchè mancante dei necessarj rapporti.

La lode di questo secondo fatto è dovuta ai Polacchi, alle Bande del Comandante Arcioni, ai Carabinieri, al 5.° di Linea, ed ai Bolognesi.

Roma 16 Giugno 1849.

Il Generale in Capo Roselli

APPENDICE

AL BOLLETTINO DEI FATTI D'ARME

dei giorni 14 *e* 15 *corrente*

Alle cose dette jeri relativamente al fatto d'armi ch'ebbe luogo il 15 sui Monti Parioli, aggiungo i seguenti particolari, emergenti da rapporti avuti posteriormente.

Oltre 40 feriti si ebbero anche 10 morti, fra i quali dobbiamo annoverare il Capitano Fiume, il Tenente Oliva napoletano, ed il Capitano dello Stato maggiore generale Podulak polacco. La morte di quest'ultimo merita special menzione, come quella che venne contrassegnata da straordinaria intrepidezza d'animo. Dopo avere incoraggito e condotto una compagnia de' nostri a caricare il nemico alla bajonetta, si cacciò egli stesso innanzi con tanto ardore, che respinti poscia i soldati della Repubblica da forze di lunga mano superiori, il Podulak rimase solo e circondato da uno stuolo de' nemici. Gli fu imposto allora di arrendersi, ma la sua risposta fu un colpo di pistola che distese al suolo il primo che gli si fece incontro. Scaricò un secondo colpo contro un Capitano Francese, ma essendogli questo fallito, si accingeva a dar mano alla spada quando ei cadde esanime per due palle alla testa ed una al petto.

Nè merita di passar inosservato l' altro Capitano di Stato Maggior Generale Taczanowski, del pari Polacco: questo giovane Uffiziale dotato di grandi talenti, dopo di aver puntato varie vol-

te con rara perizia i pezzi collocati in batteria, fu per ordine superiore spedito a ristabilire l'ordine in un Corpo respinto dal nemico. In tale occasione ricevè egli grave ferita, la quale fa disperare della sua vita, e rimase prigioniero in mano ai Francesi.

In generale, io non posso che lodare altamente la condotta di tutti i Corpi, officiali e soldati, i quali presero parte al combattimento del giorno 15, meritando lode specialissima l'artiglieria.

Roma 16 Giugno 1849.

Il Generale in Capo Roselli

(483)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 19 *Giugno* 1849.

Dal contesto degli Atti assunti nel titolo di pretesa oscitanza in servizio contro il Colonnello *Luigi Amadei* Comandante il Corpo del Genio, risulta non esser questi responsabile d'alcun reato. Mentre pertanto si è dichiarato non aver luogo il relativo Consiglio di Guerra, è

stata ordinata la libera dimissione dell' Amadei suddetto dal Forte S. Angelo.

Per il Ministro di Guerra

M. Montecchi

(484)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Il pagamento delle diverse passività permanenti a carico della Cassa del Debito Pubblico per la rata del primo semestre di quest'anno, scadente il 30 dell'andante mese, compresi gl'interessi sulle somme versate pel prestito ordinato col Decreto del 25 Febbrajo prossimo passato; sarà aperto nel giorno 2 del venturo Luglio presso le Casse Governative nelle diverse Provincie dello Stato, e sarà chiuso al 20 Agosto successivo, salvo ai Creditori, ch'entro detto tempo non avessero esatto le respettive partite, l'avanzare richiesta alla Direzione Generale del Debito Pubblico, onde vengano riaccreditate ne'Ruoli de'residui giusta li vigenti regolamenti.

Le rendite consolidate *nominate* saranno soddisfatte ne' giorni designati nella sottoposta Ta-

bella sui Mandatelli che si emettono dalla Direzione suddetta. Il riparto sarà quello del numero progressivo della respettiva inscrizione. Quelle *innominate*, per le quali sono emessi li Certificati al Portatore, saranno soddisfatti a banco aperto, sull'esibita e consegna de'rincontri relativi all'enunciato Semestre.

Roma questo dì 19 Giugno 1849.

La Commissione di Finanza

V. Valentini
G. Costabili
E. Brambilla.

TABELLA

de' giorni, ne' quali avrà luogo il pagamento delle Rendite Consolidate nominate per la rata del primo semestre dell'anno 1849, seguendo l'ordine dell'iscrizione delle medesime.

2	Luglio	dal	5	al	460
3	»	dal	461	al	524
4	»	dal	526	al	639
6	»	dal	641	al	861
7	»	dal	862	al	1482
9	»	dal	1483	al	2000
10	»	dal	2001	al	2506
11	»	dal	2508	al	2800
13	»	dal	2801	al	3267
14	»	dal	3268	al	3507
16	»	dal	3509	al	3758
17	»	dal	3751	al	4207
18	»	dal	4214	al	4500
20	»	dal	4501	al	5062
21	»	dal	5063	al	5882
23	»	dal	5883	al	6226
24	»	dal	6227	al	6542
27	»	dal	6543	al	7645
28	»	dal	7647	al	8619
30	»	dal	8620	al	9294
31	»	dal	9295	al	10084
1	Agosto	dal	10085	al	10741
3	»	dal	10745	al	11227
4	»	dal	11228	al	12129
6	»	dal	12130	al	12484
7	»	dal	12487	al	12795
8	»	dal	12798	al	12988
11	»	dal	12997	al	13430
13	»	dal	13431	al	13701
14	»	dal	13702	al	14048
17	»	dal	14049	al	14271
18	»	dal	14272	al	14393
20	»	dal	14394		sino al fine

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 51.

EDIZIONE OFFICIALE

Roma 1849.—Tipografia Nazionale

(485)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL' INTERNO

Essendo giunto a questo Ministero, dettagliato Rapporto in ordine alla condotta tenuta dalle truppe francesi nel Comune di Riano, il sottoscritto si rende sollecito a rimettere a Voi, cittadini Triumviri, il Rapporto stesso col relativo dispaccio del Preside di Roma e Comarca, ed in tal'incontro passa ad augurarvi pienezza di felicità.

Li 19 Giugno 1849.

Il Ministro—C. Mayr

GUARDIA NAZIONALE

DISTACCAMENTO DI CASTEL NUOVO DI PORTO

Li 9 Giugno 1849.

RAPPORTO

Cittadino Governatore:

In sequela dei venerati ordini da voi, Cittadino Governatore, datimi, non ho esitato un momento di mandare quattro uomini addetti a questo distaccamento, nel villaggio di Riano, Comune soggetto a questo Circondario, onde verificare, secondo voi desideravate, ciò che era stato operato dai militi francesi in numero di circa mille tra cavalleria e fanteria in disvantaggio di quella popolazione.

I suddetti quattro militi Nazionali mi hanno riferito, per quanto hanno potuto raccorre, che nella mattina di venerdì 8 corrente i ripetuti francesi circa un'ora di sole dalla strada di san Giorgio facevano ingresso in quel Paese, accompagnati dall'arciprete di Prima Porta. La prima loro operazione fu quella di sfasciare le porte delle cantine che erano in prossimità del Paese, e quindi sbucate le botti, bere, e buttar del vino: poscia fecero ingresso nel paese, e con aria imponente richiesero a quegli abitanti pane, vino e zigari.

Quei popolani, sopraffatti dallo spavento in vedere invaso il loro piccolo paese da truppe straniere, non esitarono un momento dall'apprestargli ciò che da essi si richiedeva, anche al disopra delle loro forze, affinchè non commettessero verun affronto.

Essi però, i francesi, nulla calcolando le buone attenzioni che loro venivano praticate da quei terrazzani, dopo aver mangiato e bevuto tanto nell'osterie che in case particolari, invece di pagare, come portava il dovere, se ne andarono vagando per il paese, e soltanto a furia di preghiere pagarono alquanti zigari a quel tabaccaro, parte in argento e parte in moneta di rame dell'antica repubblica francese, che qui non hanno alcun corso: lo stesso metodo praticavano con quel pizzicagnolo. Sul timore sempre di ricevere affronti si astennero coloro che gli avevano somministrato il genere di reclamare all'ufficialità.

In compagnia sempre del suddetto arciprete di Prima Porta varj ufficiali francesi si portarono

da quel priore locale Tommaso di Febo, cui richiesero che immediatamente avesse loro consegnato i fucili di quella Guardia Nazionale, diversamente si sarebbero usate delle ostilità. In simile frangente non sapendo il Priore a qual partito appigliarsi, onde evitare sconcerti si portò suo malgrado nel quartiere ove esistevano soli cinque fucili, essendo il sesto in casa di un milite Nazionale che ritrovavasi in campagna: i detti ufficiali però non contenti dei cinque fucili vollero conoscere l'abitazione del milite Cittadino per prendere il sesto fucile. Difatti conosciutola, con varj calci di schioppo e con sciable ridussero a pezzi la porta di casa del ripetuto milite, e si portarono via il fucile.

Quindi assegnarono un termine di pochi minuti al sullodato Priore affinchè gli avesse preparato una barrozza per ricondurre al campo i soldati che dicevano spedati.

Non mancò di appagare il Priore il desiderio dei detti officiali, e trovata la barrozza con i bovi la consegnò a due sentinelle francesi nel luogo detto la Fontana fuori del paese, e fece ritorno dentro l'abitato prevenendone l'ufficialità. Questa, unitamente alla truppa, sembrava fossero rimasti contenti del trattamento ricevuto, e con buon garbo si licenziavano dai primarj di quel paese, ma eglino credettero unitamente al loro parroco accompagnarli fino al luogo ove esisteva la barrozza. Ivi giunti si vide che nella barrozza non vi erano legati più i bovi; allora quei soldati francesi andarono in furia maltrattando il Priore perchè avea mandato via i bovi. Il Priore però gli fece conoscere aver consegnato la barrozza

con i bovi a due sentinelle francesi, e per conseguenza non esser sua colpa se queste avevano fatto fuggire i bovi; ma non si vollero attendere coteste ragioni; ed ordinarono di nuovo si trovassero i bovi, ritenendo in ostaggio quel parroco locale, a cui però mediante uno stratagemma riuscì di fuggire involandosi alla loro presenza. Allora fu che presero quel povero Priore, lo fecero inginocchiare, e con esso anche il Chirurgo che ivi era accorso, e spianarono verso di loro alcuni fucili, ma varj soldati di cavalleria impedirono che questi fossero fucilati. Li fecero alzare, e con loro li condussero al campo.

Varie altre insolenze dai detti francesi vennero commesse, ed in specie lo sparo di alcune fucilate prima di partire, nonchè il saccheggio eseguito in varie case ove oltre all'essersi preso denaro, generi, oggetti di vestiario ed altro, hanno traforato con le loro spade i letti, fracassati i mobili, ed intimoriti i padroni delle rispettive case saccheggiate, con minacce di fucilazione se ardivano opporsi ai loro depravati e brutali divisamenti.

Ecco, Cittadino Governatore, le notizie che hanno potuto raccorre gli uomini da me ivi spediti, in evasione dei vostri comandi, quali rendo a voi note col mezzo del presente rapporto; e passo ec.

In assenza del Comandante il distaccamento

Firmato—Nicola Poliziani Caporale

(486)

REPUBBLICA ROMANA

—

COMANDO GENERALE DELL'ARMATA

Giuntomi il presente Rapporto per parte del Tenente Colonnello Pichat, comandante il bravo battaglione bolognese, ordino che sia pubblicato in supplemento del Bollettino, indicante i fatti del 15 Giugno.

Roma 20 Giugno 1849.

Roselli *Generale in Capo*

Villa Poniatowski 16 *Giugno* 1849.

Generale:

Appena ricevuto l' ordine vostro, jeri nelle ore 6 e un quarto pomeridiane, anzichè spedire, condussi io stesso due compagnie, la prima e la quarta di questa Legione verso la batteria, d'onde era datato il vostro ordine. Ma mi fu ingiunto dal Generale Bartolucci, che giungeva in quel momento, di recarmi a destra a sostenere porzione del quinto Reggimento di Linea, che i Francesi minacciavano di girare: e giunti che fummo all'angolo del Casino ci trovammo d'improvviso di fronte un Corpo di Francesi che aveano scritto il numero 13 nei loro berretti. Io non esitai di animare alla bajonetta la brava gioventù che conduceva. Essi però fecero tal fuoco che misero fuori di combattimento 17 uomini della prima compagnia, e 4 della quarta, oltre i morti che sono 4 della prima compagnia.

Officiali e Soldati si portarono tutti valorosamente, però quelli che maggiormente si distinsero, furono:

Il Tenente Sforza, comandante la prima compagnia, ferito da più colpi di bajonetta, e tuttavia giunto a sottrarsi dai molti nemici che l'opprimevano.

Il Tenente Brugnoli che animò a trarre un pezzo a mano, e a salvarlo in mezzo al fuoco nemico.

Il Comune Schelini che con un colpo di fucile uccidendo uno dei nemici, ajutò il Comandante della Legione a liberarsi da essi.

Questa fazione ebbe per risultato manifesto che le due compagnie, respingendo i Francesi, loro impedirono che potessero sorpassare l'ala destra dei nostri, e tagliargli fuori, cosa che oltre la disfatta e la prigionia di molti, ne poteva conseguire anche la perdita del pezzo ch'era a Villa Carrozza, e che durante la giornata avea moltissimo danneggiato il nemico.

Desidero, Cittadino Generale, che sia conosciuto il valore ed i servigi che prestò in questo giorno la gioventù del Battaglione Bolognese al governo della Repubblica.

Il Tenente Calonnello
Commandante la Legione Bolognese
C. Berti Pichat

Ad onore dei nostri prodi del Reggimento *Unione*, vi comunico il Rapporto ufficiale che mi viene trasmesso dal Capo di stato maggiore *Colonnello Manara*.

Roselli *Generale in Capo*

QUARTIER GENERALE DI PALAZZO CORSINI

IL 21 GIUGNO 1849.

Durante la notte noi abbiamo continuato i nostri lavori con somma alacrità, malgrado la pioggia continua di bombe che il nemico faceva cadere su di noi.

Io ho assistito ai lavoratori, e posso accertare che molti corsero grave rischio d'essere feriti, ed alcuni lo furono, per non aver voluto neppure abbassare il capo al cader delle bombe.

Verso le due antimeridiane d'oggi il nemico tentò sorprendere con forze almeno dieci volte maggiori il nostro piccolo posto di 30 uomini che occupa uno dei Casini nella vicinanza di Villa Corsini.

Il posto era fornito da un Distaccamento del Reggimento *Unione*.

I francesi s'avvicinavano appiattandosi nelle vigne onde escire improvvisi ad assaltare la casa, e sgozzarne il presidio.

Ma i nostri soldati vigilavano. Lasciarono entrare il nemico fin sotto la porta, fino entro le scale, poscia quando gli officiali francesi si misero a gridare *à la baionette*, *à la baionette*, i nostri slanciandosi dalle camere (quasi senz'un tiro di fucile) si gettarono sopra il nemico.

Accanito e lungo fu il combattimento e sempre a corpo e corpo, ed i francesi, quantunque di così gran fatta superiori in numero, dovettero retrocedere fuggenti, lasciando sul luogo un Capitano morto, varj feriti e 4 prigionieri.

Questo fatto, piccolo in sè stesso, è di som-

ma importanza se si riflette all' effetto morale che deve aver prodotto nei nostri e nei *francesi*, i quali certamente avranno scelto per quella notturna intrapresa i migliori loro soldati, e ciò non pertanto ebbero a provare nuovamente non essere affare di poco momento attaccare e sconfiggere *il vile pugno di faziosi repubblicani di Roma*.

D' ordine

Il Capo dello Stato Maggiore
LUCIANO MANARA *Colonnello*

(487)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI!

Coll'aiuto della tenebra, come un traditore, il nemico ha messo piede sulla breccia. Sorga Roma, sorga il popolo nella sua onnipotenza, e lo sperda! chiudano la breccia i suoi cadaveri! chi tocca, come nemico, il sacro terreno di Roma è maledetto da Dio.

Mentre Oudinot tenta disperatamente l'ultimo sforzo, la Francia si leva commossa, e rinnega questo pugno di soldati invasori che la disonorano. Un ultimo sforzo da parte nostra, o Romani; e la Patria è salva per sempre. Roma colla sua costanza avrà dato il segnale a un nuovo risorgimento Europeo.

In nome dei vostri Padri, in nome del vostro

avvenire, levatevi a combattere, levatevi a vincere. Una preghiera al Dio dei forti:—un pensiero di fiducia nei fratelli:—e la mano al fucile. Ogni uomo diventi un eroe. La giornata decide i fati di Roma e della Repubblica.

22 Giugno 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(488)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI!

Ore undici antimeridiane

La Campana a stormo ha cessato. La grande voce di Roma dovea far intendere ai Fratelli combattenti che i cittadini stanno pronti a soccorrerli; e al nemico, che l'intera Città si rovescerà, occorrendo, sulle sue linee. Ora basta: Il bollettino del Comando in Capo vi dirà tra pochi minuti la condizione delle cose. Serbatevi pronti all'azione. Preparate l'armi. Stringetevi fraternamente. Confortatevi a grandi fatti. La campana non suonerà più che per dirvi: *accorrete*, E accorrerete. Noi lo giuriamo per le giornate del 30 e del 3—Viva la Repubblica!

Roma 22 Giugno 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI

(489)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI:

Il nemico, per quell'inevitabile progresso che hanno le opere dell'assediante, è giunto palmo a palmo, muovendo la terra, a salire sui bastioni; ma nel tempo stesso abbiamo messo in azione tre batterie costruite per questo oggetto; e fulminando i suoi lavori con quella destrezza e valore che distingue la nostra Artiglieria, gli abbiamo cagionato perdite gravissime.

Il francese a caro prezzo non ha guadagnato che pochi metri di terreno. Esso è circoscritto dalle nostre batterie e dalle nostre truppe, che, molestandolo, cercano il momento propizio di attaccarlo.—Non può avanzare d'un passo, prima d'aver compiuto, sotto il nostro fuoco, lunghi e faticosi lavori.

Cittadini! La campana vi ha avvisati di ciò per risvegliare i vostri animi, certo del tutto pronti alla riscossa. Non sarete però chiamati che nel momento di adoprare i fucili.

So che nessuno mancherà all'appello.

Roma 22 Giugno 1849.

Il Generale in Capo

ROSELLI

(490)

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELL'ARMATA

Volendo mettere a conoscenza del pubblico giorno per giorno i fatti di valore che onorano la nostra giovane armata, mi affretto a riferire il rapporto del Colonnello Milhitz comandante della linea di Porta del Popolo, relativo al combattimento di oggi.

» Questa mattina alle ore 5 i francesi attaccarono le nostre posizioni di Papa Giulio, » Villa Poniatowsky e Villa Borghese. I nostri » soldati li ricevettero di piè fermo, e li respinsero valorosamente dopo una lotta di due ore. » L'inimico non contentandosi di questo scacco » ricominciò poco dopo l'attacco mettendo avanti dei cannoni; ma il battaglione Universitario avendo loro ucciso i cannonieri, e la nostra artiglieria coi suoi ben diretti tiri avendo sloggiati i nemici da tutt'i casini che avevano occupati, si misero essi in completa ritirata. »

I distaccamenti dei seguenti corpi hanno preso parte al combattimento, ivi spiegando molto valore.

5° di linea—Comandante Masi
8° di linea » Pinna
10° di linea » Morelli
Carabinieri due Compagnie
Battaglione Universitario
3ª Compagnia del 1° battaglione 2° reggimento.

» L' artiglieria comandata dal Maggiore De
» Sère si meritò ogni elogio.—Tutti gli altri
» corpi hanno tenute le loro posizioni, ed aspet-
» tavano con impazienza di ricevere il nemico ;
» tutti essendo disposti a sacrificarsi per la pa-
» tria· »

Nello stesso giorno di oggi ha avuto luogo sui bastioni di Porta S. Pancrazio altro combattimento, i di cui particolari saranno pubbticati non appena perverranno i corrispondenti rapporti officiali dei differenti capi dei corpi che vi hanno preso parte.

Roma 22 Giugno 1849.

Il Generale in Capo
ROSELLI

(491)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Vista la legge del 29 Decembre 1832 ove viene istituito il Consiglio Fiscale annesso all' inallora Tesorierato Generale;

Visti li §§. 488, 489, 1221, 1222 e 224 del regolamento legislativo e giudiziario del 10 Novembre 1834, i quali dispongono, che il Commissario Generale della Camera era il rappresentante dell'Erario avanti i Tribunali, e che l'intervento del sopradetto Consiglio Fiscale oc-

correva per la restrizione e cancellamento delle iscrizioni ipotecarie prese a profitto dell'Erario;

Considerando che pel nuovo ordine di cose è virtualmente cessato tanto il Consiglio Fiscale, quanto la rappresentanza e le attribuzioni del medesimo, e dei singoli membri che lo componevano;

ORDINA :

ART. 1. Le disposizioni che istituivano e determinavano le incombenze del Consiglio Fiscale, e la rappresentanza individuale e collettiva dei membri che lo componevano, s'intendono annullate e senza alcun vigore.

ART. 2. Il Ministro delle Finanze è il solo legittimo rappresentante dell' Erario pubblico avanti i Tribunali dello Stato.

ART. 3. I sequestri sul danaro de' privati ritenuto o dovuto dall'Erario sulle pensioni o assegnamenti di qualunque specie a carico dello Stato, e sui salari dei pubblici officiali od impiegati, s'intimeranno in Roma al Cassiere generale ed al Direttore o Capo d'officio da cui i debitori dipendono, e ricevono la somma che si vuole assoggettare a sequestro.

ART. 4. Il consenso per la riduzione e cancellamento delle iscrizioni che conservano le ipoteche a profitto dell' Erario pubblico sarà dato dal solo Ministro delle Finanze.

ART. 5. Tutto ciò che non è espressamente derogato nel presente Decreto, rimane fermo in tutto il suo vigore.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, e il Mini-

stro delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dal Triumvirato li 22 Giugno 1849.

I Triumviri
Giuseppe Mazzini
Carlo Armellini
Aurelio Saffi

(492)

REPUBBLICA ROMANA

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

La Commissione delle Barricate si reca sta sera ai lavori di fortificazioni. Essa stessa provvederà che nulla manchi ai lavoranti, nè la difesa, nè la retribuzione, nè il riposo. Ogni altro lavoro deve cessare. Chi ha buona volontà, e sente coll'amor di patria l'orgoglio repubblicano venga al *Farnese* a ricevere la sua destinazione.

Roma 23 Giugno 1849.

I Rappresentanti del Popolo
Cernuschi
Andreini
Cattabeni
Caldesi

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 52.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE

(193)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno

Soldati!

Nella notte del 21 un pugno di nemici penetrò nella cinta delle nostre mura, e vi prese posizione.

Questo deplorabile fatto non deve ascriversi al valore dei nemici, nè alla viltà dei nostri, perchè compiuto di soppiatto, nelle tenebre, e forse con segreta intelligenza dell'officiale che comandava quel posto, guernito da un distaccamento del secondo Battaglione del Reggimento *Unione*.

Il colpevole che trascinava i suoi ad abbandonare il secondo Bastione di sinistra a porta S. Pancrazio, e lasciare libero il passo al nemico, è nelle mani della giustizia, e sarà punito con tutto il rigore delle leggi militari.

Però, sia tradimento, sia viltà, la colpa d'un solo non deve pesare sull'intero Corpo di quei bravi del Reggimento *Unione* che già diedero tante prove di valore, e il cui Primo Battaglione nella precedente notte si copriva di gloria.

Questi prodi non possono mancare a se stessi nella lotta che gagliardamente duriamo.

Nuove gesta ne rivendicheranno l'onore compromesso da altrui colpa.

Li 23 Giugno 1846.

Il Ministro

GIUSEPPE AVEZZANA

(494)

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO OFFICIALE

ESTRATTO DAL RAPPORTO DEL CAPO DELLO STATO MAGGIORE DEL GENERALE GARIBALDI

Il nemico fidando nella sua posizione, e imbaldanzito della nostra apparente tranquillità, ha scoperto questa mattina una batteria di quattro pezzi : appena era apparsa, che già i nostri cannoni dei Pini l'ebbero fulminata e ridotta al silenzio, e sconquassata. La posizione sulla breccia non valse al nemico; la nostra tranquillità era il riposo della forza.

Il posto preso dal nemico non è pericoloso che per chi se ne sgomenta; e nulla è impossibile all'abilità dei nostri bravi Artiglieri, alla bravura delle nostre truppe, se il Popolo li sostiene colla sua fiducia e colla sua energia. Saremo invincibili, se avremo fede.

Roma 24 giugno, ore 8 del mattino.

(495)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

ROMANI!

Un rapporto del prode Manara reca, fra le altre, la seguente notizia:

» Questa mattina (24 Giugno) il nemico scopri-
» va sulla breccia una batteria di quattro pezzi.

» In pochi momenti era rovinata, distrutta
» dal fuoco delle nostre batterie, di cui ogni col-
» po era fatale agli artiglieri ed al materiale del
» nemico.

» Ha dovuto cessar subito il suo fuoco, e nol
» potrà riprendere se non costruendo una nuova
» batteria.

» Fatto padrone di alcuni palmi di terreno
» per sorpresa non per valore, si trova ora ser-
» rato in quel picciolissimo spazio—esposto al
» fuoco continuo delle nostre artiglierie concen-
» trate verso quel punto—racchiuso dalla nostra
» seconda linea di fortificazione, più della prima
» propizia, ed insuperabile pel gran numero di
» soldati che la guardano, e pel fuoco incrocic-
» chiato delle nostre batterie.

» Il nemico non può avanzare contro il no-
» stro campo trincerato se non venendo a morte
» certa ».

E questa s'aspetta ad uomini governati a Popolo, che attentano alla sovranità, all' esistenza di un altro popolo, il quale si stava tranquillo nei suoi confini, nel suo terreno, e proclamata la Repubblica, cioè applicata al governo l'idea della giustizia, movea sulla via del sociale perfezionamento.

Il nemico si dibatte ora in un cerchio di fuoco—Tutte le nostre posizioni sono vegliate da prodi soldati—Il popolo gareggia colla milizia—Tutti pronti al sacrificio della vita, anzichè abbandonare al barbaro la Capitale del mondo.

Il 24 Giugno 1849.

Il Ministro—Giuseppe Avezzana

(496)

REPUBBLICA ROMANA

Romani!

Le nostre artiglierie continuano mirabilmente l'opera loro. La difesa procede alacre, e degna d'un Popolo nato grande. Dietro la cinta prima, il nemico trova una nuova cinta egualmente forte e più concentrata. E dietro quella incontrerebbe i petti dei nostri militi. E dietro quelli una intiera Città, dove ogni uomo è soldato per l'onore di Roma e della bandiera italiana.

Davanti a un Popolo che opera e soffre senza millanteria, lagnanza o disordine; che sorride alle bombe; che al tocco della campana accorre a migliaja ove si combatte, chi oserebbe dar credito a pensieri codardi e non sentir fede nella vittoria?

Romani! Noi dureremo costanti come Voi durate. Roma ha scritto in quest' ultimo mese la più bella pagina della storia moderna. Nessuna mano lacererà questa pagina sacra come la vita di Roma, come l'avvenire d'Italia, che Roma ha in custodia; essa rimarrà perennemente gloriosa e incontaminata. Dio che ha ispirato nel Popolo la costanza e la fede, ha decretato il trionfo del suo diritto.

Viva eterna la Repubblica come vivrà, o Romani, la nostra promessa!

Roma 25 Giugno 1849.

G. Avezzana—P. Roselli—G. Garibaldi.

(497)

REGOLAMENTO ORGANICO

PEL MINISTERO DELL' INTERNO

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Considerando, che l'ordinamento interno dei Dicasteri se è necessario per la regolare divisione delle attribuzioni, è altrettanto vantaggioso per la speditezza degli affari.

Considerando, che la responsabilità del Ministro non potrebbe esser mai bastantemente guarentita per ciò, che d'irregolare e di arbitrario accada entro i propri ufficj, se non quando gli impiegati tutti siano con gerarchica disciplina in faccia a lui responsabili.

Considerando, che il Ministero dell'interno per le difficoltà delle passate vicende non ebbe mai una regolare organizzazione, quantunque ripromessa fin dal 29 Dicembre 1847, da motu proprio sul Consiglio de'Ministri.

ORDINA

Il seguente Regolamento organico governerà d'ora innanzi l'amministrazione del Ministero dell'interno, e tutti gl'impiegati dovranno subordinare ogni loro operazione alle norme in esso contenute.

REGOLAMENTO ORGANICO

PEL MINISTERO DELL'INTERNO

ARTICOLO I.

Divisione generale.

1 Il Ministero dell'Interno è composto
1.° del Gabinetto del Ministro
2.° della Segretaria ministeriale.
3.° delle Direzioni generali.

CAPITOLO I.

Del Gabinetto del Ministro.
Personale, ed attribuzioni.

2 Personale— Il Gabinetto del Ministro è formato da *un Sostituto*, che ha la sopraintendenza su tutto il Ministero, e che disimpegna gli affari o in virtù delle facoltà a lui delegate dal Ministro, o in virtù di quelle, che gli vengono attribuite dai Regolamenti in vigore, da *un Assessore*, da *un Segretario*, ovvero da *uno dei Minutanti*, che il Ministro chiamerà dalla Segreteria a suo beneplacito, e da *due Ufficiali*.

3 Attribuzioni — Il Gabinetto del Ministro centralizza qualsiasi affare, che abbia relazione col Ministero: attende per se stesso ai lavori segreti: formula i progetti di legge da sottoporsi all' approvazione del Consiglio de' Ministri, e della Camera legislativa: s' incarica dell'apertura

dei pieghi non riservati tassativamente alla persona del Ministro: riceve memoriali e dà pubbliche udienze: sorveglia per l'esatta osservanza delle discipline.

Appartiene al Gabinetto la direzione del Monitore Romano, giornale officiale.

4 L'Assessore coadjuva il Sostituto, e sopraintende specialmente alla Segreteria Ministeriale. Egli è incombensato di emettere informazioni, e voti su quistioni amministrative-legali, e di attendere a quelle, che potessero insorgere sul riparto territoriale.

5 È officio del Segretario, ovvero del Minutante di Gabinetto il minutare sugli affari segreti.

6 Il primo Ufficiale addetto al Gabinetto cura, previa la registrazione in protocollo, che gli affari vengano diramati a cui si spetta, partecipando la mente del Ministro, e del Sostituto, quando questi non l'abbiano spiegata a mezzo di decreto attergato. Egli mediante lo spoglio del protocollo da farsi di quindici in quindici giorni provvede al disbrigo degli affari in pendenza. È incaricato pur anco di correggere e di collazionare diligentemente le copie, e di sottoporle alla firma del Ministro o del Sostituto; come pure di consegnare all'archivio tutte le carte relative alla spedizione già fatta.

7 Il secondo Ufficiale, che è scrittore, verrà preso nel numero di quelli esistenti nella Segreteria a beneplacito del Ministro.

CAPITOLO II.

Della Segreteria Ministeriale.

Divisione, e personale con le rispettive attribuzioni.

8 Divisione—La Segreteria Ministeriale comprende i seguentiofficj generali.

A. Il Segretariato
B. Le Ponenze
C. La Contabilità
D. L'Officio del Protocollo
E. L'Archivio
F. L'Officio di Spedizione
G. La Questura.

9 Comprende ancora i seguenti officj subalterni.

A. Gli Ufficiali
B. I Portieri e le Ordinanze

Personale degli Officj generali.

10 A. Il Segretariato è un officio, che si esercita da un funzionario, il quale porta il titolo di *Segretario*—È incaricato della corrispondenza politica di alta riservanza, e disimpegna le seguenti rubriche—Cittadinanze—Onorificenze civili—Gratificazioni.

11 B. Le Ponenze sono sei, e ciascuna ha un capo col titolo di *Minutante*, che ne cura l'andamento regolare. Si classificano a seconda degli oggetti governativi.

1. Ponenza dell'Amministrazione Provinciale—Il Minutante di questa ponenza è in obbligo

di tenere la corrispondenza per gli affari risguardanti i Consigli Provinciali, e la Commissione Amministrativa delle Provincie. Egli tien conto del personale dei Presidi, e dei Consultori Governativi. Disimpegna tutto quanto si riferisce agli Orfanotrofi, e Stabilimenti di pubblica beneficenza.

2. Ponenza dell'Amministrazione Municipale—Il Minutante di questa Ponenza tiene la corrispondenza con le rappresentanze Municipali, ed attende particolarmente, perchè il Governo eserciti la tutela sù i Municipj nei casi previsti dalla legge. È incaricato eziandio di rilasciare patenti di libero esercizio per gl'Ingegneri, Periti, Misuratori di fabbriche, Agrimensori, e Ragionieri.

3. Ponenza degl' Impiegati delle Presidenze di Provincia, e dei Governatori.

4. Ponenza, che riferisce sugli affari, e che provvede al personale delle Direzioni generali dipendenti dal Ministero.

5. Ponenza della Guardia Nazionale, ed armi diverse, Il Minutante di questa Ponenza tiene la corrispondenza con i Commissarj regionarj, e col Comando generale dell'Arme Politica.

6. Ponenza di Polizia, e degli Impiegati di Polizia.

12 Il capo di Ponenza, la quale riguardi il personale di un ramo di amministrazione governativa è in obbligo di formare un'esatta statistica non solo per regolare i movimenti degli impiegati, sì bene per tenere conto del vero merito, e dello zelo adoperato per il vantaggio del Governo.

13 La Ponenza, che sia caricata di molti affari, avrà un Ufficiale col nome di Commesso.

14—C—La Contabilità è disimpegnata da un *Capo Contabile*, che è alla Direzione dell'Officio. Egli provvederà, che questo proceda regolarmente fissando a ciascun impiegato le rispettive attribuzioni.

15 L'officio della Contabilità è diviso in tre sezioni, a ciascuna delle quali presiede un funzionario col titolo di *Capo-Sezione*—Esse sono così distinte

Sezione—Verifica

Tratta dei mandati, e di ciò che è ad essi relativo: delle richieste de'fondi sulla Depositeria generale, e Casse Nazionali delle Provincie.

Sezione—Scrittura

Regola il Libro Maestro, e i registri subalterni: redige le tabelle preventive, e consuntive.

Sezione—Corrispondenza

Comprende gli officj di Protocollo, di Archivio, e di Spedizione.

16 Precisa cura della Contabilità deve essere la redazione della tabella preventiva generale, come pure la redazione della tabella consuntiva generale desumendole ambedue dalle tabelle parziali, ed addizionali. Quella compilata in principio d'anno ne regolerà l'amministrazione; questa in fin d'anno giustificherà il passivo della Amministrazione stessa.

17 Sulle norme della tabella preventiva generale dovrà farsi in ogni mese domanda al Ministero delle Finanze dei fondi da porsi a disposizione nelle diverse Casse erariali. Ottenuti i fondi richiesti se ne darà partecipazione ai Presidi delle Provincie.

18 Il Capo-Contabile è strettameute responsabile della insinuazione di ogni pagamento; perciò sarà cura sua specialissima il verificare, che le giustificazioni siano perfettamente esatte.

19 La Contabilità avrà per i suoi atti un Protocollo, il quale sarà sempre in piena relazione col Protocollo Generale della Segreteria.

20 Essendo stati incorporati al Ministero dell'interno gli Officj di Polizia, vi fu trasferito pur anco l'Officio di Contabilità a quelli annesso, il quale sebbene esista tuttora separatamente, anderà ciò nondimeno a formar parte dell' Officio Generale di Contabilità dell' interno, onde si stabilisca l' unità di azione tanto necessaria nella pubblica amministrazione.

21 —D—L'Officio del Protocollo si compone da *un Protocollista Generale*, e da *due Ufficiali* col titolo di Commessi.

22 Tutti gli affari prendono iniziamento dal Protocollo. Pertanto ogni posizione dovrà fin dal suo principio essere quivi annotata in un chiaro, e preciso sunto. Quivi l'Ufficiale di Gabinetto riassumerà i numeri antecedenti, e a mezzo dell'archivista rintraccerà gli anteatti per commetterne la prosecuzione, a cui si appartiene.

23 Obbligo preciso del Protocollista si è quello di tenere sempre in corrente l'annotamento de-

gli affari, onde non abbia a derivare confusione, e ciò che è peggio, smarrimenti.

24 Ogni allegato dovrà essere contrassegnato col numero di registro, con cui è distinto il foglio di accompagno. Nel registro dovranno essere numerati tutti gli Allegati.

25 Avvi nell'interno della Segreteria un'Impiegato, il quale tien cura di un protocollo per gli affari segreti.

26—E—L'Archivio viene disimpegnato da *un' Archivista generale* e da *due Ufficiali* col titolo di Commessi. L'ultimo di questi per ragione di nomina curerà il regolare procedimento dell'indice classificato in ordine di materia, formandone distinte e separate rubriche.

27 L'archivista è responsabile di qualunque smarrimento, o sottrazione di atti. È perciò, ch' egli non deve rilasciare posizioni, e carte, se non a richiesta dei Capi degli Officj generali, e dietro ricevuta.

28 Allo scopo di rintracciare gli anteatti subito fattane la dimanda è necessario un ordine esattissimo da tenersi nella distribuzione delle materie. Non è da preterirsi la classificazione di anno per anno; come pure la partizione per scaffali con la distinta di numeri progressivi.

29 Quando una posizione importi grosso volume, ovvero quando due posizioni abbiano fra loro relazione potranno esser divise, semprechè però nella parte principale del fascicolo sia annotato il numero di rapporto.

30 Non è permesso di dar copia degli atti agli estranei senza autorizzazione del Ministro sotto pena di grave mancanza.

31 Incombe all'Archivista sotto la vigilanza dell'Ufficiale di Gabinetto di formare anno per anno una collezione di tutte le leggi, e di tutte le Ordinanze del Ministero che devono servire di massima; come parimenti di raccogliere tutti gli atti di Governo, facendone una miscellanea per ordine di data.

32 Nell' interno della Segreteria avvi un Archivista, che tien conto regolare delle posizioni di protocollo segreto.

33 —F—L' Officio di Spedizione si compone di *un Capo Speditore* e di *un Commesso*.

34 È uffizio dello Speditore di fare l'invio della corrispondenza, appena gli viene rimessa dall'Ufficiale di Gabinetto la posta, o qualunque altro foglio da ricapitarsi.

35 L'invio si fa col mezzo ordinario del Corriere, o con quello straordinario di staffetta, ed anche per opera delle Ordinanze. Così del mezzo, come del giorno, dell'ora se occorre, e ciò che più monta delle persone, a cui i dispacci siano diretti, dovrà tenersi esatto conto in apposito registro, che sarà tenuto sempre in giornata, onde in caso di smarrimento, o ritardo punire chi ne avesse colpa, e ritornare all' invio.

36 La spedizione alla posta si farà sempre mediante una borsa chiusa da chiave tenuta dallo speditore con la maggiore custodia. Una chiave consimile rimarrà presso l' Ufficio postale.

37 Sarà cura dello speditore di usare ogni diligenza, perchè l'insersione degli Allegati relativi a ciascuna lettera sia esatta, onde evitare spersioni o malsenso.

38 La custodia dei timbri di officio è affidata allo speditore sotto la più stretta responsabilità.

39 G. » La Questura si esercita da *un Questore*, che ha per obbligo di provvedere alle spese di Officio mediante un mandato in sospeso, che gli si fa rilasciare dal Ministro. Incombe al questore di dare mensilmente giustificazione delle spese fatte.

Personale degli Officj subalterni

40 A. » Gli Ufficiali sono distinti col nome di *Commessi*, e di *Scrittori*.

41 I Commessi danno opera, perchè sia alleviata la fatica ai funzionarj generali, dai quali dipendono.

42 I Scrittori sono tenuti di copiare tutte le minute, che loro si rimettono curando la nitidezza del carattere , e la precisione ortografica.

43 B. *I Portieri* e *le Ordinanze* fanno il servizio famigliare. Un Portiere maggiore sarà addetto alla Sala del Ministro: altro Portiere maggiore aggiunto sarà a disposizione del Gabinetto: due Portieri comuni serviranno alla Segreteria Ministeriale: Tre Ordinanze, che sono dragoni sotto-Ufficiali disimpegneranno la corrispondenza entro la Città.

CAPITOLO III.

Delle Direzioni Generali

44 Le Direzioni Generali , che formeranno tanti officj distinti, ma tutti dipendenti, ed incorporati al Ministero dell' Interno, sono sei

45 I. Direzione degli Ospedali, Sanità, Statistica medica e vaccinazione.
II. ,, di Statistica
III. ,, degli Archivi
IV. ,, di Sicurezza Pubblica
V. ,, di Carceri e luoghi di pena
VI. Comando generale dell'Arme Politica

46 La Direzione generale di Sicurezza pubblica, ed il Comando generale dell'Arme Politica, sebbene siano dipendenti dal Ministero dell' Interno, ritengono ciò nondimeno i respettivi officj fuori della residenza del Ministero stesso.

47 Il Ministro, ed il suo Gabinetto corrisponderanno a mezzo di dispacci coi Capi delle Direzioni generali esistenti fuori del Ministero.

48 Sarà impegno dei Direttori generali di proporre entro un mese l'organico interno del rispettivo officio, che dovrà sottoporsi alla approvazione del Ministro, e che formerà parte integrante del presente regolamento organico.

49 Questa disposizione non comprende la Direzione generale di Sicurezza Pubblica, esistendo già una legge organatrice di quell'officio emanata dal Comitato Esecutivo in data 6 Marzo 1849.

ARTICOLO II.

Nomine, diritti, obblighi degli Impiegati.

50 Le nomine agli impieghi dipendenti dal Ministero dell' interno si conferiscono in piena conformazione alla Legge regolatrice la collazione degli impieghi in genere.

51 Gl'Impiegati in correspettivo degli obbli-

ghi, che si assumono, han diritto a percepire un equo onorario, che a seconda del grado, e delle occupazioni assicuri a ciascuno un decente sostentamento.

52 Gli onorarj restando fissati con equa distribuzione tolgono ogni pretesto a soprasoldi, o a qualunque straordinaria gratificazione.

53 Sarà posta nell'interno degli officj una tabella, che dimostrerà l'assegno, di cui fruisce ogni impiegato annualmente.

54 Oltre l'onorario l' impiegato deve avere un premio, che compensi i suoi meriti. Questo non può rinvenirsi più proficuamente, che nelle promozioni, dando così un incoraggiamento a sempre meglio meritare del Governo.

55 Le promozioni avranno luogo per solo titolo di merito. Questo si pondera in ragion composta dell'abilità, dell' assiduità, e dell'anzianità di servigio. Il grado dà diritto ad ascenso, quando però vi sia unita l'abilità, che si richiede indispensabilmente in ogni promozione.

56 Di regola le promozioni avvengono entro la stessa categoria, in cui l'impiegato appartiene.

57 I Commessi delle Ponenze, salvi i titoli di cui sopra, sono chiamati a far passaggio promiscuamente alla carica di minutante, poichè tra le Ponenze non avvi supremazia di sorta.

58 Principale dovere di ciascun impiegato si è quello di adempiere esattamente alle incombenze del proprio officio.

59 Ferma la massima, che la distribuzione di materie non conferisce attribuzioni esclusive, tutti gl'impiegati, ove il bisogno lo esiga, dovranno

prestarsi a quelle commissioni, che saranno loro affidate dal Ministro, o dal Capo di Officio.

60 Ogni impiegato deve rispondere delle sue operazioni a quello, che lo precede di grado. Con tal metodo progressivo gli atti saranno sindacati sino al centro, che è il Ministro, e la responsabilità non sarà più una vana parola.

61 I Capi degli Officj generali, come pure i Direttori generali, saranno direttamente responsabili verso il Ministro del cattivo andamento dell'officio, a cui presiedono. In conseguenza di ciò sarà loro debito lo invigilare scrupulosamente, perchè ogni impiegato mantenga attività e buona condotta.

ARTICOLO III.

Regole disciplinari.

62 L'impiegato, che devia dall'adempimento dei proprj doveri, vi sarà richiamato con mezzi coercitivi; questi sono—l' ammonizione—la sospensione—la destituzione.

63 L'ammonizione si esercita dal Capo dell' Officio, e quando triplicatamente sia tornata inutile, questi ne farà rapporto al Ministro.

64 La sospensione del soldo e dell'impiego è decretata dal Ministro in seguito di voto consultivo emesso dall'Assessore.

65 La destituzione si applica dal Ministro sul rapporto di un Consiglio di disciplina composto dall'Assessore che ne è il Presidente, e da tre Minutanti scelti nel Ministero.

66 Per la sospensione, e per la destituzione si dà il ricorso al Consiglio de' Ministri.

67 Tutti gl'impiegati dovranno trovarsi in officio alle ore 9 antimeridiane di ciascun giorno, e non potranno partirne che alle 4 pomeridiane salvo le disposizioni particolari in caso di occorrenza.

68 Dalle 4 sino alle 6 pomeridiane dovrà per turno rimanere in officio un Minutante, ed uno scrittore; e dovrà pure un Minutante, ed uno scrittore rimanervi per tre ore della sera.

69 Sarà fatta una tabella indicante il servizio di turno dei Minutanti, e degli Scrittori; se ne rilascerà copia nella Camera del Ministro, ed altra presso il Sostituto.

70 I Portieri non dovranno mai far entrare alcuna persona, o nelle camere del Ministro, o in quella del Sostituto senza averla prima annunciata.

71 Sarà egualmente proibito l'ingresso nelle Camere degli officj a persona estranea.

72 I Portieri, e le Ordinanze dovranno uniformarsi all'orario sopraindicato, restando escluso ogni servigio interpolato. Un Portiere, ed una Ordinanza per turno dovranno rimanere a servigio dell'Officio per le intere 24 ore.

73 Nelle ore di presenza all'Officio gl'impiegati si guarderanno bene dal far gettito di un tempo prezioso, che soltanto deve essere speso a vantaggio della cosa pubblica.

74 Non è legittimamente scusata l'assenza dall'officio fuori che da malattia giustificata. I permessi di assenza, se a pochi giorni, si danno dal Sostituto: se per mesi, dal Ministro, provveduto

sempre da parte dell'assente, che non abbia ad essere interrotto il pubblico servizio.

APPENDICE

75 Quanto si è disposto nel secondo, e terzo Articolo del presente Regolamento organico è pienamente applicabile anche agl' Impiegati delle Provincie, che dipendono dal Ministero dell'Interno. Si eccettuano da così fatta generale comprensione quegli Impiegati, che per le loro speciali attribuzioni hanno diversi obblighi da osservare, quali sarebbero gl'Impiegati addetti alle Carceri e luoghi di pena, e quei che dipendono dal Comando Generale dell'Arme politica.

76 I Presidi delle Provincie hanno la facoltà di sospendere gl'Impiegati soggetti alla loro giurisdizione in seguito di voto consultivo emesso dalla Congregazione Governativa, facendone immediato rapporto al Ministro. I Presidi stessi restano facoltizzati di concedere agli impiegati un permesso di assensa per dieci giorni.

77 Sarà cura del Ministro di far comporre nel più breve tempo possibile un elenco di tutti i quiescenti, e di creare una Commissione, la quale s'incarichi di esaminare la loro attitudine, condizione, e fede politica allo scopo di richiamare quelli, che siano degni all'attività di servizio, sia pure con nuove attribuzioni, e di rimettere gli altri alla Direzione del Debito Nazionale, perchè venga loro liquidata la giubilazione a forma di legge.

78 Si darà opera prontamente, perchè una

pubblica libreria venga istituita presso gli Uffici del Ministero a profitto degl' impiegati, e degli estranei.

PEL MINISTRO
A. SAFFI

IL SOSTITUTO
G. DE-ANGELIS

(498)

REPUBBLICA ROMANA

L' Assemblea Costituente

AI ROMANI

Romani!

L'amore della libertà e della patria, che vi fa coraggiosi ad affrontare gli onori di una guerra atroce e terribile, è degno, o Romani, della vostra istoria, è degno de' vostri padri.

D'ora innanzi non potranno più calunniarvi gli altri popoli; e non potranno dire che Roma non conserva più dell'antico, fuorchè i monumenti e le rovine; voi risponderete additando con altera fierezza le nuove rovine fatte dalle bombe francesi, additerete i colli che vi circondano, e i baluardi di S. Pietro.

Dopo dieciotto secoli è spuntato un raggio di libertà, e dopo diciotto secoli avete saputo ricordarvi di voi stessi; e in pochi giorni avete rivendicato innanzi all' Europa l'onore d' Italia. Il

Governo dei Papi non vi aveva dato giammai un giorno di gloria, un giorno di dignità; e aveva trascinato nel disprezzo il nome di Roma; e perchè non consentite a ritornare volontariamente sotto il più spregiato, il più disonorevole giogo, vi manda a bombardare, ad uccidere. Oh! Iddio, che è padre dei Popoli, Iddio non consentirà cotanta sventura, e cotanta ignominia!

A voi, o Romani, non fa duopo il dire—*Perseverate*—non fa duopo mettervi in guardia da chi osasse sconsigliarvi un atto di viltà. L'onore di Roma sarà incontaminato. Noi e Voi, secondati dal valore della Guardia Nazionale e dal valore dell'Armata, compiremo insieme il dover nostro, la nostra missione.—VIVA LA REPUBBLICA!

Roma 26 Giugno 1849.

Il Presidente—ALLOCATELLI

I Segretarj
PENNACCHI—FABRETTI—ZAMBIANCHI—COCCHI.

(499)

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO OFFICIALE

Dei fatti accaduti dal 25 *al* 26 *Giugno* 1849.

Nella scorsa notte il nemico tentò un attacco per sloggiare i nostri dal Casino fuori di Porta S. Pancrazio detto il Vascello, ma fu respinto

con grave perdita. Pei particolari di questo fatto, glorioso alle nostre armi, pubblico il seguente estratto di un rapporto inviatomi dal prode Generale di Divisione, Garibaldi.

Cittadino Generale in Capo:

Ad un'ora dopo mezzanotte, il nemico tentò un secondo attacco, ed assaliva il nostro fianco destro, irrompendo verso il Vascello comandato dal Tenente Colonnello *Medici;* e sul lato sinistro alla Casetta, sotto il comando del Maggiore *Cenni.*

Io godo vivamente nel parteciparvi come eroicamente si mantennero i nostri , e forti lo respinsero.

La foltissima nebbia che avvolgeva le cose, rese più interessante il conflitto; in questa occasione i nostri Soldati diedero prova della loro solerzia, e del loro amore alla causa.

Molti cadaveri, che giacciono ancora insepolti sul Campo nemico, ne fanno testimonianza.

E qui il più alto encomio devesi in generale al distaccamento *Medici* , *Melara* , e bersaglieri *Manara* per l'ala destra ; e per l'ala sinistra poi, il Maggior *Cenni* dello stato maggiore della Divisione; della legione Arcioni il Capitano *Joanny*, il Capitano *Bailly*, Capitano *Romagnoni*, primo Tenente *Carlotti*, sotto-Tenente *Bonnet*, sotto-Tenete *Gonelli*, ed il Tenente *Bellonghi*, non che tutti i Soldati di questo Corpo. Del Reggimento Unione si distinsero il Capitano *Colombari* ed il Tenente *Dezzi*. I soldati sono quei medesimi, che non ha guari si coraggiosamente difesero la Casetta vicino al Vascello.

Non è in pari tempo da dimenticarsi il distaccamento di Linea, comandato dal sotto-Tenente *Ferrandi* del 3.° Reggimento, che mostrossi franco ed intrepido al fuoco. Cessato il fuoco per la respinta del nemico, si ebbe un silenzio quasi perfetto, e non interrotto che da qualche cambio di fucilate, per la più parte innocue. Si vide apparire l'alba senza importanti avvenimenti, e fino al momento le cose camminano sul piede di jeri.

Salute e fratellanza.

Dal Quartier generale la mattina del 26 Giugno 1849.

Il Generale Comandante la 1.ª *Divis.*
G. Garibaldi

Quanto poi alla linea di Porta del Popolo niuna novità, se non che all'avanzarsi di una nostra colonna per eseguire una ricognizione, i nemici si sono ritirati lasciando due barili di nitro che caddero in mano del bravo Colonnello Milhitz. Del resto, noi conserviamo perfettamente le stesse posizioni; e comunque i francesi ingrossino anche da quella parte, e mostrino di prendere attitudine minacciosa, la fermezza e l'eccellente spirito delle nostre giovani milizie saprà render vani tutti gli sforzi nemici.

Il Generale in Capo—Roselli.

(300)

REPUBBLICA ROMANA

Cenni sni fatti dal 26 *al* 27.

La scorsa notte il nemico attaccò tutta la linea dei nostri trinceramenti interni: i suoi sforzi erano maggiori alla nostra sinistra, il fuoco fu vivissimo. La mitraglia delle nostre batterie, e la nostra fucileria ricacciarono ben presto il nemico nelle sue tane. La Truppa fece tutta il suo dovere con quell'energia che la distingue, e da per tutto durante il fuoco regnava la massima calma.

Per dare i dettagli di questo fatto, si attende il rapporto del Generale Garibaldi, Comandante la prima Divisione.

Il Capo dello Stato Magg. generale
PISACANE *Colonnello.*

(301)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l'arma politica è attualmente destinata di concorrere assieme ad ogni altro corpo militare alla difesa della Patria contro la straniera aggressione;

Considerando che il di lei concorso in tale difesa riuscito finora così utile ed efficace, non

le consente di prestare interamente quel servigio all'interno della Città, che sarebbe di suo istituto, e che le attuali circostanze reclamano;

Il Triumvirato

DECRETA :

È istituita una compagnia di guardie di pubblica sicurezza, che dovrà prestarsi in sussidio de'Carabinieri, e cooperare unitamente ad essi al mantenimento dell' ordine e della pubblica tranquillità. Il Capo militare straordinario di pubblica sicurezza resta incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Li 28 Giugno 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(502)

CENNI

SUGLI ULTIMI FATTI DELLA GUERRA

Notte dal 27 *al* 28.

Alle ore 11 della notte dal 27 al 28 il nemico ci attaccò alla posizione del Vascello. I nostri, comandati dal Maggiore Medici, non ostanti gli sforzi grandissimi del nemico, si mantennero forti nella loro posizione; nella notte stessa fu sfondato da una bomba il tetto del casino che serviva di corpo di guardia alla posizione del Va-

scello; ma il presidio non ne ebbe nè danno, ne spavento.

In pari tempo venne attaccato anche il centro della linea di fortificazione, precisamente presso la cortina che congiunge il terzo al quarto bastione; ma su questo punto il fuoco fu di breve durata, ed il fatto si terminava colla piena cacciata del nemico.

I corpi che coraggiosamente sostennero l'attacco appartengono in parte al battaglione Manara, comandati dal Maggior Pila. Si distinsero splendidamente i granatieri della prima compagnia del primo battaglione del reggimento *Unione* comandati dal Capitano Colombieri. Un picchetto del terzo reggimento seconda compagnia granatieri comandato dal primo Tenente Giuliani. Un distaccamento di bersaglieri Manara per la difesa sostenuta all'estrema destra dell'ultima lunetta— Un distaccamento di lancieri comandato dal Tenente Montanari; e finalmente i finanzieri, ed il corpo comandato dal Maggior Cenni.

Giorno 28. — Fu continuo il fuoco sì delle nostre artiglierie, che di quelle del nemico. Le nostre batterie risposero a lungo alle cannonate del nemico. Egli cessò di farci sentire i suoi colpi alle 24 della sera, ma succedeva loro più fitta del solito la pioggia delle bombe. A quest'ora i rapporti avuti lamentano 14 dei nostri bravi tra morti e feriti.

Noi non ricorriamo a questi barbari mezzi di guerra, ma abbiamo il coraggio, e la santità della causa, e questa trionferà.

Al Ministro della Guerra

Dal Quartier generale di Villa Spada ore 11 pomeridiane.

(303)

REPUBBLICA ROMANA

Romani!

Il nemico, assalendo fra le ore due e le tre tutta la seconda linea del nostro trinceramento, ha ottenuto da un momento d'incertezza dei nostri un successo, l'occupazione della breccia sul bastione sinistro di Porta San Pancrazio, e la conquista di qualche pezzo d'artiglieria. Riavutisi, due volte i nostri hanno tentato, caricando, riguadagnare la posizione perduta; ma senza riuscirvi. Il nemico s'era già trincerato.

Militi della Nazionale! Cittadini volonterosi! alle mura, alle mura! Le truppe repubblicane devono concentrarsi a Porta San Pancrazio. Le mure stanno affidate alla vostra custodia. V'accorra chi ha cuore di proteggere l'onore di Roma.

Roma 30 Giugno 1849.

I Triumviri
Carlo Armellini
Giuseppe Mazzini
Aurelio Saffi

(304)

BOLLETTINO DELL'ARMATA

Questa notte il nemico dopo una pioggia di bombe, ha attaccato i nostri trinceramenti.—Protetto dai suoi lavori, i nostri sono stati obbligati ad abbandonarli, ed esso ha preso posizione

nel primo bastione a sinistra della Porta san Pancrazio.

Li 30 Giugno 1849.

Il Generale in Capo—Roselli.

(305)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L' Assemblea Costituente Romana cessa una difesa divenuta impossibile, e sta al suo posto.

Il Triumvirato è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma li 30 Giugno 1849.

Il Presidente—A. Saliceti

I Segretarj
Pennacchi — Fabbretti — Zambianchi — Cocchi.

(306)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato
Ordina:

Art. Unico Le scadenze commerciali prorogate a tutto oggi coll'Ordinanza del 16 Giugno prossimo passato sono prorogate di nuovo fino ai 10 del prossimo venturo Luglio.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma dalla residenza del Triumvirato li 30 Giugno 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(807)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI!

Il Triumvirato s'è volontariamente disciolto. L'Assemblea Costituente vi comunicherà i nomi dei nostri successori.

L'Assemblea, commossa, dopo il successo ottenuto jeri dal nemico, dal desiderio di sottrarre Roma agli estremi pericoli, e d'impedire che si mietessero senza frutto per la difesa altre vite preziose, decretava la cessazione della resistenza. Gli uomini che avevano retto mentre durava la lotta, mal potevano seguire a reggere nei nuovi tempi che si preparano. Il mandato ad essi affidato cessava di fatto, ed essi si affrettarono a rassegnarlo nelle mani dell'Assemblea.

Romani! Fratelli! Voi avete segnata una pagina che rimarrà nella Storia documento della potenza d'energia che dormiva in voi e dei vostri fatti futuri, che nessuna forza potrà rapirvi. Voi avete dato battesimo di gloria e di consecrazione

di sangue generoso alla nuova vita che albeggia all'Italia, vita collettiva, vita di popolo che vuole essere e che sarà. Voi avete, raccolti sotto il vessillo repubblicano, redento l'onore della Patria comune contaminata altrove dagli atti dei tristi, e scaduto per impotenza monarchica. I vostri Triumviri, tornando semplici cittadini fra voi, traggono con sè conforto supremo nella coscienza di pure intenzioni, e l'onore d'avere il loro nome consociato coi vostri fortissimi fatti.

Una nube sorge oggi tra il vostro avvenimento e voi. È nube d'un'ora. Durate costanti nella coscienza del vostro diritto e nella fede per la quale morirono, apostoli armati, molti dei migliori fra voi. Dio, che ha raccolto il loro sangue, stà mallevadore per voi. Dio vuole che Roma sia libera e grande; e sarà. La vostra non è disfatta; è vittoria dei martiri ai quali il sepolcro è scala di cielo. Quando il cielo splenderà raggiante di risurrezione per voi—quando, tra brev'ora, il prezzo del sacrificio che incontraste lietamente per l'onore, vi sarà pagato—possiate allora ricordarvi degli uomini che vissero per mesi della vostra vita, soffrono oggi dei vostri dolori, e combatteranno, occorrendo, domani, misti nei vostri ranghi, le nuove vostre battaglie.

VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Roma 30 Giugno 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 53.

EDIZIONE OFFICIALE

ROMA 1849.—TIPOGRAFIA NAZIONALE

(308)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

Ordinanza

La Dativa del terzo bimestre del corrente anno sarà versata dai Contribuenti delle Province non occupate, presso gli Amministratori Nazionali ne' soliti modi, e termini.

Sarà dedotta a favore dei Contribuenti di Roma ed Agro Romano la metà della terza rata anticipata in forza del Decreto del Triumvirato del primo Maggio 1849.

Dal Ministero delle Finanze li 30 Giugno 1849.

La Commissione
COSTABILI—VALENTINI—BRAMBILLA.

(309)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordinanza

A cominciare dalla pubblicazione della presente Ordinanza, non si riceveranno più projettili dal Ministero della Guerra, nè dai Commissarj dei Rioni.

Roma il 1 Luglio 1849.

Per il Ministro della Guerra e Marina
M. MONTECCHI

(810)

REPUBBLICA ROMANA

L'Assemblea Costituente, in nome di Dio e del Popolo,

DECRETA :

I Triumviri Armellini, Mazzini e Saffi hanno ben meritato della Patria.

Roma 1 Luglio 1849.

Il Presidente—E. ALLOCATELLI

I Segretarj
FABRETTI—COCCHI—ZAMBIANCHI—PENNACCHI.

(811)

REPUBBLICA ROMANA

Dal Quartier generale S. Pietro in Montorio
1 Luglio 1849.

Jeri è stato un giorno fecondo in fatti d'armi: perdite e vantaggi.—Jeri l'Italia contò nuovi martiri.—Il Colonnello Manara ha lasciato un vuoto nelle file Repubblicane difficile a riempiersi—giovine di merito e di valore sorprendente, è stato colpito da palla nemica mentre sosteneva coraggiosamente la Villa Spada, contro un nemico molto superiore.—L'America diede pur jeri col sangue d'un valoroso suo figlio, Andrea Aghiar, un saggio dell'amore de' liberi di tutte le con-

trade per la bellissima e sciagurata nostra Italia.

Il Tenente Colonnello Medici si è distinto per perizia e valore alla difesa del primo bastione di destra da Porta San Pancrazio e della posizione Savorelli.--Si è distinto in compagnia del bravo Colonnello Ghilardi Comandante di quella linea.

Combatterono da leoni, la Legione Medici ed il 1° di Linea—respinsero per varie volte l'assalto della breccia, e pagarono colla preziosa vita di tanti giovani, speranza della patria, il sacro debito di tutti......

Parte della Legione Manara ha combattuto in quel punto col valore consueto, assieme alle Compagnie del Reggimento Masi.

La Legione Italiana all'ordine del Colonnello Manara si mostrò degna della sua fama nella difesa di Villa Spada.—Il 3° di Linea, difendendo le posizioni del Pino a lui affidate, si coprì, come il 1° di gloria.

GARIBALDI.

(312)

REPUBBLICA ROMANA

ROMANI!

L'ultima parola del Ministro della guerra è segno di ammirazione al vostro valore, ed eccitamento a durare nella santissima impresa della redenzione d'Italia.

I vostri martiri spirarono con questo nome sul labbro!

Difficoltà di condizioni—avversità di destini —reti diplomatiche—parole ingannevoli non vi arrestino mai!

Il legato dei prodi che per voi caddero sui baluardi della Città Eterna è santo, inviolabile! Eglino hanno riaperta la Storia Romana.—Voi continuatene i fasti!

Roma 1 Luglio 1849.

G. AVEZZANA

(813)

COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ROMANA

PRINCIPII FONDAMENTALI

I.

La sovranità è per diritto eterno nel Popolo. Il Popolo dello stato romano è costituito in Repubblica democratica.

II.

Il Regime democratico ha per regola l' eguaglanza , la libertà , la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, nè privilegi di nascita o casta.

III.

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.

La Repubblica riguarda tutti i Popoli come fratelli : rispetta ogni nazionalità : propugna l'Italiana.

V.

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI.

La più equa distribuzione possibile degl'interessi locali, in armonia coll' interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.

Dalla credenza religiosa non dipende l' esercizio dei diritti civili e politici.

VII.

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE'CITTADINI

1. Sono cittadini della Repubblica:
Gli originari della Repubblica,
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti.
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi.
Gli Stranieri col domicilio di dieci anni.
I naturalisti con decreto del potere legislativo.

2. Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare.
Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo.

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero.

Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo stranirro, senza autorizzazione del governo della Repubblica. L'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popòlo.

Per condanna giudiziale.

3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.

4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di Giudice, nè esser distolto da'suoi Giudici naturali.

Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debito.

5. Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

6. Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.

7. La manifestazione del pensiero è libera. la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

8. L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

9. Il segreto delle lettere è inviolabile.

10. Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

11. L'associazione senza armi e senza scopo di delitto è libera.

12. Tutti i cittadini appartengono alla guar-

dia Nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

13. Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica e previa giusta indennità.

14. La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II.

DELL'ORDINAMENTO POLITICO

15. Ogni potere viene dal Popolo. Si esercita dall' Assemblea, dal Consolato, dall' Ordine giudiziario.

TITOLO III.

DELL'ASSEMBLEA

16. L'Assemblea è costituia da'Rappresentanti del Popolo.

17. Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 eleggibile.

18. Non può essere Rappresentante del Popolo un pubblico funzionario nominato da'Consoli o da'Ministri.

19. Il numero de'Rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

20. I comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.

Il Popolo vi elegge i suoi Rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

21. L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

22. L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

23. L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

Nell' intervallo può esser convocata ad urgenza sull'invito del Presidente co' Segretari, di trenta membri, o del Consolato.

24. Non è legale se non riunisce la metà, più uno, de'Rappresentanti.

Il numero qualunque de'presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

25. Le Sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Può costituirsi in comitato segreto.

26. I Rappresentanti del Popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

27. Ogni arresto o inquisizione contro un Rappresentante è vietato, senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea, che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso, in cui un cittadino carcerato sia nominato Rappresentante.

28. Ciascun Rappresentante del Popolo riceve un indennizzo, cui non può rinunciare.

29. L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra e dei trattati.

30. La proposta delle leggi appartiene ai Rappresentanti e al Consolato.

31. Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea abbreviarlo in caso d'urgenza.

32. Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia, il Presidente dell' Assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV.

DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

33. Tre sono i Consoli. Vengono nominati dall' Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.

Debbono essere cittadini della Repubblica, e dell'età di 30 anni compiti.

34. L'ufficio de'Consoli dura tre anni. Ogni anno uno de' Consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.

Niun Console può esser rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacchè uscì di carica.

35. Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato:

1. Degli affari interni.
2. Degli affari esteri.
3. Di guerra e marina.
4. Di finanza.
5. Di grazia e giustizia.

6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici.

7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

36. Ai Consoli sono commesse l' esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.

37. Ai Consoli spetta la nomina e revocazione di quegl'impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de'Ministri.

38. Gli atti de'Consoli, finchè non sieno contrassegnati dal Ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dèi Consoli per la nomina e revocazione de'Ministri.

39. Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

40. I Ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li risguardano.

41. I Consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, nè possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea, sotto pena di decadenza.

42. Sono alloggiati a spese della Repubblica; e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila seicento l'anno.

43. I Consoli e i Ministri sono responsabili.

44. I Consoli e i Ministri possono essere posti in istato di accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci Rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

45. Ammessa l'accusa, il Console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica; se condannato, l'Assemblea passa a nuova elezione.

TITOLO V.

DEL CONSIGLIO DI STATO

46. Vi è un Consiglio di Stato, composto di quindici Consiglieri nominati dall'Assemblea.

47. Esso deve essere consultato da'Consoli e da'Ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive: può esserlo sulle relazioni politiche.

48. Esso emana quei regolamenti, pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI.

DEL POTERE GIUDIZIARIO

49. I Giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

50. Nominati dai Consoli ed in consiglio dei Ministri, sono inamovibili; non possono esser promossi, nè traslocati che con proprio consenso; nè sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

51. Per le contese civili vi è una Magistratura di pace.

52. La giustizia è amministrata in nome del Popolo pubblicamente; ma il Tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

53. Nelle cause criminali al Popolo appartiene il giudizio del fatto, ai Tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei Giudici del Fatto è determinata da legge relativa.

54. Vi è un pubblico Ministero presso i Tribunali della Repubblica.

55. Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consigli ed i Ministri messi in istato di accusa. Il Tribunale supremo si compone del Presidente, di quattro Giudici più anziani della Cessazione, e di Giudici del Fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L'Assemblea designa il Magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico Ministero presso il Tribunale supremo.

È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII.

DELLA FORZA PUBBLICA

56. L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinata da una legge, e solo per una legge può essere aumentato e diminuito.

57. L'esercito si forma per arrolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

58. Nessuna truppa straniera può essere assoldata, nè introdotta nel territorio della Repubblfca, senza decreto dell'Assemblea.

59. I Generali sono nominati dall'Assemblea sulla proposta del Consolato.

60. La distribuzione de' corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, nè possono subire variazione, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

61. Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.

62. Alla Guardia Nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della Costituzione.

TITOLO VIII.

DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

63. Qualunque riforma di Costituzione può esser solo domandata nell'ultimo anno della Legislatura da un terzo almeno de'Rappresentanti.

64. L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda, all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i Comizi generali onde eleggere i Rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindici mila abitanti.

65. L' Assemblea di revisione è ancora Assemblea Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

66. Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della Costituzione.

67. Coll'Apertura dell'Assemblea Legislativa cessa il mandato della Costituente.

68. Le leggi e i regolamenti esistenti resta-

no in vigore, in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finchè non sieno abrogati.

69. Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Votata ad unanimità.—Dal Campidoglio il 1 Luglio 1849.

Il Presidente—G. Galletti

I Vice-Presidenti
A. Saliceti—E. Allocatelli

I Segretarii

G. Pennacchi — G. Cocchi
A. Fabretti — A. Zambianchi

(814)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L' Assemblea Costituente

Decreta :

Sono accordati scudi dieci mila alla Commissione delle barricate per far fronte alle spese di fortificazione.

Il Triumvirato è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Roma 2 luglio 1849.

Il Presidente—Allocatelli

I Segretarii

G. Cocchi — G. Pennacchi
A. Zambianchi — A. Fabretti

(815)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente

DECRETA :

Il Municipio Romano è dichiarato benemerito della Patria.
Roma 3 Luglio 1849.

Il Presidente—ALLOCATELLI

I Segretarii

FABRETTI — COCCHI — ZAMBIANCHI — PENNACCHI

(816)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO !

Da un anno le città italiane sono bombardate e mitragliate dallo straniero e dai Re. Roma ebbe i più civili stranieri, ebbe il più sacro dei Re per Bombardatori , Roma è Vinta—La Repubblica Francese volle immergere nel cuore della Repubblica Romana un pugnale , mentre gli austriaci e i Borboni ne torturavano barbaramente le membra. E perchè mai, o giustizia di Dio ?

Il leone ferito a morte è ancora maestoso. Non garrisce, non rimprovera, non guata a chi lo ferì, non prorompe in un estremo, inutile sfogo di vendetta. No; la morte dei forti è spettacolo di dignità.

Popolo! la virtù non s'insegna, è nel cuore.

Ascolta il tuo, che è cuore Romano, e sarai grande.

Roma 3 Luglio 1849s

I Rappresentanti del Popolo

Cernuschi
Cattabeni
Caldesi
Andreini

(317)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L' Assemblea Costituente

Decreta;

La legge del 29 Marzo, che riguarda le pensioni da accordarsi ai feriti ed alle famiglie degli estinti per la guerra dell' Indipendenza Italiana, viene estesa ed applicata ai cittadini uccisi in occasione della guerra combattuta per la Repubblica.

Il Triumvirato è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma 3 Luglio 1849.

Il Presidente—Allocatelli

I Segretarii

Pennacchi — Cocchi — Fabretti — Zambianchi

INDICE

ALFABETICO SEMI-ANALITICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI TRE VOLUMI

DELLA

RACCOLTA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMANATE

NEL PRIMO TRIENNIO

DEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PIO PAPA IX.

FELICEMENTE REGNANTE

CIOÈ

dal 16 Giugno 1846 giorno dell'esaltazione al Pontificato della Santità Sua fino al 31 Decembre 1849.

ROMA
NELLA TIPOGRAFIA DELLA R. C. A.
1852

A

A

B

B

B

C

C

C

CONGREGAZIONE DI REVISIONE. Non esercita più giurisdizione contenziosa (1846-47. pag. 381.) Vedi TRIBUNALE DELLA PIENA CAMERA.

CONSIGLIO DE' MINISTRI. È istituito un consiglio di sette Ministri con motu-proprio del 12 giugno 1847 (ivi pag. 169).

Come e chi interviene nel consiglio (ivi).

1. La segreteria di Stato è il centro degli affari , e vi si trattano quelli esteri (ivi pag. 173).
2. Il Cardinal Camerlengo presiede al commercio , agricoltura , arti , antichità (ivi).
3. Il Cardinal prefetto delle acque presiede ai lavori pubblici (ivi e pag. 174).
4. L'Uditor della Camera tratta gli affari di giustizia , statistiche giudiziarie ; la s. rota , i tribunali presieduti da un cardinale dipendono dalla segreteria di stato (ivi).
5. Il Governatore di Roma presiede alla direzione generale di polizia, a quella delle carceri, e alle armi politiche, ed ai vigili (ivi).
6. Il Tesoriere alla finanza, al debito pubblico. La gestione amministrativa delle carceri , e case di condanna è affidata al Segretario della sagra consulta (ivi).

L'Uditore della Camera, il Governato-

re, e il Tesoriere non hanno più facoltà di giudicare (1846-47. pag. 176).

7. Il Presidente delle Armi esercita le antiche attribuzioni e presiede dippiù all'armeria pontificia.

Si trattano nel consiglio i conflitti, reclami delle decisioni dei dicasteri, riforme territoriali, leggi e declaratorie, cose finanziarie, nomine d'impiegati ec. (ivi pag. 177).

Quali nomine si propongano in consiglio e quali no (ivi).

Preventivo del proprio Ministero (ivi pag. 182).
Sessioni ordinarie e straordinarie (ivi pag. 183).
Le deliberazioni sono consultive. Processo Verbale. Approvazione del Sovrano.
Presidenza del Consiglio, Regolamento interno di ciascun Ministero. Udienza Sovrana (ivi pag. 184.)
Nuova composizione del Consiglio de'Ministri col Motu-Proprio del 29 Decembre 1847 (ivi pag. 335.) Di nove Ministri.
1.° Estero. Cardinal Segretario di Stato Presidente del consiglio. 2.° Interno. 3.° Istruzione pubblica. 4.° Grazia e giustizia. 5.° Finanze. 6.° Commercio. 7.° Lavori pubblici. 8.° Armi. 9.° Polizia (ivi)
Attribuzioni comuni a tutti i ministri (ivi pag. 340.)
Azione dirigente, e discrezionale. Come si esercita. Ogni ministro è responsabile (ivi).

C

C.

Vedi TRIBUNALE DELLA R. C. CONGREGAZIONE CAMERALE.

CONTRABBANDO. Vedi POSTA. DOGANA.

CONTROLLERIA. Vedi MINISTERO.

CURIALI. Requisiti per essere ammessi al concorso di Procuratori rotali (1848 pag. 51). Vedi BOLLO. TRIBUNALE. S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO.

CURSORE. Vedi AMMINISTRATORI CAMERALI. BOLLO. VIOLENZA. DATIVA.

D

E

F

F

Lugo, il 1. Settembre (1848 pag. 213).
Medicina, si estende ai giorni 9 ed 11 di Luglio nel luogo Villa Fontana (1846-47 pag. 309.)
Magliajuolo, a dì 12 Ottobre (1848 pag. 209).
Monte-Grimano, nel terzo e quarto venerdì di Agosto (1846-47 pag. 335)
Nepi, ai 25 Agosto e nel lunedì *in albis* (ivi pag. 167).
Offida, ai 2 di Ottobre (ivi pag. 308).
Otricoli, ai 16 Agosto e 27 Ottobre (1848 pag. 53).
Pietra-Lunga, a dì 10 Agosto (1846-47 pag. 335).
Ravenna, dal 1 al 15 Maggio (1848 pag. 60).
Santanatolia, il 4 Settembre cui è trasferita quella del 10 Luglio (1846-47 pag. 3).
S. Angelo, in Pontano, nel lunedì dopo pentecoste (ivi pag. 119).
S. *Arcangelo*, il 24 Febbrajo (1849 pag. 144).
S. *Michele in Teverina*, il 26 Agosto cui è trasferita quella del 25 detto (1846-47 pag. 166).
Scheggino, nel lunedì dopo la seconda domenica di Ottobre (ivi pag. 71).
Sinigaglia, la solita nel 1847 (ivi pag. 148).
Idem. Nel 1848 (1848 pag. 60).
Facoltà di prorogarla (ivi pag. 214).
Stabbia, nel lunedì dopo la terza domenica di Maggio (1846-47 pag. 160).
Talamello, nel 20 Luglio e nel primo mercoldì di Settembre (ivi pag. 308).

F

Tenaglie. (in Baschi) a dì 17 Agosto (1846-47 pag. 308).

Valentano, al lunedì martedì e mercoldì dopo la quarta domenica di Settembre è trasferita quella del 18 al 25 Agosto (1848 pag. 61).

Viterbo, la solita in Giugno (ivi pag. 113).

Idem. In Settembre (ivi pag. 236).

Idem. Ai 20 Settembre 1849 (1849 pag. 57).

FINANZIERI. Vedi TRUPPA.

FORASTIERI. Vedi POLIZIA.

FORNITURA. Vedi TRIBUNALE DELLA CAMERA.

FORZA. Vedi CARABINIERI. VELITI.

G

G

I

L

LEGIONI. I feriti e le famiglie degl' uccisi legionarii hanno la pensione dei militi (1848 pag. 258).

LEGGI. Sono nulle quelle fatte dal governo intruso dopo il 16 novembre 1848 (1849 pag. 17).

Miglioramenti disposti sulla legislazione civile, criminale ed amministrativa (pag. 67 ivi).

Vedi CONSIGLIO DI STATO. CONSULTA. MINISTERO. MUNICIPIO. GUARDIA CIVICA. COMMISSIONE DI STATO. CONSULTA DI STATO PER LE FINANZE.

LOCUSTE. Vedi TASSA.

LOTTO. È vietato il giuoco così detto per Benevento (1846-47 pag. 331).

Pene ai prenditori (ivi).

Non si terrà nota dei numeri del Lotto napolitano (ivi).

Divieto di esporre nelle Prenditorie fantocci, figure, iscrizioni, cabale, ed altre inezie (ivi).

Proibizione a prenditori di ricevere giuoco a proprio conto (ivi, e 1848 pag. 245).

Non possono dar mano alle riffe (ivi).

LUPI. Vedi TASSA.

M

M

M

N

NAVI. Si applica l'articolo 1.° della Notificazione del 28 Feb. 1833. ai legni toscani (1846-47 pag. 138.) Vedi TRATTATO.

NOTAI. Vedi REGISTRO. BOLLO.

O

OFFICIO. (S.) Ritornano ad esso i beni suoi occupati dal Governo intruso (1849. pag. 39.)

OPERAI. Gli Operai e le persone di servizio debbono avere un libretto che provi la loro occupazione, l'onestà, e fedeltà (1848. pag. 220.)

Proroga per munirsi di tali Libretti (ivi pag. 233.)

P

R

REGISTRO. Si potranno registrare insieme gl'inserti con il rogito notarile (1848 pag. 163.)
Vedi BOLLO.

RICUPERA DI COSE. Vedi COMMISSIONE PER LA RICUPERA. S. OFFICIO. COMMISSIONE DEL PATRIMONIO GESUITICO.

RISO. Norme per la coltivazione (1846-47 pag. 161.)

RUOTA (S.) Vedi TRIBUNALE DELLA S. ROTA.

S

S

nelle vie di Crescenzi, e S. Eustachio (1846-47. pag. 149.)

STRADA FERRATA. Si dà il termine di tre mesi a proporre progetti per la costruzione delle linee da Roma al Regno di Napoli per la valle del Sacco. 2°. da Roma a Porto d'Anzio. 3°. Da Roma a Civitavecchia. 4°. Da Roma a Bologna per l'Umbria ed Ancona (ivi pag. 81.)

Mille scudi di premio a chi indicherà il più facile passaggio dall'Umbria alle Marche (ivi)

T

T

Esenti da contribuzioni straordinarie, meno che non siano generali (1846-47. pag. 247.)
Le abitazioni e magazzini rispettati (ivi)
I bastimenti non dovranno pagare diritti diversi da quelli nazionali (ivi pag. 248.)
Non si ammetteranno diritti d'importazione ai prodotti dell'altro Stato maggiori di quelli provenienti da altri paesi (pag. 250)
Riserva intorno al cabotaggio o navigazione delle coste (ivi)
Aboliti alcuni diritti differenziali (ivi pag. 251.)
Norme sulla nazionalità de' bastimenti (ivi pagina 252)
Caso di naufragio (ivi)
Caso di necessità di riparare il bastimento nel porto (ivi pag. 255.)
Consoli, loro officio, immunità, doveri (ivi pagina 256.)
Il trattato si estende al principato sovrano di Monaco (ivi pag. 260.)
Dura dieci anni (ivi)

TRIBUNALI. Sono aboliti quelli creati dall' intruso governo (1849. pag. 18.)
Si riassumono (ripristinato il Governo legittimo) le cause *in statu et terminis* (ivi pag. 31.)
Norme relative (ivi)
Si darà copia della dispositiva delle sentenze che non furono redatte (ivi)
In avvenire si produrrà il fascicolo originale nel Tribunale d'appello (ivi pag. 31.)

È sospesa la percezione delle tasse di Cancelleria (1849. pag. 31.)

Il tempo dal 9. Febbrajo al 15. Settembre 1849. non si calcola per la perenzione degli appelli o dei ricorsi (ivi)

Miglioramento dell'ordine giudiziario (ivi pag. 67.)

Vedi BOLLO. STATISTICA. MINISTERO. CANCELLERIA.

TRIBUNALI CRIMINALI.

Della Sacra Consulta, sua organizzazione (1846-47. pag. 95.)

Ivi si appella dalle Cause decise dal Tribunale Criminale Camerale (ivi pag. 193.)

Degli Uditori: della statistica: della procura dei poveri: della procura Fiscale: degli aspiranti agl'impieghi giudiziali: dei giudici processanti: dei sopranumeri: degli attuari ec. delle Cancellerie (ivi pag. 96.)

Onorarj (ivi pag. 107.)

Tribunale Criminale di Roma: Disposizioni relative (ivi pag. 95.)

Il Tribunale del Governo prende nome di Tribunale criminale di Roma (ivi pag. 189.)

Cause che giudica (ivi pag. 192.)

Tribunale Criminale Camerale. È composto di una sezione con quattro giudici: Presidente è un Chierico di Camera (ivi pag. 181.)

Processante: Cancelleria (ivi)

Giudica in prima istanza le cause indicate nell'editto 18 agosto 1835. e 7 novembre 1839 e

in secondo grado quelle giudicate dai Tribunali di Provincia (1846-47. pag. 192.)

Tribunali di Provincia. Giudicano le dette Cause in prima istanza (ivi pag. 192.)

TRIBUNALE DI COMMERCIO. La sentenza non è eseguibile coll'arresto, se essa non lo esprime (1846-47. pag. 163.)

TRIBUNALE DELL'A. C. prende nome di Tribunale civile di Roma (1846-47. pag. 190.)

Il Presidente non è l'Uditor della Camera, ma il Prelato Presidente del primo turno (ivi)

Il Prelato terzo luogotenente ha la giurisdizione ecclesiastica (ivi)

Il Giudice Uditore di Mosignore Uditore della Camera esercita la economica, e da lui si ricorre a Monsig. Presidente (pag. 191.)

TRIBUNALE DELLA PIENA CAMERA. Giudica nel contenzioso amministrativo (ivi pag. 116.)

Norme (ivi)

Giudica in appello dalle deliberazioni del consiglio di liquidazione del debito pubblico: altre attribuzioni: decide col voto del Decano e dei primi cinque Chierici di Camera (ivi pag. 381)

Consiglio misto (ivi)

Le controversie sulle offerte ec. e sui contratti fiscali sono decise inappellabilmente dall'intiero Tribunale (ivi)

TRIBUNALE DELLA SACRA RUOTA. Giudica le Cause di competenza del Consiglio supremo (1846-47. pag. 85.)

T

Si attitano secondo il §. 1031. del Regolamento del 1834. (ivi)

L'intiero Tribunale giudica nelle cause rimesse dal Sovrano (ivi) Vedi CURIALE.

TRUPPA. I Soldati dei due reggimenti esteri e i loro figli sono cittadini dello Stato (1848. pagina 226.)

Requisiti per esser cadetto nel Genio Militare Pontificio (ivi pag. 270.)

Nuova organizzazione del Genio Militare (ivi pagina 272.)

Sono sciolti i finanzieri. Loro riorganizzazione (1849. pag. 12.)

Sono sciolti i Corpi franchi e le Guardie Civiche mobilizzate (ivi pag. 40.)

Tutti gli officiali tornano nella condizione anteriore al 16. novembre del 1848. (ivi)

Vedi CARABINIERI. VELITI.

U

UDITORI DELLA CAMERA. Vedi MINISTERO. TRIBUNALE DELL'A. C.

UDITORI. Vedi TRIBUNALE DELLA S. CONSULTA. MIMISTERO. CONSIGLIO DI STATO.

V